DEL DIRITTO LIBERO

# DELLA CHIESA

DI ACQUISTARE, E DI POSSEDERE

# BENI TEMPORALI

SÌ MOBILI, CHE STABILI

*LIBRI III.*

Contro gl'impugnatori dello ſteſſo diritto, e ſpecialmente contro l'Autore del *Ragionamento intorno ai beni temporali poſſeduti dalle chieſe &c. ſtampato in Venezia l'anno* 1766.

## LIBRO SECONDO

*TOM. II. PART. II.*

MDCCLXIX.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

# LIBRO II. PARTE II.

## Del diritto libero della Chiesa di acquistare, e di possedere beni temporali.

### CAPO III.

*Delle testimonianze de' Santi Padri, e Dottori ecclesiastici obbiettateci da' nostri Avversarj; con qual fede sieno da questi riferite, e quanto sieno contrarie alle nuove loro opinioni.*

I. Ella pagina xlix. della Parte prima della *Confermazione del Ragionamento*, tra i suoi be' pregj conta il Ragionatore il suo *pensar sempre male*. Non gli contradico. Ma aggiugne sua Signoria Ragionatrice, che *rade volte s'inganna*. Quì non siamo d'accordo. Noi abbiamo di già dimostrato, che l' er-

*Il Ragionatore si gloria di pensar male. Gli Uffiti pure sì malamēte pensavano per ridurre la chiesa a non aver più ministri dotti, che potessero resistere all'errore.*

 rore

gie (1): e ſiccome ſomiglianti canti non valevoli a latrare, purchè poſſan eſſi mangiare, laſcian libero l'ingreſſo nell'ovile al lupo; così eglino, non avendo idea del depoſito affidato loro a cuſtodire (2), nè perciò ſapen-



(1) *Iſaiæ cap.* LVI. *v.* 10. S. Greg. Magnus *l.* 1. *Ep.* XXV. *T.* II. *Opp. edit. Pariſ. an.* 1705. *p.* 510. „ Sæpe Rectores „ improvidi humanam ammittere gratiam formidantes, loqui recta libere „ pertimeſcunt, & juxta veritatis vo- „ cem nequaquam jam gregis cuſto- „ diæ paſtorum ſtudio, ſed merce- „ nariorum vice deſerviunt; quia ve- „ niente lupo fugiunt, dum ſe ſub „ ſilentio abſcondunt. Hinc namque „ eos Dominus per Prophetam incre- „ pat dicens: *canes muti non valen-* „ *tes latrare &c.* „

(2) 1. *ad Timoth. cap.* VI. *v.* 20. „ O Timothee depoſitum cuſtodi de- „ vitans profanas vocum novitates, & „ oppoſitiones falſi nominis ſcientiæ, „ quam quidam promittentes, cir- „ ca fidem exciderunt „. Sapean gli Uffiti, e ſanno bene i noſtri contraddittori, quanto ſia neceſſario al Sacerdote, e ſpecialmente al Veſcovo l'eſſere dotto non già nelle formule forenſi, ma nelle ſacre lettere, per eſſere valevole di confutare le prave opinioni, e di mantenere ſaldi nella ſana dottrina i fedeli. Sono loro noti gl' inſegnamenti di S. Paolo ( *Ep. ad Tit. c.* 1. *v.* 9. e 1. *ad Timoth. cap.* III. *v.* 2. & II. *cap.* III. *v.* 16. ); nè ignoran eglino i ſentimenti de' Padri intorno a un tal punto, come per eſempio di S. Ilario, che ( *lib.* VIII. *de Trinit. c.* 1. *pag.* 947. *edit. Pariſ. an.* 1693. ) ſcrive: „ Non ſtatim boni, atque uti- „ lis Sacerdotis eſt, aut tantummodo „ innocenter agere, aut tantummo- „ do ſcienter prædicare; cum & inno- „ cens ſibi tantum proficiat, NISI „ DOCTUS SIT; & doctus ſine do- „ ctrinæ ſit auctoritate, niſi innocens „ ſit „. Di S. G. Griſoſtomo in più luoghi, e ſpecialmente nella *Omil.* X. ſopra la *Epiſt.* 1. *a Timot.* ( *n.* 1. *p.* 599. *Tom.* XI. *edit. Pariſ. an.* 1724. ) dove ſcrive, διδακτικὸν DOCTOREM; e μάλιστα τοῦτο πάντων HOC MAXIME OMNIUM *deſideratur in eo, cui officium Epiſcopi commiſſum eſt*: e nella *Omil.* XI. *numer.* 2. *pag.* 636. ποῦ νῦν εἰσὶν οἱ λέγοντες μὴ δεῖν λόγου, μηδὲ διδασκαλίας „ UBI „ NUNC SUNT, QUI DICUNT „ VERBO, ET DOCTRINA OPUS „ NON ESSE? . . . Magnum eſt „ hoc, magnum ad eccleſiæ ædifica- „ tionem, & multum confert τὸ δι- „ δακτικοὺς εἶναι τοὺς προεστῶ- „ τας. κἂν τοῦτο μὴ παρῇ, πολλὰ

„ τῶν

do distinguere l' errore dalle indifferenti, e anche dalle vere

CAP. III.

„ *τῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις εἴχετα*ι : DOCTORES ESSE PRÆSULES : SI HOC NON ADSIT, „ PLURIMA IN ECCLESIIS PEREUNT „ . . . Etenim cur doctor „ vocatur ? Quia, inquies, ut vitæ „ exemplo philosophiam doceat. Itaque hæc superflua sunt, neque opus „ est verborum doctrina ad discipulorum profectum. Et cur Paulus dicit, *maxime qui laborant in verbo, & doctrina* ? Cum enim de „ dogmatibus differitur, quam vim habeat vitæ sanctitas &c. „ ? Vedi anche la *Omilia* XI. *al c.*1. *della Epistola a Tito n.*2. *p.*739.„. Non ergo „ verborum fastu opus est, sed MENTE, ET SCRIPTURARUM EXPERIENTIA, COGNITIONUMQUE „ VI, *ἀλλὰ φρενῶν, καὶ γραφῶν ἐμπειρίας, καὶ νοημάτων δυνάμεως* &c. „ Tralascio molti altri luoghi dello stesso Santo, e le testimonianze de' SS. Gregorio Nazianzeno, Basilio, Girolamo, Agostino, e di tutti gli altri Padri, che de' doveri de' Sacerdoti parlarono. Tralascio pure i decreti de' Concilj, e specialmente di quel di Trento; perocchè troppo mi diffonderei. Frattanto egli è certo, che i novatori tutti provarono ne' tempi scorsi quanto possa la dottrina teologica nel Clero, e specialmente ne' Vescovi per opprimere gli errori nel loro nascere; o per fare sì, che non prendano piede, e non si propaghino, qualora sieno stati per avventura introdotti. Essendosi ciò pertanto saputo dagli Ussiti, e sapendosi ora da' nostri contradittori, non è maraviglia, che abbian usato, e usino tutti gli sforzi affinchè regni la ignoranza nel clero, e possan eglino spargere senza contrasto l' erronee loro opinioni. Ciò per altro non si dice da loro apertamente, ma si è procurato, e si procura, che realmente si faccia. Vi sono alcuni tra essi, i quali benchè Preti, vanno spargendo, che si abbia a minorare il numero degli ecclesiastici, e che così e sarà il clero più dotto, e i chierici, essendo pochi, viveranno più comodamente. Ma son eglino o poco avveduti, se così credono; o maligni, se parlano con doppiezza. Perocchè quanto al comodo, quando i chierici fossero in minor numero, i politici allora direbbero, che il Clero ha troppo, e consiglierebbero i Sovrani a scemare le rendite ecclesiastiche, e in tal guisa gl' incomodi da capo ritornerebbero. L' esperienza in ciò ne può essere maestra. Circa la dottrina, parlan eglino, come parlerebbe chi consigliasse i Principi a minorare il numero de' soldati, perchè così avrebbero de' bravi capitani. Se in un grandissimo esercito pochissimi sono quelli, che riescono eccellenti nel mestie-

vere sentenze (1), non radrizzerebbero ciò, che si è

A 4 piega-



mestiere delle armi; quanto men lo faranno, se venga a esserne scemato il numero? Lo stesso possiamo dire ragionevolmente de' chierici. Se in tanta moltitudine pochi sono coloro, i quali riescano eccellenti maestri in divinità; quanto più pochi saranno, se vengano a essere ridotti i chierici a un picciol numero? Si dirà, che se ne faccia la scelta. Non è ciò riuscibile. La passione fa più volte travvedere, e stimasi, o si dà per migliore, chi ci preme, non chi lo merita. Le università per lo più regolate da' secolari ci possono servire di esempio. Si dice, che per la istruzione della gioventù bisogna scegliere i migliori soggetti; ma frattanto, ordinariamente parlando, non si fa; e il più delle volte chi dee farne la scelta, stima migliore, non chi lo è in fatti, ma chi da lui in qualche maniera dipende. Si antepongono pertanto a' Cujaci i Forcadel, e a tanti altri per dottrina, ed erudizione illustri, e celebri per tutto il mondo, certuni, che appena sono informati di ciò, che hanno a professare, e sono talvolta di niun nome nella stessa lor patria. Ma che andiam cercando altronde gli esempj? Quanti collegj ecclesiastici abbiamo, ne' quali è determinato il numero de' soggetti, che gli hanno a comporre; e a' quali rigorosamente è prescritto di non ammettere niuno, che persone le quali o diano certa speranza di avere a riuscire, o siano riuscite eccellenti per pietà, e per dottrina specialmente sacra? E pure appena in essi anche per una lunga serie di anni possiam contare qualche uomo, che siasi un po' sollevato sopra il mediocre. Oltredicchè sovente avviene, che molti da piccoli abbiano grandissimo spirito, e il perdano da grandi; e altri molti col crescere dell'età si scuoprano di non ordinario intendimento, quando da giovanetti sembravano tanti scimuniti. Che si ha egli dunque a fare? Osservinsi esattamente i decreti del Concilio di Trento, e così la faccenda anderà bene.

(1) Melchior Cano *lib.* XII. *Locor. Theolog. c.* X. *p.* 390. *ed. Bassan. an.* 1746. „ Quid hæresim, *dice*, sapiat, quid „ non sapiat, non tam finitione, & „ argumentatione speculatricis disciplinæ, quam sensu quodam, gustuque „ prudentiæ judicatur. Videas hominem in Lutheranorum dogmatis expugnandis, & internoscenda mente „ exercitatum, qui ut canes venatici, „ in libro, quem legendum suscipit, „ hæreses odore quodam suspicionis „ quam sagacissime pervestiget, ejusque libri auctorem corruptum esse „ acutissime sentiat. (Costui ora si chiamerebbe da certuni fanatico). Leget „ eum librum fortasse aliquis stipes, „ sine sensu, qui nihil omnino indagare,

CAP. III.

piegato, nè cercherebbero ciò ch'è perito; e contenti di essere pasciuti (1), ancorchè capaci non fossero di pascer la greggia di Gesù Cristo, permetterebbero a' lupi, che distinguer non saprebbero da' cani fedeli,

" gare, nihil olfacere, nihil ne suspicione quidem possit attingere: quales sunt hodie non pauci, qui Baptistam Cremensem... Johannem Taulerum, aliosque hujus farinæ auctores quotidie habentes in manibus, quotidie in ore, eorum errata tamen, mentem, animum non odore ullo, non vestigiis, non sapore capiunt. Videlicet abstulit Dominus a Iuda, & Hierusalem judicem, & prophetam, & ariolum, & senem, sapientem de architectis, & prudentem non solum eloquii mystici, sed hæresis occultæ dijudicandæ. Quidni MUTI SINT CANES, ET LATRARE NON VALEANT, QUIBUS AD INVESTIGANDUM NULLA JAM EST SAGACITAS NARIUM? Et cum tot signis LUPI DECLARENT, qui sint, ac velint, quid quærant, ac desiderent; canes tamen fere stupor oppressit, pastores vero cæcutiunt, & obsurdescunt, nescio quomodo, ut nec ea, quæ a viris sagacibus monentur, audiant, NEQUE EA, QUÆ A LUPIS GERUNTUR, VIDEANT, NISI FORTE OMNES, ET PASTORES, ET CANES STUPIDI TIMORE OBMUTUERUNT. Atqui undelibet stupiditas accidat, ad ecclesiæ perniciem idem est. SECURI ENIM JAM POTERUNT VIRI IMPROBI NON MODO AD AUREM ADMOVERE SERMONEM, QUI UT CANCER SERPAT; SED POTENTIUS VENENUM SPARGERE, ATQUE EVOMERE VIRUS PESTILENTISSIMUM ERRORIS SUI ".

(1) *Ezechiel. cap.* XXXIV. *v.*2. " Væ pastoribus Israel, qui pascebant semetipsos. Nonne greges a pastoribus pascuntur? Lac comedebatis, & lanis operiebamini . . . gregem autem meum non pascebatis. Quod infirmum fuit, non consolidastis; & quod ægrotum, non sanastis; quod confractum est, non alligastis, & quod abjectum est, non reduxistis, & quod perierat, non quæsistis. Et dispersæ sunt oves meæ, eo quod non esset pastor, & factæ sunt in devorationem omnium bestiarum agri, & dispersæ sunt &c. " Vedi S. Cipriano *Epist.* LVII. *ad Cornelium p.*118. *seq. edit. Oxon. an.*1682. & *Epist.* LXVIII. *ad Stephanum p.*178. e S. Gregorio Magno *Epist.* XXV. *l.*I. *p.*510. & *lib. Pastoral. Part.* II. *c.* VI. *pag.*23. *Tom.* II. *Opp. edit. Parisi an.*1705.

deli, di aſſalire, di rapire, e di divorare le pecorelle, per unire le quali, e ſalvarle ſparſe il buon Paſtore il ſuo preziosiſſimo ſangue. Vegga ſe così malamente penſi il Ragionatore. Certo è, che così penſano certi ſpacciatori di *Riflessioni* (1), e di *Riforme* (2), e di più altri opuſcoli ultimamente ſtampati in alcune città d'Italia; e ſecondo me, non vi ha dubbio, che ſe ſi metteſſero in eſecuzione i mali penſamenti dello ſteſſo Ragionatore, non altro porterebbero ſeco, che sì pernicioſi inconvenienti. Perocchè ſe non pochi pel ſolo timore di perdere o tutto, o parte di quel, che godono di temporale, ancorchè non ignorino totalmente i lor doveri, hanno tuttavolta preſo il partito di far il cane muto, e di ſtar a vedere lo ſcempio, che delle pecorelle del Signore fanno tanti ſcrittorelli co' libri loro pieni di errori, e di empietà; quanto meno coloro, i quali non aveſſero avuto il comodo di applicare alle divine ſcienze, oſterebbero alle ree dottrine, che non ſaprebbero diſtinguere dalle vere, nè avendo con che ſoſtentare, o premiare altri, troverebbero facilmente chi diſtinguendole, intraprendeſſe a impugnare la ſteſſa rea dottrina?

*Non ſi accoppia ordinariamente lo ſtudio collo ſtento. Gli Avverſarj s' ingegnano di ridurre a una vita ſtentata i chierici, e in conſeguenza a fare, a*

II. Egli avvien di radiſſimo, che collo ſtento ſi accoppi la voglia di ſtudiare. Che ſe ella viene per avventura a qualcheduno, preſto ſvaniſce; premendo ordi-

(1) Si veggano i mezzi, ch' egli propone *p.*325. *ſeq.* e ben ſi ſcorgerà dove vadano a parare le ſue gran dicerie. Ma di eſſe parleremo altrove di propoſito.

(2) *Cap.*x. *p.*170. *ſeq.* *p.*188. *ſeqq.*

CAP. III.

*imitazione di Giuliano Apostata, sì, che in avvenire il Clero sia ignorante. Per riuscirne si abusano di varj testi de' SS. Padri.*

ordinariamente a' mortali il procacciarsi da vivere, più della speranza di diventare capaci di servire, e di servire senza temporale emolumento colla dottrina. L' ingegnarsi pertanto, ( come pur troppo col Ragionatore non pochi scrittori del tempo nostro s' ingegnano ) di torre affatto, o di notabilmente scemare le facoltà agli ecclesiastici; o d'impedire, che ne acquistin delle altre ( quando le già acquistate sono oltre modo scemate per le quotidiane esazioni, soppressioni, e che se io ) essendo lo stesso, che il procurare di farli vivere a stento, non altro porterà seco, qualora venga a riuscire, sennon che se non affatto niuno, pochi al più si abbiano a trovare in avvenire abili di esortare ( come loro, secondo S. Paolo (1), principalmente incombe ) nella dottrina sana, e pochissimi capaci di confutare valorosamente coloro, che contradicono alla verità, de' quali contradittori il numero è omai cresciuto a dismisura. I nostri Santi Padri altamente si lagnarono di Giuliano Apostata, per aver egli, a fine di rendere i fedeli inabili a impugnare l' empietà (2), ordinato, che

(1) S. Paolo nella *Epist. a Tito cap.* I. *v.* 9.

(2) Chi sa, se il Ragionatore, siccome se la prese contro i Santi Martiri, e li trattò di disobbedienti, per non essersi eglino soggettati alle leggi di Diocleziano riguardanti i collegj non approvati; così ora sia per prendersela contro San Gregorio Nazianzeno, che riprova la legge di Giuliano tanto pregiudiziale al cristianesimo? Certo è, che non gli mancheranno degli Autori, che in ciò lo possano spalleggiare. Egli avrà dalla sua il Voltaire ( Vedi il Trattato *des Erreurs de Voltaire chap.* VII. *&* VIII. *pag.* 74. *seq. Tom.* I.

che non più si applicassero eglino agli studj delle umane discipline, e scienze (1). E pure non avea egli proibito loro lo studio delle sacre Scritture; e la benignità di Dio avea conservate, a onta del tiranno, le loro facoltà, e possessioni (2) a' privati fedeli; per le quali avreb-



*Tom.* I. *de la edit. d' Amsterd. de l' an.* 1766.) nè solamente il Voltaire, ma eziandio il seguace di lui autore del libello infame intitolato, *Di una Riforma d' Italia c.* VIII. *p.* 130. *seq.* stampato *colla falsa data di Villafranca l' anno* 1767. E' questi qualche accanito Apostata. Costui, che sebbene lontan le miglia si scorge peggio ancora, che Protestante; procura nientedimeno di fingersi cattolico, e per una delle basi della sua riforma pone di fare sì, che s'impedisca a tutto potere la lettura de' SS. Padri. *p.* 125. *Giudico*, egli dice, *essere oggimai per la quiete degli stati, per l' aumento delle scienze, e per l' imparzialità, e onestà necessaria ne' letterati, convenevole, e utile cosa, che la lettura di quelle opere* (de' Padri) A TUTTO POTERE S'IMPEDISCA. Apporta per ragione del suo perverso giudizio, l'essere stati quegli eroi del cristianesimo TANTI CALUNNIATORI, secondo lui [*pag.* 127.]: *Un difetto a tutti loro quasi comune*, egli dice, *si è quello di applicar delle gravissime calunnie a quelle persone, ch' eglino tenevano per eretiche*. Una calunnia così nera non ha bisogno d'impugnazione, nè in una breve nota si può impugnare. Verrà il tempo, in cui si abbia a rendere al miscredente calunniatore pan per focaccia. L'altra base, su cui egli fonda le sue patriotiche riforme, si è il rappresentare tutte le comunità religiose per tali, quali erano rappresentati da' gentili nemici del cristianesimo i primitivi cristiani. Colle stesse risposte, che usarono i nostri Apologisti contro gli empj gentili, potremmo noi giustamente rispondere a costui. Ma di ciò si riparlerà opportunamente in altro luogo.

(1) Poichè, come scrive S. Gregorio Nazianzeno *Orat.* II I. *p.* 51. era Giuliano τοὺς ἐλέγχους τῆς ἀσεβείας φοβούμενος, *timoroso delle confutazioni dell' empietà*.

(2) Teodoreto *l.* III. *H. E. c* VIII. Socrate *l.* III. *H. E. c.* XII. S. Gregorio Nazianz. *Orat.* III. *p.* 52. dicea, che Giuliano fu sino ἐν ἀρχῇ τῆς ἑαυτοῦ βασιλείας τυραννήσας πρὸ τῶν ἄλλων τοὺς λόγους *nel principio del suo regno tiranneggiante prima di ogni altra cosa i discorsi*, cioè proibì a' cristiani di apprendere la eloquenza, e l'ar-

CAP. III.

avrebbero potuto avere il comodo di ſeriamente attendere alle ſteſſe ſacre Scritture, e trovare anche il modo di apprendere la filoſofia, e le belle lettere. Tuttavolta S. Gregorio Nazianzeno (1) allorchè vide tornato colla religione lo ſtudio di eſſe umane arti, o diſcipline che vogliam dire, in libertà per la morte di quell' Apoſtata, eſortò i ſuoi aſcoltatori di offerire, non la riſparmiando alle mentovate facoltà, e poſſeſſioni, doni votivi al Signore. Or che direbbe il ſanto Dottore contro il noſtro Avverſario, e gli altri a lui ſomiglianti, i quali non ſolamente vogliono, che ſi vieti a' fedeli l' offerire in avvenire dalle ſuſtanze loro doni all'Altiſſimo, e moſtrano deſiderio, che come ſotto Giuliano (2), così ora ſieno de' prezioſi loro vaſi, e ornamenti ſpogliati i ſacri templi; ma impiega-

e l' arte di ragionare, e le altre parti della filoſofia. Vedi la *pag.96. della ſteſſa orazione*.

(1) S. Greg. Nazianz. *ibid. pag.52.* ἡμῖν δὲ καλὸν καὶ ὑπὲρ τῶν λόγων αὐτῶν ὁμολογεῖν τῷ θεῷ χάριν τὴν ἐλευθερίαν ἀπολαβόντων, καὶ μάλιστα μὲν καὶ τοῖς ἄλλοις τιμᾶν αὐτὸν ἀναθήμασι, φειδόμενου μηδενός, μήτε χρημάτων, μήτε κτημάτων ἃ τοῦ καιροῦ γενόμενα, καὶ τῆς τυραννίδος ἡ φιλανθρωπία τοῦ θεοῦ διεσώσατο. „ Nobis autem bonum „ & de ſermonibus ipſis aſſertis in li„ bertatem gratiam habere Deo, ma„ xime quidem & aliis (eumdem) ho„ norare votivis muneribus (Deum) „ nemine parcente FACULTATI„ BUS, AC POSSESSIONIBUS, „ QUAS TUNC SUB TYRANNI„ DE CONSTITUTAS BENIGNI„ TAS DEI CONSERVAVIT „.

(2) Gregor. Nazianz. *ibid. pag.87.* deteſta l' empietà, e l' avarizia di Giuliano, per avere queſti ordinato σύλησιν ἀναθημάτων τε, καὶ χρημάτων *expilationem votivorum donorum, & facultatum*.

piegano eziandio tutti gli sforzi loro per fare sì, che o sieno tolte intieramente, o notabilmente scemate le sustanze, che ha Dio finora conservate al suo Clero (1), e sieno così ridotti i sacri Ministri a un deplorabile stato d' ignoranza; e per indurre chi ha la forza in mano a imitare Giuliano, si abusano di certi passi de' sacri libri; e seguendo l' eresiarca Marsilio da Padova, ci obbiettano varj fatti rammemorati nelle istorie da essi mal intese, e alcune da essi corrotte testimonianze de' Padri; e calunniano il corpo de' medesimi ecclesiastici, e lo caricano di atrocissime villanie? Ma de' testi scritturali, e de' fatti istorici abbiamo di già veduto, quanto mal a proposito e da varj altri, e specialmente dal Ragionatore si adoprino, e come manifestamente ripugnino a' lor sentimenti. Resta di esaminare le testimonianze de' Padri, ch'eglino adducono a loro favore, delle quali noi tratteremo in questo capitolo; in cui anche faremo costare quanto calunniosamente, e oltraggiosamente nel riferirle sì lo stesso Ragionatore, come gli altri contraddittori trattino la parte più nobile della Chiesa, qual' è certamente il Clero.

§. I.

(1) Greg. Nazianz. *Orat.* III. *p.* 94. deride Giuliano, così scrivendo. „ Quam „ scita, & acuta ratio carnificis illius „ & patroni; legum transgressoris, „ & legislatoris &c. Hoc enim lege „ nostra sanciri (ajebat) ne quidquam „ omnino possideamus, propriumque „ ducamus „. Veda il Ragionatore, se obbiettandoci gli stessi testi delle sacre lettere, che ci obbiettava Giuliano, meriti, che gli sia adattato ciò, che di Giuliano stesso scrive quì San Gregorio.

CAP. III.

§. I.

*L' autorità di S. Gregorio Nazianzeno si dimostra direttamente contraria alla opinione del Ragionatore, e degli altri nostri Avversarj.*

*Testo di S. Gregorio Nazianzeno malamente riferito, e peggio interpretato dal Ragionatore. Provasi S. Gregorio manifestamente contrario agli Avversarj.*

I. E Nel *Ragionamento* (1), e nella *Confermazione del Ragionamento* (2) medesimo ci oppone l'Avversario certe parole, ch' ei dice essere di S. Gregorio Nazianzeno (3), quantunque in realtà non lo sieno. Non consistono elleno in altro, se non se, che al *Re tranquillitas*, e alla Chiesa *animarum salus commissa est*. Ma poniamo, che sieno di S. Gregorio, che ne segue? „ Io credo, *dice il Ragionatore*, che l' esercizio delle cose terrene, come sono i fondi, e le „ possessioni, appartenga a quello, a cui è commessa „ l'umana tranquillità, siccome l' esercizio dell' Impero spirituale appartenga a quello, a cui è commesso l' accudire alla salute delle anime „. Ma quì non si cerca quel, ch'egli crede. Si cerca quel, che credè S. Gregorio. Or secondo quel Santo, a'Sovrani del secolo non compete nè dominio, nè esercizio d'impero su' *beni ecclesiastici*, *o sia su' fondi*, *e le possessioni* consacrate, ovvero offerte al Signore. Nè le parole addotte dal Ragio-

(1) *Pag.*27.
(2) *Part.*II. *pag.*XVII.
(3) Vedi il *Tom.*I. *di quest' opera pag.*225. *seq.*

Ragionatore, che, torno a dire, non sono del Santo; ma l'intiera epistola del Santo medesimo a'fratelli Aerio, e Alipio m' induce a un tal sentimento (1). Avea la madre di costoro lasciata per testamento alla Chiesa parte della sua eredità. Come non di rado avvien agli eredi, non garbò loro quel lascito; laonde avendola tra loro medesimi discorsa da Ragionatori nulla inferiori al nostro, obbiettarono alla Chiesa le leggi imperiali. Dico imperiali, poichè non ve n' erano altre da poterle opporre. Or non altre leggi imperiali potean eglino a tal fine addurre in quel tempo, che quella di Valentiniano I. per cui si ordinava, che non valessero i lasciti, e le donazioni fatte dalle vedove a certi chierici, e monaci, che continenti si appellavano, della qual legge dovremo appresso di proposito ragionare. E in fatti che allora non ve ne fosse altra, egli è manifesto. Perciocchè S. Gregorio morì l' anno 389. o verso il principio dell' anno 390. quando non era ancora comparsa alla luce quella di Teodosio I. della quale pure parleremo a suo luogo. Ma sebbene era facile il dimostrare, che quella legge di Valentiniano non potea suffragare a' mentovati due fratelli; non volle però S. Gregorio entrare con loro circa l' intelligenza di essa in dispute. Egli ne investì il fondo. Negò doversi stare a sì fatte *estranee* leggi: lo che certamente non avrebbe negato, se avesse creduto, che a' Sovrani spetti l' esercizio

(1) *Epist. xxxx. pag. 833. seq. edit. Opp. Colon. an. 1690.*

CAP. III.

cizio dell' impero ſu de' beni offerti , o deſtinati a Dio (1) . „ Rigettando , *ei diſſe* , L' ESTERNE „ LEGGI , SERVITE ALLE NOSTRE . Avremo „ certamente le coſe laſciate per teſtamento dagli altri, „ ma da voi avremo la prontezza di animo; a' quali può „ Iddio rendere molto di più di ciò , che ora darete , „ non ſolamente in queſta temporale , e caduca vita , „ ma anche nella ſtabile , ed eterna . . . Ricordatevi, „ eſſer ella , ſecondo ch'è ſcritto , migliore la PARTE „ MINORE CON GIUSTIZIA (2) , che la più am- „ pia con ſordidezza , per non dire qualche coſa di „ peggio „ .

Potea egli parlare più chiaro? Aggiunſe tuttavolta per viepiù animarli a rendere piuttoſto, che a dare la parte laſciata alla Chieſa dalla lor madre : „ ESSERE (3) STATI MOLTI , I QUALI COMPOR- „ TARO-

(1) τοὺς ἔξω ῥίψαντες νόμους τοῖς ἡμετέροις δουλεύσατε . Dalla *Epiſt.* cxcviii. ſi può maggiormente intendere, quali ſieno *οἱ ἔξω νόμοι le leggi di fuora* , *o eſtranee* che vogliam dire , e quali *οἱ ἡμέτεροι le noſtre* , che aveano a ſeguitarſi rigettando l' *eſtranee* contrarie alle noſtre nel caſo , di cui ſi tratta . Ei nella ſteſſa indicata lettera così ſcrive : εἰσὶ νόμοι ῥωμαίων εἰσὶ καὶ ἡμέτεροι . *Vi ſono le leggi de' Romani* , *e vi ſono le noſtre* : quelle ſono amare, e dure , queſte piene di benignità. τούτοις ἀκολουθήσωμεν : *Seguitiam queſte.*

(2) βελτίων μικρὰ μερὶς μετὰ δικαιοσύνης .

(3) πολλοὶ καὶ ὅλων οἴκων ἐμποιουμένων εἰς ἐκκλησίας ἠνέσχοντο . οἱ δὲ καὶ παρ' ἑαυτῶν πᾶσαν προσήγοντο τὴν περιουσίαν , καὶ τὴν καλλίστην ἐπραγματεύσαντο πραγματείαν .

„ TARONO , CHE TUTTE LE CASE LORO
„ ADDETTE FOSSERO ALLE CHIESE ; E AL-
„ TRI , I QUALI OFFERIRONO TUTTE LE
„ FACOLTA' LORO , E FECERO UN BEL-
„ LISSIMO GUADAGNO , ESSENDO DIVE-
„ NUTI poveri per le ricchezze dell' altra vita .
„ Non ſottraete nulla alle coſe ſcritte ( nel teſtamen-
„ to ) ma datele tutte , o piuttoſto RENDETELE
„ con piacere , e allegria (1) , COME QUELLE ,
„ CHE SONO PROPRIE DI DIO ... (2) ASSI-
„ CURATECI ADUNQUE , CHE SIETE SINCE-
„ RAMENTE CRISTIANI , E LO SARETE DI
„ PIU' , COMINCIANDO DA UN SI' BUO-
„ NO , E PIO , E GIUSTO PRINCIPIO . „
Egli adunque ci fa ſapere , eſſere δίκαιον GIUSTO di dare alla Chieſa le coſe , che le ſono deſtinate ; e non poterſi elle ritenere da altri μετὰ δικαιοσύνης *con giuſti-*

 *zia ,*

(1) *Ὡς οἰκεῖα τὰ τοῦ θεοῦ* perchè a Dio conſacrate . E conſacrate in fatti a Dio riconoſce il Santo le facoltà offerte alla chieſa , *Epiſtol.* CLXVI. *p.876.* dove riprendendo un certo Giuliano : ella è , dice , incredibil coſa (*ἄλλους μὲν καὶ οὐσίαν ὅλην καθιεροῦν τῷ θεῷ , σὲ δὲ μηδὲ προῖκα βούλεσθαι εἶναι χρηστὸν* ) *che conſacrin gli altri tutte le ſuſtanze loro a Dio , e che tu non voglia eſſere gratuitamente* ( ſenza verun tuo diſpendio ) *benigno &c.* Ciò ſembra , che ſia ſtato detto dal Santo al noſtro Ragionatore , il quale non ſolamente non vuol dar nulla del ſuo a Dio , offerendolo alla chieſa ; ma partecipa di quel , ch' è della chieſa , e procura , che le ſia tolto , o diminuito il reſto.

(2) *πείσατε οὖν ἡμᾶς ὅτι χριστιανίζετε γνησίως , μᾶλλον δὲ ἀπὸ καλῆς ἀρξάμενοι ἀρχῆς , καὶ οὕτως εὐσεβοῦς , καὶ δικαίας* &c.

*zia*, *come QUELLE CHE SONO PROPRIE di Dio* ὡς οἰκεῖα τὰ τοῦ θεοῦ, talchè si debbano *rigettare* ῥίπτειν le ordinazioni del secolo, quando ne dispongano altrimenti. Dalla qual cosa chiaramente si scorge, che giusta i pensamenti di quel gran Padre della chiesa greca, non solamente non abbiano i Sovrani temporali esercizio d'impero, nè potestà su de' beni ecclesiastici; ma che nè pure possano pregiudicare al diritto ecclesiastico, pubblicando leggi di amortizazione. Perocchè se non avesse egli pensato così, non si sarebbe avanzato a dire, che le leggi obbiettate da' mentovati due fratelli, non doveano impedire, ch' eglino offerissero alla Chiesa ciò, ch' erale stato lasciato dalla lor madre.

*Rigettansi le risposte, che il Ragionatore può dare al passo di San Gregorio.*

II. Starò attendendo la risposta del Ragionatore. Egli forse, che ha condannato S.Lucina, e altri martiri, di disobbedienza, non sarà lontano dal ripetere contro S.Gregorio ciò, che scrisse contro altri nella *p.68. del Ragionamento*; vale a dire, *che con apparenza di pietà mal esaminata, e niente affatto conosciuta, gli sia riuscito ne' tempi soggetti all'impostura d'ingannare i semplici*; insegnando loro, *che i beni temporali dalla pietà de' credenti offerti in remissione de' loro peccati, o in onore di Dio alla Chiesa, e a' Ministri di essa, sono da quel punto divenuti beni consacrati a Dio*: o dirà, (lo che per altro non credo che sia per dire) imitando l'autore dell'empio, e famoso libello *di una Riforma*

*ma d' Italia* (1), non doverſi non ſolamente aſcoltare, ma nè pur leggere un Padre, che ſebben è chiamato il *Teologo* per antonomaſia, inſegna nientedimeno delle maſſime oppoſte *alle virtù ſociali* (2), e impugna quel galantuomo di Giuliano Apoſtata (3): o finalmente fonda-



(1) *Pag.* 127.

(2) *Cap.* VIII. *pag.* 126. così ſcrive: „ Le opere de' Santi Padri . . . . „ di mille difetti ſon cariche . E ſono difetti di tal natura, che coloro, „ che ne rimangono corrotti, diven„ gono fanatici, impoſtori, calunnia„ tori, amanti di allegorie, e di ar„ zigogoli, di ſentenze capricciose, „ *falſe*, *ſtravaganti*, ſingolari, e perſe„ *cutori inquieti* . . . e rabbioſi, oſtina„ ti, ed inimici di MOLTE VIR„ TU' SOCIALI „ E *p.* 127. „ I San„ *ti Padri* medeſimi che più, e chi „ meno ſono pieni di tali vizj, co„ me i più eruditi, e giudizioſi Teo„ logi de' noſtri tempi hanno manife„ ſtamente moſtrato „ . Se foſſe vero ciò, che coſtui dice de' Santi Padri, ſcommetterei, ch' egli non ha fatto altro, che leggere le loro opere. Egli è difficile trovare un calunniatore, e un impoſtore più di lui fanatico, rabbioſo, inquieto, e impudente. Fanno bene a laſciarlo abbajare, e a diſprezzarlo gli eccleſiaſtici. Chi così calunnia i Santi Padri, non è maraviglia, che contro del clero e ſecolare, e regolare abbia ſcritto tante falſità, e finto tante impoſture. E' poi falſo, che Teologi eruditi, e giudizioſi abbiano mai fatto a tanti ſantiſſimi, e dottiſſimi perſonaggi sì atroce ingiuria. Coloro, ch' ei chiama Teologi, ſono i Dallei, i Beauſobre, i Voltaire, e altri o Proteſtanti, o di niuna religione, che poſſo dire che non abbiano letto un intiero libro di alcun Padre. Tra' Teologi cattolici, non vi è mai ſtato veruno, che abbia di quel ſanto coro sì ſceleratamente penſato, anzi che non ne abbia ſcritto con ſomma ſtima, e venerazione.

(3) Lo ſteſſo ſcrittore *ivi pag.* 130. ſeguendo il Voltaire ſuo erudito teologo (che per altro non cita) per provare la calunnia, che i Padri abbiano calunniato Giuliano Apoſtata, provoca all'autorità di Ammiano Marcellino. Ma quanto falſamente ei cita queſto ſcrittore, ſi può vedere nel *Tom.* I. *des Erreurs de Voltaire chap.* VIII. *pag.* 63. *ſeq.* Dal modo di ragionare di queſto fanatico, ed empio Riformatore poſſiamo argumentare, ch' ei ſi ridurrà finalmente a ſoſtenere, che gli Egizj ſieno ſtati calunniati da Mosè; i Fariſei da Gesù Criſto; ed Erode Agrip-

pa

CAP. III.

fondato su qualche finta, o mal copiata autorità, che si sia sognato di aver trovata presso il Grozio, o presso il compilatore delle *Memorie pel ceto de' secolari di Molfetta*, o presso altri scrittori di simil sorta (fonti da' quali attigne egli i testi (1) de' SS. Padri) ci caricherà di villanie, come ha in altre occasioni avuto l'abilità di caricarne degli altri da lui trattati di rei *di somma ingiuria*, di *mossi da maltalento*, e di *autori di falsità sonore* (2). Ma noi, che non possiamo trattenere le risa, allorchè veggiamo da lui citato *S. Augustinum apud Grotium de Imper. Summar. potest* (3), e Salviano

pa dagli Apostoli; perocchè de' primi parlano bene alcuni Scrittori gentili; de' secondi con istima Giuseppe, e Filone; e del terzo non tanto male Giuseppe medesimo. Dirà egli ancora di trovare del fanatismo nell'Evangelio, e delle massime contrarie alle virtù sociali, e nell'epistole di S. Paolo delle allegorie, e degli arzigogoli, e che so io. Ma le Scritture si terranno sempre, e religiosissimamente si ascolteranno a confusione dell'empietà: e le opere de' Santi Padri perpetuamente si leggeranno a dispetto degli anticristiani; laddove *commenta impiorum delebit dies: & impii in tenebris conticescent*.

(1) Tali sono i fonti de' nostri Impugnatori, e tali anche i teologi dell'autore dell'*una Riforma d' Italia*, il quale vuole, che *la lettura de' Padri a tutto potere s' impedisca; poichè per la diligenza, e le fatiche de' teologi già se n' è cavato tutto il meglio, che nelle loro opere ritrovasi, e che per noi faces il più di bisogno*. Vedremo altrove con qual fedeltà gli stessi suoi teologi ne abbiano estratto il meglio. Frattanto si osservi, che costui vorrebbe allontanare i fedeli tutti dalla lettura de' Padri, cioè dagli originali monumenti, pe' quali sono a noi pervenute le divine tradizioni, e indurci a seguitare i torbidi rivoli de' suoi Protestanti negligentissimi, e infedelissimi nel citare. Ma della deplorabil critica, e de' lagrimevoli suggerimenti di questo Seudo-Riformatore, non è questo il luogo a proposito di ragionare.

(2) *Conferm. del Ragion. Part.* II. *pag.* XCVI.

(3) Vedi il *Tom.* I. *di quest' opera pag.* 244. *seq.*

viano presso l'autore delle *Memorie per il ceto de' secolari di Molfetta* (1); sappiamo, che qualunque cosa sia egli per opporre a S. Gregorio, non avrà, che l' effetto, che aver possono gli abbajamenti de' cani alla luna: laonde seguitando a riderci di lui, lasceremo, ch' egli e sparli, e sbuffi, e si sbatta (2), quanto vorrà mai; e frattanto passeremo a considerare le testimonianze di S. Ambrogio da lui malmenate in guisa, che per maggiormente imbrogliarle, e confonderle, ha egli impiegate trenta intiere pagine della prima parte della Confermazione del suo Ragionamento.



## §. II.

*Delle testimonianze di S. Ambrogio troncate, malmenate, e tratte dal Ragionatore a sensi contrarj alla mente del Santo medesimo. De' raggiri, che usa in vano lo stesso Ragionatore, a fine di liberarsi dalla nota, che giustamente gli compete, di mala fede.*

*S. Ambrogio nega, che sia in poter dell' Imperatore il torre alla chiesa i vasi sacri e gli altri beni consacrati a Dio.*

I. PRima di far vedere a miei lettori con qual sincerità, e buona fede abbia ricorso il Ragionatore all'autorità di S. Ambrogio, fa d'uopo, che io quì breve-



(1) *Conferm. del Ragionam. P.* I. *pag.* XXIII.

(2) Certo è, che se il Ragionatore sta fermo ne' suoi sentimenti, bisogna, che dica, che sia vissuto ne' tempi dell' impostura San Gregorio; poichè tralle buone opere, che questi loda ne' genitori di S. Basilio, una è l'aver eglino *consecratam Deo bonorum suorum portionem. Orat.* XX *pag.* 321. *edit. Colon. an.* 1690.

CAP. III.

mente descriva i motivi, pe' quali il Santo medesimo parlò, e in quali termini parlò de' poderi, e delle facoltà della Chiesa. Era persuaso il Santo, che il torre alla Chiesa ciò, che l' è stato donato, sia un sacrilegio (1). L' anno 385. l' ariana Imperatrice Giustina istigò, e seguitò fino all' anno 386. a istigare il suo figliuolo Valentiniano II. a cercare per la sua setta una Basilica in Milano. I ministri adulatori (2) del Sovrano, avendola fatta da' Ragionatori somiglianti al nostro, fondati sul principio, che tutte le cose sieno in potere del principe, a nome dell' Imperatore chiesero al Santo l' accennata Basilica, e i sacri vasi; e poichè questi non volle condiscendere alle loro domande; procurarono di mettere in odiosità la Chiesa cattolica, avendole obbiettato con baldanza pari alla Ragionatrice, Osserva-

(1) Nel *lib.*I. *de Pœnit.* scritto l' *an* 384. *c.*IX. *n.*LXXXV. *p.*549. *T.*III. *Edit. Venetæ an.*1751. „ Sunt qui opes „ suas tumultuario mentis impulsu, „ non judicio perpetuo, ubi ecclesiæ „ contulerunt, postea revocandas puta- „ runt; quibus nec prima merces rata „ est, nec secunda; quia nec prima „ judicium habuit, & SECUNDA „ HABUIT SACRILEGIUM „. Sara pur messo dal Ragionatore S. Ambrogio tra coloro, che vissero ne' tempi dell' impostura.

(2) Vedi S. Agostino *l.*IX. *Confess. cap.*VII. *Tom.*I. *pag.*118. *edit. Antuerp. an.*1700., e S. Ambrogio *in Ps.*XXXVI. *n.*19. *p.*67. *Tom.*I. Lo stesso Santo nella *Epist.*XX. *ad Soror. num.*2. *p.*901. *Tom.*III. „ Convenerunt, *dice*, me comites consistoria- „ ni, ut Basilicam traderem . . . Re- „ spondi, quod erat ordinis: templum, „ Dei a Sacerdote tradi non posse. „ *Num.*8. *p.*903. „ Convenior a comiti- „ bus, & tribunis, ut Basilicæ fieret „ matura traditio, dicentibus Impe- „ ratorem JURE SUO UTI, EO „ QUOD IN POTESTATE EJUS „ ESSENT OMNIA &c. „ Vedi anche il Sermone *contra Auxentium n.*V. *pag.*915.

ſervatrice, Rifleſſioniſta, e Seudoriformatrice, le ricche campagne, ch'ella poſſedea (1). Ma il Santo, benchè aveſſe ancora moſtrato, che non era lecito a eſſo Imperatore di unirſi cogli Ariani, e di far cedere all'adultera, e falſa lor chieſa una Baſilica (2); preſe nulladimeno dal fondo del diritto la ragione di rigettare il mentovato principio generale di que' politici, *che tutte le coſe foſſero nella poteſtà dell' Imperatore*. Riſpoſe pertanto, che le divine coſe, vale a dire le conſacrate a Dio, *Imperatoriæ poteſtati non ſunt ſubjectæ* (3);



 e che

(1) *Serm. contra Auxentrum numer.* XXXIII. *p.* 925. *Tom.* III.

(2) *Epiſt.* XX. *ad Soror. num.* XIX. *pag.* 906.

(3) *Ibid. num.* VIII. *p.* 903. „ Reſpondeo, ſi a me peteret Imperator, quod meum eſſet, ideſt fundum meum, argentum meum, quidvis hujuſmodi meum; me non refragaturum; quamquam omnia, quæ mei ſunt, eſſent pauperum: Verum ea, quæ ſunt divina, IMPERATORIÆ POTESTATI NON ESSE SUBJECTA. SI PATRIMONIUM PETITUR, INVADITE: SI CORPUS, OCCURRAM. VULTIS IN VINCULA RAPERE, VULTIS IN MORTEM, VOLUPTATI EST MIHI. Non ego vallabor circumfuſione populorum, nec altaria tenebo vitam obſecrans, ſed pro altaribus *gratius* immolabor „. *N.* XIX. *p.* 906. „ Mandatur denique tradi Baſilicam. „ Reſpondeo, nec mihi fas eſt tradere, nec tibi accipere, Imperator, expedit. DOMUM PRIVATI NULLO POTES JURE TEMERARE, DOMUM DEI EXISTIMAS AUFERENDAM? Allegatur IMPERATORI LICERE OMNIA. IPSIUS ESSE UNIVERSA. Reſpondeo, noli te gravare Imperator, ut putes, te in ea, quæ divina ſunt, IMPERIALE ALIQUOD JUS HABERE. NOLI TE EXTOLLERE, SED SI VIS DIUTIUS IMPERARE, ESTO DEO SUBDITUS. Scriptum eſt, quæ Dei, Deo, quæ Cæſaris, Cæſari, AD IMPERATOREM PALATIA PERTINENT, AD SACERDOTEM ECCLESIÆ. PUBLICORUM TIBI MŒNIUM JUS COMMISSUM „ EST,

CAP. III.

e che non pensasse quel Principe di avere sulle cose medesime alcun diritto imperiale, tralle quali cose doveano certamente essere numerati i beni ecclesiastici, poichè egli, come si è dianzi osservato, trattò di sacrileghi coloro, che avessero osato d'impossessarsene. *Noli te gravare Imperator, ut putes, te in ea, quæ divina sunt, imperiale aliquod jus habere* (1). *Quæ divina sunt, imperatoriæ potestati non sunt subjecta* (2). Aggiunse, che all'Imperatore appartengono i palazzi, ma le Chiese al Sacerdote; e che delle pubbliche mura e stato commesso il diritto al Sovrano, ma non già delle cose sacre (3), o sia consacrate, quali pur erano, giusta il parere del Santo, i beni ecclesiastici. Protestossi inoltre, che facesse pure l'Imperatore contro di lui ciò, ch'essere solea della potestà regia (4); e ch'egli avrebbe soggiacciuto a cio, a cui era consueto che soggiacessero i Sacerdoti. Disse di più, ch'egli, se delle proprie sue cose gliene fosse stata doman-

„ EST, NON SACRORUM. *Ep.*xxi. *num.*xix. *p.*913. „ Utinam mihi liquido pateret, quod Arianis Ecclesia minime traderetur; sponte me offerrem tuæ pietatis arbitrio. „ *Ser. contra Auxentium n.*1. *p.*914. „ Potuistis advertere, deferendæ ecclesiæ mihi voluntatem subesse non posse, quia plus Dominum mundi, quam seculi hujus Imperatorem timerem. Sane si me vis aliqua abduceret ab ecclesia, carnem meam exturbari posse, non mentem.

(1) Vedi la nota antecedente.

(2) Vedi la stessa nota.

(3) Vedi la nota medesima.

(4) *Serm. contra Auxentium p.*914. „ Paratum me esse, ut si ille faceret, quod SOLET ESSE REGIÆ POTESTATIS; EGO SUBIREM, QUOD SACERDOTIS ESSE CONSUEVIT „.

domandata alcuna, cioè qualche suo fondo, o qualche sua casa, o il suo orò, o il suo argento, in somma ciò, che fosse stato di suo diritto, l'avrebbe dato volentieri; ma che *templo Dei nihil poterat* ipse *decerpere*, *nec tradere illud*, *quod custodiendum*, *non tradendum accepisset* (1). Mentovò quindi l' esempio di Nabot (2), che non volle dare ad Acabbo Re la sua vigna: e osservò, che se *ille vineam non tradidit suam*, *nos trademus Ecclesiam Christi* (3)? e soggiunse: ,, Dixi conventus, ,, absit a me ut tradam Christi hæreditatem. Si ( *Naboth* ) patrum ( *suorum* ) hæreditatem non tradidit, ,, ego tradam Christi hæreditatem (4) ,,? Disse inoltre, ch' egli avea fatto ciò, che appartenea al Vescovo (5); facesse pertanto l' Imperatore ciò, ch' era dell' Imperatore; ma sapesse nello stesso tempo, che prima torrebbe ad Ambrogio la vita, che la fede; e che Ambrogio, il quale parlava così chiaramente da Sacerdote, procu-

(1) *Serm. contra Auxentium n.5. p.915.* Vedi la *not.3. della pag.23.* di questo volume.

(2) *Ivi n.17. p.920.* ,, Si ille vineam ,, non tradidit suam, nos trademus ,, ecclesiam christi ,,? E nel *num.18.* ,, Dixi conventus, absit a me ut tra- ,, dam Christi hæreditatem. Si ( Na- ,, *both* ) patrum suorum hæredita- ,, tem non tradidit, ego tradam Chri- ,, sti hæreditatem? Sed & hoc addidi: ,, absit, ut tradam hæreditatem Pa- ,, trum, hoc est hæreditatem Diony- ,, sii, qui in exilio, in causa fidei de- ,, functus est; hæreditatem Eustorgii, ,, atque omnium retro fidelium Episco- ,, porum Mediolanensium ,,.

(3) Vedi sopra la nota antecedente.

(4) Vedi la stessa nota antecedente.

(5) *Ibid.*, Respondi ego quod Sa- ,, cerdotis est; quod Imperatoris est, ,, faciat Imperator. Prius est, ut ani- ,, mam mihi, quam ut fidem aufe- ,, rat ,,.

CAP. III.

procurava la ſalute dell' Imperatore, eſortandolo, che ricedeſſe dall'ingiuria di Criſto (1). Oſſervò eziandio, ch' erano peggiori gli Ariani politici, che i Giudei (2), perchè *illi quærebant*, *utrum* ( Chriſtus ) *ſolvendum putaret Cæſari jus tributi ; iſti Imperatori volunt dare JUS ECCLESIÆ ... Numquid de Eccleſiæ Baſilicis occupandis poſſunt denarium offerre Cæſaris ? ſed in Eccleſia unam imaginem novi, hoc eſt imaginem Dei inviſibilis*. Racconta di più, che i falſi politici lo voleano prendere in parola, laonde gli obbiettavano : *ergo non debet Imperator unam baſilicam accipere, ad quam procedat ? Plus vult Ambroſius poſſe, quam Imperator ?* E nota che, *id cum dicunt, apprehendere ſermones noſtros geſtiunt, ſicut Judæi, qui Chriſtum verſuto ſermone tentabant, dicentes, magiſter licet tributum dare Cæſari, an non ? Semper ne de Cæſare ſervulis Dei invidia commovetur, & hoc ad calumniam ſibi arceſſit impietas, ut Imperiale nomen obtendat ?* Finalmente dice, che (3) „ *ſi tributum petit* ( *Imperator* ) *non negamus : agri Eccleſiæ ſolvunt tributum. Si agros deſiderat Imperator : poteſtatem habet vindicandorum. Nemo noſtrum intervenit. Poteſt pauperibus collatio populi redundare. NON FACIANT DE AGRIS INVIDIAM. Tollant*

(1) *Serm. contra Auxent. num.*5. *pag.*915. „ Conſulere me etiam Im- „ peratoris ſaluti, quia nec mihi ex- „ pediret tradere, nec illi accipere. „ Accipiat enim vocem liberi Sacer- „ dotis, ſi vult ſibi eſſe conſultum, „ recedat a Chriſti injuria „.

(2) *Num.*xxx. *ſeq. pag.*924.

(3) *Ibid. num.*xxxIII. *pag.*925.

*lant eos , si libitum est Imperatori* : *NON DONO* , *sed non nego* .

Non vi è uomo nè di sì corto intendimento , nè sì prevenuto da pregiudizj , che non vegga stabilito nelle riferite testimonianze da S. Ambrogio : 1. Che le facoltà della Chiesa sieno consacrate a Dio ; e che perciò sieno rei di sacrilegio non solamente coloro , che le tolgono , ma quegli ancora , i quali essendone stati gli oblatori , tentano di riaverle .

2. Che le cose divine,o sia sacre, ovvero consacrate a Dio, NON SONO SOGGETTE ALLA POTESTA' de'Principi del secolo ; e che su di esse i Principi stessi non hanno *ALCUN DIRITTO DI SOVRANITA'* , *imperiale aliquod jus* ; e che a' Principi è ben commesso il diritto delle pubbliche mura , e de' palazzi ; ma non delle cose sacre , o sia consacrate a Dio (1) , e in conseguenza delle facoltà ecclesiastiche sì consacrate , che fino divien sacrilego chi dopo di averle offerte , se le ripiglia .

3. Che per mostrare , che ei non potea consegnare, secondo l'ordine del Sovrano , a' ministri imperiali i sacri vasi , si valse della ragion generale , che il Vescovo *templo Dei nihil potest decerpere* . Che questi può dare ciò ,

(1) Il Tillemont *in v. S. Ambr. Art.*XXXIX. *Tom.*X. interpreta le parole del Santo *publicorum tibi mœnium jus commissum est* , *non sacrorum* , in questa guisa : „ Le Prince „ étoit le máitre de' mours , & des „ edifices publics : mais qu' il ne pou- „ voit pas disposer de méme de ceux „ qui sont consacrez á Dieu „ .

ciò, ch'è suo, il suo FONDO, il suo oro, il suo

argento, se pur ne ha; ma non già quel, ch'è della Chiesa, e che gli è stato affidato non per darlo, ma per custodirlo.

4. Che perciò il Santo, il quale si protesta, che offerirebbe volentieri al Principe ciò, che questi desiderasse de' beni al diritto privato di lui appartenenti; si protesta ancora, che quando esso Principe volesse torre i campi ecclesiastici, egli non glieli DONEREBBE, come quelli, che non eran suoi.

5. Che per altro non ha diritto il Sovrano di appropriarsi ciò, ch'è della casa di un privato, come non ebbe diritto Acabbo Re d' Isdraello di prendersi la vigna di Nabot, benchè vicina alla casa reale; e che se non ha egli un tal diritto su la eredità di un privato, molto meno lo può avere sulla eredità della Chiesa.

6. Che coloro, i quali per torre ciò, che alla Chiesa appartiene, obbiettano il nome del Principe, non solamente sono imitatori delle furberie de' Giudei, ma sono anzi peggiori de' Giudei medesimi; mentre i Giudei interrogarono Cristo, se sia lecito di dare il tributo a Cesare; e coloro vogliono dare a Cesare il diritto della Chiesa.

7. Che il Sovrano ha la *potestà*, cioè la forza, non il diritto, di espellere dalla sua Chiesa un Vescovo sostenitore della verità, e della giustizia; e d' incrudelire contro il corpo di lui, ma non di violentarne la

mente.

mente. Che ha pure potestà il Sovrano medesimo d'impossessarsi del patrimonio di un privato; ma ciò quando avvenga, sarà una invasione. Che ha egli finalmente una tal *potestà* d'impossessarsi de' campi Ecclesiastici, ma che il Vescovo Ambrogio non glieli DONA.



8. Che se il Principe desidera i campi suddetti, il Vescovo, che per non esserne padrone, non glieli dona, non glieli nega però, cioè non gliene fa resistenza: come non solamente non gli si sarebbe negato S. Ambrogio, quando il Principe stesso l'avesse voluto aver nelle mani per ucciderlo, ma di buon grado ei *occurrisset*, & *subiisset*, *quod Sacerdotis esse consuevit*, se l'Imperatore incrudelendo, *fecisset*, *quod solebat esse regiæ potestatis*.

*Quantunque abbia sì chiaramente spiegata S. Ambrogio la sua mente; nientedimeno osa di citarlo il Ragionatore a favor suo, e ne corrompe il passo.*

II. Ma quantunque sì chiaramente abbia S. Ambrogio spiegata la sua sentenza intorno al non avere il Principe diritto di sovranità su de' fondi, e su gli altri beni della Chiesa; nientedimeno l'Avversario ha avuto il coraggio, per non dir l'impudenza, di citarlo a suo favore, e di citarlo fino nel frontispizio del suo Ragionamento, avendone ivi apportate alcune parole prese non dal fonte, ma dal decreto, o sia dalla *concordia de' discordanti canoni* di Graziano. Le avesse almeno copiate intieramente, e con quella fedeltà, con cui son ivi riferite da Graziano medesimo. Questi nella causa XI. *quæst.* I. *cap.* XXVII. trascrisse dal n. 33. del sermone di S. Ambrogio contro Aussenzio il seguente passo, che noi abbiamo

CAP. III.

biamo di ſopra eſattamente copiato : „ Si tributum pe-
„ tit Imperator, non negamus: agri Eccleſiæ ſolvunt
„ tributum. Si agros deſiderat Imperator, poteſtatem
„ habet vindicandorum „. Ma poichè vide, che ſe
aveſse laſciato così iſolato il paſso medeſimo, ei non
avrebbe eſpreſso a dovere il vero ſentimento del Santo,
credè di dover toſto aggiungere: „ tollant eos, ſi li-
„ bitum eſt Imperatori. Non dono, ſed non nego „.

Così pure, come Graziano, riportarono queſta iſteſ-
ſa autorità Giovanni Hus (1), e Pietro Rayne Wicle-
fiſta e Uſſita (2), e parecchi altri ſcrittori di ſimil
ſorta, da' quali ha l'Avverſario appreſo, non già l'arte di
deſtramente ſopprimere ciò, che gli reca faſtidio (poi-
chè in queſto può egli eſſere loro maeſtro), ma l'ar-
ditezza di obbiettare ſomiglianti teſtimonianze, contra
ogni ragione alla Chieſa.

E quanto a quell' arte, ch' è ſingolare nel Ragio-
natore, dico, ch'egli ne ha quì fatto uſo, avendo ſop-
preſſo per l'appunto le ultime parole del Canone: *tollant
eos, ſi libitum eſt Imperatori: non dono, ſed non nego*:
parole non ſolo riputate da Graziano neceſſarie a rife-
rire, ma avute eziandio in conſiderazione da' Gloſſato-
ri (3). Che ſe egli, imitando l' Uſſita Pietro Ray-
ne,

(1) *De Ablation. Bonor. Temporal. a Clericis n.* IX. *p.* 148. *Tom.* I. *Opp. edit. an.*1715.

(2) *Apud Polemar. Orat. de Dominio Clericor. p.*1946. *Tom.*VIII. *Concilior. an.*1714.

(3) Ægid. Bellamera *Commentar.* in Gratian. *in c. Si tributum cauſa* XI. *Q.* I. Turrecremata *in eumdem Canonem pag.*395.

ne (1), tratta come *privi di mente ſana*, e d' *imperiti del diritto* (2) i Dottori, che non ſono di accordo con lui, nulladimeno dovea prevedere, che omettendo le riferite parole, delle quali ſi è fatto caſo da molti, ſarebbe ſtato facilmente accuſato di frode.



*Il Ragionatore benchè faccia ogni sforzo per liberarſi dalla taccia di mala fede; non ſolamente non ſe ne libera; ma moſtra anzi di averla meritata, e di meritarla.*

III. Ma veggiamo, com' egli procuri di ſcuſarſi dalla taccia di mala fede; e ſi ſtudj di far apparire favorevole alla ſua opinione il canone contenente il teſto di S. Ambrogio. *Un teſto tronco*, egli oſſerva, *ſi dice portarſi da colui, il quale delle parole, che cita, vuole naſcondere il vero ſentimento, che viene importato dal conteſto, che omette per ſurrogarne un diverſo*. Sia pur così. Frattanto io dico, che tolta dal canone l'aggiunta NON DONO, reſta naſcoſto il vero ſentimento di S. Ambrogio.

Ma egli dà per ſuperflua una tale aggiunta, e pretende, che il tralaſciarla non naſconda, nè muti *l' ingenuo, ed originale ſenſo, che Graziano ebbe nel porre tali parole nella compilazione del ſuo decreto*. O queſta sì, ch'è grazioſa. Che ci entra quì Graziano? Il Ragionatore ha voluto pel canone addotto da Graziano medeſimo proporre nel frontiſpizio del Ragionamento, non già i ſenti-

(1) *Polemar. l.c. pag.* 1946. „ Si „ Magiſter Petrus fuiſſet tum bonus „ decretiſta, quod ſine præſumptionis „ nota poſſet dicere, quod Doctores „ canoniſtæ fuerunt cæci, & non intellexerunt canonum textus, ſi ipſe „ advertiſſet ad gloſſam, credo, quod „ abſtinuiſſet ab illo argumento . . . „ Dicet ipſe nunc forte in cogitatione „ ſua; quid ad me de gloſſa? Quia „ ipſe pro nihilo habet omnes gloſ„ ſas, & dicta ſanctorum „.

(2) *Conferm. del Ragionam. P.I, p.* CLXXVII.

CAP. III.

ſentimenti di eſſo Graziano, ma la dottrina di S. Ambrogio. *D. Ambroſ. can. ſi tributum &c.* Ora ſi ſtudia di mutarci, come dir ſi ſuole, le carte in mano. E pur egli ſi riſente, ſe gli viene rimproverata la ſua mala fede. Stiaſi per altro, com' egli vuole, al *ſentimento* di Graziano (1). Queſti ha creduto di non dover omettere quell' aggiunta. Dunque non la riputò ſuperflua, e non conducente a determinare il ſenſo e del Santo, e ſuo. Ma via ſu; aſcoltiamo, quale fu il ſentimento di Graziano. Il titolo prefiſſo da quel *dotto Monaco* al canone, dice il Ragionatore, è queſto: *Imperatori tributum Eccleſia denegare non debet*. Ecco il fine, per cui, ſecondo il Ragionatore, fu inſerito nel Decreto quel canone dal *dotto* (2) *Monaco*, che non dubito ſia per diventare fra poco preſſo di lui *ignorante*. Ma a che ſerviva proporre nel frontiſpizio di un Ragionamento una ſentenza, in cui non ſi tratta di propoſito del dovere della Chieſa di pagare i tributi, ma bensì *de' beni temporali poſſeduti da' ſacri templi, e da quelli, che ſi dicono mani morte?* Però della ſentenza di

(1) Gli Auditori di Ruota *in Aſſert. Eccl. libertatis edit. Rom. an.1607. p.*130. dicono: „Gratiani non habentis „ poteſtatem condendi leges auctoritatem non eſſe opponendam tot argumentis hactenus pro vera opinione deductis... Secundum Cardinalem antiquum, prout refert Archidiaconus, & communiter Canoniſtæ „ alle volte Graziano *mentitur*. Vedi il Polemar *Orat. de Civili Dominio Clericor. contra Petrum Rayne T.*VIII. *Concil. edit. Pariſ. an.*1714. *pag.*1947.

(2) Il Polemar *l. c.* parlando di un luogo di Graziano obbiettato dal Rayne: „ Verba Gratiani, *dice*, non faciunt jus: ſed nolo declinare ipſum „.

di S. Ambrogio intorno a' campi della Chiesa, che pagavano il tributo, tratteremo appresso opportunamente. Seguitiamo a sentire le scuse del Ragionatore.

Soggiugne egli adunque, che il (1) *sentimento avuto dal dotto Monaco fu quello pur anco di stabilire una massima verissima, e comune a tutti i periti tanto del diritto canonico, quanto del civile, che la potestà de' Sovrani del secolo, importati dal termine* Imperator, *si estendeva per l' eminente dominio loro a rivendicare i campi concessi alla Chiesa, quando avessero, o ne fosse di bisogno.* Chi non vede, essere ciò lo stesso, che un voler ricuoprire con solenne impostura la propria mala fede? Con qual fronte può egli spacciare per verissima, e per comune a' canonisti, e a' giurisconsulti civili una massima espressamente dal comune degl' interpreti de' sacri canoni, e da' giuristi cattolici combattuta (2), e rigettata da' concilj eziandio generali di santa Chiesa (3)? Vuol egli forse che il Wiclefo, gli Ussiti, i Protestanti, e fra questi il Grozio inventore di questo *eminente*



(1) *Pag.* LXXVII.

(2) Vedi *Sacri Palatii Apostolici Auditorii Assertionem Ecclesiasticæ libertatis adversus ejus impugnatores. edit. Rom. an.* 1607. *pag.* 37. dove si legge, che COMMUNITER *Canonistæ negant*, che i laici, sieno di qualunque dignità si vogliano, *de rebus ecclesiasticis disponere possint, quos obsequendi manet necessitas, non auctoritas imperandi*. Non la finirei mai, se avessi quì a tessere il catalogo de' canonisti, e de' giuristi, che impugnano la massima detta verissima, e comune dal Ragionatore.

(3) Si confrontino le decisioni del Concilio Romano sotto S. Simmaco, e de' Concilj Lateranensi II. III. IV. riferite da noi *p.* 312. *seq.* del *Tom.* I. di questo trattato.

CAP. III.

*te* (1), *o ſupereminente*, *o altro dominio* incognito a' più antichi, coſtituiſcano la comunità de' periti de' canoni, e delle civili coſtituzioni; e che Graziano tanti ſecoli avanti abbia preveduto i fingimenti loro, e abbia procurato di ſtabilirne la maſſima?

Ma da quali parole di Graziano può egli argumentare, che queſto ſia ſtato il *ſentimento* da lui avuto *nel riferire* quel canone? Dal titolo? Come? Se in eſſo non vi è nè pure indizio *della eſtenſione dell' eminente dominio al poter rivendicare i campi conceſſi alla Chieſa*, e ſolamente ſi fa menzion del tributo?

*Il teſto è chiaro* (2), dice il Ragionatore: *ſi agros deſiderat Imperator, poteſtatem habet vindicandorum*. Ma ei, che ricorre al teſto, ci opponga, ſe può, i ſentimenti di S. Ambrogio, di cui è il teſto medeſimo, e non le intenzioni di Graziano. Or via, diaſi retta alle intenzioni di Graziano. Queſte non poſſono eſſerci note, che o dalle annotazioni di lui, o da' titoli de' capi. Ma nè in generale, nè in particolare, nè direttamente, nè indirettamente da qualche nota, che a queſto canone abbia fatta Graziano, o dal titolo, ſi può ritrarre quel fine, o quella intenzione, per cui, al dir del Ragionatore, egli riferì il *ſi agros deſiderat &c.* Con qual arditezza poi ſi avanza eſſo Ragionatore a dire,

(1) Parla di ciò più ampiamente l'Autore del Commonitorio *ad civilis, & publici juris conſultos catholicos de rebus eccleſiaſticis tractantes num.* LXIII. *ſeqq. pag.* 50. *ſeq.* e *n.* LXIX. *p.* 53. *ſeqq.*

(2) *Ivi pag.* CLXXVIII.

dire, che il testo di S. Ambrogio è chiaro a suo favore? Non sa egli, che presso quel Santo la parola *potestà* si prende più volte per la *violenza*, che si può usare di fatto, e non pel *diritto*? Rilegga, se pure non ha perduto il lume della ragione, rilegga i testi, che ne abbiam descritti, e comprenderà, che l'incrudelire contro il Vescovo, il quale faccia il suo dovere, si dice dal Santo medesimo, che *solet esse Regiæ potestatis*. Ma omettiam S. Ambrogio. Come può egli asserire, che il testo sia chiaro presso Graziano? Non si legge per avventura nel titolo *cap.* LIX. *Quia juxta* XVI. *q.*I. „ Res Ecclesiæ Principum auctoritate distribui non possunt „? Che se da' titoli de' canoni inseriti nel Decreto si ha onninamente ad argomentare, quali sieno stati i sentimenti di Graziano; non si deduce egli chiaramente dal titolo or riferito, che i Principi non abbiano autorità *sibi vindicandorum agrorum Ecclesiæ*; mentre se l'avessero, potrebbero pure giustamente distribuire i campi, e gli altri beni delle Chiese? Ignora egli, che avendo avuto il coraggio Pietro Rayne Wiclefista di citare come evidente a suo favore un testo tale, gli fu giustamente risposto dal Polemar, ch' egli era imperito de' sacri canoni; e che se nò, dovea sapere, che „ Glossa ita dicit super verbo *potestatem*: potestatem DE „ FACTO, NON DE JURE,„: e che „ Glossa illa pro- „ *bat*, quod dicitur per totum in capite *quisquis* XII. „ *q.* II. & XVI. *q.* I. *in canonibus*, qui textus hoc

 „ *APER-*

CAP. III.

,, *APERTISSIME* probat. Dicit enim textus *in Canonibus* (riportato da Graziano) *valde INIQUUM ET INGENS SACRILEGIUM EST*, quæcumque
,, vel pro remedio peccatorum, vel salute, aut requie animarum suarum unusquisque venerabili Ecclesiæ contulerit, aut certe reliquerit, ab his, a quibus *maximè servari convenit*, *idest Cristianis*, *& Deum timentibus hominibus*, *ET PRÆCIPUE A PRINCIPIBUS, ET PRIMIS REGIONUM IN ALIUD TRANSFERRI, VEL CONVERTI &c.* Potuisset etiam Glossa illa allegare plures
,, alias auctoritates, quæ id probant ,, .

Permettasi per altro, senza però concederlo, che possano essere chiare pel Ragionatore le parole, *potestatem habet vindicandorum*, se così isolate si prendano; elle nondimeno mutano faccia, e senso, se lor si aggiungano le susseguenti, non solamente presso S. Ambrogio, ma eziandio presso Graziano: *Tollant eos, si libitum est Imperatori: non DONO, sed nonnego*. Il NON DONO non fu detto a caso dal Santo, nè dal *dotto Monaco* fu a caso copiato. Il Turrecremata interpretando lo stesso canone, dice, di credere, che *liceat Imperatori accipere agros Ecclesiæ multo minus, quam licuit Achab regi sibi ACCIPERE vineam Naboth. Non DONO, QUIA NON DEBEO, quia non SUNT MEA. Si MEA peteret, darem.*, ut XXIII. q. VIII. *Convenior*. Lo stesso intorno al medesimo canone osservaro-

no

no parecchi altri interpreti. Citan eglino il *c.xxi. convenior*, il quale ed è di S. Ambrogio, ed è riferito da Graziano. In questo capo si leggono le parole: *Si de meis aliquid poſceretur aut FUNDUS, aut DOMUS, aut aurum, aut argentum, id quod MEI juris eſſet, reſpondi, me libenter offerre; templo DEI nihil poſſe decerpere, nec tradere illud, quod cuſtodiendum, non tradendum acceperim*. A questo pertanto dovea eziandio ricorrere il Ragionatore, per ben iſpiegare l'altro, di cui egli si abuſa. Ma torniamo al NON DONO. Se l' Imperatore aveſſe avuto il diritto *vindicandorum agrorum Eccleſiæ*, qual meſtiere avea, che per prenderli, gli aveſſero a eſsere *donati?* E ſe non avea egli biſogno, per renderſene padrone, che gli foſser donati; a che ſerviva, che S. Ambrogio uſaſse il *non dono*, e dopo di lui ciò ſi notaſse da Graziano?



Seguita non pertanto a ſcrivere il Ragionatore, che il *NON DONO non fa variare l' intendimento del compilatore, che avea voluta canonizzare la maſſima della poteſtà di ripigliarli*. A maraviglia! Torno a dire, ch'ei non potea luſingarſi di aver a ricuoprire la ſua mala fede nell' aver copiato quel canone, che coll' impoſtura. *Dignum patella operculum*, direbbe S. Girolamo. Vi vuol altro, che ſpacciare, a nome *del dotto Monaco, intendimenti, volontà, canonizzazioni di maſſime*, per iſchivare la taccia meritata di mutilatore delle altrui teſtimonianze. Si è di già dimoſtrato, che tale non ſia

 ſtato,

ſtato, qual egli lo finge, l' *intendimento* di Graziano. Che ſe tale foſse ſtato, certamente il *dotto Monaco* ſi ſarebbe dimoſtrato poco avveduto, con aver ripeſcato tralle parole di S. Ambrogio *il non dono*, che, come ſi è veduto, non ſolamente determina il ſignificato delle parole *poteſtatem habet vindicandorum* al ſenſo *di una poteſtà di forza*, *e di violenza*, *e di fatto*, e non di *diritto*; ma roveſcia eziandio *l' intendimento avuto*, come ſogna il Ragionatore, da eſſo *dotto Monaco di canonizzare la maſſima della poteſtà*, *o del diritto del Sovrano di ripigliare i beni eccleſiaſtici*.

Ma l' Autore (1) della *Lettera circa le mani morte* mancò pure nel traſcrivere eſattamente certi teſti di S. Cipriano, di S. Ambrogio, e di Fra Paolo. Quando ciò foſſe vero, a noi poco importerebbe. Noi non ſiamo malevadori dell' altrui diligenza nel citare. Frattanto non può eſſere pel Ragionatore argumento di ſincerità l' aver mancato l' Avverſario di lui all' eſattezza.

*Le falſità ammaſſate dal Ragionatore intorno al canone* ſi tributum, *e alla compilazione di Graziano, ſempre più cōfermano la di lui mala fede.*

IV. Cuoce peraltro aſſai al Ragionatore medeſimo l'eſſere egli ſtato accuſato di mala fede pel troncamento dal canone. Glielo credo. Le accuſe ſcottano molto, ſe elle ſon vere. Ma egli per diſcolparſene (2), ci *vuol leggere qualche altra edizione del teſto di Graziano*, *e farcene oſſervare le note*, *le varie lezioni*, *e le concatenazioni de' canoni*, *che precedono*, *e ſuſſeguitano a queſto*:

(1) *Conferm. del Ragionam.* p. CLXXVIII. (2) *Ivi* p. CLXXIX.

*questo* : e dice, che gli piace per fino *di farci visitare le lettere* XX. *e* XXII. *di S. Ambrogio*, e *il Sermone* dello stesso Santo contro Ausenzio. Ridicolosa discolpa! Egli non ci ha detto di qual edizione del Decreto di Graziano si è finora servito, e non pertanto ci dice di volere, che ne leggiamo *qualche altra*: e sebbene il *qualche altra* pare, che ne indichi non già molte, ma almeno più di una, tuttavolta egli *vuol*, *che ne leggiamo* una sola. Ognuno poi s' immaginerà, ch'ella sia esattissima, confrontata co' più antichi, e i più corretti testi a penna, che trovare si possano, e fatta con diligenza maggiore della Romana procurata da tanti valentuomini, e stampata l'anno 1582. in *Ædibus Populi Romani*; o della Piteana; o di altra di qualche editore ortodosso, dotto, attento, che non abbia risparmiato fatica per collazionare i codici, e i testi de' canoni co' fonti. Ma non è così. Ei vuol, che leggiamo la *edizione* del Luterano Boehmero uomo presuntuoso, senza criterio, negligente, poco accurato, traente tutto a far valere le massime della sua setta, e a screditare le nostre, come potrei far toccarre con mano a' miei lettori, se il tempo mel permettesse. Ma via su, *leggiamo*, *osserviamo*, *visitiamo*, ciò, che piace al Ragionatore.

Sarà questo un perdimento di tempo; ma bisognerà pure, che a un uomo trafitto dal dolore, per vedere l'onor suo messo in repentaglio, non si neghi una tal soddisfazione. Egli adunque in primo luogo vuol, che leg-

giamo il testo del *canone*, com' è nella edizione di quel Luterano; e ne oppone nel margine le varianti lezioni. Manco male però, che tosto soggiugne: *Da queste varie lezioni credo, che nè voi, nè io possiamo trarne gran frutto per le respettive nostre differenze*. Cominciam bene! Nol dicea io, che aveamo a perder il tempo? Se da coteste varianti non può egli, nè chi gli contradice, ritrarre *gran frutto*, a che serve, ch'ei ce le faccia leggere?

CAP. III.

Lo *trarremo forse*, soggiunge egli. A quel, che veggo, il proseguimento non è molto differente dal principio. La faccenda ci si mette in *forse*. *Lo trarremo forse*, ei dice, *da ciò, che precede, e da ciò, che sussequita*.
„ Ciò, che precede in questa edizione, è, che Grazia-
„ no riferisce quelle parole, le quali Papa Innocenzio II.
„ scrisse *Clerici ex officio Episcopo sunt suppositi; ex*
„ *possessionibus prædiorum Imperatori sunt obnoxii*. Al-
„ lega ancora il passo di S. Agostino sopra S. Giovanni:
„ *quo jure &c.* e termina col testimonio del Pontefice
„ medesimo Innocenzio: *Quia ergo, ut prædia possi-*
„ *deantur, Imperiali lege factum est, patet, quod Cleri-*
„ *ci ex prædiorum possessionibus Imperatori sunt obnoxii.*
„ Quello, che sussequita poi, è il seguente canone pre-
„ so ugualmente da S. Ambrogio: *Magnum quidem*
„ *& spiritale documentum, quo Christiani viri subli-*
„ *mioribus potestatibus docentur esse subjecti, ne quis*
„ *constitutionem terreni Regis putet esse solvendam: si*
„ *enim*

„ *enim censum Dei filius solvit*, *quis tu tantus es*, *qui*
„ *non putes esse solvendum*? Al che il compilatore ag-
„ giugne, *Item Apostolus: omnis anima sublimiori-*
„ *bus potestatibus subdita sit*. *Item Petrus Aposto-*
„ *lus generaliter omnibus fidelibus scribit: estote subditi*
„ *Dominis vestris*, *sive Regi tamquam præcellenti*, *sive*
„ *ducibus tamquam ab eo missis ad vindictam malefacto-*
„ *rum*, *laudem vero bonorum*. Dalle quali cose, in
„ mezzo a cui Graziano ha creduto dover collocare il
„ Canone, *si tributum* „, crede il Ragionatore, che
ogni *uomo perito de' canoni*, *e delle leggi gli concederà*
*volentieri*, *che il Monaco compilatore* abbia voluto com-
prendere il canone stesso tra gli altri, i quali stabili-
scono *il diritto*, e la potestà della *sovranità temporale so-*
*pra le cose*, *e le persone de' chierici*.

CAP. III.

Rispondo prima, che con tutto questo discorso non
solamente non ischiva egli la nota di mala fede; ma dà
anzi a dividere di averla con piena ragion meritata. Se
avesse egli operato semplicemente, confesserebbe ora di
avere sbagliato nel copiare malamente il testo di S. Am-
gio dalla compilazione de' canoni di Graziano; e non
provocherebbe senza frutto, com'egli in parte confessa,
or alle altre edizioni di essa compilazione, or a' testi sup-
posti d' Innocenzio secondo, or all' autorità di S. Ago-
stino, or a qualche altro passo di S. Ambrogio, or a
varie testimonianze della Scrittura addotte, come ap-
presso

(1) *Ivi p.* CLXXIX. *seq.*

CAP. III.

presso dimostreremo, in altro proposito da Graziano. E in vero, posto ancora che per le possessioni sieno i chierici soggetti al Sovrano laico, come fa dire il Ragionatore a Innocenzio II. posto pure, che chiunque possiede, possegga per uman diritto, lo che suppone egli detto da S. Agostino: posto eziandio, che, giusta S. Ambrogio, ognuno debba pagare il tributo al Sovrano: e posti finalmente gl'indubitati testi delle sacre lettere, che ogni anima debba essere soggetta alle potestà più sublimi: posto tuttociò, io dico, non segue quel, che pretendea di provare quindi il Ragionatore, cioè che il Principe laico abbia il diritto *vindicandorum agrorum Ecclesiæ*; e che superfluo sia di aggiugnere a queste parole di S. Ambrogio quelle, che seguono appresso esso Santo, e anche presso Graziano, *Tollant eos, si libitum est Imperatori: non dono, sed non nego*. Che se ciò seguisse da' citati testi di S. Agostino, e d'Innocenzio II. &c. ne verrebbe anche in conseguenza, che il Sovrano abbia il diritto *vindicandorum agrorum* de' secolari, poichè questi pure possegono, e son soggetti alle potestà più sublimi, e pagano loro i tributi. Non serviva pertanto, ch'ei si arrampicasse, dirò così, ai testi suddetti, i quali non fanno al caso; per liberarsi dalla taccia di mala fede, che non ischiverà egli mai, ancorchè da un canone salti all'altro, e a poco a poco ci porti a zonzo per tutta la collezione di Graziano.

Rispondo 2. Che io non veggo, qual costrutto possa ricavare un uom di senno dall'antecedenti, e conseguen-

feguenti parole di Graziano medefimo, di cui dovette fcrivere il celebratiffimo Arcivefcovo di Tarragona Antonio Agoftino: *fi artem requires, & ordinem docendi, fruftra laborabis. Multa refert alieno loco ponenda* (1): e, *Gratiani fcripta licet tota contemnere* (2): e, *oftendam illum hominem ftupidum fuiffe, multifque in rebus nihil vidiffe* (3).

Dico 3. Che confiderate anche le antecedenti, e le confeguenti cofe preffo Graziano, non folamente non fe ne può dedurre ciò, che il Ragionatore pretende; ma fe ne deduce anzi tutto il contrario. Permettafi, che Graziano (dopo il canone, che precede) riferifca le parole del Papa Innocenzio II. Dimando per qual fine, e in qual fenfo le riferifca? Certo è, che voi, Signor Ragionatore, dalle note aggiunte, e da' titoli appofti da quel *dotto Monaco* a' citati canoni, non potrete mai ritrarre il fine di lui, nè il fenfo a voftro favore. Veggiamo, fe lo potremo ricavar noi a favor noftro. Nella caufa x. *q.* 1. al canone VI. *Noverint*. prefigge Graziano il feguente titolo: „ Bafilicarum conditores in rebus Ecclefiarum NULLAM POTESTATEM fe habere cognofcant „. Il canone è quefto. *Noverint conditores Bafilicarum in Rebus, quas eidem Ecclefiæ conferunt, nullam poteftatem habere, fed juxta canonum inftituta ficut Ecclefiam, ita & dotem ejus ad*

(1) *De Emendat. Gratiani Dialogo* 1. *p.*9. *edit. Neapol. an.*1760.

(2) *Dialogo* III. *p.*22.

(3) *Dialogo* XVII. *p.*190.

*ad ordinationem Episcopi pertinere*. Dopo il *cap.* xv. *Hanc consuetudinem*. nota Graziano, che *præmissis auctoritatibus*, *ecclesiæ cum omnibus rebus suis ad Episcopi ordinationem pertinere noscuntur*: *& tam Ecclesiæ*, *quam oblationes*, *vel FACULTATES earum a LAICORUM DISPOSITIONE PROBANTUR ESSE IMMUNES*. Nella *causa* xi. *quæstione prima* (nella qual questione si legge il capo *si tributum*, di cui trattiamo) il titolo del *cap.* VIII. *Nullus &c.* appostovi da Graziano, è questo: ,, Neque pro *CIVILI*, neque pro criminali causa Episcopus apud civilem judicem producatur ,,. Nel capo xi. *placuit* della stessa causa leggiamo quest' altro titolo prefissovi da Graziano medesimo: ,, Proprio privetur honore (Clericus) proprii judicii cognitionem ab Imperatore postulans ,,: e nella nota aggiuntavi pur da Graziano si leggono le seguenti parole: ,, Sic & sequentes auctoritates intelligendæ sunt, quibus clericorum caussas nonnisi clerici cognoscere jubentur,,. Sia ciò a bastanza quanto alle cose dette da Graziano innanzi di aver riportato il canone xxvii. *si tributum*. Consideriamone le susseguenti. Nell'Annotazione al capo xxxi. statuimus 2.*P.* §. 1. rifiutando egli la proposizione, che *qui in civili caussa clericum ante civilem judicem produxit*, *non est judicandus transgressor canonum &c.* dice: *e contra*, *quæ in Actoris defensione dicta sunt*, *verisimilia quidem videntur*, *sed pondere CARENT*. *Sacris enim canonibus*, *& forensibus legibus tam in civili*,

CAP. III.

*vili*, *quam in criminali causa*, *clericus ad civilem judicem pertrahendus negatur* (1). Nel titolo del capo IV. *Quicumque* quest. I I. della causa dodicesima, si legge: *Excommunicationi subjaceat*, *qui Ecclesiastica prædia invadit*. Per invasione Graziano, come si argomenta dal testo del canone, intende anche il *suscipere* dal Sovrano i predj *Ecclesiastici* (2). Lo stesso abbiamo nel titolo del cap. XXII. della medesima questione. Il capo è questo: *De rebus*, *quæ semel Deo contributæ*, *atque dicatæ sunt*, *& postea sub occasione CONCESSIONIS PRINCIPUM a quibusdam invaduntur*, *atque diripiuntur*, *sancimus*, *ut prius consulatis Principem ad COGNOSCENDUM*, *utrum illius sit concessio*, *an invasoris præsumptio*. *Quod si Principis inordinata fuerit largitio*, *IPSE SIT PRINCEPS PRO EMENDATIONE REDARGUENDUS &c.* Nel titolo del cap. LIX. *Quia juxta* XVI. *quest.* I. leggiamo *Res Ecclesiæ Principum auctoritate distri-*

CAP. III.

(1) *Tit. del cap.* XLIII. *Placuit*. della stessa questione, e causa: *clericus apud civilem judicem judicari non debet*: e al *cap.* XVII. *Clericum*, nell'annotazione: „ Prohibentur ergo clerici a cognitione negotiorum secularium VIRORUM, NON SECULARIUM CAUSSARUM. Negotia quippe clericorum sive criminalia, sive CIVILIA fuerint, NONNISI APUD ECCLESIASTICUM JUDICEM VENTILANDA SUNT „.

(2) „ Quicumque militum, vel cujuscumque ordinis, vel professionis persona PRÆDIA ECCLESIASTICA A QUOCUMQUE REGE, SEU SECULARI PRINCIPE, vel ab Episcopis INVITIS, seu Abbatibus, aut aliquibus ecclesiarum Rectoribus SUSCEPERIT, vel invaserit, vel de rectorum depravato, seu vitioso consensu tenuerit, nisi EADEM PRÆDIA ECCLESIIS RESTITUERIT, excommunicationi subjaceat „.

*distribui non possunt*. Nella nota *al cap.* XXII. *Tributum* XXIII. *quæst.* VIII. così troviamo scritto da Graziano: „ Cum tempore famis cunctorum Ægy-
„ ptiorum terram sibi emeret Pharao, atque sub ea-
„ dem fame suæ servituti cuncta subjiceret, sacerdo-
„ tibus ita necessaria subministravit, ut nec *POSSES-*
„ *SIONIBUS*, nec libertate nudarentur, *DOMINO*
„ *EX TUNC PRONUNCIANTE*, *SACERDOTES*
„ in omni gente *LIBEROS ESSE OPORTERE* „.

CAP. III.

„ Ma perchè il tempo è corto,
„ La penna al buon voler non può gir presso;
„ Onde più cose nella mente scritte
„ Va trapassando, e sol d' alcune parla:

Ristringiamo l'argomento. Chi ne' fondatori delle chiese, o Basiliche (tra' quali fondatori possiamo talvolta numerare anche i Principi secolari) non riconosce potestà veruna su' beni, o sia sulle facoltà da essi alle chiese medesime conferite; chi dice, che le facoltà medesime alla ordinazione del Vescovo appartengono; chi afferma, che le chiese stesse con tutte le facoltà loro a *laicorum dispositione probantur immunes*; e dichiara, che *Domino pronunciante Sacerdotes* e quanto alle possessioni, e quanto alle persone loro *liberos esse oportere*; e tratta da invasori, e da soggetti alla scomunica coloro, i quali abbiano ricevuti *prædia ecclesiastica* da qualunque Re, o Principe secolare, *nisi eadem ecclesiis restituerit*; e pronunzia, che le cose della Chiesa *principum auctoritate distribui non possunt*;

*ſunt*; e vieta, che i Veſcovi nè per le *civili*, nè per le criminali cauſe *apud civilem judicem producantur*; e atteſta, doverſi intendere colle autorità, che apporta, che *Clericorum cauſſas nonniſi Clerici cognoſcere jubentur*; e provarſi da' canoni, che *Clericus ad civilem judicem pertrahendus negatur*, e che *negotia Clericorum*, ancorchè *civilia*, *nonniſi apud eccleſiaſticum judicem ventilanda ſunt*; chi così, torno a dire, dichiara, afferma, e ſoſtiene, ei certamente non riconoſce per ſoggetti, quanto anche alle civili coſe, i chierici a' Principi ſecolari, nè ammette ne' Principi ſteſſi poteſtà veruna di poter rivendicare, o prendere per ſe, o per altri i predj, e le altre facoltà eccleſiaſtiche. Or Graziano ne' titoli appoſti, e nelle note aggiunte a' canoni della ſua compilazione, dichiara, e afferma, e ſoſtiene così, come dalle arrecate teſtimonianze è manifeſto. Adunque &c.

Riſpondo IV. Che nè ho io trovato ne' monumenti laſciatici da Innocenzio II. il paſſo, che voi, Signor Ragionatore, gli attribuite; nè quando l'aveſſi trovato, mi ſarebbe ſtato di pregiudizio, come non me lo ſarebbe, ſe attribuir ſi doveſſe a Graziano. Io ho cercato un tal paſſo e nelle lèttere di quel Pontefice, e ne' Sinodi tenuti ſotto di lui; ma in vano. È vero, che le parole in eſſo contenute ſi leggono preſſo Graziano nella cauſa XI. *q.* I. *cap.* XXVI. *ſi quæ cauſæ* 2. *P.* §. I. da voi citato (1); ma ch'elle ſieno d'*Innocenzio II.* o di

(1) *Ragionam. p.* 49. e *Conferm. p.* CLXXIX.

CAP. III.

o di altro Pontefice, non si legge ivi nè nella edizione Romana fatta sotto Gregorio XIII. nè in quelle di Venezia dell' anno 1483. e dell' anno 1604. nè nella Piteana, nè nella Boehmeriana, ch' è la vostra favorita, nè in verun'altra, delle molte, che ho confrontate; e nè manco ne' codici manoscritti, de' quali ho veduti dei bellissimi. Onde pertanto voi, che siete sì geloso della vostra buona fede, abbiate ritratto, ch' elle sieno d' Innocenzio, io non mel posso immaginare. Voi, che rimproverate a' vostri contraddittori la mancanza d' indicare i luoghi degli autori, che citano; avrete credo la cura di farci sapere, in qual monumento abbia egli scritto così, come ci rappresentate, se non vorrete soggettarvi a un sì fatto rimprovero, giacchè non avete potuto sfuggire quello di mala fede. Ho detto, che se un tal passo fosse d'Innocenzio, non ci potrebbe ad ogni modo recare verun pregiudizio. Lo provo. Egli è verissimo, che *Clerici ex officio Episcopo sunt suppositi*. Ma da ciò, che segue, se non se, che i beni della Chiesa da loro tenuti *ex officio* sieno soggetti alla potestà ecclesiastica? Nel Concilio Lateranense II. tenuto l' anno 1139. da quel Pontefice, nel canone XVI. (1) le prebende si numerano tra gli *uffizj* Ecclesia-

(1) *T.* VI. *Concil. P.* II. *p.* 1211. *edit. Parif. an.* 1714. dove si legge: „ Ne quis „ præbendas, præposituras, cappellanias, „ aut aliqua ecclesiastica officia &c. „ e *can.* XXV. „ Si quis præbendas &c. de „ manu laici accepit, indigne susce- „ pto careat beneficio: juxta nam- „ que decreta SS. PP. laici . . . nullam

cleſiaſtici, ſu de' quali, come ſi ha dal canone xxv. non hanno poteſtà veruna i ſecolari. Segue, nol nego, preſſo Graziano *l. c.*: *ex poſſeſſionibus prædiorum, Imperatori ſunt obnoxii*. Ma di quali predj ſi fa quivi menzione? Innocenzio nella lettera xxvi. (1) diſtingue i beni eccleſiaſtici da' mondani poſſeduti da' chierici. „ Perſonam tuam (*così egli ſcrive all' Arcidiacono di* „ *Arras*) cum bonis tam *ECCLESIASTICIS*, *QUAM* „ *MUNDANIS*, quæ in præſentiarum juſte, & ca„ nonice poſſides . . . ſub Beati Petri, & noſtra „ protectione ſuſcepimus „. E nella *Epiſtola* LXVIII. *ad Henricum Leucorum Epiſcopum* (2) ſuppone, che il Principe laico ſu' fondi eccleſiaſtici non abbia veruna autorità, e che non poteſſe giuſtamente pretendere l'oſpitalità in *præbenda fratrum Tullenſis Eccleſiæ*: „ Si vero „ *NECESSITAS INGRUERIT* . . . hoſpitium per mi„ niſterialium manus accipiat; & ſervitium, quod ei „ exhibitum fuerit, cum gratiarum actione ſuſcipiat .... „ Quod ſi *EXACTIONEM* aliquam . . . in villis fra„ trum ſupradictorum exercuerit . . . hoſpitia, quæ „ non *EX DEBITO*, aut *JUSTITIA*, ſed per ſuf„ ferentiam fratrum accipiebat, prorſus amittat „. E nel Concilio generale Lateranenſe *can.* xxv. (3) dichiara,



„ lam habeat diſponendi de eccleſia„ ſticis facultatibus poteſtatem. Vedi la *Ep.* LI. *e* LII. *ad Rotomag. Archiep.* *p.* 1439. *ſeq. Tom.* XII. *Concilior. edit. Venetæ an.* 1730.

(1) *Tom.* VI. *P.* II. *Concilior. edit. Pariſ. an.* 1714. *p.* 1166.

(2) *Ibid. p.* 1180. *ſeq.*

(3) *Ibid. p.* 1212.

CAP. III.

ra, come si è di sopra pur dimostrato, che „ juxta „ decreta Sanctorum Patrum, laici quamvis religiosi „ sint, *NULLAM* tamen *HABENT DISPONEN-* „ *DI DE ECCLESIASTICIS FACULTATIBUS PO-* „ *TESTATEM*;„: e parla quivi de' fondi delle prebende, e de' benefizi ecclesiastici. Or dicendosi presso Graziano *l. c.* che i chierici *ex possessione prædiorum Imperatori sunt obnoxii*, se tali parole fossero d' Innocenzio II. dovrebbero intendersi della possessione de' predj *mondani*, e non già degli *ecclesiastici*; quali mondani *predj* o erano i *proprj* del chierico, o al più i feudali, ovvero *quoad tributa solvenda ex ipsis prædiis*, erano di ragion loro *tributaria*, come osserva il Turrecremata in cap. *Si quæ* xi. *q*. 1. E in questo senso debbono pure intendersi, se vogliamo stare a' testi or riferiti di quel Pontefice, l' espressioni, che seguono nell' autorità, che voi ci opponete: *quia ergo, ut prædia possideantur, imperiali lege factum est; patet, quod clerici ex prædiorum possessionibus Imperatori sunt obnoxii*: dal che per altro non segue, come si è detto di sopra, che il Principe abbia diritto di prendersi i predj medesimi, e rendersene padrone, o vendersegli, o donargli ad altri. Ho finalmente aggiunto, che se le parole da voi attribuite a Innocenzio fossero di Graziano, elle tuttavolta non potrebbero in verun conto pregiudicare alla nostra causa; perciocchè non solamente non è egli di tal credito, che la testimonianza

nianza di lui, quando anche ci fosse contraria; ci possa nuocere; ma ci dà anche co' suoi titoli, e colle sue note di sopra descritte a divedere, che i Sovrani laici non *hanno potestà veruna sopra le facoltà eziandio* da loro conferite alle chiese, e ch' elle sono dalla disposizione loro immuni; e che i Sovrani medesimi non possono prendersi le possessioni de' sacri templi, e concederle a chicchessia; e che perciò si abbiano a numerare tra gl'invasori coloro, che per concessione de' Principi secolari s' impadroniscono delle stesse possessioni; e ch' esse possessioni, e le persone ecclesiastiche sono *Domino pronunciante* libere; e le cause de' chierici *nonnisi apud Ecclesiasticum judicem sunt ventilandæ*. E in vero avendo così stabilito Graziano e prima, e dopo di aver riferito il canone *Si tributum*, e il canone *Si quæ caussæ*; forza è, che, se ha egli proposta nella nota al canone stesso *Si quæ causæ*, la questione, che *ad secularia judicia clerici non sunt pertrahendi &c.* (1) e se ha rispostò, che *clerici ex officio episcopo sunt suppositi, ex possessionibus prædiorum Imperatori sunt obnoxii &c.* o abbia parlato *disputativamente*, e non *assertivamente*, come osserva l' antico glossator Uguccione, il quale aggiugne, che *idem facit* Graziano *in sequenti capitulo (si tributum,) sed postea canonice determinabit in illo §. quia ergo* (2) *&c.* o

D 2 abbia

(1) Vedi il Concilio di Trento *Seff.* XXII. *cap.* XI.

(2) Uguccione antico glossatore versatissimo nella lettura di Graziano, dice, come leggiamo presso il Turrecremata *in c. Si qua* XI. *q.* I. che questa proposizione debba difendersi *usque ad effusionem sanguinis*.

CAP. III.

abbia inteso, che i chierici *Imperatori sint obnoxii &c. quoad tributa solvenda ex ipsis prædiis, si sunt tributaria*, e *quoad feudalia*, in quella guisa, che ciò viene spiegato dal Turrecremata (1).

Delle autorità di S. Ambrogio circa il censo pagato da Gesù Cristo, e del testo di S. Agostino intorno alle possessioni, tratteremo appresso. De' passi dell' epistole de' Santi Apostoli Pietro, e Paolo abbiamo discorso ampiamente di sopra, laonde non occorre, che di nuovo ne parliamo.

Frattanto dalle cose finor dimostrate agevolmente si scorge, esservi voi vanamente lusingato, che *ogni uomo perito di Canoni, sia per concedervi volentieri*, che Graziano *abbia voluto comprendere* il canone *Si tributum tra le proposizioni* da voi sognate *del Gius pubblico ecclesiastico, le quali stabiliscono il diritto, e la potestà della sovranità temporale sopra le cose, e le persone de' chierici*.

*Erra il Ragionatore dandoci per approvata da Eugenio III. la collezione di Graziano. Mala fede usata dal Ragionatore medesimo nel riferire anche i sentimenti del Protestante nulla esatto, e poco critico Boehmero.*

V. Nè vogliate imputarci a colpa il non farsi da noi gran conto della collezione di Graziano. Questa (dite pure in contrario ciò, che volete) non si ha che sia stata mai approvata da Eugenio III. nè che per l' uso delle scuole abbia acquistato forza di legge ecclesiastica. Anto-

(1) Turrecr. *ib.* Nella iiI. *P.* §. *E contra* al *can.* XXXI. *statuimus* della stessa prima *questione* della *causa* XI. decide Graziano, che *sacris Canonibus*, & *forensibus legibus tam IN CIVILI, quam in criminali causa clericus ad civilem judicem pertrahendus negatur*.

Antonio Agoſtino è con noi d' accordo (1), e tanto ci baſta. E' falſo poi, che il Boehmero abbia *con ottimi teſtimonj dimoſtrato*, che la ſuddetta collezione ſia ſtata *approvata* da quel Pontefice, come avete creduto *di doverci dire* (2). Tutti gli *ottimi teſtimonj* mentovati da voi, come addotti da quell' editor Luterano (3), ſi riducono a un finto calendario, alcuni ſquarci del quale ſono ſtati inſeriti dal noto Aleſſandro Macchiavelli Avvocato Bologneſe nella Edizione nuova della Storia di Bologna di Carlo Sigonio (4). Sì, a un *calendario*, perchè il Boehmero non ne adduce altro monumento; e a un *calendario finto*, perchè nell' impoſturare in queſto genere non è ſtato meno abile il Macchiavelli di quel, che voi lo ſiate in un altro, vale a dire nel mutilare, e trasformare i teſti altrui, e ſpecialmente de' Padri. Egli finſe di pianta non poche carte di ſimil ſorta, e le pubblicò, e le ſpacciò per antiche, ſicchè arrivò a ingannare i Padri Bremond, e Touron Domenicani, e parecchi altri, che nol conoſceano. Ma che? ſe dal calendario ſteſſo, ſu cui ſi fonda, e di cui fa sì gran conto il voſtro gran critico Boehmero, credo di poterne rilevar l'impoſtura. E per verità ſe non ſarò io convinto da certiſſimi monumenti; non potrò mai perſuadermi, che nel dodice-



(1) *Loc. cit. Dial.3. p.22. ſeq.*

(2) *Conferm. del Ragion. p.CLXXX.*

(3) *Differt. de varia Decreti Gratian. fortuna §.XII. p.XIII. not.(g)*

(4) *Tom.III.Opp. Sigonii Ed.Mediol. an.1733. lib.III. ad an.1151. p.128.*

dicesimo secolo lo *Studio*, o la *Università* di Bologna si

chiamasse *Liceo*, e *Academia*; e i Maestri si dicessero *Publici Professores*; e altre cose ancor si usassero non conformi certamente al genio di quel tempo, e contenute nientedimeno nel calendario Macchiavelliano. Mi maraviglio pertanto, che il vostro illuminato Boehmero non abbia in esso ravvisate sì fatte improprietà, e siasi avanzato a scrivere, che se Antonio Agostino avesse veduto quel calendario, *in alia omnia ivisset*. L'Agostino quel grande Arcivescovo di Tarragona avea sì buon criterio, che alla prima lettura de' rammemorati squarci dello stesso calendario ne avrebbe scoperte le magagne. Che più? Sebben era io sicuro della falsità de' suddetti squarci, e non dubitava punto, che il calendario medesimo o non esisteva, o n'erano almeno stati corrotti que' pezzi da chi gli avea dati alla luce, volli nulladimeno informarmene pienamente. Ne feci perciò scrivere a Bologna, e seppi, che sì l'eruditissimo continuatore della Storia di quella Università, come altri soggetti e dotti,e che hanno piena notizia degli Archivj, e delle Biblioteche di quella sì celebre città d' Italia, dissero, potersi pure scrivere francamente, che un tal calendario si abbia a numerare tralle *Macchiavelliane imposture*. Ma aveste almeno apportata fedelmente la testimonianza del Boehmero. Questi nel luogo, che voi ci obbiettate come dimostrante con *ottimi testimonj* l'approvazione di Eugenio &c., così scrive: „ Qui ap-
„ pro-

„ probationem hanc Eugenii III. commentitiam esse
„ credunt, unice ea ducti videntur ratione, ne farra-
„ gini tot infinitorum errorum auctoritatem a Sede Ro-
„ mana tributam fuisse, fateri cogantur; cum tamen
„ *ALIUD SIT, SYSTEMA ILLUD IN USUM*
„ *SCHOLÆ DUMTAXAT APPROBARE; ET*
„ *ALIUD, OMNIA, ET QUÆVIS AB EO CON-*
„ *GESTA SUA FACERE, ET AUCTORITATE*
„ *PUBLICA CORROBORARE. PRIUS DUMTA-*
„ *XAT FACTUM ESSE LIQUET EX ADDU-*
„ *CTIS CALENDARII VERBIS; NON POSTE-*
„ *RIUS*: neque enim ea tempora tunc ferebant, ut
„ quævis ad lydium lapidem examinare potuerit Curia
„ Romana, quæ tantum assensum dedit, ut hoc sy-
„ stemate duce, jura ecclesiastica in Schola Bononiensi
„ traderentur, atque exponerentur.„ Ed eccovi raf-
fermato ciò, che più volte abbiamo detto della vo-
stra mala fede nel riferire le altrui testimonianze, e
dimostrato 1. Che que' *testimonj* da voi rammemorati co-
me apportati dal Boehmero intorno all' approvazione
del decreto di Graziano, si riducono a un solo. 2. Ch'
esso testimonio da voi chiamato ottimo non merita
veruna fede. 3. Che tanto sia falso, che dall' uso
delle Scuole la Collezione di Graziano abbia acquistato
forza di legge ecclesiastica, che lo stesso vostro favori-
to Editor luterano con parole espresse le nega tal for-
za, sfatandola *qual farragine d' infiniti errori*, che

ſenza dubbio per l' uſo non poſsono mai acquiſtare vigor di legge della chieſa; e la dichiara per non *corroborata* dal Pontefice *publica auctoritate*: le quali parole ſono ſtate da voi al ſolito voſtro con prodigioſa diſinvoltura ſoppreſſe.

*Dicerie del Ragionatore nulla conducenti al caſo.*

VI. Ma ora voi ci avviſate di voler *venire alle ſtrette*, e dopo di aver oſſervato, che potreſte citarci varj canoniſti, e pubbliciſti, i quali traggono il teſto di S. Ambrogio (1) a quel ſenſo, in cui voi lo prendete (la qual coſa non vi ſi nega totalmente, eſsendo ſtati de' falſi canoniſti, e pubbliciſti ſomiglianti a voi, e ſoliti di prendere a traverſo le autorità de' Concilj, e de' Padri), paſsate a narrarci la ſtoria delle richieſte fatte allo ſteſso S. Veſcovo a nome di Valentiniano II. e nella *p*.CLXXXIV. dalla lettera XX. ne riferite la riſpoſta: *Si a me peteret*, (*Imperator*) *quod meum eſt, ideſt fundum meum &c.* Deſcrivete di poi i timori di eſſo Santo, che non ſuccedeſse qualche ſtrage in chieſa: i maneggi per rendere più manſueti gli uffiziali del Principe: il deſiderio del popolo di godere della preſenza del ſuo paſtore: il diſcorſo, per cui il Santo medeſimo *addattò la lezione* del libro di Giobbe alle circoſtanze ſue; le quali coſe tutte non conducono ad altro, che a riempiere di carattere i fogli, e a divertire le menti de' lettori con ciarle in guiſa, che non penſino alla forza dell' argumento oppoſtovi. Dal mentovato diſcorſo brevemente propoſto nella ſuddetta

(1) *Conferm. del Ragion. p.*CLXXXI.

detta lettera del Santo medesimo copiate pure le seguenti parole (1): ,, Mandatur denique: trade Basilicam &c. ,, che sono pure state da noi apportate di sopra; ma io per altro non vedo, qual cosa ne possiate concludere a vostro favore. Per lo contrario io ho fatto vedere, quanto ciò, che ivi dice il S. Dottore, conduca a provare il mio assunto. Ma tiriamo innanzi, e veggiamo, dove domin andiate a parare con una diceria sì lunga, che occupa più di 24. pagine di un volume in 4.

Aggiugnete (2), che al Notajo, che avea dimandato, *quid tibi visum est, ut contra placitum faceres*, il Santo Vescovo, che avea profondamente *sospirato*, così *rispose*: ,, nihil me in præjudicium fecisse Ecclesiæ, ,, eo tempore, quo audieram occupatam esse a militi- ,, bus basilicam: gemitum tantummodo liberiorem ha- ,, buisse, multisque adhortantibus, ut eo pergerem, di- ,, xisse, tradere Basilicam non possum, sed pugnare non ,, debeo. ,, Proseguite quindi a scrivere *di aver voi fedelmente, e scrupolosamente senza porvi un jota del vostro, espresso ciò, che nel proposito, relativamente al canone, o sia passo*, Si tributum, *si contiene nella lettera* xx. *di S. Ambrogio scritta a sua Sorella*. Ma a dirvela, voi ci avete *espresso assai più di quello, che nel proposito relativamente al passo*, Si tributum, *si contiene* in quella lettera. Non nego per altro di averne voi ora trascritti

(1) *Ivi p.* CLXXXV.

(2) *Ivi p.* CLXXXVI.

scritti fedelmente i testi. Non occorre però, che ve ne gloriate. Non passerà molto, che voi ritornerete al vostro solito. Frattanto da tutto quello, che avete fin quì apportato, non veggo, come seguir possa, che il Sovrano abbia diritto *vindicandi sibi* i campi ecclesiastici, e che le parole *non dono*, *sed non nego* usate da S. Ambrogio, non ripugnino nulla a' vostri sentimenti.

Non pare poi, che voi facilmente vi persuadiate, trovarsi qualche cosa di *relativo* al capo *Si tributum*, nella lettera XXI. del Santo. Tuttavolta dite, che de' motivi, pe' quali si scusò egli di comparire al Concistoro Imperiale, il 1. fu perchè si trattava di caussa di fede (1), e l' Imperatore Valentiniano I. *sanxerat*, *in caussa fidei*, *vel ECCLESIASTICI ALICUJUS ORDINIS*, *eum judicare debere*, *qui nec munere impar sit*, *nec jure dissimilis*; ed era cosa inaudita ,, in caussa fidei laicos de Episcopo judicasse ,,. Il 2. fu perchè col consiglio de' Sacerdoti ,, ita dictavit ,, intimantibus, ne forte etiam gentilis aliquis, aut judæus . . . ab Auxentio esset electus, quibus traderetur de Christo triumphus, si de Christo judicium ,, committeretur. ,, E più sotto ,, cum his plane bene ,, convenit Ariano, qui creaturam Christum dicit, ,, quod etiam gentiles, & judæi promptissime confitentur. ,, Il 3. fu perchè l' Imperatore già avea dichiarato il suo giudizio intorno al permettere agli Ariani di

(1) *Ivi p.* CLXXXVII.

di entrar nella chiesa, e all' essere reo di pena capitale chiunque avesse ardito di opporvisi. Anzi avea quel Principe per legge stabilito (1) ,, ne cui esset liberum aliud ,, judicare. ,, Il 4.fu,perchè le dispute in materia di fede debbono farsi in chiesa. Osservate di poi, che dopo tutto questo conclude il Santo: ,, Venissem, Imperator,ad con- ,, sistorium clementiæ tuæ, ut hæc coram suggererem, ,, si me Episcopi, vel populus permisissent, dicentes, de ,, fide in ecclesia coram populo debere tractari. Nunc ,, mihi a sacerdotibus dicitur; non multum interest, ,, num volens relinquas, aut tradas altare Christi; ,, cum enim reliqueris, trades. ,, O quante cose fuor di proposito! E pure bisogna avere la pazienza e di leggerle, e di ricopiarle; poichè voi volete vedere *ciò, che possa quindi dedursi per l' oggetto di riconoscere* il troncamento del canone ***Si tributum***.

Scendete quindi al Sermone contro Aussenzio. Ci fate pertanto sapere, che il Santo disse al suo popolo (2): ,, Volens numquam vos deseram, coactus repugnare ,, non novi ,,: e poco dopo ,, Adversus arma lacrimæ ,, meæ arma sunt; talia enim munimenta sunt sacerdo- ,, tis ,,: e di più ,, Ego enim jam didici non timere; sed ,, vobis timere plus cœpi. ,, Sì Signore: ma tutto ciò non fa al caso. Sarebbe però stato in qualche modo a proposito l' addurre il testo, che voi lasciate, del n. 1. dello stesso Sermone, onde si scorge, che per *potestà* il Santo intende alle volte la violenza, e non il diritto: ,, Sane

(1) *Ivi p.*CLXXXVIII. (2) *Ivi p.*CLXXXIX.

CAP. III.

,, Sane si *VIS* aliqua me abduceret ab ecclesia, carnem ,, meam exturbari posse, non mentem. Paratum esse ,, me, ut si ( Imperator ) faceret, quod solet esse re- ,, giæ *POTESTATIS*; ego subirem, quod sacerdotis ,, esse consuevit.,, Aggiugnete, che S. Ambrogio, come avea scritto nella lettera xx. così ripetè ragionando al popolo: ,, cum esset propositum, ut ecclesiæ va- ,, sa jam traderemus, hoc responsi reddidi, me si de ,, meis aliquid posceretur aut fundus, aut domus, aut ,, aurum, aut argentum, id quod mei juris esset, libenter ,, offerre (1),,. Osservate inoltre (2), che questa risposta secondo il Santo, era piena di umiltà, *& plena affectus ejus, quem Imperatori debet sacerdos*. Ricopiate (3) dipoi ciò, che non fa nè punto, nè poco al caso, e riguarda Ausenzio vescovo degli Ariani, di cui ,, tandem ,, illi pronunciaverunt, cui tractanti quotidie non cre- ,, diderunt; quæ major est condemnatio, quam quod ,, sine adversario apud Judices suos victus est?,, Tralasciate però con disinvoltura, come se nulla appartenesse alla causa, l'esempio di Nabot arrecato dal Santo, e l'applicazione dell' esempio medesimo fatta da esso Santo ne' numeri 17. e 18. dello stesso discorso, secondo ch'è stato da noi notato di sopra *pag*. 25. *not*. 2. Saltate anche il testo descritto da noi nella *pag*. 26. di questo volume, fino a quelle parole, che su di voi cadono, come cadeano ne' tempi di S. Ambrogio su degli altri falsi poli-

(1) *Vide pag*. 25. *h. vol*. (2) *Ivi p*. cxc. (3) *Pag*. cxci.

politici, e adulatori di Valentiniano, che allora tenea la sovranità nella Romana repubblica. „ Semperne de „ Cæsare servulis Dei invidia commovetur, & hoc „ ad calumniam sibi arcessit impietas, ut imperiale „ nomen obtendat? Et ipsi possunt dicere, quod eo- „ rum (judæorum) non habeant SACRILEGIUM, „ quorum imitantur magisterium? „ Proseguite a riferire quel (1), che Santo Ambrogio comprese nel *num.* 31., e noi abbiam riportato nella *pag.* 26. *Videte quanto pejores Ariani sint, quam Judæi &c.* Scrivete poscia, che mostrasi con diversi luoghi delle Scritture da S. Ambrogio, ch' ei *ben ravvisa nella chiesa l' immagine di Dio invisibile* „ Imaginem Dei invisibi- „ lis &c.: „ *e ch' ei viene perciò alla conclusione, e al celebre passo, il quale*, a quel che voi dite, come *ore, & verbis conjunctius, dee riportarsi tutto intiero immediatamente, e in contesto a quanto si è detto fin quì* (2). Il passo è questo: „ Quid igitur non humiliter respon- „ sum est? Si tributum petit Imperator &c. „ Noi ne abbiamo riferito di sopra *pag.* 26. tutto il resto così per l' appunto, com' è riferito da voi, che credete *di non dover andare innanzi* (3); perche in ciò, che segue nel discorso di S. Ambrogio, *confidate*, che non siamo per trovar nulla di vantaggioso per la nostra causa. Vi sarà nulladimeno qualcuno, che vi troverà per avventura alcu-

(1) *Ivi p.* CXCII.

(2) *Ivi p.* CXCIII.

(3) *Ivi p.* CXCIV.

CAP. III.

alcuna coſa nelle ſeguenti parole del *n.*35. (1) „ Tribu-
„ tum Cæſaris eſt: non negatur. Eccleſia Dei eſt. Cæ-
„ ſari utique non debet addici; quia *JUS CÆSA-*
„ *RIS ESSE NON POTEST DEI TEMPLUM*: „
e del *n.*37. „ Quod cum honorificentia Imperatoris di-
„ ctum, nemo poteſt negare. Quid enim honorifi-
„ centius, quam ut Imperator *ECCLESIÆ FI-*
„ *LIUS* eſse dicatur? Quod cum dicitur, ſine pecca-
„ to dicitur, cum gratia dicitur. Imperator enim in-
„ tra *ECCLESIAM*, *NON SUPRA ECCLESIAM*
„ *EST*. Bonus enim Imperator quærit auxilium eccle-
„ ſiæ, non refutat. „

*Si confuta il compendio capriccioſo delle teſtimonianze di S. Ambrogio fatto dal Ragionatore.*

VII. Dopo di aver voi apportati, come ſi è veduto, varj teſti delle due epiſtole, e del Sermone contra Auſsenzio, cominciate a farne uſo, e ne riducete il contenuto in compendio a voſtro capriccio. Soſtenete adunque ſtabilirſi 1. dal ſanto Dottore, che nelle coſe divine, e che riguardano la fede cattolica, non hanno veruna poteſtà d' intrometterſi i Principi ſecolari: *Quæ ſunt divina, Imperatoriæ Majeſtati non eſſe ſubjecta*. Adagio. Per la parola divina non intende S. Ambrogio ſolamente le dottrine riguardanti la fede cattolica; ma eziandio le coſe offerte, e conſacrate a Dio. Ei diſse queſte parole a coloro, che aveangli detto *in poteſtate Imperatoris eſſe omnia*: e gli avean chieſto a nome dell'Imperatore, non già, ch'ei rinnegaſse qnalche articolo della

(1) XXIII. *q.*VIII. *c.*XXI. *Convenior.* §.6. *Tributum.*

la cattoiica religione, ma che dafse una Bafilica. Anzi avendo egli aggiunto loro, che fe il Sovrano gli avefse domandato quel, ch' egli fteffo avefse di proprio, come i fuoi privati fondi, il fuo oro, il fuo argento, (quando l' avefse, ma che non l' avea, perchè tutto l'avea ceduto a' poveri) non avrebbe ripugnato; e avendo tofto foggiunto; *verum ea, quæ divina sunt, Imperatoriæ poteftati non effe fubjecta*; moftrò, che tra le divine cofe numerava non folo le chiefe, ma eziandio tutto ciò, che non era fuo proprio, e apparteneva alle ftefse chiefe, e in confeguenza i campi ecclefiaftici, che fuoi non erano, e che erano offerti al Santuario, e confacrati al Signore in guifa, che fe (come avea egli altrove ftabilito) chi gli avea offerti, avefse procurato di riaverli, farebbe ftato facrilego (1).

Ofservate 2. ftabilirfi dal fanto Vefcovo (2), *che non è lecito alla medefima poteftà di confentire, che fieno date volontariamente in preda alla profanazione, nè proftituite le cofe dedicate alla Divinità*. „ Non tibi licet eam habere. Quid tibi cum adultera? Adultera „ eft enim, quæ non eft legitimo Chrifti conjugio copulata. „ Non nego, che fia quefta una delle ragioni, per cui ricusò il fanto Dottore di dare la Bafilica richieftagli dall' Imperatore; ma vi fu anche l' altra ragione, che l'Imperatore fteffo non avea poteftà veruna fulle cofe

(1) Vedi fopra *p.*22. *n.*1. il tefto di S. Ambrogio ricavato dal libro *de Pænitentia*. (2) *Conferm. p.*CXCIV.

se divine o sacre, com' erano le Basiliche, e gli arredi, e i beni consacrati a Dio. La prima ragione fu da lui data a chi gli avea proposto, che l' Imperator pure dovea avere una Basilica (1); l' altra a chi l' avea voluta fare da giuspubblicista, e avea allegato, *Imperatoris esse universa*. Nella stessa guisa, essendo stato proposto al Santo, *ut ecclesiæ vasa traderet*, egli addusse due motivi, pe' quali non potea condiscendere a una tal proposizione: il primo particolare, ch' ei avrebbe volentieri offerti i *PROPRJ SUOI FONDI*, se gli avesse avuti, il suo proprio argento, il suo oro; ma che *templo Dei nihil porterat decerpere; nec tradere illud, quod custodiendum, non tradendum susceperat*; e l' altro generale pel caso: *DEINDE* (ecco l' espressione dinotante, passar egli a un altro motivo) *consulere me etiam Imperatoris saluti, quia nec mihi expediret tradere, nec illi accipere. Accipiat vocem liberi sacerdotis, si vult sibi esse consultum* (2): *RECEDAT A CHRISTI INJURIA*, che consisteva non solo nel prendere i sacri vasi, ma anche nel toglierli alla vera Chiesa di Cristo, e dargli all' adultera. E si noti, che nel primo motivo il Santo dice espressamente, ch'ei volentieri, *libenter*, offerirebbe i proprj suoi fondi, il suo oro, il suo argento, in somma *id quod sui juris esset*, se gliel chiedesse l'Imperatore. Non avrebbe certa-

(1) Vedi sopra *p.23. n.3.*

(2) Vedi sopra la *p.26. n.1.*

certamente ( come pur costa dalla di lui lettera a Eugenio da lui detto (1) Augusto ) offerti sì fatti fondi, nè l'oro suo, nè il suo argento, affinchè di questo si facesse de' vasi per l'adultera, e de' fondi chiese per la setta degli Ariani; e molto meno gli avrebbe offerti *volentieri*; perciocchè non sarebbe stato lecito nè a lui, nè all' Imperatore, a' quali *quid esse poterat cum adultera?* Dunque avendo egli mostrato, che avrebbe volentieri offerti i *suoi* privati beni all' Imperatore, quando questi glieli avesse domandati per qualunque fine non pregiudiziale alla pietà; e avendo soggiunto, che quel, che apparteneva al tempio di Dio (non essendo di suo diritto, *mei* (2) *juris* ) ei nol potea torre, e consegnare al Principe; diede a divedere, che *templo Dei nihil poterat decerpere*, per impiegarlo in altro fine non solamente pregiudiziale alla pietà, ma nè pure diverso da quello, a cui era stato destinato. Osservisi eziandio, che non disse a caso il Santo, *fundum meum, aurum meum, argentum meum*; nè a caso il contrappose a ciò, ch'era *templi Dei*, a cui *nihil poterat* egli *decerpere*. Che se ciò egli disse a dovere, e adattatamente, e non a caso; forza è, che l'abbia detto per indicare, che *templo Dei NIHIL*, cioè nè *i fondi*, *nè l'oro*,



(1) *Epist.* LVII. *n.* 9. *seq. p.* 1096.

(2) Altrimenti, se questo pur fosse stato *sui juris*, inettamente il Santo avrebbe detto, che volentieri avrebbe offerto *id quod sui juris esset*, e non ciò, che spettava al tempio di Dio. Perciocchè il suo modo di esprimersi avrebbe valsuto lo stesso, che il dire, offro, quel ch'è *mei juris*, ma non do quel, ch'è *mei juris*; la qual cosa è ripugnante, e assurda.

CAP. III.

*l' oro*, *nè l' argento* potea egli *decerpere*; mentre l'avea egli stesso avuto per custodirlo *ad custodiendum*, per quel fine, a cui era destinato.

Passa quindi il Ragionatore al terzo capo del suo ristretto, o sia compendio, e dice, che *alla stessa podestà* (laica) *non è lecito prostituire*, *e violare nè pure le cose de' privati*. „ Domum privati nullo potes jure „ temerare „. Il verbo *temerare* non significa solo il *prostituire*, e il *violare* contaminando; ma significa eziandio il *torre*, l'*appropriarsi*, l'*impadronirsi*: laonde S. Ambrogio stesso nella Epistola XVIII. a Valentiniano II. parlando de' lasciti, e delle donazioni fatte alla Chiesa, e degli acquisti della Chiesa medesima, che non le erano stati tolti: *referunt*, dice, *ea*, *quæ vel donata*, *vel relicta sunt Ecclesiæ*, *non esse temerata*. Nel capo XXIX. *del libro* II. *de Officiis ministrorum* (1) ordina, che si badi, che i depositi rimangano INTEMERATI. E vi badò egli in fatti con incredibil attenzione, e fortezza di animo: „ meministis, *ei dice ivi* (2), *QUOTIES* „ *ADVERSUS REGALES IMPETUS* pro viduarum, „ immo omnium depositis certamen subierimus „. Descrive egli in particolare quel, che avvenne in Pavia intorno al deposito di una vedova commesso alla custodia della

(1) *Num.*144. *pag.*124. „ Illud sæ„ pe intuendum est, ut deposita vi„ duarum INTEMERATA maneant; „ SINE ULLA SERVENTUR OF„ FENSIONE, non solum viduarum, „ SED ETIAM OMNIUM „.

(2) *Num.*150. *p.*126.

della Chiesa. Vi fu chi *IMPERIALI RESCRIPTO ILLUD VINDICARE CUPIEBAT*. Non vi mancarono de' politici, i quali *ferebant, obviari non posse præceptis Imperatoris. Legebatur rescripti forma directior; magistri officiorum statuta; agens in rebus imminebat* (1). Questo era un vero procurare di *temerare* il deposito. Vi si oppose il Vescovo col consiglio di S. Ambrogio. ,, Negatum est: & exposita divinæ legis au-,, ctoritate, & serie lectionis, & Heliodori periculo, ,, vix tandem rationem accepit Imperator (2) ,,. Del fatto di Eliodoro riferito nel *c.* III. del *lib.* II. *de' Maccabei v.* 10. *seq.* parla S. Ambrogio nello stesso capitolo del lib. II. *de Officiis ministrorum* (3), e dice, ch'ei volle *deposita viduarum, pauperum victualia, & pupillorum, Regis vindicare commodis*, e perciò fu castigato visibilmente da Dio. Le cose offerte alla Chiesa o sieno campi, o danaro, sono come *deposita victualium* de' poveri, delle vedove, de' pupilli, e de' ministri del Santuario. Tertulliano chiama i danari da ognuno offerti alla Chiesa *deposita pietatis* (4). Varj Concilj c' insegnano, che i beni Ecclesiastici sieno stabili, o nò, sono il patrimonio de' poveri, e de' servi, e delle serve del Signore affidati alla custodia de' sacri Ministri della Chiesa. Torno a S. Ambrogio. Ei coll' esempio di Nabot, a

 cui

(1) *Ibid.*
(2) *Ivi n.*151.
(3) *Num.*145. *seq. Tom.* III. *Opp. edit. Venetæ an.*1751.
(4) *Apologet. c.*XXXIX.

cui il Re Acabbo domandò la ſua ereditaria vigna, ci dà a divedere che coſa ſia *domum privati temerare*. Queſto eſempio apportato anche dal Santo nel ſermone contro Auſſenzio (1), a fine di moſtrare, che ſe il Sovrano non avea diritto d' impadronirſi della eredità di quel privato, molto meno lo abbia nella eredità della Chieſa; queſto eſempio, torno a dire, è ſtato paſſato ſotto ſilenzio dal Ragionatore, che nientedimeno vuol eſſere tenuto per eſatto, e alieno dallo ſcrivere con mala fede.

Scende egli al capo quarto del ſuo compendio, e ſoſtiene „ che non ſia lecito al paſtore eccleſiaſtico di ac„ conſentire; nè eſpediente alla poteſtà ſecolare, che „ il paſtore diſſimuli, o tolleri le profanazioni. *Con„ ſulere me etiam Imperatoris ſaluti: nec mihi expedire „ tradere, nec illi recipere* „.

Nel capo quinto dice „ che per impedire (*sì „ fatte profanazioni*) dee il paſtore valerſi dell' eſor„ tazioni, delle preghiere, de' gemiti, e delle lagri„ me, e della oblazione di ogni coſa propria, e tem„ porale anco della Chieſa, e de' Poveri „. Così egli avviluppa, imbroglia, e confonde le teſtimonianze per ſe ſteſſe chiariſſime, e non per tanto ſi offende, ſe vien accuſato d'impoſtura. Dove mai ha detto S. Ambrogio di aver egli lecitamente potuto, o di aver dovuto

(1) Vedi ſopra *p.25. not.2. di queſto vol.* e S.Ambrogio *lib.*I. *de Officiis Miniſtrorum c.*IX. *n.*63. *p.*146.

vuto *valersi della oblazione* ( cioè dalla cessione ) al Sovrano *di ogni cosa temporale della Chiesa*, *e de' Poveri*, *per impedire le profanazioni ?* Ei dicendo, che non ripugnerebbe, anzi offrirebbe il suo, non dice, che ciò farebbe per impedire le profanazioni; ma perchè era in suo potere di disporre del suo. Non si trattava allora di riscattare la Basilica co' danari; nè si proponea il caso, se conveniva piuttosto spogliarsi del proprio, ovvero offerire i beni de' poveri, che permettere la profanazion della Chiesa. Si trattava di que' politici, che non cercavano poderi, nè danari, ma voleano obbligare il Santo a dare una Basilica all' Imperatore, e servivansi perciò della ragion generale, che *omnia sint in potestate Imperatoris*: A' quali in seguito il Santo non disse, ch' egli offeriva i beni de' poveri, e della Chiesa, a fine d'impedire le profanazioni della stessa Basilica; nè che, come gli era lecito di gemere, quando vedesse usarsi violenza alla Chiesa, così giustamente potea dare al Sovrano, e questi potea ricevere pur giustamente i suddetti beni de' poveri, e della Chiesa; non signore, che non rispose egli così; ma rispose ben in sustanza, che se gli fossero domandati i beni appartenenti al suo diritto, o ragione, ei non ripugnerebbe, anzi gli offrirebbe volentieri; ma che non gli era lecito di fare lo stesso pe' beni Ecclesiastici, i quali per essere consacrati a Dio, divini si appellano, nè sono soggetti alla potestà secolare. Che se non fosse stato questo

CAP. III.

 il

il vero di lui ſentimento , come ſi ſarebbe egli riſtretto a'beni proprj , e di ſuo diritto , e avrebbe detto di queſti ſoli ( quando ne aveſſe avuti ) che non avrebbe ripugnato di donarli ; anzi che gli avrebbe donati , ſe avendone , gli foſſero ſtati domandati dall' Imperatore ? E in vero ſe tra' beni da lui tenuti aveſſe egli riconoſciuto eſſervi alcuni della Chieſa non conſacrati al Signore , nè Divini , ſu de' quali aveſſe avuto poteſtà il Sovrano , o de' quali aveſſe egli ſteſſo potuto diſporre donandogli allo ſteſſo Sovrano ; come non altri , che i proprj , e di ſuo diritto , avrebbe egli contrappoſti per antiteſi a' Divini non ſoggetti al poter del Sovrano ; e de' proprj ſolamente avrebbe detto , che gli avrebbe volentieri offerti al Sovrano medeſimo , ma non già de' campi eccleſiaſtici , de' quali non diſſe , che *ſe ne poteſſe valere* il Veſcovo offerendogli al Principe per *impedire le profanazioni*, ma diſſe , che non li *donava*? Aggiunſe però il Santo , *ſe non refragaturum*. E che ? il *non refragaturum* varrà lo ſteſſo preſſo il Ragionatore , che , *io mi debbo valere della oblazione di ogni coſa della Chieſa , e de' Poveri* , e darla al principe , affinchè s' impediſcano le profanazioni ; e dimoſtrerò , così facendo , che il Sovrano prendendoſi tali oblazioni , le prenda per diritto , e non per violenza ?

Obbietterà egli per avventura , che S. Ambrogio ſcrive , *me , ſi de meis aliquid peteretur , ſi fundus , ſi aurum &c. libenter offerre ; quamquam omnia , quæ mei ſunt ,*

*sunt*, *essent pauperum*. Sia pur così. Benchè il santo Dottore nel luogo, in cui si serve del *libenter offerre*, non usi il *quamquam omnia*, *quæ mei sunt*, *essent pauperum*. Il *libenter offerre* si legge nel Sermone di lui contro Aussenzio, e il *quamquam omnia &c.* nella *Epistola* XX. dove non dice *libenter offerre*, ma *me non refragaturum* (1). Tuttavolta sia, torno a dire, così, come vuole il Ragionatore; chi gli ha però insegnato, che il testo del santo Dottore, com' è impasticciato da sua Signoria Ragionatrice, significhi: *io mi debbo valere delle oblazioni di ogni cosa de' poveri*, e cederle al Sovrano &c. (2)?

CAP. III.

Ma S. Ambrogio avea offerti tutti i suoi beni alla Chiesa (3). E bene? Per questo si ha egli a dire, che il



(1) Vedi il Concilio Romano tenuto da S. Gregorio *c.* III. *T.* II. *Opp. S-Greg. pag.* 1289. dove si riprendono quelli, che i beni della chiesa *non judicio*, *sed manibus defendunt*.

(2) Io non nego, che per liberarsi dalla forza, e per impedire le profanazioni, possa la chiesa dare di ciò, che possiede; ma dico bensì, che nè ciò si dice quì da S. Ambrogio, nè se si dicesse, argomenterebbe nel Principe legittima potestà su de' beni ecclesiastici, o diritto, e non violenza.

(3) Paolino nella Vita di S. Ambrogio *n.*38. *p.* XI. *T.* IV. così scrive, In tem„ pore, quo Episcopus ordinatus est, „ aurum omne, atque argentum, quod „ habere poterat, ECCLESIÆ, vel „ pauperibus contulit. Prædia etiam, „ quæ habebat, reservato usufructuario sorori germanæ suæ, donavit „ Ecclesiæ, nihil sibi, quod hic suum „ diceret, derelinquens &c. „ Il Card. Baronio [ *ad an.*374. *numer.* VIII. ] copiò questo passo di Paolino, senza avervi fatto sopra la minima osservazione, o commento. Nientedimeno il Ragionatore nella II. parte della sua *Confermazione pag.* LXXXIII. avendo detto, che S. Ambrogio *avrà disposto ottimamente*, aggiugne colla solita sua franchezza ragionatrice, che il Baronio „ nel lodare [S. Ambrogio] con affet„ tazione, perchè avea lasciato tutti „ i beni stabili alla Chiesa, dopo aver„ la già beneficata coll' oro, e coll'ar„ gento

CAP. III.

il citato luogo si abbia a tradurre, che offerir si debbano

„ gento unitamente a' poveri, e far „ risaltare quella di lui preferenza nel„ la eseguita largizione, preterendo „ nello stesso tempo anche i propin„ qui, troppo risente della massima „ di preferir a' bisognosi i luoghi sa„ cri, che l'Autore [stesso, *cioè* il Ba„ ronio] coltivava „. Gran flemma vi vuole con un uomo, che non sa, e non legge, e tuttavolta osa di criticar, e di mordere, e al fin di decidere, qual testo sia del Baronio stesso, e quali si abbiano ad attribuire ad altri. Egli, come abbiam dianzi veduto, attribuì a S. Basilio un passo del Baronio, e l'apprezzò molto; ora dà per Baroniano quel, ch'è di Paolino familiare di San Ambrogio, e lo biasima, e vi fabbrica sopra delle imposture. Il canone della critica di lui è il di lui piacimento. Quel, che gli aggrada, é di altri; ciò, che gli spiace, è del Baronio, o di qualche altro difensore della Santa Sede. Sebbene non considera egli, ma quasi tira a sorte quel che abbia a essere di suo gradimento, non sapendo nè pur egli il motivo, per cui una cosa non sia, e un altra sia di suo piacere. Di quì avviene, che ciò, che ora gli piace, un momento dopo non gli vada a fagiuolo. Ma ciò sia detto di passaggio. Dimando ora, dove Paolino, dove il Baronio nel luogo citato dicano, che i luoghi sacri si abbiano a preferire a bisognosi? Di ciò nè nel testo addotto, nè in tutto quel numero Baroniano uon vi è nè pur ombra. Che se per altro vi fosse, non perciò avrebbero eglino subito a essere ripresi, e maltrattati. Gesù Cristo stesso non diede per avventura sulla voce a Giuda, che *indigne ferens*, che si spandesse dalla Maddalena il balsamo in ossequio del Signore, disse *quare hoc non veniit*, . . . . *& datum est egenis*? Or si maltratterà forse la Maddalena, che non preferì al culto del Signore i poveri? O si riprenderà Gesù Cristo medesimo, che approvò il fatto di lei; e in altra occasione lodò come *opus bonum operantem* colei, ch' *effudit super caput ipsius recumbentis* il prezioso unguento, e talmente la lodò, che disse, che dovunque si avesse a predicare il Vangelo, si sarebbe pur detto *in memoriam ejus*, ciò, ch' ella avea fatto; e ordinò a chi se n'era lagnato, che non le fosse molesto? Vi vuole un nuovo Giuda, il quale a tutto si avanzi, non *quia ad eum de egenis pertineat*, ma perchè possa approfittarsi delle occasioni, e raspare di più qualche prebenda, adulando, e simulando misericordia. (Vedi S. Basilio di Seleucia *Orat.* XXXI. *p.* 169. *edit. Paris. an.* 1621.) Del resto sebbene le necessità de' poveri sono alle volte tali, che non solamente bisogni dar loro piuttosto de' sussidj, che fare offerte alle chiese; ma sia di dovere

no al Principe i beni de' poveri, e della Chiesa; o che il Principe avesse della potestà su'beni alla Chiesa offerti da S. Ambrogio? Non trattò egli il Santo medesimo di sacrilego colui, il quale avesse osato di ripigliarsi le facoltà da lui medesimo a essa offerte, o donate (1)? Non si oppose egli anche gagliardamente agl'impeti de'ministri, che per ordine imperiale pretesero di portar via i depositi dal sacro Tempio (2), ancorchè i politici di quell'età pure andassero vociferando *obviari non posse præceptis Imperatoris* (3)? Or le possessioni offerte alla Chiesa, qual cosa mai sono, secondo il Santo Vescovo, che depositi de' *vittuali* de' poveri (4) affidati alla Chiesa medesima? *Nihil ecclesia*, di tali possessioni, *nisi fidem possidet. Hos redditus præbet, hos fructus. Possessio Ecclesiæ fructus est egenorum* (5). E se sono depositi de' po-

CAP. III.

vere ancora sovvenirli colle facoltà delle chiese medesime; tuttavolta non si può generalmente parlando negare, che δεῖ τὴν εἰς θεὸν δωροφορίαν προτιμοτέραν εἶναι τῶν πτωχῶν, *convien, sia preferita a' poveri la oblazione fatta a Dio. S. Cirill. Alessandr. in Joh. Evang. lib.* IX. *T.* IV. *p.696. edit. Paris. an.*1638.

(1) Vedi la *pag.*22. *di questo volume not.*1.

(2) *Ivi p.66. seq.*

(3) *Ivi p.67.*

(4) *Ivi p.67.*

(5) *Epist.* XVIII. *ad Valentinianum II. num.*XVI. *p.*882. *Tom.*III. *edit. Venetæ an.*1751. L'Autore delle *Osservazioni sulla Carta di Roma stampate l'anno* 1768. *in Napoli*, cita nella *p.*63. questo testo di S. Ambrogio per provare, che „ la „ chiesa non possiede quaggiù, che il „ gran patrimonio della fede, e ch'el„ la non dee conoscere altro, che „ le appartenga in virtù di sua fon„ dazione; e i suoi ministri non han„ no altro fondo, che ad essi sia sta„ to assicurato per la loro istituzio„ ne „. Costui aggruppa in poche parole grandissima quantità di spropositi

de' poveri, e de' ministri, come potea egli, ancorchè i beni da lui offerti alla chiesa una volta fossero stati suoi, farseli suoi di nuovo, e farne un dono al Principe, senza costituirsi, com' egli stesso dice altrove, reo di sacrilegio?

In qual guisa dunque, dirà il Ragionatore, si avranno a in-

ti. Presso di lui, a quel che si scorge, la parola *fides* non ha altro significato, che la credenza de' dogmi della religione. E pure ei si spaccia per legale. Belle decisioni farà egli trattando *de fideicommissis*, e *de fidejussione &c.* Chi sa quanti articoli della religione, secondo lui, procurò di far credere a Giugurta Lucio Cassio, allorchè *interposita FIDE publica*, volle condurlo a Roma? Sappia egli però, che S. Ambrogio parla ivi de' beni ecclesiastici, e dice, che di essi non possiede altro la chiesa, che la *fida tutela*, o, dirò così, *l' affidamento*, essendo essi beni consacrati a Dio, e ad essa affidati pe' poveri. Egli risponde al libello di Simmaco idolatra, il quale si lamentava, che a' templi de' gentili fossero stati tolti i predj, e obbiettava, che *ea, quæ donata, vel relicta sunt ecclesiæ, non erant temerata. Ivi n.* XV. Ei risponde, dico, che i gentili *qui nostro utebantur exemplo, cur non utebantur officio?* Qual era questo uffizio? Che la chiesa non possedea, che *fidem* de' beni lasciati, o donati a lei. Laonde non essere la possessione di lei, che le spese pe' poveri: e soggiugne per vie più confondere il gentile: *numerent quos redemerint templa captivos, quæ contulerint alimenta pauperibus, quibus exulibus vivendi subsidia ministraverint.* Da questo poco si può conoscere con qual sorta di avversarj ci convenga combattere. Che se, come dice l'Osservatore, la Chiesa in virtù del la sua fondazione, *non possiede quaggiù, che il gran patrimonio della fede, e non dee conoscere altro, che le appartenga in virtù di sua fondazione*, ella certamente non dovrà conoscere, che le appartenga la speranza, non la carità, non la umiltà, non la pazienza [e ve ne vuol molta, specialissimamente in chi ha da contrastare con iscrittori somiglianti all' Osservatore medesimo] essendo queste virtù distinte da essa fede. E se fuor della fede *i ministri non hanno altro fondo, che ad essi sia stato assicurato per la loro istituzione*, avrà avuto il torto S. Paolo, anzi il Signore, che gli assicurò fino dalla loro istituzione, che coloro, i quali annunziano il Vangelo, debbano vivere del Vangelo, come chi serve l' altare dell' altar dee vivere. Ma non la finirei mai, se avessi a confutar di proposito gli strafalcioni di questo Legale, che tanto sa di legge, quanto di teologia.

a intendere le parole del Santo: *si a me peteret ( Imperator ) quod meum esset, idest fundum meum &c. me non refragaturum; quamquam omnia, quæ mei sunt, essent pauperum?* Non vi è nulla di più facile a spiegare. Basta farne la semplice traduzione. *Se da me chiedisse [ l'Imperatore ] ciò che fosse mio, il mio fondo &c. io non sarei per ricombattere; sebbene tutte le cose, che son mie, fosser de' poveri:* la qual cosa vale lo stesso, che dire: Io non ho realmente nulla di mio. Tutto ciò, che dicesi mio, è in realtà roba de' poveri. Se però avessi io un fondo di mia ragione, e da me il chiedesse l' Imperatore, non ripugnerei, anzi gliel donerei. Del resto non essendo stato più suo, ma de' poveri, pe' quali l' avea egli offerto alla Chiesa, non potea egli ripigliarselo, e farne un dono al Sovrano, perchè *id habuisset sagrilegium* (1): e l' occupare sì fatti beni, ch'erano stati suoi patrimoniali, sarebbe stata una invasione: *si patrimonium petitur, invadite* (2). Non è men facile la interpretazione dell' altro passo preso dal Sermone contro Aussenzio: *Si de meis aliquid posceretur, aut fundus &c. id quod mei juris esset, libenter offerre. Templo Dei nihil posse decerpere.* Ognuno vede, che un passo tale non importa altra significazione, se non se questa: *Se alcuna delle cose mie mi si domandasse, o il fondo &c. ciò in somma, che fosse di mio diritto, l' offrirei*

(1) Vedi la *p.22. not.1. di questo volume.*

(2) Vedasi la *pag.23. di questo volume not.3.*

CAP. III.

*frirei volentieri. Ma io non poſſo detrarre nulla al tempio di Dio*. Or chi dice di non poter detrarre nulla al divin tempio, non vuol dir altro, ſe non, che non ſia in ſuo potere di torre alcuna coſa appartenente al tempio del Signore. Ma chi è, che non ſappia, che i fondi eccleſiaſtici a' templi del Signore appartengano?

Il ſeſto capo del riſtretto delle autorità di S. Ambrogio fatto dal Ragionatore, è queſto: *Che l' eccleſiaſtico con queſte armi* (cioè delle lagrime, e dell'eſortazioni) *può reſiſtere ſino a offerire il proprio ſangue per la tutela della fede* (1). Bella oſſervazione! Stiam a vedere, che ſua Signoria Ragionatrice dicendo ciò de' ſoli eccleſiaſtici, voglia, che i ſecolari non abbiano a reſiſtere ſino a offerire il proprio ſangue per la tutela della fede. Per altro non penſava così S. Ambrogio (2).

Il 7. capo del capriccioſo compendio delle teſtimonianze del Santo medeſimo è, *che ſopra il temporale degli eccleſiaſtici, e della Chieſa la poteſtà ſecolare ha titolo, e diritto ne' caſi di biſogno di ripeterlo*: „ Quæ „ Cæſaris, Cæſari. Si agros deſiderat Imperator, po„ teſtatem habet vindicandorum. „ Si può dare maggiore

(1) Cita il teſto: *Pro altaribus gratius immolabor in cauſſa fidei*.

(2) Il quale [come ſcrive nella *Epiſtola* xx. *num.* 14. *p.* 904.] diſſe al ſuo popolo: „ Quid præſentius dici potuit „ a chriſtianis viris, quam id quod „ hodie in vobis Spiritus Sanctus lo„ quutus eſt? Rogamus, Auguſte, non „ pugnamus. Hoc chriſtianos decet, „ ut & tranquillitas pacis optetur, & „ FIDEI, veritatiſque conſtantia NEC „ MORTIS REVOCETUR PERI„ CULO „.

giore impudenza di mentire? Da qual testo di S. Ambrogio ricava la fronte ragionatrice il *titolo*, o il *diritto*, che quì spaccia della *potestà secolare* su de' *temporali ecclesiastici*? Dalle parole, *quæ Cæsaris, Cæsari*? Ma questo per l' appunto si cerca, se in tali parole comprendansi, o nò i beni ecclesiastici: e non è da Ragionatore, e molto meno lo è da compendiatore, e relatore de' sentimenti altrui, il rappresentare, e il supporre per detto da S. Ambrogio ciò, che se sia, o nò stato da lui detto, si mette in questione. Dirà egli però di aver ciò ritratto dalle parole: *potestatem habet vindicandorum*. E che? Non abbiamo noi fatto costare a evidenza, che per *potestà* intende ivi S. Ambrogio la *forza*, o la *violenza*, e non già *il diritto*; e che perciò alle addotte parole aggiugne il *non dono*? Stima per avventura la gran mente Ragionatrice, che qualunque volta nomina la potestà S. Ambrogio, non indichi altro, che diritto, o giusto titolo? Se così ella stima, dica pure, che abbia avuto il *diritto* Valentiniano *vi abducendi ab Ecclesia* quel santo Vescovo; perocchè esso Santo nel Sermone contro Aussenzio (1) si protesta, che ciò sarebbe *regiæ POTESTATIS*, e che se fosse eseguito, il Santo medesimo *subiret, quod sacerdotis esse consuevisset*. Non credo, ch'egli avrà l'ardimento di riconoscere per diritto un sì fatto potere; e se l' avrà, non vi sarà chi non confessi, ch' egli per ricuoprire la sua infedeltà nel citare, accu-

(1) *Num. I.*

accumula ſpropoſiti a ſpropoſiti ; e tralaſciando di nuovo il *non dono*, fa ſempre più manifeſta la ſua mala fede.

Che s' ei ſi luſinga, che la parola *vindicandorum* gli poſſa ſervire di motivo per adattare al diritto, e non alla forza, ovvero alla violenza la voce *poteſtatem*; ſarà certamente ridotto a concedere, che, ſecondo S. Ambrogio, l' Imperatore abbia avuto il *diritto* di torre una, o più Baſiliche alla Chieſa, e donarle agli Ariani. Perocchè diſcorrendo il Santo (1) degli uomini di arme mandati a occupare il ſacro tempio, dice: che *horrebat animo .. ne, dum Baſilicam VINDICANT, aliqua ſtrages fieret*. Sarà inoltre coſtretto a confeſſare, che giuſta il medeſimo ſanto Dottore, il Sovrano abbia il diritto di torre dalla Chieſa i depoſiti delle vedove, de' pupilli, de' poveri, in ſomma di chicheſſia, perchè nel libro II. *de Officiis* (2) quell' invitto Veſcovo ſcriſſe, ch' *Eliodoro* entrò nel tempio per torre i depoſiti, *& Regis VINDICARE commodis*: e che un tale a ſuo tempo il depoſito *imperiali reſcripto VINDICARE cupiebat* (3). Ma chi non ammirerà in ciò la fronte Ragionattice, eſſendo manifeſta coſa, che sì fatti ſentimenti ſono ripugnanti a quei del Santo, che sì gagliardamente ſi oppoſe, come abbiam veduto, a coloro, i quali a nome del Sovrano vollero torre i depoſiti, e occupare una Baſilica?

*Il Ragionatore nel fare il confronto*

VIII. Avendo il Ragionatore così terminato il ſuo capric-

(1) *Epiſt.* XX. *n.* 9. (2) *Cap.* XXIX. *n.* 146. (3) *Ibid. num.* 150.

CAP. III.

*dell' Epistole di S. Ambrogio col sermone contro Ausenzio cade in intollerabili assurdi.*

pricciosо compendio, ci fa sapere, che vuol *confrontare co' passi delle lettere di S. Ambrogio, e col contesto del Sermone, se il sentimento del celebre di lui passo in questione sia completo, e terminato colle parole addotte nel frontispizio del Ragionamento* (1). Veggiamo qual cosa egli possa concludere da sì fatti confronti. S. Ambrogio, egli dice, come costa dalla lettera xx., riguardava la richiesta imperiale intorno all' aver una chiesa qual vero abbominevole sacrilegio, anzi qual adulterio spirituale, come in fatti lo era, perchè si avea essa chiesa, in vigore di tal richiesta, a cedere agli Ariani. *Adultera est enim, quæ non est legitimo Christi conjugio sociata. Noli te gravare (Imperator) ut putes in ea, quæ divina sunt, imperiale aliquod jus habere.*

Ma io torno a dire, che due motivi arrecò S. Amgio, pe' quali non si avea a cedere all' Imperator la Basilica, uno di religione, e l'altro di diritto (2). A chi dicea, che dovea pure il Sovrano avere una Basilica a parte non soggetta al Vescovo cattolico, si oppose dal Santo il motivo di religione, che non era lecito al Principe di avere a parte tal Basilica cogli Ariani, non dovendo egli aver che fare coll' adultera, vale a dire coll' Ariana fazione (3); ma a coloro, i quali

(1) *Conferm. P.* I. *p.* cxcvI.

(2) Vedi la *p.* 64. *di questo vol.*

(3) „ Iterum dicitur mandasse Imperatorem, debeo & ego unam Basilicam habere. Respondi: non tibi „ licet illam habere. Quid tibi cum „ adultera? Adultera est enim, quæ „ non est legitimo Christi conjugio „ copulata „. *Epist.* xx. *num.* 16.

CAP. III.

quali l'aveano fatta da giuſpubbliciſti, e aveano allegato, *Imperatoris eſſe universa*, ſi riſpoſe colle giuſte maſſime del diritto, che non penſaſſe l'Imperatore, *in ea, quæ DIVINA SUNT, IMPERIALE ALIQUOD JUS HABERE*. Che quel, ch'è di Dio, ſi dee render a Dio; e quel, ch'è di Ceſare, a Ceſare. Che (1) all'Imperatore appartengono i palazzi, e al Sacerdote le Chieſe. Che delle pubbliche mura è ſtato al Sovrano ſecolare commeſſo il diritto; non delle ſacre. Or chi non vede, che queſta ragione del Santo nega aſſolutamente al Sovrano qualunque diritto ſulle pareti ſacre, ſu' ſacri templi, in ſomma ſulle coſe dette divine, perchè conſacrate a Dio? Che ſe ella non foſſe tale, e ſol riguardaſse il non eſsere lecito al Principe di dare agli eretici una Chieſa; ſi dovrebe ridurre a queſto empio paradoſso: A voi, o Ceſare, ſi concede ogni altro diritto ſulle coſe ſacre, o conſacrate a Dio: ſol vi ſi nega quello di poterle profanare lecitamente conſegnandole agli Ariani. Queſto diritto di profanare, che vi ſi nega ſulle coſe ſacre, voi l'avete ſulle pubbliche mura; ma il Sacerdote l'ha ſu i templi, e ſu tutto ciò, ch'è divino, o ſia conſacrato a Dio. Laonde al Sacerdote, e non a voi ſpetta il poter cedere agli eretici le baſiliche, e le altre coſe divine, e in sì fatta guiſa profanarle. Si può egli dare aſſurdo peggiore, più ſcelerato,

(1) „ Ad Imperatorem palatia pertinent, ad Sacerdotem eccleſiæ. Publicorum tibi mœnium jus commiſſum eſt, non ſacrorum. *Ibid.*

lerato, e più indegno del carattere di un cattolico, non che di un Vescovo, e di un Vescovo sì zelante, qual era S. Ambrogio? Passiamo innanzi.

CAP. III.

*Per ricuoprire la sua mala fede il Ragionatore la vuol fare alla fin da Casista. Il caso però, che propone, è stato deciso contro di lui da' SS. Padri.*

IX. Non avendo potuto il Ragionatore ricuoprire la sua mala fede nell'aver riportato troncato il passo del S. Dottore, con averla voluta fare da Teologo dogmatico, e da perito de' canoni, vuol ora provare, se ne possa riuscire facendola da Casista. Propone egli pertanto un caso, ed è questo: ,, Se l' Imperatore, *egli dice* (1), avesse ricercata una Basilica della Diocesi di S. Ambrogio, non per profanarla, . . . ma affinchè in essa fosse eretta . . . una nuova parrocchia, o anche un nuovo Vescovato, credete voi, che Santo Ambrogio avrebbe potuto dire: *quæ sunt divina, Imperatoriæ majestati non esse subjecta? In ea quæ sunt divina, Imperiale aliquod jus non habere?* Nò certamente ,,. Or io gli rispondo: Sì certamente, che avrebbe potuto dire S. Ambrogio tali parole, quando il Sovrano fondato sul principio, che tutte le cose sieno in suo potere, avesse voluto ciò fare di propria autorità, sotto pretesto del pubblico ben temporale. In fatti il caso (che si dee prendere in questo senso, acciocchè quadri al proposito) non fu altrimenti deciso da' Santi Padri, nè altrimenti si avea a decidere in un tempo, in cui non erano ancor nati de' Preti Ragionatori, e Cattedratici del commercio, nè de' Frati Riflessioni-



(1) *Conferm. p.* CXCVII. *P.* I.

sti, e in cui erano in vigore presso tutti, che si gloriavano del nome cattolico, le massime, che dagli Apostoli erano state tramandate alla posterità, e da' Vescovi con invitto zelo si sosteneano. Ognuno sa quale stima professasse S. Ambrogio a S. Basilio, e come religiosamente ne seguitasse i sentimenti. Or S. Basilio contro Antimo, il quale dicea, che secondo la civile distribuzione delle provincie si avessero pure a dividere l'ecclesiastiche; non oppose già la potestà, nè il diritto imperiale, che era favorevole allo stesso Antimo; ma l'autorità de' Padri, e l'antica consuetudine (1). Su questi principj fondato anche S. Innocenzio I. l'anno 415. vale a dire 18. anni dopo la morte di S. Ambrogio, scrisse ad Alessandro Vescovo di Antiochia, che aveagli dimandato, se giusta le divisioni fatte dagl' Imperatori dovessero istituirsi due Vescovi Metropolitani in una Provincia ecclesiastica „ non esse e re „ visum est, ad mobilitatum necessitatum mundanarum „ Dei ecclesiam commutari, honoresque, aut divisiones „ perpeti, quas pro suis caussis faciendas duxerit Im„ perator (2) „. I Padri anche del Concilio Calcedonese

(1) S. Gregor. Nazianz. *Orat.* xx. *p.* 355. *edit. an.* 1690. „ Cum patria „ nostra in duas provincias, & me„ tropoles divisa esset . . . ille [An„ thimus] æquum esse dicebat, ut „ cum publicis diœcesibus nostræ quo„ que simul dividerentur . . . hic [Ba„ silius] contra VETERI CONSUE„ TUDINI τῇ παλαιᾷ συνηθείᾳ, „ atque huic divisioni, quæ OLIM A „ PATRIBUS τῶν πατέρων ἄνωθεν „ facta fuerat, inhærebat „.

(2) *Epist.* xxiv. *cap.* II. *pag.* 851. *T.* I. *Epist. Rom. Pontif. Ed. Paris. an.* 1721.

nese contro coloro, i quali credettero, che convenisse, *ut civiles formas ecclesiasticarum quoque paræciarum ordo sequatur*, e percio ne avean ottenuto delle prammatiche dagl' Imperatori, scrissero *nel* XVII. *canone* (1): „ Pervenit ad nos, quod quidam, præter ecclesiastica „ statuta facientes convolarunt ad potestates, & per „ pragmaticam formam in duas provinciam unam di- „ viserunt, ita ut ex hoc facto duo Metropolitani esse „ videantur in una provincia „ come nel caso proposto dal Ragionatore sarebbero stati due Vescovi in una Diocesi. „ Statuit ergo Sancta Synodus, de cetero ni- „ hil ab Episcopis tale tentari; alioquin qui hoc adnisus „ fuerit, amissioni proprii gradus subjacebit „. O questo sì, ch'è troppo, direbbe qualche politico dell'età nostra simile al Ragionatore: gl' Imperatori aveano data la permissione alla Chiesa di stendersi a tali cose di esterior disciplina, e avendola eglino data la poteano ancor togliere: fu un attentato l'essersi avanzati così a circoscrivere i diritti imperiali, e coll' aver citato degli statuti ecclesiastici pregiudiziali al principato, aver ristretti i diritti medesimi fino a imporre sì grave pena a que' buoni sudditi, i quali avessero voluto in ciò valersi dell' autorità del Sovrano. Così direbbe un politico de' nostri tempi, che avesse letto, come scrive il *Sacerdote della natura* Antonio Genovesi, *i larghi volumi del Pufendorfio, e del PADRE Grozio*:

F 2 *Lata*

(1) *Tom.*XI. *Concilior. pag.*608. *edit. Paris. an.*1714.

*Lata Pufendorfi , PATRISVE volumina Groti .*



ma non penſarono già cosi i noſtri antichi , i quali ſapeano , non doverſi traſgredire i *termini antiqui , quos poſuerunt Patres noſtri* (1) , o ſia le maſſime , che ſoſtennero non già i Grozj , i Pufendorfi , i Coccei , e altri , che *novi , recenteſque venerunt* , e intorno alla religione hanno introdotte opinioni , *quas non coluerunt Patres* (2) , non queſti diſſi , ma i Santi , e que' ſacri Paſtori , che intervennero ne' Concilj , e principalmente i Pontefici Maſſimi , la dottrina de' quali ſappiamo eſſere τῇ τοῦ μεγάλου πέτρου ὁμολογίᾳ συμβαίνουσαν , καὶ κοινήν τινα στήλην ὑπάρχουσαν κατὰ τῶν κακοδοξούντων : *magni illius Petri confeſſioni congruentem , & columnam quamdam communem exiſtentem adverſus perverſe ſentientes* (3) , tra'quali Pontefici numeriamo S. Innocenzio I. sì celebrato da S. Agoſtino (4) , e a cui imitazione ſcriſſero i Veſcovi Africani a S.Teodoro Papa che aveanſi ad aſcoltare i ſucceſſori del Principe degli Apoſtoli , *ut inde ſumerent ceteræ eccleſiæ veluti de natali ſuo fonte prædicationis exordium , & diverſas totius mundi regiones incorrupta maneant fidei ſacramenta ſalutis* (5) .

Torno

(1) *Proverb. cap.*XXII. *v.*28.

(2) Vedi il *Deuteron. cap.*XXXII. *v.*17.

(3) *Concil. Chalced. Actione* v. *Defin. fidei pag.*455.

(4) Vedi la *Epiſt.*CLXXXVI. *al.*CVI. *ad Paulinum c.*1.*num.* 2. *p.*506.*T.*II. *Opp.* e il *lib. de Peccato Originali cap.*VI. *ſeq. p.*171. *ſeq. T.*X. e *lib.*II. *contra duas Epiſtolas Pelagianorum c.*III. *ſeq. p.*287. *ſeq. Tom. eodem .*

(5) Vedi la lettera de' Veſcovi Africani a Teodoro Papa nel ſettimo ſecolo, e letta nel Concilio Latera-

rane.

Torno a S. Ambrogio, e dico, che non avrebbe egli deciso il proposto caso diversamente da quel, che fu deciso da S. Basilio, e che richiedeano gli statuti Ecclesiastici mentovati dal Concilio di Calcedonia.

CAP. III.

X. Che se poi vogliam supporre, come fuor dal caso suppone il Ragionatore, che il Sovrano avesse domandato una Basilica, affinchè fosse quivi eretta una nuova parrocchia, e anche un nuovo vescovato *colla ecclesiastica legittima autorità*; dico, che S. Ambrogio non avrebbe allora avuto ragione di obbiettare al Sovrano medesimo il *quæ sunt divina, Imperatoriæ potestati non esse subjecta*: Perocchè giustamente gli avrebbe potuto rispondere il Sovrano: Con chi l'hai? Pretendo io forse di avere su di tali cose alcun diritto Imperiale? Se ciò io pretendessi, mi prenderei da per me la Basilica, e non la chiederei alla Chiesa, nè mi curerei di ergere una parrocchia colla legittima ecclesiastica autorità. Or chiedendola io per tal fine, e con sì fatte condizioni, mostro di non riconoscere in me il dominio, nè il legittimo potere di prendermela; e tu obbiettandomi coteste massime, dici il vero, ma non a proposito. Voi però, mio Ragionator, soggiugnete, che se l'Imperatore avesse richiesta la Basilica per ergervi una parrocchia colla *legittima ecclesiastica potestà*, *non si sarebbe trattato di cosa divina, di sacrilegio, di profanazione, di adulterio spirituale. Si sarebbe trattato di*

*Il Ragionatore propone in altro modo il caso; ma non a proposito, e con tal confusione, che viepiù mostra la sua mala fede*

 *cosa*

ranese sotto S. Martino sommo Pontefice. *Tomo* VI. *de' Concilj della edizione di Parigi del Padre Labbè pag.* 128.

*cosa dedicata a Dio bensì nella sua consacrazione*; *ma non per questo sciolta dall' eminente dominio del Sovrano*, *ch' egli per oggetti gravi di stato*, *di pubblico bene*, *di utilità*, *o di necessità non potesse ricercarne*, *ed esiggerne dal superiore ecclesiastico la nuova canonica erezione*, *anco colla dismembrazione della chiesa antica*.

O la grandissima confusione di cose tra loro dispa-rate, e sconnesse! E pure con un tale inviluppamento (che solo basterebbe per dimostrare la poca lealtà di un autore nel trattare la propria causa) voi sperate di potervi liberare dalla taccia di mala fede. Ma ditemi per vita vostra, perchè non *si sarebbe allora trattato di cosa divina*? Non si sarebbe per avventura trattato di una *Basilica*? E la Basilica non è numerata da S. Ambrogio tralle divine cose, o sia tralle cose consacrate a Dio? Sarebbe ella forse stata divina per non essere data agli eretici; ma per esser eretta *coll' autorità legittima ecclesiastica* in parrocchia, avrebbe cessato di essere *divina*? Chi è mai sì privo di senno, che si possa mettere in capo uno sproposito sì solenne?

Ma non sarebbe stato, direte voi, l'Imperatore reo di *sacrilegio*, di *profanazione*, di *adulterio spirituale*. Questo sì. Perchè non essendo stata data la Basilica agli eretici, non sarebbe stato commesso *adulterio spirituale*: non essendo stata secolarizzata, nè essendo stato permesso, ch' ella servisse a usi profani, non sarebbe stata profanata: ed essendo stata domandata

data all' *autorità legittima ecclesiastica*, per esser ella eretta in parrocchia per lo bene spirituale del popolo fedele, non solamente non sarebbe stata una tal richiesta sacrilega; ma (quando l' ecclesiastica legittima autorità avesse riconosciuto, tale essere quel bene, qualè fosse stato esposto, e avesse a tale uso destinata la suddetta Basilica) sarebbe eziandio stata lodevole.



Sarebbesi trattato però, voi dite, di cosa *non sciolta dall' eminente dominio del Sovrano*. Gran pazienza in vero si richiede in chi v' impugna. Da quali parole di S. Ambrogio potete voi dedurre questo *eminente dominio* del Sovrano sulle Basiliche? Non dice forse il Santo espressamente, che il Sovrano medesimo su di esse non ha *jus ALIQUOD Imperiale*; e che se pensasse di averlo, si aggraverebbe? Come dunque osate voi di rappresentarci, esser egli stato di sentimento, che su delle Basiliche stesse il Principe laico abbia un diritto eminente? Persuadetevi una volta, che con somiglianti imposture non togliete da voi la nota di mala fede, ma in voi la ribiadite.

*Ritrovati insussistenti, e sogni, pe' quali il Ragionatore, come vaneggiando, s' immagina di poter ischivare la nota di mala fede.*

XI. Passate all' esame della lettera XXI. in cui il Santo Dottore (il quale avea avuto l' ordine di venire al Concistoro Imperiale, e ivi disputare degli articoli della religione cattolica contro gli Ariani, e di sottoporsi al giudizio secolare) nega, che a' laici sia lecito di giudicare delle controversie riguardanti la fede; e come

CAP. III.

se tal negazione abbia connessione alcuna col nostro punto, francamente voi dite, ch' ella và in *consonanza* coll' espressioni del santo Vescovo, *templo Dei nihil posse decerpere, nec tradere illud, quod custodiendum, non tradendum acceperim*. Ma che? Sono forse i sacri vasi (a proposito de' quali disse il Santo, *templo Dei nihil posse decerpere*) tanti articoli di fede, intorno ai quali ricusò egli di disputare in consistoro? Ovvero il negare di voler disputare di essi articoli, e di sottoporne la decisione a' secolari, non è altro, che protestarsi di non dare i vasi suddetti a chi da falso politico opponeva, *Imperatoris esse omnia*? Voi ci sbalestrate a tutt' andare.

Soggiugnete, che S. Ambrogio esibì liberamente all' Imperatore i suoi campi (1), *perchè conoscea, che queste cose eran soggette alla potestà del Sovrano, e perchè sapeva benissimo, che la chiesa, e le altre tutte le possedeano in forza, e sotto la protezione delle leggi imperiali, dalle quali erano rese capaci, e ne aveano ricevuto il possesso. Queste il Santo le offeriva spontaneamente all' Imperatore, perchè derivavano da esso, e perchè, se Valentiniano le avesse dimandate, non avrebbe fatto altro, che servirsi di quell' eminente dominio, che s' intende riservato, o ritenuto dal Sovrano sopra le possessioni, che lascia passare tanto da un cittadino all' altro, quanto da un cittadino a una società, sia ella eccle-*

(1) *Conferm. P.1. p.*CXCVIII.

*ecclesiastica*, *o sia civile*. Voi, anche vegliando, pare, che siate agitato da quella sorta di sogni, che da Plinio (1) sono chiamati linfatici. Voi vaneggiate a furia. Ma



.... *Faxo actutum constiterit lymphaticum* (2).

S. Ambrogio, come abbiam veduto (3) scrisse, che s'ei fosse stato richiesto dall' Imperatore del fondo, che fosse stato suo proprio, del suo oro, del suo argento, di ciò in somma, che fosse stato di suo diritto, *id quod mei juris esset*; non solo non avrebbe ripugnato, ma l' avrebbe anzi ceduto volentieri. Or egli non avea più nulla, che fosse *sui juris*, mentre, come anche abbiam dimostrato (4), avea offerti i suoi beni alla Chiesa pe' poveri, e pe' ministri, che pure tra poveri aveano a essere numerati. Nè potea egli ripigliarseli, perchè essendo essi beni passati al dominio della Chiesa, il riprenderli, secondo lui, *habuisset sacrilegium*. Quindi egli trattando de' campi della Chiesa, quali eran divenuti quelli, che dianzi avea egli medesimo posseduti, disse, che gli avessero pure tolti i ministri imperiali, se così piacieva all'Imperatore; ma ch' egli non li donava, *non dono*, parole da voi interdette, ed eliminate per voi stesso dal canone *Si tributum* colla vostra solita *buona fede*. Adunque, se ei disse, che avrebbe volentieri dato all' Imperatore ciò

(1) *Lib.*XXVI. *H. Natur. c.*VIII.

(2) *Plaut. Pœnul. Act.* I. *Sc.*II. *v.*132.

(3) *Pap.*23. *hujus vol. n.*3.

(4) *Pag.*71. *hujus vol. n.*3.

ciò solamente, che fosse *sui juris*; e se i beni da lui una volta posseduti, talmente non erano più *sui juris*, e talmente divennero della proprietà della Chiesa, i beni della quale ei *non donava*, che se gli avesse ei voluto ripigliare sarebbe stato *sacrilego*; forza è, che non abbia egli voluto dire, che avrebbe volentieri offerto al Principe i beni medesimi non più suoi; ma che solo abbia voluto significare, che se fossero rimasi suoi, volentieri gli avrebbe ceduti allo stesso Principe. Non disse pertanto vi esibisco i beni, ch' eran miei, prima che da me fossero dati alla Chiesa; ma parlò condizionatamente, *se mi si chiedesse ciò, che fosse di mio diritto*. Laonde voi sognando avete falsamente scritto, ch' egli *ESIBI'* i suoi campi all' Imperatore.

Inoltre nega espressamente S. Ambrogio, che *quæ divina sunt, sint subjecta potestati Imperatoris*; e nega, che l' Imperatore medesimo abbia *jus aliquod imperiale* sulle cose sacre; e in conseguenza nega, che il Sovrano abbia *jus* sulle facoltà offerte alla Chiesa; essendo, secondo lui, *sacrilego* chi le toglie; e arreca l' esempio di Nabot, il quale giustamente ricusò di dare la sua vigna al Re Acabbo, e lo arreca, per dare a divedere, che molto più giustamente si possa negare al Sovrano ciò, che appartien alla Chiesa medesima. Come dunque voi seguitate a scrivere, ch' egli offeriva i beni della Chiesa *spontaneamente all' Imperatore, perchè derivavano da esso &c.*? E si ha egli a dire, che voi

non

ron vaneggiate? Quanto avreste fatto meglio di applicare a voi stesso, invece di averlo adattato al vostro Avversario (1), quel verso del Petrarca:



*E del mio vaneggiar vergogna è il frutto.*

Ma voi distinguete la vostra giurisprudenza, che appellate sana, *dalla militare de' ministri dell' Imperatore, che asseriva a questo autorità di prostituire in mano di eretici la casa, e i vasi dell' Altissimo*, e aggiugnete, *che per questo disse il Santo* ,,. Si agros desiderat Imperator, potestatem habet vindicandorum ,, *come avea detto* ,, Si tributum petit, non negamus ,,. O sta a vedere, che il S. Dottore avrebbe ammesso il diritto nell' Imperatore di vindicare i campi, e di ricevere i tributi ecclesiastici *per prostituirgli in mano di eretici*, e farne *templum impietatis de manubiis catholicorum*, ciò, che sommamente detestò egli scrivendo a Teodosio il Grande (2). Nò, che non avrebbe egli mai dato *hunc triumphum de ecclesia Dei* a' nemici della fede; nè *hoc trophæum de Christi populo*, nè *hæc gaudia perfidis* (3). Per altro la giurisprudenza militare, di cui voi parlate, è in sustanza la medesima, che la vostra, almeno quanto al principio generale, che le cose tutte della Chiesa, sieno poderi, sieno fabbriche, sia oro, argento, bronzo consacrato, o non consacrato, *abbiano un dovere di sudditanza, che si contrae da tutti quelli, che sono*

(1) *Conferm. pag.* CCI. (2) *Epist.* XL. *num.* 10. *pag.* 1020. *Tom.* III.
(3) *Ivi n.* 20. *pag.* 1023.

*sono soggetti al Sovrano per la concessione, e per la difesa*
CAP. III. *delle possessioni, e de' beni concessi*: la qual massima *militare*, e Ragionatrice si è di già dimostrata contraria alla santa Ambrosiana giurisprudenza.

Voi però non vi arrestate, e volete, si noti, che il *potestatem habet vindicandorum* ,, faccia ottima lega ,, colla risposta del Salvatore data a' Giudei: *Reddite*, ,, *quæ sunt Cæsaris*, *Cæsari*; ch'è ciò, a cui espressa- ,, mente volea alludere il Santo (1) ,,. Ma io noto tutto il contrario; perchè quanto al *reddite ergo*, *quæ sunt Cæsaris*, *Cæsari*, che riguarda il censo, o il tributo a pagarsi da' campi tributarj, Santo Ambrogio non disse *non do*, nè *non dono*; ma disse anzi *agri ecclesiæ solvunt tributum* (2), e *tributum Cesaris est*, *non negatur* (3): e per l'opposito quanto al *potestatem habet vindicandorum*, aggiunse a chiare note il *non dono*; e alquanto dopo (4) alle parole ,, tributum Cæsaris est, non ,, negatur ,, attaccò ciò che segue: ,, Ecclesia Dei est, ,, Cæsari utique non debbet addici; quia jus Cæsaris ,, non potest esse Dei templum ,, nè ciò, che al tempio appartiene; essendosi egli protestato ,, se templo ,, Dei nihil posse decerpere, quod CUSTODIEN- ,, DUM ACCEPERIT (5) ,, e avendo altrove detto, che il ripigliare le facoltà offerte alla chiesa, *habeat sacrilegium*. Dalle quali cose viene in conseguenza,

(1) *Conferm. P.I. p.*CXCIX.
(2) *Serm. contra Auxent. n.*33.
(3) *Ibid. num.*35.
(4) *Ibid.*
(5) *Ibid. num.*5.

za, che voi, e tutti i Rifleſſioniſti, e Oſſervatori ſomiglianti a voi medeſimo, i quali pretendete il contrario, ſiate, ſecondo S. Ambrogio, *pejores, quam Judæi*; perchè i Giudei; *quærebant, utrum* (Chriſtus) *ſolvendum putaret Cæſari jus tributi*, e voi altri *vultis dare Imperatori jus eccleſiæ*.

E pure, invece di arroſſirvi, vi avanzate a dimandare a' voſtri contradittori „ ſe ſieno ancora perſuaſi in coſcienza loro, che le parole, ſopra le quali hanno ſtudiato di diffamarvi per un caſtratore di teſti, che han ſegnate, *nemo noſtrum intervenit: non dono, ſed non nego*, diano altro ſentimento al *poteſtatem habet vindicandorum* di quello, che voi avete dimoſtrato che hanno „? Sì Signore, che ſiam perſuaſi, che diano altro ſentimento: nè noi abbiamo ſtudiato di diffamarvi. Voi, voi ſiete ſtato la cagione della voſtra infamia. Ognuno vede, che le parole *non dono* da voi tralaſciate nel riferire il paſſo di S. Ambrogio tolgono quel ſenſo, che voi vi ſiete vanamente ingegnato di dare al *poteſtatem habet vindicandorum*.

*Si eſamina il ſentimento di S. Ambrogio intorno a' tributi, e ſi dimoſtra contrario al Ragionatore.*

XII. Reſta di eſaminare i teſti del Santo medeſimo intorno a' tributi. Dico pertanto, che i noſtri Avverſarj (avidi in maniera de' beni della Chieſa, e de' poveri, che, ſe toccaſſe loro, porterebbero via fino (1) la *taſca a Diogene*) due luoghi ci oppongono di S. Ambrogio ſpettanti a tal

(1) S. Gregorio Nazianzeno *Epiſtol.* CXCVII. πρὸς τοὺς πολιτευόμενους *a coloro, che la fan da politici*, non diſſimili a' noſtri Avverſarj, ovvero

CAP. III.

a tal materia, il primo de' quali è preso da' commentarj dello stesso Santo sopra l' Evangelio di S. Luca (1); e il secondo dal sermone contro Aussenzio (2). L' uno, e l'altro da noi si riferiscono nelle infrascritte annotazioni. Or gli Avversarj, opponendoci sì fatte testimonianze, si mostrano degni imitatori de' Wiclefisti (3), e degli Ussiti (4), da' quali appresero parecchi Protestanti la disinvolta maniera di obbiettarcele, senza aver

vero a' *trattanti le civili cose p.*895. *Tom.*1. *Opp. Edit. Colon. an.*1690. „ Vos, *dice*, mihi ne a Diogenis „ quidem Synopensis πήρας PERA, „ si vobiscum esset, temperaturi vi„ deremini, ipsi quoque manum in„ jecturi, artem ipsi objicientes, phi„ losophicum pallium, baculum, & „ hoc ipsum, quod ex philosophiæ „ præscripto nihil possideret . . . . . „ quippe qui fratri Teotechno ( Dia„ cono ) damnum ex artibus irrogare „ conemini . . . Homini his omnibus „ de caussis (quod inops, quod MI„ NISTER MARTYRUM, quod „ HOSPITALIS sit ) parcite, ne „ alioqui exiguum fisco commodum „ afferentes, magnum vos detrimen„ tum accipiatis, nudum, ut dici „ solet, non vestientes, sed exuen„ tes „.

(1) *L.*IV.*in Luc. num.*LXXIII. *p.*849. *Tom.*II. *edit. cit.* „ Magnum quidem „ est, & spiritale documentum, quod „ CHRISTIANI VIRI sublimioribus „ potestatibus docentur debere esse „ subjecti, ne quis constitutionem re„ gis terreni putet esse solvendam. Si „ enim censum Dei Filius solvit; quis „ tu tantus es, qui non putes esse „ solvendum? Et ille censum solvit, „ qui nihil possidebat: tu autem, qui „ seculi sequeris lucrum, cur seculi ob„ sequium non recognoscas? Cur te „ supra seculum quadam animi arro„ gantia feres, cum seculo sis mira „ cupiditate subjectus „? E' riferito questo testo da Graziano XI. *q.*1.*cap. Magnum quidem*.

(2) *Num.*XXXIII. *p.*925. *Tom.*II. „ Si tributum petit ( Imperator ) non „ negamus. Agri ecclesiæ solvunt tri„ butum „. E' pur riferito questo passo da Graziano, *Quæst. ead. can. Si tributum*.

(3) Pietro Wiclefista presso il Polemar *Orat. de civili dominio Clericor. pag.*1946. *Tom.*VIII. *Concilior. edit. Paris. an.*1714.

(4) Gio. Hus *De Ablation. Bonor. a Clericis pag.*148. *Tom.*I. *Opp. edit. an.*1715.

aver avuto verun riguardo a' contratesti dello stesso Santo (1).



Ma quanto al primo passo io dimando, se ivi S. Ambrogio parli della Chiesa, o parli de' particolari Cristiani? Egli certamente non mentova nè punto, nè poco la chiesa stessa, ma sol parla de' *Christianis viris*, a quali, dice, che vien insegnato di essere soggetti alle potestà più sublimi. Or di ciò non vi è tra noi chi dubiti. Ma di quali Cristiani afferma egli quel Santo, che pagar debbano i tributi? Di quelli, che non hanno nulla di proprio, ovvero di coloro, i quali seguono i guadagni del secolo? Di questi ultimi certamente; poichè dice egli: „ Quis tu tantus es, qui non putes esse solvendum? . . Tu, qui seculi sequeris lucrum, cur seculi „ obsequium non recognoscas „? Ma si opporrà, ch'ei propone l'esempio di Cristo: *Si enim censum Dei filius solvit . . . & ille censum solvit, qui non possidebat*. Dimando

(1) Vedi nella *p.29. seq.* di questo volume le citazioni de' luoghi, dove di ciò tratta il Ragionatore. Il Signor Campomanes nel trattato della Regalia dell' Amortizazione *n.* xxv. *p.* 8. *della ediz. di Madrid*, oltre il passo estratto da' Commentarj di S. Luca, cita pure i *Commentarj sopra la Epistola a' Romani*. Sarà ciò un effetto della illuminazione del nostro secolo. Del resto i nostri buoni critici non hanno riconosciuti questi ultimi Commentarj per parto di S. Ambrogio. E che di lui non sieno, lo vedrebbe un cieco, che si prendesse la cura di leggerli. Non essendo pertanto sì fatti Commentarj del Santo, noi ne differiremo l'esame in altra occasione. L'Autore Anonimo delle lettere scritte in franzese, e riprovate dal Consiglio di stato di sua Maestà Cristianissima lett.2. *pag.62. e pag.64. della ediz. di Amsterd. dell' an.* 1750. si abusa dell'uno, e dell'altro testo di esso Santo.

CAP. III.

mando però di nuovo, se S. Ambrogio stimò, che per obbligo pagato abbia quel tal censo il Signore, o nò? Se vorremo stare a ciò, ch' egli stabilisce nel lib. IX. (1) degli stessi commentarj sopra S. Luca, dovremo confessare, che nò. Egli espressamente insegna, che non sia tenuto a rendere a Cesare chi non ha l' imagin di Cesare, come non l'avea Cristo, il qual è imagine, e vero Figliuol di Dio Padre; e non l'avea nè pure Pietro, nè l' aveano Giacomo, e Giovanni: ,, Imaginem Cæsaris ,, non habet Christus, quia imago est Dei. Imaginem ,, Cæsaris non habet Petrus, quia dixit, reliquimus ,, omnia, & sequuti sumus te. Imago Cæsaris non reperitur in Jacobo, vel Johanne, quia filii tonitrui ,, sunt ,, : cioè predicatori dell' Evangelio. Non erano dunque, secondo lui, tenuti non solamente Gesù Cristo, come quegli, ch' è vero Figliuol di Dio Padre, ma nè pure gli Apostoli, a pagare il tributo, i quali Apostoli aveano rinunziato a tutto per seguitar Gesù Cristo; e non ne sono nè anco tenuti i fedeli imitatori del loro esempio: *Et tu si vis non esse obnoxius Cæsari, noli habere, quæ mundi sunt; sed si habes divitias, obnoxius es Cæsari. Si vis nihil regi debere terreno, relinque omnia TUA, & sequere Christum* (2). Confermasi ciò maggiormente da quel, ch'egli medesimo nota nella epistola VII. *a Giusto*, dove illustrando il passo Evangelico riguar-

(1) *Num.* XXXV. *p.* 1052.

(2) *Ibid.*

riguardante il pagamento del didracma (1): ,, Non pa-
,, gano, *egli ſcrive*, il tributo coloro. de' quali la por-
,, zione è Dio. Rendetelo *(diſſe Gesù a' Fariſei)* rendete-
,, lo *VOI ALTRI*, che avete apportata la immagine di
,, Ceſare. *IO NON DEVO NULLA A CESARE*,
,, perchè non ho nulla di queſto mondo. Non *DEVE*
,, *NULLA PIETRO*, *NON DEVONO NULLA*
,, *I MIEI APOSTOLI*, non eſſendo eglino di queſto
,, mondo, benchè ſieno in queſto mondo; ma non ſono
,, già di queſto mondo, perchè ſono meco ſopra il mon-
,, do. ,, Aggiugne S. Ambrogio ,,: Adunque ciò, ch'è
,, *DI LEGGE DIVINA* ,, (qual era il pagamento del
didracma ordinato dalla legge Moſaica) ,, ſi comanda
,, (*a Pietro da Gesù*) che ſia pagato, *MA NON*
,, *GIA' QUEL, CH'E' DI CESARE*. Per altro *NE'*
,, *PUR CIO'* (*ch'era dalla legge preſcritto*) *ERA DO-*
,, *VUTO* dal perfetto, cioè dal predicatore dell'Evan-
,, gelio,



(1) *Num.* XVII. *pag.* 814. *Tom.* III. ,, non ſolvunt tributum, quibus portio Deus eſt. Ideo Dominus ait, ,, reddite, ideſt, VOS REDDITE, qui protuliſtis imaginem Cæſaris, apud quos invenitur. Ego ,, autem nihil debeo Cæſari, quia ,, nihil hujus mundi habeo... NIHIL ,, DEBET PETRUS, NIHIL APOSTOLI MEI, quia non ſunt de ,, hoc mundo, etſi in hoc mundo ,, ſunt; ſed jam non ſunt de hoc ,, mundo, quia mecum ſunt ſupra ,, mundum. Ergo, quod DIVINÆ ,, LEGIS EST ,, SOLVI JUBETUR, ,, NON QUOD CÆSARIS. Sed ,, tamen & ipſum perfectus, ideſt ,, Prædicator Evangelii jam non debebat, qui plus prædicabat. NON ,, DEBEBAT FILIUS DEI, NON ,, DEBEBAT ET PETRUS in adoptionem a Patre adſcitus per gratiam. Sed ne ſcandalizentur, inquit, vade ad mare &c. ,,.

„ gelio, che più predicava. Nol *DOVEA IL FI-*
„ *GLIVOL DI DIO*, nol *DOVEA NE' MENO*
„ *PIETRO in adoptionem a Patre adſcitus per gra-*
„ *tiam*: Ma affinchè non ſi ſcandalizzino, dice, và al
„ Mare &c.„ Potea egli parlare con chiarezza mag-
„ giore per dimoſtrare, che a Gesù Criſto (perchè non
avea nulla di proprio, e molto più, perchè è figliuol
vero di Dio Padre) non correa il dovere di rendere i
tributi a Ceſare? Potea dire più eſpreſſamente degli
Apoſtoli, che per avere a tutto il poſſeduto da loro rinun-
ziato, non eran tenuti a' pubblici pagamenti? Non dice
egli a chiare note, che Gesù comandò a Pietro di paga-
re il didracma, ch' era di legge divina, ma non il tribu-
to a Ceſare? *ERGO QVOD DIVINÆ LEGIS EST*,
*SOLVI JVBETVR*, *NON QVOD CÆSARIS*?
Anzi non ſi ſpiega di più, che Gesù eſſendo vero figliuol
di Dio Padre, non era nè manco obbligato a pagare il di-
dracma ſteſſo, benchè ordinato dalla legge: e che nè
pure gli Apoſtoli per eſſere predicatori dell'evangelio, e
*adſciti per gratiam in adoptionem*, vi eran tenuti? Quan-
to meno dunque eran tenuti a pagare il cenſo a Ceſare,
mentre, al dir del Santo, *quod divinæ legis eſt ſolvi ju-
betur, non quod Cæſaris*? Per la qual coſa, quando S. Am-
brogio dice, *ſi enim cenſum Dei filius ſolvit*, *quis tu
tantus es &c.* non vuol intendere, che ſieno ſtati o il fi-
gliuol di Dio, o gli Apoſtoli obbligati a pagare il cenſo
a Ceſare, altrimenti il Santo ſi ſarebbe contradetto; ma
che

che se Gesù Cristo benchè non possidente in questo mondo, benchè figliuol di Dio, e perciò non tenuto a pagare il tributo ne al Tempio, nè a Cesare, nientedimeno lo volle pagare al tempio, per non iscandalizzarne gli esattori, che un tal tributo chiedevano per Iddio; per qual cagion mai non hanno a riconoscere l' ossequio di questo secolo, pagando il censo a' Sovrani del secolo, quelli, che hanno del proprio, e seguono i guadagni del medesimo secolo? Ed ecco dimostrato contrario a' sentimenti di S. Ambrogio l' argumento, che i nostri oppositori han procurato di dedurre da' Commentarj di lui sopra il Vangelo secondo S. Luca.

Si dirà forse da qualcuno, che la Chiesa, possedendo beni del secolo, sarà obbligata, secondo S. Ambrogio, a riconoscere l'ossequio secolaresco, pagando il tributo al Principe. Ma io dimando, se S. Ambrogio sia stato di sentimento, che Gesù Cristo, e gli Apostoli fossero in obbligo di pagare il censo per la Chiesa a Cesare? Di un tal obbligo, mi si risponderà, non vi è nè pur ombra in tutte le opere di quel Santo. E pure chi può negare, che la Chiesa allora pure avesse danari? S. Ambrogio nel *lib.* 1. *de Officiis Ministrorum* (1) scrive, che Giuda *loculos pecuniarum, quas pauperibus erogaret, commissos habebat* da Gesù Cristo, *ne videretur aut quasi inhonorus, aut quasi egenus Dominum prodidisse; & ideo, ut justificaretur in eo Dominus, hæc ei contulit.*

 Nè

(1) *Num.* LXIV. *pag.* 21. *Tom.* III.

CAP. III.

Nè erano sì fcarfi que' loculi, che non fofsero baftevoli non folamente di comprare per gli Apoftoli ciò, ch'era lor di bifogno, ma di diftribuirne anche a' poveri, e di fovvenire a pane talvolta cinque mila perfone (1). Che fe non era allor tenuta la Chiefa, benchè avente i loculi, a pagare; per qual motivo ha ella ad efserlo prefentemente? Ma i denari, ch' ella allora poffedea, erano pe' poveri, e pe' miniftri, de' quali era Iddio la porzione. E che? *poffeffio ecclefiæ* prefentemente non è per avventura, fecondo S. Ambrogio, *fumptus egenorum* (2)? Qual cofa poffiede ora la chiefa, fe non fe de' beni de' poveri *victualium pauperum* (3) la cuftodia, e l' affidamento? Di effi, dice il Santo, ella *nihil, nifi fidem, poffidet*. *Hos redditus præbet, hos fructus* (4), frutti a fpendere per la redenzion degli fchiavi, per gli alimenti de' fuoi miniftri (5) ( onde hanno a effere immuni da' *tributi le poffeffioni ecclefiaftiche, affinchè fia inviolabile la facerdotale religione* ), e degli altri fuoi figliuoli poveri (6); talche l' impiegare in altro, che in ciò, a cui fon deftinate, le facre rendite, è lo fteffo, fecondo lui, che abufarfi del *patrimonio*, *quod* (non

(1) Vedi *la pag.258.feq.del Tom.*II. *P.* I. *di quefta opera*.

(2) Vedi la *pag.73. di quefto vol.*

(3) Vedi la *pag.73. di quefto vol.*

(4) Vedi la *pag.73. di quefto vol.*

(5) *Epift.*XXXVII. *n.*XI. *pag.*999. *Tom.*III. „ Præter POSSESSIONEM „ Sacerdotalem, quam [ Jofeph ] a „ TRIBUTIS IMMUNEM RESERVAVIT, ut apud'Ægyptios QUOQUE INVIOLABILIS haberetur „ religio Sacerdotalis „.

(6) *Epift.*XVIII. *n.*XVI. *pag.*882.

( non dice per conceſſione Imperiale ; ma ) *favore Chriſti acquiſitum eſt Criſtianis* (1) , e commettere un peccato (2) .

Ma *ſcriptum eſt* , dice S. Ambrogio , *quæ Cæſaris* , *Cæſari* , parlando del cenſo da pagarſi al Principe . Sì ſignore , così egli dice , ma de' beni del mondo ſoggetti a Ceſare . Or i beni eccleſiaſtici quantunque ſieno nel mondo , non ſono però del modo (3) , ma di Dio , eſſendo conſacrati a Dio medeſimo , in guiſa ( giuſta la dottrina della Chieſa rammemorata , e ſoſtenuta dal Santo Dottore ) che *habet ſacrilegium* non ſolo l'eſſere uſurpati , e convertiti in altri uſi da chi non ne fu mai ; ma l'eſſere anche ripigliati da chi ne fu una volta il padrone (4) . Non eſſendo pertanto i beni medeſimi del mondo , ma di Dio , in eſſi dobbiamo noi ravviſare l'immagine non di Ceſare , ma di Dio inviſibile ; come i fondi , ne' quali ſono eretti i ſacri templi , e le ſacre fabbriche , benchè ſieno nel mondo , non ſono però del mondo , ma di Dio , e perciò non

 ſono

(1) *Ep.* XL. *ad Theodoſ. n.* X. *p.* 1020.

(2) *Lib.* II. *de Officiis miniſtrorum c.* XXVIII. *n.* 136. *ſeq. p.* 122. *ſeq. Tom.* II. *e num.* 142. *p.* 144. „ Sane ſi in ſua ali„ quis derivat emolumenta , crimen „ eſt . Sin vero pauperibus erogat , „ captivum redimit, miſericordia eſt „ .

(3) Così gli Apoſtoli , quantunque eran nel mondo , non erano però del mondo . „ Non ſunt de hoc mundo , „ etſi in hoc mundo ſunt „ : non di Ceſare , „ ſed jam non ſunt de hoc „ mundo, quia mecum ſunt ſupra mun„ dum „ : *S. Ambrog. Ep.* VII. *n.* XVII. *p.* 814. *Tom.* III. „ Tu ſi vis non eſſe „ obnoxius Cæſari , noli habere , quæ „ mundi ſunt „ : *in Lucam lib.* IX. *n.* 35. *p.* 152. *T.* II.

(4) Vedi la *p.* 22. *n.* I. *di queſto vol.*

ſono ſoggetti, ſecondo S. Ambrogio, a Ceſare, ma a Dio, nè ſi ravviſa in eſſi altra immagine, che di Dio (1). Se dunque ne' primi tempi, benchè aveſſe de' beni la Chieſa, non erano però tenuti ſecondo S. Ambrogio gli Apoſtoli, e molto meno era tenuto Gesù Criſto a pagare di eſſi beni a Ceſare il tributo, perchè que' beni non erano proprj degli Apoſtoli, ma erano beni conſacrati al Signore pel mantenimento del collegio Apoſtolico, e pel ſollievo de' poveri; non ſarà nè pure a ciò tenuta preſentemente la Chieſa, non poſſedendo ella (giuſta il Santo medeſimo) altro, che la cuſtodia, e l' affidamento, dirò così, de' beni eccleſiaſtici, ne' quali, per eſſere conſacrati a Dio, non ſi ſcorge altra, che la divina immagine; e i quali non ſono, che *victualia pauperum*, e de' ſacri miniſtri dell' Evangelio.

Quanto al ſecondo paſſo, eſtratto dal ſermone contro Auſſenzio, e obbiettatoci dagli Avverſarj, nel qual paſſo noi leggiamo (2): Si tributum petit (Imperator) ,, non negamus, agri eccleſiæ ſolvunt tributum ,, e alquanto dopo (3): ,, ſolvimus, quæ ſunt Cæſaris, ,, Cæſari, & quæ ſunt Dei, Deo. Tributum Cæſaris ,, eſt, non negatur: Eccleſia Dei eſt, Cæſari utique ,, non debet addici ,,: dico, che avendo noi veduto dagli

(1) Serm. *contra Auxentium n.*31. *ſeq. pag.*924. ,, Numquid de Baſilicis ,, Eccleſiæ occupandis poſſunt dena- ,, rium offerre Cæſaris? Sed in Ec- ,, cleſia unam imaginem novi, hoc ,, eſt imaginem Dei inviſibilis ,,.

(2) *Num.*XXXIII. *pag.*925. T.III.

(3) *Num.*XXXV. *p.*925.

dagli addotti contesti, che la Chiesa pe' beni, ch' ella possiede, non è, secondo il Santo Dottore, tenuta a pagare i censi; se ora dicessimo, ch' ella è obbligata a pagare pe' suoi campi, saremmo astretti a confessare, che il Santo Vescovo sia caduto in una manifesta contradizione. Or non dovendosi ciò ammettere in verun conto, bisognerà investigare di quali campi della Chiesa abbia egli voluto parlare nel citato Sermone. Fa d' uopo pertanto osservare, ch' eranvi allora pure de'campi, i quali di loro ragione erano tributarj. S. Ambrogio stesso scrivendo a Marcello Vescovo (1) intorno a una possessione, ch' esso Marcello avea destinata a sua sorella sotto condizione, che morendo questa, la possessione medesima fosse de'poveri, e della Chiesa; dice: „ quemadmodum femina, &, quod est amplius, vidua „ possessionem regeret TRIBUTARIAM „? De' predj tributarj si fa pur menzione nelle Instituzioni di Giustiniano (2), e ne' Digesti (3), onde anche si scorge, che tali predj potean essere ereditarj, e che meno de' non tributarj erano apprezzati. Per la qual cosa Tertulliano nell' Apologetico cap. XIII. „ agri, *dice*, tributo onusti viliores „: e nel libro I. *ad Nationes cap.* X. (4) ripete



(1) *Epist.* LXXXII. *n.* VII. *p.* 1208.

(2) *Lib.* II. *Tit.* I. *de rerum divisionibus, & acquirendo ipsarum Dominio.* §. XL. *per traditionem.*

(3) *Lib.* XIX. *Tit.* I. *de Actionib. empt. & vend. l.* I. *si sterilis* §. 21. „ Si prædii „ venditor non dicat de tributo, sciens, „ tenetur ex empto. Quod si ignorans non prædixerit; quod forte „ HÆREDITARIUM prædium erat, „ non tenetur „.

(4) *Pag.* 47. *Edit. Veneta an.* 1744.

CAP. III.

pete lo ſteſſo. Plinio nel dodiceſimo libro della Storia naturale (1) mentova *ſolum tributarium apud Morinos*. Erano pure in que' tempi de' fondi, che alla proprietà dello ſtato appartenevano. Una parte di queſti fondi proveniva dalla porzion de' terreni, che i Romani erano ſoliti di appropriare alla repubblica ne' paeſi, che conquiſtavano. Così fecero eglino in Sicilia, e altrove. Un' altra parte de' fondi medeſimi era pervenuta al dominio della repubblica o per le confiſcazioni, o per eſſere ricaduti alla repubblica ſteſſa a cagion, che coloro, a' quali erano ſtati affidati, o conceduti ſotto certe condizioni, aveano alle condizioni ſteſſe mancato; o finalmente per eſſere ſtati proprj de' Principi o alleati, o ſudditi dell' Impero, o ſoggiogati; poichè que' fondi alla repubblica ſi attribuivano, allorchè gli ſtati di eſſi Principi erano ridotti in Provincia. Molti di queſti beni erano ceduti a' particolari col peſo di pagare al fiſco come per tributo un tanto l'anno. Lo ſtato, o la liſta, in cui erano deſcritti sì fatti predj, era chiamato *canone* (2), gli eſattori erano appellati *canonicarj* (3), e ciò, che dal pagamento ſi ritraeva, *canonica illazione*. Ma quando ſi aveſſe a ripetere altronde ancora la ragione, per cui

(1) *Cap.*I. *n.*III. *p.*5. *T.*III. *edit. Pariſ. an.*1683.

(2) Di qui è avvenuto, che la penſitazione ſia di poi ſtata chiamata canone. Vedi Aſconio *Action.*I. *Cicer. in Verr. lib.*III. *c.*II. *not.*9. *p.*268. *T.*IV. *edit. Genev. Oliveti an.*1744.

(3) Vedi il Du-Cange nel Gloſſario *Med.& inf. latinit. ad v. Canonicarii.*

cui conveniva alle possessioni l' essere tributarie; tuttavolta egli è certissimo, che altre non erano di tal sorta, e altre lo erano. Or dicendo S.Ambrogio, che *agri Ecclesiæ solvunt tributum*: e *tributum Cæsaris est, non negatur*; forza è, che; come pur confessa il Gotofredo (1), ciò s' intenda de' campi tributarj, pe' quali, (come quelli, ch' erano stati dati con un tal peso) la Chiesa pure, la quale non toglie a veruno il suo, corrispondea secondo la tassa imposta loro, se non le era condonata dal Principe. Altrimenti il Santo si sarebbe contradetto, lo che non è credibile. Anche l' Autor della Glossa *cap. quia*: *De Immunit.Ecclesiæ in* VI. scrive: „ Quid dicas, si TRIBUTARIUM prædium Ecclesiæ donetur, numquid tenetur Ecclesia ad TRIBUTUM? Dic quod sic, quia transit cum onere suo „. Che se la Chiesa paga i canoni a' particolari (2), perchè non ha ella a pagargli al Principe? Quì però non trattiamo de' fondi tributarj; laonde quanto ci vien obbiettato da' nostri contradittori come scritto intorno a' tributi da S.Ambrogio, non conduce punto al proposito. Ma de' tributi, se da' beni ecclesiastici si debbano pagare al Principe, ragioneremo ampiamente in altra opera. Frattanto non si può negare, che il Santo Vescovo circa

le

(1) *Lib.*XVI. *Cod. Theodos. Tit.*II. *de Episc. Eccles. & Clericis lege* XI. *in Commentar. pag.*80. *Tom.*VI. *edit. Lugdunen. an.*1665. Tralascio di citare altri monumenti per non mi diffondere assai più del dovere.

(2) Vedi il Du-Cange ad *v. Canon. Glossar. med. & inf. latinit.*

CAP. III.

le sustanze ecclesiastiche abbia stabilito, ch'essendo consacrate a Dio pe' *vittuali* de' poveri, non sono soggette a' Sovrani del secolo. Dicano pertanto ciò, che loro pare, i nostri Riflessionisti, Ragionatori, Osservatori, Cattedratici del commercio, Avvocati, e quanti altri mai, seguendo il Remostrante Grozio, e il non Cristiano piuttosto, che Protestante, Pufendorf, si spacciano per figliuoli del secolo illuminato; che noi stando saldi nella cattolica semplicità, non ci dipartiremo dagl'insegnamenti de' sacri Pastori, e diremo sempre de' politici, che ci contradiranno: *quales illi, qui volunt præscribere Sacerdotibus, quid sequi debeamus?* S. Ambr. *Epist.* v. *ad Syagrium n.* 15. *pag.* 799. *Tom.* III.

## §. III.

*Le testimonianze di S. Ottato Milevitano non solamente non favoriscono, ma ripugnano anzi a' sentimenti di certi nuovi politici, e specialmente del Ragionatore.*

*Gli Avversarj ci obbiettano un passo di S. Ottato da qualche tempo in qua mal inteso, e celebrato da' Politicastri. Egli-*

I. SAnto Ottato Vescovo Milevitano nell' Africa compose poco prima dell' anno 375. i suoi sette libri contro Parmeniano Donatista. Nel terzo scrisse, che *non republica est in ecclesia, sed ecclesia in republica est*. Non è dicibile, quanto da qualche tempo in quà si abu-

ſi abuſino di un tal paſso i politicaſtri (1). il Ragionatore penſa, che valendoſene eglino pe' fini loro, facciano uſo del linguaggio de' Padri. Egli penſa da par ſuo. Del reſto chi ha punto punto di diſcernimento, sà, che il linguaggio de' Padri è coſtituito dal loro conſueto, e comun parlare, e non già da un teſterello di non più di undici parole uſate da un ſolo per una ſol volta e in ſenſo aſſai diverſo da quello, in cui ora l' intendono quei politici, che ſeguendo il Grozio, così ſcuſſe ſcuſſe le apportano, e diſtaccate dal rimanente del loro conteſto. Abbiam noi di ſopra veduto (2) qual ſia il vero linguaggio de' Padri, e il vedremo ancora in avvenire.

CAP. III.

*no non l' hanno letto in fonte, ma in certi libricciattoli di alcuni moderni, per lo più Proteſtanti.*

In qual fonte poi abbiano que' *ſtudentes rebus novis* ripeſcato un paſſo tale, io nol ſo. Poſſo per altro immaginarmelo. Eglino leggono i teſti degli antichi ne' libri de' moderni. Il Ragionatore cita *Optat. Milevit. in collect. Sirmundi* (3). Ci aveſſe almen accennato in qual *Collezione*. Certo è, che nella raccolta di varie opere

(1) Diſſe pur bene Gabriello Albaſpineo Veſcovo di Orleans nelle *note al l.* III. *n.* III. *delle Opere di Santo Ottato medeſimo p.*56. *della ediz. di Anverſa dell' an.* 1702. „ Hanc ſententiam mirifice extollunt homines „ illi, qui REBUS STUDENT NOVIS, putantque hujus ſententiæ ſenſum eſſe, Imperatores non Eccleſiæ, ſed Eccleſiam eis ſubditam eſſe: „ aut ſine eccleſia rempublicam eſſe, „ eccleſiam vero ſine republica eſſe „ non poſſe „. Tra queſti oltre il Giannone &c. poſſiam numerare Antonio Genoveſi *lib.* I. *de Jure, & Officiis c.* VIII. §. XXXVIII. *p.*221. *edit. Neap. an.*1765. e il noſtro Ragionatore *Ragionam. p.*47. *e Conferm. P.* I. *pag.* CXLVII.

(2) *Pag.*135. *ſeq. e pag.*144. *ſeq. del* II. *volume di queſta opera.*

(3) *Pag.* 47.

CAP. III.

opere di Scrittori antichi pubblicate dal Sirmondo non vi sono i libri di quel santo Vescovo, e molto meno vi sono nella Collezione, ch'ei fece de' Concilj Gallicani. Ma egli si prende giuoco de' suoi lettori, e nello stesso tempo, in cui per comparir esatto rimprovera a' suoi Avversarj la poca loro accuratezza, si prende la libertà di essere sì trascurato, che tira a sorte le citazioni, come un imperito medico tirava a sorte le ricette con dir agl' infermi, che visitava, *Iddio ve la mandi buona*. E' vero, ch' ei potea dire con ragione, *S. Optatus apud Grotium*, come il disse altrove, benchè falsamente, di un testo di S. Agostino. In fatti il Grozio nell'opuscolo *De Imperio summar. Potest. circa sacra cap.* I. *n.* VII. (1) „ Imperatores, *dice*, .. omnes imperii partes circa „ sacra exercuisse... apertius fiet ... Neque alio „ spectat illud Optati Milevitani: *Non enim respubli-* „ *ca &c.* „. Ma la disgrazia portò forse, ch' ei non se ne sia ricordato, come non si ricordò per avventura del luogo, in cui il Grozio cita il testo di Santo Agostino del lib. III. *contra Cresconium*; perchè se ne avesse conservato la memoria, non avrebbe almeno convertito il cap. 51. segnato dal Grozio nel margine in *cap.* 5. Veggiamo ora a qual senso traggano gli Avversarj il passo medesimo di S. Ottato.

*Dal testo riferito di S. Ottato non si ri-*

II. Dimando pertanto, qual vantaggio si lusinghino eglino di poterne ritrarre? „ Non è forsi, *dice il Ra-* „ *giona-*

(1) *Pag.* 12. *seqq. edit. Parisiens. an.* 1648.

CAP. III.

*cava nulla cõtro il dominio della Chiesa, come pretende di ricavarlo con ispirito da Donatista, e da VViclefista il Ragionatore.*

„ *gionatore*, una verità luminosa al pari del sole, che
„ la Chiesa Cristiana sia nata e nell' Imperio Romano,
„ e in quelli degli altri Principi, quanti prima della ve-
„ nuta di Cristo erano al mondo, pe'quali la santa Chie.
„ sa da per tutto si dilatò (1)„? Ma che? Per provare,
esser ella una *verità luminosa al pari del sole, che la Chiesa Cristiana sia nata e nell' Impero Romano, e in quelli degli altri Principi*, ha da essere arrecato un testo, in cui non si fa menzione, che del solo Impero Romano a esclusione degli altri (2)? Intendansi peraltro le riferite parole anche degli altri Imperj, che ne concluderà il Ragionatore? Hanno (elleno), e' dice, un
„ significato molto efficace per mettere a terra le pre.
„ tensioni di QUEL MALNATO DOMINIO, che
„ voi vorreste stabilire nella Santa Chiesa, e ch'è tanto
„ alieno dallo spirito del divin suo fondatore „. *Malnato dominio*, *e alieno dello spirito* di Gesù Cristo? Mà se è il dominio di sua ragione *malnato*, *e alieno dallo Spirito* del Signore, come si ammetterà ne' Sovrani, che professano il Cristianesimo? Che s' egli lo reputa *malnato*, *e alieno dallo spirito* di Gesù per la Chiesa, e per gli ecclesiastici solamente, dica, da chi abbia appreso un tal linguaggio? Non da altri certamente, che dal Wicle-

(1) *Conferm. P.I. p.CXLVII.*

(2) „ In Imperio Romano, quod „ libanum appellat Christus in Canti- „ cis Canticorum, . . . ubi & sacerdo- „ tia sancta sunt . . . quæ IN BAR- „ BARIS GENTIBUS NON SUNT, „ ET SI ESSENT, TUTA ESSE „ NON POSSENT „. *S. Opt. l.III. c.III. p.56. edit. Antuerp. an.1702.*

CAP. III.

Wiclefo, il quale nell'articolo x. condannato dal Concilio di Costanza, dice (1): *Contra scripturam est quod viri ecclesiastici habeant possessiones*: e nell'articolo XXXII. pur condannato: *Ditare clerum est contra regulam Christi* (2): e nel XXXIII. *Silvester Papa, & Constantinus erraverunt ecclesiam dotando*. Nè io vedo per qual altra cagione il Ragionatore possa chiamare *malnato*, e *alieno dallo Spirito* del Signore un simil dominio, se non se perchè lo stima contrario alla Scrittura, o alla regola di Cristo, o procurato dagli erranti. Saranno pertanto sedotti dal diavolo coloro, i quali accordano il dominio stesso alla Chiesa, poichè, secondo lo spirito Wiclefistico di lui (3), son eglino in errore, e operano contro la regola di Gesù Cristo, e alle rivelate dottrine contenute ne' sacri libri. Sì signore, così porta lo spirito, e il linguaggio de' Wiclefisti, e de' Donatisti, e del Ragionatore altresì, tutti intenti a spogliare la Chiesa *auro*, & *argento*, e farne *ebibere faucibus avaritiæ prædam* (4) a chi lor piaceva per la potestà secolare.

*Nè si ricava da esso testo, che i beni abbian dovuto pervenire alla Chiesa solo per concessione de' Principi; anzi da' passi dello stesso Santo si deduce tutto il contrario.*

III. Ma sostien egli, che dal testo di S. Ottato venga in conseguenza (5), che i beni terreni sieno pervenuti

(1) *Sess.* VIII. *an.* 1415. *pag.*300. *T.*VIII. *Concil. edit. Paris. an.*1714. *Martin. V. in Bulla an.*1418. *ibid. p.*910.

(2) *Concil. Constant. ibid. Mart. V. ibid. p.*912.

(3) In fatti il Wiclefo nell' *Artic.*XXXIX. riprovato dal suddetto Concilio, e dal Papa Martino V. scrisse: „ Imperator, & Domini seculares seducti sunt a Diabolo, ut ecclesiam „ dotarent bonis temporalibus „.

(4) *S. Optat. lib.*1. *c.*VIII. *p.*178.

(5) *Conferm. p.*CXLIX. *seq. P.*I.

ti alla Chiesa, e alle mani degli ecclesiastici per *quelle concessioni*, che hanno creduto i Principi del secolo di fare alla Chiesa medesima, e agli ecclesiastici altresì, nell'*ammettere* e quella *come tale*, e questi pur *come tali* nella repubblica. Dice inoltre, che a farla da fedeli commentatori di S. Ottato, si debba aggiugnere, che nè la Chiesa come tale, nè i chierici *come tali*, poteano dire questa roba è mia, se non in virtù de' *titoli*, *e concessioni particolari* fatte loro da' Sovrani, i quali titoli, e le quali concessioni peraltro *non sempre*, *nè in tutti i casi*, *nè in tutti i principati danno ragione nè alle Chiese*, *nè a' chierici come tali di dire questa roba è mia, nello stesso modo, che il diritto comune lo dà a tutti gli altri cittadini della repubblica*; *perocchè nello stesso Impero Romano antico non era permesso senza licenza del Sovrano lasciare tutti i templi, e tutti i luoghi sacri, nè tutti i Sacerdoti nè pur de' gentili indifferentemente eredi, come abbiamo da Ulpiano, nel modo che poteano lasciarsi eredi tutti i cittadini in vigor delle leggi comuni, e molto meno poteano lasciarsi i collegj, e le adunanze, se non venivano autorizzati dalla somma potestà* (1). *A' cittadini, che formano la repubblica, dà ragione il diritto comune di dire, questa roba è mia in piena proprietà, e posso disporne a mio talento; ma a' cittadini, e a' chierici, che formano la Chiesa come tale, le particolari concessioni* de'

(1) *Conferm. del Ragionam. p.* CXLIX.

CAP. III.

*de' Principi, e de' Sovrani non danno ragione di dire altro, se non, questa roba è a uso mio, e per distribuirne l'avanzo a' poveri, e secondo le leggi particolari delle rispettive fondazioni, e non posso fare della stessa quell'uso, che mi par, e piace; ma quel solo, che le leggi de' donatori, o de' testatori autorizzate dal Sovrano mi permettono.* Conchiude finalmente, doversi *deciferare il commento, se si vuol far dire al passo di S. Ottato quello, , che veramente importa.*

Mi scuserà il lettore. Io ho stimato di dover riferire tutto questo discorso del Ragionatore, affinchè si conosca, esser egli trasportato dall'entusiasmo fino ad affermare, di voler deciferare ciò, che in realtà non esiste. In quali parole del descritto testo di S. Ottato ha egli potuto ravvisare almen l'ombre di quelle leggi, e di que' titoli, e di quelle concessioni sovrane, senza le quali non possa appartenere alla Chiesa, e agli Ecclesiastici il diritto di possedere? Egli certamente non indica sì fatte parole, nè le può indicar mai, non solamente in quello, ma nè pure in verun altro passo di quel S. Vescovo. Per l'opposto egli è manifesto dal lib. I. (1) del Santo medesimo, che la Chiesa possedea ne' tempi ancora delle persecuzioni, prima che Costantino avesse spedite a favore di essa le celebri leggi, delle quali abbiamo parlato ampiamente di sopra. *Erant*

(1) *Cap.* XVII. *p.* 17.

*Erant*, ei dice, *Ecclesiæ ex auro, & argento quamplurima ornamenta* (1); ed erano della chiesa in modo, ch'ella giustamente li potea chiamare suoi: laonde racconta il Santo, che Mensurio Vescovo di Cartagine avea procurato, che quegli ornamenti non passassero in altre mani. Or con qual titolo imperiale? Con quale concessione? In vigore di quali leggi avea allora tanto argento, e oro la Chiesa? Non era ciò forse contrario alle imperiali disposizioni proibenti a' collegj non approvati il posseder tali cose? Che se nondimeno S. Ottato dice, che *erant Ecclesiæ EX AURO, ET ARGENTO QUAMPLURIMA ornamenta*; non vi ha dubbio, ch'ella, secondo il Santo medesimo, potesse chiamare giustamente suoi quegli ornamenti: altrimenti sarebbero state da lui disapprovate le angustie (2) per essi vasi (che non fossero stati della chiesa) sofferte da Mensurio; e le diligenze (3) usate da Ceciliano per ricuperarli: lo che non solamente non ha egli fatto quel Santo, ma di que'

CAP. III.



(1) „ Quæ [ Mensurius ] nec defo- „ dere terræ, nec secum portare pote- „ rat; quæ quasi fidelibus senioribus „ commendavit „.

(2) „ Non leves patiebatur angu- „ stias Mensurius. Erant enim EC- „ CLESIÆ ex auro &c.

(3) Commonitorio facto, quod cui- „ dam aniculæ dedisse dicitur, ita ut „ si ipse non rediret, reddita pace „ Christianis, anicula illi daret, quem „ in Episcopali Cathedra sedentem in- „ veniret . . . Jubente Deo, indul- „ gentiam mittente Maxentio, Chri- „ stianis libertas est restituta . . . Bre- „ vis AURI, & ARGENTI, sedenti „ Ceciliano, sicuti delegatum a Men- „ surio fuerat, traditur, adhibitis te- „ stibus. Convocantur supra memo- „ rati seniores, qui faucibus AVA- „ RITIÆ commendatam EBIBE- „ RANT PRÆDAM. CUM RED- „ DERE COGERENTUR, subdu- „ xerunt communioni pedem „.

CAP. III.

que' due Veſcovi anzi ha con riſpetto, e riguardo parlato, qualunque volta ha avuto occaſione di nominarli. Non iſtimò egli pertanto, che dalle conceſſioni, o titoli, o leggi Imperiali abbia avuto la Chieſa il diritto di acquiſtare, e di poſſedere beni temporali.

*Redeat* ora *in memoriam Conſtantinus Imperator chriſtanus; quem famulatum exhibuerit Deo, quæ habuerit vota &c.* (1). Loda S. Ottato le lettere di un sì gran Principe (2) a favore del Cattoliciſmo nell'Africa. Tra queſte non vi ha dubbio che ſi abbia a numerare la ſcritta ad Anulino Proconſolo di quella Provincia, della qual lettera abbiamo parlato nell' antecedente capitolo. In eſſa dopo di aver egli eſpoſto, eſſere ſuo coſtume di far *reſtituire* ἀποκαθιστᾶν le coſe a coloro, AL DIRITTO τῷ δικαίῳ de' quali appartengono, ordinò, che οἰκίαι *le caſe*, κῆποι *gli orti*, e quali ſi voleſſero altri beni ſpettanti τῷ δικαίῳ al diritto della Chieſa CATTOLICA de' Criſtiani, foſsero toſto alla Chieſa medeſima reſtituiti. Ma da qual Imperatore aveano dianzi avuto le chieſe dell' Africa la conceſſione di poſſedere que' beni, e di poſſedergli in guiſa, che al *diritto* loro apparteneſſero? Da niuno certamente. Biſognerà pertanto confeſſare, che ſenza i *titoli*, ſenza le *leggi*, ſenza le *conceſſioni* mentovate dal Ragionatore le Chieſe e aveſſero diritto di poter poſſedere, ſecon-

(1) S. Ottato *lib.* II. *c.* XVII. *p.* 40.

(2) *Lib.* I. *c.* XXII. *p.* 22. „ Noſtras „ chartas probant & conflictus cauſ- „ ſarum, & exitus judiciorum, & „ Epiſtolæ Conſtantini „.

ſecondo Coſtantino, e S. Ottato; e che giuſtamente pel diritto medeſimo poſſedeſsero, non ſolamente oro, e argento, ma ancor fondi. Che ſe avea, ed ha la Chieſa un tal diritto, ſecondo lo ſteſso Santo, con quale ardire ſi avanza il Ragionatore a rammemorare come coerenti al teſto di lui i dettati di Ulpiano, e le leggi Romane riguardanti i templi, e i ſacerdoti degl' idoli, e a ſpacciare i ſuoi ſogni, o almanacchi come tante maſſime *importate* dal teſto medeſimo?

CAP. III.

IV. Ma perchè vie più ſi ſcorga, quanto ſia egli lontano dal ſentimento del Santo Veſcovo, veggiamo per qual motivo queſti credè di dover iſcrivere, che *Eccleſia eſt in republica*, e in qual ſignificato l' ha ſcritto. Avea Coſtante Imperatore inviati nell' Africa Paolo, e Macario ſuoi miniſtri „ cum eleemoſynis, quibus „ ſublevata per Eccleſias ſingulas poſset reſpirare, „ veſtiri, paſci, gaudere paupertas (1) „. A queſti „ che aveano eſpoſto la cagione della venuta loro, diſſe Donato capo degli ſciſmatici, i quali avean preſo da lui il nome di Donatiſti: *quid eſt Imperatori cum Eccleſia? Et de fonte levitatis ſuæ multa maledicta effudit* (2). S. Ottato a fine di far paleſe a tutto il mondo la indegnità di un sì fatto procedimento di Donato, ſi vale di tre ragioni. La prima è generale a favore di tutti i Sovrani, ed è preſa dall' autorità di S. Paolo sì lontano dal permettere che ſi faccia ingiuria alle Poteſtà, e a' Regi, che

*In qual ſenſo abbia ſcritto S. Ottato, che la chieſa è nella republica.*

H 2

(1) S. Ottato *l.* III. *c.* III. *p.* 55. (2) *Ibid.*

che anzi ordina, che per loro si preghi dai fedeli (1).
CAP. III. La seconda ragione è particolare presa dal doversi rispettare in ispecie il *Romano Imperatore*, qual era allora Costante, pel motivo che non *respublica est in ecclesia* (mentre i Romani si erano impadroniti di una gran parte del mondo prima, che si fosse sentito il nome Cristiano (2); e una gran parte de' membri della Romana repubblica non avea ancor abbracciato ne' tempi di Santo Ottato, e molto meno ne' tempi di Donato, il Cristianesimo; e vi erano de' paesi intieri della dizione Romana immersi nella idolatrica superstizione), *sed ecclesia in republica est*. Che intende egli quì per la voce *republica*? Si spiega subito: *idest in Imperio Romano*. Ma che vuol significare per la parola *Imperio*? Forse il governo? Non signore. Altrimenti la Chiesa stessa sarebbe venuta, secondo S. Ottato, dal governo Romano, quando ella nè fu chiamata dal governo, nè dal governo venne, nè nacque nel governo. Or che resta, se non se, ch' egli per la voce *Imperio* abbia inteso le regioni della Romana dizione? In fatti soggiugne: *De Imperio Romano, quod Libanum appellat Christus cum dicit*;

(1) „ Meditabatur Donatus contra „ præcepta Apostoli Pauli, Potestatibus, & Regibus injuriam facere, pro „ quibus, si Apostolum audiret, quotidie rogare debuerat. Sic enim docet B. Apostolus Paulus: *Rogate pro* „ *Regibus*, *& Potestatibus*, *ut quietam*, *& tranquillam vitam cum* „ *ipsis agamus* „.

(2) Il Du-Pin nelle note a questo passo di S. Ottato *pag.* 56., IMPERIUM ROMANUM, *dice*, erat „ ante. Ecclesia in ipso constituta „ est, & ædificata; non autem Imperium in Ecclesia „.

*dicit*, *veni ſponſa mea inventa de Libano*, *ideſt de Imperio Romano*: e poco innanzi avea oſservato (1), che *ecclesia per omnem orbem Romanum caput tulit ſub toto cælo*; vale a dire, nelle regioni Romane la Chieſa è ſtata fondata, ſtabilita, e quindi propagata per tutto il mondo, nelle quali Romane regioni il ſacerdozio, e la pudicizia, e la virginità erano preſso gli uomini in venerazione; laddove ne' paeſi barbari, ſe ſuſſiſtevano, non però ſuſſiſtevano con ſicurezza: *ideſt de Imperio Romano*, *ubi & ſacerdotia ſancta ſunt*, *& pudicitia*, *& virginitas quæ in barbaris gentibus non ſunt*, *& ſi eſſent*, *tuta eſſe non poſſent* (2). La terza ragione è pure ſpeciale per Coſtante Imperator de' Romani, e Criſtiano, e Pio, e Limoſiniere, per cui molto più, che

 per

(1) *Lib.*III. *c.*II. *pag.*54. e *l.*II. *cap.*I. *pag.* 28. „ In Hiſpaniis, in „ Gallia, in Italia,... in tribus Pannoniis, in Dacia, Moeſia, Thracia, „ Achaja, Macedonia, & in tota Græcia, in Ponto, Galatia, Cappadocia, „ Pamphilia, Phrygia, Cilicia, & in „ tribus Syriis, & in duabus Armeniis, & in tota Ægypto, in Meſopotamia &c. „ Nè fu ſolo Santo Ottato a prendere la parola *Imperio* per le regioni Romane. Ceſare ſteſſo per tralaſciare parecchi altri, *l.*IV. *de Bello Gallico cap.*XVI. ſcrive, che *Populi Romani imperium finit Rhenus*.

(2) Aggiungaſi, nella capitale città dell' Imperio Romano, cioè *in Urbe Roma*, come ſcrive S. Ottato *l.*II. *c.*II. *p.*31. „ Petro primo cathedram epiſcopalem eſſe collatam, in „ qua ſederit omnium Apoſtolorum „ caput Petrus, . . . in qua una cathedra unitas ab omnibus ſervaretur „ e nella quale „ ſedit Petrus „ e allora ſedea Siricio „ cum quo . . . „ totus orbis commercio formatarum „ in una communionis ſocietate concordat „. Nel *cap.*V. lo ſteſſo Santo ( aſcolti bene il Ragionatore ) riprende coloro, QUI CONTRA CATHEDRAM PETRI SUIS PRÆSUMTIONIBUS, ET AUDACIIS SACRILEGIO MILITABANT.

per qualunque altro Principe, si aveano a porgere, secondo S. Paolo, suppliche al Signore (1). Questo è in somma ciò che scrisse S. Ottato, come dagl' infrascritti testi è manifesto. Or chi è sì acuto, che possa ivi scorgere alcuna sillaba ripugnante alla dottrina comune de' cattolici, che quì noi sosteniamo? O che vi ravvisi un'ombra, non dico, di tutte, ma di una piccolissima parte delle tante cose, che nel passo di quel santo Vescovo s' immagina di aver trovato il Ragionatore? Dove in esso o per diritto, o per rovescio, o chiaramente, o con qualche oscurità, o inviluppamento si accennan que' *titoli*, quelle *leggi*, quelle regie *concessioni* senza le quali non convenga il diritto di acquistare, e di possedere alla Chiesa? Dove, che la Chiesa medesima dipenda, o debba dipendere nella sua esterior polizia da' Sovrani del secolo, la qual opinione il Ragionatore francamente attribuisce a S. Ottato (2)?

Posso

(1) „ Merito Paulus docet, orandum esse pro regibus, & potestatibus, etiam si talis Imperator esset, qui gentiliter viveret; quanto quod Christianus? Quanto quod Deum timens? Quanto quod religiosus? Quanto quod misericors, ut ipsa res probat? Miserat enim ornamenta domibus Dei, miserat pauperibus eleemosynam, nihil Donato. Cur ergo insanivit (Donatus)? Cur iratus est? Cur quod missum fuerat, repudiavit? „

(2) Il Ragionatore nella sua *Confer. P.* I. *pag.* CLI. fa dire all'Albaspineo, che questo passo ( di S. Ottato ) se altro non importasse, importa almeno, che i Cristiani tutti sono soggetti alle leggi de' Sovrani CIRCA L' ESTERIOR POLIZIA, E A QUELLE LEGGI, COLLE QUALI SONO STATI INTRODOTTI „: *Ecclesiam enim esse in republica, Christianos sub legibus Imperatorum vivere* „ e perciò E LA CONGREGAZIONE DI QUESTI

V. Posso senza esitazion affermare, che tanto se-

H 4 gue

CAP. III.

*Noi piuttosto potremmo ritrarre dalle testimonianze di S.Ottato il dominio universal della Chiesa, se volessimo usare la dialettica, di cui comunemente si servono gli Avversarj.*

„ STI, E I PRESIDENTI, E I „ MINISTRI SONO SOGGETTI „ A QUELLE LEGGI, CHE I SO- „ VRANI HANNO VOLUTO PEL „ LORO ESTERIORE REGOLA- „ MENTO COSTITUIRE „. Poco a noi importerebbe, se l' Albaspineo avesse così scritto. Uno scrittor moderno in un tempo, in cui alcuni feudopolitici aveano cominciato a pensare in cotesta guisa, potea aderire a' simili nuovi sentimenti. Ad ogni modo egli è aggravato dal Ragionatore, la cui mala fede sempre più si và manifestando. L' Albaspineo nella *not.*40. *al c.*xII. *del lib.*III. di S. Ottato *p.*56. ch' è la indicata dallo stesso Ragionatore, osserva, che coloro, i quali NOVIS STUDENT REBUS, HANC SENTENTIAM di S. Ottato medesimo MIRIFICE EXTOLLUNT, PUTANTQUE SENSUM ESSE, IMPERATORES NON ECCLESIÆ, SED ECCLESIAM EIS SUBDITAM ESSE. Ecco espressamente riprovato quel sentimento de' NOVATORI, che la chiesa [ che è certamente la CONGREGAZION de' fedeli ] sia soggetta alle leggi Imperiali, ch' è lo stesso che dire, esser ella soggetta agl' Imperatori. Adunque non solo affibbia una calunnia sua Signoria Ragionatrice al povero Albaspineo, ma dallo stesso Albaspineo è il Ragionatore stesso numerato tra coloro, QUI REBUS STUDENT NOVIS. Dice dipoi l' Albaspineo, che „ longe „ aliter *si dee spiegare S. Ottato*. „ Optatus enim voluit dicere, Im- „ peratoribus Romanis non esse ma- „ ledicendum, sed pro eis orandum, „ secundum Apostolum, quia quietam „ magis vitam Christiani cum eis „ agerent, quam cum aliis nationi- „ bus, apud quas, quod essent bar- „ baræ, non licebat Christianis tam „ quiete vivere. *Igitur respublica non* „ *est in Ecclesia*, est Ecclesiam non face- „ re bella, non leges figere [ *cioè leggi pel civile, o militare regolamento* ] „ non populos sub legibus coercere, „ non res civiles exercere, & SIMI- „ LIA. Ecclesiam autem esse in „ republica, CHRISTIANOS sub „ legibus Imperatorum vivere, pro- „ tegi, quietam vitam sub eis, & ex „ eorum protectione ducere, & simi- „ lia „. Non altro si contiene in quella nota. Io non voglio or disputare s' ella sia, o nò, esatta. Certo è che l' Albaspineo dice di più assai di quel, che abbia detto S. Ottato. Ma frattanto non solamente non dice, che la Congregazion de' fedeli, ch' è la Chiesa, sia soggetta a' Sovrani del secolo, anche quanto alla sua esterior polizia; che anzi dice tutto l' opposto: e benchè osservi, che i Cristiani, lo che si ammette da tutti, sieno sotto le leggi degl' Imperatori, non dice però *la chiesa*,

CAP. III.

gue da una tal testimonianza del Santo ciò, che da essa pretende *importarsi* il Ragionatore, quanto un altro potrebbe ricavare dal capo II. del II. libro, che la Chiesa sia padrona di tutti i regni del mondo. Anzi starei per dire, che più facilmente si potrebbe trarre il memtovato capo secondo al senso dell'universale dominio della Chiesa, che il passo citato da lui, dal *Sacerdote della natura*, dal *Castellet*, e da altri, che *student rebus novis*, alla significazione, ch'eglino si sforzano di applicargli. Perocchè in quel capo S. Ottato sostiene (1), che la possessione di Cristo si stenda fino a' confini della terra. Che di lui sia l'ampiezza de' Regni. Che *non est QUIDQUAM in aliqua parte terrarum, quod a possessione ejus videatur exceptum*. Ch' *ei tota est DONATA TERRA CUM GENTIBUS*. Che *totus orbis Cristi una possessio est*. Che *hoc probat Deus, qui ait, dabo tibi gentes hæreditatem tuam, & possessionem tuam terminos terræ. Et in psalmo de ipso Salvatore sic scriptum est: dominabitur a mari usque ad mare, & a flumine usque ad terminos orbis terræ*. Che *Pater dum donat, NIHIL EXCIPIT*. Ma dichiariamoci: noi non preten-

*chiesa*, nè dice *sotto le leggi, che riguardino la polizia Ecclesiastica*; nè aggiunge, che se altro non importasse il passo suddetto, importi *almeno* ciò, che gli attribuisce il Ragionatore; nè scrive nulla de' sacri Ministri; nè nulla dice della suggezione di questi a quelle leggi, che i *Sovrani han voluto pel loro esteriore regolamento costituire*. Il Ragionatore pertanto, che sì fatte cose falsamente attribuisce all'Albaspineo, si è servito in ciò ancora della sua solita buona fede. Vedi l'altra nota dell'Albaspineo *ivi pag.* 131. *col.* 2.

(1) *Lib.* II. *cap.* II. *p.* 29. *seq.*

pretendiamo, nè possiamo pretendere, che tutti i regni del mondo sieno della Chiesa, nè crediamo, che una sì fatta pretensione si possa fondare su di somiglianti testimonianze di S. Ottato; ma soltanto osserviamo, che se vorremmo fare forza su l' espressioni del Santo medesimo, sarebbe men impossibile, dirò così, di raccorre dalle stesse testimonianze, che della Chiesa sieno tutte le regioni della terra: che di concludere dal passo, *Ecclesia est in republica &c.* che senza i titoli, le leggi, le concessioni de' Sovrani del secolo non abbia essa Chiesa diritto di acquistare, e di possedere beni temporali, e ch'ella sia a' Sovrani medesimi soggetta quanto alla sua esterior polizia.

*Il Ragionatore vede ciò, che non é ne' libri di S. Ottato, e non vede ciò, che si trova in essi, e nelle opere anche degli altri Padri contenuto espressamente.*

VI. E in vero, come da un passo tale, in cui non si scorge nè pur ombra de' mentovati titoli, ordini, concessioni, si può ritrarre ciò, che a' manifesti sentimenti di S. Ottato ripugna, da' quali costa a evidenza, che non piaccia a Dio, nè sia scusabile, nè si possa difendere da veruno, che pe' giudizj secolari, e per le pubbliche leggi, e per l'esecuzione degli uffiziali del Sovrano, si possa togliere alla Chiesa ciò, che possiede, ancorchè l' abbia ella acquistato senza la permissione del Principe? Egli poi vuol apparire linceo nello scorgere nel testo di Santo Ottato quel, che non contiene intorno al soggettamento della Chiesa a' Principi secolari; e nello stesso tempo si dimostra talpa, non avendo nè pure potuto sbirciare ciò, ch' è per altro

CAP. III.

altro chiarissimo nel fine del sermone di S. Ambrogio contro Aussenzio; onde ha stimato di doverlo passare sotto silenzio come nulla conducente al nostro caso: „ Quid honorificentius, quam ut Imperator Ecclesiæ „ filius dicatur? Quod cum dicitur; sine peccato dici- „ tur, cum gratia dicitur. Imperator enim intra Ec- „ clesiam, NON SUPRA ECCLESIAM est „. Queste massime furono allora predicate dal S. Dottore, quando dovette pur pronunziare, che al Sovrano laico *palatia pertinent*, *ad Sacerdotem Ecclesiæ*, e tutto ciò, ch' era delle chiese, fino i campi, ch' ei perciò disse di non *donare* allo stesso Sovrano; e che all' Imperatore *jus mœnium publicorum commissum est*, *non sacrorum*. Alle quali massime non potè a meno; che attenersi ancora S. Ottato, avendo egli scritto contro de' Donatisti: „ Et illud prætermittere nequeo, quod „ *NEC DEO PLACITUM EST*, *NEC A VESTRIS CULTORIBUS EXCUSARI*, *NEC AB* „ *ALIQUO HOMINE DEFENDI POTEST*: *PER* „ *JUDICIA SECULARIA*, *ET LEGES PUBLICAS* divinæ legis instrumenta executione officio- „ rum a plurimis extorquenda esse duxistis, volentes „ soli habere, quod pax *IN COMMUNE POSSE-* „ *DERAT*. *NON VEREAR* Christianus dicere, „ quod vobis postulantibus gentilis executio non potuit „ ignorare. *VELAMINA*, & instrumenta Domini- „ ca extorsistis, *QUÆ JAMDUDUM FUERANT*

(pri-

( prima dello scisma , vale a dire sotto gl'Imperatori „ gentili) *IN COMUNE POSSESSA* (1) „. Avrebbe egli così parlato de' giudizj secolari , e delle pubbliche leggi , se avesse stimato , che ciò , che possiede la chiesa , dipenda dalla padronanza , e dalla disposizion de' Sovrani , talchè se ne possan valere secondo che pensano essere utile allo stato ; e che a' Sovrani medesimi del secolo sia soggetta la esterior polizia della Chiesa ; e se avesse in tal guisa , impugnando gli scismatici , e gli eretici , sostenuto un sentimento riprovato di poi l' anno 1560. come scismatico , ed eretico , dalla università della Sorbona (2) ? Ogni uomo non prevenuto dalla passione dirà , ch'ei non avrebbe così parlato ; come pure , adattando le parole del Santo alle vane pretensioni del Ragionatore , dirà : *nec Deo placitum est* , *nec ab aliquo homine defendi potest* , che , come ei procura , *extorqueantur per judicia secularia* , *&* *leges publicas* alle chiese i beni offerti a Dio per la sussistenza de' suoi ministri , e de' poveri , e fino i sacri vasi; *volens* , che per violenza un solo , o i soli secolari *habeant* , *quod pax* pe' poveri , e pe' dispensatori de' misterj

(1) *Lib.* VI. *cap.* V. *p.* 96.

(2) Questa Università, avendo il dì ultimo di Aprile dell' anno 1560. considerata la seguente proposizione estratta dal libretto dell'Avvocato Grimauldet „ i Principi Cristiani hanno il potere di raddrizzare la disciplina ecclesiastica, e la polizia Sacerdotale, e di „ metterla in ordine, e di riformarla, „ s'ella è scorretta „ la censurò in questa forma : „ hæc propositio est falsa, „ schismatica, potestatis ecclesiasticæ „ enervativa, & hæretica.

sterj del Signore *in commune possiederat*. E, ch'ei piuttosto, che su' passi di S. Ottato, dovea fondare le stesse sue pretensioni su' fatti di Giuliano Apostata, il quale tolse alla Chiesa moltissimo di quel, ch' ella possedea, e impedì, ch' ella patentemente acquistasse nulla in avvenire. Vero è però; che S. Ottato parlando di questo Imperatore nel *lib.* II. *al capo* XVI. (1) disse a' Donatisti, ch' erano stati da quell' Apostata richiamati dall' esilio alle loro patrie. ,, Erubescite si ullus est pudor. Eadem voce vobis libertas est reddita ,, ( e rapiti alla Chiesa cattolica molti de' suoi beni, e tolta la libertà di acquistarne degli altri ) ,, qua voce idolorum pate- ,, fieri jussa sunt templa. Eisdem pene momentis ve- ,, ster furor revertitur, quibus diabolus de suis carce- ,, ribus relaxatur. Et non erubescitis, qui uno tempo- ,, re cum inimico communia gaudia possidetis? Veni- ,, stis rabidi... basilicas invasistis ,,.

CAP. III.

*Falsità dell' Autore della Memoria pel ceto de' secolari di Molfetta.*

VII. Nè ci stia a dire il Ragionatore, che gli sembra, volersi *da noi, che, il diritto di tutti i cristiani, come tali, nella repubblica fosse sopra tutte le cose della repubblica medesima, come dice un moderno* ( cioè l' Autore della *Memoria pel ceto de' secolari di Molfetta cap.* I. *pag.* 61. e 64. ) *che Tommasso Hobbesio pose lo stravagante diritto di tutti sopra tutte le cose*; perciocchè sa egli benissimo, non volersi da noi tal cosa, ma solo, che la Chiesa abbia quell' autorità, e que' diritti di giurisdizione,

(1) Pag. 42.

zione, che le sono stati conceduti da Gesù Cristo, i quali non sono punto pregiudiziali alla Sovranità secolare, che noi e riconosciamo, e veneriamo, e sappiamo quanto sia grande nelle temporali cose, e riguardanti il bene, e la felicità della civile repubblica. Quanto all' Autore della *Memoria pel ceto de' secolari di Molfetta* dico, che desidereremmo, ch' egli fosse meglio istruito ne' dogmi cattolici, e non affettasse tanto di apparire versato ne' libri dell' Hobbes, e di altri Scrittori, che hanno costituito nella empietà il pregio della loro erudizione, e sono stati non meno perniciosi a' loro stessi, che alla civile società. Ei si può specchiare nel Genovesi Sacerdote della natura, che per la lettura di sì fatti libri è arrivato a tanto, che non solamente si fa giuoco della religione, ammettendone per vera qualunque, purchè giovi a tutta la repubblica, e perciò volendo, che ogni cittadino segua quella, ch'è in vigore nella sua patria, e la difenda (1); ma ha finanche per istruzione

(1) Vedi la *not.3.* della *pag.*114. del *vol.*II. P.I. *di questa opera*, *e la nota* 1. *della pag.*130. Sento, che si vada dicendo da qualcuno, ch' ei se ne sia ritrattato nella ultima edizione della sua opera de *Jure*, & *Officiis*. Bella ritrattazione in vero! Il non dire di aver errato nelle antecedenti edizioni, non avvisare i lettori, che nelle antecedenti edizioni sia corsa un' empietà; lasciare, ch' esse antecedenti edizioni corrano per le mani di tutti, e specialmente de' giovanetti, pe' quali si è composta una tal opera, senza far loro sapere con qualche gazzetta almeno, che dalle suddette edizioni si riguardino; e l' avere solo nella edizione ultima mutato il *patriam in Christianam*, e impasticciato alcune altre parole, che per altro possono esser prese in maniera, che resti non tolto il contenuto nelle precedenti edizioni, si ha da credere una ritrattazione?

ne de' giovani lodati (1) i condannatissimi sentimenti di Niccolò Macchiavelli, così imbevendo di perverse massime, e incitando, senza dirlo, la gioventù contro i regni successivi; e trovando nientedimeno de' lodatori, tra' quali possiam contare l' Autore delle *Osservazioni sulla carta di Roma p.78.* Vorremmo eziandio, che lo Scrittor Molfettano, mostrandosi giustamente lontano dall' error degli Hobbesiani, non cadesse nell'opposto di Marco Antonio de Dominis, del Buddeo, e de' Ragionatori, e Riflessionisti, e Commercianti (2), e Avvocati nostri contradittori, i quali mostrano di non riconoscere nella Chiesa *veram jurisdictionem, hoc est vim coactivam, & subjectionem externam* concedutale dal Signore, della qual sentenza così giudicò la università di Parigi il di

(1) Nel trattato *della Diocesina l.1. cap.1I. p.23.* dell'edizione di Napoli dell'an.1766. parlando egli di Niccolò Macchiavelli, così scrive „ Trascrivo „ quì volentieri un luogo di un po„ litico, che CONOSCEA GLI UO„ MINI, E VOLEA DIRE LA VE„ RITA', e ciò per far meglio sen„ tire la forza di quel, ch'è detto„. Or in questo luogo del Macchiavelli da lui trascritto *p.25.* Si legge„ Vedrà „ per la lezione di questa istoria, co„ me si può ordinare un REGNO „ BUONO, PERCHE' tutti gl' Im„ peradori, che SUCCEDERONO „ ALL' IMPERO PER EREDITA' „ eccetto Tito, FURONO CATTIVI; „ quelli, che per ADOZIONE, furo„ no TUTTI BUONI... E COME „ L'IMPERIO CADE' NEGLI ERE„ DI, EI TORNO' NELLA SUA „ ROVINA &c.„ Tralascio parecchie altre cose da lui e nello stesso libro, e altrove dette contrarie al principato. Frattanto noto, ch' egli dagli approvatori del libro medesimo è chiamato *sacrorum majestatis jurium custos pag.x.* e riducitore delle sue proposizioni a giusti, e sani principj. Così servon costoro i Principi. Chi non vede, che prendendosela eglino contro la Chiesa vogliano farsi strada a combattere la sovranità, di cui fingono di sostenere i diritti?

(2) Vedi la *p.131. not.1. del 2.vol. P.I. di questa Opera.*

dì 15. di Dicembre dell' anno 1617. „ Hæc propositio „ qua parte veram jurisdictionem, id est vim coactivam, & subjectionem externam Ecclesiæ denegat, „ est hæretica, & totius Ordinis Hierarchici perturbativa, & confusionem babylonicam in Ecclesia generans &c. „ (1) E Giovanni XXII. nella Bolla dogmatica contro gli errori di Marsilio da Padova, e del Gianduno, presso il Rinaldi *all' an.* 1327. *num.* XXXV. „ Adhuc, *dice*, quod omnes Sacerdotes, sive sit Papa, sive Archiepiscopus, sive Sacerdos simplex „ quicumque, sunt æqualis auctoritatis, & jurisdictionis ex institutione Christi, sed quod unus habet plus „ alio, hoc est secundum quod Imperator concessit „ plus, vel minus, & sicut concessit, revocare potest. Ultimo quod Papa, vel tota Ecclesia simul sumta, nullum hominem, quantumcumque sceleratum, „ potest punire punitione coactiva, nisi Imperator daret „ eis auctoritatem: velut *SACRÆ SCRIPTURÆ CONTRARIOS, ET FIDEI CATHOLICÆ INIMICOS, HÆRETICOS, SEU HÆRETICALES, ET ERRONEOS, SENTENTIALITER DECLARAMUS* „, Or chi sarà, che voglia ammettere ora per ortodosso un sentimento, che nel tredicesimo secolo fu dichiarato eretico, e per tale fu riconosciuto dalla Chiesa? Ogni cattolico sa, che quella sentenza, che

(1) *Collect. Judicior. Eccl. D. Argentaei Tom. 1. P. II. p. 105.*

che una volta è ſtata dalla Chieſa dichiarata eretica; non può mai diventare cattolica, nè indifferente, ed eretica ſarà ſempre.

Molto innanzi avea ſcritto S. Agoſtino: „ Chri-
„ ſtus cum Petrum, & alios Apoſtolos ſolo verbo
„ vocaſſet, Paulum prius Saulum Eccleſiæ ſuæ po-
„ ſtea magnum ædificatorem, & horrendum antea va-
„ ſtatorem, non ſolum voce compeſcuit, verum etiam
„ *POTESTATE PROSTRAVIT* . . . Ecce habent
„ Paulum Apoſtolum. Agnoſcant ( *i Donatiſti*, e
„ noi diremo i nuovi *Groziani Politici* ) in eo prius
„ *COGENTEM CHRISTUM*, & poſtea docentem;
„ prius ferientem, & poſtea conſolantem. Mirum eſt
„ autem, quomodo ille, qui *POENA CORPORIS*
„ ad Evangelium *COACTUS* intravit, plus illis omni-
„ bus, qui ſolo verbo vocati ſunt, in Evangelio labo-
„ ravit . . . *CUR ERGO NON COGERET ECCLE-*
„ *SIA* perditos filios, ut redirent, ſi perditi filii coe-
„ gerunt alios, ut perirent? . . . *ANNON PER-*
„ *TINENT AD DILIGENTIAM PASTORALEM*
„ etiam illas oves, quæ non violenter ereptæ, ſed
„ blande, leniterque ſeductæ a grege aberraverint, ſi
„ *RESISTERE VOLUERINT*, *FLAGELLORUM*
„ *TERRORIBUS*; vel etiam *DOLORIBUS REVO-*
„ *CARE*? . . . Quia ergo ( Donatiſtæ ) non poſſunt
„ malum eſſe oſtendere, quo coguntur, nec ad bo-
„ num

„ num ſe cogi oportere contendunt . Sed a Chriſto „ *COACTUM* oſtendimus Paulum : *IMITATUR* itaque *ECCLESIA IN ISTIS* ( *Donatiſtis* ) *COGENDIS* Dominum ſuum „ . O ſtiam a vedere , che il Ragionatore , e il Sacerdote della natura abbian a pretendere , che il Signore ebbe da' Sovrani della terra la poteſtà *cogendi Paulum* . Soggiugne S. Agoſtino , che ciò pur ſi ricavi dal teſto dell' Apoſtolo : *parati ulciſci omnem inobedientiam &c.* (1) . Non credo , che i Groziani , quantunque ſoliti di ammettere aſſurdi i più ſolenni del mondo , ſieno per dire , che , ſecondo Santo Agoſtino , abbia S. Paolo avuto un tal poter da Nerone . Torna il S. Dottore a parlare di Criſto , e oſſerva , che





(1) S. Auguſt. *Ep.* CLXXXV. *al.* L. *ad Bonifacium c.* VI. *n.*22. *ſeqq. pag.*496. *ſeq. e n.*24. *pag.*497. *T.* II. „ Etiam „ hinc enim non abſurde intelligitur „ illa Apoſtolica ſententia , ubi Paulus Beatus dicit : *parati ulciſci* „ *omnem inobedientiam , cum com*„ *pleta fuit prior obedientia veſtra* . „ Unde, & ipſe Dominus ad magnam „ cœnam ſuam prius adduci jubet „ convivas , poſtea cogi ( *Lucæ* XIV. „ *v.*23. ) . In illis ergo , qui leniter „ primo adducti ſunt , completa eſt „ prior obedientia . In iſtis autem , „ qui coguntur, inobedientia coercetur. „ Nam quid eſt COGITE INTRA„ RE ? . . Si miraculorum terroribus „ cogendos voluiſſet intelligi , magis „ ad eos , qui prius vocati ſunt , „ divina miracula multa facta ſunt ; „ maxime ad Judæos , de quibus di„ ctum eſt , *Judæi ſigna petunt* . In „ ipſis quoque gentilibus talia tempo„ ribus Apoſtolorum miracula Evan„ gelium commendaverunt , ut ſi ta„ libus COGI juberentur, priores, ut „ dixi, potius convivæ COACTI eſſe „ merito crederentur . Quapropter ſi „ poteſtate, quam per religionem , ac „ fidem Regum , tempore , quo de„ buit , divino munere ACCEPIT „ ECCLESIA , hi qui inveniuntur in „ viis , & in ſepibus , ideſt in hæ„ reſibus , & ſchiſmatibus , coguntur „ intrare , non quia coguntur , re„ prehendant ; ſed quo cogantur , „ attendant „ .

che lo ſteſſo Signore *prius adduci jubet convivas*, *poſtea COGI*. Si oppone quindi la riſpoſta de' Donatiſti, ch'è or addotta da' Groziani, che il *compellere*, e il *cogere* s' intenda, che ſi abbia a far co' miracoli, ma non colla umana eſterior forza; e riſponde, non eſſere altrimenti vero, che ſi abbiano le parole di Gesù ſol ad intendere del miracoloſo coſtringimento, ma anche della forza eſterna. Alla Chieſa pertanto, ſecondo S. Agoſtino, diede Gesù Criſto il diritto *compellendi* colla eſterior forza, perchè alla Chieſa diſſe: *compelle intrare*. Il diritto è adunque della Chieſa, la quale poi avendo per divin dono avuto libero dalla violenza l' eſercizio di un tal diritto (il qual eſercizio è dal Santo chiamato poteſtà) per la fede, e per la religion de' Sovrani, sforza a entrare nel convito di Criſto coloro, *qui in viis*, & *ſepibus inveniuntur*. Altrimenti, come avrebbe ella avuto il diritto da Dio, ſe da' Sovrani aveſſe avuto la poteſtà, ch' è lo ſteſſo, che il diritto? e come per raffermare il diritto medeſimo avrebbe egli arrecato nel ſenſo noſtro il teſto dell' Apoſtolo: *parati ulciſci &c.* quando l' Apoſtolo medeſimo ciò diſſe più ſecoli prima, che i Principi aveſſero abbracciato il criſtianeſimo (1)? Ma delle teſtimonianze del gran Padre S. Agoſtino intorno

(1) Vedi la *Ep.*CLXXIII. *al.*CCIV. *ad Donatum n.*10. *pag.*468. dove dice, che „ quanto magis impletur „ l' oracolo *adorabunt eum omnes reges terræ*, *omnes gentes ſervient ei* „ tanto majore UTITUR EC- „ CLESIA POTESTATE, ut non „ ſolum invitet, ſed etiam COGAT „ AD BONUM „.

CAP.III.

torno alla potestà della Chiesa, sia ciò detto di passaggio. Della stessa Chiesa poi non soggetta alla repubblica, quale sia stato il linguaggio de' Padri e si è dimostrato di sopra (1), e viepiù si dimostrerà nel decorso di questo trattato. Veniamo ora alle autorità di S. Gian Grisostomo obbiettateci dagli Avversarj.

## §. IV.

*Dimostransi contrarie agli Avversarj quelle istesse testimonianze di S. Gian Grisostomo, delle quali eglino vanamente si abusano.*

*Non dalle opere di San Gian Grisostomo, ma da' libri del Marca ha preso il Ragionatore il passo del Santo medesimo, che ci obbietta.*

I. SAN Gian Grisostomo *Patriarca di Costantinopoli* (2), dice il Ragionatore (3), *procurò di scaricarsi del peso dell' amministrazione de' beni temporali, e pregò il popolo a volerne esso prendere la cura*. Apporta per confermare questo suo detto la seguente testimonianza del Santo. ,, Aream, & torcular, rogo vestram de- ,, votionem, fieri: sic enim & pauperes facilius alentur, & ,, Deus glorificabitur ,,. Ognuno crederà, ch'egli abbia copiato questo passo da qualche omilia di S. Gian Grisostomo; perocchè più volte, come abbiamo veduto altrove,

I 2

(1) Nel volume I. di questa opera P.I. p.103.104. *seqq.* 114. *seqq.* & 121. *seqq.*

(2) Profonde il perito critico i titoli, allorchè non si tratta della Chiesa Romana. Egli costituisce S. Gian Grisostomo *Patriarca*, quando peraltro si sa, che non pochi anni dopo S. Gian Grisostomo fu un tal titolo conceduto a'Vescovi di Costantinopoli.

(3) *Ragionam. pag.* 46.

CAP. III.

trove, rimprovera a'suoi Avversarj la trascuratezza loro nell'attignere da' fonti le dottrine de' Padri. E pure come in altri luoghi citò *S. August. apud Grotium*, così ora cita il testo del Santo, da lui costituito Patriarca, presso il *de Marca. de Concord. Sacerd. & Imp. lib.* VIII. *cap.* 18. *num.* II. Ne' libri di questo Autore (il quale durò fatica di dimenticarsi di quel, ch'era stato nel parlamento, e, se non se ridotto agli estremi, non mostrò di ricordarsi di essere stato nominato Vescovo), e non nelle opere di S. Gian Grisostomo versato nella lettura delle sacre carte, e de' Padri fino dalla sua prima giovinezza, e perpetuamente memore de' suoi pastorali doveri; trova egli non solamente le autorità di esso Santo, ma eziandio gli antecedenti, e i conseguenti, a' quali i suoi contradittori non sono stati capaci, o hanno trascurato di attendere.

*Ancorchè S. Gian Grisostomo avesse voluto scaricarsi del peso dell' amministrazione de' beni temporali, non si potrebbe ad ogni modo quindi ritrarre, che solo per cōcessione de' Principi secolari possa acquistare, e possedere beni tēporali la chiesa.*

II. Ma quando anche S. Gian Grisostomo avesse con quelle parole mostrato di essersi voluto scaricare del peso dell'amministrazione de' beni ecclesiastici, che ne potrebbe dedurre il Ragionatore? Ne dedurrebbe forse, 1. Che per concessione de' Principi solamente possa la Chiesa acquistare beni temporali (1); e 2. Che S. Gian Grisostomo abbia voluto dare un *esempio de' giorni felici della Chiesa, e ben diverso da quello, che si vuol mostrare negli ecclesiastici de' nostri tempi, contro de' quali si odono quotidiani lamenti della loro vergognosa avarizia, e ne risuonano sempre più i fori* (2)?

Che

(1) *Ragionam. pag.* 46. (2) *Conferm. del Ragionam. p.* XL.

Che se per così fatti motivi ha egli voluto obbiettarci la testimonianza del medesimo Santo, risponderei al 1. che io non veggo, come dall'aver egli esso Santo procurato, che i secolari prendessero l'amministrazione delle facoltà della Chiesa, venga in conseguenza, che non altrimenti, che per la sola concession de' Sovrani del secolo, possa giustamente la Chiesa acquistare beni terreni. Sapea ben il Santo Dottore, che gli Apostoli da per loro medesimi non amministravano que' prezzi delle case, e de' campi, ch'erano per la Chiesa offerti loro da i fedeli. Or potè egli ricavar quindi, che per concessione degl'Imperatori avesse allora avuto il diritto la Chiesa di acquistare, e di possedere in comune que' beni *temporali*, o *carnali* (1) che vogliam dire? Non istimò egli per avventura, che da Dio abbia ella avuto un somigliante diritto, in guisa, che chiunque l'avesse defraudata anche di una parte di ciò, ch'erale stato destinato, sarebbe stato sacrilego (2)? Direi al 2., che sarebbe stato *un bell' esempio de' giorni felici della Chiesa*, se al desiderio del Santo Vescovo avesse corrisposto l' attenzione, e la liberalità de' secolari verso i poveri, e la Chiesa. Ma la disgrazia portò, ch' eziandio in que' tempi felici, o piuttosto meno infelici de' nostri, non dico alcuni Sacerdoti (perocchè era ciò



(1) *Homil. XIX. in I. Ep. ad Cor. n. IV. pag. 525. Tom. X. Opp.*

(2) *Homil. XII. in Acta p. 98. T. IX. Opp. edit. Parif. an. 1731.*

riservato all'età (1) nostra) ma più secolari talmente fossero trasportati dalla cupidigia, che non solamente al Clero invidiassero i suoi beni, ma, se fosse toccato loro, avrebbero lasciato perire di fame i sacri ministri, le vedove, i pupilli, e i cori delle sacre vergini (2).

*Falso, che il Santo abbia voluto scaricarsi di un tal peso. Egli nõ era ancora vescovo, quando scrisse la Omilia, ond'è estratto il passo, che ci si obbietta; nè disse mai, che avrebbe ceduto a' laici l'aja e il torchio della chiesa.*

III. Abbia però la sofferenza il Ragionatore di sentire

(1) Sacerdotl sono il Cattedratico del commerclo, il Riflessionista, il Molfettano, e il Ragionatore. Qualcuno di questi volea una dignità in una Chiesa, ma ostogli il suo Vescovo. Non vorrei, che quindi abbia egli preso motivo di scrivere contro gli Ecclesiastici. Di Giovanni Wiclefo attesta Tommaso Waldense *lib.*II. *cap.*LX. „ ita „ creditur fecisse, quia, ut dixit Ro„ bertus Sarisberiensis Episcopus, in „ magna Synodo Cantuariensis Cleri, „ Wigorniensem Episcopatum non as„ sequutus fuerat, quem optavit „. E *lib.*IV. *c.*XXXIII. „ Dolore amissi „ Episcopatus Wigorniensis Ecclesiæ, „ ad quem suspiravit, hæresim suam „ suscitavit contra doctrinam Cleri „.

(2) S. Gian Grisostomo nella Omilia LXXXV. *al.*LXXXVI. *in Matth.* ch'è quella, onde il de Marca ha preso il testo obbiettatoci dal Ragionatore, *n.* III. *p.*808. *Tom.*VII così parla a' secolari: „ Cogitate Judeos olim levitarum octo „ millia aluisse „ (*molte migliaja di più erano i Leviti, onde bisogna, che nel testo intorno al numero vi sia errore*) „ & cum levitis viduas, & pu„ pillos, ac præterea ministeriis aliis „ obnoxios. Nunc vero agros &c. pos„ sidet Ecclesia ob vestram crudelita„ tem. „ *Ibid.n.*IV.*p.*809. „ Patres ve„ stros (cioè i Vescovi) timor invasit, „ ne vobis furiosa rerum SECULA„ RIUM CUPIDITATE CAPTIS, „ COLLIGENTIBUSQUE, NEC „ SPARGENTIBUS, VIDUARUM, „ PUPILLORUM, ET VIRGI„ NUM CHORI FAME PEREANT. „ Ista certe inhumànitas vobiscum nos „ ridiculos efficit, quia oratione, do„ ctrina, ceterisque sanctis exercitiis „ relictis, alii vini, alii frumenti, alii „ aliarum rerum venditoribus litigan„ do miscemur omni tempore. Hinc „ rixæ, contentiones, & QUOTI„ DIANA CONVICIA ... Per Dei „ gratiam puto eos, qui hic congregan„ tur, ad centum millia pertingere, & „ si singuli singulis pauperibus singulos „ panes darent, omnes in rerum abun„ dantia essent. Si singuli unum da„ rent obolum, ne unus quidem pau„ per esset, neque tot DICTERIA „ SUSTINEREMUS OB PRÆDIO„ RUM SOLLICITUDINEM.

tire da noi, che S. Gian Grisostomo non si sognò mai di scrivere ciò, ch'ei, seguendo il de Marca, gli attribuisce. Il Santo allora, quando scrisse quella omilia, non era Vescovo. Egli era semplice Prete della Chiesa Antiochena; nè avea il carico dell'amministrazione de' poderi ecclesiastici; nè di sua autorità potea, quando l'avesse avuto, imporlo ad altri, e specialmente a' secolari (1). Non *procurò* egli adunque di *scaricarsi* di quel peso, che non avea, nè pregò il popolo di addossarselo, ma l' esortò solamente di essere verso i poveri libe-

 rale.

(1) Bisogna, che il Ragionatore, il quale vuole peggiorato il ceto ecclesiastico, voglia, che i secolari sieno ora assai migliori di quei de' *felici giorni della Chiesa*. Perocchè abbiam veduto, qual concetto facesse S. Gian Grisostomo de' secolari dell' età sua, onde si conchiude, che non avrebb' egli loro affidati i beni de' poveri. Or assai diversamente pensa il Ragionatore de' secolari di questi tempi. Per altro io so, che costui avrà in ciò contrarj non solamente tutti i nostri, ma eziandio non pochi de' protestanti. Questi ultimi parlano per esperienza. Tra costoro Roberto Voet ( *lib.* IV. *Politiæ sacræ Tract.* II. *c.* IV. *n.* IV. *p.*682. *P.* I. *T.* II. *edit. Amstel. an.*1666. ) così scrive: „ Toparchæ, advocati, patroni, quæ„ stores, seu œconomi ab aliis consti„ tuti, & dependentes, sæpe, immo „ plerumque inventi sunt SUA QUÆ„ SISSE, non pauca ecclesiasticis red„ ditibus subtraxisse, bona illa tra„ ctasse tamquam sibi commendata, „ immo tamquam sibi propria, ne „ dicam tamquam sibi in prædam da„ ta. Quæ pene *catholica* ( vuol dire „ *universali* ) sunt plerisque tempori„ bus, locis, statibus hominum ap„ plicanda. Nec desunt in Belgio pa„ stores, qui cum CURAM SUÆ „ COMMENDÆ uti depositum in „ unum ALIQUEM QUÆSTOREM „ illius districtus transtulissent, ut lau„ tiori, & promptius exsolvendo sti„ pendio fruerentur, postea sæpe con„ questi sunt, quod instar MENDI„ CORUM ELEEMOSYNAM PE„ TENTIUM SUBINDE HABE„ RENTUR, CURSITANDO DE„ FATIGARENTUR „. Lo stesso appresso a poco dicono il Saravia, l' Ospiniano, e altri. Ma di questi parleremo più opportunamente altrove.

rale . Per la qual cosa non disse egli a' suoi Antiocheni ; che si fossero presi la cura dell'aja , e del torchio della Chiesa ; ma che colle rendite delle proprie loro aje , e de' loro torchj ajutassero la povertà ; e così animassero i Sacerdoti , e i Vescovi ( a' quali si sarebbe allora potuto dire de' poderi ecclesiastici , *vendite , quæ possidetis &c.* ) ad attendere allo spirituale ; vedendo , che i bisognosi non aveano mestiere della lor opera , mentre li vedeano sovvenuti da' secolari . δέομαι καὶ τὴν ἅλω , καὶ τὴν ληνὸν τὴν ὑμετέραν γενέσθαι προθυμίαν ἡμῖν . οὕτω γὰρ καὶ οἱ πένητες διατραφήσονται εὐκολώτερον , καὶ ὁ θεὸς δοξασθήσεται , καὶ ὑμᾶς ἐ πιδώσεται ἐπὶ πλεῖον φιλανθρωπίας , καὶ τῶν αἰώνιων ἀπολαύσεσθαι ἀγαθῶν . Prego , *che l' aja VOSTRA* ( vostra dice , non *nostra* ) *e il torchio* ( pur vostro ) *ci sia di stimolo . Perocchè così e i poveri più facilmente saranno nodriti , e sarà glorificato Iddio , e voi molto più vi avanzerete nella umanità , e goderete gli eterni beni* (1) .

*Sentivansi anche ne' tempi di S. Gian Grisostomo de' lamenti contro le possessioni degli Ecclesiastici , e non si può negare , che allora pure alcuni degli Ecclesiastici stessi de' beni della chiesa si abusavano ; ma non perciò si pensò mai , che*

IV. Si ammiri dipoi la diligenza del Ragionatore nel consultare i monumenti de' Santi Padri . Egli se la prende contro gli Ecclesiastici de' tempi nostri , come se contro di questi , a differenza di quei , che viveano ne' *felici giorni* del Grisostomo , *si odano quotidiani lamenti della loro vergognosa avarizia , e ne risuonino sempre più i fori .* E pure noi abbiam veduto , che non men in que' felici giorni si udivano sì fatti *lamenti , e non meno ne risuonavano eziandio i fori . Litigando ,* dice il Santo , in

(1) S. Gian Grisostomo *Homil. ead. pag.* 810.

in quella medesima omilia, *aliarum rerum venditoribus miscemur omni tempore. Hinc rixæ, contentiones, & quotidiana convicia*. E inoltre: *dicteria, & probra sustinemus ob prædiorum prospicientiam*. Nè quivi solamente, ma eziandio nella *Omilia* IX. *sopra la Epistola a' Filippensi* dimostra, che vi erano ancora in *que' felici giorni* de' dettrattori somiglianti affatto a sua Signoria Ragionatrice, i quali declamavano contro i chierici a cagione de' beni temporali (1). Non nego però io, che vi sieno stati e allora, e prima, de' sacerdoti, e degli altri chierici, i quali non abbian fatto quell' uso, che si dovea, delle facoltà della Chiesa (2); ma non perciò si pensò mai, che i Sovrani del secolo avessero a mettervi sopra le mani, e molto meno, che se gli avessero a prendere, e ad applicare ad altri usi. Questo modo di pensare era riservato alla dialettica del prodigioso nostro Ragionatore, il quale, se tira innanzi ad argomentare, arriverà a conchiudere, che non si abbia a fare più la limosina a' bisognosi, perchè molti di essi bisognosi se ne abusano; e che se da qualcuno si fa loro, il Principe se la debba prendere, e applicarla ad altre cose. Sosterrà, che si abbiano a chiudere le cucine specialmente di molti nobili, perchè molti di essi consumano inutilmente in esse gran parte delle loro entrate. Dirà finalmente, che l' en-

CAP. III.

*a' Principi fosse lecito di torre tali beni, e de applicarli ad altri usi.*

(1) Vedi il *Tom.* I. *di questa opera pag.* 234. *seb.* *n.* X. *p.* 234. *T.* II. S. Ilario *in Ps.* LII. *n.* XIII. *p.* 79. S. Gian Grif. *Homil.* X. *in Ep.* I. *ad Cor. n.* III. *p.* 83. *Tom.* X. & *Homil.* XX. *n.* VII. *p.* 191.

(2) Vedi S. Cipriano *lib. de Lapsis p.* 123 *edit. Oxon.* S. Agost. *Ep.* CVIII.

CAP. III.

l' entrate medesime abbian a venire in potere del Sovrano, e ad essere applicate alle convenienze dello stato &c. Non era sì sconcertata la dialettica de' tempi passati. I nostri Padri trattando de' beni ecclesiastici, credettero, che a' Vescovi appartenesse l' invigilare sulle rendite ecclesiastiche (1).

*Gli acquisti delle chiese ne' tempi di S. Gian Grisostomo erano assai maggiori di quelli de' nostri tempi, e pure il Santo volea, che se ne fossero fatti degli altri.*

V. Ma ormai gli acquisti delle chiese sono esorbitanti. E che? Erano forse minori ne' tempi di San Gian Grisostomo? Qual è quella chiesa presentemente, che colle annue sue rendite oltre il mantenimento delle maestose fabbriche, e del ricco loro ornato (2), e de' preziosi vasi di oro (3), e di argento, e oltre il congruo sostentamento del Vescovo, e del numeroso Clero, possa alimentare giornalmente tre mila tra vedove, e vergini, e provvedere di tutto il bisognevole i carcerati, gli ammalati, i forestieri, e molti altri (4)? E pu-

(1) *Canon. Apost.* LXV. *al.* LXXIII. *T.* I. *Apostolicor. PP. p.*451. *edit. Amstel. an.*1724. *& canon.* XXXIV. *al.* XLI. *l.c. p.*441. ,, Ut Episcopus potestatem ,, habeat rerum ecclesiæ. Si enim ei ,, CREDENDÆ SUNT PRETIO- ,, SÆ HOMINUM animæ, MUL- ,, TO POTIUS OPORTUERIT de ,, pecuniis mandare, ut ex ejus au- ,, ctoritate omnia per Presbyteros, & ,, Diaconos, egentibus administrentur, ,, & cum timore Dei, omnique ratio- ,, ne, & pietate suppeditentur, possit- ,, que ipse ea sumere, quibus indiget, ,, si tamen indiget, ad usus necessa- ,, rios sibi, & fratribus, qui hospitio ,, suscipiuntur ,,. Et *Canon. Antiochen.* XXIV. *an.*341. *T.* I. *Concilior. edit. Paris. an.*1714. *p.*603.

(2) Era il soffitto della chiesa principale di Antiochia θαυμαστὸν *mirabile* per la struttura, e l'ornato suo. S. Gian Grisostomo *Hom.* XI. *de Nomin. p.*109. *Tom.* III. *opp.*

(3) Vedi la Omilia L. *al.* LI. del Santo medesimo in *Matth. n.* III. *seq. p.*518. *Tom.* VII.

(4) *Homil.* LXVI. *al.* LXVII. *in Matth. n.*3.

E pure tal era ne' tempi di S. Gian Grisostomo la chiesa Antiochena. Che se in 27. anni dopo la morte di Giuliano pervenne ella a tante ricchezze; a quanto si ha egli a credere che fosse arrivata quella di Costantinopoli, quando la reggea il Grisostomo sotto Arcadio Imperatore? Nientedimeno, tanto fu lontano quel Santo Vescovo dal pensare, come or pensano i falsi politici, che

CAP. III.

*n.3. p.658. Tom.* VII. „ Cogites velim, „ quot viduas, quot virgines alat „ καθ' ἑκάστην ἡμέραν QUOTI- „ DIE. Earum certe catalogus ad nu- „ merum τρισχιλίων TRIUM MIL- „ LIUM pertingit. Ad hæc etiam in „ carcere vinctos, in xenodochio ægros, „ alios bene valentes, ac peregrinos, „ membris mutilos, altari assidentes ali- „ menti, vestisque caussa, aliosque casu „ accedentes fovet QUOTIDIE „. Et *Homil.* LXXXV. *al.* LXXXVI. *n.* III. *p.* 808. ἀγροὶ, καὶ οἰκίαι, καὶ μισθώματα οἰκημάτων, καὶ ὀχήματα, καὶ ὀρεωκόμοι, καὶ ἡμίονοι, καὶ πολλὰ τοιαῦτα παρὰ ταύτης ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ: „ agri, locationes ædium, vehicula, „ muliones, muli, & multa alia hu- „ jusmodi in Ecclesia „. Vedi la Omilia XXI. in *Epist.* I. *ad Cor. n.6. p.*189. dove così scrive: „ valde me pudet, cum „ video multos divites equis freno au- „ reo instructis vectos, qui secum „ trahunt famulos aurum gestantes, „ & lectos habent argenteos, multum- „ que alium fastum; cum autem pau- „ peri erogandum est, etiam valde „ pauperibus esse pauperiores. Sed quid „ est illud, quod sæpe dicunt? HA- „ BET, inquit, ECCLESIÆ COM- „ MUNE. Et quid hoc ad te „? Et *n.7. p.*190. „ Nec in defensionem no- „ stram conferre putemus, quod Ec- „ clesia πολλὰ κεκτῆσθαι *multa pos-* „ *sideat*. Cum enim τῆς οὐσίας „ αὐτῆς τὸ μέγεθος ἴδῃς *substantiæ* „ *ejus magnitudinem perspicis*, co- „ gita etiam inscriptorum gregem „ infirmorum multitudinem, innu- „ merarum expensarum occasiones. „ Curiose inquire, & scrutare. Ne- „ mo impedit, immo parati sumus „ ad rationes vobis reddendas. Sed „ hyperbole uti volo, eum enim ra- „ tiones reddiderimus, & ostenderimus expensam proventu non esse „ minorem, immo & aliquando ma- „ jorem, illud a vobis libenter sciscitarer, cum illo migraverimus, & „ audierimus Christum dicentem: *esu-* „ *rientem me vedistis &c.* quid dice- „ mus &c. „?

derati, nientedimeno non debbasi somministrare nè anco quanto è necessario, sotto pretesto, che abbian troppo.

CAP. III.

*Vuole eziandio, che da' Padri di famiglia si lasci piuttosto a' figliuoli loro monaci, che a' laici.*

VII. Inoltre ne' libri contro l'Impugnatore della vita monastica, i quali libri certamente sembrano scritti contro il nostro Ragionatore, non disse egli il Santo ( mentre non era ancor rivocata la legge di Valentiniano I. (1) della quale tratteremo nel seguente capitolo ) : „ (2) Si „ filius secularis esse maluisset, tunc dicendum, cui „ agros? cui aurum? cui pecunias relinquas? Nunc „ autem tanta possessionis, & dominii copia est, ut „ illa ne post obitum quidem excidat.... Quod si „ & ἐνταῦθα HEIC eorum DOMINUM κύριον videre cupis, id quoque Monacho magis, quam seculari „ continget. Quis enim, dic mihi, potius dominus „ est, isne, qui cum libertate impendit, & largitur, an „ is, qui præ avaritia ne contingere quidem audeat?... „ Qui illa temere impendit, an qui id convenienter „ agit?... An vero eum, qui meretricibus, ventri, „ parasitori militat, omnia suppeditare & „ vestimenta, & cibaria, non solum „ quantum necessitas postulat, sed „ etiam PLUS QUAM SATIS EST „ ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν περιουσίαν: „ ei vero, qui militat cælesti Regi, „ atque in acie stat adversus hostes „ longe graviores, neque necessaria „ etiam suppeditare? πόσης ἀγνωμοσύνης; πόσης τοῦτο ἀχαριστίας; πόσης μικρολογίας; „ QUANTÆ HOC INIQUITATIS „ EST, QUANTUM INGRATI „ ANIMI, QUANTUM PARCITATIS?

(1) Questa legge fu pubblicata l'anno 370. ed è certo, che non fu rivocata dagl' Imperatori prima dell' anno 390. e i citati libri furono scritti dal Santo Vescovo circa l'anno 374.

(2) *Lib. I. n. XV. pag. 106. T. I.*

CAP. III.

„ parasitis hæc effundit . . . . dominum dicas eorum ;
„ quæ sic impendit ? Si vero ad veram gloriam , utili-
„ tatemque , secundum Dei placitum , cum multa pru-
„ dentia hæc expendat , non dicas ?

E nella Omilia XIV. sopra la I. Epistola a Timoteo (1) : „ Sanctos viros inquire , *dice* , τοὺς ἐν ταῖς „ ἐρημίαις καθημένους *in solitudinibus sedentes* , qui men-
„ dicare non possunt , qui Deum semper meditantur .
„ Longum iter suscipe . Da per te ipsum . Nam si de-
„ deris , multum proderit &c.

*Sentimenti del Santo contro coloro, che sparlavan de' monaci, e ne veleano diminuito il numero, o tolta la professione, Mostra il Santo medesimo, quali uomini sieno pregiudiziali alla repubblica, e da qual fonte nascano le detrazioni, e le satire contro il monachismo.*

VIII. Ma il numero de' Religiosi è omai arrivato all'eccesso . E che ? Si vuol egli , che dagli uomini si stabiliscano a Dio i limiti delle vocazioni ? Molto mi diffonderei , se avessi a entrare in questo punto , e a discuterlo con quella maturità , ed esatezza , che si richiede ; e a dimostrare (2) colla tradizione della cattolica Chiesa,in quali pericoli della eterna salvezza si espongano e coloro , a' quali si metton ostacoli per non abbracciare affatto , o per non abbracciare nel tempo , in cui inspira loro il Signore , lo stato , a cui sono chiamati ; e coloro ancora , i quali sono la cagione di sì fatti ostacoli. Mi ristrignerò a rispondere solo coll'autorità di S. Gian Grisostomo anche a questa istanza . Non ne avranno forse

(1) *Num.*3. *p.*628. *Tom.* XII.

(2) Si farà ciò forse in altro tempo contro quegli Scrittori de' nostri tempi , i quali sono arrivati fino a lodare una legge di Valente Imperatore fu di questo affare , la qual legge fu di proposito impugnata come empia da' nostri santi Padri .

ſe gli Avverſarj gran piacere ; perocchè ſi vedranno dal Santo Veſcovo formati loro con viviſſimi colori i ritratti : ,, Aſſyriorum optimates , *ei dice* (1) , omneſque ,, ceteri barbari .... nolebant finitimos ſibi ( Judæos ) ,, multiplicari ; nam fore arbitrabantur , ut horum viri- ,, bus potentia eorum obſcuraretur . Hi autem ( i quali ſi ſtudiano , come fa il Ragionatore , di diminuire , o di torre piuttoſto , che di laſciar creſcere , il numero de i Monaci ) ,, quo auxilio hæc auſi ſunt ? ... Magno ſtu- ,, pore plenus ſum , quod Regibus piam religionem ſe- ,, ctantibus , hæc in mediis urbibus impune fieri di- ,, cas . Illa *MIRABILIORA* , quod qui hæc uſur- ,, pant , *PII* videri volunt , & *CHRISTIANOS* ſe ,, *NUNCUPANT* . ,, Soggiugne , che come ſe foſſero ſtati invaſati dallo ſpirito maligno gli animi di quaſi tutti (2) , in qualunque luogo ſi foſſe uno portato , o ne' fori , o nelle ſpezierie ( diremmo ora ne' caffè ) , o in qual ſi foſſe altra parte della città , dove gli oziosi- ſi adu

(1) *Lib.* 1. *Adverſus oppugnator. vitæ Monaſticæ n.* 2. *p.* 45. *T.* 1.

(2) *Pag.* 47. ,, Perinde ac ſi nequiſſimus ſpiritus animos occuparit , per CUNCTORUM PENE ,, ORA hi ſermones vertuntur , ſive ,, in forum te contuleris , ſive in tabernas medicorum , ſive in quamlibet urbis partem , UBI SEDERE ,, SOLENT HI , QUI NIHIL VOLUNT OPERARI , videbis ingentem riſum ab omnibus moveri . Riſus autem ejus , & comœdiæ ,, argumentum eſt , eorum , quæ adverſus ſanctos viros acta ſunt , feſtiva narratio . Et hæc quidem in ,, Chriſtianorum conſeſſibus . Gentiles vero & hos irrident , & eos , ,, qui ab illis irridentur . Illos quod ,, hæc perpetrarint ; hos quod talia ,, paſſi ſint ,, .

ſi adunavano, ſentiva raccontarſi allegramente ciò, che eraſi operato contro i Religioſi, con guſto de' gentili, che così mettevano in ridicolo il criſtianeſimo. Inoltre dopo di aver egli detto, che anche allora i Monaci erano chiamati ſeduttori, e corruttori, come pure lo ſono ora chiamati da' noſtri Avverſarj (1), oſſerva, che ciò a' vilipeſi accreſcea la mercede, e a' maldicenti, e detrattori, e a quelli, ch'erano cagione de' loro travagli, ſe non ſe ne foſſero ravveduti, non rimanea niuna ſperanza di ſalute (2).

Nel libro terzo (3) avendo egli dimoſtrato, che non i Monaci, che *facultatibus ſuis egenos fovent*; ma coloro ſono di danno alla repubblica, i quali *fœnora fœnoribus adjicientes, iniquam cujuslibet commercii viam adeunt, e novos, & iniquos excogitant deliciarum modos*, e *domeſti-*

(1) Erano frequenti, anche dopo, le querele contro de' Monaci. Ma ſe i Sovrani ſe ne foſſero lamentati, ſarebbero provenuti da zelo i lor lamenti, e volentieri i Paſtori delle Chieſe gli avrebbero aſcoltati, e vi avrebbero rimediato. Non così però ſi penſava degli altri, i quali eſſendo ſtati pieni di vizj, voleano nientedimeno fare contro degli ſteſſi Monaci gli zelanti. S. Ambrogio nella Epiſtola XLI. *ad Sororem n.*27. *pag.*106. racconta che per avere certi Monaci rovinato il Conventicolo degli eretici Valentiniani, ſi era contro di eſſi adirato Teodoſio il Seniore, e allora „ Tymaſius Magiſter equitum, & peditum „ cœpit adverſus Monachos eſſe vehementior „. Soggiunge il Santo: „ Reſpondi ei (Tymaſio): Ego cum „ Imperatore ago, ut oportet, quia „ novi, quod habeat Domini timorem: Tecum autem aliter agendum, qui tam dura loqueris „.

(2) S. Gian Griſoſtomo *ivi num.*4. *pag.*49. *ſeq.* „ Pati, & audire male „ patientibus, & audientibus mercedem auget .... iſtis vero, niſi „ hac pugna deſtiterint, nulla jam „ ſpes ſalutis relinquitur „.

(3) *Num.* IX. *pag.*92.

*mesticorum phalangas habent*, e *assentatorum cuneos circumducunt*, e *se omnium optimos esse dicunt*, *ideoque omnia dicere*, *&* *facere sibi licere arbitrantur*, e *mulierculas alunt*, e *perturbant eos*, *qui vitæ quietiori student*; avendo, dissi, egli ciò dimostrato, e osservato, che il male talmente si era dilatato, che fino avea invasi τοὺς δικάζοντας *judices ipsos*, onde fosse ottimo il partito di ritirarsi a'monasterj, e di abbandonare un secolo sì corrotto (1), così prosegue a scrivere: „ Ecquid loquor de „ rectæ institutionis eversione? Periculum enim est, ne „ illa pestis ab improbis hominibus invecta, ea etiam, „ quæ de providentia Dei a pluribus disputata sunt, re- „ fellat. Usque adeo progreditur... Omnia susque „ deque vertit..., dum hominum linguas non jam con- „ tra conservos, sed contra omnibus imperantem Do- „ minum armat (2). Undenam quæso tot illa ubique



(1) *Lib.* I. *n.* VIII. *pag.* 53. „ Quid „ igitur, inquies, qui domi manent, „ non poterunt ea perficere, quæ nisi „ perficiantur, tantum supplicii pa- „ riunt? Vellem equidem, nec mi- „ nus, quam vos, immo multo ma- „ gis: ac frequenter optavi MONA- „ STERIORUM NECESSITATEM „ tolli, ac tantum leges, & jura opti- „ ma in civitatibus valere, ut nemini „ jam opus sit ad solitudinem con- „ fugere. Sed quoniam omnia susque „ deque versa, ipsæque civitates, in „ quibus rribunalia, & leges ingenti „ iniquitate, & scelere impletæ sunt.. „ profecto non illi jure a vobis in cri- „ men vocantur, qui alios ab hac „ procella, & turbine liberari cupiunt, „ sed potius illi, qui civitates singu- „ las philosophiæ sic invias fecerunt, „ ut qui salutem consequi volunt, soli- „ tudinem sectari cogantur „.

(2) In fatti si è veduto, che i nostri Avversarj non solamente se la prendono contro i santi Martiri, ma eziandio contro la stessa religione, facendosene

CAP. III.

„ *DE FATO COLLOQUIA?*...... Cur *CASUM*
„ quidam prædicant? Cur temere, & *SINE RATIONE*
„ ferri omnia putant? Per eos ne, qui probe, ac moderate vivunt; an per eos, quos tu dicebas
„ συνέχειν τὴν πολιτείαν *continere rempublicam* (1), ego
„ vero communem orbis peſtem eſſe demonſtravi? Itaque non tantum inſtitutionem morum evertunt; ſed
„ & piam religionem labefactant.... Nec ſane peccabit, qui eos communes inimicos appellaverit, qui
„ ideo vivunt, ut ceterorum ſaluti adverſentur,...
„ execrandaque ſua doctrina ... eos, qui ſecum navigant, demergant.„ E ciò ſia detto de' paſſi di S. Gian Griſoſtomo, i quali non ſolamente convincono la reità del Ragionatore, e del Sacerdote della natura, e di

ſene giuoco, e dicendo, che ogni cittadino è tenuto a ſeguitare quella della ſua patria, la quale purchè ſia utile alla repubblica, ſi abbia a riputare la vera. Onde vera debba eſſere dal turco tenuta la maomettana, s'è creduta utile alla repubblica; e utile la ſtimano i Voltaire, e altri, da' fonti de' quali han eglino appreſa la dottrina.

(1) Come dagli approvatori de' ſuoi libri è chiamato il Sacerdote della natura: „ vir omni præconio major Antonius Genuenſis ſacrorum majeſtatis jurium cuſtos diligentiſſimus, „ bonique moris egregius formator „. Sì veramente. Egli è un eccellente cuſtode de' diritti della maeſtà, mentre procura di perſuadere a' giovanetti, pe' quali ſcrive, che il regno ſucceſſivo non è buono: è un *egregio formatore* de' buoni coſtumi, allorchè inſegna a' ſuoi ſcuolari, doverſi fare un PASSO DI PIU' oltre la permiſſion de' poſtriboli: e tante altre coſe ſpaccia nella ſua *Diceoſina*, e nel ſuo libro *de Jure, & Officiis*, e nelle ſue Lezioni ſopra il commercio, contrarie a' diritti della maeſtà, ed everſive dei buon coſtume, che per brevità ſiamo obbligati a tralaſciare. Egli loda il trattato de' delitti, e delle pene, trattato approvato dal Voltaire, e dal Rouſſeau. Ei loda il Macchiavelli, e tanto baſti.

e di altri somiglianti scrittori; ma indicano eziandio le sorgenti dell'astio loro contro gli ecclesiastici, e delle arti, che vanno usando per arrivare a vedere estinto lo stato religioso, e tolti di mezzo i chierici, o almen ridotti a piccolissimo numero, o sì sprovveduti di beni, che non possano, se non a grave stento, sussistere. I quali passi sarebbero da me stati tralasciati volentieri, se gli scrittori suddetti col perpetuo loro insolentire contro il clero secolare, e regolare, e contro la stessa Chiesa, non mi avessero costretto a riferirli.

*Benchè fra gli antichi monaci vi fossero de' rilassati; non per tanto non si pensò da'nostri maggiori di estinguerli, o di scemarne il numero, ma di riformarli.*

IX. Del resto, per tornare a' Monaci, io non nego, che molti non vivano secondo il loro istituto, e che non pochi abbian commesso eziandio atroci delitti. Ma questi, riguardo al numero grande de' loro confratelli, son pochi. Nel collegio Apostolico costituito da soli dodici, vi fu un Giuda, il cui delitto fu molto più atroce di quel, che sieno le reità di que' sciaurati. Ne' monasterj dell' Egitto, della Palestina, della Cappadocia, della Tracia molti ancor si contavano, i quali o aveano apostatato, o se rimasi erano ne' monasterj loro, non solo malamente viveano, ma cagionavano ancora de' tumulti, e delle sedizioni. Bisogna essere digiuni affatto della storia ecclesiastica per ignorare verità sì patenti. Ma che? Si avean eglino a estinguere i monasterj, o si pensò mai da' Santi Padri di scemarne il numero? Vi sarà uomo sì empio, che per lo peccato di Giuda, stimi, che abbia dovuto essere soppresso il collegio de'San-

CAP. III.

ti Apostoli, e non ridotto di nuovo al numero di dodici colla elezione di S. Mattia, e non accresciuto di più con avervi ammesso S. Paolo? Non son Angioli i Monaci. Sono uomini, come gli altri. I Santi Dottori; che ciò ben sapeano, procurarono sempre di riformarli, ma non di diminuirne il numero, e molto meno di estinguerli, mentre consideravano i monasterj come tanti asili, ne' quali si godesse l'immunità da' gran mali e corporali, e spirituali, che difficilmente si possono schivare da chi vive in mezzo al mondo. Non vi sono stati altri, i quali abbian ostato, che ora pure se ne sia fatta la riforma, che i falsi politici. Più volte l' hanno procurata i superiori ecclesiastici, ma senza frutto; perchè la mondana politica ha chiamata novità la riforma, e ha sostenuti i refrattarj, per poter poi dire, quando la iniquità fosse arrivata al suo colmo, che gl' istituti religiosi non solo sieno inutili, ma perniciosi ancor agli stati. Ma di ciò non occorre, che parliam di vantaggio.

*Si spiega il testo di San Gian Grisostomo riguardãte la soggezione, e obbedienza degli ecclesiastici a' Sovrani, e dimostrasi con altri contratesti non solo non favorevole, ma contrario anzi agli Avversarj.*

X. Torno a S. Gian Grisostomo. Un altro passo di lui ci obbiettano i nostri Osservatori (1), ed è questo estratto dalla Omilia XXIII. sopra la Epistola a'Romani, dove il Santo spiegando il testo dell'Apostolo: *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*, dice: ,, Ostendit, quod ,, ista

(1) L'Osservatore *pag. 61. seq.* Non vi è forse tra' nuovi impugnatori de'diritti della chiesa chi non si abusi di questo passo, che per altro han letto, non nel suo fonte, ma ne' libri degli eretici Henniges, e Grozio *de Imper. summar. Potestat. circa sacra*, o di F. Paolo, o dell' eresiarca Marsilio da Padova.

„ ista imperentur omnibus & Sacerdotibus, & Monachis, „ non solum secularibus; id quod statim in ipso exor„ dio declarat, cum dicit: *omnis anima &c.* Ideo „ etiam si Apostolus sis, si Evangelista, si Propheta, „ sive quisquis tandem fueris, subditus eris. Non „ enim pietatem subvertit ista subjectio. Noli itaque „ talem subjectionem turpem tibi putare. Deus enim „ istud constituit, qui & vehemens ista contemnentium „ ultor est „. Ecco dunque, ripigliano gli Avversarj, che, secondo questo gran Padre, e Dottor della Chiesa, l'Apostolo *incaricando a tuttti l'obbligo di stare sottoposti alla POTESTA' CIVILE, e di pagare i tributi, e l'imposte a quei, che si doveano, lo fece per dimostrare, che Gesù Cristo non venne a stabilire la sua legge con detrimento della società civile, ma per migliorarla; e che la suggezione a' Principi, e a' magistrati secolari, non era pe' soli laici, ma pe' Preti, Monaci, e per tutti, ancorchè fossero Apostoli, Evangelisti, e Profeti.*

Manco male, che lo Spirito Osservatore non si è sognato di avervi ravvisato ancor Gesù Cristo. Ma esaminiamo il testo. E' verissimo, che, come in più altri luoghi (1), così nella citata Omilia sulla Epistola a'Ro-



(1) Cioè non solamente nella citata Omilia XXIII. sopra la Epistola a'Romani *n.*I. *seq. pag.*686. *seq. Tom.*IX. ma anche nel *serm.*IV. *in Genes. n.*II. *pag.*661. *e nella Omilia* I. *de David, & Saul. n.*V. *pag.*757. *seq. Tom.*IV. nella Omilia XVI. *in Matth. num.*XI. *p.*219. *seq.* e nella Omil. LXX. *al.* LXXI. *n.*2. *p.*688. *Tom.*VII.

mani S. Gian Grisostomo insegna, che ogni fedele, sia Monaco, sia Chierico, sia Vescovo, sia Profeta, sia Apostolo, debba essere soggetto a' Sovrani, ancorchè questi sieno scelerati, e malvagi (1). Ma che? Negasi ciò per avventura da noi? Chi di noi così pensasse, non men ingiustamente ci aggraverebbe di quel, che furono aggravati da' gentili i primitivi cristiani (2). E per verità non vi è tra noi chi escluda gli ecclesiastici dal numero di coloro, i quali debbano prestare sommissione a' Principi, e sieno tenuti a uniformarsi colla osservanza alle loro civili leggi, e ordinazioni, e a *CIO' FARE* (3), che si comanda da essi Principi per bene della repubblica, e che spetta all'ordine politico, o sia alla civile ragione degli stati. Così comanda il Si-

(1) *Christus Domini est*. Quid ais, „ inquiunt, quod scelestus, quod sceleribus opertus, vitiis innumerabilibus refertus, & in nos extrema cogitans? Sed rex est, sed princeps, „ sed principatum in nos suscepit. „ Neque tamen dixit (David), Rex „ est; *sed Christus Domini est*, non „ ab humano honore, sed a cælesti „ judicio sumto honorifico testimonio. „ Contemnis, inquit, conservum tuum? „ Reverere Dominum „. *Homil. de David, & Saul. l. c.*

(2) „ Rumor undique circumferebatur, quo Apostoli ut seditiosi, & „ novarum rerum auctores incusabantur, qui ad legum communium „ eversionem omnia facerent, & dicerent. Cum enim ostendes communem Dominum nostrum hoc suis „ omnibus præcipere; eorum, qui Apostolos ut novatores traducebant, ora „ obstruee, & cum majori fiducia „ pro veritatis dogmatibus loqueris „. *Homil.* XXIII. *in Epist. ad Roman. n.*I. *p.*686. *Tom.*IX.

(3) *Ibid.* τοῦτο ποιεῖν. Dico civili; perocchè S. Gian Grisostomo non altro attribuisce al Principe, che ciò, ch'è di politico, o che riguarda l'ordin civile. *Ibid. pag.*688. εἰρήνης ὢν πρόξενος, καὶ οἰκονομίας πολιτικῆς: *è conciliatore della pace, e della economia*, o governo, o amministrazione *politica*.

Signore, e così richiede la felicità pubblica, e il dovere verso di chi è costituito dal Signore a sopraintendere alla conservazione della vita, e delle sustanze de' cittadini, e a fare sì, punendo i malvagi, e sostenendo i buoni, che da tutti si goda sicurezza, e pace (1). Ma il doversi prestare ossequio, riverenza, sommissione al Principe, il doverglisi soggettare, e il doversi uniformare alle di lui leggi, osservandole puntualmente, secondo il Grisostomo, non è già lo stesso, che il concedere, ch' egli abbia il diritto di passare sopra i canoni della Chiesa, e di procedere di propria autorità nelle cause ecclesiastiche. Ella è grande la dignità dell' ecclesiastico; e al sacerdote *multo majora* (2) *concredita sunt*. Ma è questi come forestiere in questo mondo, e come un passeggiero nello stato di un Principe. Non dee pertanto credere che disdicevole sia alla dignità sua, *si præsente Principe surgat, si caput detegat. Nam si tunc, cum Principes gentiles essent, hoc præcepit (Apostolus), multo magis nunc, cum fideles sunt, hoc præstandum est. Quod si tu dicas, tibi MAJORA CONCREDITA esse, disce non adesse nunc tempus tuum. Extraneus enim es, & peregrinus. Erit tempus, quo omnium splendidissimus apparebis*. Dee pertanto chi sostiene una dignità sì grande, in quanto pas-



(1) *Ibid. n.1. & 2. p.687. seq. & serm.IV. in Genesim n.2. p.661. seq. Tom.IV.*

(2) μείζονα ἐμπεπίστευται. *Hom.XXIII. in Epist. ad Rom. n.2. pag.689. Tom.IX.*

CAP. III.

passeggiero per gli stati altrui, rispettare, e onorare il Sovrano di essi stati, rimettersi alle di lui leggi, e osservarle, prestargli sommissione &c. ma il Sovrano stesso non ha su di lui, benchè passeggiero, diritto; nè di propria autorità può contro di lui procedere, essendo egli realmente dotato di dignità più sublime, e avendo il suo tribunal competente (1), da cui debba essere giudicato, secondo le leggi, e costituzioni della Chiesa, non soggetta alla δυναστείᾳ καὶ αὐθεντίᾳ *all' impero, e all' autorità*(2), e alle disposizioni del Sovrano medesimo (3). In

(1) Vedasi la lettera di Onorio Imperatore scritta ad Arcadio per la causa di S. Gian Grisostomo *T.* III. *Opp. Chrysost. pag.* 524. *seq.*

(2) *Epist. ad Innoc. Papam n.* 2. *p.* 517. *Tom. eod.*

(3) S. Gian Grisostomo nella *Epistola a' Vescovi, e Preti messi in carcere* per ordine di Arcadio Imperatore *T.* III. *p.* 526. li colma di lodi, perocche senza essersi punto sgomentati per le minacce, e pe' tormenti fatti loro provare da' tribunali laici, patrocinavano le *leggi, e le costituzioni de' Padri, e il Sacerdozio, ch' era stato invaso da certuni*. „ Nihil vos . . . de„ terruit, non TRIBUNAL, non „ carnifex, non tormentorum multa „ genera, . . . non JUDEX, qui „ ignem ab ore spirabat . . . . . „ Vos, qui νόμοις πατέρων, καὶ „ θεσμοῖς παραβαθεῖσι, καὶ ἱε„ ρωσύνῃ ἐπηρεαζομένῃ, καὶ „ παρανομουμένῃ παραστάντες, „ PATROCINAMINI LEGIBUS „ PATRUM, ET CONSTITUTIO„ NIBUS, QUÆ VIOLANTUR, „ ET SACERDOTIO, QUOD IN„ FESTATUR, ET CONTRA JUS „ LÆDITUR . . . cogitate qualem ac„ cepturi sitis mercedem „. Avrebbe egli parlato così, se avesse stimato, che le leggi, e le costituzioni ecclesiastiche riguardanti la causa di un Vescovo, qual era la sua, di cui allor si trattava, sieno soggette all' autorità, e alle disposizioni de' Sovrani del secolo? Anzi lagnandosi egli di essere stato ἐκ τῆς πόλεως *dalla città*, καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας *e dalla chiesa* discacciato μετὰ δυναστείας, καὶ αὐθεντίας *per l' impero, e per la potestà* (*Epist.* I.

In fatti benchè fosse il Santo Vescovo stato richiamato dall' esilio da Arcadio Imperatore, benchè fosse ritornato a godere la grazia imperiale, benchè avesse potuto sperare, che giudicandosi il suo affare da' magistrati secolari per ordine sovrano, avrebbe trionfato contro de' suoi calunniatori; non mostrò però mai di riconoscere tal diritto nell' Imperatore medesimo; e perciò pregò (1), non già ch' egli, come Sovrano, ma che un legittimo sinodo ne prendesse l'esame, e ne giudicasse secondo i canoni. Essendo egli dipoi stato a istigazione della Imperatrice, e degli altri suoi avversarj levato dalla sua Chiesa, e mandato in esilio per ordine dell' Imperatore (2), parlò sì perpetuamente con rispetto, e ve-

( *Epist.1. ad Innoc. Papam num.2. pag.517. Tom.III.* ) mostra, che al Principe non appartenea tal diritto.

(1) παρεκαλοῦμεν τὸν θεοφιλέστατον βασιλέα σύνοδον συναγαγεῖν εἰς ἐκδικίαν τῶν γεγενημένων *pregavamo l' Imperatore di adunare un Sinodo in vendicamento delle cose fatte. Epist. ad Innoc. Papam pag.518.* Aggiugne, chequel, ch'era stato fatto contro di lui, era stato attentato παρὰ τοσούτους κανόνας *contro tanti canoni.*

(2) Palladio Vescovo di Helenopoli familiare del Grisostomo, nella *vita di lui p.33. T.XIII. Opp. Chrysost.* racconta, che intimò l' Imperatore al Santo: ἔξελθε ἐκ τῆς ἐκκλησίας, „ esci dalla Chiesa: e Giovanni rispo„ se, io ho ricevuto da Dio Salvatore „ questa Chiesa in cura della salute „ del popolo, e non posso lasciarla. „ Ma se vuoi questo ( poichè la città „ appartiene a te ) discacciami colla „ forza, affiuchè io abbia la tua „ autorità per apologia dell' abbando„ namento dell' ordine sacro. ἐγὼ παρὰ τοῦ σωτῆρος θεοῦ ὑποδέδεγμαι τὴν ἐκκλησίαν ταύτην εἰς ἐπιμέλειαν τῆς τοῦ λαοῦ σωτηρίας, καὶ οὐ δύναμαι αὐτὴν καταλεῖψαι. εἰ δὲ τοῦτο βούλει ( ἡ γὰρ πόλις σοὶ

e venerazione (1), e suggezione verso quel Sovrano; ma nel tempo medesimo ricorse non a lui, ma al Sommo Pontefice (2), con averlo pregato istantemente di giudicare la sua causa, e di rivocare, e cassare, e annullare ciò, che contro di lui era stato stabilito. Scrisse (3) egli inoltre a un grandissimo numero di Vescovi eccitandogli alla difesa della sua causa, ch'era della Chiesa. E quì sì, che io posso giustamente sospettare, che da gran

σοὶ διαφέρει ) βίᾳ με ἐξῶσον, ἵνα ἔχω ἀπολογίαν τῆς λειποταξίας τὴν σὴν αὐθεντίαν. Perchè non obbedire alla prima, se l'Imperatore fu dell'esteriori cose attinenti alla chiesa avesse legittima potestà? Perchè richieder la *forza*, se non per dimostrare, che l'autorità legittima del Sovrano non si estendeva a poter comandare su di tali materie? Vedi la Vita del Santo scritta da' Monaci della Congregazione di S. Mauro *p.* 149. *col.* I. §. *Neque jussui Imperatoris sibi statim acquiescendum putavit Chrysostomus*, &c. dove si parla del primo esilio del Grisostomo.

(1) Ei lo chiamò nelle sue maggiori angustie θεοφιλέστατον *amantissimo di Dio*, ed εὐσεβέστατον, *piissimo Epist. ad Innoc. num.* I. *e* II. *p.* 518. *Tom.* III. *Opp.*

(2) *Ivi num.* IV. *pag.* 520. „ Ne „ confusio hæc omnem, quæ sub cæ„ lo est, nationem invadat, obsecro, „ ut scribas, hæc tam inique, & ab „ una solum parte, absentibus nobis, „ & non declinantibus judicium, facta, „ μηδεμίαν ἔχειν ἰσχὺν, *nullum* „ *habere robur*, sicut neque natura „ sua habent: illos autem, qui adeo „ inique egisse deprehensi sunt, τῷ „ ἐπιτιμίῳ ὑποβάλλεσθαι τῶν ἐκ„ κλησιαστικῶν νόμων, *subjacere* „ *pœnæ ecclesiasticarum legum* „. Di più, non negò egli, che se da un Sinodo era deposto qualche Vescovo, questi non potesse essere richiamato al suo vescovato dall'Imperatore? Differo pertanto alcuni vescovi a nome di lui al Principe, ch'essendo egli stato violentemente cacciato non da altri, che da' ministri Imperiali, potea l'Imperatore farlo ritornare alla sua Sede: e il Santo rispose a' suoi Avversarj, che *sessantacinque Vescovi* aveano decretato ch'ei vi ritornasse: *Socr. lib.* VI. *cap.* XVIII. *pag.* 283. *edit. Taur.*

(3) Vedi la *pag.* 166. *del* 2. *vol. di questa opera*.

gran Dottore, qual è ſtato finora anche dagli Avverſarj riputato, e qual è in fatti S. Gian Griſoſtomo, abbia a un tratto a diventar preſſo loro un perturbatore della pace, un ſedizioſo, un nemico del pubblico bene. Sarà peraltro ciò un effetto della ſolita irreligioſa loro incoſtanza. Del reſto noi, che ben ſappiamo il merito di quel gran Santo, e l' autorità, e il credito ſingolare, che dalla ſua glorioſa morte finora ha ſempre goduto nel criſtianeſimo, e ſpecialmente preſſo i Principi ortodoſſi, ſeguiteremo a eſaminarne le teſtimonianze, e a dimoſtrare quanto ſieno elle ripugnanti alle novità de'noſtri politici Groziani. Egli, non vi ha dubbio, che meritamente abbia ſcritto, che Gesù Criſto non abbia *voluto diſturbare il regolamento civile*; ma non volle già, che il *regolamento civile oltrapaſſaſſe i ſuoi limiti*; nè concedè mai, che i figliuoli della Chieſa, quali ſono anche i Principi, non abbiano a obbedire (1), e a ſoggiacere a' loro paſtori, a' quali certamente reſiſtendo nè ſi obbediſce, nè ſi è ſoggetto; e non ſi reſiſte, nè ſi può reſiſtere ſe non in ciò, ch' eſternamente

(1) *Homil. in illud Hoc ſcitote &c. T.* VI. *Opp. edit. ejuſd. Pariſ. Monach. Cong. S. Mauri n.* 5. *pag.* 184. *ſeq. & Homil.* XXIX. *in Ep. ad Rom. pag.* 737. *Tom.* IX. *& Homil. de decem millium talentor. debitore n.* 4. *pag.* 7. *ſeq. Tom.* III. *& Homil.* III. *ad Populum Antiochenum num.* II. *pag.* 38. *Tom.* II. *Homil.* III. *in Act. Apoſtolor. n.* III. *pag.* 28. *ſeq. T.* IX. *& Homil.* VI. *in Epiſt. ad Philipp. num.* III. *pag.* 238. *Tom.* XI. dove dice, che la *ſuggezione* ἡ ὑποταγὴ dovuta a' Paſtori non è arbitraria, ma τῆς φύσεως τοῦ πράγματος *della natura della coſa*.

te comandano: altrimenti bisognerebbe essere angioli
CAP. III. per penetrare l'interno de' pastori medesimi, e per essere quanto all'interno obbedianti loro, e soggetti. Al qual interno per altro, nel caso, non avrebbe a corrisponder l'esterno, in guisa tale, che prestandosi al di dentro del cuore sommissione, e obbedienza, lecitamente al di fuori si potrebbe disobbedire, e ripugnare, e rendere subordinati a se coloro, a' quali internamente si dovrebbe professare soggezione: la qual cosa non solo è aliena dalla mente del santo Dottore; e dell'Apostolo San Paolo, di cui è il passo, *obedite præpositis vestris &c.* ma contraria eziandio al senso comune, e ridicolosa, e assurda, e inducente un perpetuo combattimento tra l'interno, e l'esterno dell'uomo. Or quali materie riguardan elleno quelle ordinazioni de' pastori, a' quali debbono tutti prestare obbedienza, se non se quelle, che i pastori stessi costituiti maestri, e dottori da Gesù Cristo, insegnano, che alla Chiesa appartengano, e conducano alla comune vera, ed eterna salute? Che se le pecore vorranno pascere i pastori (1), e a' dottori insegnare ciò, che alla vita, alla virtù, e alla salute conduce; non sarà egli questo lo stesso, che un presumere di rovesciar l'ordine istituito da Dio? Avverte S. Gian Grisostomo, che si dee essere soggetti, e obbedire al Principe, ma in ciò, che non offen-

(1) Vide *Homil.xxx. in Epist.I. ad Corinth. n.I. seq. pag.268. seqq. & Homil.xxxI. n.I. seqq. p.185. seqq. Tom.x.*

offende la (1) pietà. Or come non offenderebbe la pietà chi, scovolgendo gli stabilimenti di Gesù Cristo, si sottomettesse i pastori, e i maestri datigli da Gesù Cristo medesimo; e in vece di apprendere da essi gli ammaestramenti, e di soggettarsi, e di obbedir loro, si costituisse egli stesso loro precettore, e pastore, e pretendesse di riscuoter da essi medesimi nel ministero, e uffizio loro suggezione, e obbedienza? E avendo sempre insegnato, e insegnando tuttavia i pastori, e dottori della Chiesa, e tra questi S. Gian Grisostomo, che i beni ecclesiastici sono dedicati a Dio (2) in guisa, che chiunque ne prende o parte, o tutto, sia reo di sacrilegio; chi sarà, che trasgredendo i suddetti stabilimenti, osi d' insegnar il contrario, e di pretendere, che agli uomini sia lecito di

(1) *Homil.* LXX. *al.* LXXI. *in Matth.* *n.* II. *p.* 688. *T.* VII.

(2) *Homil.* III. *De utilit. lection. sacræ scriptur. in princip. Actor.* *n.* 5. *pag.* 78. *Tom.* III. „ Ananias „ & Sapphira SACRILEGII ἱεροσυλίας convicti jam fuerant. Tametsi enim suas pecunias furati fuerant, fuit tamen crimen sacrilegii; „ quandoquidem post promissionem, „ jam non erant illorum pecuniæ &c. Vedi anche *il Tom.* I. *di questa opera pag.* 305. e anche San Basilio *in Regulis brevius tractatis Interrogat.* CLXXXVII. *p.* 478. *Tom.* II. *Opp. edit. Paris. an.* 1722. *&* *in Constitutionibus Monasticis cap.* XX. *num.* II. *pag.* 565. dove dice „ sæpe ob ingentem in propinquos benevolentiam asceta ausus est ἱεροσυλίαν „ SACRILEGIUM committere, ut „ inopiæ mederetur cognatorum. Etenim quæ pro Sanctis, qui seipsos Deo „ dicarunt, servantur, ἱερὰ, καὶ „ ἀληθῶς ἀναθήματα νοεῖται, καὶ „ ἐκλαμβάνεται SACRA ESSE, „ ET VERE VOTA INTELLIGUNTUR, & PERCIPIUNTUR. „ Quamobrem qui talium quidpiam „ aufert, unus est ex iis, qui sacrilegium audent perpetrare „.

di costituirsi tributario Domeneddio? Ma S. Gian Grisostomo vuole *nella citata Omilia* XXIII., che si rendano i tributi al Principe. Sì signore. Intendasi però de' beni patrimoniali, de' beni ereditarj, de' beni in somma proprj, ma non de' beni di Dio. Non tutto si dice dal Grisostomo in un luogo. Bisogna vedere ancora ciò, che ei scrive altrove, e prenderne dal complesso il senso giusto. Egli nella *Omil*, LXX. *sopra l'Evangelio secondo S. Matteo* (1): ,, Tu, *dice*, quando udirai, ,, rendi a Cesare le cose, che son di Cesare, intendi, ,, che (Gesù) parla di quelle solamente, che non offendono nulla la pietà; sicchè se alcuna cosa è tale (*che la* ,, *offenda*) già non è tributo di Cesare, ma del diavolo ,,. Sebbene quì noi non trattiam de' tributi, ma del diritto, con cui acquista, e possiede beni temporali la Chiesa. E ciò sia detto delle testimonianze di S. Gian Grisostomo contro coloro, che cogli scritti, e consigli loro procurano di ridurre alla miseria, καὶ λιμῷ μοναχῶν, καὶ παρθένων χορούς *e alla fame i cori de' monaci, e delle vergini* (2), e degli altri ecclesiastici.

§. V.

(1) *Al.* LXXI. *n.* 1I. *p.* 688. *T.* VII. ,, Tu autem cum audis, *redde quæ* ,, *sunt Cæsaris Cæsari*, de iis id solum intellige, QUÆ NIHIL PIETATEM LÆDUNT τὰ μηδὲν ,, τὴν εὐσέβειαν παραβλάπτοντα: ,, ita ut si lædant, jam non Cæsaris, sed ,, diaboli tributum, & vectigal sint ,,.

(2) *S. Joh. Chrysost. Epist.* 1I. *ad Olympiadem. n.* 10. *p.* 547. *Tom.* III. dove anche dice, che si pensi, ὅσην tali Autori ὑποστήσονται τιμωρίαν, *quanta pena subiranno*.

## §. V.

*L' autorità di S. Agostino, su cui si fondano i nostri contradittori, si dimostra manifestamente contraria a' nuovi lor pensamenti.*

*Il passo di Possidio, che il Ragionatore ha copiato da' libri del de Marca, non solamente non prova nulla a favore de' nostri contradittori, ma prova anzi tutto l'opposto.*

I. IL primo testo obbiettatoci dal Ragionatore (1) è preso dalla *Concordia* di Pietro de Marca (2). E' questa, come ho detto più volte, una sequela della regola di critica di questo nostro spacciato per illuminato, ma in realtà tenebrosissimo secolo, di copiare da' libri de' moderni autori le testimonianze degli antichi. Ma veniamo al punto. Il de Marca cita Possidio Vescovo Calamense, il quale nella vita di S. Agostino scrive, che quel gran Dottore amava piuttosto di vivere con quel, che si raccoglieva dalle offerte del popolo, che avere la cura delle possessioni; e ch' era pronto di cedere le possessioni medesime, e di vivere dell' altare; ma che i secolari ricusarono di prendersi un tal carico.

Rispondo, che nel quarto secolo ancora si trovavano de' Ragionatori affatto somiglianti al nostro, i quali rimproveravano al Clero di posseder troppo, o di essere poco esatto nell' amministrare i beni ecclesiastici (3). Or il Santo a fine di costrignerli a tacere, disse al

(1) *Ragionam. pag.46.*

(2) *Lib.* VIII. *c.* XVIII. *n.2.*

(3) *Possid. Vit. S. Aug. cap.* XXIII. *pag.183. Tom.* X. *Opp. S. Aug. edit. Antuerp. an.*1700. „ Et dum forte, „ ut ADSOLET, de possessionibus „ ipsis INVIDIA CLERICIS FIERET, alloquebatur plebem Dei &c.

al suo popolo, ch'ei avrebbe volentieri ceduto a'laici la cura dell'ecclesiastiche possessioni, purchè questi offerissero tanto, che colle oblazioni così potessero vivere i Sacerdoti, e gli altri Chierici, come i Leviti, e i Sacerdoti nel vecchio testamento partecipando dell'altare viveano (1). Ma che? Vollero per avventura que' laici incaricarsi dell'amministrazione delle suddette possessioni, o addossarsi il peso di offerire tanto al clero? Nò, dice Possidio. *Sed numquam id laici suscipere voluerunt*. Bisogna pur confessare, che que' secolari Africani, sebbene talvolta aveano mormorato, non avessero nientedimeno rinunziato affatto al timor di Dio, e avessero seriamente pensato a' gravi pericoli, a' quali si sarebbero esposti, se avessero preso tal cura; perocchè se avessero punto mancato nell'amministrare con fedeltà i beni consacrati al Signore, o nel contribuire puntualmente ciò, a cui si fossero obbligati, si sarebbero tirati addosso la maledizion del Signore. Ma avendo eglino ricusata la esibizione del Santo, stimò questi forse, per isciogliersi, e liberarsi affatto dalla sollecitudine delle cose terrene, stimò, torno a dimandare, di dover abbandonare la cura de' fondi della Chiesa, o di spogliarsene vendendogli, o di non accettarne de'nuovi, quan-

(1) *Possid. ibid*, „ Alloquebatur plebem Dei, malle se ex collationibus „ magis plebis Dei vivere, quam illarum possessionum curam, vel gubernationem pati; & paratum se esse illis cedere, ut eo modo omnes „ Dei servi, & ministri viverent, quo „ in veteri testamento leguntur altari „ deservientes de eodem compartici- „ pari „.

quando gli foſſer offerti? Pensò, che ſpettaſſe all'Imperatore lo ſgravare di un ſimil peſo gli eccleſiaſtici, e l'appropriarſi egli i campi loro, o il concedergli a' ſecolari con ſomminiſtrare un tanto alla Chieſa, e ſpendere il reſto delle rendite in ciò, che gli pareſſe utile allo ſtato, e l'impedire, che ne' tempi avvenire i ſacri templi non faceſſero nuovi acquiſti? Nulla di ciò. Anzi, come racconta Poſſidio (1), tenne egli conto de' poderi, e delle rendite della ſua chieſa; e ſebbene la ſua chieſa avea delle poſſeſſioni a baſtanza (2), e non iſtimò egli di aver a comprare dell'altre caſe, o ville (3); tuttavolta „ ſi forte Eccleſiæ a quoquam ſponte tale „ aliquid vel donaretur, vel titulo legati dimetteretur, „ non reſpuebat, ſed ſuſcipi jubebat (4) „. Di più

 ancor-

(1) *Ibid. cap.*XXIV. *pag.*184. „ Domus eccleſiæ curam, OMNEMQUE „ SUBSTANTIAM AD VICES VALENTIORIBUS CLERICIS DELEGABAT, atque credebat .. Ab „ eiſdem domus præpoſitis cuncta & „ accepta & erogata NOTABANTUR, quæ anno completo eidem „ RECITABANTUR, quo ſciretur, „ quantum acceptum, quantumque „ diſpenſatum fuiſſet, vel ſiquid diſpenſandum remanſiſſet „.

(2) *Epiſt.*CXXVI. *ad Albinam n.*7. *pag.*280. *Tom.*II. „ Ad divitias videor veniſſe. Vix enim viceſima „ particula res mea paterna exiſtimari poteſt in comparatione prædiorum eccleſiæ, quæ nunc ut dominus exiſtimor poſſidere „.

(3) Poſſid. *ibid.*

(4) Poſſid. *ibid. pag.*184. S. Aug. *ſerm.*CCCLV. *al.*XLIX. *de Diverſis n.*IV. *p.*963. *Tom.*V. *Opp.* „ Plane ſuſcipio. „ PROFITEOR ME SUSCIPERE „ OBLATIONES BONAS, OBLATIONES SANCTAS. Si quis autem iraſcitur in filium ſuum, & „ moriens exhæredet eum, ſi viveret, „ non eum placarem? Non ei filium „ ſuum conciliare deberem? Quomodo ergo cum filio ſuo volo, ut habeat pacem, cujus appeto hæreditatem? Sed PLANE SIC FACIET, quod SÆPE hortatus ſum: „ unum

CAP. III.

ancorchè avesse egli ricusate certe eredità, perchè avea giudicato cosa equa, e giusta, ch'elle per le circostanze, che si eran date, fossero possedute da'parenti di coloro, che le avean lasciate; tuttavolta era sì lontano dal credere, che si avessero a impedire i nuovi acquisti alla Chiesa, che avea anzi esortati gli stessi padri di famiglia a scriverla erede di una parte de' beni loro, e aveva accettati de' predj dati in dono, o lasciati per testamento alla Chiesa medesima. Ricevè pertanto tralle altre la possessione donatale da un illustre personaggio; ma poichè questi, essendosene pentito, gli richiese la carta della donazione, e mandò al Santo, come in compenso, cento soldi a distribuire a' poveri, gli rendè il Santo la carta, ma *ingemuit*, e ricusò di accettare dalla sacrilega (1) mano quella limosina, e ne detestò il GRAVE DELITTO, e „ quantum potuit „ Deo suggerente cordi ejus... ADMONUIT hominem, ut de sua simulatione, vel iniquitate Deo „ satisfaceret, ne CUM TAM GRAVI DELICTO „ DE SECULO EXIRET (2) „ Non so se il Groziano

„ unum FILIUM HABET, PUTET „ CHRISTUM alterum ... Considerate quam multa suscaperim „. E *n.*vi. *p.*964. „ Novit caritas vestra, dixisse „ me fratribus meis, qui mecum manent, ut quicumque habet aliquid, „ aut vendat, aut eroget, aut DONET, & COMMUNE ILLUD „ FACIAT „ E *n.*iv. *seqq. p.*963. „ Considerate QUAM MULTA SUSCEPERIM. Quid opus est ea numerare? Ecce unum dico: FILII „ JULIANI HEREDITATEM SUSCEPI „. Vedi anche *il serm.*cccLvi. *n.*v. *p.*966.

(1) Vedi la *nota* I. *della pag. seq.*

(2) Possid. *Vit. S. Aug. cap.*xxiv. *pag.*184. *Tom.*x. *Opp. S. August. in Append.*

ziano nostro Ragionatore, che ora ci oppone S. Agostino, trovandosi nel caso, se la sarebbe risa di una tale ammonizione; e se, giusta lo zelo, ch'egli ha pe' beni de'secolari contro la Chiesa, avrebbe detto, che S. Agostino la facea da Cicerone *pro domo sua*, come nella I. *Parte della Confermazione &c.* l' ha detto di un altro, il quale credè, doversi piuttosto sovvenire colle limosine chi volontariamente avea rinunziato a tutto il suo per seguitare il Signore, che gli altri poveri. Frattanto noi terremo quel gran Dottore dalla nostra; di cui anche possiam asserire, che abbia riputati sacrileghi (1), senza eccettuazione veruna, tutti coloro, i quali osan di prendere alcuna cosa appartenente alla Chiesa. Nè riconobbe egli, come non potea in realtà riconoscere, ne' Sovrani la ispirazione, o il diritto di giudicare, in quali casi il torre i beni agli ecclesiastici, o alla Chiesa, sia sacrilegio, e in quali nol sia; non essendo stati costituiti i Principi del secolo, nè i loro consultori maestri, e giudici della dottrina riguardante la ragione delle cose sacre, o sia

 dona-

(1) *Tract. L. in Johan. n. x. p. 459. Tom. III. Part. II. Opp. edit. ejusd.* „ Ecce fur est Judas, & ne contemnas fur, & sacrilegus. Non qualiscumque fur. Fur loculorum, sed „ Dominicorum: loculorum, sed sacrorum. Si crimina determinantur „ in foro qualiscumque furti, & peculatus; peculatus enim dicitur furtum de republica; & non sic judicatur furtum rei privatæ, quomodo „ publicæ; QUANTO VEHEMENTIUS JUDICANDUS EST FUR „ SACRILEGUS, QUI AUSUS „ FUERIT non undecumque tollere, „ sed de ECCLESIA TOLLERE „? E *n. xi.* „ Exemplum Domini accipite conversantis in terra. Quare habuit loculos, cui Angeli ministraverunt, NISI QUIA ECCLESIA „ IPSIUS LOCULOS SUOS HABITURA ERAT?

CAP. III.

donate, e consocrate a Dio, e la gravezza della loro violazione. L'Imperatore Carlo Magno si prevalse della riferita testimonianza di S. Agostino, affinchè tutti rimanessero persuasi, che senza la concessione della Chiesa, il Sovrano non potea far uso de' predj, nè delle rendite ecclesiastiche (1). Dimando ora, qual cosa mai ravvisi il Ragionatore nella condotta, e nelle arrecate autorità di quel gran Santo, non conforme, e non totalmente favorevole alla dottrina comune, o vantaggiosa, anzi non ripugnante alla sua? Egli vorebbe in ogni

(1) *Lib.*VI. *c.*CCCCIV. *T.*I. *p.*1001. Isacco vescovo Lingonense, che visse verso la metà del IX. secolo, e riferì lo stesso capitolare *Tit.*VII. *de Sacrilegis cap.*VII. *pag.*1270. *ibid.* dicendo nella sua Prefazione di aver preso, quanto si contiene nella sua raccolta, da due sinodi tenuti da S. Bonifacio Arcivescovo di Magonza, e confermati da S. Zaccheria Papa l'anno 742. mostra, che il citato capitolare fu da' sinodi medesimi copiato, e inserito nella collazione di Carlo Magno, e di Ludovico Pio Imperatori. Ecco le parole d'Isacco, che quadrano maravigliosamente a' nostri Ragionatori, e Riflessionisti, in somma a tutta la turba de' Groziani: ,, Propter QUORUMDAM MINUS ACQUIESCENTIUM desidiam, & QUERULAM CONTRA PASTORALEM SOLLICITUDINEM IMPROBORUM INSOLENTIAM, qui omnia, quæ ad emendationem, vel ad cautelam ,, dicuntur, A NOBIS FICTA, ET EXCOGITATA GARRIUNT, ET INVENTA, utile duximus quædam saluberrimarum capitula Sanctionum, quæ Sanctæ Romanæ, & Apostolicæ Ecclesiæ legatus venerabilis Bonifacius Magonciacensis Archiepiscopus vice Zachariæ Papæ una cum orthodoxo Karlomanno Francorum Principe in duobus episcoporum conciliis ad honorem, & profectum Ecclesiæ Dei conscripsit, quæque etiam idem Papa Zacharias sub anno Incar. Dom. 742. auctoritate Apostolica confirmavit, & omnibus Ecclesiæ Dei fidelibus irrefragabiliter observanda constituit, revolvere &c. *Ibid. p.*1234. Vedi anche il capitolare II. da Carlo Magno scritto non si sa qual anno. *c.*III. *seq. p.*520. *seq.* e il capitolare III. *c.*III. *e* IV. *p.*527. *seq.* *Tom. eod.* & *lib.*VI. *c.*CCCCIV. *p.*1009. *seq.* & *c.*CCCCVI. *p.*1002.

ogni conto, che gli ecclesiastici o perdano le possessioni della Chiesa, o ne lascin l'amministrazione a'secolari; e per l'opposito S. Agostino le ritenea, e le facea amministrare da' più abili chierici. Egli stima cosa convenevole, e vantaggiosa alla repubblica, che i laici tornino a essere padroni de' beni offerti da essi, o da altri alla Chiesa, e per lo contrario Santo Agostino non solamente non giudicò ciò utile alla società, ma lo riputò anche un *grave delitto*. Egli non vuole, che un padre di famiglia, avendo figliuoli, lasci alcuna cosa alla Chiesa; laddove S. Agostino esortava spesso i fedeli di dividere i loro beni in guisa, che tanto lasciassero alla Chiesa, quanto a chiascheduno de' lor figliuoli. Egli imitando il Wiclefo (1) deride l'argomento dedotto dalla consacrazione delle facoltà temporali offerte alla Chiesa, e ardisce di sostenere, che il fondarsi su di un tal motivo, sia lo stesso, che imposturare, e usare ragioni, le quali poteano solamente valere ne' tempi dell'ignoranza; e per l'opposito S. Agostino taccia di ladro sacrilego chiunque toglie alla Chiesa alcune cose di quelle, ch'ella possiede, non per altro certamente, se non se perchè son elle dedicate, e appartenenti a Dio (2).



Egli

(1) Viclef. *De serm. Domini in Monte Tract.* II. *cap.* XIII. *apud Thomam Waldensem lib.* IV. *Doctrinal. Fid. Artic.* III. *cap.* XLI. *p.* 962. *T.* I. *Edit. Venetæ an.* 1757.

(2) Nel *libro* VI. de' capitolari dei Re di Francia *c.* CCCCIV. *p.* 1000. *seq. Tom.* I. si riporta il canone, che, come attesta Isacco Vescovo Lingoniense, fu stabilito da uno de' Sinodi celebrati

CAP. III.

Egli vuole, che non a' secolari, ma bensì alla Chiesa possa il Principe torre lecitamente i beni; e Santo Agostino difende, che *vehemetius judicandus est tollens de Ecclesia* di colui, che toglie a' privati, e anche alla repubblica. E pure chi'l crederebbe? Egli osa di citare a favor suo S. Agostino.

*Falso, che Santo Agostino abbia mai sostenuto, che la chiesa possegga solo per diritto umano.*

II. Apporta in secondo luogo il Ragionatore (1) dal Trattato VI. di S. Agostino sopra l'Evangelio di S.Giovanni il seguente testo, ch'ei soggiugne essere stato di poi canonizato da Graziano nel suo Decreto (2): ,, Quo jure defendis villas ecclesiæ, divino, an humano? Divinum jus in scripturis habemus, humanum in legibus Regum. Unde quisque possidet, quod possidet? Nonne humano? Jure divino Domini est terra, ,, & pel-

brati da S. Bonifazio Arcivescovo di Magonza, nel qual canone vien riferito il passo di S. Agostino riguardante il furto sacrilego, e si soggiugne: ,, Quæ Ecclesiæ sunt, Christi sunt: & quæ Ecclesiæ offeruntur, Christo offeruntur. & quæ ab Ecclesia ejus tolluntur, procul dubio Christo tolluntur. Esto futurum erat, ut Ecclesia Christi nummos haberet, si nummos utique, & prædia &c.,, Vedi Isacco Ligon *ivi Tit.*VI.*c.*IV. *p.*1266. *e T.*VII.*cap.*VII. *pag.*1270. Nel capitolare XI. pubblicato non si sa in qual anno da Carlo magno *cap.*V. *pag.*521. *Tom. eod.* si legge,, Qui fidelium oblationes ab Ecclesiis, vel a jure Sacerdotum auferunt, vel ablatas accipiunt, non solum aliena vota disrumpunt, sed & sacrilegium operantur, nec non & Ecclesiæ Dei fraudatores existunt. Quia Ecclesiæ aliquid fraudari, vel auferri, sacrilegium esse, a Majoribus approbatur,,. Vedi il Concilio Troslejano dell'anno 909. *c.*IV. *Tom.*VI. *Concilior. edit. Paris. an.*1714. *pag.*512. *seq.*

(1) *Ragionam. pag.*48. *Conferm. P.*I. *pag.*CLI. *seq.* Questo istesso luogo ci vien obbiettato dal Signore Campomanes, dall'Autore delle *Osservazioni sulla carta di Roma*, e da quasi tutti i nostri Avversarj.

(2) *Dist.*VIII. *can. quo jure.*

„ & plenitudo ejus: pauperes, & divites una terra „ ſupportat... Jure ergo humano dicitur, hæc villa eſt „ mea, hic ſervus eſt meus, hæc domus mea eſt. Ju„ ra autem humana Imperatorum ſunt. „ Vuol quindi ſua Signoria Ragionatrice, che ſi vegga, come il Santo *riferiſce al precetto divino, che la chieſa riconoſca dalla poteſtà del ſecolo il diritto di poſſedere le poſſeſſioni, e i beni temporali*. „ Quare? Quia ipſa jura humana „ per Imperatores, & Rectores ſeculi Deus diſtribuit „ humano generi. „ E più ſotto: „ Noli ergo dice„ re, quid mihi, & Regi? Quid tibi ergo, & poſ„ ſeſſioni?

Nego, che S. Agoſtino in queſto paſſo obbiettato pure da Giovanni Hus (1), delle cui ſante fatiche ſi ſono approfittati i noſtri contraddittori, nego, diſſi, che ivi S. Agoſtino dica: *Quo jure defendis villas Eccleſiæ?* Il Santo dice *villas* (2) aſſolutamente ſenza l' aggiunta *Eccleſiæ*. Ma Graziano aggiugne l' *Eccleſiæ*. Quì ſi tratta di S. Agoſtino, e non di Graziano: e il Ragionatore cita principalmente il trattato VI. del Santo medeſimo ſopra l' Evangelio ſecondo S. Giovanni, e non mentova per altro Graziano, che per coſtituircelo canonizatore del teſto riferito di quel gran Padre della Chieſa. Ma che? ſe Graziano riporta il teſto medeſimo ſenza l' ag-

 giun-

(1) *De Ablat. temporal. a Clericis num. x. p. 148. Tom. I. opp.*

(2) *L. c. num. XXV. p. 248. T. III. P. II. Opp. edit. Antuerp. an. 1700.*

giunta *Ecclesiæ*. Egli al capo *si quæ caussæ* xi. q. 1. (1)
CAP. III. così scrive „ Unde Augustinus ait super Johannem, quo „ jure VILLAS DEFENDIS? Divino an humano „? Sua Signoria Ragionatrice maravigliosamente versata nella raccolta di quel *dotto Monaco* specialmente della edizione Boehmeriana, dovea sapere, che i Correttori Romani aveano osservato (2), che „ hæc dictio non „ est apud Augustinum ... Et infra xi. *q.* 1. *c. si quæ* „ *caussæ*, ubi Gratianus citat initium hujus capitis, „ ista dictio *Ecclesiæ* non habetur „. Ma che stiamo a rimproverare al Ragionatore l'aver finto di non sapere, o il non aver considerato, o neppur letto ciò, che nella raccolta di Graziano ha coerenza col testo, ch'ei ci obbietta, s'egli non fa professione, che di continua negligenza, e mala fede?

Torniamo a S. Agostino. Questi espressamente insegna, che la Chiesa possiede per divin diritto. Seguiti il Ragionatore a leggere il Trattato, che cita, e su cui fa tanta forza, e non si arresti alle prime parole, cercando al solito suo non di manifestare a' suoi lettori la verità, ma di circonvenirli colla impostura. Ecco le parole del Santo scrivente contro i Donati-

(1) C.xi. *quæst.*1. *c.*xxvi. *Si quæ caussæ* 2. *P.* §.1.

(2) Vedi la ediz. del Boehmero pubblicata l'anno 1747. *in Ala di Magdeburg p.*11. Nelle Collezioni d'Ivone, e di Anselmo, è vero, che si legge l'*Ecclesiæ*; ma per difetto, e per imperizia de' copiatori, e non già perchè così abbiano letto quegli scrittori ne' libri di S. Agostino.

natiſti (1) „ ſi jure humano vultis poſſidere, recite-
„ mus leges Imperatorum. Videamus an voluerint
„ aliquid ab hæreticis poſſideri. Sed quid mihi eſt Im-
„ perator? Secundum jus ipſius poſſides terram „. E un
pò dopo „ (2): Sed de DIVINO JURE ago, ait.
„ ERGO EVANGELIUM RECITEMUS: VIDEA-
„ MUS quouſque ECCLESA CATHOLICA CHRI-
„ STI EST, ſuper quem venit columba, quæ docuit;
„ *hic eſt, qui baptizat*. Quomodo ergo JURE DIVI-
„ NO POSSIDET, qui dicit: ego baptizo: cum
„ dicat columba: *hic eſt, QUI BAPTIZAT*? Cum di-
„ cat ſcriptura: *una eſt columba mea, una eſt matri*
„ *ſuæ*? Quare laniaſtis columbam? Immo laniaſtis vi-
„ ſcera veſtra: nam vobis laniatis, columba integra
„ perſeverat. Ergo, fratres mei, ſi ubique non habent,
„ quod dicant; ego dico, quod faciant: veniant ad
„ Catholicam, & nobiſcum habebunt non ſolum terram,
„ ſed etiam illum, qui fecit cælum, & terram „. Ec-
co nominato il diritto divino dal Santo Dottore. Or ne-
ga egli per avventura, che per un tal diritto poſſegga
la Chieſa? Chi non vede, ch'ei ciò nega pe' Donatiſti,
ma l' accorda per la Chieſa cattolica, dicendo per mo-
ſtrare chi poſſegga per divin diritto: *ergo Evangelium
recitemus: Videamus quouſque Eccleſia Catholica Chriſti
eſt &c.* Tutto ciò però è ſtato paſſato ſotto alto ſilenzio
con

(1) *Tract.* VI. *in Ioh.* n. XXV. *ſeq.* p. 248. *ſeq.* T. III. P. II. *Opp.*
(2) *Num.* XXVI.

CAP. III.

con prodigiosa disinvoltura, e franchezza dal Ragionatore, il quale sembra, che seco medesimo l'abbia discorsa, come se l'avea disegnata colui presso Plauto (1):

*... Paravi copias duplices, triplices dolos,*
*Perfidias: ut ubicumq; cum hostibus congrediar, malorum meorum*
*Fretus virtute dicam, mea industria, & malitia, fraudulentia,*
*Facile ut vincam.*

Ma perchè S. Agostino in quel trattato nomina il diritto umano? Lo dirò colla brevità maggiore, che potrò mai. Lamentaronsi gli scismatici, ed eretici Donatisti della perdita, che avean fatta delle ville della lor fazione, e nominatamente delle possedute una volta da quella lor Chiesa, a cui avea preseduto un certo Faustino (2). Rispose loro il Santo (3), che Faustino non avea preseduto alla Chiesa, ch' è la colomba (4), ma a una società di persone della PARTE, o della com-

(1) *Pseudol. Act.* II. *sc.* I. *v.* 5. *seqq.*

(2) *S. Aug. ibid.* „ Modo deficientes, quid nobis proponunt, non „ invenientes quid dicant? Villas nostras tulerunt. Fundos nostros tulerunt. Proferunt testamenta hominum. Ecce ubi Gajus Sejus donavit „ fundum ecclesiæ, cui præerat Faustinus „.

(3) *Ibid.* „ Cujus Episcopus erat „ Faustinus Ecclesiæ? quid est Ecclesia? Ecclesiæ dixit, cui præerat Faustinus. Sed NON ECCLESIÆ „ præerat Faustinus, sed PARTI „ PRÆERAT „, cioè alla parte, o fazion di Donato. *Pars Donati* era allora chiamata la combriccola de' Donatisti.

(4) *Ibid.* „ COLUMBA autem Ecclesia est. Quid clamas? Non devoravimus villas: COLUMBA illas „ habet. QUÆRATUR, QUÆ „ SIT COLUMBA, ET IPSA HABEAT „.

combriccola di Donato. Escluse pertanto la PARTE DI DONATO da' diritti, che competono allla COLOMBA, vale a dire alla Chiesa, e a fine di convincerli, che la *parte di Donato* non potea possedere per verun diritto, dimandò, con qual ragione, o diritto che vogliam dire, pretendessero eglino di difendere le ville del loro ceto? Coll' umano, o col divino (1)? Non coll' umano: poichè proibendosi da questo agli eretici di possedere *Ecclesiæ nomine*, ed essendo il ceto de' Donatisti scismatico, ed eretico, non potea il ceto medesimo possedere per un tal diritto (2), per cui gli uomini

CAP. III.

(1) *Ibid.* „ Ecce sunt villæ. Quo „ jure defendis villas? Divino, an „ humano? Respondeant. Divinum „ jus in Scripturis habemus, huma„ num jus in legibus Regum. Unde „ quisque possidet, quod possidet? „ Nonne jure humano?

(2) *Ibid.* „ Jure humano, dicit (comunemente ognuno, quando non abbia un particolar diritto) hæc villa „ est mea, hæc domus mea, hic ser„ vus meus est. Jure ergo humano, „ jure Imperatorum. Quare? Quia ipsa „ jura humana per Imperatores, & „ Reges seculi Deus distribuit generi „ humano. Vultis legamus leges Im„ peratorum, & secundum ipsas aga„ mus de villis? Si jure humano vul„ tis possidere, recitemus leges Im„ peratorum: videamus, si voluerint, „ aliquid ab hæreticis possideri. Sed „ quid mihi est Imperator? Secun„ dum jus ipsius possides terram. Aut „ tolle jura Imperatorom; & quis au„ deat dicere, mea est illa villa, meus „ est ille servus, aut domus hæc mea „ est? Si autem ut teneantur ista ab „ hominibus, jura acceperunt regnum; „ vultis recitemus leges, ut gaudea„ tis, quia vel unum hortum habetis, „ & non imputetis, nisi mansuetudini „ columbæ, quia vel ibi vobis permit„ titur permanere? Leguntur enim le„ ges manifestæ, ubi præceperunt Im„ peratores, eos, qui præter Ecclesiæ „ catholicæ communionem usurpant „ sibi nomen christianum, nec volunt „ in pace colere pacis auctorem, ni„ hil nomine Ecclesiæ audeant possi„ dere. Sed quid nobis, & Imperato„ ri? Sed jam dixi, de jure humano „ agitur. Et tamen Apostolus voluit „ servi-

CAP. III.

ni comunemente posseggono, non convenendo a tutti il particolar diritto conceduto da Dio alla sua Chiesa. Ma poichè pretendeano i Donatisti, che per l'appunto questo particolar diritto; ch' è il divino (1), convenisse al ceto loro; ammise il Santo Dottore, che la Chiesa di Gesù Cristo possegga per un tale diritto, ma negò, che la fazion di Donato fosse Chiesa di Gesù Cristo, sopra cui venne la colomba, e per ciò raffermare provocò al Santo Evangelio, da cui si ricava, che non sia della colomba chi non dice *hic* (Christus) *est qui baptizat*, ma *ego baptizo*, e che perciò non possegga per divin diritto. *Quomodo ergo jure divino possideat, qui dicit, ego baptizo?*

*La Chiesa possiede per più diritti, o sia ragioni.*

III. Ma benchè competa alla Chiesa di possedere per divin diritto, non però si esclude, ch'ella possegga eziandio per diritto umano sì comune, che canonico, e civile; non ripugnando, che uno possegga per più ragioni, come non ripugna, che una legge divina sia eziandio legge di stato. Il divin diritto, con cui acquista, e possiede la Chiesa, si fonda sul diritto naturale, e positivo divino, che ognuno ha di onorare Dio colle sue

„ serviri Regibus, voluit honorari Reges; & dixit, Regem reverimini. „ Noli dicere, quid mihi, & Regi? „ Quid tibi ergo, & possessioni? Per „ jura Regum possidentur possessiones. „ Dixisti, quid mihi, & Regi? Noli „ dicere possessiones tuas, quia ad ipsa „ humana jura renunciasti, quibus „ possidentur possessiones „. Vedi la Epistola CLXXXV. *di S. Agost. a Bonifacio Conte n.36. p.50.*

(1) Vedi il passo riferito *pag 169. di questo vol.*

sue sustanze; e sulla oblazione, o consacrazione de' beni donati, o lasciati alla Chiesa, o acquistati da essa, in guisa, che se qualcuno li toglie, o se gli appropria, o ad altri li vende, o li dona, si rende reo di sacrilegio (1). Il diritto canonico è manifesto pe' moltissimi canoni, che gli acquisti, e i possedimenti della Chiesa riguardano. Inoltre se ogni cittadino possiede pel diritto comune, che delle genti ancor si appella, non veggo, per qual ragione non abbia ad acquistare eziandio, e possedere per un tal diritto la Chiesa, la quale benchè società, comunità, e ceto, non ha però mestiere di essere legittimata dagli uomini, essendo ella costituita, e confermata, e in conseguenza legittimata da Dio. S. Ambrogio nella sua diciottesima lettera (2) si lamenta, che per una legge di Valentiniano I. sembrasse, che chiuso fosse a certi chierici il comun diritto di acquistare. S. Agostino parlando de' beni di Onorato da monaco Tagastense Prete Tiavense, dice (3), che come i cittadini, così pure acquistava la Chiesa, e con que' diritti ancor possedea, *quæ secundum civilem societatem instituta sunt*; e ne inferisce, che siccome la roba di chi

(1) Ciò è stato di sopra dimostrato coll'autorità delle sacre lettere, interpretate secondo la tradizione divina a noi pervenuta pe'Santi padri Cipriano, Lorenzo, Gregorio Nazianzeno, Basilio, Atanasio, Ambrogio, Gian Grisostomo, Girolamo, Agostino, Gregorio Magno &c. e pe' sacri Concilj sì ecumenici, che nazionali.

(2) *Num.* XIV. *p.* 881. *seq.* *T.* III. Di questa lettera parleremo nel capo seguente.

(3) *Epist.* LXXXIII. *al.* CCXXXIX. *ad Alypium n.* IV. *p.* 155. *Tom.* II. *Opp.*

CAP. III.

chi non ne ha fatto donazione ad altri, o vendita, và, s'ei viene a morire, a' suoi eredi; così ciò, che Onorato avea posseduto, dovea essere ceduto alla chiesa, di cui era egli stato Prete. E che i cittadini posseggano pel diritto comune, o sia delle genti, costa dal pubblico, e universale indettato, e beneplacito comune di tutti gli uomini. Vedasi S. Tommaso *nella* 2.2. *qu.* LVII. *Artic.* III. dove ripete la ragione, che hanno gli uomini di possedere in proprietà, *ex condicto publico, beneplacitoque communi*, che corrisponde a una certa commensurazione naturale, qual'è il diritto delle genti (1). Quindi nel *Quodlibeto* XII. *Artic.* XXIV. *ad* I. riprovando egli la opinione di certi falsi politici, che fanno di dirit-

(1) S. Tommaso *ivi Artic.* II. *in c.* „ Alio modo aliquid est adæquatum, „ vel commensuratum alteri ex condi- „ cto, sive ex communi beneplacito „. E nell' *Artic.* XII. *in c.* „ Alio modo est „ aliquid naturaliter alteri commensu- „ ratum, non secundum absolutam sui „ rationem, sed secundum aliquid, „ quod ex ipso sequitur, puta PRO- „ PRIETAS POSSESSIONUM: Si „ enim consideratur iste ager absolute, „ non habet, unde magis sit hujus, „ quam illius. Sed si consideretur per „ respectum ad opportunitatem colen- „ di, & ad pacificum usum agri, se- „ cundum hoc habet quamdam com- „ mensurationem ad hoc, quod sit „ unius, & non alterius. Jus, quod „ dicitur naturale, secundum primum „ modum (*di cui avea egli parlato* „ *dianzi*) commune est nobis, & „ aliis animalibus. A jure autem na- „ turali sic dicto recedit jus gentium (*per cui si ha la proprietà de' beni*), „ quod solum hominibus inter se com- „ mune est. Considerare autem ali- „ quid comparando ad id, quod ex „ ipso sequitur, est proprium rationis: „ & ideo hoc idem est naturale homi- „ ni secundum rationem naturalem, „ quæ hoc dictat, & ideo dicit Cajus „ jurisconsultus, quod naturalis ratio „ inter omnes homines constituit id, „ quod apud omnes gentes custoditur, „ vocaturque jus gentium „. Vedi anche la *quæst.* LXVI. *Artic.* II. *ad* I. *argument.*

diritto civile la ragione di posʃedere in guiʃa, che di tutto ʃia padrone il Principe, dice che „ Omnia ʃunt „ Principum ad gubernandum, non ad retinendum, vel „ ad dandum aliis; & ʃi quæ leges civiles ʃunt tales, „ tyrannicæ ʃunt, & non abʃolvunt a conʃcientia, ʃed „ a foro judiciali, & violentia „ (1). Nè Santo Agoʃtino decide altrimenti nel paʃso obbiettatoci da' noʃtri contraddittori. Perocchè, come bene oʃʃerva il P. Tomaʃʃino, il Santo Dottore parla ivi non ʃolo de' chierici, e della Chieʃa, ma di tutti, e perciò anche de' laici, a' beni de' quali i Sovrani *non dominantur ut domini rerum omnium proprietatem aʃʃequuti, ut pro arbitratu dent, aut auferant quidvis, ʃed tamquam ʃummi judices, & defenʃores, ut cuique ʃua adjudicent ex juʃtitia, & legum norma* (2).

Ma opporrà taluno, come dunque il S. Veʃcovo dice, *unde quiʃque poʃʃidet, quod poʃʃidet? Nonne jure humano?... jure humano dicit, hæc villa eʃt mea &c. Jure ergo humano, jure Imperatorum*. E che? Pretende forʃe il Ragionatore, o pretendono gli altri noʃtri Avverʃarj, che non per altro diritto poʃʃegga ognuno ciò, che poʃʃiede, ʃe non ʃe pel diritto del Principe? Eglino per certo ʃoʃtengon di nò, laonde non rico-

(1) *Vedaʃi Monʃignor Boʃʃuet loc. cit nella pag. 7. ʃeq. e 75. del II. vol. di queʃta opera.*

(2) Tommaʃ. *Parte* III. *de Beneʃ. ʃeu de Antiq. Eccleʃ. diʃcip. lib.* I. *c.* XVI. *p.* 54. *edit. Lugd. an.* 1705.

CAP. III.

riconoſcono ne' Sovrani il diritto di poter torre a' cittadini il jus di acquiſtare, e di poſſedere. Che ſe così penſano, con qual dialettica ci oppongono una teſtimonianza, la quale, ſe provaſſe ciò, ch'eſſi ora vorrebbero, vale a dire, che ognuno poſſegga non per altro, che per conceſſion del Sovrano; nol proverebbe contro la Chieſa, che ſecondo S. Agoſtino, poſſiede pe. divin diritto, ma per tutti gli altri poſſidenti, e in conſeguenza pe' laici? Eglino ſteſſi debbono prima interrpretare una sì fatta teſtimonianza in modo, che non appariſca loro contraria; e quando ciò ſia loro riuſcito, avanzarſi a obbiettarla non a noi, che, come ſi è veduto, pe' poſseſſi eccleſiaſtici fondati ſul divin diritto abbiamo quel S. Veſcovo dalla noſtra, ma ad altri, contro de' quali poſsa ella aver della forza. Sebbene potrei giuſtamente dire, che il Santo Dottore ammette sì, che ognuno poſsieda pel diritto comune, ma affinchè coſti ne' caſi particolari, ſe legittimamente, o no, poſſegga per un tal diritto, ſia d'uopo ſtare alle dichiarazioni, o leggi de' Sovrani interpreti, e cuſtodi del diritto medeſimo (1), ſecondo il qual ſenſo lo ſteſso comune diritto ſi può dire Imperiale, e Regio. Che ſe altrimenti aveſſe penſato quel Santo, non avrebbe ne' libri della *Città di Dio* riprovata quella repubblica, che *Regi*

(1) Per la qual coſa ſcrive il Santo ivi; *quia ipſa jura hnmana per Imperatores, & Reges ſeculi Deus diſtribuit generi humano*.

*Regi non tamquam rectori, sed tamquam rerum dominatori serviat* (1); poichè se non per altro diritto possedessero i cittadini, che per concessione del Sovrano, da potersi da lui ampliare, ristrignere, e anche torre, come sembrasse a lui medesimo; la repubblica sarebbe in istato tale, che servirebbe non come a reggitore al Principe, ma come a *domino rerum*. Peraltro benchè in questo senso si abbia a intendere la riferita testimonianza; prendasi nientedimeno dagli Avversarj nella maniera, che sarà di loro maggior piacimento, che contuttociò ella non ci pregiudicherà punto, avendone S. Agostino, come si è dimostrato, eccettuata la Chiesa, secondo lui, possidente *divino jure* (2). Nè perciò noi neghiamo, che la Chiesa medesima possegga eziandio per diritto regio, e imperiale. Anzi essendo e illustri, e quasi innumerabili i privilegj conceduti in ogni tempo dalla pietà de' Sovrani cattolici alla stessa Chiesa, e non ostando nulla, come si è osservato, che per più diritti, o ragioni si possegga, con tutta verità diciamo, che essa Chiesa possegga eziandio per diritto regio, e imperiale.

CAP. III.

IV. Ma il Ragionatore ha ritrovata, e proposta come di già pensata da S. Agostino una distinzione tra i pos-

*Capricciosa distinzione inventata dal Ragionatore tra' possedimenti de' cittadini come tali, e que' della chiesa pur come tale.*



(1) *Lib.* II. *c.* XX. *p.*38. *Tom.* VII.

(2) Perciò anche il Santo nella *Epist.* XCIII. *al.* XLVIII. *a Vincenzio Rogatista n.*50. *p.*190. dice, che *res PAUPERUM, & basilicæ congregationum, quas sub nomine Ecclesiæ* tengono gli scismatici, e gli eretici, *omnino non DEBENTUR NISI EI ECCLESIÆ, QUÆ VERA CHRISTI ECCLESIA EST*.

i possedimenti de' cittadini, e della Chiesa. „ Perdo-

„ natemi, *ei dice*: a Santo Agostino non è mai passato
„ per mente questo falso supposto, che alle Chiese
„ cattoliche, come tali, appartenga la proprietà de'be-
„ ni, che possedono, come appartiene a ogni altro
„ cittadino la proprietà de' beni, che possiede come
„ cittadino; nè di questo parla nè punto, nè poco
„ S. Agostino, nè vi è parola, che v' indichi questa
„ falsa comparazione: perchè agli altri cittadini, come
„ membri della repubblica, appartiene la proprietà vera,
„ e assoluta de'suoi beni, e la libera disposizione; alle
„ Chiese, e a' chierici come tali, appartiene il solo
„ uso; e la proprietà resta nella congregazione de' fe-
„ deli, come resta la proprietà de' beni patrimoniali
„ nel pupillo, che di essa non può disporre senza la
„ volontà del tutore. Il Principe è il tutore nelle
„ cose temporali delle Chiese, e de'collegj, come ta-
„ li: ad esso appartiene il disporne della proprietà, se-
„ condo che stima utile al bene di questi pupilli, come
„ tali in qualità di tutore, e secondo che ricerca il bene
„ di questi pupilli come cittadini in qualità di magistrato
„ supremo, temperandone la economia coll' autorità,
„ che ha da Dio, il quale lo ha investito di questi due
„ caratteri essenziali all' eminente dominio, e alla so-
„ vranità, che sostiene in beneficiò della società uma-
„ na. Agli altri cittadini appartiene la proprietà dipen-
„ dentemente dalle leggi generali, e comuni del *jus*
civi-

„ civile : alle Chiese , e a'chierici , come tali , appar-
„ tiene l'uso , e la custodia , l'amministrazione sola di-
„ pendentemente dalle particolari istituzioni loro fatte ;
„ e la proprietà non gli appartiene , se non colle condi-
„ zioni imposte loro allora, quando furono ammessi nella
„ repubblica , e co' privilegj , che a questa parve loro
„ di concedere . Vedete cari fratelli , come voi bel
„ bello , dopo molte proposizioni vere , e ben dedotte
„ volete condurre S. Agostino a darci una conclusione
„ insussistente , e che niente ha che fare colle premes-
„ se . Volete sapere , qual è la vera , e ben ragiona-
„ ta conclusione , o se dir la volete , supposizione di
„ S. Agostino ? E' questa , vedete , e non potete in
„ coscienza vostra negarla : che possedendo tanto le
„ Chiese , e i chierici Donatisti , quanto le Chiese , e
„ i Chierici Cattolici le case , e le possessioni loro per
„ concessione , e diritto imperiale ; come non poteano
„ le Chiese, e i Chierici Cattolici possederle senza l'ap-
„ poggio delle leggi del Sovrano , così senza l' appog-
„ gio di queste leggi molto meno posseder le poteano
„ le Chiese , e i chierici Donatisti : e come l' Impera-
„ tore avea potuto privare de' poderi le Chiese de' se-
„ diziosi Donatisti , perchè le possedeano per diritto
„ imperiale , quando le possedeano ; così avrebbe per
„ la stessa ragione , che i Cattolici li possedevano per
„ jus de' medesimi Imperatori , potuti privare anche
„ questi , se fossero stati sediziosi , come i Donatisti ,

M 2 o ne

CAP.III.

„ o ne avessero posseduti in tanta quantità, che aves-
„ se sconcertato l' equilibrio, che tiene in tranquillità
„ i cittadini. E questa necessariamente dedotta conse-
„ guenza, o supposizione, che nasce dalle parole di
„ S. Agostino, nel qual senso Graziano stesso la riferi-
„ sce, fa con evidenza conoscere, che negate la ve-
„ rità cospicua, quando dite, che non concludono
„ quello, che ho detto io... perocchè questa mia sup-
„ posizione è la stessa istessissima di S. Agostino, di S. Ot-
„ tato, e di tutti gli antichi SS. Padri (1) „.

Si può egli mentire con maggior impudenza? Non dice egli espressamente S. Agostino nel testo, ch'ei ci oppone: *Unde QUISQUE POSSIDET, quod possidet? Nonne JURE HUMANO? Nam jure divino*, Domini est terra, & plenitudo ejus; *pauperes, & divites una terra supportat. Jure tamen humano dicit, hæc villa mea est, hæc domus mea, hic servus meus est. Jure ergo humano, jure Imperatorum*. Or il *quisque* non è per avventura generale, e comprendente tutti i possidenti? E se comprende tutti, con qual franchezza sua signoria Ragionatrice osa di negare, che della *proprietà de'beni posseduti da' cittadini* come tali *nè punto nè poco parli S. Agostino, nè vi sia parola, che v'indichi questa comparazione*, che alle Chiese cattoliche *al pari di qualunque altro cittadino appartenga la proprietà de'beni?* Se dalla proposizione generale non escludente qualun-

que

(1) *Conferm. P.1. pag.CLII. seq.*

que posſeſsore ( poichè il *quiſque* comprendendo tutti non eſclude veruno, nè fa diſtinzione tra' cittadini come tali, o come quali, della qual diſtinzione non vi è ne pur ombra preſſo il Santo ) *unde quiſque poſſidet, quod poſſidet? Nonne jure humano?... jure Imperatorum?* ricava S. Agoſtino, la particolare, che *jure humano, jure Imperatorum* aveano pure poſſeduto le chieſe de'Donatiſti; come non ſe ne ha egli con maggior ragione a dedurre, che le chieſe cattoliche collo ſteſſo diritto ancora poſſeggano, con cui *QUISQUE ognuno*, ſia chiunque ſi voglia, poſſiede? Non è egli adunque un voler ſolennemente impoſturare il mettere in bocca a S. Agoſtino ciò, che non ha mai detto, e l' aſſerire, ch'egli abbia diſtinto dalla ragion di poſſedere delle chieſe il diritto de' cittadini come tali, quando egli eſpreſſamente ha compreſi e queſti, e quelle col *quiſque* in un mazzo? Chi gli ha poi detto, che ſecondo S. Agoſtino le Chieſe cattoliche non abbiano la proprietà de'beni laſciati loro, o donati, o venduti? Ne adduca il paſſo, ſe gli dà l' animo. Stia ben attento, che ſe non l' adduce, ei confermerà maggiormente il mondo tutto nel concetto, in cui lo tiene, di uomo pieno di aſtio, e di mala fede. Frattanto noi lo rimettiamo alla lettera ſcritta dal Santo ad Alipio Veſcovo Tagaſtenſe, dalla quale ſi ſcorge, che non meno abbiano le chieſe la proprietà de' loro beni, di quello, che l'abbia qualunque cittadi-

no come tale (1). Dove poi parla Santo Agostino della qualità di *tutore*, di cui sia stato da Dio investito il Sovrano laico? Dove della Chiesa, che sia, riguardo al possesso de' suoi beni temporali, pupilla? Dove, che spetti al Principe di disporre della proprietà de'beni temporali di essa?

Ma *appartenga* pure la *proprietà vera*, *e assoluta a' cittadini*, *come membri della repubblica*, *e alle chiese il solo uso* (benchè ciò non si ammetta da S. Agostino) *e la proprietà resti nella congregazion de' fedeli* (2), *come*

(1) *Epist.* LXXXIII. *al.* CCXXXIX. *numer.* IV. *pag.* 155. *Tom.* II. Quivi parlando il Santo de' beni da Onorato Prete posseduti come cittadino, se aveano a essere ceduti al Monasterio di Tagasta, di cui era egli stato monaco, o alla chiesa Tiavense, di cui fu egli di poi Prete: „ Videtur, *dice*, mihi „ hæc regula esse in rebus hujusmodi „ retinenda, ut quidquid EO JURE, „ QUO TALIA POSSIDENTUR, „ ejus fuerit, qui alicubi clericus or„ dinatur, AD EAM PERTINEAT „ ECCLESIAM, IN QUA ORDI„ NATUR. Usque adeo autem EO„ DEM jure presbyteri Honorati est „ illud, unde agitur, ut non solum „ alibi ordinatus, sed adhuc in Taga„ stensi Monasterio constitutus, si re „ sua non vendita, nec per manife„ stam donationem in quempiam tran„ slata moreretur, nonnisi hæredes „ ejus in eam succederent. Hæc ergo „ ante præcavenda sunt; si autem præ„ cauta non fuerint, ea JURA EIS „ SERVARE OPORTET, QUÆ „ TALIBUS HABENDIS, VEL NON „ HABENDIS, SECUNDUM CI„ VILEM SOCIETATEM SUNT „ INSTITUTA „.

(2) In qual congregazion de' fedeli? Forse di tutta la Chiesa? Ma se di tutta, come un Principe particolare potrà disporre di ciò, che appartiene alla proprietà della congregazion de'fedeli di tutto il mondo, fino ad appropriarsene i beni, e a impiegarli per le convenienze del suo stato? Chi l'ha costituito procuratore, e tutore di ciò, su di cui ha diritto di proprietà la congregazione di tutti i fedeli anche non appartenenti al suo principato? Che se solo spetta una tale proprietà alla congregazione de' fedeli dello stato

*ma la proprietà de' beni patrimoniali resta nel pupillo*; con qual dialettica ritrarrà quindi la fronte Ragionatrice, che la congregazione, o la comunità de' fedeli *come tale*, abbia mestiere di avere per tutore il Principe laico negli acquisti, ne' possedimenti, e nell' amministrazione de' beni? Non ha ella il suo Capo, e i suoi Vescovi posti dallo Spirito Santo per reggerla anche nelle cose di rilievo assai maggiore? Non leggiamo per avventura noi nelle opere de' Santi Padri, che prima di Costantino fiorirono, che gli amministratori, i soprantendenti, i dispositori, dirò così, e se volete, i tutori (1), di



M 4 quan-

to di esso Principe; dimando, se, dividendosi il Principato, la Congregazione de' fedeli, che non restino sudditi al Principe stesso, perda il diritto di proprietà, che aveva su di que' beni come tale? Se non lo perde, come ne potrà disporre il medesimo Principe? Se risponderà, che il perda, dimando di nuovo, per qual ragione lo perda ella, e non lo perdano i particolari, come cittadini? Lo perderà forse *jure belli*? Ma la congregazion de' fedeli *come tale* non guerreggia, L' agro Pavese appartiene a uno Stato; e le Chiese della città di Pavia a un altro. Or mi si dica: de' beni esistenti in quella campagna (i quali *beni*, secondo il Ragionatore non ispettano, che all' uso delle chiese di Pavia, e di Milano) chi ha la proprietà? La congregazion de' fedeli dello stato di S. M. il Re di Sardegna? Se così è, con qual diritto hanno elleno quelle chiese ad avere l'uso di ciò, che spetta alla proprietà altrui? Si dirà forse, che la congregazione de' fedeli degli Stati di S. M. Sarda, ha ceduto alle chiese medesime un tal uso? Ce ne apporti il Ragionatore l' istromento di cessione. Se poi la proprietà rimane alla Congregazion de' fedeli di Pavia, e di Milano, come sarà tutore di queste un Sovrano, che non comanda in Milano, e in Pavia? Ma delle inezie, che seguono dal modo di ragionare dell' Avversario, se avessimo a trattar di proposito, non termineremmo mai.

(1) Vedi S. Agostino *Serm.* CLXXVI. *al.* X. *de Verbis Apostoli n.* 2. *p.* 584. dove

quanto ella posſedea erano i ſacri miniſtri, e preſidenti di eſsa congregazione? Non abbiamo dagli atti Apoſtolici, che quegli, i quali diſponeano delle facoltà eccleſiaſtiche, ſecondo che ſtimavano utile pe'fedeli, erano non già i Principi del ſecolo, ma gli Apoſtoli di Gesù Criſto? Han eglino i Prefetti delle chieſe a eſsere di peggior condizione ſotto i Principi Criſtiani, di quello, che 'l furono ſotto i gentili anche capitali nemici del criſtianeſimo? Dove ſi trova nelle ſcritture, dove nella tradizione de' Padri, dove in Santo Agoſtino, di cui or trattiamo, che da' ſacri Paſtori il diritto di ſoprantendere a' beni eccleſiaſtici ſia ſtato, o abbia dovuto eſſere trasferito a' Sovrani del mondo? Come poi coſtituiſce il Ragionatore pupilla la congregazion de' fedeli? Quella, che al ſuo Padre VIVENTE in eterno, indirizza quotidianamente le ſue preghiere, e il cui Capo, e Spoſo *reſurgens ex mortuis, jam non moritur; mors illi ultra non dominabitur* (1), ſi ha a ſtimare, e ſpaccirea

dove: „ pro magno, *dice*, commen„ dantur Epiſcopis patrimonia pupil„ lorum, quanto magis gratia parvu„ lorum? Pupillum tuetur Epiſco„ pus, ne mortuis parentibus ab extra„ neis opprimatur „. Quanto più dunque dovranno i paſtori avere ſotto la tutela loro i beni della chieſa? Vedi anche la *Epiſt.*CCLII. *al.*CCXVII. *ad Felicem pag.*667. *Tom.*II. dove trattando di una fanciulla affidata alla tutela della Chieſa dice, eſſere coſa nota, *quam curam TUENDIS omnibus hominibus, tum maxime PUPILLIS ECCLESIA, VEL EPISCOPI DEBEANT*. Ella ſarebbe coſa aſſai curioſa, ſe la *pupilla* aveſſe a eſſere tutrice de' pupilli, e ſe i Veſcovi, che foſſero ſotto i *tutori*, aveſſero a eſſere tutori degli altri.

(1) *Epiſt. ad Rom. c.*VI. *verſ.*9. *ſeq.*

ciare per pupilla (1)? Ella è pellegrina sì in questo mondo,



(1) Vedi Santo Agostino *lib. de Doctr. Christ. cap.*xxxi. *T.*iii. *Opp. P.*i. *pag.*44. *& Enarrat. in Ps.*cxxvi. *num.*7. *pag.*1071. *& in Ps.*cxxvii. *num.*xi. *pag.*1079. *& lib.*xxii. *contra Faustum cap.*xxxix. *p.*273. *T.*viii. Gesù Cristo stesso nel Vangelo (*Joh.*xiv. *v.*18) avendo detto agli Apostoli, *non vos relinquam orphanos*, mostrò di non lasciare la sua chiesa pupilla, con cui si protestò di avere a essere fino alla *consumazione de' secoli*: *c.*xxviii. *vers.* 20. S. Agostino *in Ps.*cxlviii. *num.*17. *p.*1253. „ Numquid membra „ longe sunt a capite? Si essent lon- „ ge, & divisa essent, non diceret: „ *ecce ego vobiscum sum usque ad* „ *consumationem seculi* „. Non la finirei mai, se avessi a citare tutti i luoghi del S. Dottore, che conducono a questo proposito. Ma S. Agostino sopra il *Salmo* cxlv. *numer.*18. *p.*1219. scrive: „ Sed secundum quem- „ dam modum omnes pupilli sumus, „ absente patre, non mortuo .... „ Quamdiu sumus in corpore hoc, & „ peregrinationis locum incolimus, ab- „ sens est Pater, ad quem clamamus, „ Pater noster, qui es in cælis. Ideo „ ecclesia vidua, quasi absente spon- „ so, absente viro „. Sì signore „ se- „ cundum quemdam modum „ ma improprio. Non è pupillo propriamente chi ha vivo il padre: non è vedova propriamente quella, che ha vivo lo sposo. Non propriamente può chiamarsi pupillo chi ha vivo il padre, che sebbene non è veduto, è però per tutto, e provvede, e assiste, e *non aufert mundo majestatem suam*. Non è vedova quella, che ha vivo lo sposo, che la governa: *Tract.* L. *in Joh. n.*13. *pag.*460. *& in Ps.* LVI. *num.*1. *&* 2. *pag.*396. „ Habet (Ecclesia) Caput po- „ situm in cælis, quod gubernat cor- „ pus suum, & si separatum est visio- „ ne, sed annectitur caritate &c. „ Che se non è visibile lo stesso Capo, ha però lasciato alla sua Chiesa chi faccia le sue veci, e le sia capo visibile, qual è

*Sedes Roma Petri, quæ pastoralis honoris*
*Facta caput mundo &c.*

(S. Prospero *Carm. de Ingrat. P.*i. *v.*40. *seq.*): la qual Sede è la pietra, *quam non vincunt superbæ inferorum portæ* (*S. Aug. in Ps. contra Donat. Tom.*viii. *p.*5.). A questo capo per tanto appartiene di approvare ciò, che debbon seguire i regni; e di soprantendere, che non si determini dalle altre chiese, se non se

*Quod Roma PROBET, quod Regna sequantur.*

(*S. Prosp. ibid. vers.*78.). Perocchè „ doctrina, vel imbuendi per sacra- „ menta, vel catechizandi per sermo- „ nem sonantem, atque lectionem, „ ut color quidam intelligitur verus, „ atque

do, ma non già orfana, se non vuole empiamente sostenere il Ragionatore, che le sia morto il Padre. Per verità, se a somiglianti Ragionatori, e Politici non si mette freno dalle potestà più sublimi, io non so dove sieno per arrivare colle quotidiane mutazioni de' capricciosi loro sistemi. Eglino non solamente per abbatter la Chiesa (che per altro in questa terra durerà fino alla fine de' secoli, e trionferà eternamente in Cielo) hanno procurato, e procurano giornalmente di sconvolgere le idee, che di essa, giusta le scritture, e le tradizioni divine, hanno formato i fedeli di Gesù Cristo; ma hanno eziandio cominciato a prendersela contro de' Re, e degl'Imperatori; e siccome il Ragionatore suddetto fa pupilla la

„ atque sincerus, qui in prompto est, „ & foris eminentissimus (non enim „ in occultis cogitationibus, SED „ IN MANIFESTIS OPERATIO- „ NIBUS HÆC AGUNTUR) EC- „ CLESIÆ PROPRIÆ CONTRI- „ BUTA EST „ (*S. Aug. Quæstion. Evangelicar. l.*II. *quest.*XI. *num.*3. *p.*194. *Tom.*III. *P.*II. Vedan pertanto i nostri politici, se a' Sovrani del secolo *contributa sit*, secondo S. Agostino, l'autorità d'intromettersi nella dottrina in ciò, che spetta all' esterno. Or nelle questioni riguardanti la dottrina *vel imbuendi per sacramenta, vel catechizandi per sermonem, quæ aguntur in manifestis operationibus*, a chi hanno elleno a ricorrere le altre chiese, se non se all'Apostolica Sede, come dice S. Innocenzio I. nella *lettera* CXXXI. *tralle Agostiniane num.*I. *p.*484. *T.*II. scritta secondo l'oracolo di Santo Agostino *Ep.*CLXXXVI. *ad Paulin.c.*I. *n.*2. *p.*506. *eo modo, quo fas erat, atque oportebat Apostolicæ Sedis Antistitem*? Or l'Apostolica Sede, e la Chiesa tutta ne' suoi concilj, come si è veduto, insegna, che a' Sovrani del secolo non sia lecito d'intromettersi, e di disporre de' beni ecclesiastici. Che se impropriamente pupilli si chiamano i fedeli, e vedova la chiesa, essendo i Re cristiani ancora fedeli, tra' pupilli saranno pur numerati, onde in un tal senso non converrà loro di esser tutori, ma converrà bensì al capo visibile tenente le veci di Gesù Cristo in terra.

la Chiesa medesima, così eglino fanno pupilli i regni, e a' Sovrani non accordano altro potere (1) nella repubblica, che di tutori, e sono giunti fino a riprovare come non buono, anzi come pregiudiziale alla società il regno successivo (2), e a disputare a' Principi il dirit-

(1) Così l'Autore del Trattato stampato l'anno 1755. in Francfort, e intitolato *Kurze Abhandlung. Von Dem Recht Des Kaysers Uber Geistliche Personen Und Rirchen-Gutter* 1753. vale a dire *Breve trattato del Diritto di Cesare sulle persone, e beni ecclesiastici*: nel qual trattato l' Imperatore non si rappresenta per altro, che per *tutore*, *amministratore*, *e difensore*, *e Vicario dell' Imperio*.

(2) Torno a dire, che Antonio Genovesi nella *Diceosina lib.* 1. *cap.* 11. *pag.* 23. *Tom.* 1. parlando del detestato da tutti politico Macchiavelli, così scrive lodandolo: „ Trascrivo „ quì volentieri un luogo d'un poli- „ tico, che conoscea gli uomini, e „ VOLEA DIRE LA VERITA', e „ ciò per far meglio sentire la forza „ di quel, ch'è detto „. Uno de' capi „ compresi in quel luogo dal Macchiavelli, che, secondo il signor Genovesi, volea dire la verità, e *trascritto* dal Genovesi medesimo *p.* 25 è il seguente. „ Vedrà (*chi vuol conoscere quello*, *che gli scrittori liberi ne direbbero*) per la lezione di questa „ istoria, come si può ordinare un „ REGNO BUONO, PERCHE' „ tutti gl' Imperatori, che SUCCEDERONO ALL' IMPERIO PER „ EREDITA', eccetto Tito, FU- „ RONO CATTIVI: quelli, che „ per ADOZIONE, furono TUTTI „ BUONI, come furono que' cinque „ da Nerva a Marco: E COME „ L' IMPERIO CADDE NEGLI „ EREDI, EI RITORNO' NEL- „ LA SUA ROVINA. PONGASI „ dunque innanzi un Principe i tem- „ pi di Nerva, e Marco, e confe- „ riscagli con quegli ch' erano stati „ prima, e che furono poi, e poi „ elegga in qual volesse essere nato &c. Lo stesso Genovesi *ivi lib.* 1. *cap.* XII. *pag.* 172. prescrive „ che si AVREB- „ BE DOVUTO METTERE un eccezione alla legge di primogenitura „ (*per la successione nel Regno*): pur „ che sia IL PIU' SAVIO, E IL „ PIU' ATTO „. Massima è questa da mettere in iscompiglio i regni, e da animare i sudditi a sollevarsi contro il Successore nel regno sotto pretesto, che sia men atto, e men savio il primogenito del secondo, o del terzogenito. Calunniasi di poi dal Genovesi un gran Sovrano, scrivendo egli *ivi nella nota 6. Ne abbiamo un recente, e savio esempio fra noi*.

diritto di poter castigare con pena di morte qualunque reo di delitti i più atroci (1): e nello stesso tempo, che realmente tolgono loro il jus della sovranità, e del poter disporre de' beni, che loro giustamente appartengono, attribuiscono loro il diritto della Chiesa.

Torniamo al Ragionatore. Dove ha egli trovato rammemorate da S. Agostino *le particolari istituzioni, è le condizioni imposte a' chierici, e alle chiese allora quando furono ammesse nella repubblica*? Legganſi, e rilegganſi non solo i testi riferiti, ma tutti i libri ancora di quel gran Padre, e Maestro in divinità, e si vedrà manifestamente, che in essi non vi si scorge parola (2), ch' esprima in qualche maniera somiglianti cose, o da cui possan elleno in apparenza seguire; e ciò vedendosi, con tutta giustizia si potrà giudicare, che l'Avversario, quanto meno trova di ragione per difendere la sua causa, tanto più si ajuta a superare i suoi contradittori colla finzione, e colla impostura. Dal detto finora si comprende a evidenza, quanto sia vana, e insussistente, e contraria a S. Agostino quella, che sua Signoria Ragionatrice

(1) Vedi il Genovesi *ivi lib.* I. c.XX. *pag.*237. 246. *seqq.* dove loda il *lib. de' Delitti, e delle Pene*.

(2) Non solamente di sì fatte condizioni non fa mai motto S.Agostino, ma eziandio i Concilj stessi dell'Africa celebrati vivente lui, non riconobbero, che ne' pastori, la potestà di disporre de' beni ecclesiastici. Così il Concilio Cartaginese IV. *ann.* 398. *cap.*XXXI. *seq.* (Vedi il *lib.*I. *di questa opera pag.*311. *e il Tom.*I. *Concilior. pag.*987. *edit. Parif. an.*1714.) e il Concilio d' Ippona *dell' an.*393. *c.*VIII. *seq. ch' è il* XXXII. *seq. del Cod. de' Canoni della Chiesa dell' Africa Tom.*I. *Concil. p.*879.

ce ci ſpaccia qual *vera*, *e ben ragionata concluſione*, *o ſe dir ſi vuole*, *ſuppoſizione di quel Santo*; e come ſi poſſa in coſcienza tanto buona negare, quanto con mala coſcienza è ſtata dal Ragionatore medeſimo inventata; e come le parole di eſſo S. Agoſtino, di S. OTTATO, e di tutti gli ANTICHI SS. PADRI non ſolo non *concludano quel che ha detto*, e sfacciatamente ſoſtenuto la fronte Ragionatrice, ma *concludono* anzi tutto l' oppoſto.

*Il terzo paſſo di S. Agoſtino preſo dal fonte Groziano, non giova, anzi ripugna a' ſentimenti del Ragionatore.*

V. Il terzo paſſo di S. Agoſtino obbiettatoci dal Ragionatore medeſimo (1) ſi legge, ſecondo lui, nel *l.* 11 I. di quel Padre *contra Creſconio c.v. e In hoc ſerviunt reges Deo, ſi in regno bona jubeant, mala prohibeant, non ſolum quæ pertinent ad humanam ſocietatem, verum etiam quæ pertinent ad divinam religionem*. Da queſta teſtimonianza, e da due altre, che quivi adduce, una del Concilio di Parigi, e l'altra di S. Leon Magno, pretende di provare ſua Signoria Ragionatrice, che i Principi ſecolari ſieno tenuti, come protettori della Chieſa, a invigilare, che circa i beni eccleſiaſtici ſia eſeguito il precetto di Criſto, che gli operaj, e le Chieſe abbiano il competente loro mantenimento, e che ſpetti loro il governo eſterior della Chieſa.

Riſpondo, ch'egli, al ſolito ſuo, ha preſo dal fonte Groziano (2) il deſcritto paſſo di S. Agoſtino, con averne

(1) *Pag.* 79. *Conferm. del Ragionam. P.* II. *p.* XIX.

(2) *De Imperio ſummar. Poteſt. circa ſacra c.* I. *p.* II. *edit. Pariſ. an.* 1648.

ne però colla consueta sua felicità sbagliata la citazione (1). Gli si perdoni però tale sbaglio: dimando, qual cosa si possa mai ricavare da un testo somigliante contro la dottrina cattolica, che sosteniamo? Noi non neghiamo, che sieno anche incaricati i Principi secolari del peso di proibire ciò, ch'è ripugnante alla divina religione (2). Ma da chi si ha egli a giudicare, qual cosa ripugni alla divina religione, nè di ciò solamente, ma eziandio delle cause ecclesiastiche riguardanti la innocenza, o la reità de' Sacerdoti? Non certamente da' Sovrani (3), ma

(1) Il Grozio cita nel margine il cap.51. ma il Ragionatore, avendo forse creduto, che il 1. fosse un puntino, ha scritto *cap.*5.

(2) S. Agost. *lib.*III. *contra Crescon. Grammatic. cap.*LI. *num.*56. *p.*315. *Tom.*IX. *Opp. & Epist.*XLIII. *n.*7. *p.*69. *Tom.*II. *Opp. & lib. de utilit. credendi cap.*XVII. *Tom.*VIII. *p.*50. „ Dubitabimus nos ejus Ecclesiæ condere gremio, quæ usque ad confessionem generis humani, ab APOSTOLICA SEDE per successiones Episcoporum „. (*senta ben il Ragionatore*) „ FRUSTRA HÆRETICIS CIRCUMLATRANTIBUS..CULMEN AUCTORITATIS OBTINUIT... cui nolle PRIMAS DARE, VEL SUMMÆ PROFECTO IMPIETATIS EST, vel PRÆCIPITIS ARROGANTIÆ „. E: *Epistol. ad Optat.*CXC. *al.*CLVII. *n.*22. *p.*538. *& serm.*CXXXI. *cap.*X. *p.*449. *& lib.*II. *Oper. imperf. contra Julian. c.*CIII. *p.*993. *Tom.*X. *Opp. & Epist.*CLXXXVI. *c.*I. *n.*2. *pag.*506. *& Epist.*LIII. *n.*3. *p.*91. *& Innocent.*I. *Epist. inter Augustin.*CLXXXI. *n.*1. *p.*484. *& Epist.*CLXXXII. *n.* 1. 2. *p.*486. Vedi nella *p.*185. *seq. di questo volume la nota*, in cui si riporta il passo del Santo dal *lib.*II. *Evangelicar. quæstion. q.*XL.

(3) *S. Agost. Ep.*XLIII. *cap.*VII. *n.*20. *p.*73. *Tom.*II. „ Neque enim „ AUSUS EST CHRISTIANUS „ IMPERATOR (*Donatistarum*) „ tumultuosas, & fallaces querelas suscipere, UT DE JUDICIO EPISCOPORUM, QUI ROMÆ SEDERANT, IPSE JUDICARET... „ Atque ut eis ipse cessit, ut de illa „ caussa post Episcopos judicaret, a „ SANCTIS ANTISTITIBUS postea „ VENIAM PETITURUS.

ma da quelli, che sono costituiti pastori, e dottori dallo Spirito Santo a fine di pascere, e di governare la Chiesa (1). Per la qual cosa S. Agostino nella *Epist.* XCIII. riprova come cosa indegna ne' Donatisti, l'aver eglino preferito a' giudici ecclesiastici l'Imperatore (2): e nelle *Proposizioni* dedotte *dalla Epistola a' Romani* insegna, che chi *sic se putat subdendum, ut etiam in suam fidem habere potestatem arbitretur eum, qui temporalibus administrandis aliqua sublimitate præcellit, in majorem errorem labitur* (3) di colui, che per la sola ragione di essere cristiano ricusa di pagare i tributi, e di rendere onore alle potestà più sublimi del secolo. Or essendo causa ecclesiastica, e riguardante il divin diritto, secondo S. Agostino, quella de' beni, de' quali trattiamo; e come tale essendo anche giudicata, e tenuta dagli altri Padri, e da tanti Concilj anche generali, come si è di sopra veduto (4); non potranno certamente intromettersi a giudicarne i Sovrani del secolo, se vogliamo stare agl'insegnamenti di Santo Agostino medesimo. Veniamo al passo riferito dello stesso Santo, su cui dopo il Grozio si fondano i nostri Avversarj, e specialmente il Ragionatore. Servono, è vero, i Re al Signore, se *bona jubeant, mala prohibeant*, anche riguardanti la reli-

(1) Vedi il *vol.* II. *di questa opera p.* 117. *seqq. e p.* 133. *seqq.*

(2) *Al. Ep.* XLIII. *ad Vincentium cap.* XXI. *p.* 238. *Tom.* II.

(3) *Cap.* LXXII. *p.* 670. *Tom.* III. *P.* II. *edit. Antuerp. an.* 1700.

(4) *Lib.* I. *e* II. *P.* I. *e* II. *di questa opera.*

CAP. III.

religione; e servono *jubendo bona*, *& prohibendo mala*, non decidendo essi, nè giudicando, (perchè ciò appartiene a' Pastori della Chiesa, e specialmente al Romano Pontefice, secondo S. Agostino); ma eseguendo ciò, ch' è stato dalla potestà ecclesiastica dichiarato o di religione, o conforme a' dettati della religione; e vietando ciò, ch' essa potestà ecclesiastica ha rigettato, e proibito come ripugnante, o non confacevole alla stessa religione, e imponendo delle pene a' trasgressori di un tal divieto. Dal che se intorno alla esterior polizia della chiesa si avesse a conchiudere qualche cosa, tanto sarebbe alieno il ritrarne col Ragionatore, ch'essa polizia dipenda dalle ordinazioni de' Sovrani del secolo, che anzi se ne dovrebbe conchiudere, che se eglino in questo hanno alcuna parte, l' abbiano come esecutori ossequiosi delle disposizioni de' sacri Pastori, e non già come arbitri, o come aventi *il governo* della medesima polizia.

*Delle autorità di San Leone Magno, e di altri, obbiettateci dal Ragionatore, quanto sieno cõtrarie al Ragionatore medesimo, e agli altri nostri Avversarj.*

VI. La qual cosa vie più si potrà confermare colle testimonianze di S. Leone Magno, a cui nientedimeno ha osato di provocare il Ragionatore (1), citando una di lui lettera, che ha letta non nel suo original fonte, ma nella *Concordia di Pietro de Marca* (2), e forse anche *apud Grotium de Imperio Summar. Potest. circa sacra*. Veggiamo, se dico il vero. O la testimonianza del Santo, ch'ei ci oppone, conduce al nostro proposito,

(1) *Ragionam. p.79. seq.* (2) Il Ragionatore *ivi* cita Pietro de Marca *l.2. c.10. §.8.*

to, o nò. Se nò, perchè egli ce la oppone, e non ne adduce piuttosto altre, che possano fare al caso? Che se egli sostiene, ch' ella appartenga (1) alla questione, io m' impegno a dimostrargli, che invece di essergli favorevole, ella rovescia il di lui sistema. Ella è estratta dalla lettera a Leone Augusto (2). Apportiamola.
,, Debes incunctanter advertere, regiam potestatem tibi
,, non solum ad mundi regimen, sed maxime ad Ec-
,, clesiæ præsidium esse collatam, ut *AUSUS NE-*
,, *FARIOS COMPRIMENDO, ET QUÆ BE-*
,, *NE SUNT STATUTA DEFENDAS*, & ve-
,, ram pacem *HIS, QUÆ SUNT TURBATA, RE-*
,, *STITUAS, DEPELLENDO SCILICET PER-*
,, *VASORES JURIS ALIENI, ET ANTIQUÆ*
,, *FIDEI REFORMANDO.* ,, Riconosce egli quì per avventura S. Leone nell' Imperatore potestà veruna di disporre, o di stabilire nulla intorno alla dottrina, o alla interiore, o esterior disciplina; se pure parla egli quivi di essa esterior disciplina, di cui ora noi ragioniamo? Tutta la potestà, ch'ei riconosce, secondo il testo addotto, nel Principe, non consiste già nello sta-



(1) In fatti il Grozio *nel c. I. p.12.* riferisce come a se favorevole il testo di S. Leone oppostoci dal Ragionatore. Costui però nel testo medesimo copiato dal Grozio, *Regiam potestatem tibi . . . ad ecclesiæ præsidium esse collat am*, colla prodigiosa sua abilità di corrompere maggiormente le cose guaste, ha mutato il *collatam* in *collocatam*.

(2) *Epist.* CXXIX. ( *al. apud Quesnell.* CXXV. ) *c.* II. *p.*433. *Edit. Rom. Cacciari.*

bilire , ma ſolo nel difendere le *coſe* di già *ſtabilite* , e di difenderle non altrimenti , che *comprimendo* colla forza *nefarios auſus* , e rintuzzando gl' invaſori de' diritti altrui , e obbligandogli a tornare all'antica fede . La teſtimonianza dunque , ſu cui ſi fondano i Groziani , e con eſſi il Ragionatore , non ſolamente non giova loro , ma è anzi loro contraria , e conferma la verità , che ammette ne' Sovrani l' autorità di difendere colla forza conceduta lor dal Signore gli ſtabilimenti , e le diſpoſizioni fatte dalla Chieſa ; ma non già di ſtabilire , e di diſporre ciò , che appartiene alla eccleſiaſtica e dottrina , e diſciplina . Dirà forſe il Ragionatore , che il Santo parla ivi de' Decreti del Concilio Calcedoneſe riguardanti la credenza cattolica intorno al miſtero della Incarnazione ; ed eſorta l' Imperatore di reprimere gli eretici , che in Aleſſandria , e in Coſtantinopoli la combattevano ; circa la qual credenza non potea la imperial maeſtà fare veruna mutazione , o ſtabilimento , o diſpoſizione , ma ſol potea colla forza reprimere l' ardire de' Novatori , che procuravano di abbatterla , e diſturbavano la vera pace de' fedeli di Gesù Criſto . Or bene , s'ella va così la faccenda , perchè volendo egli provare , che al Principe laico appartenga il regolare la eſterior polizia della Chieſa , e il diſporre de' beni eccleſiaſtici , e l'impedire ( ſecondo che gli ſembri conveniente ) che la Chieſa faccia de' nuovi acquiſti ; adduce un teſto , in cui di tali materie non ſi ravviſa nè

pure

pure l'ombra ; e in cui ſe vi è qualche eſpreſſione , che trarre ſi poſſa al caſo noſtro, ella richiede, che al Sovrano ſpetti non già di ſtabilire, ma di ſoſtenere colla ſua potenza le coſe di già ſtabilite dalla Chieſa medeſima? Perchè non ha egli apportate le teſtimonianze di quel Santo, dalle quali ſi può direttamente, e a evidenza conchiudere a chi convenga il diritto di diſporre de' beni eccleſiaſtici, e della eſterior diſciplina? Ma ſono queſte patentemente contrarie alle idee di ſua ſignoria Ragionatrice. Lo sò ; e perciò ſempre più mi confermo nel concetto, che ho formato fin da principio della negligenza, e della mala fede, con cui egli ſi è prefiſſo di trattare di queſte gravi per altro, e intereſſanti materie. Ma ſuppliremo noi alle di lui mancanze. Egli non può negare, che de' beni eccleſiaſtici ſi tratti da S. Leone nella *Epiſtola* XVII. (1). Eranſi lamentati i chierici di due chieſe della Sicilia, *eo quod prædia, vendendo, donando, & diverſis modis alienando, Epiſcopi diſſipaſſent*. Or a chi credè il Santo Pontefice che ſpettaſſe il rimediarvi? Al Sovrano? Nò certamente. Ei così ſcriſſe a' Veſcovi tutti di quella provincia: *Occaſio ſpecialium querelarum curam NOBIS providentiæ generalis indicit; ut quod ... injuſte præſumptum eſt, in CONSTITUTIONE PERPETUA ab omnium epiſcoporum uſurpatione reſecemus*. E un pò dopo: *Ne hoc perniciosum iniquiſſimæ deprædationis exemplum cuiquam poſt-*

 *hac*

(1) *Ad univerſos Epiſcopos per Siciliam conſtitutor p.85. ſeq.*

CAP. III.

*hac fiat imitabile, HANC PRÆCEPTI NOSTRI FORMAM apud dilectionem veſtram VOLUMUS ESSE PERPETUAM. Quare ſine exceptione DECERNIMUS, ut ne quis Epiſcopus de eccleſiæ ſuæ rebus AUDEAT quidquam vel donare, vel commutare, vel vendere, niſi forte ita aliquod horum faciat, ut meliora proſpiciat .... Plenum juſtitiæ eſt, ut .... eorum MUNERA illibata permaneant, quæ pro animarum ſuarum ſalute fideles de propria ſubſtantia eccleſiæ contulerunt*. Inoltre non vi ha dubbio, che riguardi l' eſterior diſciplina della chieſa il non dover eſſere uditi da' giudici ſecolari i chierici amminiſtratori delle ſuſtanze eccleſiaſtiche. Or pensò egli forſe S. Leone, che ſpettaſſe al Principe laico di diſporre di una tal diſciplina, e di cangiarla, ſecondo che ſembrato gli foſſe opportuno pe' ſuoi ſtati? Nò per certo. Anzi fu ciò da lui (1) giudicato ingiurioſo all' Ordin ſacro, e ripugnante alla tradita coſtumanza, e in conſeguenza non defenſivo, ma diſtruttivo *eorum, quæ bene ſtatuta fuerant*. Finalmente, per non dilungarci troppo, egli è certiſſimo, che alla diſciplina eſteriore appartenga il dichiarare patriarcale una chieſa, e l' anteporla a' patriarcati anche di

(1) *Ep.cx. ad Marcianum Auguſtum al.*CVIII. *apud Queſnel. p.*402. „ Œconomos Coſtantinopolitanæ Eccleſiæ NOVO EXEMPLO, & præcipue pietatis veſtræ temporibus a publicis judicibus non ſinatis audiri, „ ut hanc QUOQUE INJURIAM SACRIS REMOVEATIS ORDINIBUS, ſed rationes eccleſiæ SECUNDUM TRADITUM MOREM SACERDOTALI EXAMINE jubeatis inquiri „.

di Antiochia, e di Alessandria. Tale desideravano gl'Imperatori (1), che fosse la chiesa di Costantinopoli, e tale procurarono che fosse dichiarata da parecchi di que' Padri, i quali erano intervenuti al Sinodo di Calcedonia. Or io dimando: ammise forse la potestà di disporre di sì fatte cose nel Principe S. Leone? Nò: La negò egli anzi apertamente, avendo scritto (2) all'Imperator Marciano: „ *Alia* ratio est RERUM SECULARIUM, alia DIVINARUM; nec PRÆTER ILLAM PETRAM, „ quam Dominus in fundamento mire posuit, stabilis „ erit ulla constructio ... Satis sit (*Anatolio Episcopo* *Con-*

CAP. III.



(1) *Relat. Synod. Chalced. ad Leonem Papam inter Epistolas S. Leonis pag.* 289. „ Nos curantes τοὺς εὐ- „ σεβεστάτους, καὶ φιλοχρίστους „ ἡμῶν βασιλέας ἐπὶ τοῦτο ἡδο- „ μένους, τήν τε λαμπρὰν σύγ- „ κλητον, καὶ πᾶσαν, ὡς εἰπεῖν, „ τὴν βασιλεύουσαν, *pios in primis*, „ *& amantes Christi Reges hac re* „ *delectari, & clarum senatum, &* „ *totam, ut ita dicamus, regnantem* civitatem, opportunam credimus esse „ honoris ejus confirmationem &c. „ Vedi anche la lettera di Marciano a S. Leone *c.* III. *ivi p.* 297.

(2) *Ep.* LXXIX. *al.* LXXVIII. *c.* III. *p.* 310. *seq. & Ep.* LXXX. *ad Pulcheriam Augustam cap.* I. *seq. p.* 314. *e p.* 315. dove scrive: „ Consensiones vero Episcoporum, sanctorum Canonum apud Nicæam conditorum re- „ gulis repugnantes, unita nobiscum „ vestræ fidei pietate, in irritum mittimus, ET PER AUCTORITATEM B. PETRI APOSTOLI GENERALI PRORSUS DEFINITIONE CASSAMUS „. *Et Epistola* LXXXI. *ad Anatolium c.* II. *seq. p.* 319. *seq.* dove egli dice: „ Christianorum Principum piissimas aures „ improbis petitionibus inquietare desiste „. *Et p.* 322. „ Fateor ita me „ dilectione universæ fraternitatis obstringi, ut NEMINI prorsus in his, „ quæ contra se poscit, assentiam „. *Et Ep.* LXXXII. *ad Julian. Episc. Coensem p.* 325. „ Nullis apud me PATROCINIIS ita poterit adjuvari „ (*Anatolius*), ut his, quæ postulat, „ calcata Patrum constitutione, consentiam „.

CAP. III.

,, *Constantinopolitano* ) quod vestræ pietatis auxilio ; ,, ET MEI FAVORIS ASSENSU episcopatum tantæ urbis obtinuit . . . Privilegia ecclesiarum Sanctorum Patrum Canonibus instituta . . . nulla ( possunt ) novitate mutari . . . DISPENSATIO MIHI CREDITA EST ; & ad meum reatum tendit , si paternarum regulæ sanctionum , quæ in Synodo Nicæna ad totius ecclesiæ regimen Spiritu Dei instruente conditæ sunt , me , quod absit , connivente , solvantur ,, . Si glorj ora , se gli dà l' animo , la fronte Ragionatrice di avere S. Leon (1) dalla sua , allorchè ella pretende , che alle disposizioni de' Principi sieno soggetti i beni , e l' esterior disciplina di Santa Chiesa .

VII. Ma

(1) Acconsentono al Santo Papa i Padri del Sinodo Calcedonese nella *relazione a esso S. Leone ivi pag.*285. Attestan eglino, che al Romano Pontefice τῆς ἀμπέλου τὴν φυλακὴν παρὰ τοῦ σωτῆρος ἐπιτετραμμένῳ, A CUI E' STATA COMMESSA DAL SALVATORE LA CUSTODIA DELLA VIGNA , appartenga la determinazione di tali cose ; per lo che pregano *pag.* 290. la κορυφὴν *sommità* Pontificale τιμᾶν *di onorare* ταῖς σαῖς ψήφοις *co' suoi decreti* τὴν κρίσιν *il giudizio* loro intorno all' affare del Patriarcato Costantinopolitano , poichè così gl' Imperatori se ne sarebbero compiaciuti , che aveano fatto valere come legge di stato il giudizio della Santa Sede contro l' eresia di Eutiche . Vedi anche la *Ep.*LXXXIX. di S. Leone al Sinodo di Calcedonia *cap.*II. *p.*345. e la Epistola di Marciano Imperatore a S. Leone medesimo *ivi p.*349. e la *Epist.*XLIV. *a Massimo Antiocheno c.*IV. *p.*359. dove riprende Giovenale di Gerosolima , il quale per *commendatitia scripta* dell' Imperatore , e di altri avea tentato di avere *Palestinæ Provinciæ principatum* tra' Vescovi : e la *Epist.*CIIX. *a Marciano p.*381. *seq. e* CV. *c.*I. *pag.*393. *e* CIX. *c.*I. *seq. p.*399. *seq. e la Ep.*CV. *a Proterio Alessandrino c.*XVI. *p.*385. e la Epistola di Anatolio a S. Leone *p.*395. *seq.*

CAP. III.

*Insussistente obbiezione de' nuovi Politici fōdata sull' essere stati chiamati da' Padri gl' Imperatori Sacerdoti, e Vescovi, e detto le menti loro da S. Leone sacerdotali.*

VII. Ma S. Leone ( dirà con altri politici, e in ispecie co' Groziani, sua Signoria Ragionatrice ) nella stessa epistola CXXIX. a Leone Augusto mentova *l' animo Sacerdotale*, *e Apostolico* di quel Sovrano (1); e nella Epistola CXXVIII. (2) la *mente* di lui non solamente *Regia*, ma eziandio *Sacerdotale*: e il Concilio Calcedonese (3) nelle acclamazioni chiama Marciano *Sacerdote*, *e Re*, *Vincitore*, *e Maestro della fede*: e Gregorio II. Papa esorta Leone Isaurico a essere *Re*, *e Pontefice* (4): e Costantino il Grande appella se stesso *Vescovo delle cose esterne* (5).

Questa opposizione è tutta Groziana (6). Or io quanto a S. Leone, dico, che altro è l' essere Sacerdote, altro l' avere, o il dover avere un zelo, uno spirito, una mente, un animo da Sacerdote, non già per offerire, nè per istabilire leggi ecclesiastiche, o per fare delle disposizioni intorno al regolamento, e disciplina anche esterior della Chiesa, ma difendendone gli stabilimenti, e castigando chi ne trascurasse l' osservanza. L' offerire, lo stabilir canoni &c., come si è veduto, secondo S. Leone, è proprio de' Sacerdoti, o de' pastori propriamente detti, e in modo particolare del Romano Pontefice: ma l'avere l'animo Sacerdotale tenendo

 saldo

(1) *Cap.* VI. *p.* 435.

(2) *Ad Anatol. c.* II. *p.* 423.

(3) *Tom.* II. *Concilior. p.* 490. *edit. Parif. an.* 1714.

(4) *Ivi Tom.* IV. *p.* 18.

(5) Presso Eusebio *lib.* IV. *de Vita Constant. c.* XXIV. *p.* 307. Vedi lo stesso Eusebio *ivi lib.* II. *c.* XLIV. *p.* 524.

(6) *De Imperio Summar. Potest. circa Sacra c.* II. *p.* 83.

CAP. III.

ſaldo ciò, ch' è ſtabilito; e punendo (mentre non *ſine cauſſa gladium portat*) i violatori della religione, e de' canoni, e procurando; che trionfi da per tutto la religione propoſtagli dalla Chieſa, e ſieno in vigore le ordinazioni de' Sinodi, e de' Papi, riguardanti la polizia eccleſiaſtica, appartien al Sovrano. Per la qual coſa il S. Pontefice nella Epiſtola XCIII. (1) dopo di avere accennato, che ſia propria de' Paſtori l'autorità di decidere, ,, Si qui, *dice*, ſua obduratione cæcati ita in reprobi ,, ſenſus amentiam tranſierunt, ut malint furere, quam ,, ſanari, ad IMPERIALEM PERTINET POTE- ,, STATEM, UT PERTURBATORES ECCLESIA- ,, STICÆ PACIS, ET REIPUBLICÆ, quæ Chri- ,, ſtianis principibus merito gloriatur, inimici SOL- ,, LICITIUS COMPRIMANTUR: ,, e diſtinguendo ciò, ch'è dell'imperial poteſtà, da ciò, ch' è dell' autorità ſacerdotale dice: ,, ut autem IMPERIALIS ,, EST, UT diximus, POTESTATIS, TUMUL- ,, TUS PUBLICOS, AC SEDITIONES SACRILE- ,, GAS SEVERIUS COERCERE; così ſpettà all' autorità Sacerdotale di non dar licenza di predicare a chi ſtima, che non ſia conveniente di darla ,, & omni vir- ,, tute reſiſtere, NE EA, QUÆ AD SACERDO- ,, TES PERTINENT, SIBI AUDEANT (*coloro, che*

(1) *Al.* XCI. *apud Queſnel. ad Julian. Epiſc. Coenſ. c.* 1I. *p.* 355. Vedi anche la *lett.* CXXX. *al.* CXXVI. *ad Anatolium c.* 1. *p.* 436. e la *Epiſt.* CXXXVI. *al.* CXXXII. *ad Leonem Auguſt. p.* 457. *ſeq.* e la *Epiſt.* XL. *al.* XXXIX. *ad Theodoſ. Auguſtum pag.* 175. *ſeq.*

„ *che Sacerdoti non sieno* ) VINDICARE „. Perciò egli non altro sostiene che sia della imperial podestà, scrivendo a Leone Augusto, sennonchè *ut ausus nefarios comprimendo, quæ bene SUNT STATUTA, DEFENDAT; & veram pacem his, quæ sunt turbata, restituat, depellendo scilicet pervasores juris alieni*, acciocchè *correctionibus ejus Dei iracundia mitigata, religiosæ antea civitati* ( Alexandriæ ) *non retribuat, quæ admissa sunt, sed remittat*. E nella Epistola XLI. a Teodosio il minore (1): *Removete quæsumus a vestræ pietatis conscientia periculum religionis, & fidei; quodque in SECULARIBUS NEGOTIIS LEGUM vestrarum æquitate CONCEDITUR, in rerum DIVINARUM pertractatione præstate, UT CHRISTI EVANGELIO VIM NON INFERAT HUMANA PRÆSUMPTIO... Date defendendæ fidei libertatem, quam ( salva clementiæ vestræ reverentia ) nulla vis, nullus poterit mundanus terror auferre. Cum enim ECCLESIÆ caussam, tum Regni vestri agimus, & salutis, ut provinciarum vestrarum quieto jure potiamini. Defendite contra hæreticos ecclesiæ statutum, ut & vestrum Christi dextra defendatur Imperium*. Ma che? Se gli stessi Sovrani in quel tempo confessarono la stessa verità, come costa dalle lettere di Valentiniano III., di Galla Placidia,

CAP. III.

(1) *Al.* XL. *c.* XI. *p.* 180. *seq.* E nella *Epist.* XLII. *ad Pulcheriam Augustam p.* 185. dove si dice, che ciò, ch'è fatto *contra omnem canonum disciplinam, ratum haberi ratio nulla permittit*.

cidia, e di Eudossia Augusta a Teodosio il minore (1). S.Leone medesimo nella Epistola XVI. *a' Vescovi della Sicilia*, accennando da chi si abbiano ad attendere l'ecclesiastiche leggi, dice, ch'eglino non sarebbero stati colpevoli, se dalla santa Sede, *unde consecrationem honoris acceperant, inde LEGEM totius observantiæ sumpsissent, & Beati Petri Apostoli sedes, quæ ipsis Sacerdotalis mater est dignitatis, fuisset Ecclesiasticæ magistra rationis* (2): e nella *Epist.* XL. a Teodosio (3) predica *l' autorità* τὴν αὐθεντίαν *di vindicare* ἐκδικεῖν, ancorchè gran numero di Vescovi eziandio adunati in sinodo contradicano, τὴν ἀλήθειαν *la verità per la nostra pace* ὑπὲρ τὴν ἡμῶν εἰρήνην, sicchè a *niuno* μηδενὶ, sia chiunque si voglia, lecito sia di *scuoterla* παρασαλεύειν, essendo ella sì ben munita. Ma del sentimento vero di S. Leone sia ciò detto a bastanza.

*Abuso de' testi di Pietro de Marca, fatto dal Ragionatore.*

VIII. Quanto al de Marca, già ho detto, di qual tempra sia egli stato. Egli non era Teologo, come osservò eziandio lo stesso Monsignor Bossuet. Del resto, invece di fare abuso delle citazioni di lui, dovea il Ragionatore leggere il *libello*, per cui ei sottomise la sua opera al giudizio della santa Sede Apostolica, e insegnò, che i Re sono *CUSTODES CANONUM, NON VERO AUCTORES*, e rifiutò molte altre di quelle massime, ch' essendo state da Carlo Molineo, dal Fauchetto, dal Pasquier, dal Piteo, dall' Otmanno, dal Servino,

(1) *Ibid. p.201. seqq.* (2) *Cap.I. p.77.*
(3) *Cap.I. p.174.*

vino, e da altri somiglianti politici sostenuta, ora dallo stesso Ragionator si rinuovano (1).

CAP. III.

*Delle autorità del Sinodo di Calcedonia, di Eusebio, e di Gregor. II. delle quali si abusano i nostri contradittori.*

IX. Non furono diversi dalle dottrine di S.Leone i sentimenti de' Padri del Concilio Calcedonese. Ciò costa dalla allocuzione di Marciano allo stesso Concilio (2), alla quale allocuzione succedettero le acclamazioni de' Padri. Non solo dell' autorità dello stesso Concilio, ma dei detti anche di Costantino ha esattamente trattato il P. Mamachi nel *Tomo* IV. *delle Antichità Cristiane* (3), al quale noi rimettiamo i nostri Lettori, per non diffonderci di vantaggio. Frattanto si noti, che gli Avversarj rifriggono le cose sodamente confutate da' nostri, senza attendere punto alle confutazioni, o piuttosto dissimulandole con mala fede, per dar ad intendere falsamente a chi non è solito di legger troppo, di aver eglino apportate delle ragioni, alle quali non sia mai stato risposto. Con pari impudenza, e infedeltà riccorron eglino all'autorità di Gregorio II. Basta riferirla com'el-

la

(1) Vedi quel *libello* prefisso alla *Concordia p.*104. *seq. della ediz. di Francfort dell' an.*1708. e la *Schedula* dello stesso de Marca riferita ivi *p.*116. e la disdetta, ch'ei fece, quando gravemente stava infermo, vale a dire in quelle circostanze, nelle quali sogliono *redire ad cor* coloro, che hanno mancato a' lor doveri, la qual disdetta si legge *nella vita di esso* de Marca scritta dal Baluzio. *Ivi p.*24. *seq.*

(2) *Action.*VI. *p.*464. *seq. T.*II. *Concil. edit. Paris. an.*1714. Vedi anche Teodosio il Minore nella lettera al Sinodo Efesino *P.*I. *T.*I. *Concil. edit. ejusd. p.*1346. „ Nullo modo commune quidquam habere oportet (laicum) cum non LICEAT, UT QUI RELATUS IN CATALOGUM EPISCOPORUM NON EST, IMPLICET SE NEGOTIIS ECCLESIASTICIS „.

(3) Vedi ciò, che abbiamo noi scritto *T.*I. *p.*159. *sq. di quest'opera nella nota.*

CAP. III.

la si legge nella epistola 11. di quel Pontefice, per rimanerne pienissimamente persuasi. Non nego, che Leone Isaurico Imperatore, nemico delle sacre immagini, volle nominarsi Imperatore, e Sacerdote: anzi concedo, che lo stesso Gregorio II. abbia chiamati Re, e Sacerdoti Costantino il Grande, Teodosio il Grande, e Valentiniano I. Ma in qual senso? Forse propriamente, come se avessero eglino avuto diritto d'imperare alla cristiana repubblica come tale, e di decidere le controversie concernenti la credenza, e di disporre della ecclesiastica disciplina: o piuttosto impropriamente, perchè furon pii, e perchè custodirono le definizioni de' Padri, e obbedirono a' pastori costituiti dal Signore a reggere la greggia di Gesù Cristo, e presero contro i novatori colla potenza loro le difese del cattolicismo, e fecero sì, ch' eseguito fosse ciò, che da' pastori medesimi era stato prescritto intorno alla polizia o interna, o esterior della Chiesa? Non nega egli per avventura espressamente il primo? e non dimostra a evidenza, che pel secondo *Sacerdoti* chiamò egli in un senso non proprio, e rigoroso, ma improprio, e vago, gl'Imperatori? ,, Hi sunt ,, Sacerdotes, & Imperatores, qui id *OPERE demonstrarunt*; tu vero ex quo imperium occupasti, *DEFINITIONES PATRUM PERPETUO NON CUSTODISTI*. Audi humilitatem nostram Imperator, & ,, sanctam Ecclesiam ἀκολούθησον *SEQUERE*, prout invenisti, atque accepisti. Non sunt ,, (stia qul attento l'Autore

tore *dell' Esame sopra le lettere di Roma*, che non è men lasso ne' sentimenti di quel che sia stato Celestio ) ,, non
,, sunt *IMPERATORUM DOGMATA*, *SED PONTIFICUM*, quoniam Christi sensum nos habemus . ἄλλη
,, παίδευσις ἐπὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν διαταγμάτων , καὶ ἄλλος νοῦς τῶν
,, κοσμικῶν *ALIA EST ECCLESIASTICARUM ORDINATIONUM INSTITUTIO* , *ALIA INTELLIGENTIA SECULARIUM*. In administra-
,, tionibus seculi ... quem habes sensum , in spiritalibus
,, dogmatum administrationibus habere non potes . Et
,, ecce tibi scribo τὰς διαφορὰς τοῦ παλατίου , καὶ τῶν ἐκ-
,, κλησιῶν · τῶν βασιλέων , καὶ τῶν ἀρχιερέων *DISCRIMINA*
,, *PALATII , ET ECCLESIARUM ; REGUM , ET*
,, *PONTIFICUM* . Agnosce illa , & salvare , nec con-
,, tentiosus esto ... Nam quemadmodum Pontifex intro-
,, spiciendi in palatium potestatem non habet , ac digni-
,, tates Regias deferendi ; sic neque Imperator *IN EC-*
,, *CLESIAS INTROSPICIENDI , ET ELECTIO-*
,, *NES IN CLERO PERAGENDI , NEQUE CON-*
,, *SECRANDI* , vel symbola Sacramentorum admini-
,, strandi , sed neque participandi absque Sacerdotis ope-
,, ra; sed unusquisque nostrum, in qua vocatione vocatus
,, est a Deo , in ea maneat . Vides , *IMPERATOR* ,
,, *PONTIFICUM , ET IMPERATORUM DISCRI-*
,, *MEN* ... Nos monita, atque documenta tibi adhibui-
,, mus , prout a Domino edocti sumus ; at tu refugisti ,
,, atque παρήκουες *OBEDIRE* nobis humilibus *RENUI-*

*STI*

„ *STI* . . . & sequutus es perversos, pravosque magi„ stros, qui a veritate oberrant (1) „. Così egli, che sempre costante nella dottrina de' suoi predecessori, scrive anche nella prima sua lettera indirizzata allo stesso Imperatore in questa guisa (2). „ Voi sapete, o Impera„ tore, che i dogmi di santa Chiesa non SONO DE' „ RE, ma de' Pontefici. Perciò sono i Pontefici pre„ posti alle Chiese, i quali astengonsi dagli affari della „ repubblica; e similmente i Re si astengono dagli ec„ clesiastici, e attengonsi a que' negozj, che sono loro „ commessi „. Or avendo egli così apertamente distinto il Re dal Sacerdote, e avvertito, che a questo, e non a quello sia conceduto d'intromettersi negli affari ecclesiastici, e dato a divedere, che non per altro motivo sono i Sovrani appellati talor Sacerdoti, che per lo zelo, che o mostrano, o devono mostrare per la verità della fede, o per la ecclesiastica disciplina stabilita da' Padri, difendendola colla loro potenza; con qual coraggio o piuttosto sfacciattagine, e sfrontatezza i nostri falsi politici a lui ricorrono, e con averne dimezzate le autorità osano di rappresentarlo per favorevole a' lor sentimenti?

(1) *Tom.* IV. *Concilior. p.* 14. *seq. edit. Paris. an.* 1714.

(2) *Ibid. p.* 10. οἶδας, βασιλεῦ, ὅτι τὰ δόγματα τῆς ἁγίας ἐκκλησίας οὐχὶ βασιλέων εἰσὶν, ἀλλὰ τῶν ἀρχιερέων . . . διὰ τοῦτο οἱ ἀρχιερεῖς προσετάχθησαν εἰς τὰς ἐκκλησίας, ἀπέχοντες τῶν δημοσίων πραγμάτων, καὶ οἱ βασιλεῖς ὁμοίως ἀπέχεσθαι τῶν ἐκκλησιαστικῶν, καὶ ἔχεσθαι τῶν ἐγκαιχειρισμένων αὐτοῖς.

menti ? Quanto ſarebbe ſtato meglio per loro, ſe non ne aveſſero mai parlato ? Certamente non avrebbero dato giuſto motivo a noi di vie più manifeſtare al mondo, ch' eſſi non per amor della verità ſi ſieno indotti a ſcrivere, ma per circonvenire i ſemplici colla menzogna, e colle impoſture, e per fare sì, che ſieno, come furono dall' Iſaurico (1), ſpogliate le Chieſe, e ſieno l' entrate eccleſiaſtiche impiegate nelle *convenienze dello ſtato*, le quali convenienze, al vedere, non conſiſtono, ſecondo eſſi, che nello ſpendere pe' teatri, e pe' muſici, e per le cantatrici &c. laonde gridando eglino contro de' beni de' ſacri templi, non fanno mai contro del luſſo, e contro degli ſpettacoli nè pur parola.

*Il Concilio vi. di Parigi non ſolamente non conferma, ma roveſcia anzi ciò, che dal Ragionatore falſamente ſi attribuiſce a Sãto Agoſtino.*

X. Del Canone *Principes*, ch' il Ragionatore dice riferito da Graziano come eſtratto dagli atti del Concilio di Parigi, avrei da dire moltiſſimo, ſe il tempo mel permetteſſe. Dirò ſolo 1. che Graziano nol riferiſce, come preſo da verun Concilio, ma come una ſentenza di S. Iſidoro di Siviglia (2), ſecondo che ſi ſcorge dall' edizioni del *Decreto* di quel Collettore, non eccettuata nè anco la Boehmeriana, ch' è talvolta il rifugio del Ragionatore medeſimo; onde ſi ſcorge, che coſtui, al ſolito ſuo, non ha letto Graziano in fonte. 2. dico, ch'ei non

(1) *S. Gregor. II. Ep.* 1I. *pag.* 14. *ſeqq.* „ Sanctas eccleſias ornatu privaſti . . . & humiles populos in otioſis ſermonibus, nugis, citharis, crepitaculis, tibiis, & tricis occupaſti „.

(2) Grat. *cauſa* XXIII. *q.* V. *c.* XX. *Princeps*: *Tit. Hujus eſt*: *Item Iſidorus l.* uI. *Sentent. de Summo Bono c.* LIII.

non ha nè pur letti gli Attí del Concilio di Parigi, che cita, e che cita in maniera, che sembra di voler asserire, che in Parigi non sia mai stato celebrato altro, che un tal Concilio, mentre così scrive: *e più chiaramente il concilio di Parigi*. Ma il Concilio, che riferisce intieramente il passo di S. Isidoro, è il VI. Parisiense celebrato, mentr' erano Imperatori Ludovico, e Lotario, l' anno 829. Vedasene il lib. I. cap. I. (1). Che se il Ragionatore ne avesse letti in fonte gli Atti, o, se gli ha letti, avesse voluto operare con buona fede, non avrebbe tralasciato di riferire ciò, ch'è scritto ivi *lib.* II. *c.* XXVI. (2) ,, Specialiter unum obstaculum ex multo tempore jam ,, inolevisse cognovimus, idest quia & *PRINCIPALIS POTESTAS*, diversis occasionibus intervenientibus, *SECUS, QUAM AUCTORITAS DIVINA SE HABEAT, IN CAUSSAS ECCLESIASTICAS PROSILIERIT*; & Sacerdotes partim ,, negligentia &c. in secularibus negotiis, & sollicitudinibus mundi, ultra, quam debuerant, se occupaverint ,,. Non avrebbe nè pure omesso il *cap.* XV. *del lib.* I. (3), in cui il sinodo parla de' beni temporali dedicati a Dio, e commessi a' Pastori, e pertinenti al diritto de' Sacerdoti, *quorum judicio* ne' tempi Apostolici *distribuebantur*, il qual uso *Apostolorum successores in tractandis, & dispensandis Ecclesiasticis rebus se servare*

(1) *Tom.* IV. *Concilior. edit. Paris.* an. 1714. p. 1335.

(2) *Pag.* 1360.

(3) *Pag.* 1307.

*vare debere meminerint*. Poichè ,, non ſunt res Eccleſiæ ,, come conchiude dalle autorità de' Padri , e de' Concilj , che ivi adduce ,, ut propriæ , ſed ut Dominicæ , & ,, a Domino commendatæ , tractandæ . *QUICUMQUE* ,, ergo eas ad ſuos proprios uſus , *TERRENOSQUE* ,, *HONORES* , & delectationes retorquet , . . . quan- ,, tæ tranſgreſſionis ſit , aperte animadverti poteſt ,, . Dalle quali coſe avrebbe egli ricavato , che non appartengono al diritto della ſecolare poteſtà i beni eccleſiaſtici , che ſpettano al diritto de' Sacerdoti , e a' Sacerdoti ſono da Dio raccomandate , e addette alla Chieſa , in cui , come ivi nel *lib.* 1. *cap.* 11. (1) leggiamo , *nemo Pontifice potior* . Eccone il teſto : ,, Fulgentius . . quan- ,, tum pertinet , *inquit* , ad hujus temporis vitam , ,, *IN ECCLESIA NEMO PONTIFICE POTIOR* ; ,, & in *SECULO* Chriſtiano Imperatore nemo celſior ,, invenitur ,, . Laonde ſe in tali coſe appartenenti alla Chieſa , e al diritto de' Sacerdoti , s' intrometteſſe il Sovrano laico , *ſecus* , *quam auctoritas divina ſe habeat* , *in cauſſas eccleſiaſticas proſiliret* . Dico 3. , che ſua ſignoria Ragionatrice tronca il canone ſteſſo , tralaſciando quelle parole, dalle quali ſi può prendere lume maggiore per ben intenderlo. Egli lo riferiſce così : ,, Principes ſeculi nonnumquam (2) in Eccleſia pote- ,, ſtatis adeptæ culmina tenent , ut per eamdem poteſta- ,, tem diſciplinam eccleſiaſticam muniant ,, . E poco

CAP. III.



(1) *Pag.* 1297. (2) Nel teſto ſi legge *intra Eccleſiam*

CAP. III.

dopo copiando il Grozio (1) : „ Cognoſcant Princi-
„ pes ſeculi, Deo debere ſe rationem reddere prop-
„ ter Eccleſiam, quam a Chriſto tuendam ſuſcipiunt:
„ nam ſive augeatur pax, & diſciplina Eccleſiæ per
„ fideles Principes, ſive ſolvatur, ille ab eis ra-
„ tionem exiget, qui eorum poteſtati ſuam Eccleſiam
„ credidit „. Ma tra il primo brano, ch'egli apporta,
e quelle parole, che nota leggerſi *poco dopo* nel cano-
ne, ſi trovano le ſeguenti: „ Ceterum intra Eccleſiam
„ poteſtates neceſſariæ non eſſent, niſi, ut quod non
„ prævalet Sacerdos efficere per *DOCTRINÆ SER-*
„ *MONEM*, poteſtas hoc *IMPLEAT PER DISCI-*
„ *PLINÆ TERROREM*. Sæpe per regnum ter-
„ renum cæleſte regnum proficit, ut qui intra Eccle-
„ ſiam poſiti *CONTRA FIDEM, ET DISCIPLI-*
„ *NAM ECCLESIÆ AGUNT, RIGORE PRIN-*
„ *CIPUM CONTERANTUR*, ipſamque diſciplinam,
„ quam Eccleſiæ humilitas exercere non prævalet,
„ *CERVICIBUS* ſuperborum poteſtas Principalis impo-
„ nat, & ut venerationem mereatur, virtutem poteſtatis
„ impertiat „. Or chi ha mai contraſtato all'Avverſa-
rio, che quando qualcuno operi contro la fede, e con-
tro la diſciplina della Chieſa, il braccio ſecolare non ab-
bia a preſtare alla ſteſſa Chieſa ajuto, affinchè colla *ſpa-
da*, che non ſenza cagione, come dice San Paolo, è
portata dal Principe, o ſi atterriſcano eglino, e ceſſi-
no

(1) *l. c. p.* 12.

no d' impugnare la verità, e di turbare la pace Cristiana, o *conterantur?* Ma frattanto *la disciplina* è dalla Chiesa, vale a dire da' pastori, stabilita, ed esposta, e intimata a osservare; e come anche avea S. Isidoro nello stesso *libro cap.* XI. *p.686. edit. Paris. an.* 1601. osservato „ sub religionis disciplina seculi potestates subjectæ sunt „. Quindi Ludovico I. Imperatore, ne' cui tempi fu celebrato quel sinodo di Parigi, dal quale vien citato il testo di S. Isidoro medesimo, così scrisse a' Vescovi: „ Quod vestra auctoritas exposcit, *FAMULANTE, UT DECET, POTESTATE NOSTRA*, perficere valeatis (1) „.

Ecco pertanto, come il Sovrano *disciplinam ecclesiasticam muniat, & tueatur Ecclesiam, & Ecclesiam Deus ipsius potestati tradiderit*; cioè, *ut quod auctoritas Ecclesiæ exposcit, perfici valeat, famulante, ut decet, potestate* del Sovrano del secolo, o, come prima di Ludovico Pio scrisse il Re Childeberto nella sua costituzione dell'anno 555. „ ut plebs, quæ *SACERDOTIS PRÆCEPTUM NON ITA, UT OPORTET, CUSTODIT*; nostro (cioè *Regum*) etiam *CORRIGATUR IMPERIO* (2) „. Ma poichè il Ragionatore ha creduto di dover copiare un canone del Concilio VI. di Parigi tenuto ne' tempi di Ludovico Pio, potea anche



(1) *Capitular. an.823. c.IV. p.634. T.I. Capitular. Reg. Francor. edit. Balutii.*

(2) *Capitular. Reg. Francor. T.I. pag.6.*

CAP. III.

che apportare il canone VIII. (1) dell' Aquisgranese celebrato a istanza dello stesso Imperatore l' anno 836. il qual canone assai più da vicino riguarda il nostro punto. Non avrà egli a male, che noi glielo recitiamo; perciocchè vedrà in esso riferiti de' canoni de' Concilj Toletani, a' quali sottoscrisse S. Leandro fratello, e antecessore di S. Isidoro, e i quali escludono dall'intromettersi a disporre de'beni ecclesiastici i Principi secolari. ;, De ,, conservandis rebus, quæ a fidelibus conferuntur... ,, ita roboratum esse constat.... in Decretalibus Papæ ,, Symmachi: *synodali conventu provida* sententia mo- ,, dis omnibus enervari placuit, & in irritum deduci, ,, *ne in exemplum remaneret præsumendi, QUIBUSLI- ,, BET LAICIS, qamvis RELIGIOSIS, VEL PO- ,, TENTIBUS in quacumque civitate, QUOLIBET ,, MODO, de ecclesiasticis facultatibus aliquid distrahen- ,, do DECERNERE, quarum SOLIS SACERDO- ,, TIBUS disponendi INDISCUSSE A DEO CURA ,, COMMISSA DOCETUR....* Item unde supra in ,, Concilio Toletano (III. c. 19.) *Quia Ecclesia- ,, rum omnium dotes ad Episcoporum ordinationem, & ,, POTESTATEM pertineant, nec a QUOQUAM ,, aliqua præsumptione distrahantur.* Item post pauca: ,, *Omnis itaque rei Ecclesiasticæ quantitas, sicut remedium veniæ*

(1) *Tit. de Persona Regis, filior. & ministr. Ord. p.*1402. *Tom.*XV. *Concil. edit. Paris. an.*1714.

„ *veniæ tribuit conferenti , ita DAMNUM RITE „ PRÆPARAT ABSTRAHENTI* (1) „.



Non vi sarà, credo, niuno si prevenuto da' pregiudizj, che da' testi fin quì arrecati non iscorga a evidenza, qual sia, e quanto contrario al Ragionatore il senso della testimonianza di S. Isidoro, e del canone del Concilio di Parigi, ch'egli ci oppone. Ma per vie più dimostrargli, quanto ei sia disgraziato nel citare i monumenti dell'antichità, vogliamo, ch'ei legga il capo XVIII. del *lib.* 1. dello stesso Concilio (2), e vedrà quanto vanamente vada egli schiamazzando, che gli acquisti ecclesiastici sieno arrivati omai all'eccesso, e che perciò sia d'uopo, che i Principi Cristiani o ne tolgano parte, o impediscano, che non se ne facciano de' nuovi.

*Quanto sia facile a sciorre l'argumento, che gli Avversarj deducono dal non impedirsi dal Signore la dominazione de' Re, e qual repubblica si desideri dagli stessi nostri contraditori.*

XI. Ma ei ci richiama a S. Agostino. Ne adduce il quarto passo, che dice (3) di avere preso dal Grozio (4). Ma egli lo stroppia al solito suo, riferendolo in questa guisa: *Judei, & gentes, audite omnia regna terrena* (5), *non impedio dominationem vestram in hoc mundo: venite ad regnum, quod non est de hoc mundo: venite credendo*. Lo Spirito Osservatore lo apporta con mag-



(1) Vedi anche l'altro Concilio di Aquisgrana celebrato l'an. 816. c. CXVI. *pag.* 1132. *Tom.* IV. *Concilior. edit. an.* 1714. regnando lo stesso Imperatore Ludovico Pio.

(2) Vedi il *Vol.* II. *di questa opera p.* 60. *seq.*

(3) *Ragionam. p.* 29. *Conferm. del Ragionam. P.* I. *p.* XXXII.

(4) Vedi il *Tom.* I. *di questa opera p.* 244.

(5) Nella *Conferm.* scrive *omnia regna mundi*.

maggior esattezza (1), e conchiude: „ Or potea dirsi „ più chiaramente, ch' egli il Salvatore nostro non „ volle in cosa alcuna derogare a' diritti de' Sovrani, e „ della potestà civile „?

Ma chi di noi ha mai sostenuto, che abbia derogato il Salvatore nostro, o che si abbia a derogare a' diritti de' Sovrani, e della potestà civile? Anzi chi de' Vescovi, e de' Papi non ha condisceso, che i Sovrani Cristiani s' intromettano in moltissime cose, che gli Apostoli non ammisero ne' Principi gentili, a' quali non men, che a' nostri, competeano i diritti del principato? Confessiam noi pertanto, e il confessiamo volentierissimo il *non impedio dominationem* (2) de' regni terreni; aggiugnendo con S. Agostino, esser egli espediente, che i Principi stessi sieno sotto Cristo Re, da cui si dà loro la cognizione, e la disciplina di governar a dovere, e di servire con timore al Signore di tutti (3), e di stare attenti di non dicadere per la superbia dalla certissima, e sincerissima beatitudine.

Per

(1) *Osservaz. sulla carta di Roma p.64.*

(2) S. Agost. *Tract.*cxv. *in Joh. num.*2. *p.*577. *Tom.*III. *P.*II. *Opp. edit. Antuerp. an.*1700.

(3) *Enarrat. in Ps.*II. *n.*9. *p.*5. *Tom.*IV. „ Nunc Reges intelligite, „ idest jam nunc (Christo) Rege „ constituto, nolite tristes esse Reges „ terræ, quasi vestrum bonum vobis „ ablatum sit, sed intelligite potius, „ & erudimini. Id enim vobis expedit, ut sub illo sitis, a quo intellectus, & eruditio vobis datur. Et „ hoc vobis expedit, ut non temere „ dominemini, sed Domino omnium „ cum timore serviatis, & exultetis in „ beatitudine certissima, & sincerissima „ cauti, & circumspicientes, ne ab „ ea per superbiam decidatis „.

Così per l'appunto dirà il Ragionatore, poichè i Principi sono, o devono essere tali, che se veggon mai, che le facoltà della Chiesa non si dispensano, come conviene, che sieno dispensate, sono tenuti a rimediarvi con fare anche sì, ch'elle sieno diminuite, o almeno che non si accrescano in avvenire.

Bella ragione in vero, degna del Wiclefistico, e Ussitico spirito di sua Signoria Ragionatrice, e con tutta giustizia condannata dal Concilio di Costanza (1). Certamente se una tal ragione valesse, importerebbe per necessaria conseguenza, che se gli amministratori de' beni di una famiglia non sieno nell' impiego loro fedeli, debba il Principe mettervi su degli stessi beni le mani, e diminuirli, o procurare, che in avvenire non si aumentino. Nè ciò solamente; ma se anche gli economi di una repubblica, o di un regno spendano l'entrate pubbliche, o permettano che le rendite de' membri della repubblica, o del regno medesimo si consumino in cose superflue, come in giuochi, in ispettacoli, in isfarzi, in musici, e canterine, in istrioni, in bagordi, in esorbitanti assegnamenti di malvagi consiglieri (2), e in altre cose, che

 seco

(1) Vedi il *Tom. I. di questa opera p. 347.*

(2) Il Concilio VI. di Parigi, citato dal nostro Ragionatore come a se favorevole, nel *lib. II. cap. I. p. 1339.* „ Justitiæ Regis est neminem injuste „ per potentiam opprimere, advenis, „ & pupillis, & viduis defensorem esse, furta cohibere, adulteria punire, „ iniquos non exaltare, impudicos, & „ histrio-

feco portano la rilaffattezza, la effeminatezza, la oppreffione della povertà, e le rovine delle famiglie coftituenti la focietà, e il rovefciamento degli ftati; vi fi poffa da altri Sovrani di forze maggiori, i quali fieno informati di sì gravi inconvenienti, porre rimedio o con appropriarfi gli ftati medefimi, o con torre parte de' beni al principato, e impiegargli in altri ufi; o con impedire, che per niuna ragione poffa il principato fteffo ne' futuri tempi fare de' nuovi acquifti. Che fe perchè gli amminiftratori, o gli economi degli ftati peccano, non per quefto la repubblica, o il regno pecca; nè una repubblica, e un regno, ancorchè manchino negl'impieghi loro i fuoi miniftri, dee effere da chi non ha jus veruno privato del tutto, o multato di parte de' fuoi ftati, che per diritto gli appartengano; come potrà effere lecitamente o fpogliata del tutto, o in parte privata de' fuoi beni, poffeduti, fecondo S. Agoftino, *jure divino*, la chiefa non mai colpevole (pe' difetti de' fuoi difpenfatori, o miniftri) da chi non ha fu de' beni medefimi

CAP. III.

„ hiftriones non nutrire, impios de „ terra perdere, ecclefias defendere, „ juftos fuper regni negotia conftitue- „ re, fenes, & fapientes, & fobrios „ confiliarios habere „. *Ibid. cap.* VII. *p.* 1340. *feq.* „ Nunc vix a quibufdam „ fumitur cibus . . . fine hiftrionum „ faltatione, & obfcœna jocatione . . . „ & ceteris innumeris vanitatibus, quæ „ animum chriftianum a vigore fui „ ftatus emolliunt; . . . & diverforum „ ciborum genera ad fuum libitum „ exigentes erga lautiffimos fibi cibos „ (*fi defidera quì l'attenzione del* „ *Ragionatore*) præparatos artem lau- „ dant coquorum . . . Religio chriftiana „ modernis temporibus a plerifque non „ fic colitur, *che* tot tantifque per- „ verfis confuetudinibus ad votum quo- „ rumdam repertis non contemna- „ tur „.

ſimi poſſeduti per divin diritto ragion veruna ; e ſe toglie nulla , che appartenga alla Chieſa , ſecondo lo ſteſſo Santo Dottore , come abbiamo dianzi provato , divien ſacrilego ? Non ſarebbe ciò un proteggere , ma un opprimer la Madre noſtra , di cui per altro ſi dee ogni Principe criſtiano qual vero figlio gloriare di eſſere vindice, e difenſore, dimoſtrando co'fatti , che per ſoſtenerla, e per mantenerne , e non già per diſtruggerne la religione , e le regole , e la diſciplina *gladium portat*. Da protettore, da difenſore , da vindice ed è , e ſarà ſempre il procurare il mantenimento , e la oſſervanza de' canoni , e il fare sì , che ſieno non già tolte , nè ſcemate , nè ridotte a ſegno , che non ſi poſſano aumentare ; ma amminiſtrate , come la Chieſa vuole , e preſcrive , le facoltà conſacrate al Signore , e deſtinate al mantenimento de'ſacri miniſtri , e de' poveri ; e che la vera religione ſia difeſa ; che regni negli ſtati ſuoi il buon coſtume ; che ſe ne bandiſcano i bagordi , le diſſolutezze , e le oppreſſioni de'poveri ; e che ſi badi non tanto ſe molti , quanto ſe buoni ſieno i ſudditi . Ma non penſan così i noſtri Ragionatori , e Oſſervatori , e Sacerdoti della natura . Eglino mentre colle parole ſi proteſtano di volere il Principe difenſore della religione , e protettor della Chieſa , allora per l' appunto realmente il vogliono contrario , e impugnatore , e ancor diſtruttore ; e mentre vantano il ben pubblico , allora non altro in fatti procurano , che il danno della ſocietà ; poichè in

fatti

CAP. III.

fatti si adoprano di ridurre la società, in cui vivono, a essere tale, quale ci vien descritta da Santo Agostino ne' libri *della Città di Dio* una sconcertata repubblica (1).

## §. VI.

*I passi di S. Girolamo obbiettatici dagli Avversari non solamente non giovano punto alla causa loro, ma le sono anzi manifestamente contrarj.*

*Inezie dette dal Ragionatore circa un testo di San Girolamo riguardãte l'uffizio de' Principi.*

I. NElla seconda Parte della *Confermazione del suo Ragionamento* (2) si vanta il Ragionatore di essersi valsuto di un testo di S. Girolamo, quando egli mentovò *l'epoca, in cui ne' Principi si unì alla cura della felicità tempo-*

(1) *Lib.* I. *cap.* XX. *p.*38. *T.* VII. „ Nullo modo CURANT PESSIMAM, ET FLAGITIOSISSIMAM non esse rempublicam. Tantum stet, inquiunt.... Obsequantur divitibus pauperes caussa saturitatis; atque, ut eorum patrociniis „ quieta inertia perfruantur, divites „ pauperibus ad clientelas, & ad ministerium sui factas, abutantur. Populi plaudant non CONSULTORIBUS UTILITATUM SUARUM, SED LARGITORIBUS „ VOLUPTATUM. Non prohibeantur impura. Reges non curent, „ QUAM BONIS, sed quam SUBDITIS REGNENT. Provinciæ „ Regibus non tamquam RECTORIBUS MORUM, sed tamquam „ rerum dominatoribus, & deliciarum „ suarum provisoribus serviant.... „ Abundent publica scorta „ (*e se ne faccia un passo di più*, dice il Genovesi).. „ Opipara convivia frequententur. Ubi cuicumque libuerit, & „ potuerit, diu noctuque ludatur, „ bibatur, vomatur, diffluatur. Saltationes undique concrepent. Theatra inhonestæ lætitiæ vocibus exæstuent. Ille sit publicus inimicus, „ cui hæc felicitas displicet... Quis „ hanc rempublicam sanus, non dicam Romano Imperio, sed domui „ Sardanapali comparaverit „?

(2) *Pag.* XIX.

*temporale de' Popoli anco la cura della felicità eterna, e fu allorchè essi divennero seguaci di Gesù Cristo* (1). Non istarò quì a dimandare a sua Signoria Ragionatrice, da quali monumenti abbia ripetuta una tal epoca; nè se creda, che allora solamente, quando i Principi divennero seguaci di Gesù Cristo, abbian gli uomini cominciato a essere creati per amare, e servire Iddio in questo mondo, e goderlo eternamente nell' altro? Io mi son impegnato a trattare quì delle testimonianze di S. Girolamo, laonde non istimo di dovermi divertire in altre questioni. Del resto, s' ei crede che fin da principio gli uomini furono creati per un tal fine, non veggo perchè sempre non sieno stati tenuti i Soprantendenti, e i Principi loro a procurare la eterna loro salvezza, e in conseguenza all' uffizio di questi non sia stato in ogni tempo annesso un tal dovere (2). Ma veniamo al passo di S. Girolamo, ch' ei ci oppone: „ Regum „ officium est proprium, *dice il Santo*, facere judi„ cium, & justitiam, & liberare de manu calumnia„ torum vi oppressos, & peregrinis, & viduis, quæ „ facilius opprimuntur a potentibus, præbere auxi„ lium (3) „. Ma che? Neghiamo per avventura noi al Principe la cura de' precetti di Dio, come ivi soggiugne

CAP. III.

(1) *Ragionam. p.78.*

(2) Vedi S. Tommaso *l.1. de Regimine Principum cap.xv. pag.311. edit. Bergom. an.1741.*

(3) *In cap.xxii. Hieremiæ lib.iv. pag.628. Tom.iii. Opp. edit. Paris. an.1704.* Gratian. *Causs.xxiii. Q.v. c.23. Regum.*

giugne S. Girolamo, e il dover fare la giustizia, e liberare gli oppressi dalle mani de' calunniatori, e sovvenire i pellegrini, liberare le vedove, e i pupilli dalle violenze de' prepotenti? Tutto ciò da noi si ammette, e si sostiene, poichè così porta ogni ragione, e così anche le Sacre Lettere, e i Santi Dottori insegnano. Dimandasi però, se in ciò, che riguarda la eterna salvezza, il Sovrano si abbia a regolare da se, ovvero se debba essere difensore, ed esecutore degl'insegnamenti, e delle determinazioni della Chiesa, e stare alla ragion del governo stabilito da Dio? Ma la ragion di governo stabilito per un tal fine da Dio non porta per avventura, secondo S. Girolamo (1), che si debba essere di comunione uniti colla Santa Sede di Pietro, e si debba stare agl'insegnamenti, e alle determinazioni di essa, talchè disperga chiunque non raccoglie con essa lei, e sia non di Cristo, ma dell'anticristo? Insegnando pertanto ella ne' suoi Sinodi sì particolari, che generali, e per la successione de' Sommi Pontefici, che i Sovrani del secolo, benchè anche religiosi, e pii, non abbiano potestà veruna di disporre delle facoltà della Chiesa (2), e che l'impedire,

(1) *Epistola x. inter Epistolas Damasi Papæ Tom.1. Epistolar. Rom. Pontif. num.2. edit. Paris. an.1721. pag.546.* „ Beatitudini tuæ, idest Cathedræ Petri communione consocior. Super illam Petram ædificatam Ecclesiam scio. Quicumque extra hanc domum agnum comederit, profanus est . . . Quicumque tecum non colligit, spargit: hoc est, qui Christi non est, antichristi est . . . Decernite, obsecro, si placet, & non timebo tres hypostases dicere &c. „

(2) Vedi il 1. *Tomo di questa opera p.313. seq.*

re, che i luoghi pii in avvenire non facciano nuovi acquisti, sia contro il diritto divino (1); con qual coraggio impugnando gli Avversarj sì fatti insegnamenti, e tali determinazioni della Santa Chiesa, osano di citare, come loro favorevole, S. Girolamo?



*Falso, che la facoltà di acquistare beni temporali sia, secondo S. Girolamo, nocevole alla Chiesa.*

II. Un'altra testimonianza dello stesso S. Dottore presa dalla Vita di Malco Monaco ci vien opposta dal Sig. Campomanes (2). Ma questi ne sbaglia la nota del tempo, copia male la mentovata testimonianza, e la interpreta peggio. Quanto al tempo, ei vuole, che la vita di Malco sia posteriore alla lettera a Nepoziano; e fondato su di una tal cronologia, cava delle conseguenze a suo modo. Almanacchi però, quanto egli vuole, che la Vita fu scritta dal Santo l'anno 392., e la suddetta Epistola l'anno 394. (3). Circa il modo, con cui ha egli copiata l'autorità stessa, si osservi, ch' ei (a fine di provare, che la rivocazione della legge di Valentiniano I. fu pregiudiziale alla Chiesa, per la qual rivocazione ei suppone ridata agli ecclesiastici la facoltà di far degli acquisti) avendo riflettuto, che *il medesimo S. Girolamo era persuaso, che fu nociva la restituzione del privilegio di acquistare ne' suoi effetti*, cita nella infrappostа Annotazione, D. Hier. *in* Vita Malchi, ibi: „ *Sicque ecclesia potentia quidem, & di-*
„ *vitiis*

(1) *Innoc. III. lib. xv. Ep. lxxvi. & lxI. Epistol. edit. Paris. an.* 1706. *pag.* 628. *T* II. *edit. Paris. an.* 1682.

(2) *Trat. de la Regalia de Amortizacion c.* I. *n.* XII. *p.* 4.

(2) Vedi il Martianè *in Proleg. ad Tom. vv. Opp. S. Hieron. Class.* II. Tillemont *Hist. Eccles. Vit. Hieron. Artic.* LXII. *pag.* 150. *seq. Tom.* XII. *edit. Paris. an.* 1707. Vallarsi *Tom.* I. *Opp. S. Hieron. edit. Veron. an.* 1734. *Praef.*

,, *vitiis major, sed virtutibus minor facta est:* ,, onde vuol conchiudere, che perciò sia d'uopo d'impedire, che la Chiesa in avvenire faccia de'nuovi acquisti. Or io dico, che S. Girolamo non mentova in quella Vita nè punto, nè poco la legge di Valentiniano, nè la rivocazione della stessa legge, nè usa il *sicque*, che il Sig. Campomanes gli attribuisce, ma si esprime in questa guisa: ,, Scribere disposui ab adventu Salvatoris usque ad nostram ætatem... quomodo, & per quos Christi Ecclesia nata sit, & adulta persequutionibus creverit, & martyriis coronata sit, & *POSTQUAM AD CHRISTIANOS PRINCIPES VENERIT, POTENTIA QUIDEM, ET DIVITIIS MAJOR, SED VIRTUTIBUS MINOR FACTA SIT* (1).,, Malamente pertanto ha egli il Sig. Campomanes copiato il testo di S. Girolamo. Che peggio poi l'abbia interpretato, costa, se pur non traveggo, a evidenza. Perocchè non parlando nè direttamentè, nè indirettamente, nè espressamente, nè tacitamente il Santo della legge, nè dell'abolimento della legge stessa di Valentiniano, ella sarà vana tutta la spiegazione fondata dal detto Signore sul supposto, che ne abbia parlato il Santo medesimo, e perciò abbia soggiunto *sicque ecclesia &c.* Il male maggiore si è, che tale spiegazione in vigor di giusto raziocinio porta a intollerabili conseguenze. In fatti se stiamo alla dialettica, di cui ha quì fatto uso il Sig. Campomanes, biso-

CAP. III.

(1) *Tom. IV. Opp. P. II. pag. 91. edit. ejusd.*

bisognerà confessare, che quella cosa, di cui fa menzione S. Girolamo immediatamente prima di aver detto: *potentia quidem & divitiis major, sed virtutibus minor facta sit*, sia stata nocevole alla Chiesa. Or non della rivocazion della legge di Valentiniano, ma della conversione de' Principi dal gentilesimo alla Cristiana religione, fa S. Girolamo menzione immediatamente innanzi di avere scritto *il potentia quidem &c.* e talmente ne fa menzione, che afferma, esser ella la Chiesa divenuta maggior in potenza, e in ricchezze, ma minore in virtù *dopo che, postquam ad Christianos Principes venerit*. Adunque, secondo la mentovata nuova dialettica, bisognerà ritrarne, che la conversione de' Principi al Cristianesimo sia stata alla Chiesa di nocumento; e in conseguenza, che sia d'uopo di procurare, pel bene di essa Chiesa, che i Sovrani non sieno in avvenire Cristiani, ma tornino al gentilesimo, e muovano a'fedeli di Gesù Cristo crudeli persecuzioni. A ciò tirano per avventura i nostri Seudoriformatori, Riflessionarj, e Sacerdoti della natura; ma non dubito, che ne sia loro contrario, e detesti il Signor Campomanes una tal consegnente proposizione. Per altro se ei non muta logica, cioe se non si adatta al modo di ragionare comune, e specialmente de' Santi Padri; non potrà negare, che se dalle premesse, come sono state da lui poste, segue ciò, ch'egli scrive; anche l'accennata da noi conseguente proposizione, da lui giustamente riprovata, segua con pari deduzione dalle antecedenceden-

cedenti frasi di S. Girolamo. E per verità chi usando rettamente della sua ragione potrà mai pensare, che il cristianesimo degl'Imperatori, per cui tutti i Santi Padri, e tra questi S. Girolamò (1), anzi tutta la Chiesa anche ne' suoi Concilj Generali congregati *in Spiritu santto*, rendettero immortali grazie al Signore, e per cui visibilmente trionfò la Croce di Gesù Cristo, sia stata di nocumento alla congregazion de' fedeli, e che perciò sia d' uopo, che i Principi del secolo diventino in avvenire infedeli, e perseguitino il Redentor nostro nelle sue membra, acciocchè queste riparino le perdite loro spirituali, e tornando nelle primitive temporali necessità, e strettezze, acquistino la palma del martirio? Ma non le ricchezze, che ben impiegate son salutari; non la potenza; non il favore de' Principi Cristiani, che giovò anzi per viepiù dilatare la vera religione, scemarono la virtù ne' fedeli; ma l' abuso della lunga pace conceduta loro da Dio pe' Sovrani da lui chiamati all' ammirabile lume dell' Evangelio; e anche il non aver voluto la debolezza di molti valersi in bene delle ricchezze, che la pietà de' lor confratelli avea conferite alla Chiesa. De' quali deboli uomini, che della grazia imperiale, e delle richezze si abusavano, tanto era maggiore il numero, quanto era ella maggiore di quel, ch'era stata sotto i Sovrani gentili, la moltitudine de'Cristiani. Che se in una breve

(1) Vedi la *Epist.* LVII. *al.*VII. *ad Letam Tom.* IV. *Opp. P.*II. *p.*591. *edit.Paris.an.*1706.

breve pace da' nostri goduta sotto i Gordiani, e i Filippi tanti abusi s' introdussero, che furono deplorati da S. Cipriano (1), benchè in numero minore fossero allora stati i fedeli di quel, che lo furono ne' tempi di Costantino, di Valentiniano, e di Teodosio il grande; qual maraviglia, se dopo la conversione de' Principi della Romana repubblica al culto del vero Dio, quando a tanto pervenne la moltitudine de' fedeli, sieno cresciuti gli abusi medesimi, essendo certo, che dov'è maggior moltitudine, ivi a proporzione ordinariamente sia anche maggiore il numero degl'imperfetti? Ma che? stimò egli forse S. Girolamo, che per gli abusi suddetti potessero lecitamente, e avessero i Principi a mettere le mani sulle facoltà della Chiesa, o a proibire, ch'ella acquistasse de' nuovi beni? Tanto ne viene ciò in conseguenza, quanto ch'egli o gli altri Padri abbian tenuto, che si debba dalla potestà secolare diminuire il numero de'fedeli, per esservi tra loro moltissimi dediti alle disso-



(1) *Lib. de Lapsis pag.* 123. „ Traditam nobis divinitus disciplinam „ PAX LONGA (*che non avea durato nè pure 16. anni*) corruperat. „ Jacentem fidem, & pene dixerim „ dormientem censura cælestis erexit.. „ Studebant augendo patrimonio singuli, & obliti, quid credentes aut „ sub Apostolis ante fecissent, aut semper facere deberent, insatiabili cupiditatis ardore ampliandis facultatibus incubabant. Non in sacerdotibus religio devota &c. „. Conchiudano quindi, se dà loro l'animo, gli Avversarj, che debbano muoversi crudeli persecuzioni alla Chiesa, perchè S. Cipriano scrive, che *longa pax* di non più di 15. anni *divinitus traditam disciplinam corruperat*; e che si abbia a *proibire* a' secolari, che in avvenire *studeant augendo patrimonio*, perchè lo stesso Santo riprende ciò in più cristiani de' suoi tempi.

dissolutezze, e ad altri vizj; o vietare, che ne' futuri tempi non più si abbracci da veruno il Cristianesimo.

Il Santo Dottore tenea per sacrosanti i beni Ecclesiastici (1), e se non facea lecito a' Pastori, a' quali sono affidati, di convertirgli a' proprj usi, molto meno potea riputare lecito a' Sovrani del secolo di prevalersene, e di defraudarne in sì fatta maniera la Chiesa. Egli è generale, e risguardante tutti, senza eccettuazione di veruno, l'assioma dello stesso Santo nella Epistola a Nepoziano (2): „ Amico quidpiam rapere furtum est, *ECCLESIÆ VERO FRAUDARE SACRILEGIUM* „. Non altrimenti intesero un tale assioma i Sinodi (3), e i Sovrani medesimi, laonde lo fecero inserire ne' rispettivi loro canoni, e capitolari (4); ne' quali capitolari, avendone

(1) *Lib.* II. *in Isaiam p.*40. *T.* III. *Opp. edit. Parisf. an.*1704. „ Rapina „ pauperum in domibus eorum (*cioè* „ *di alcuni Pastori della Chiesa*) „ quando replent thesauros suos, & „ Ecclesiæ opibus abutuntur in delicias, publicasqne stipes, quæ ad „ sustentationem pauperum datæ sunt, „ vel sibi reservant, vel propinquis „ distribuunt, vel alienam inopiam „ suas, suorumque faciunt esse divitias „. *Et in Sophon. c.* III. *p.*1671. „ Judices quoque ejus quasi lupi Arabiæ occidentes vespere, & nihil relinquentes in mane, & POSSESSIUNCULAS ECCLESIÆ, quæ „ in DEI DONARIA CONFERUNTUR, VERTENTES IN LUCRUM SUUM „.

(2) *Ep.* XXXIV. *al.* II. *p.*263. *T.* IV. *P.* II.

(3) Il Concilio di Agde, il cui canone si legge nel capitolare II. dell' an.814. di Carlo Magno *c.* X. *p.*522. *Tom.* I. *Capitular. Reg. Francor. edit. Parisf. Balutii*.

(4) *Ivi cap.* XII. *pag.*522. „ Quia „ Christum, & Ecclesiam unam personam esse veraciter agnoscimus, „ quæcumque Ecclesiæ sunt, Christi „ sunt; & quæ Ecclesiæ (*in agris*, „ *vineis &c.*) ... offeruntur, Christo-

done fatto uso più volte si protestano i Sovrani medesimi, che dall' avere certi Principi oppressi gli ecclesiastici, e dall' avere messe le mani su de' beni delle Chiese avendogli alienati, gravissimi danni erano sopravvenuti a' regni (1); e che perciò, se non si fossero eglino riguardati da somiglianti violenze, non dubitavano, che a simili danni avrebbero soggiaciuto (2). Dichiararonsi pertanto di non volersi mai ingerire in tali cose, nè acconsentire a coloro, che se ne ingerivano, per non rovinare loro stessi, e per non essere di accordo con quelli, che si voleano perdere (3); e

P 2 coman-

„ sto offeruntur: & quæ ab Ecclesia „ ejus quocumqne commento alienan- „ tur, vel tolluntur . . . Christo tol- „ luntur. *Et si ab amico quidpiam* „ *rapere furtum est*, præcipue Christo „ DOMINO NOSTRO, QUI EST „ REX REGUM, ET DOMINUS „ DOMINANTIUM aliquid auferre, „ vel ALIENARE . . . SACRILE- „ GIUM EST. Vedi anche il c. XIII. *ivi p. 523. seq.*

(1) *Capitular.* III. *cap.* I. *p.* 526. „ Prohibemus omnino sub pœna sacrilegii generaliter omnibus cunctarum Ecclesiarum alienationes, Sacerdotumque, & reliquorum Servorum Dei oppressiones, vexationes &c... Nam multæ regiones, quæ „ rerum ecclesiarum invasiones, . . . „ alienationes, vexationesque, & Sacerdotum, reliquorumque Servorum „ Dei oppressiones . . . sectatæ fuerunt, . . . nec IN BELLO SECULARI FORTES, NEC IN „ FIDE STABILES PERSTITERUNT „.

(2) *Ibid.* „ Et nisi nos ab his caveamus, similia nobis supervenire non „ dubitamus, quia vindex est Dominus ex his omnibus „.

(3) *Ibid. cap.* II. *p.* 527. „ Nullus „ (res Ecclesiarum) DARE, vastare, „ vel ACCIPERE, absque proprii Episcopi audeat jussione . . . Nam devastantes Ecclesias, earumque res, „ nihil aliud intelligimus, quam contra illum æterni Imperii Deum, „ ejusque Majestatis homines movere certamen . . . Nos vero ista nec „ agere volumus, nec facere volentibus consentire, ne nos, quod absit, „ perdamus, aut se perdere volentibus „ consentiamus „.

comandarono, che se qualcuno per liberalità loro avea fin allora posseduto alcuna cosa appartenente alla Chiesa, domandasse a' Vescovi, a' quali spettava, la facoltà di ritenerla in quel modo, in cui si potesse ritenere giustamente (1); poichè credevan eglino, essere meglio non avere il terreno, che perdere l'eterno regno; pel qual regno terreno eran essi fermamente persuasi, che più avrebbero loro giovato i meriti de' Santi, che tutta la milizia di questo mondo (2). Osservarono eziandio, esser illecito, che le cose offerte alla Chiesa le sieno tolte; e il provarono coll' autorità di San Girolamo, il quale pronunzia (3), che tutti coloro, i quali de' beni

(1) *Ibid.* „ Quapropter præcipimus, „ ut si quis ex jure ecclesiastico hactenus nostra largitate aliquid possedit, si illa deinceps habere voluerit, „ ad proprios Episcopos veniat, & ab „ eis, & a præpositis Ecclesiarum, unde esse videntur, quocumque modo „ JUSTE potuerit, ea impetrare satagat, & nihil ex eis aliter ambiat, . . . ne cupidus sanctarum rerum ignis, qui in eis est, eos tavillosius exurat „.

(2) *Ib.* „ Satius enim nobis est, Regnum non habere terrenum, quam „ æternum perdere. Plus vero me credo posse Deum per suorum Sanctorum merita adjuvare, quam omnem „ militiam seculorum „. Si dirà da' nuovi Politici, che Carlo Magno era un semplicione, e vivea ne' secoli dell' ignoranza. Ma intanto egli fu sempre vittorioso, e felicitato da Dio in questo mondo, e mostrò di aver avuto più lumi assai, e di aver saputo assai di più di quel che sappiano gl'irreligiosi nostri scrittorelli, che vantan di vivere in un secolo illuminato.

(3) *Lib.*VI. *Capitular. cap.*CCCCIV. *pag.*1001. *Tom. eod.* „ Quia illicitum „ sit, ea quæ conferuntur Ecclesiæ auferri, B. Hieronymi scribentis in Expositione Matthæi Evangelistæ verba ita testantur: *Omnes*, inquit, „ *qui stipe templi, & his, quæ conferuntur in usus ecclesiæ, abutuntur* „ *in aliis rebus, quibus suam expleant voluntatem, similes sunt* „ *Scribarum, & Sacerdotum redimentium mendacium, & sanguinem Salvatoris* „. *Lib.*IV. *in cap. ult. Matth. pag.*143. *Tom.*IV. *Opp. P.*1. *edit. Paris. an.*1706.

ni conferiti agli usi della Chiesa si abusano in altre cose per soddisfare alle loro voglie, sono simili agli Scribi, e a' Sacerdoti ricompratori di menzogne, e del Sangue del Salvatore.



*Secondo S. Girolamo, il vietare, che si lasci alle Chiese è lo stesso, che vietare di far bene.*

III. In qual guisa poi S. Girolamo avrebbe potuto approvare, che i Sovrani proibiscano, che si doni in avvenire, o si lasci nulla alle Chiese, se sarebbe ciò stato, secondo lui, lo stesso, che vietare di far bene? Non fu egli per avventura quel desso, che scrisse a Giuliano uomo illustre: *Et tu quidem BENE facis, quod diceris ECCLESIÆ OFFERRE QUAM PLURIMA* (1), e lo scrisse in un tempo, in cui, giusta il parere di molti de' nostri contradittori, non era ancor rivocata la legge di Valentiniano? E trattando egli della ingiuria della stessa legge (della quale appresso ragioneremo distesamente) e della cupidigia di certi falsi continenti, e di certi particolari chierici, i quali andavano a caccia dell' eredità, a fine di arricchire se stessi, non disse espressamente: *sit HÆRES, sed mater Filiorum, id est GREGIS SUI ECCLESIA, quæ illos genuit, nutrivit, & pavit?* Non condannò egli come miseri, e non pienamente cristiani coloro, i quali non vogliono, che a Dio si consacrino, abbracciando lo stato religioso, se non se i malsani, o storpiati loro figliuoli, e a questi, quando l' abbiano abbracciato, non danno che a stento il bisognevole, a fine di provvedere abbondevolmente

 mente

(1) Ep. XCII. p. 752.

CAP. III.

mente al lusso, e alle delizie della prole, che lasciano nel secolo (1): e per l'opposito, non lodò egli forse, e non esaltò fino alle stelle chi, per non fare ingiuria a Gesù scelto sposo dalla sua figliuola, le diede quanto erale stato destinato per le nozze del mondo, affinchè ella dotata, colle pristine facoltà sue fosse venuta alla casa del Signore, e avesse sostentata la inopia de' familiari di Dio con ciò, che sarebbe altrimenti nelle mondane cose perito (2)?

*Solenne impostura dell' Osservatore intorno a un passo del Santo medesimo.*

IV. Lo Spirito Osservatore dopo di avere discorso allo sproposito de'Monaci, e di avere falsamente pronunziato, ch'essi anticamente *non sosteneano*, che a' loro beni succedessero i monasterj, soggiugne: „ Ma crescendo in „ numero quasi infinito codesti seguaci della vita so- „ lita-

(1) *Epist.* XCVII. *ad Demetriadem pag.* 787. „ Solent MISERI parentes, „ & non PLENE FIDEI CHRISTIANI, deformes, & aliquo membro debiles filias, quia dignos generos non inveniunt, virginitati „ tradere. Certe qui religiosiores sibi „ videntur, parvo sumtu, & qui vix „ ad alimenta sufficiat, virginibus „ dato, OMNEM CENSUM IN „ UTROQUE SEXU SECULARIBUS LIBERIS LARGIUNTUR. „ Quod nuper in hac Urbe dives quidam fecit Presbyter, ut duas filias „ in proposito virginali inopes relinqueret, & ALIORUM AD OMNEM COPIAM FILIORUM „ LUXURIÆ, ATQUE DELICIIS „ PROVIDERET. Fecerunt hoc, „ PROH DOLOR! nostri propositi „ feminæ, atque UTINAM RARUM „ ESSET EXEMPLUM, QUOD „ QUANTO CREBRIUS EST, tanto „ istæ feliciores, quæ ne plurimarum „ quidem exempla sequutæ sunt „.

(2) *Ibid.* „ Fertur, & omnium „ Christianorum laude celebratur, „ quidquid fuerat nuptiis præparatum, „ a sancta Christi συμφίδε (*cioè da quel buon pajo di Matrone Proba, e Giuliana*) Virgini traditum „ ne sponso fieret injuria: immo ut „ dotata pristinis opibus veniret ad „ sponsum, & quod in rebus mundi „ periturum erat, domesticorum Dei „ sustentaret inopiam „.

„ litaria, non andò guari, che molti di costoro si mo-
„ strarono sì colmi di vizj, che venivano verso il quar-
„ to secolo comunemente detestati tanto, che i Ro-
„ mani li volevano elimentati da tutto il loro distretto;
„ come ce ne fa fede S. Girolamo: „ *quousque detestabile genus Monachorum urbe non pellitur? Ep.* XXIV. *ad Paulam* (1).

Così costui francamente *falsa congerit, ut apud ignorantes impudentia veritas, & furor constantia putetur* (2). E in vero dove mai S. Girolamo scrive, che i Romani pe'molti pieni di vizj volessero eliminati i Monaci dal loro distretto? Il Santo nella Epistola non XXIV. come nota l'Osservatore, ma XXII, *al* XXV. *a Paola, sopra la morte di Blesilla di lei figliuola*, afferma espressamente, che non già contro alcuni, che fossero viziosi, ma in generale contro i Monaci, e i Monaci dabbene, e zelanti della salute delle anime, che aveano indotta Blesilla stessa ad abbracciare una vita santa, tali cose disse fra denti il popolaccio: e aggiugne, che a tali voci esultò il diavolo, come ora esulta per le imposture di sua signoria Osservatrice; e si rattristò nelle sue membra il Capo nostro, e Redentor Gesù Cristo, come pur ora si rattrista per le calunnie, e le contumelie scagliate dalla malignità contro il fior, e la gemma della sua Chiesa (3).

P 4 Ecco

(1) Così lo *Spirito Osserv. p.*37.

(2) *S. Hieronym. lib.* III. *Adv. Rufin. pag.*435. *T. eod. P.* II.

(3) *S. Hieron. Epist.* XLIV. *ad Paulam p.*551. *Tom. eod.* „ Flos quidam, „ & pretiosissimus lapis inter ecclesiastica ornamenta Monachorum, & „ Virginum chorus est „.

CAP. III.

Ecco le parole del Santo Dottore, che riportiamo a perpetua confusione dello spirito menzognero, che nelle sacre lettere vien chiamato *hostis antiquus*, *&* *mendax a principio*: „ Cum de media pompa funeris ( Blesil-„ læ ) te exanimem referrent, hæc inter se POPULUS „ MUSSITABAT: nonne illud est, quod sæpius dice-„ bamus? DOLET FILIAM JEJUNIIS INTERFE-„ CTAM, quod non vel de' secundo ejus matrimonio „ tenuerit nepotes. QUOUSQUE GENUS DETE-„ STABILE MONACHORUM NON URBE PEL-„ LITUR, NON LAPIDIBUS OBRUITUR, NON „ PRÆCIPITATUR IN FLUCTUS? MATRO-„ NAM MISERABILEM SEDUXERUNT, quæ „ quam monacha esse noluerit, hinc probatur, quod „ nulla gentilium ita suos umquam fleverit filios.,.. „ Qualem putas AD ISTAS VOCES CHRISTUM „ HABUISSE TRISTITIAM? QUOMODO EXUL-„ TASSE SATANAM?... Detestandæ sunt istæ la-„ crimæ „ ( come detestar si debbono le querele degli Osservatori, e de' Riflessionisti contro gl' istituti regolari ) „ PLENE SACRILEGIO, INCREDULITA-„ TE PLENISSIME (1) „. Questo solo basterebbe per dimostrare di quali arme si serva contro i Religiosi, e contro la Chiesa sua Signoria Osservatrice. Ma *aurum huic olet* delle case di Dio: perciò *inhiat*, *illud ut devoret*. Chi sa, ch' egli non ne abbia assag-giato

(1) *Pag.55. Tom.IV. P.II. Opp. edit. Paris. an.1706.*

giato qualche porzioncella, e avendolo esperimentato dolce, desideri di lepparne dall'altro? Egli fa come que' pistoni, che al dire di S. Girolamo, si credono tolto loro da lor padroni ciò, che questi offrono alle chiese, e ai monasterj; e dovunque vedono un religioso lo trattano d'impostore, *& rumores turpissimos ferunt, & quod ab ipsis egressum est, id ab aliis, audisse se simulant iidem auctores, & exaggeratores. Exit fama de mendacio,* che *provincias penetrat. Videas* alcuni *rabido ore sævire... carpere*, e a' quali per avventura *circa humeros læna est*, e a' quali *rancidulum quiddam loquutis, omnis consonat chorus, & latrant universa subsellia*, e quel ch' è peggio, *junguntur nostri ordinis*, vale a dire alcuni Ecclesiastici, come i Ragionatori, i Riflessionisti, i Sacerdoti della natura) *qui & roduntur, & rodunt, adversus nos loquaces, pro se muti, quasi & ipsi* (i Riflessionisti) *aliud sint, quam Monachi, & non quidquid in Monachos dicitur, redundet in Clericos* (1). E' poi vero, che S. Girolamo riprende de' monaci, ma di que' monaci, che non viveano nel monastero, e i quali stavano nelle case loro, o di altri, e non aveano altro direttore, nè altro maestro, a cui obbedissero, che il proprio loro volere (2). Di questa sorta eran coloro, contro

(1) *S. Hieron. Epist.* XLVII. *ad Furiam de Viduitate servanda ibidem p.* 555. *seq.*

(2) Vedi la *lett.* XCV. *ad Rusticum Monachum p.* 775. „ Nulla ars absque „ magistro discitur . . . Ad illud tendit oratio, ut doceam te, non tuo „ arbitrio dimittendum, sed vivere „ debe-

CAP. III.

tro de' quali da S. Girolamo sono stati scritti que' passi, che sono addotti dall' Osservatore (1). Ma noi quì trattiamo de' Monaci cenobiti, cioè viventi in comunità. Or di questi, che dice il Santo? Dice, che possedeano in comune (2), ed erano molti (3) e ne descrive con lode il

„ debere in monasterio sub unius di„ sciplina patris, consortioque multo„ rum, ut ab alio discas humilita„ tem, ab alio patientiam „. E passando a coloro, che non viveano ne' conventi: „ Vidi ego quosdam, *dice*, „ qui postquam renunciavere saeculo, „ vestimentis dumtaxat, & vocis pro„ fessione, non rebus, nihil de pri„ stina conversatione mutarunt &c. „ Vedi anche la *p.*773.

(1) *Pag.*37. dove cita la *Ep.*XXII. (*ora* XVIII. *pag.*44. *seqq.*) *ad Eustochium*. Così gli avrà insegnato il cappellone, o il barbassoro mantellato, che lo hanno ajutato a scrivere le sue pestilenziali Osservazioni. Del resto la citata lettera fu indirizzata da S. Girolamo alla Vergine *Eustochio*, e ivi non parla de' monaci viventi con regolarità, ma de' disapprovati, che *bini, vel terni habitabant*, e reggeansi *suo arbitratu, & inter quos saepe erant jurgia &c.* come nol nega nè pure sua Signoria Osservatrice. Vedi anche la *lettera* XXXV. *a Nepoziano p.*271. Di costoro dice, *his quasi quibusdam pestibus exterminatis*: *Epist.*XVIII. *pag.*45.

(2) *In vita Malchi Monachi p.*93. Ne' monasterj „ cum nihil cujusquam „ proprium sit, omnium omnia sunt: „ e *pag.*91. soggiugne a nome di Malco, che volle tornare al suo paese acciocchè „ exinde venundata possessium„ cula partem erogarem pauperibus, „ PARTEM MONASTERIO CON„ STITUEREM, quid erubesco confi„ teri INFIDELITATEM meam? „ partem insumtuum meorum solatia „ reservarem „.

(3) *Ep.*XVIII. *p.*45. dove dice, che in un luogo nella Nitria erano *circiter quinque millia*, e nella *Ep.*LVII. *ad Laetam p.*591. „ De India, Perside, Æthiopia „ Monachorum quotidie turbas susci„ pimus „. E *in Vita S. Hilarion. p.*82. „ Exemplo (Hilarionis) per totam Pa„ lestinam INNUMERABILIA MO„ NASTERIA esse coeperunt, & om„ nes ad eum Monaci certatim cu„ currere, quod ille cernens LAU„ DABAT DOMINI gratiam „. Che differenza tra lo spirito di Santo Ilarione lodato da S. Girolamo, e lo spirito Osservatore, che a suo favore impostурando cita S. Girolamo! Tralascio gli altri luoghi del Santo, per non diffondermi di vantaggio.

il tenore di vita (1). De' Monaci poi di Roma in particolare così egli scrive nella *Epist.* XCVI. (2) scritta dopo (3) la XXII. citata ingiustamente contro de' Monaci dall'Osservatore. ,, Nulla fere nobilium feminarum (ne' ,, tempi di S. Giulio I. Papa) noverat Romæ propositum Monachorum, nec audebat propter rei novitatem ,, ignominiosum, UT TUNC PUTABATUR, & ,, vile in populis nomen assumere ,,. Ma che? ,, Hæc ,, ab Alexandrinis Sacerdotibus, PAPAQUE ATHANASIO, & postea PETRO, qui PERSECUTIONEM Arianæ hæreseos DECLINANTES, quasi ad ,, TUTISSIMUM COMMUNIONIS SUÆ PORTUM ,, ROMAM CONFUGERANT, vitam B. Antonii adhuc tunc viventis, Monasteriorumque in Thebaide ,, Pachumii, & Virginum, ac Viduarum didicit disciplinam. NEC ERUBUIT PROFITERI, QUOD ,, CHRISTO PLACERE COGNOVERAT ,,. Ecco le origini de' Monasterj di Roma. Seguita a scrivere un pò dopo il Santo: ,, Suburbanus ager vobis pro ,, Monasterio fuit . . . multoque ita vixistis tempore, ut ex imitatione vestri, conversatione multarum GAUDEREMUS ROMAM factam Hierosolymam. CERTA virginum MONASTERIA, MONACHORUM INNUMERABILIS MULTITUDO, ut pro FREQUENTIA SERVIENTIUM DEO, quod

(1) *Ep.* XXII. *p.* 45. *seq.* (2) *Ad Principiam Virginem de Epitaph. Marcellæ Viduæ p.* 780. (3) La XXII. fu scritta l'an. 384. e la XCVI. l'an. 412.

„ quod prius ignominiæ fuerat, eſſet poſtea gloriæ „.

CAP. III.

Non meno chiaramente parla egli della moltitudine, e della utilità degli altri Cenobiti dell'occidente, e dell' opera pia, e giovevole di ſovvenirli, *nella lettera a Oceano circa la morte di Fabiola* (1), e *nella lettera a Giuliano*, le quali lettere furono da lui ſcritte aſſai dopo la ventidueſima citata falſamente, per raffermare la calunnia, dallo Spirito Oſſervatore. Nè ſolamente vien lodato dal Santo il nobil uomo Giuliano, perocchè facea a' Servi di Dio copioſe limoſine, talchè ſoſtentava gran moltitudine di monaci, dal Santo medeſimo appellati *Santi*, ma eziandio per aver eſſo nobil uomo fondati de' nuovi monaſterj; e animato a entrar egli ſteſſo nella loro congregazione (2). Ma come avrebbe il Dottor Maſſimo eſortato un Signore di tal portata ad aggregarſi a' cori de' monaci, ſe tanto eran coſtoro dediti al vizio, che *deteſtabile* dai Romani foſſe il genere loro, ſecondo lui, giuſtamente chiamato? Come avrebbe lodato chi non ſolo tanto ſomminiſtrava a' Mo-

(1) *Ep.* LXXXIV. *pag.* 661. „ Quodam præſagio futurorum (Fabiola) „ ad multos ſcripſerat MONACHOS, „ ut venirent, & ſe gravi onere laborantem abſolverent, faceretque „ ſibi de iniquo mammona amicos, „ qui eam reciperent in æterna tabernacula „.

(2) *Epiſt.* XCII. *pag.* 753. „ Extruis „ monaſteria, & multus a te per inſulas Dalmatiæ SANCTORUM numerus ſuſtentatur; ſed melius faceres „ ſi & ipſe ſanctus inter ſanctos viveres... Hæc loquor non in ſuggilationem operum tuorum, vel quod „ extenuem liberalitatem, & eleemoſynas tuas, ſed quod te nolim inter „ ſeculares eſſe monachum, & inter „ monacos ſecularem, totumque a „ te expetam, cujus audio mentem „ divino cultui deditam „.

a' Monaci, ma fondava loro ancora delle nuove abitazioni, se non servivan elleno, che ad accrescere una *detestabil* genla, si fatte fondazioni? Oltre S. Girolamo, parecchi altri Padri circa que' tempi, e anche dopo, riconobbero, che fosse di servizio del Signore, che si moltiplicassero i monasterj, e con alte lodi celebrarono chi ne procurava l' accrescimento (1). Nè ci stia a dire l' Osservatore, che comunque pensar si voglia de' Monaci de' tempi di San Girolamo, ad ogni modo i Religiosi dell' età nostra non sono, che universalmente viziosi, e perciò dannosi alla Repubblica. Perocchè come ha egli calunniato gli antichi, così ognuno può ragionevolmente pensare, ch' egli stesso calunnj eziandio, così parlando, i moderni. Per la lunga esperienza, che ho io degli Ordini regolari, posso sinceramente affermare, che sebbene tra loro vi sieno de' cattivi (come pure ve n' erano ne' tempi di S. Girolamo, secondo ciò, che costa da' varj di lui (2) opuscoli), tuttavolta questi sono di piccolissimo numero riguardo alla moltitudine non solo de' tollerabili, ma eziandio de' buoni; e assai

(1) S. Gian Grisost. *Epist.* cLXXV. *ad Agapetum T.* III. *Opp. p.*699. „ Religiosissimus Dominus meus Elpidius hujus montis incolas, hoc est Amani, studet ea, qua detinentur, impietate liberare. Jamque adeo liberavit, & abduxit eos ab errore, CONSTRUXIT ECCLESIAS, ET MONASTERIA EXÆDIFICAVIT „. Così il Santo *l' an.*404. Potrei citare a questo proposito Santo Agostino, S. Leone, ed altri; ma non occorre che in cose sì note ci diffondiamo.

(2) *Vit. Malchi Monachi pag.*91. *Tom.* IV. *P.* II. *Vit. S. Hilarion. p.*38. *ibid.* S. Agost. *in Ps.* XCIX. *num.*12. *p.*809. *Tom.* IV.

e assai meno sarebbero, se non fossero sostenuti da' prepotenti laici, i quali sotto pretesto, che sieno vessati, ne prendono la protezione contro la provvidenza de' zelanti loro superiori i quali vorrebbero ridurli alla osservanza della regolar disciplina. Nè dubito punto, che resteranno meco in ciò anche di accordo quelli, i quali mossi non dall'astio, nè dalla malevolenza, nè dall'interesse, ma dall' amor della verità, vogliano farne le dovute imparziali ricerche. Il fu Marchese Valignani cavaliere di probità, di sapere, e di senno, avendo letto l'empie *Lettere Giudaiche* (piene di quello spirito, che ora scorgiamo nelle *Osservazioni* del nostro oppositore, e che altre volte scorgemmo nella calunniosa storia di Zosimo idolatra, e di tante infamità contro gl'istituti monastici) volle farne l'esame pratico, e dopo diligentissime investigazioni arrivò a scrivere:
„ Siete entrato mai, signor Giacobbe, in un monaste-
„ ro? Avete osservato il bell'ordine, che vi regna?
„ Non troverete quello de' frati più sregolati nella fa-
„ miglia la meglio diretta dell' Europa (1)... Potreste
„ ancora chiamare (i Conventi) tante case di correzio-
„ ne, ove si ristringono que'cervelli indocili, quali, se
„ restassero nel secolo, di gravissimi mali alla Repub-
„ blica infausta cagione stati sarebbero. Questo stesso
„ scuserà i falli de' vostri PP. Sebastiani, e le impostu-
„ re de'Priori &c. Alla fine un corpo formato di tanta
„ diver-

(1) *Lettera* XIX. *p.*183. *della ediz. di Lucca dell' an.*1741.

,, diverſità di nazioni produce degli umori, quali non ,, ſi poſſono tanto depurare, che taluno non dia in ,, qualche eccesſo. Fatemi giuſtizia. Laſcerete voi di ,, ammirare il Panteon di Roma, perchè vi è quel bu- ,, co in mezzo, per cui penetra la pioggia? Certo ,, che nò. Così il bell' edifizio degli inſtituti religioſi ,, conſerverà il ſuo merito, benchè vi ſieno de' difetti. ,, Difetti alla fine, de' quali pochi fra la gente più ,, colta andiamo eſenti. Non prendo per queſto a giu- ,, ſtificare le cabale di alcuni particolari, gli ſcandal ,, di quelli, che più dovrebbero dare edificazione, nè ,, certe azioni infami in alcuni caſi da' frati commeſſe. ,, Bensì mi pare, non meritarſi da tutto un Ordine re- ,, ligioſo (*nè anche, direi io da tutto un monaſtero*) ,, quel nome di ſcelerato, che qualche indegno frate ,, giuſtamente ſi ha attirato ,,.

Chi ha detto di poi all' Oſſervatore, che anticamente i Monaci non ſosteneſſero, che a'loro beni ſucedeſſero i monaſterj? S. Baſilio (1), il qual era un pò

(1) Anche ne' tempi di queſto Santo vi erano de' maldicenti ſimili allo ſpirito Oſſervatore. Erano queſti per altro gli adulatori di un propagatore del ſabellianiſmo. Scriſſe però loro il Santo *Epiſt*.CCVII. *al*.CCCLXXV. *p*.310. *Tom*.III. *Pariſ*. *an*.1730. ,, Illud vobis teſtificor, quæ hactenus pater ,, MENDACII SATANAS dicere ,, non auſus eſt, ea SEMPER A ,, CORDIBUS METUS EXPERTIBUS, ET EFFRENATIS LINGUIS AUDACTER EFFERRI. ,, Scire autem vos volo, nos LAUDI DUCERE, quod virorum, ac ,, mulierum COETUS HABEAMUS, ,, quorum converſatio in cælis eſt &c.,,

pò più antico anche di S. Arſenio, e non ſi fondava ſull' autorità di qualche favolatore ſimile al Metafraſte, di cui fa caſo sì grande ſua Signoria Oſservatrice, S. Baſilio, torno a dire, vuole, che colui, il quale ha determinato di abbracciare lo ſtato religioſo, *opes ſuas non oportere negligere, ſed illud curare, ut omnia accurate accepta, jam tamquam Domino conſecrata cum omni pietate diſpenſet* (1); e che ſe i parenti ricuſano di dare a chi ſi vuol far monaco il ſuo, debbaſi far ſaper loro, *ipſos ſacrilegii ſcelere obſtringi* (2). Quando però queſti gli abbian dati, vuole il Santo, che non debba diſtribuirgli, e aſsegnarli da per ſe il futuro Mónaco, ma affidargli al leale, e prudente paſtore, a imitazione de' primitivi Criſtiani di Geroſolima, *qui ferentes ponebant ante pedes Apoſtolorum*; poichè non eſsendo da tutti *talia adminiſtrare, ſed eorum dumtaxat, qui præmiſſo examine huic rei præfecti ſunt, id quoque quod a talibus datum eſt*, HIC PROUT JUDICABIT, ADMINISTRABIT, Aggiugne, che avendo uno abbracciato lo ſtato monaſtico, non ha più nulla di proprio, e ciò, che uſa, è del comune, in guiſa, che ſe egli lo dà ad altri, e anche a' proprj parenti, è ſacrilego, eſſendo beni della comu-

(1) *Regul. ſuſius tractat. Interrog.* IX. *p.*351. *Tom.* II. *Opp.*

(2) *Ibid.* e nelle Regole trattate in breve *Interrog.* CLXXXVII. *p.*478. „ Certe neceſſe eſt, ut iis, qui ad Dominum accedunt, bona ad ipſos „ pertinentia REDDANT cognati, „ NIHILQUE SUBTRAHANT, „ NE HABEANT JUDICIUM SACRILEGII „.

comunità religiosa, beni sacri, e veracemente consacrati a Dio (1). Or ciò supposto, se i parenti abbiano ricusato di dare i suoi beni a chi si avea a far monaco, e non avea rinunziato loro i beni medesimi, a chi crede S. Basilio, che il diritto su di essi beni appartenga, quando abbia quel tale abbracciato il monachismo? A' parenti? Nò: perocchè come può appartenere un tale diritto a coloro, che *sacrilegamente* si ritennero gli stessi beni? Al Monaco? Nè pure; mentre questi non ha nulla di proprio (2), nè dispose de' beni medesimi, allorchè n' era il padrone. Dunque dovendo appartenere a qualcuno, e non appartenendo a' primi, nè al secondo, apparterrà alla comunità, a cui si è il Monaco aggregato, e sarà della communità stessa, come dice il S. Dottore, in guisa, che non si possa ritenere da altri senzacchè tali detentori sieno rei di sacrilegio. Per la qual cosa S. Girolamo pure, che con Paolino suo fratello vivea in un monastero della Palestina, pel monastero medesimo impiegò (3) ciò, che dovea pervenire ad amendue per eredità da' lor genitori: e S. Agostino concedè,



(1) *Constit. Monast. c.xx. num.2. p.564. Tom. eod.* „ Sæpe ob ingentem „ in propinquos benevolentiam Asce- „ ta ausus est sacrilegium committere, „ ut inopiæ mederetur cognatorum. „ Etenim quæ pro Sanctis, qui se „ ipsos Deo dicarunt, servantur, res „ sacræ, vereque Deo consecratæ es- „ se & intelliguntur, & judicantur; „ quamobrem qui talium quidpiam „ aufert, unus est ex iis, qui sacrile- „ gium audent perpetrare „.

(2) *Serm. Ascetic. n. 5. pag.322. Serm. de Ascet. discipl. n.1. p.211. Ibid.* e in moltissimi altri luoghi.

(3) Vedi *il vol.1. di questa opera pag.241. not.2.*

che i beni di Onorato Prete ſarebbero ſpettati al monaſtero di Tagaſta, ſe da eſſo monaſtero non foſſe egli paſſato a eſſere Prete Tiavenſe (1). Lo ſteſſo Santo nel Sermone CCCLV. (2) ordinò a' ſuoi chierici, da'quali ei volea che ſi oſſervaſſe la vita comune, che diſponeſſero del loro finch' erano liberi, e o lo vendeſſero, o lo diſtribuiſſero, *aut donarent*, *& COMMUNE illud facerent*. Che ſe S. Arſenio, come dice l' Oſſervatore, non volle ricevere l' eredità laſciatagli da un Senatore ſuo parente, per la ragione, ſe pure ſi ha a credere al Metafraſte, ch' egli era morto al ſecolo prima, che il Senatore ſteſſo foſſe paſſato da queſta vita; il fece, non di ſuo arbitrio, ma, come dovea, col conſenſo comune de' ſuoi confratelli, la ſocietà de' quali potea cedere al diritto ſuo, e così torre a' maldicenti ſimili a' noſtri Oſſervatori ogni anſa di ſparlare a imitazione de' Donatiſti, de' Sabelliani, e de' Gentili (3), e di ſcreditare preſſo il mondo, ſpecialmente per gli acquiſti (4), la monaſtica profeſſione. In fatti ad Alipio virtuoſiſſimo, e piiſſimo veſcovo di Tagaſta, il quale volea, che parte de' beni del ſuddetto Prete Onorato ſi doveſſero al mona-

(1) Vedi *queſto vol. p.182. not.1.*

(2) *Al.LIII. de Verbis Domini numer.6. p.964. Tom.V. Opp.*

(3) Di Petiliano Donatiſta ſcrive Santo Agoſtino *l.* III. *contra litteras Petiliani cap.XL. num.48. p.218. T.IX.* ,, Perrexit ORE MALEDICO in vituperationem monaſteriorum, & ,, monachorum, arguens etiam me, ,, quod hoc genus vitæ a me fuerit inſtitutum ,,. De'Sabelliani vedi ſopra *pag.239. not.1. di queſto vol.* ciò, che dice S.Baſilio. De'Gentili vedi il paſſo di Zoſimo *vol.II. di queſta opera p.50.*

(4) Zoſimo Gentile nel luogo riferito *Tom.II. di queſta opera p.50.*

monaſtero Tagaſtenſe, di cui era egli ſtato monaco, diſſe, che ſi aveſſero eſſi beni a cedere intieramente alla Chieſa Tiavenſe, e in tal guiſa ſchivare le mormomoraziani, e gli ſcandali, e ogni ſpecie, e anche ombra di avarizia. „ Tali infirmitati parcens (*Dominus*) „ illud de tributo ſolvendo ait, *ergo liberi ſunt filii*; „ *ſed ne ſcandalizemus eos*, & cetera, quando Pe- „ trum miſit, ut didrachmas, quæ tunc exigebantur, „ ſolverent. Noverat enim aliud jus, quo nihil tale „ debebat.. Quamquam in ipſo eccleſiæ jure Paulus „ Apoſtolus parcit infirmis, & DEBITUM ſtipendium „ non exigit, CERTUS CONSCIENTIA, QUOD „ RECTISSINE EXIGERET; ſed NIHIL aliud, „ quam SUSPICIONEM DEVITANS BONUM „ CHRISTI ODOREM TURBANTEM, & ab illa „ maligna ſpecie ſeſe abſtinens in eis regionibus, ubi „ hoc noverat oportere, & forte antequam triſtitiam „ hominum fuiſſet expertus (1). „ Ma che ſtiamo noi a diffonderci per raffermare un punto, ch' eſſendo ſtato, ſecondo la dottrina de' Padri, da più concilj determinato, e a tenore de' canoni della Chieſa da' Sovrani ammeſſo, e propoſto per legge, il veggiamo ora da uno ſtorcileggi con pari ignoranza, e temerità riprovato? Baſta, che ſiaſi dimoſtrato co' teſti di S. Girolamo, e di altri SS. Dottori il diritto de' monaſterj ſu' beni di coloro,



(1) *Epiſt.* LXXXIII. *num.*5. *p.*155. Vedi anche il *Serm.*CCCLV. *n.*1. *ſeqq.* *pag.*962. *ſeq.*

che hanno ivi professato, e de' sacri templi sulle loro sustanze, per quindi argumentare, che falsamente da tutta la sua dicerla inferisca l' Osservatore, che non al sommo Pontefice, ma al Principe del secolo appartenga di dispensare intorno ai diritti medesimi, e di formar delle leggi.

§. VII.

*Delle autorita di Salviano manifestamente ripugnanti alle pretensioni degli Avversarj, e nientedimeno da essi obbiettate con incredibil franchezza, e animosità alla Chiesa.*

*Il Ragionatore ci oppone un passo di Salviano non letto da lui in fonte, ma preso dal libro pieno di errori intitolato* Memorie pel ceto de' secolari di Molfetta.

I. NElla seconda *parte della sua Confermazione* (1) ha il Ragionatore avuto il coraggio di citare a suo favore Salviano illustre scrittore del quinto secolo. Disfida egli i suoi contraddittori a negare, se dà loro l'animo,,, che cominciando dal quarto secolo della Chie-
,, sa, e discendendo fino al nostro, non vi sieno state
,, querimonie nel mondo, che quelli, a' quali Gesù
,, Cristo, secondo la interpretazione di Salviano, co-
,, mandò di non possedere beni temporali, non abbiano
,, sempre data occasione di lamento a' laici di volerne
,, anzi possedere più del loro bisogno. Perocchè vi con-
,, vinceranno (*ei dice loro*) d'impugnarsi la verità cono-
,, sciuta, tanti Santi Padri, tanti Storici, tanti Scrittori,
,, e Dot-

(1) *Pag.* XXIII.

„ e Dottori di legge, tanti concilj della Chiesa santa, e
„ la generale insurrezione presente di tutti i regni Cat-
„ tolici, e delle particolari città della nostra medesima
„ Italia; e vaglian per tutti i ricorsi nel proposito fatti
„ al Re suo Signore dalla città di Molfetta nella Puglia,
„ perchè il membro Ecclesiastico secolare, e regolare
„ ha occupata la massima parte de' fondi, e si è reso
„ tributario, e censuale pel resto co' lor acquisti; sic-
„ chè potete leggere un compendio succosissimo degli
„ antichi, de' mezzani, e degli attuali lamenti ne' due
„ volumetti stampati nel proposito in Napoli nel 1763.
„ per parte di que' cittadini „. Così egli. Adduce
nelle note il seguente passo di Salviano. „ Eis Salva-
„ tor ipse, non ut ceteris voluntarium, sed imperati-
„ vum officium perfectionis indicit. Quid enim laico
„ adolescenti dixisse legimus? Si vis esse perfectus,
„ *vende, quæ habes, & da pauperibus*. Quid autem
„ ministris suis? *Nolite*, inquit, *possidere aurum &c.*
„ Laico dixit: *Si vis*, *vende, quæ possides*; ministro
„ autem, nolo possideas „. Il fonte, onde ha egli preso
un tal passo, non è già qualche opera di Salviano. Egli
sembra che abbia qualche rabbia con questa sorta di fon-
ti; laonde benchè voglia, che sieno consultati da' suoi
Avversarj, sono però da lui schivati, e solo si ferma egli
ne' pantani di certi nuovi scrittorelli, e in questi si avvol-
ge. *Hac rabiosa fugit canis, hac lutulenta ruit sus*. ( *Ho-
rat. l. 2. Ep. 2.* ) Il libro pertanto, da cui ha egli preso

il testo di Salviano, è il ripieno di errori intitolato *Memoria per il ceto de' secolari di Molfetta pag.26.* Questo solo egli cita.

CAP. III.

Noi in primo luogo vedremo quanto sieno vane le riflessioni del Ragionatore su di un tal testo: secondo quanto gli sia contrario Salviano: terzo di qual tempra sia il libretto, che gli ha servito di fonte.

*Vane riflessioni del Ragionatore sul testo di Salviano.*

II. Dico adunque, quanto al primo, ch' ei prende troppo bassa l'epoca di quelle querimonie, che rammemora. Ei la prende dal quarto secolo, quando ognuno sa, doversi ella prender dal primo. S. Giovanni nell' Evangelio (1) dice, che Giuda era ladro de' loculi del Signore: e San Luca negli Atti Apostolici (2) racconta, che i cristiani Ellenisti si lamentarono de' fedeli della Giudea, *eo quod despicerentur viduæ eorum in ministerio quotidiano*. Non di uno, ma di più Vescovi della metà del terzo secolo scrive S. Cipriano, ch' *esurientibus in Ecclesia fratribus non subveniebant, volebant habere argenti largiter, fundos insidiosis artibus rapiebant* (3). Che se fino da' primi tempi del cristianesimo si cominciarono a sentire somiglianti querele, e nel terzo secolo divennero più frequenti; qual maraviglia se ne' susseguenti crebbero a misura che si andava aumentando il numero de' cristiani, e non la virtù, e il merito, ma l'ambizione portava certuni alla dignità del sacerdozio, e anche del vescovato? Ma se i Pa-

(1) *Cap.*XII. *v.*6. (2) *Cap.*VI. *v.*I. (3) *Lib. de Lapsis p.*124.

i Padri, e i Concilj deteſtarono gli abuſi, che non pochi ſacri miniſtri faceano de' beni eccleſiaſtici; non però ſi lamentarono mai, che la Chieſa aveſſe acquiſtato troppo, nè penſarono, che metter ſi doveſſe argine, o riparo a' di lei acquiſti. Anzi, come da' paſſi, e da' decreti fin ora da noi apportati è manifeſto, intanto declamarono contro di chi ſe ne abuſava, perchè a cagione di ſomiglianti abuſi venivano ſcemati que' beni, o ſi alienavano, e ſe ne conſumavano i prezzi in coſe aſſai differenti da quelle, per le quali erano ſtati offerti i beni medeſimi al Signore. Per la qual coſa tanto furono lontani que' Padri, e que' Concilj dal penſare, come or penſa co' ſuoi pari il Ragionatore; che ordinarono anzi, che gli ſteſſi beni inviolabili rimaneſſero, ed eſortarono i fedeli di offerirne degli altri. Che ſe aveſſimo a dar retta al Ragionatore, ſaremmo ridotti in buona logica a concedere, che i loculi ſteſſi del Signore ſi aveano a ſcemare, o a torre affatto, e doveaſi eziandio ordinare dal Principe, che nulla gli ſi offeriſſe in avvenire, perciocchè Giuda, che n' era il cuſtode, ſe ne abuſava.

Furono, è vero, ſebbene non tanti, quanti ſon ora, quantunque la Chieſa ora non poſſegga tanto, quanto poſſedeva ne' ſecoli trapaſsati; furono, diſſi, non pochi de' fedeli laici, a' quali diſpiacevano le poſſeſſioni eccleſiaſtiche, e ne faceano in privato, e in pubblico de' lamenti. Abbiamo per altro veduto di

ſopra ciò, che contro di loro ſcriſſe S. Gian Griſoſtomo (1); e ſappiamo in qual concetto ſieno eglino ſtati preſſo gli altri Padri, che ne deteſtarono la rapacità, e ſpecialmente preſſo S. Agoſtino. Queſti nel ſerm. CCCLV. recitato a' Continenti, così ſcrive, quaſi dipignendo, come crederan molti, il Ragionatore, ed altri politici dell'età noſtra: „ Non ſolos eos inimicos noſtros deputa-
„ re debemus, qui aperte foris ſunt. Multo enim pejo-
„ res ſunt, qui INTUS VIDENTUR, & foris ſunt,
„ Amant enim mundum, & ideo mali ſunt. Et qui-
„ dem de nobis ea ſentiunt, quæ ipſi DILIGUNT,
„ & in hujus mundi quaſi PROSPERITATIBUS;
„ quibus ingemiſcimus, INVIDENT NOBIS „.

De' Giuriſconſulti, e degli Iſtorici cattolici, i più eccellenti che ſieno ſtati, potrei, ſe il tempo mel permetteſſe, far un lunghiſſimo catalogo, e dimoſtrare anche coll'autorità loro, quanto vadano col Ragionatore errando i falſi politici dell' età noſtra. Della *generale inſurrezione* di tutti i regni, ch'ei dice fatta in queſto ſecolo contro i beni eccleſiaſtici, e contro i nuovi acquiſti delle chieſe, poſſo francamente dire, ch'ella ſi riduce a certi ſaccentelli, de' quali in ogni paeſe ſi trovano alcuni, e i quali la vogliono fare da giuſpubbliciſti, per aver letto gli opuſcoli di qualche proteſtante; o da Teologi, ſebbene non han veduto nè pure le coperte de'libri de'ſanti Padri; ma alle perniciose, ed

(1) Vedi ſopra *p.* 136. *ſeq.*

ed erronee dottrine di Fra Paolo , e di Fra Fulgenzio , e di altri ſimili Scrittori ſi attengono , per poi dopo qualche tempo cangiarle , eſſendo per eſſi la dottrina come il veſtire , che ſecondo le mode , ſi va quaſi giornalmente mutando . Del reſtante i popoli aderenti a' Paſtori , e Dottori dati loro dal Signore , ſono perſuaſi in contrario , e temono , che per sì fatti ſentimenti , che ſi vanno ſpargendo per tutta l' Europa cattolica , abbiano a venire per caſtigo non minori diſgrazie di quelle , che ne' tempi andati avvennero a certe regioni , dopo che vi furono ſparſe , e preſero piede ſomiglianti opinioni . Delle *Memorie della città di Molfetta* , che ſecondo il Ragionatore debbono valere per *tutti i ricorſi nel propoſito* , parlerò opportunamente alquanto dopo .

*Dimoſtraſi Salviano pateſtemente cõtrario al Ragionatore.*

III. Vengo al paſſo di Salviano . Dimando , che ne voglia ricavare il Ragionatore ? Forſe che agli eccleſiaſtici non ſia lecito di poſſeder nulla ? Queſto , e non altro , parrà a lui che provino le parole *eis* ( cioè a' miniſtri dell' evangelio ) *imperativum officium perfectionis indicit . Quid miniſtris ? nolite poſſidere aurum . Nolo poſſideas* . Ma ſe aveſſe ciò voluto aſſolutamente , e generalmente Salviano , ſarebbe indubitatamente caduto nell' errore , che dopo ſoſtennero i Valdeſi , e il Wiclefo , e avrebbe ripugnato e a' Padri (1) , e alle Sacre Scrit-

(1) Vedi il **T. I.** *di queſta opera* , e S. Ambrogio *l. 1. de Officiis Miniſtrorum c. XXX. n. 152. p. 14. T. III. edit. Veneta* „ Si quis ECCLESIAM NOLENS „ GRAVARE IN SACERDOTIO „ aliquo conſtitutus , aut MINISTE- „ RIO

CAP. III.

Scritture, e a se medesimo. Già dalle sacre lettere, e de' Santi Dottori della chiesa si è di sopra (1) ampiamente trattato; laonde non occorre, che ne riportiamo nuovamente le testimonianze. Salviano nella epistola a Salonio (2) non riprende già i Chierici, i Diaconi, e i Sacerdoti, e i Vescovi stessi, perchè possèggono, ma li riprende anzi perchè destinano ciò, che posseggono, non a' poveri, non alle chiese, non a Dio, ma a' secolari, ed estranei, e ricchi. Senta il Ragionatore, e poi ardisca di citare a suo favore Salviano, che fino da' fondamenti gli rovescia il suo sistema ,, TANTA IN- ,, CREDULITAS EST HOMINUM .. ut cum MUL- ,, TI MAXIMAS OPES HÆREDIBUS, interdum ,, etiam EXTRANEIS DERELINQUANT, hoc so- ,, lum Se PUTANT PERDERE, QUOD PRO ,, SPE SUA DEDERINT, AC SALUTE. ,, Chi non direbbe, che Salviano abbia qui descritto i nostri Avversarj? Prosegue egli a scrivere: ,, Et quidem istud ,, licet in OMNIBUS grave sit ,, ( o veda il Ragionatore s' è leggiero in chi non solamente non vuol lasciar nulla alla Chiesa, ma procura eziandio, quanto può mai, di fare sì, che a tutti si proibisca dal Principe, *ne quid* alla chiesa *pro spe sua dent, ac salute* ) ,, præci-

,, pue

,, RIO NON TOTUM, QUOD ,, HABET CONFERAT . . . NON ,, MIHI IMPERFECTUS VIDE- ,, TUR ,,.

(1) Vedi il *T. I. di questa opera*

(2) *Epist. IX. edit. Rom. an. 1729. p. 109.*

„ pue in his tamen, quos IN CONSIMILI CRIMI-
„ NE INFIDELITATIS etiam professio sanctitatis
„ accusat . . . Et ideo videns ille, qui scripsit, COM-
„ MUNE ESSE HOC MALUM PROPE UNIVER-
„ SORUM, LABEMQUE HANC NON AD MUN-
„ DIALES TANTUM HOMINES, sed etiam ad
„ pœnitentes, . . . quodque ( ut ita dixerim ) pro-
„ pe inter monstra reputandum est, ad Levitas etiam,
„ atque Presbyteros, &, quod his feralius multo est,
„ ad Episcopos pervenisse, ex quibus multi, quos su-
„ pra dixi, . . non familias, non filios habentes,
„ OPES, & SUBSTANTIAS SUAS non pauperi-
„ bus, NON ECCLESIIS, NON sibi ipsis, non
„ denique ( quod his omnibus majus est, ac præstan-
„ tius ) DEO, sed secularibus maxime, & divitibus,
„ & extraneis deputant. „ Quanto men male avrebbe
trattato il Ragionatore la sua causa, se non avesse ci-
tato Salviano, che sì manifestamente gli contradice!
Nè altro volle dire quell' antico scrittore nel libro 1I. *de Avaritia*, onde è stato preso quel passo, che ci vien op-
posto dall'Autore della *Memoria pel ceto de' secolari del-
la città di Molfetta*. Egli non approva la condotta non
solamente degli ecclesiastici, ma de'secolari eziandio, i
quali professano il cristianesimo, che, ancora morti, vo-
gliono possedere ample ricchezze ne' loro eredi senza
lasciare punto al Signore; e in tal guisa li tratta come
se, possedendo, trasgrediscano la legge dell' Evange-
lio

lio (1). Ma modera egli susseguentemente questa sua esagerazione; laonde concede non solamente a' puri laici, ma eziandio alle sacre Vergini, che abbiano; e se hanno molto le avvisa, non essere bastevole, che offrano poco a Dio (2). Scende agli ecclesiastici, e rammemora loro il *nolite aurum possidere &c.*, non per altro, che per dinotare, che più (3) de' secolari cristiani sieno eglino tenuti a risecare le cose superflue, e a contentarsi dell' onesto loro mantenimento, e non a darsi ad accumulare ricchezze per lasciarle poi a' loro eredi (4). Che se taluno di essi è ricco, lasci a' poveri (5), lasci alla chiesa, lasci in somma le facoltà sue a Dio (6).

Non è pertanto contrario a noi Salviano, anzi egli ci è sì favorevole, che starei per dire, che, quando se ne

(1) *L.1. adversus Avaritiam p.*127. *edit. ejusd. num.*38. „ Quam longe „ ergo sunt *A MANDATO DEI*, „ quod cum ipsos *JUSSERIT* Deus „ viventes opibus renunciare, illi eas „ cupiunt etiam in cognatis suis mortui possidere? Aut quam longe ab ea „ devotione sunt, ut exhæredare ipsos se „ nolint propter Deum, qui exhæredare „ nolunt saltem extraneos propter se ..? „ Sed quærit fortasse aliquis, quid sit „ istud, quod nunc plus exigat Deus „ a CHRISTIANIS PER EVANGELIUM, quam a Judæis ante legem „?

(2) *Ivi p.*128.

(3) *Ivi p.*129. „ MAGIS absque „ dubio ad eos pertinet, qui exemplo esse omnibus debent &c. „

(4) *Ivi & p.*130 „ Sufficientia retineatur, immoderata resecentur... „ Ceterum si tu, quicumque ille es, „ aut quæcumque illa es sanctæ professionis, quæ aut conservandis opibus, aut cumulandis facultatibus inhias, superflue de infirmitate caussaris &c. „

(5) *Ivi p.*134.

(6) *Ivi p.*137. *Divitias mundi hujus pro Dei nomine, atque honore consumat.* Vedi l' *Epistola a Salonio citata di sopra pag.*250. *seq.*

ne adducano parecchie altre testimonianze, sia egli per esser rigettato dal Ragionatore, e dallo scrittor Molfettano qual fanatico, e qual nemico del pubblico bene, volendo egli non solamente, che sieno diseredati i figliuoli cattivi da' genitori, ma che sia eziandio levata una parte della eredità a' buoni piuttosto, che mancar di offerire, e di lasciare alle chiese, e a' figliuoli loro religiosi (1), come se il mancarvi sia lo stesso, che pregiudicare alla propria salvezza. E a vero dire, con quale sfrontatezza può il Ragionatore valersi dell' autorità di quel Padre, che taccia di empietà i genitori, i quali non lasciano a' religiosi loro figliuoli la parte, che loro per eredità toccherebbe, e vanno dicendo, *quid opus est, ut filiis jam religiosis æque cum fratribus suis hæreditatis portio relinquatur?* Ma senta

(1) *Pag.* 139. „ Optimum est, ut „ unusquisque sibi consulat, atque ani- „ mæ, ac saluti suæ omnia derelin- „ quat; sint quamvis interdum non „ filii tantum, quibus videtur natura- „ liter plus deberi, sed etiam pigno- „ ra alia ejus vel meriti, vel condi- „ tionis, ut eis ad impertiendum quid- „ dam, ac largiendum justitia ipsa, „ ac DEI CULTUS PATROCINE- „ TUR, & quibus non solum PIE „ aliquid relinquatur, sed etiam IR- „ RELIGIOSE NON RELINQUA- „ TUR, scilicet si aut parentes sint „ calamitosi . . . aut propinqui ino- „ pes . . . vel certe, QUOD SUPER „ OMNIA EST, DEO DEDITI; „ HOC ENIM EST SUPEREMI- „ NENS, si idipsum, quod agit ali- „ quis pietatis officio, RELIGIO- „ NIS FACIT AFFECTU. At ve- „ ro nunc diversissime, & IMPIIS- „ SIME nullis omnino a suis MI- „ NUS relinquitur, quam QUIBUS „ OB DEI REVERENTIAM PLUS „ DEBETUR... Denique siqui a pa- „ rentibus FILII OFFERUNTUR „ DEO OMNIBUS FILIIS POST- „ PONUNTUR OBLATI. Indigni „ JUDICANTUR HÆREDITATE, „ QUI DIGNI FUERANT CON- „ SECRATIONE „.

senta egli come a tali interrogazioni di somiglianti genitori risponda Salviano: ,, Respondeo, ut religionis ,, fungantur officio ,, affinchè colle robe de' religiosi si arricchisca la religione: ,, Ut religiosorum rebus religio ,, ditetur: ,, e affinchè avendo eglino, abbian tutti gli altri, che non hanno: ,, Ut illis habentibus cuncti habeant non habentes: ,, e aggiugne: ,, Permittite hoc ,, religioni ipsi, cui filios tradidistis. Rectius pauperes ,, a se fiunt.. Et ego esse pauperes volo; sed ut habeat tamen præmium suum ipsa paupertas. ,, Dice di più, che il negare ugual porzione a' figliuol i religiosi, *parentes impios faciat*. ,, Nam cum vos ideo plus ,, relinquere ex patrimonio vestro religiosis filiis deberetis, ut aliquid ad Deum ex facultatibus vestris, ,, saltem per filios perveniret, ideo filiis, non relinquitis, ne illi habeant, quod Deo relinquant ,,.

Ma diranno gli Avversarj, ch' eglino non impediscono, che si dia da' genitori a' figliuoli loro religiosi un'annua rendita corrispondente al frutto de' beni, che sarebbero toccati loro, se fossero rimasi nel secolo; ma che non istimano, che i fondi passino al dominio de' monasterj, perchè ciò sarebbe lo stesso, che amortizarli, e renderli inutili all' umano commercio. Vediamo se di ciò si sarebbe contentato Salviano. Vi sono, egli dice, de' genitori, che delle porzioni, le quali aveansi ad attribuire a' figliuoli religiosi, non concedono, che l' uso a essi religiosi figliuoli, lasciandone

la

la proprietà a' secolari. Ma ciò è molto peggio. Imperocchè sarebbe cosa di meno intollerabile empietà il lasciar meno a' religiosi medesimi, che il toglierne loro affatto la proprietà. Ella però ha così trovato la iniquissima infedeltà de' genitori la maniera di escludere onninamente dal patrimonio loro il Signore. E' questa una nuova indole di una irreligiosa mente, poichè vale lo stesso, che non istimare suoi figliuoli coloro, che hanno incominciato a essere figliuoli di Dio (1).



Ma non si fa ciò per un tal fine, dirà il Ragionatore; si fà, perchè morendo il religioso, restino gli altri figliuoli più comodi, e non si tolgano i fondi al commercio umano, lo che conduce al bene della repubblica. Non resta nè pure di ciò pago Salviano. Prosegue

(1) „ Sunt . . . ex parentibus mul„ ti, qui æquales filiis suis faciant „ portiones, nisi quod una tantum „ eos conditione discernunt, quia in „ iis ipsis partibus, quæ FILIIS RE„ LIGIOSIS videntur adscribi, U„ SUM jubent ad eos, PROPRIE„ TATEM ad seculares filios pertine„ re. At vero hoc multo PEJUS „ EST, ET INFIDELIUS. TO„ LERABILIORIS quippe IMPIE„ TATIS esse videtur, hæreditatem „ aliquam filiis suis minus relinquere, „ quam proprietatem his rerum peni„ tus auferre . . . Sed INVENIT „ INIQUISSIMA INFIDELITAS „ PARENTUM, QUOMODO A „ PATRIMONIO SUO DEUM PE„ NITUS EXCLUDAT, PROPRIE„ TATEM RERUM RELIGIOSIS „ FILIIS AUFERENDO. Usum „ enim his dedit, ut esset, quo ipsi „ viverent; proprietatem his tulit, ut „ quod Deo relinquerent, non habe„ rent . . . . O novum irreligiosæ „ mentis ingenium . . . Quid tan„ tum quæso sceleris in titulo esse re„ ligionis putas, ut ideo eos, qui re„ ligiosi sunt Deo, filios tuos esse non „ credas, quia filii Dei esse cœpe„ runt „?

CAP. III.

ſegue pertanto a ſcrivere (1), che il dire, farſi ciò per un altro fine, ſia lo ſteſſo che dire, farſi il male con buon animo, e commetterſi con pia mente un' empia azione. Perocchè così viene ad anteporſi il mondo a Dio, e vengono ad anteporſi in dignità gli altri a coloro, che ſon antepoſti da Dio per elezione, ancorchè ſi dica, che ciò non ſi faccia per diſprezzo di Dio. Ma diranno i genitori, a chi laſceranno i noſtri figliuoli religioſi non aventi figliuoli, la noſtra eredità? Riſponde loro Salviano, che ſi ſpecchino negli Atti de' SS. Apoſtoli, e vedranno quali erano allor i fedeli. Dimanda di poi ,, omnes ne ,, (tunc) cum filiis, an omnes ſine filiis fuerint? ,, Riſponde finalmente, che ,, nulla eccleſiæ plebs eſt non ,, de

(1) ,, Sed dicitis, non eo a vobis ani- ,, mo hoc agi: quod idem eſt, ac ſi ,, quiſquam dicat, malas res bono ,, auimo a ſe fieri, impietatis facinus ,, pia mente committi... Indignum ,, ergo arbitramini, ut ſancta, ac placità Deo pignora filiis mundo ſervientibus comparentur ... Bene ,, arbitraremini, ſi tamen arbitrio iſto ,, juſte, & in diverſum uteremini... ,, Quid enim rectius? Quid magis juſtum, quam ut qui meliores ſunt, ,, iidem etiam honoratiores eſſent... ,, & qui antiſtant in Evangelio ſacro, ,, iidem quoque in teſtamento humano antiſtarent, & hac ſaltem re ,, concordaret cum voluntate Chriſti ,, parentum pietas, ac voluntas, ut ,, quos Deus præpoſuiſſet electione, ,, eoſdem etiam parentes anteponerent ,, dignitate? .. Præponitur mundus ,, Deo. Sed videlicet non contemptu ,, Dei dicunt parentes hæc a ſe fieri, ,, ſed cauſſa, atqae ratione. Quibus ,, enim relictam ſubſtantiam relicturi ,, ſunt filios non habentes? Dicam ,, quibus ... Non nominabo eos, ,, quos ſupra dixi, pauperes Dei ... ,, Ipſos ſe inquam, homines infideliſſimi parentes, ipſos ſe, inquam, ,, dicimus. (*pag.* 143) Sed tamen ſi ,, adjuvari ſe etiam exemplis hominum humana optat infirmitas ... ,, Actus Apoſtolorum loquantur. Unde innumerabilis tunc, atque perfecta plebs fuerit, quæro a vobis ,,?

,, de utroque permixta ,, . Conchiude : ,, Intelligere ,, ergo posſunt quicumque ex chriſtianis filios non ,, habent , cui relinquere ſubſtantias ſuas debeant , ,, cum videant , cui reliquerint tunc filios non haben- ,, tes : ,, vale a dire alla comunità di coloro ,, quorum ,, nemo , quod poſſidet , ſuum proprium eſse dicit ; ,, ſed omnes habent in unum omnia communia ,, . Non dubito , che queſti ſentimenti di Salviano ſieno per diſpiacere al Ragionatore , e al reſto degli Scrittori a lui ſomiglianti . Ma perchè lo citan eglino? Peraltro poco ſi curerebbe de' loro diſpiacimenti Salviano . ,, Non me præterit , *ei dice nel principio del ſuo quarto libro* ,, hæc, quæ libellis ſuperioribus diximus, ,, NONNULLIS CHRISTUM PARUM AMANTIBUS DISPLICERE . Sed nos voluntates eorum ,, NON MAGNI PENDIMUS , QUIA NEC MIRUM EST , SI EJS LOQUENTIA DE DEO ,, VERBA NON PLACEANT , QUIBUS IPSE ,, FORSITAN DEUS NON PLACET ,, .

*Di qual tempra ſia l' Autore della* Memoria pel ceto de' ſecolari di Molfetta .

IV. Dell'Autore della *Memoria pel ceto de' ſecolari di Molfetta* , poſſo dire giuſtamente , ch' ei pure attigne da' torbidi rivoli de' Fr. Paoli , e Fulgenzj , e de' Grozj , e di altri ſomiglianti ſcrittori , e non da' fonti le autorità de' Padri , che cita , e diſſimula le interpretazioni , e le riſpoſte date da' noſtri , o le trasforma in maniera , che le fa apparire diverſe da quelle , che in realtà ſono ; della qual arte di lui , o slealtà piutto-

sto abbiamo delle chiarissime, incontrastabili riprove, somministrateci da Monsignor Orlandi personaggio per dottrina, e prudenza, e sincerità, e per ogni virtù illustre, e degnissimo Vescovo di Molfetta. Questi nella supplica del mese di luglio dell' anno 1766. dovette fare il carattere di un tal Autore a sua Maestà il Re delle due Sicilie, e così scrisse *pag.*4.: ,, FINGE troppo
,, (Don C. M.) d' ignorare le cose, per dare luogo
,, alle sue MAL CONSIGLIATE OPERAZIONI..
,, Ha ARDITO DI OCCULTARE LA VERITA',
,, e d'impedire il corso della giustizia con ricorsi MON-
,, CHI, SURRETTIZJ, E ORRETTIZJ IN PIU'
,, TRIBUNALI COMPARENDO...... Questi
,, S.R.M. è quello, che tanto studiò nella sua scrittura
,, intitolata *Memoria pel ceto de' secolari della città di*
,, *Molfetta* di descrivere il popolo di Molfetta oppres-
,, so, mendico &c., per cui implorava la V. R. C.
,, nell' atto, che colla presente causa la opprimeva,
,, e la spogliava de' suoi diritti ,,. E nella *pag.* 2.
,, I 30. di Giugno prossimo caduto mese introdusse
,, l' Avvocato suddetto (Don C. M.) nel S. R. C. il
,, giudizio, TACENDO LA VERIDICA SERIE
,, DE' FATTI, E LE VOSTRE REALI DETER-
,, MINAZIONI, per la verità delle quali cose tra-
,, scrivo la di lui supplica ,,. Ecco quali sieno i pregi dell' autore *della Memoria pel ceto de' secolari di Molfetta*. Ma di Salviano, e di chi con poco buona fede

de ne ha citate le teſtimonianze, abbiamo parlato a baſtanza



## §. VIII.

*Dell' autorità di Avito Vienneſe, e di un teſto del P. Sirmondo, di cui ſi abuſano i noſtri contradittori, ſebbene non giovino punto alla loro cauſa.*

*Teſti di Avito, e del P. Sirmondo, che il Ragionatore, ſeguendo l'eretico Gotofredo obbietta alla chieſa.*

I. Avito Veſcovo di Vienna in Francia fiorì verſo i principj del VI. ſecolo, Queſti in una ſua lettera a Gundebado Re di Borgogna: *quidquid*, dice, *habet Eccleſiola mea, immo omnes Eccleſiæ noſtræ, veſtrum eſt, de ſubſtantia, quam vel ſervaſtis hactenus, vel donaſtis* (1). Il P. Sirmondo nella nota apposta a queſte parole di Avito, così ſcriſſe: *Libera, & ingenua profeſſio. Principibus accepta fuerunt bona Eccleſiæ, quæ vel donarunt ipſi, vel, ut donare liceat, conceſſerunt*. Il Proteſtante Gotofredo, che, ſe trovava una parola ambigua nelle opere de' Santi Padri, la quale poteſſe eſſere tratta in qualche modo alle ſue idee, non ſe la laſciava ſcappare, nel ſuo Commentario (2) *alla legge* IV. *Tit.* II. *De Epiſcopis, Eccleſiis, & Clericis del Codice Teodoſiano l.* XVI. afferrò, dirò così, eziandio il riferito paſſo di Avito, e non tralaſciò di citare, come a ſe



(1) *Epiſt.* XXXIX. *apud Sirmondum Tom.* II. *Opp. edit. Pariſ. an.* 1696.

(2) *Tom.* VI. *p.* 24. *edit. Lugdun. an.* 1665.

CAP. III.

a se favorevole il Sirmondo. Degli studj del Gotofredo si sono approfittati parecchi de' nostri politici, e fra gli altri Don Ciro Minervino (1), e il nostro Ragionatore (2), il quale vi fa sopra al solito suo delle strane riflessioni; perocchè ,, Riconosce, *ei dice*, quell'ingenuo ,, e Santo Prelato, che i beni posseduti dalle Chiese ,, dipendeano dalla regal concessione, e munificenza. ,, Non dice questo buon Vescovo, in cui non era ,, entrato lo spirito della dominazione ecclesiastica, ,, che la sua chiesa, e le altre possedessero per di- ,, ritto comune, come gli altri cittadini, nè che la ,, proprietà fosse sua, o degli altri Vescovi, come ,, era degli altri cittadini quella de' loro beni. Ri- ,, conobbe, che gli averi della sua Chiesa, e del- ,, le altre erano in potestà del Principe, perchè il ,, Principe o gli avea conservati, o glieli avea do- ,, nati. Avete capito ancora presso chi stia la *PRO-* ,, *PRIETA' VERA DELLE POSSESSIONI DEL-* ,, *LE CHIESE*? *vestrum*, *vestrum est*. Eppure non ,, ostante, che questo mio commentarietto sia appog- ,, giato al testo, e sia tratto dalle viscere dello stesso, ,, mi piace di raccomandarlo alla protezione del dotto ,, Gesuita Sirmondo ,,. Così il Ragionatore seguace, e chiosatore del Gotofredo. Pretende egli adunque, che per Avito, 1. la Chiesa non possegga per diritto comune,

(1) *Memoria pel Ceto de' secolari di Molfetta*.

(2) *Conferm. del Ragionam.* P. I. pag. CLV.

mune, e molto men per divino: 2. Che la proprietà VERA de' beni ecclesiastici sia presso il Sovrano.

CAP. III.

*Assurdo, che seguirebbe, se il passo di Avito avesse la significazione, che gli attribuisce il Ragionatore.*

II. Rispondo in 1. luogo, che se il passo di Avito provasse, che la proprietà de' beni ecclesiastici spetta a' Sovrani del secolo, si proverebbe eziandio dalla lettera LXXXIII. dello stesso Avito scritta a nome del Re Sigismondo di Borgogna, che la *proprietà* del regno, e del popolo Borgognone non era *presso* lo stesso Re, ma *presso* l' Imperatore di Costantinopoli. *Vester quidem est populus meus, sed me plus servire vobis, quam illi præesse, delectat... Cumque gentem nostram videamur regere, non aliud nos, quam milites vestros, credimus ordinare... Per nos administratis remotarum spatia regionum. Patria nostra vester ORBIS est.* Non meno si dice in questa lettera *vester populus* il popolo di Borgogna, e *vester orbis* la dizione di Sigismondo all' Imperator Greco, di quel che si dica nella lettera al re Gundobado, *quidquid habet ecclesiola mea &c. vestrum est*. Or chi è sì poco perito della storia, che voglia fare o suddito, o tributario dell' Imperator di Costantinopoli un regno, ch' era di proprietà de' Re Borgognoni, e tributario di Clodoveo Re de' Franchi? Non segue adunque dall' espressioni di Avito obbiettateci dal Ragionatore, che la proprietà de' beni ecclesiastici spetti al Sovrano del secolo.

*Falso, che dal testo di Avito segua, che i Sovra-*

III. Dico 2. Che dall' aver donato i Re alla Chiesa beni, non solamente non segue, ch' eglino ne abbia-

CAP. III.

*ni abbiano la proprietà de' beni ecclesiastici ; mentre ne segue tutto l' opposto.*

no la proprietà, ma segue anzi, che l' abbiano trasferita alla Chiesa medesima; dicendosi propriamente donazione, come bene osserva Giuliano Giurisconsulto (1), *Dat aliquis ea mente, ut statim velit accipientis fieri, nec ullo casu ad se reverti, & propter nullam aliam causam facit, quam ut liberalitatem, & munificentiam exerceat, hæc proprie donatio appellatur. Dat aliquis, ut tunc demum accipientis fiat, cum aliquid sequutum fuerit, non prporie DONATIO APPELLABITUR, sed totum hoc donatio sub conditione est.* Quale giurisconsulto poi gli ha insegnato, che il conservarsi dal Principe, secondo l' obbligo, che gli corre, a uno i suoi beni, faccia trasferire il dominio di proprietà di essi beni al mdesimo Principe? Che se ciò fosse vero, non vi sarebbe cittadino avente dominio di proprietà sulle sue possessioni. Or qual altro modo del *vestrum est* apporta al Re Gundebado Avito, se non se perchè è di quella *substantia*, che il Re stesso *vel servarat hactenus, vel donarat*? Non prova dunque il *vestrum est*, che ciò, che posedea la chiesa di Vienna, fosse della proprietà del Sovrano; ma sol prova, che per gratitudine si potea chiamare dello stesso Sovrano, come per gratitudine a cagion degli onori conferiti dall' Imperator di Costantinopoli al Re Sigismondo, scrisse Avito a nome del medesimo Re, che il popolo Borgognone, e la Borgogna era del mentovato Imperatore.

IV. Nè

(1) *Lege 1. Tit. v. de Donationibus Dig. lib. xxxix.*

CAP. III.

*Falso, che il Sirmondo sia favorevole agli Avversarj, sebbene poco c' importerebbe, se lo fosse.*

IV. Nè altro si può dedurre dalla nota del P. Sirmondo, quantunque non molto c' importerebbe, se questo scrittore da sua Signoria Ragionatrice trovato citato presso il Gotofredo, fosse contrario al giusto, e vero, e comun sentimento. Non dice questi, come nol dice Avito, che i beni della Chiesa appartengano alla proprietà de'Sovrani del secolo; ma dice, che *accepta feruntur*, cioè si considerano con grata riconoscenza come provenienti dalla liberalità de' suddetti Sovrani, o come conservati coll'ajuto, e difesa loro, o come liberamente avuti, per aver eglino tolti gli ostacoli, e fatte cessare le violenze (1), che da' gentili Imperatori, e da qualcun altri erano state usate per impedire; che le chiese acquistassero. Altrimenti bisognerebbe dire, che Crasso abbia riconosciuto per padrone proprietario della sua libertà, e della sua vita, e de' suoi beni Cicerone, avendo egli detto pubblicamente in Senato ,, se quod esset senator, quod civis, quod liber, ,, quod viveret, ( Ciceroni ) acceptum referre. Quo- ,, ties, conjugem, quoties domum, quoties patriam vide- ,, ret, toties se beneficium ( Ciceronis ) videre (2). ,,

Tanto poi fu lontano il Sirmondo dal credere, che

 *jure*

(1) ,, Principibus accepta feruntur ,, bona Ecclesiæ, quæ vel donarunt ,, ipsi, vel, ut donare liceret, concesserunt, ex lege Constantini Magni ,, della quale parleremo nel capo seguente.

(2) *Epist.* XIV. *lib.* I. *ad Atticum.*

CAP. III.

*jure communi* non possegga la Chiesa, che anzi aggiunse: *Defensionem quoque bonorum subditis suis omnibus* ( che posseggono *communi jure*) *principes cum debeant*, *PRÆCIPUAM DEBENT ECCLESIASTICIS*.

*Se Avito fosse favorevole agli Avversarj, sarebbe stato contrario a tutti i Sacri Pastori, e Sinodi de' suoi tempi.*

V. Dico 3. non potersi in conto veruno ammettere, che Avito non fosse come in tutto il resto, così in questo, pienamente conforme alle dottrine, e alle determinazioni della Sede Apostolica, a cui in tutto, e per tutto nelle materie ecclesiastiche si rimetteva (1), e a' comuni sentimenti di tutti i Vescovi della Francia, e anche delle altre parti del Mondo cattolico. Or Simmaco Papa ( per cui scrisse Avito la lettera a Fausto, e Simmaco Senatori) l'anno 504., e tutto il Concilio Romano, a cui intervennero molti Vescovi di varie nazioni (2), dichiarò essere egli falsissimo ciò, che dal Ragionatore si pretende sostenuto da Avito Viennese circa i beni ecclesiastici. Permettasi però, che Avi-

(1) *Avitus Epist.* XXXVI. *pag.*77. „ In rebus, quæ ad ECCLESIÆ „ STATUM PERTINENT, si quid „ fuerit dubitationis exortum, ad Ro- „ manæ Ecclesiæ maximum Sacerdo- „ tem, quasi ad caput nostrum, mem- „ bra sequentia recurramus „. E nella Epistola a Fausto, e Simmaco Senatori *Tom.*II. *Concilior. pag.*982. *edit. Parif. an.*1714. „ Obtestor . . . „ ut in conspectu vestro non sit Ec- „ clesia minor, quam reipublicæ, sta- „ tus. . . Nec minus diligatis in Ec- „ clesia vestra Sedem Petri, quam in „ civitate apicem mundi . . . Si Pa- „ pa (Symmachus) Urbis vocatur in „ dubium, Episcopatus jam videbi- „ tur, non Episcopus vacillare „.

(2) *Tom. eod.* II. *Concilior. p.*991. Vedi il *T.* I. *di questa opera p.*314. *seqq.*

Avito non abbia usato in verun luogo delle sue lettere espressione veruna, che determini da per se alla interpretazione da noi data le parole di lui, che ora ci vengon opposte da' seguaci del Gotofredo; si ha egli forse, per un passo al più ambiguo, a credere, ch' ei solo abbia riceduto dalla comune dottrina degli scrittori dell' età sua, e de' Vescovi tutti, e de' Sinodi celebrati anche nel secolo, in cui egli fiorì, nella Francia, nelle Spagne, nell' Africa, in somma in tutto il mondo Cristiano? Ma il volere, che si creda così, è per avventura da scrittore, il quale sinceramente si protesta d' avanti i Sovrani o di non essere mai stato, o di avere, se una volta lo fu, cessato di essere probabilista? Qual probabilismo sì avanzato, sì sfacciato, sì putrido si è mai dato, com' è quello di anteporre un testo al più confuso, e ambiguo di un solo autore a' chiari, e manifesti, e costanti, e determinati di quanti in quel secolo per dignità, per pietà, per erudizione fiorirono, e di quante ecclesiastiche adunanze furono allora tenute? Non vi è chi abbia un pò di tintura di critica, che non sappia, doversi spiegare le oscure, e ambigue colle chiare, e distinte, e non imbrogliare colle oscure, e confuse di un solo le patenti, e determinate testimonianze di tutti gli altri.

Cesario Arelatense scrittore contemporaneo di Avito non ricorse già al Principe secolare, quasicchè a questi appartenesse il diritto di disporre de' beni eccle-

clesiastici; ma ricorse bensì a Simmaco Papa (1), e il pregò, che vietasse *coll' autorita della Sede Apostolica*, che da niuna persona nelle Gallie sotto qualunque pretesto, o titolo che vogliam dire, *i predj* delle chiese si alienassero, *nisi forsitan aliquid pietatis intuitu monasteriis fuerit largiendum*. Non altrimenti Giuliano Pomerio, che sebbene non era franzese, illustrò nientedimeno co' suoi scritti la Francia, non altri dispensatori, ed economi de' beni ecclesiastici riconosce, che i sacri Pastori. ,, Non propriæ sunt, *egli dice*, ,, sed communes ecclesiæ facultates; & ideo quisquis præpositus fuerit factus ecclesiæ; *OMNIUM*, ,, *QUÆ HABET ECCLESIA, EFFICITUR DISPENSATOR*. ,, Apporta quindi gli esempj de' SS. Paolino, e Ilario, il quale Ilario fatto ,, Arelatensis episcopus, illa tunc, quæ habebat Ecclesia, non ,, solum possedit, sed etiam acceptis fidelium *NUMEROSISSIMIS HÆREDITATIBUS, AMPLIAVIT*: ,, e soggiugne: ,, Isti ergo tam sancti, & perfecti

(1) *Epist. ad Symmachum Papam Tom.* II. *Concilior. p.*956. *edit. Paris. an.*1714. ,, Sicut a persona B. Petri ,, Apostoli episcopatus sumit initium, ,, ita NECESSE EST, ut disciplinis ,, competentibus sanctitas vestra SINGULIS ECCLESIIS, QUID OBSERVARE DEBEANT, evidenter OSTENDAT. In Gallia siquidem provincia ab aliquibus personis ,, PRÆDIA Ecclesiastica DIVERSIS ,, TITULIS ALIENANTUR, ita ,, fit, ut pro suo quisque arbitrio devota mente relinquentium, & gentium necessitatibus deputatas imminuet facultates. Hoc postulamus ,, UT FIERI PROHIBEAT APOSTOLICÆ SEDIS AUCTORITAS, nisi forsitan aliquid pietatis ,, intuitu monasteriis fuerit largiendum ,,.

CAP. III.

„ fecti Pontifices factis evidentibus clamant posse, &
„ DEBERE FIERI, quod fecerunt... Non ut pos-
„ sessores, sed ut procuratores facultates ecclesiæ possi-
„ debant, & idcirco scientes, nihil aliud esse res eccle-
„ siæ, nisi *VOTA FIDELIUM, PRETIA PECCA-*
„ *TORUM, ET PATRIMONIA PAUPERUM*, non
„ eas vindicaverunt in usus suos ut proprias, sed ut
„ commendatas pauperibus diviserunt (1). „ E un pò
„ dopo: Nec illi, qui sua possidentes dari sibi aliquid
„ volunt, sine grandi peccato, unde pauper victurus
„ erat, accipiunt (2). Itaque Sacerdos, cui *DIS-*
„ *PENSATIONIS CURA COMMISSA EST*.. ac-
„ cipit a populo dispensanda &c. (3). „ E alquanto
„ più in giù (4): Nunc quod christiani temporis Sacer-
„ dotes magis sustinent, quam curant possessiones ec-
„ clesiæ, etiam in hoc Deo serviunt, quia si *DEI*
„ *SUNT* ea, quæ conferuntur ecclesiæ, *DEI OPUS*
„ agit, *RES DEO CONSERVATAS* non alicujus
„ cupiditatis, sed fidelissimæ dispensationis intentione
„ non deserit. Quapropter possessiones, quas oblatas a
„ populo suscipiunt Sacerdotes, *NON SUNT INTER*
„ *RES MUNDI DEPUTARI CREDENDÆ, SED*
„ *DEI*. Quoniam si vestes ac vasa, & cetera, quæ in
„ sacris usui ministrantibus erant, sancta vocabantur, nec
„ in

(1) *De Vita Contemplativa l.* II. *cap.* IX. *p.*25. *seq. Inter. Opp. S. Prosperi edit. Venetæ an.*1744.

(2) *Cap.* X. *p.*26.

(3) *Cap.* XI.

(4) *Cap.* XVI. *num.*4. *p.*29.

,, in usus humanos revocari jam poterant divinis semel
,, ministeriis consecrata; quomodo non ea, quæ con-
,, feruntur ecclesiæ, sacra credenda sunt, quibus,
,, non ut seculi rebus, luxuriose, sed sancte, ut Deo
,, consecratis, utuntur ad necessaria Sacerdotes (1) ,,?
Ma che stiam noi a riferire le testimonianze degli scrittori particolari, se ne abbiamo pronte le tante, e sì manifeste delle più rinomate adunanze de' Vescovi celebrate allor nelle Gallie? Vedansi i Sinodi di Agde dell'an.506. (2), d'Orleans dell'an.511. (3), l'Epaonense dell'an.517. (4), di Carpentras dell'an.527. (5), d'Orleans dell' anno 533. (6), di Auvergne dell' anno 535. (7), e il III. d' Orleans dell' anno 538. (8), che pronunziò, ,, Si quis res ecclesiæ debitas, vel pro-
,, prias Sacerdotis . . . a Potestate ex competitione per-
,, ceperit, ut eas non restituat, nullis rebus excusetur,
,, sed si agnitio jure ecclesiastico, non statim ecclesiæ,
,, vel sacerdoti reformaverit, aut, ut ipsum jus agno-
,, scere

(1) Vedi anche le Regole de' Santi Aureliano d'Arles *cap.*I. *p.*101. *Codic. Regul. P.*II. *edit. Holsten. Roman. an.*1661. e Ferreolo *Regul. cap.*x. *p.*125. *ibid.*

(2) *Can.*4. 7. 8. 33. 45. *Tom.*II. *Concilior. p.*998. *seq.*

(3) *Can.*v. *pag.*1009. *ibid.* & *Canon.*XIV. *seq. p.*1010.

(4) *Can.*XVII. *seq. p.*1049.

(5) *Can. unic. ibid. p.*1095. dove si dimostra, che intorno a ciò *necesse est*, *Sacerdotes Domini secundum disciplinam ecclesiasticam ordinent.*

(6) *Cap.*XV. *p.*1175.

(7) *Can.*v. *p.*1181. dove si stabilisce, che coloro, i quali ,, reculam ecclesiæ petunt a Regibus . . . irrita ,, habeantur quæ obtinent, & a communione Ecclesiæ, cujus facultates ,, auferre cupiunt, excludantur ,,. Vedi anche il *Can.*XIV. *p.*1182.

(8) *Can.*XXII.

„ ſcere poſſit, in judicium electorum venire diſtitule-„ rit, tamdiu a communione eccleſiaſtica ſuſpenda-„ tur, quamdiu reſtitutis rebus tam eccleſiam, quam „ ſacerdotem reddat indemnem „; e anche i Sinodi delle Spagne, come di Tarragona dell'anno 516. (1), di Lerida dell' anno 514. (2), di Valenza dello ſteſſo anno (3), e il Toletano III. dell' anno 589. (4), il qual Concilio ſtabilì, ſenza avere dimoſtrato dipendenza veruna dal Principe, che le chieſe, le quali erano ſtate prima degli Ariani, apparteneſſero alla Chieſa cattolica; laddove avendo trattato de' templi da fondarſi da'fiſcali, che al diritto regio apparteneano, determinò, che ſe ne impetraſſe dall' autorità del Principe la conferma (5): onde ognunò può agevolmente argomentare, che domandandoſi ciò dall' autorità regia, e non altri-

(1) *Can.* XII. *Tom. eod. p.* 1042. onde coſta, che i Veſcovi diſponeano de' beni eccleſiaſtici, ſenza moſtrar punto in ciò dipendenza dal Sovrano laico.

(2) *Can.* XVI. *p.* 1066. dove ſi dichiara, che ſe eziandio un chierico „ quacum-„ que occaſione de domo eccleſiæ, vel „ de omni facultate quidpiam proba-„ tus fuerit abſtuliſſe, vel forſitan do-„ lo aliquo ſuppreſſiſſe, REUS SA-„ CRILEGII, prolixiore anathemate „ condemnetur „. Ciò ſtabilirono que' Padri moſſi non dall' autorità Sovrana, ma *priſca auctoritate canonum*.

(3) *Cap.* II. *p.* 1067. Vedi anche il Concilio Tolet. II. *dell'an.* 531. *can.* IV. *ibid. p.* 1140. e il II. di Braga dell' *an.* 572. *p.* 387. *Tom.* III. *Concilior. edit. ejuſd. can.* V.

(4) *Can.* IX. *p.* 481. *Tom. eod.* III.

(5) *Canon.* XV. *pag.* 482. „ Si quis „ ex ſervis fiſcalibus eccleſias fortaſſe „ conſtruxerit, eaſque de ſua pauper-„ tate ditaverit, has procuret Epi-„ ſcopus, prece ſua, auctoritate regia „ confirmari „.

altrimenti le altre cose (1), che i Sinodi mentovati intorno all' eredità, e i beni delle chiese determinarono, credessero i Vescovi, che non queste, ma quello, che i servi, e gli uomini del fisco riguardava, appartenesse al diritto dello stesso Sovrano. Dal Concilio Landavense dell' anno 597. si scorge, che tal era pure nel VI. secolo il sentimento de' Prelati della Inghilterra (2). Non si può anche negare, che nell' Africa i Santi Vescovi dimostrarono, che intorno agli acquisti, e possessioni ecclesiastiche la Chiesa avesse diritto libero, e indipendente da' Sovrani del secolo. Domandò per avventura S. Fulgenzio dal Re Ariano di accettare da un certo Silvestro della Provincia Bizacena ,, locum aptum ,, monasterio fabricando, cujus gleba pinguis, ac fertilis ,, instituendis hortis optabili fœcunditate congrueret ,, ? Non ostante che l' Ariano Re non solamente non gliene avesse data la permissione, e il Santo fosse anzi certo, che glie l' avrebbe negata, nientedimeno ,, B. Fulgentius ,, hominis religiosi devotam suscipiens oblationem, sine ,, mora in loco sibi concesso monasterium fundat (3) ,, .

Sotto

(1) Vedi anche il Sinodo di Siviglia *dell' an.*590. *can.*I. & II. *p.*522. *T.*III. *Concilior. edit. Paris. an.*1714. *Can.*II. *p.*535. e la regola di S.Leandro Vescovo di Siviglia *Tom.*III. *Regular. p.*179. *cit. edit.*

(2) *Tom.*I. *Collect. Concilior. Britan. Henrici Spelmanni*, & *Tom.*I. *Concilior. Magnæ Britan. edit. Londin. an.*1737. *p.*17. *seq.* & *Tom.*III. *Concilior. p.*344. *edit. Paris. an.*1714. Vedi anche gli Atti degli altri Sinodi Landaven. *Tom. eod.*III. *p.*395. *seq.*

(3) *Vit. S. Fulgent. c.*XIV. *seqq. num.*28. *seqq. p.*XXI. *edit. Opp. Venetæ an.*1742.

Sotto lo ſteſſo Re Ariano fiero perſecutore del cattoliciſmo, i ſacri Paſtori fecero degli ſtabilimenti intorno a'teſtamenti de' Chierici, e alle ſuſtanze delle Chieſe (1), e intorno alla libertà de' Monaſterj (2). Ma quale ſia ſtata in que'tempi la ſentenza della Chieſa Africana circa sì fatte materie, baſta conſultarne le Collezioni di Creſconio (3), e di Ferrando (4). Eſiſte ancora la lettera parenetica di Ferrando medeſimo a Regino Conte (5), nella qual lettera s'inſegna come ne' limiti loro ſi debbano contenere i miniſtri de' Principi. „ Conſule, *ei gli dice*, quos Deus ſcientiæ Dominus conſuli debere commonuit. Etiam ſi tibi ſcientiæ plenitudo, ſi facultas majoris eloquii ſuppetat, inclinata cervice ad humilitatis ſanctæ propoſitum, conſule Sacerdotes. Conſule autem pie quærendo, non violenter imperando. Nec tibi *UMQUAM PLACEAT* in provinciis, ubi *DUCATUM GERIS*, *CANONUM DECRETA RESCINDERE*. Si enim publicas leges tranſgredi metuis, quas *HOMO* conſtituit, *QUOMODO SPIRITUS SANCTI DEFINITIONIBUS OBVIARE TENTABIS*? An ignoras, quia Spiritu Sancto acti loquuti ſunt Patres, *QUORUM SI JUSSA RESCINDIMUS*, *LOQUENTI* „ *PER*

(1) *Synod. Carthag. an.* 525. *T.* II. *Concil. p.* 1078. *edit. Pariſ. an.* 1714.

(2) *Synod. Carthag. an.* 554. *p.* 1177. *Tom. eod.*

(3) *Can.* VII. *p.* 487. *T.* IX. *Bibl. PP. edit. Lugdun.* & *Can.* XXXIII. *p.* 488. & *Can.* XLII.

(4.) *Can.* XXXII. *ſeq. p.* 481. *ſeqq. Tom. eod. Bibl. PP.*

(5) *Tom. eod. p.* 500.

„ *PER EOS CONTUMELIAM INGERIMUS?*
„ poteritque forsitan apostolica nobis increpatio com-
„ petenter aptari: *zelum Dei habent, sed non secun-*
„ *dum scientiam*. Volens ergo habere zelum Dei se-
„ cundum scientiam, tene ordinem rectum, cave per-
„ versum. Rectus ordo est, ut *SACERDOTES DO-*
„ *CEANT, LAICI DOCEANTUR*, & omnis, qui
„ *SE AD ECCLESIAM PERTINERE GLORIA-*
„ *TUR, LEGIBUS VIVAT ECCLESIÆ* „. Qual diversità di pensare tra' SS. Cesario, Avito, e i Vescovi di tanti Sinodi del VI. secolo da una parte, e dall'altra il nuovo politico Ragionatore. Avito, e Cesario stimarono loro dovere di ricorrere all' Apostolica Sede per cause ecclesiastiche, e per impedire le alienazioni de' poderi ecclesiastici, avendo considerata l' autorità del successor di S. Pietro per sì universale, che valer dovesse per tutto il mondo cattolico; e il Ragionatore vuole, che non se ne abbia riguardo, e tutto soggetta al Sovrano del secolo, reputando la Cattedra Apostolica una potenza *estranea* (1), quando Avito non riputò estraneo nè pure un semplice Sacerdote. I Vescovi ne' Sinodi delle Gallie, e della Sede stessa di Pietro, non riconobbero diritto veruno ne' Principi della terra su delle facoltà della chiesa; anzi dichiararono essere irrito, e nullo ciò, che i Principi stessi di propria autorità avessero mai intorno alle stesse facoltà disposto

(1) *Ragionam. p.88.*

ſpoſto a favore di chiunque ſi foſſe, e fulminarono gravi ſcomuniche contro chiunque aveſse ottenuto qualche fondo, o altre facoltà ſpettanti alla chieſa medeſima dalla poteſtà laica: e poichè tal era il ſentimento degli altri Paſtori, tale pure ſi dee onninamente giudicare che foſse eziandio quello d'Avito; laddove ſua Signoria Ragionatrice coſtituendoſi maeſtro de' paſtori meſſi dallo Spirito Santo a reggere il Criſtianeſimo, ſtabiliſce, che a' Principi ſecolari appartenga il dominio, e la tutela de' beni ſuddetti, e dà loro il diritto di diſporne come paja lor meglio, ſenza curarſi dell'eccleſiaſtiche ordinazioni anche de' Concilj generali.



## §. X.

*Delle teſtimonianze di S. Gregorio Turoneſe, e di Marculfo, che gli Avverſarj ingiuſtamente oppongono alla Chieſa.*

*S. Gregorio di Tours non dice nulla, onde ſi poſſa ricavare, che in Francia alcuna volta le chieſe non ſieno ſtate capaci di acquiſtare.*

I. NElla *pag.* 64. del *Ragionamento* aderendo il Ragionatore alle viſioni dell' Autore anonimo *del jus pubblico Eccleſiaſtico*, così ſcrive: „ In Francia „ non ſono ſtati ſempre capaci di acquiſtare beni i „ chierici, e le chieſe per tutte le vie civili. Gre„ gorio di Tours, e le formule di Marculfo, ne fanno „ fede „. Ma nè l'Autore ſteſso, nè il Ragionatore ne indicano i luoghi. Noi ſebbene non ricuſiamo di

CAP. III.

concedere, che da qualche Principe sia stata alcuna volta chiusa violentemente a' sacri templi la via di acquistare de' fondi; neghiamo per altro, che ciò sia stato approvato, e non detestato da S. Gregorio, e da Marculfo. S. Gregorio non solamente lodò S. Ingiurioso Turonese per non aver questi voluto acconsentire a Clotario intorno a' tributi (1), che quel Re avea determinato d' imporre alla Chiesa; ma riprovò eziandio l' operato di Chilperico, il quale „ nullum plus, quam „ ECCLESIAS oderat: ajebat plerumque „ *quel, che ora dicono i nostri Ragionatori, e Riflessionisti, e Osservatori &c.* „ Ecce pauper remansit fiscus: ec„ ce divitiæ ad ecclesias sunt translatæ: nulli peni„ tus, nisi soli Episcopi, regnant... Et hæc agens „ assidue testamenta, quæ in ecclesias conscripserant, „ plerumque disrupit (2) „. Questo per avventura è quel testo di S. Gregorio, onde il suddetto Anonimo si è immaginato di poter provare, che le chiese non sieno state sempre capaci di acquistare de' beni temporali in Francia. Nel quale sospetto vie più mi sono confermato, avendo letto, che altri ancora in un tal proposito del testo medesimo si abusarono. Ma, come ben osserva il Tomassino (3) „ Chilperico ea „ TEMERE illita macula est, quod testamento quid- „ quam

(1) *Lib.* III. *Hist. cap.* II. *p.*142. *edit. Paris. an.*1699.

(2) *Hist. l.* VI. *c.* XLVI. *p.*314. *seq.*

(3) *Parte* III. *de Eccl. Discip. l.* I. *c.* XXI. *n.* XI. *p.*68.

„ quam dari Ecclesiæ vetuisset „. E in vero col fatto, come si scorge dal luogo citato di S. Gregorio, soppresse Chilperico de' testamenti, pe' quali si lasciava alle Chiese, e non già per legge vietò mai, che le chiese acquistassero: il quale fatto fu però detestato da S. Gregorio, che per l'opposito lodò Gutcramno, perocchè „ testamenta defunctorum, qui Ecclesias hæredes instituerant, & a Chilperico compressa fuerant, restauravit (1). „ Sempre più pertanto si fa palese la mala fede de' nostri contradittori, tornando eglino a rifriggere le stesse cose, e dissimulando le sode risposte date di già da valentuomini, le opere de' quali corrono per le mani di tutti. Che se avendo Chilperico operato così, come riferisce S. Gregorio, potè somministrare all' Anonimo stesso, e al Ragionatore motivo di stabilire, che gli ecclesiastici non sieno stati sempre capaci in Francia di acquistare de' beni per tutte le vie civili; forza è, che abbia pure somministrato loro grave ragione per conchiudere, che non sempre i secolari in quel regno poterono possedere per tutte le *vie civili*; perciocchè moltissimi di questi erano da Chilperico medesimo, e da' suoi spogliati, senza riguardo, o riserva veruna, del loro avere. Ma non ammettendo i mentovati Avversarj questa conclusione, con qual logica dalle parole di S. Gregorio inferiranno quell'altra, che riguarda la Chiesa? Da



S. Gre-

(1) *Lib.* VII. *cap.* VII. *pag.* 336. *seq.* Vedi anche il *lib.* I. di lui *de Gloria Martyrum* c. XCVII. *p.* 830. *e lib. de Glor. Confessor. cap.* LXIII. *p.* 946.

S. Gregorio di Tours, che fiorì nel VI. e VII. secolo, fa egli il Ragionatore un salto mortale a Marculfo. E pure avea da poter citare del secolo VII. S. Gregorio Magno (1), Bonifacio IV. (2), Adeodato (3), e Agatone Papi (4), S. Colombano (5), S. Bertulfo (6), i Padri del Concilio V. di Parigi dell' an. 614. *can*. X. e del Concilio Toletano XV. tenuto l'anno 638. (7), S. Isidoro Vescovo di Siviglia (8), i Padri adunati in Inghilterra l'anno 692. sotto il Re Witredo (9), Ciovanni Limosiniere Patriarca di Alessandria (10); e del secolo VIII. Costantino II. Papa (11), Paolo I. (12), e moltissimi altri Dottori, e Vescovi, e anche Sovrani. Ma non gli compliva, essendogli tutti contrarj. Veniamo a Marculfo.

*Nè pure Marculfo. Mala fede del Ragionatore nel citare gli Scrittori, de' quali stima ambigue le testimonianze, e nel tralasciare quelli, che parlano chiaramente a favor nostro.*

II. Questi fiorì, a quel che io penso, nel IX. secolo. Di esso non dirò altro, se non, ch' egli nel II. libro, dove

(1) *Lib.* III. *Epist.* LXV. *pag.* 676. *Tom.* II. *Opp. edit. Paris. an.* 1705. *& Epist.* XXXVII. *p.* 650. *Epist.* LXIII. *pag.* 673. *l.* IV. *Epist.* VIII. *pag.* 687. *lib.* VI. *Ep.* I. *p.* 791. *& lib.* X. *Ep.* I. *pag.* 1041. *e* 1044. *seq. Epist.* VIII. *lib.* XIV. *p.* 1267. *& lib.* IX. *Ep.* CXI. *p.* 1018.

(2) *Ep.* II. *ad Athelbertum Anglor. Reg. T.* III. *Concilior. edit. Paris. an.* 1714. *p.* 544.

(3) *Epist. ad Hadrian. Abbatem Cantuar. T.* I. *Concil. Britan. p.* 43. *seq. edit. an.* 1731.

(4) *Ibid. p.* 49. *num.* 2.

(5) *Acta SS. Ord. S. Bened. T.* II. *p.* 28. *edit. Paris. an.* 1669.

(6) *Ibid. p.* 161.

(7) *Tom.* III. *Concilior. pag.* 606. *edit. Paris. an.* 1714.

(8) *In Regula tit. de Conversis p.* 699. *edit. Paris. an.* 1601. *& c.* XIX. *p.* 706. *& c.* XX. *p.* 707.

(9) *Tom.* I. *Concilior. Britan. p.* 28. *edit. Lond. an.* 1737. *p.* 36. *& p.* 57. Vedi *Acta SS. Ord. S. Bened. T.* II. *pag.* 3.

(10) In *Vita a Leontio Lycopolit. scripta apud Lipoman. T.* II. *Vit. SS. p.* 346. *edit. Venet. an.* 1553.

(11) *Tom.* I. *Concilior. Britan. p.* 71. *edit. Londin. an.* 1737.

(12) *Ibid. p.* 144. *seq.*

dove propone varie formule di donazioni &c. alle Chiese, non usa veruna espressione, da cui si possa argumentare, che sieno state una volta chiuse le vie civili di acquistare de' beni a' santuarj. Del resto io non intendo per qual cagion mai abbia egli mentovato Marculfo Monaco, e abbia tralasciato Rabano Arcivescovo di Magonza (1), e varj altri Vescovi della Germania (2), Landrano Arcivescovo di Tours, con altri Metropolitani, e Vescovi della Francia (3), Erimanno Vescovo Nivernese (4), i Vescovi, che intervennero al Sinodo di Pavia l'an.850. (5), Benedetto III. (6), il Sinodo Carisiaco (7) tenuto l'an.857., Isacco Vescovo Lingoniese (8), i prelati, che concorsero al Concilio Carisiaco l'ann 858. (9), e il Sinodo Tullense dell'anno 860 (10), il Concilio Vermeriense celebrato l'anno 866. (11), Niccolò I. (12), Incmaro Re-

 mense

(1) *Epist. ad Reg. Ludov. an.847. scripta Tom.v. Concilior. edit. Paris. an 1714. p.6.*

(2) *Ibid. pag.5. Concil. Mogunt. an.847. cap.*VII. *ibid. p.7.*

(3) Vedi la *Ep. Synod. del Concil. di Parigi* a Nomenojo Regolo della Brettagna Minore *an.849. Tom. eod. p.20.*

(4) *Donat. &c. Ibid. p.21.* dove scrive: „ Auctoritas divina testatur, ut „ Episcopi . . . licentiam habeant, „ res Ecclesiarum, secundum canoni„ cam auctoritatem, cum Dei amore, „ & reverentia distribuendi &c.

(5) *Can.*XVI. *p.29. ibid.*

(6) *Epist.*III. *p.104. ibid.*

(7) *Ibid. p.115. seq.*

(8) *In Canon. Tit.*VI. *c.*VI. VII. VIII. *p.438. seq. Tit.*VII. *cap.*I. 2. *seq. p.439. seq.*

(9) *Cap.*VI. *&* VII. *p.468.*

(10) *Epist. Synod. Ibid. pag.513. seqq.*

(11) *Pag.677. ibid.*

(12) *Epist. ad Carolum Calvum Regem. Ibid. p.587.*

mense (1), il Concilio Wormaziense celebrato l'anno 867. (2), Giovanni VIII. Sommo Pontefice (3), il Sinodo Pontigonense dell' anno 876. (4), il Tricassino, e il Romano dell' anno 878. (5), e moltissimi altri scrittori, e sinodi del nono, del decimo, e dell' undecimo secolo, de' quali noi abbiamo raccolte le autorità, sebbene, per non diffonderci troppo, siamo astretti a tralasciarle. Che se dalla condotta finora tenuta dal Ragionatore si avesse ad argomentare il motivo, per cui non ne ha egli fatto menzione, non altro potrei dire che sia stato, se non se la mala fede, per cui ha egli apportate le testimonianze di alcuni, che gli sono parute ambigue, e soppresse quelle, che vedea manifestamente ripugnanti al suo sistema.

(1) *Ep. ad Carolum Regem ibid. p.1329. seqq.* e in più altri luoghi, che lungo sarebbe a ricopiare.

(2) *Cap.VI. seq. pag.739. & Canon. XLV. seq. p.744. seq.*

(3) *Epist.X. ad Ursum Ducem Venetiar. Tom VI. Concilior. edit. ejusd. P.I. p.9. & Ep.XI. p.10.*

(4) *Cap.X. p.172. ibid.*

(5) *Cap.I. ibid. p.197.*

§. XI.

## §. XI.

*Di alcuni testi d' Ugone da S. Vittore realmente contrarj agli Avversarj, ma da essi violentemente tratti ad altro significato ripugnante a' diritti ecclesiastici.*

*Falsità patenti del Ragionatore intorno a più passi di Ugone, che se gli dimostra manifestamente contrario.*

I. TOrna il Ragionatore a Ugon Vittorino (1). Or io gli dico, non negarsi da noi, che i beni dedicati a Dio *restino nella categoria de' beni temporali*, ma sostenersi bensì, che una volta, che sieno offerti al Signore, ad *jus pertineant Sacerdotum*. Ma dalle parole di Ugone, dice l' Avversario (2), si deduce, che se il *Principe comanderà per la necessità dello stato (della qual necessità egli solo per ordinazione divina è il conoscitore competente, e il giudice) che debba vendersi una porzione de' beni ecclesiastici, e che più di questi non se ne debba acquistare; e il Papa nelle decretali sue dirà, che non si vendano, o che non abbiano a proibirsi gli acquisti, sebbene superflui, incomodi allo stato, dovrà obbedirsi al Principe, perch' egli ha un autorità, ch'emana da Dio, dove il Papa potrebbe averla al più per una tolleranza degli uomini, e in alcune circostanze soggette a infinite variazioni, e in questo proposito converrà* con-

S 4

(1) *Ragionam.* p.119. *Confermaz.* P.I. p.CLX. *seq.* e p.CLXXIII. Dello stesso Ugone abbiamo noi pure parlato nel I. *lib. di questa opera* p.273. *seqq.*

(2) *Ragionam.* p.119. *seq.*

*concluderſi , che non è lecito contravenire alla legge di*
CAP. III. *Dio per ſeguire le tradizioni umane .*

E' queſto un gruppo di falſi ſuppoſti , e di menzogne . Primo : egli è falſo ; che Ugone ſupponga il Principe laico ſolo conoſcitore competente ; e giudice delle coſe . Egli ſoprappone al Principe ſteſſo il Pontefice , di cui ſcrive . ,, Spiritualis poteſtas terrenam po-,, teſtatem & inſtituere habet ut ſit , & *JUDICA-,, RE HABET SI BONA NON FUERIT* . Ipſa ,, vero ſpiritualis poteſtas *A DEO* primum inſtituta ,, eſt , & cum deviat, a ſolo Deo judicari poteſt (1) ,, . Se la ſpiritual poteſtà , al dire di Ugone , iſtituiſce la ſecolare ; affinchè *queſta ſia* , e ſe la ha a *giudicare* , *quando ella non è buona* ; ſegue , che per giudicare ſe ſia , o non ſia buona la poteſtà laica , ne ſia la ſpiritual poteſtà ſuperior cognitrice , e giudice competente anche delle coſe ſoggette a eſſa poteſtà ſecolare . Secondo: egli è falſo ; ed eretico il dire aſſolutamente , che l' autorità del Papa non ſia da Dio (2) , e che ſia dagli uomini , e ciò , ch'è peggio ; per una mera tolleranza . Che ſe il Ragionatore parla della poteſtà ſulle temporali coſe , e pur falſo ſecondo Ugone , mentre il Pontefice l' ha da Dio , come oſſerva Ugone medeſimo , e l'ha in guiſa , ch'ei poſſa giudicare la poteſtà ſecolare , ma ch'egli non poſſa

(1) *Lib.* II. *de Sacram. P.* II. *c.* IV. *p.*607. Vedi il I. Tomo di queſta opera *p.*282. *ſeq.*

(2) *Lib.* I. *de Officiis Eccleſiaſticis c.* XLIII. *Tom. eod. p.*369.

poſſa eſſere giudicato, che dal ſolo Dio. Falſo è in terzo luogo, che ſi poſſa conchiudere da' ſentimenti di Ugone, che *dovrà obbedirſi al principe*, *ſe comanderà per la neceſſità* (o per la utilità, come altrove dice il Ragionatore) *che debba venderſi una porzione de' beni di già acquiſtati per le mani morte*. Ugone non riconoſce maggior autorità nel Sovrano sù de'beni eccleſiaſtici, che sù de' beni laici. Anzi dice eſpreſſamente, che i cittadini laſciando, o donando i beni loro alla Chieſa, le laſciano, o donano quel, ch' eſſi aveano di diritto, e di dominio sù de' beni medeſimi. Or il Ragionatore nega, che il Principe giuſtamente poſſa comandare, almeno ſenza il giuſto compenſo, che ſi venda una porzione de' beni di già acquiſtati da' cittadini. Adunque ſe il diritto de' cittadini paſſa alla Chieſa pe' laſciti, e per le donazioni, ſecondo Ugone, ſegue, che il Principe non poſſa ordinare, che di eſſi beni o il tutto ſi venda, o porzione. E in vero Ugone nel luogo ſteſſo (1) citato dal Ragionatore ci fa comprendere, che ſiccome il So-

(1) *Lib.* II. *de Sacram. P.* II. *c.* VII. *p.*608. „ Sic igitur, quando hnjuſmo„ di, quæ ad terrenam ſpectant pote„ ſtatem, eccleſiis Chriſti concedun„ tur, ii quidem, qui largitores ſunt „ muneris, hoc ſolum concedere poſ„ ſunt (*che appartien loro*) in eo „ quod poſſident; quia nec ſubjecti id „ quod ſuis ſuperioribus debetur, ad „ aliam poſſunt transferre poteſtatem; „ nec Prælati (*Prelati* chiama qui *i Principi* ſecolari) in his, quæ JU„ STE A SUBJECTIS POSSIDEN„ TUR, ALIENOS POSSESSO„ RES INDUCERE. Hoc eſt, ut „ nec Prælati ID, QUOD SUBDITO„ RUM EST, ALIIS TRIBUANT, „ nec ſubjecti id, quod Prælatorum eſt, „ immutare præſumant „. Vedi il I. *Tomo di queſta opera p.*279.

CAP. III.

Sovrano non può lecitamente *in ea, quæ a subjectis possidentur, alios possessores inducere*, così nol possa fare in ciò, che si possiede dalle chiese di Cristo. Aggiugne Ugone, che il diritto proprio de'cittadini sù de'beni loro si trasferisce *ad aliam potestatem*, cioè alla spirituale, allorchè vengono donati, o lasciati i beni suddetti alla Chiesa. Or come può entrare a venderne parte l'altra potestà, cioè la secolare, quando il dominio di proprietà sì di essa parte, come del resto de' mentovati beni, è trasferito nella spiritual potestà superiore certamente, secondo esso Ugone, alla temporale? Dice inoltre Ugone, che il Principe *DEE* il suo *PATROCINIO* alle possessioni ecclesiastiche. O il bel patrocinio che sarebbe l'alienarne parte per convertirne a proprj, o agli altrui usi i prezzi! Di più, non altro motivo arreca Ugone dell' ossequio dovuto dalle possessioni ecclesiastiche al Principe *NELLE NECESSITA'*, che il preso dal patrocinio. Non dal finto alto dominio dunque, e molto meno dalla proprietà. Or chi non è, che protettore, o difensore, o patrocinatore di una cosa, con qual giustizia la potrà mai alienare per le necessità o altrui, o sue? Eccovi nella infrapposta nota intiero il testo di Ugone riportato monco dal Ragionatore (1). 4. Tantò è fal-

(1) „ Ipsas possessiones numquam „ ita a regia potestate elongari posse, intelligat (*il possessore ecclesiastico*) quando si ratio postulaverit, „ & necessitas, & ILLIS IPSA POTESTAS DEBEAT PATROCINIUM, & illi IPSÆ POSSESSIONES DEBEANT IN NECESSITA-

è falso, che, secondo Ugone, il Principe possa lecitamente vietare i nuovi acquisti alle chiese, che anzi Ugone stesso nel *lib.*II. *de Sacramentis*(1) a colui che dicesse *timeo VIOLENTIAM PRINCIPIS, aut fraudem familiarium, venio ad ecclesiam, commendo ei res meas*, risponde: „ Si ecclesiam in vita tua dispensatricem fa„ cis, aut *POST MORTEM HÆREDEM RELIN„ QUIS, EGO PROHIBERE NEC VOLO, NEC „ POSSUM*. „ Onde segue, che se ciò non è, nè può essere lecitamente proibito col consiglio; e cogli insegnamenti da un privato, come lo potrà essere da un Principe col comando? 5. Falso è pure, secondo Ugone, che se da una parte il Principe ordina, che si venda parte de' beni ecclesiastici, e per l'altra il Papa con una sua decretale lo vieta, si debba stare non al Papa stesso, ma alla ordinazion del Sovrano. Perocchè se alla potestà spirituale, giusta i sentimenti di Ugone, conviene il giudicare della temporale s'è buona, come si dovrà stare piuttosto a' comandi della temporale, che alle decretali della spirituale giudice della temporale? Che se per le supposte necessità dello stato si tratta di alienare parte de' beni passati, come pur pensa Ugone, al dominio della

„ SITATE OBSEQUIUM. Sicut „ enim regia potestas PATROCI„ NIUM, quod DEBET, alteri non „ potest dare, sic etiam ipsa possessio „ etiam ab ecclesiasticis personis ob„ tenta, OBSEQUIUM, quod regiæ „ potestati PRO PATROCINIO DE„ BETUR, jure negare non potest, „ sicut scriptum est, *reddite, quæ „ sunt Cæsaris, Cæsari, & quæ sunt „ Dei, Deo*.

(1) *P.*I. *c.*XV. *p.*641.

CAP. III.

della poteſtà ſpirituale; per qual ragione la ſpiritual po-teſtà non ha a riconoſcere, e a giudicare almeno, ſe apparenti, o vere ſieno tali neceſſità, e ſe convenga, o nò, di ſpropriarſi di que' beni per provvedere alle indigenze di eſſo ſtato? Con qual diritto potrà, per Ugone, la inferior poteſtà ſecolare ſoggetta al giudizio della ſpirituale, non ſolo non chiedendone la permiſſione, ma non udita nè manco, nè conſultata, nè punto conſiderata la medeſima a ſe ſuperiore ſpiritual poteſtà, proibire ciò, che, ſecondo Ugone, non ſi può proibire, cioè, che nulla più ſi laſci, nulla ſi doni alla poteſtà ſteſſa ſpirituale; o proibirlo in modo, che a tali proibizioni ſi debbano attenere i criſtiani, e non curarſi delle decretali della poteſtà ſteſſa ſpirituale conoſcitrice, ſecondo Ugone, e giudice competente della temporale, irritanti sì fatte proibizioni? Con qual fede poi ſi avanza il Ragionatore a ſcrivere, che il Papa nelle ſue decretali voglia, che ſi acquiſtino dalla chieſa beni ſuperflui, e incomodi allo ſtato? Dove ſi afferma ciò da Ugone? Dove da' Padri? Non abbiam noi veduto di ſopra, dichiararſi dal Sinodo ſeſto di Parigi, citato ancora dal Ragionatore, ſebbene falſamente, a favor ſuo, che i beni eccleſiaſtici non ſono mai ſuperflui, ſe ſono impiegati com'è di dovere? Sapea ben io, eſſer ſua ſignoria Ragionatrice aſſai sfortunata nel trarre le conſeguenze da' paſſi, de' quali ſi vale; ma non m'immaginava io mai, che tra tanti punti, ch' ei ſtima de-

dotti

dotti dalle teſtimonianze di Ugone, non ve ne aveſſe a eſſere nè pur uno conchiuſo a ragione di buona e dialettica, e fede. E pure con tutto ciò ha egli avuto la sfrontatezza di rimproverare al primo ſuo contradittore l'aver tralaſciato di mentovare, e di ſciogliere gli argumenti, ch' ei con falſità manifeſta ſpaccia di avere ben fondati sù tali teſtimonianze obbiettate altre volte da' Wiclefiſti, e dagli Uſſiti (1), ma ſpiegate a maraviglia da' noſtri anche nelle più ſolenni adunanze (2).



## §. XII.

*Di alcuni paſſi di S. Bernardo, i quali benchè ripugnanti a' ſentimenti degli Avverſarj, ſono però da coſtoro oppoſti alla chieſa.*

*Dalle parole di S. Bernardo* religio peperit divitias, ſed filia devoravit matrem, *non ſi ricava ciò che ne vorrebbe ricavare il Ragionatore.*

I. LE ricchezze eccleſiaſtiche, dice il Ragionatore (3), ſono ſtate d'inciampo a' chierici; e S. Bernardo ſcrive, che *religio peperit divitias, ſed filia devoravit matrem*. Ma che ne ricava? Vuol egli forſe, che per eſſerſi molti abuſati delle ricchezze eccleſiaſtiche, ſia nel Principe l' autorità di ſcemarle, o di toglierle alla Chieſa? Se così egli penſa, perchè non ammet-

(1) Vedi il *Tom.* I. *di queſta opera pag.* 274.

(2) Vedi la orazione del Polemar recitata nel Concilio di Baſilea *T.* III. *Concilior. pag.* 1929. *edit. Pariſ. an.* 1714.

(3) *P.* I. *della Conferm. del Ragionam. p.* CXLVI.

CAP. III.

ammette pure nel Sovrano il diritto di scemare, o di torre a' cittadini le facoltà, che pur troppo a moltissimi *sono d' inciampo*? Perchè non concede al Sovrano medesimo il poter levare dalle mani e de' secolari, e anche de' chierici le Sacre lettere a cagione, che molti se ne abusarono, e furono a loro stessi, e a parecchi altri motivo di eterna rovina? Ma tanto fu lontano S. Bernardo dall' aver potuto pensare, che dalle sue parole venisse ciò; che pretendesi dal Ragionatore, in conseguenza, che anzi, sebbene era informato (1) degli abusi, che faceansi de'beni ecclesiastici da non pochi sacri ministri, si oppose nientedimeno all'eresiarca Arnaldo da Brescia attribuente a' Principi secolari il diritto di metter le mani su di essi beni; e riprese i ribelli di Roma, i quali istigati dal detto eresiarca aveano a nome dell'Imperatore occupato ciò, ch'era di possession di S. Pietro; e detestò la condotta di qualche Sovrano, che o avea disposto, o si era impadronito delle possessioni di alcune chiese. Ma di ciò è stato da noi trattato in altro luogo (2).

*Gli Avversarj copiano gl' insolenti rimproveri de' novatori. Dal testo di S. Bernardo:* Quid si alius &c. *non si deduce nulla a favore degli Avversarj medesimi.*

II. Un altro testo di S. Bernardo (3) ci vien obbiettato da certuni, ed è il seguente: „ Quid, si alius audacior „ me,

(1) Vedi il *lib. de Offic. Episc. ad Archiep. Senonensem c.* II. *pag.* 205. *seq. & cap.* VII. *p.* 209. *seqq. Tom.* I. *edit. Venetæ an.* 1765. *& Serm.* LXXVII. *in Cantica p.* 358. *Tom.* II.

(2) Nel *l.* I. *di questa opera p.* 268. *seqq. p.* 271. *seq. e p.* 233. *seqq.* Vedi anche i canoni de' Concilj generali celebrati ne' tempi di S. Bernardo, e citati da noi nello stesso I. *lib. p* 319. *seq.*

(3) Dalla epistola, o piuttosto *dal libro a Enrico Arciv. Senonense cap.* II. *n.* 6. *pag.* 206.

,, me, non quidem de Apoſtolo, ut ego . . ; ſed illud ,, tantum gentilium ingerat, *dicite pontifices*, non quidem in *ſancto*, ſed in *freno quid facit aurum?* ,, E in fatti ſi è trovato (1) chi non già in *freno*, ma contro i Padri (2), a imitazione del gentile ſatirico Perſio (3), e dell' eretico Dioniſio Gotofredo (4), *ingeſſerit* a' ſacri Paſtori:

*. . . . . At vos*
*Dicite, Pontifices, in ſacro quid facit aurum?*

Non vorrei però, che queſti noſtri cattolici ripren-ſori del luſſo de' chierici, copiando da' novatori, per appa-

(1) Campoman. *Trat. de la regalia de Amortizacion. c.*1. *n.*14. *not.*2. *pag.*4. *edit. Matrit.*

(2) S. Girolamo *Epiſt.* XCVII. *ad Demetriadem de Virginit. ſervanda pag.*793. ,, Ædificent Eccleſias, ve-,, ſtiant parietes marmorum cruſtis, ,, columnarum moles advehant, ea-,, rumque deaurent capita, prætioſum ,, ornatum non ſentientia, EBORE, ,, ARGENTOQUE VALVAS, ET ,, GEMMIS AURATA DISTIN-,, GUANT ALTARIA, NON RE-,, PREHENDO, NON ABNUO ,,. Vedi S. Gian Griſoſtomo *De laudibus S. Pauli Apoſtol. Homil.* IV. *Tom.* II. *p.*492. e Teodoreto *l.* III. *H. E. c.* XII. *ſeq. p.*117. *edit. Taur.* dove parlano de' ſacri vaſi della Chieſa Antiochena temerati dal zio di Giuliano Apoſtata. Erano queſti vaſi di argento, e di oro, come ſi raccoglie dallo ſteſſo Griſoſtomo nella *Omil.* L. *al.* LI. *in Matth. n.*3. *p.*518. *Tom.* VII. il qual Santo ſi proteſtò di non proibire, κατασκευάζεσθαι τοιαῦτα che *tali coſe ſi apparino*, o ſi offrano, poichè Iddio δέχεται καὶ ταῦτα *accetta eziandio tali coſe*. Tralaſcio di mentovare quì i teſti de' SS. Agoſtino, Ottato, Ambrogio, e i canoni de' Concilj altre volte da me riferiti. Vedi anche S. Tommaſo 2. 2. *queſt.* CLXIX. *Art.* 1. *ad* 2.

(3) *Satyra* II. *v.*68. *ſeq. edit. Pariſ. an.*1700. *p.*34. *ſeq.*

(4) Obbiettan gli Avverſarj un tal paſſo di Perſio, non perchè l'abbian letto in fonte, ma perchè l'hanno trovato rimproverato a' ſacri miniſtri dall' eretico Dioniſio Gotofredo *not.*56. *in* XII. *Tabular. Fragm. p.*64. *poſt Cod. Juſtin. edit. Amſtelod. an.*1663.

CAP. III.

apparire eruditi, le ſatire gentileſche, terminaſſero ne' ſentimenti, e negli attentati de' Simoni, degli Apolloni, e degli Eliodori nominati nel II. libro de' Maccabei (*cap.* III. *v.6. ſeq.*) e arrivaſſero a condannare non ſolo S. Lorenzo, e altri SS. Martiri, ma eziandio Mosè (1), e S. Giovanni Evangeliſta (2); e anche lo ſteſſo Signor Iddio, che tanti prezioſi doni comandò che foſſero fatti pel ſuo tempio.

Ma torniamo a S. Bernardo. Ei non dice, che pel luſſo debbano eſſere dei beni loro ſpogliate le chieſe, o ridotte ad avere minore copia di beni; nè ſi è avanzato mai a riconoſcere ne' Sovrani il diritto di mettervi riparo, con proibire, che in avvenire non permettano, che ſi faccian da eſſe nuovi acquiſti; nè, quel ch' è peggio, a domandare, che da eſſi Sovrani ſi convertano i beni medeſimi in altri uſi.

Che ſe ripreſe egli i diſſipatori delle facoltà dedicate al Signore, celebrò nulladimeno nel ſermone, ch'ei recitò in lode di S. Benedetto, *Abraham ſubſtantiam mundi in bonos uſus expendentem* (3). E per verità ſe aveſſe egli penſato altrimenti, non avrebbe ivi teſſuto tanti elogj allo ſteſſo ſuo ſanto Abate, e Patriarca, che viven-

(1) *Exod. c.*XXX. *Levitic. c.*XXVII. *Marci c.*XII. *Lucæ c.*XXI.

(2) Che ſecondo S. Girol. *De Scriptor. Eccl. cap.*XLV. *p.*114. *Tom.*IV. *P.* II. *Opp. edit. Pariſ. ann.* 1706. *auream laminam in fronte portabat.*

(3) *Num.*XII. *pag.*110. *T.*II.

vivente ricevè pel ſuo monaſtero immenſi fondi (1); nè avrebbe lodato Ruggiero Re di Sicilia, per avere queſti arricchito di ſtabili i ſuoi Monaci (2). Ma di S. Bernardo [ che, ſe tra noi viveſſe, adatterebbe al Ragionatore ciò, ch' ei ſcriſſe di Arnaldo da Breſcia, che *dentes ejus ſunt arma & ſagittæ*: e che *inſurgit in clerum, in clericos, & in omnem paſſim eccleſiaſticum ordinem deſævit*: e che, *religandus eſt, ne Chriſti irrumpat ovilia, & omnes mactet, & perdat*: e che non ſi abbia a favorire, perchè ciò ſarebbe lo ſteſſo, che *contradire al Papa, e a Dio* (3) ] di S. Bernardo, torno a dire, ἄλλως ἄδει non ſolo il Ragionatore ſteſſo, ma eziandio il Signor Campomanes. Sperano queſti per altro di poter conchiudere qualche coſa a lor vantaggio dalle teſtimonianze di S. Tommaſo. *Spes deſperatiſſima*.



(1) Baſta leggere ciò, che ſi trova ſcritto di quanto fu offerto a S. Benedetto da Tertullo Padre di S. Placido, per reſtarne pienamente perſuaſi. Vedi il Mabillon *Annal. Bened. lib.* XII. *ad an.*528. *num.*XI. e *ad an.*534. *n.*XXV. e *T.*I. *Act. SS. Ord. S.Bened. p.*52. 53. e il P. Abate Gerbert *De legitima Eccleſiaſtica Poteſtate circa Sacra, & Profana lib.*IV. *c.*III. *n.*IV. *p.*708. *edit. Monaſt. S.Blaſii in Silva Nigr. an.*1761.

(2) Vedi il *Tom.*I. *di queſta opera p.*268. *ſeq.*

(3) Vedi il *Tom.*I. *di queſta opera p.*333. Sapea beniſſimo S. Bernardo ciò, che la Chieſa Gallicana avea dianzi tenuto, e tuttavia tenea intorno a' fondi eccleſiaſtici, e ſapea di qual danno ſia il diſcoſtarſi dalla comune dottrina. Qual ella foſſe una tale dottrina, coſta ſpecialmente da varj Sinodi, come dal Remenſe dell' an.858. la cui lettera al Re Ludovico è dal P. Sirmondo chiamata lettera d'oro (Vegga ſua ſignoria Ragionatrice il *Baluzio Tom.*II. *Capitular. Reg. Francor. p.*102. *ſeq.*); dal Troslejano dell'

CAP. III.

## §. XII.

*Con varie testimonianze di S. Tommaso d' Aquino evidentemente si dimostra quanto vanamente da' nostri Avversarj sia egli citato a lor favore.*

*Il testo di S. Tommaso riguardante il privilegio de' chierici di non pagare i tributi, nè fa al nostro proposito, nè prova ciò, che vorrebbero gli Avversarj.*

I. Veggiamo, se dico il vero. Nella lezione I. sopra *il capo* XIII. *della Epistola a' Romani* scrive il Santo, che *ab hoc debito*, di pagare i tributi, *liberi sunt clerici ex privilegio principum* (1). Dopo Fra Paolo (2), e altri molti di simil tempra, si sono immaginati di potere per un simile passo trionfare il Ragionatore,

an.909. *can.*IV. *Tom.*VI. *Conc. p.*513. *seq.* e *can.*VI. *p.*519. *seq.*, dal Tolosano dell'an.1056. *c.*VIII. *seq. p.*1045. *ibid.*, dall'adunanza, che sotto Ludovico Pio si tenne l'anno 828. in Aquisgrana, dove, essendo stato interrogato Wala Abate Corbejense de' provvedimenti da prendersi per liberare da' gravi mali, che soffriva, la Repubblica: „ Imperatorem monuit, ut suo officio esset mancipatus, & ne divinis „ se ingereret, sed ea tantum curaret, quæ sui juris essent propria: „ Episcopi vero, & ministri Ecclesiarum specialius, quæ Dei sunt, agerent... Ne res Ecclesiarum (Imperator) sibi, suisque usurparet, quippe cum nihil aliud sint, quam pretia peccatorum, vota fidelium &c. „ Idcirco quod legitime consecratum „ est Deo, suis militibus, hoc est (sacris) ministris, & pauperibus concederetur... Haberet Christus res „ Ecclesiarum &c. „ *Mabillon Annal. Bened. ad an.*829. *num.*XXVI. Nè solo costa ciò da' Concilj della Francia, ma di tutte le nazioni ancora, e anche da' Generali. Vedi il I. *Tomo di questa opera p.*304. *seq.*

(1) *Pag.*133. *edit. Lugd. an.*1689.

(2) O piuttosto l'Autore dell'Opuscolo intitolato „ Risposta di un Dottor di Teologia a una lettera scrittagli da un Reverendo &c. „ il qual Opuscolo è impugnato dal Card. Bellarm. nella *Risposta &c. pag.*21. *edit. Rom. an.*1606.

re (1), e il Signor Campomanes (2). Io non tratto quì de' tributi, nè cerco se i chierici ne sieno immuni per divin diritto, o per indulgenza de' Principi. Dico per altro, che il *privilegio*, di cui ragiona ivi l'Angelico S. Tommaso, non è una mera grazia, *o un mero privilegio di diritto positivo conceduto da' Re, e dagl' Imperatori*, come francamente gli appone il Signor Campomanes (3). E per verità non è un MERO PRIVILEGIO *di diritto positivo* quello, ch' è fondato sulla *equità naturale*, ed è una sorta di *compensazione*. Or S. Tommaso alle riferite sue parole aggiugne: „ Quod „ quidem ÆQUITATEM NATURALEM HABET. „ Hoc autem ideo æquum est, quia sicut reges sollicitu- „ dinem habent de bono publico in bonis temporalibus, „ ita ministri Dei in spiritualibus; & sic per hoc, quod „ Deo in spiritualibus ministrant, RECOMPENSANT „ REGI, quod pro eorum pace laborant (4). „ Osser-



(1) *Conferm. del Ragionam. P.* I. *pag.* VII.

(2) *L. c. num.* XXXI. *seq. p.* 9.

(3) *L. c.*

(4) Quì il Ragionatore se la prenderà con San Tommaso, non potendo sua signoria Ragionatrice intendere „ che gli ecclesiastici non ab- „ biano a contribuire allo stato, se „ non con orazioni, colle quali tutto „ il popolo ancora unisce le proprie „. *Ragionam. p.* 88. Starei per dire, che costui, se fosse vissuto ne' tempi di Mosè, sarebbe stato del partito di *Datan*, e di *Abiron*, e se la sarebbe presa non solamente contro Aronne, ma ancora contro Domeneddio per le tante decime, oblazioni, esenzioni &c. de' Sacerdoti, e de' Liviti, senza che questi abbiano dovuto contribuire allo stato, che col ministrare all'Altissimo, e colle preghiere, *colle quali anche il popolo univa le proprie &c.*

vo inoltre, che, secondo il santo Dottore, il suddetto privilegio fondato sulla equità naturale, e ch'è una specie di compensazione, s'intenda dato agli ecclesiastici pe' privati loro, o patrimoniali beni, che in realtà sono secolari; ma non già per l'ecclesiastiche possessioni, le quali di loro ragione non sono soggette a' dazj, o tributi che vogliam dire, come quelle, che sono destinate pel mantenimento de' sacri ministri, e de' poveri di Gesù Cristo. Perciocchè nella 2. 2. della sua Somma Teologica Q. CLXXXVIII. Art. VII. in c. osserva il Santo, che *Rem pauperum in usus suos convertere nefas putavit* (Christus), *scilicet solvendo tributum; quia inter illos pauperes præcipue erant ejus discipuli, in quorum necessitates pecunia loculorum Christi expendebatur*. Che se Gesù Cristo *nefas putavit* di pagare il tributo, prendendone il danaro da' loculi, perchè questi eran de' ministri del vangelo, e de' suoi poveri; sarà certamente *nefas*, per più alta ragione, e non per privilegio umano, secondo il Santo, che si convertano le rendite destinate al sostentamento de' ministri, e de' poveri in altri usi, *scilicet solvendo tributum*. Non so poi, onde sia provenuto, che gli Avversarj mentre andavano ricercando qualche passo nelle opere di S. Tommaso, che alla questione appartenesse, abbian potuto ripescarne uno, che non fa al caso; poichè riguarda i tributi; e non si sieno imbattuti in tanti altri, che spettano al nostro

*Testo del Santo Dottore cõtrario alle massime de' nostri contraddittori.*

nostro proposito, e stabiliscono 1. che se per donazione, o per testamento (1) si lascino alla chiesa de' beni, o mobili, o immobili, se le debbono dare in ogni conto (2). 2. Che a' sacerdoti si debbono le oblazioni, e loro appartiene tutto quello, che vien offerto alla Chiesa, non solamente per impiegarlo al culto divino, e per prevalersene pel vitto loro (3), ma eziandio per dispensarlo; onde segue, che non appartenga alla potestà secolare. 3. Che certi beni ecclesiastici possono essere ceduti all' uso de' laici, ma *ex dispensatione sacerdotum* (4). Ed eccoci spediti dalle testimonianze de' Padri, e de' santi Dottori della chiesa citate dagli Avversarj, e principalmente dal Ragionatore,

CAP. III.

*Testi di San Tommaso appartenenti alla questione, e contrarj a' nostri Oppositori.*

 delle

(1) 2. 2. *q.* LXXXVI. *Art.* I. *in c.* tra' doveri, pe' quali uno è tenuto alle oblazioni, numera in 2. luogo „ præcedentem deputationem, sive promissionem, sicut cum aliquis offert „ donatione inter vivos, vel cum relinquit in testamento Ecclesiæ aliquam rem mobilem, vel immobilem in posterum solvendam „.

(2) *In resp. ad* I. *argum.* „ 2. modo tenentur homines, postquam eas (oblationes) fecerint, per deputationem, sive promissionem. Tenentur enim realiter exhibere, quod est Ecclesiæ per modum deputationis oblatum „.

(3) *Ibid. Art.* II. *in c.* „ Oblationes, quæ a populo Deo exhibentur, AD SACERDOTES PERTINENT, NON SOLUM UT EAS IN SUOS USUS CONVERTANT, verum etiam ut FIDELITER EAS DISPENSENT, partim quidem expendendo eas in iis, quæ pertinent ad cultum divinum; partim vero in iis, quæ pertinent ad proprium victum; quia qui altari deserviunt, cum altari participant, ut dicitur I. *ad Cor.* IX. partim etiam in usus pauperum, qui sunt, quantum fieri potest, de rebus Ecclesiæ sustentandi: quia & Dominus in usus pauperum loculos habebat „. Vedi la *q.* 185. *art.* VII.

(4) *Ibid. in resp. ad* 3. *arg.* „ Possunt in usus laicorum cedere ex dispensatione Sacerdotum sive per modum donationis, sive per modum venditionis „.

delle quali abbiamo dimoſtrato, non eſſervi nè pur una, che ſia da loro eſattamente riferita, e che punto favoriſca la nuova loro opinione.

## §. XIII.

*Avendo i Padri nelle opere loro, e ne' ſinodi sì provinciali, che nazionali, e generali, a' quali intervennero, eſpoſto unanimamente ciò, che ſi dee tenere intorno agli acquiſti, e a' poſſedimenti delle chieſe, non vi ha dubbio, che così, come han eglino propoſto, debba credere, e tenere chiunque voglia eſſere riputato cattolico.*

DAlle addotte teſtimonianze evidentemente ſi ſcorge, che i noſtri Padri (1) sì nelle opere loro particolari, come anche negli Atti, e ne' Decreti de' Concilj e provinciali, e nazionali, e anche generali, di comun ſentimento propoſero a tenere, e difeſero il punto di dottrina (2) compreſo dipoi in poche parole da Wala Abate Corbejenſe: „ Imperator, & Rex ſuo „ mancipatus ſit officio, nec divinis ſe ingerat, ſed „ ea tantum curet, quæ ſui juris ſunt propria: Epiſco-

„ pi

(1) „ Honorificentiæ cauſſa Patres appellamus eos, qui nos vel tempore, „ vel meritis præceſſerunt „. *S. Auguſt. collat. Carthag. Geſt. tertiæ cognition. T. I. Conc. edit. Par. an.* 1714.

(2) Vedi il *Vol.* I. *di queſta opera p.* 175. *ſeq.* e *p.* 301. *ſeq.* e il *Vol.* II. *p.* 57. *ſeq.* e *p.* 247. *ſeq.* e queſto ſteſſo *Vol.* III. *p.* 14. *ſeq.*

„ pi vero, & miniſtri eccleſiarum, ſpecialius, quæ
„ Dei ſunt, agant, & ne ſecularibus ſe immiſceant..
„ Ad hæc ne res eccleſiarum ( Rex ) ſibi ſuiſque
„ uſurpet, quippe quæ nihil aliud ſint, quam pretia
„ peccatorum, vota fidelium, patrimonia pauperum.
„ Idcirco, quod ſemel legitime conſecratum eſt Deo,
„ ſuis ( *cioè Dei* ) militibus, ideſt miniſtris, & pau-
„ peribus ad uſus militiæ ſuæ libere concedatur. Habeat
„ Rex rempublicam libere in uſus militiæ ſuæ diſpen-
„ ſandam: habeat & Chriſtus res eccleſiarum, quaſi
„ alteram REMPUBLICAM omnium indigentium,
„ & ſibi ſervientium uſibus, SUIS COMMISSAM
„ MINISTRIS FIDELIBUS.. Si reſpublica... ſine
„ ſuffragio rerum eccleſiarum ſuſtinere non valet ( *ut
„ ſeculares homines reponebant* ), quærendus eſt modus,
„ & ordo cum SUMMA RELIGIONE, quod id PER
„ PONTIFICES FIERI DEBEAT... Epiſcopatus
„ SECUNDUM CANONICAM AUCTORITATEM
„ DENTUR:„ e non ſieno i paſtori come que'ſacerdoti
de' palazzi „ quos capellanos vocant, qui non ob aliud
„ ſerviunt, niſi ob honores eccleſiarum, & quæſtus,
„ ac lucri gratiam, ſine probatione magiſterii (1). „
Nè ſolamente propoſero a tenere i Padri, che i beni
delle chieſe ſono di Criſto, e talmente per diritto divi-
no ſi poſſeggono, che ſia ſacrilego chiunque ( ſia di qua-

 lunque

(1) *Mabillon. Annal. Bened. ad an.* 829. *num.* XXVI.

CAP. III.

lunque dignità, e potere si voglia) li toglie, ed applica ad altri usi; ma diedero anche a divedere (1), che indipendentemente dalla volontà de' Sovrani, la Chiesa abbia diritto di legittimamente acquistare beni temporali; e che se talvolta ciò da' Sovrani medesimi si proibisca eziandio per legge, sia tal legge estranea, e non tenga; sicchè quel, che da essa Chiesa, anche contro il divieto, si acquista, appartenga onninamente al di lei diritto.

Or chi si è opposto a ciò, che di comune consentimento insegnarono i Padri, in ogni tempo è stato dalla Chiesa cattolica rigettato (2): Imperciocchè non *propria auctoritate, sed antiquorum Patrum judicio sententiam suam corroborare debet* chi vuol essere riconosciuto cattolico, *ita ut ea ratione partim veterum, partim recentiorum decretis, & sententiis placita sua comprobans, unam ecclesiæ veritatem jam inde ab initio ad præsens usque tempus simplici puritate, invictaque constan-*

(1) Vedi il *Vol.* II. *di questa opera p.*247. *seq.* e il III. *p.*14. *seq.*

(2) De' seguaci di Ario prima, che fosse stato celebrato il Concilio Niceno I., scrisse S. Alessandro Vescovo di Alessandria nella lettera Sinodica del Concilio tenuto in quella città l'*an.*321. „ Neminem volunt ex antiquis patri- „ bus sibi comparari, neque illis, quibus „ nos ab ineunte ætate usi sumus præ- „ ceptoribus, se pares existimari si- „ nunt . . . sed se solos sapientes, „ & egestatem voluntariam sectantes „ (o volenti piuttosto la Chiesa povera, come lo vogliono i nostri contradittori) . . . . . arbitrantur. O impiam „ arrogantiam! . . . Consentiens col- „ legarum . . . & pia doctrina eorum „ audaciam repressit &c. „ *Tom.* I. *Concilior. edit. Paris. an.*1714. *p.*303.

*ftantia*, *& auctoritate decurrentem fe afferere*, *docere*, *& tenere oftendat* (1). A quefte verità propofte da Capreolo Vefcovo di Cartagine, i Padri adunati nel Concilio generale Efefino efclamarono: αὗται πάντων αἱ φωναὶ. ταῦτα πάντες λέγομεν. *Quefte fono di tutti le voci; quefte cofe diciamo tutti* (2): Poichè *nos & præcedentes Patres fequi DEBEMUS*, *qui auctore Deo a facra illorum doctrina non difcordamus* (3); fapendo, che *omnes orthodoxi* devono *omnia fufcipere*, *& confiteri*, *quæ ab ipfis prædicata funt* (4), e che *fiquis*, *fecundum fanctos Patres*, *non confitetur proprie*, *& fecundum veritatem omnia*, *quæ tradita funt*, *& prædicata fanctæ catholicæ*, *& apoftolicæ Dei Ecclefiæ* (5) *condemnatus fit*. Refta pertanto, che ogni cattolico fi abbia ad attenere alla efpofta dottrina de' fanti Padri riguardante il diritto della Chiefa di acquiftare, e di poffedere beni terreni. Che fe taluno fi opporrà loro, ei certamente farà peggiore di quegli eterodoffi, che dimandati, fecondo il configlio

(1) Vedi la Epiftola di Capreolo Vefcovo di Cartagine al Sinodo Efefino dell' *an.*431. *Action.*I. *Synodi Ephef.* *p.*1422. *Tom. eod. Concilior.*

(2) *Act.* I. *Concil. Ephef. p.*1422. *Tom. eod.*

(3) *S. Gregor. Magnus Epift. ad Secund. inclufum cap* IV. *pag.*501. *Tom.*III. *Concilior. edit. ejufd.*

(4) *Synod. Lateranen. fub Mart.I. Secretar.*V. *pag.*855. *Tom. eodem.*

(5) *Synod. Later. fub S. Martino I. fecret.*V. *pag.*924. Vide etiam *fecret.*IV. *pag.*843. *& Concil. Rom.*III. *an.*743. *Act.*III. *pag.* 1940. *& Synod. Tolet.*XVI. Tralafcio moltiffimi altri documenti, ch' evidentemente moftrano, che non è da cattolico il non fi attenere alle unanimi dottrine de' Santi Padri.

CAP. III.

glio di Nettario vescovo di Costantinopoli, da Teodosio il Grande, se *riceveano* gl' insegnamenti *de' maestri della Chiesa*, i quali *avean vissuto prima della divisione*; *nol negarono*, *ma dissero anzi*, *che molto gli apprezzavano come loro precettori* (1) &c.

(1) *Socrat. lib.v. c.x. Hist. Eccl. pag.231. edit. Taur.* εἰ δέχονται τὰ τῶν πρὸ τῆς διαιρέσεως τῆς ἐκκλησίας διδασκάλων, τῶν δὲ οὐκ ἀρνησαμένων, ἀλλὰ καὶ πάνυ τιμᾶν αὐτοὺς ὡς καθηγητὰς εἰπόντων. κ. τ. λ.

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

CA-

## CAPO IV.

CAP. IV.

*Delle leggi de' Sovrani del secolo obbiettate da' nostri contradittori alla Chiesa.*

*Con quale spirito ricorrano i nostri Oppositori all' autorità secolare, e come procurino di screditare il ceto ecclesiastico.*

I. Arcellino, e Faustino Preti dello scisma Luciferiano nel libello, che presentarono all' Imperatore Teodosio il grande (1) rimproverarono (2) al clero cattolico, a fine di farlo credere alieno dallo spirito di Gesù Cristo, tralle altre cose, le copiose facoltà (3) terrene, che possedea, e ch' essi diceano di considerare come nocevoli alla Chiesa (4). Da non dissimile spirito sono attizzati, e mossi i nostri Avversarj, e in particolar modo il Ragionatore (5). Ma poichè, come ben dice S. Gregorio Magno, i novatori *sæpe sanctam Ecclesiam, quibus valent obtrectationibus lacerare contendunt*, schiamazzando, che *illi cun-cta*

(1) *Libell. Prec. Marcellini, & Faustini, apud Sirmond. Tom. I. Opp. pag.* 230. *edit. Paris. an.* 1696.

(2) *Ibid. pag.* 248.

(3) *Ibid. p.* 234. „ Suaviora habuerunt domicilia, & possessiones „. *Pag.* 258. „ Quidam eorum humanæ „ gloriæ, quidam avaritiæ student, „ & inde est, quod sibi invicem concludunt, ut nec possessiones perdant „ Ecclesiæ, nec honores „. *Pag.* 359. „ Habeant illi Basilicas auro coruscantes . . . habeant quoque porrectas in longum possessiones „.

(4) *Pag.* 241. „ Utinam numquam „ possedisset Ecclesia, ut apostolico more vivens fidem integram inviolabiliter possideret „. *Pag.* 259. Ob „ (possessiones) fides integra periclitata est „,

(5) *Conferm. del Ragion. p.* CXXXVII. *seq.*

CAP.IV.

*cta temporalia ſuppetunt*, quando per altro *ſic ei terrenæ gloriæ adjumentum tribuitur, ut per hoc multiplicius etiam ad regna cœleſtia ſubvehatur* (1); tanto mi curerei de' rimproveri di coſtoro, quanto τῶν κοαζόντων ἐν τοῖς τέλμασι βατράχων, ſe non temeſſi, che non eſſendo a tutti note le loro mire, e fingendo eglino zelo pe' Principati, poſſa avvenire, che s' inſinuino nelle corti, come pur troppo vi s' inſinuarono alcuni ne' ſecoli trapaſſati, i quali or con avere accuſata la Chieſa d' indiſcretezza, e di eceſſiva ſeverità nel correggere i colpevoli (2), or con averne eſagerata la poteſtà (3), or con averla rappreſentata faſtoſa, e ſuperba, e pregiudiziale alla ſecolare, il cui patrocinio implorarono (4) quaſicchè, non per altro motivo, che per la difeſa de' diritti della ſovranità, foſſero eglino ſtati

(1) *Lib.* XXIII. *Moral. in Job cap.* VIII. *pag.*738. *edit. Pariſ. an.* 1705.

(2) S. Gregor. *ibid. lib.* XVI. *c.* V. *n.*9. *p.*503. & *lib.* XXVI. *c.* XL. *n.*72. *p.*846. „ Iræ motum deputant quidquid „ a ſancta Eccleſia geritur cenſura „ diſciplinæ: & quia humanæ laudis „ appetitu benigni ſtudent ſemper ap- „ parere, nullos cenſent diſtrictione „ ſeveritatis corrigendos; unde & a „ bonis rectoribus opprimi æſtimant, „ quos invitos cernunt a vitiis coer- „ cere. „

(3) *Ibid. n.*73. „ Auctore Domi- „ no, quia in multis mundi partibus „ ſancta Eccleſia culmine religionis „ excrevit, hanc ipſam temporalem „ potentiam, qua quidem bene uti- „ tur, obtrectando in vitium elatio- „ nis inflectunt „.

(4) *Ibid. lib.* XXXI. *cap.* XXVIII. *n.*55. *pag.*1022. „ Parant arma (adverſus eccleſiam) de patrociniis ſe- „ cularium poteſtatum „ e procurano „ potentum mundi defenſionibus, quaſi „ quibuſdam armis ſe tegere „. *Et lib.* XVI. *pag.*526. „ Non habentes „ per ſe poteſtatem perſecutionis, hu- „ jus ſeculi potentes commovent, „ eorumque mentes . . . quibus va- „ lent perſuaſionibus accendunt „.

ſtati perſeguitati dal clero, di graviſſimi danni furono la funeſta cagione; e ammeſſi alle conſulte *ſub ſpecie conſulendi*, come pur oſſerva S. Gregorio, *egerunt negotium ſeducendi* (1). E ſarebbe certamente da traſcurato il non farne conto; e invece di reprimerli, laſciare, che di vantaggio s' innoltrino. Che ſe non ſembra riuſcibile, che poſſano eſſere altrimenti repreſſi, dobbiamo almeno co' libri paleſare i loro paralogiſmi, le frodi loro, e la inſuſſiſtenza di quanto vanno il più delle volte fuor di propoſito ammaſſando contro i diritti della colomba, vale a dir della Chieſa, e in tal guiſa ſcuoprendoli per quei, che ſono, ridurgli a ſegno, che invece di eſſere d' inciampo a chiccheſſia, ſieno piuttoſto lo ſcherno di tutto il mondo. Imperocchè

*Virtutis expers verbis captans gloriam*
*Ignotos fallit, notis eſt deriſui.*

Or poichè abbiam dimoſtrato, quanto ſieno eglino ſtati infedeli nel citare le teſtimonianze de' Padri, e quanto fallaci nel dedurre le conſeguenze, che non ſolamente non hanno conneſſione veruna colle medeſime teſtimonianze, ma ſono anzi ad eſſe manifeſtamente contrarie; veggiam ora di qual peſo ſieno in queſto genere di controverſie le Imperiali, e Regie coſtituzioni, che obbiettano alla Chieſa; da chi ſieno ſtate pubblicate; e ſe elle contengano le tante coſe, che in eſſe i medeſimi noſtri contradittori ritrovano.

§. I.

(1) S. Gregor. *ibid. lib.*XXXII. *c.*I. *n.*3. *p.*751.

## §. I.

*Quanto possa valere in questo genere di controversie l' autorità di certe leggi Imperiali, e Regie, sulle quali si fondano gli Avversarj.*

*Giudizio de' SS. Ambrogio, Girolamo, Gregorio, e Niccolò I. circa sì fatte leggi, Di due ordinazioni l'una di Maurizio, e l' altra di Foca Imperatori rigettate dallo stesso San Gregorio Magno. Sētimenti di Teodosio I. e di Teodosio II. Augusti.*

I. Abbiamo di già dimostrato (1), che l' autorità di giudicare, e di determinare, e di decidere le controversie riguardanti la religione, e il diritto dato dal Signore alla sua Chiesa, il qual diritto non altronde si può ritrarre, che dalle lettere, e tradizioni divine, non ad altri è stata conceduta da Dio, che al comun di coloro, i quali sono dallo Spirito Santo costituiti pastori, e dottori per reggere la sua greggia, e specialmente al successor di S. Pietro, vale a dire al Romano Pontefice. Non han eglino pertanto una tale autorità i Principi della terra. Per la qual cosa egregiamente al solito suo scrisse il Santo Vescovo di Milano Ambrogio nella lettera XXI. (2) a Valentiniano II. „ Legem tuam (Imperator) nollem esse supra Dei legem. *DEI LEX NOS DOCVIT, QVID SEQVAMVR: HOC HVMANÆ LEGES DOCERE NON POSSVNT*. Extorquere solent timidis commutationem; fidem inspirare non possunt. „ E in vero come possono essere ammessi per giudici di tali materie quegli, a' qua-

(1) *Nel Vol.* XI. *di questa opera pag.* 111. *seq.*

(2) *Num.* 10. *pag.* 911. *Tom.* III. *Opp. edit. Venetæ an.* 1751.

a' quali non è stata promessa nel giudicare l' assistenza dello Spirito Santo per non errare; e i quali più volte nelle loro leggi hanno ordinato, o conceduto ciò, ch' è ripugnante alle divine? Ella è celebre la sentenza di S. Girolamo (1): „ Aliæ sunt leges Cæsarum, aliæ „ Christi. Aliud Papinianus, aliud Paulus noster cla- „ mat. „ A cui facendo eco S. Gregorio Magno nella Epistola XLV. del XI. (2) libro, così scrive, parlando dello scioglimento del matrimonio permesso a cagione di certi insussistenti motivi dalle leggi imperiali: *Sciendum est, quia etsi hoc humana concessit lex, TAMEN DIVINA PROHIBEAT*. Lo stesso Santo Pontefice nella lettera LXV. a Maurizio Imperatore (3), ragionando

(1) *Epist.* LXXXIV. *ad Ocean. de Morte Fabiolæ pag.*657. *Tom.* IV. *P.* II. *Opp. edit. Paris. an.*1706.

(3) Al. *lib.* IX. *Ep.* XXXIX. *p.*1130. *Tom.* II. *Opp. edit. Paris. an.*1705. Questa istessa lettera è lodata da Niccolò I. nella *Ep.* XXXII. *ad Episcopos Synodi Silvanectensis Tom.* V. *Conc. edit. Paris. an.*1714. *p.*255. *seq.* dove „ Imperatorum leges pro- „ ponitis, *dice*, cum constet, CON- „ STITUTIONIBUS MUNDANA- „ RUM LEGUM, ET IMPE- „ RATORUM non omnibus eccle- „ siasticis controversiis utendum, præ- „ sertim cum inveniuntur ECCLE- „ SIASTICÆ, ET CANONICÆ „ SANCTIONI OBVIARE, ad quod „ ostendendum . . . B. Gregorii satis „ sufficiunt testimonia „. E addotto il testo del S. Papa, segue a scrivere: „ Ecce quemadmodum imperiali ju- „ dicio non possunt ecclesiastica jura „ dissolvi &c.

(3) *Lib.* III. *pag.*675. „ Il Signor Campomanes *l. c. p.*5. *n.*16. *not. q.* ci obbietta questa legge di Maurizio. Ce la obblettano pure parecci altri de' nuovi politici, avvezzi ad attignere le dottrine loro da' fonti de' novatori. Costoro sembra che vogliano, che la legge imperiale *sit supra Dei legem*. S. Gregorio espressamente dice, ch'ella *intendit contra Deum*: e nella Epistola LXVI. a Teodoro medico *lib.* III. *pag.*678. „ quam legem pri- „ mum,

nando della legge pubblicata da questo Principe intorno a' soldati, che non avessero ad abbracciare lo stato monastico: ,, quam constitutionem, *dice*, ego fateor do-
,, minis meis, vehementer expavi, quia per eam cæ-
,, lorum via multis clauditur, & quod nunc usque li-
,, cuit, ne liceat, prohibetur .... Sed tamen quia
,, *CONTRA AUCTOREM OMNIUM HANC IN-*
,, *TENDERE CONSTITUTIONEM SENTIO*, do-
,, minis tacere non possum.

E nel-

,, mum, sicut ii dicunt, qui leges
,, veteres noverunt, Julianus protulit,
,, de quo scimus omnes, quantum
,, Deo adversus fuerit... - Hæc quia
,, valde mihi dolent, eidem domino
,, suggessi.. Tu quidem gloriose fili
,, pro Christo loquere. Si auditus fue-
,, ris, lucrum est animæ prædicti do-
,, mini tui, & tuæ: si vero auditus
,, non fueris, lucrum solummodo tuæ
,, fecisti ,,. Or se pensan eglino, che la legge del Principe non è sopra la divinà, come potea ella valere quella di Maurizio, che *intendebat contra Deum*, e che tanto danno avea apportato all' Imperatore suddetto, che, se avesse persistito a volerne la osservanza, *lucratus non fuisset animam suam*? Ma San Gregorio obbedì alla legge medesima, perocchè scrive: *Imperatori obbedientia præbui*: le quali parole sono dal Signor Campomanes segnate con caratteri majuscoli. Gran torto si fa da questi Signori a S. Gregorio, mentre si rappresenta da essi prevaricatore, in guisa, che per non disobbedire all' Imperatore, abbia fatto ciò, che, secondo lui medesimo, *tendebat contra Deum*, e sì gran pregiudizio recava all' anima. Il Santo mandò la legge a' Vescovi, come si ordinava dal violento Imperatore, ma modificata da se, e ridotta a segno, che contraria non fosse alle divine leggi. *Lib.*VIII. *Epist.*V. *p.*898. ,, Le-
,, gem, quam piissimus Imperator
,, dedit [ *scrive a' Metropoliti, e a' Vescovi* ] ... vestræ studui fraternitati
,, transmittere, hoc maxime exhor-
,, tans, quod hi, qui seculi actioni-
,, bus implicati sunt, in Clero eccle-
,, siæ proprie suscipiendi non sunt &c....
,, Si qui vero ex militaribus numeris
,, in monasteriis converti festinant,
,, non SUNT TEMERE SUSCI-
,, PIENDI, NISI EORUM VITA
,, FUE-

E nella Epistola VIII. del quattordicesimo libro, circa





„ FUERIT SUBTILITER INQUI- „ SITA, ET JUXTA NORMAM „ REGULAREM DEBENT IN „ SUO HABITU PER TRIEN- „ NIUM PROBARI, ET TUNC „ MONACHICUM HABITUM, „ DEO AUCTORE, SUSCIPERE. „ QUI SI ITA SUNT PROBATI, „ ATQUE SUSCEPTI &c. NON „ EST EORUM CONVERSIO „ RENUENDA „. Ma S. Gregorio *supone la potestad real para establecer estas leyes, y que a los eeclesiasticos tocaba solo representar*. Bella osservazione! Secondo le parole di questo Signore, all'Imperatore toccava di stabilire leggi *contro Dio, e pregiudiziali all'anima*: e agli ecclesiastici spettava solo di rappresentare. Non è per altro un *solo rappresentare* il modificare le leggi imperiali; anzi il rovesciarle come fece S. Gregorio, lo che costa dal testo di lui ora apportato. Nè si può dire, che il Santo abbia riconosciuto un potere ne' Sovrani di mescolarsi nelle cose ecclesiastiche, e di fare cosa alcuna non conforme a' canoni. Anzi tenne egli tutto il contrario, e si dichiarò, che mescolandosene eglino, e ordinando delle cose non confacevoli a' canoni, ei non approvava la condotta loro, ma la tollerava, in quanto però tollerar si potea senza peccato. *Lib.* XI. *Epist.* XLVII. *p.* 1136. „ Quod piissimo Imperatori placet, „ quidquid jubet facere, in ejus potestate est (per potestà intende forza; poichè soggiunge) „ Nos tantummodo in depositione talis viri (*di un Vescovo non atto, per l'infermità, a governare*) non faciat permisceri. „ Quod vero ipse fecerit, si CANONICUM EST, sequimur (*perchè così portano i canoni*); si vero canonicum non est, in quantum sine „ peccato nostro valemus, portamus „. Vedi anche *l' Epist.* XXI. *e* XXIV. *del lib.* V. *e lib.* XIII. *Epist.* V. *e* VI. Ma intanto, dicono alcuni degli Avversarj, Maurizio non rivocò la sua legge. Veramente secondo la Epistola V. *del lib.* VIII. *p.* 899. di S. Gregorio, pare, che il suddetto Imperatore, l'abbia o rivocata, o negletta. „ Qua de re „ etiam . . . Imperator, mihi credite, omni modo placatur, & libenter eorum' conversionem suscipit, „ quos in rationibus publicis implicatos „ non esse cognoscit „. Ma quando non l'avesse egli nè rivocata, nè negletta, si ha ella a credere valida una legge tendente contro Dio, e perniciosa all'anima? Nella legge medesima però, dice il signor Campomanes, si proibiva a' soldati di farsi monaci senza la *precedente licenza imperiale*. Non è vero. La legge era assoluta, nè si scorgeva in essa nè pure l'ombra di tal condizione. Vedi *S. Greg. l.* III. *Ep.* LXV. *p.* 675. *T.* II. *Opp. edit. Parisi.*

circa l' ordine dato da Foca Imperatore intorno a un castello appartenente alla Diocesi di Corfù occupato dal Vescovo di Euria, dice a chiare note, ch' era *omnino illicitum, omnino pravum, omnino injustum, & sacris valde canonibus inimicum; & ideo (Imperator) hujusmodi peccatum temporibus suis introduci in ecclesiæ præjudicium non permitteret* (1). Lo stesso scrissero parecchi altri Santi, avendo dato così a divedere, che le imperiali

*rif. an.*1705. & *Ep.*LXVI. *p.*677. *seq.* La condizione circa, non i soldati, ma gli obbligati a'conti, o alle ragioni del Principe, o del fisco „ qui publicis ra„ tionibus implicati erant „ *che* „ nullo „ modo susciperentur, nisi prius a ra„ tiociniis publicis absoluti essent „ fu posta non dall' Imperatore, ma da S. Gregorio. Vedi la *Ep.*v. *lib.*VIII. *pag.*898.

(1) *P.*1267. *seq.* E pure anche questa lettera ci vien obbiettata da' nostri contraddittori, come se per essa abbia S. Gregorio riconosciuto qualche diritto del Sovrano negli affari ecclesiastici; perocchè dice ivi S. Gregorio di essere stato riguardato di dare a chiunque altro si fosse la sua sentenza „ ne contra jus„ sionem clementissimi Domini Impe„ ratoris, vel, quod absit, in despe„ ctum ipsius aliquid facere videre„ mur „ : quasicchè queste parole indichino qual cosa di più del rispetto, che si dee a' Sovrani, onde siam tutti tenuti a non far cosa veruna *in despectum* loro; e apportino alcuna cosa di più della cautela di non attizzare a far peggio il pericoloso Imperatore con pubblicare [ senza aver prima usato prudenti insinuazioni *obsecrando &c. in omni patientia, & doctrina* ] la propria ordinazione contro il di lui ingiusto, malvagio, e anticanonico stabilimento. Bisogna ben confessare, che stieno molto male a causa i nostri contraddittori, non avendo a obbiettarci, che somiglianti esempi. E che? Stiman eglino, che i Sovrani abbiano diritto di fare *costituzioni illecite, prave, ingiuste, e contrarie a' sacri canoni*, e che quando le facciano, debbano essere ammesse, ed eseguite? Non sarebbe egli ciò lo stesso, che sostenere, che la potestà sia stata data a' Principi non *in ædificationem*, ma *in destructionem*? Che se un tal diritto riconoscon eglino ne'Sovrani, nol riconobbero tuttavolta i nostri maggiori, nol riconobbe S. Gregorio, come abbiam dimostrato nella nota antecedente, e nol riconosce veruno, che punto punto si serva bene della sua ragione.

riali costituzioni non hanno tal forza, e che *postponendæ non sint evangelicis, apostolicis, & canonicis decretis* (1), come quelle, che provengono da chi non è stato da Dio destinato a giudicare del diritto della Chiesa specialmente contenuto nelle divine scritture, e tradizioni: nè ha dal Signore avuto la promessa di essere, per non errare, assistito dallo Spirito Santo. Disse pur bene Teodosio il grande nel rescritto a Cinesio riferito dal Sirmondo (2) dopo il Libello di Faustino, e di Marcellino preti Luciferiani: che non appartiene a verun laico, sia di qualunque dignità si voglia, di giudicare di ciò, che si riferisce alla fede nostra (qual'è certamente il diritto conceduto da Gesù Cristo alla sua Chiesa); perciocchè *nemo umquam tam profanæ mentis fuit, qui cum SEQUI catholicos DOCTORES DEBERET, QUID SEQUENDUM SIT, DOCTORIBUS IPSE CONSTITUAT* (3). „ Illicitum „ namque est, *scrive Teodosio il minore*, eum, qui non „ sit ex ordine sanctissimorum Episcoporum, ecclesia- „ sticis intermisceri tractatibus (4). „ Se dunque non a' Sovrani del secolo, ma alla comunità de' Pastori delle Chiese, e specialmente al Sommo Pontefice appartiene l'insegnare, e il dichiarare, e il definire le materie riguardanti la religione, e il divin diritto contenuto nelle divine Scritture, e Tradizioni; e fin dove

V 2 un

(1) S. Niccolò I. *loc. cit.*

(2) Il Sirmondo *l. c. p.261.*

(3) Presso il Sirmondo *l. c. p.261.*

(4) *Ep. ad Synod. Ephesin. T.I. Concil. p.1346. edit. Paris. an.1714.*

un tale diritto, secondo esse Scritture, e Tradizioni, si estenda: essendo le materie, delle quali trattiamo, spettanti al divin diritto; o almeno cercandosi, se ad esso divin diritto appartengano, e comprendansi tra' privilegj conceduti dal Signore alla sua Chiesa; certo è, che le disposizioni, e le leggi regie, o imperiali non hanno tal peso, nè sono di tal valore, che conferiscano a decidere la questione, molto più se contrarie sono agl' insegnamenti de' Padri. Ciò solo basterebbe per rovesciare quanto da certe leggi di alcuni Sovrani del secolo procurano di ritrarre gli Avversarj contro il nostro, o piuttosto il cattolico sentimento sostenuto generalmente da' fedeli in tutti i secoli, e da per tutto, non ostanti le opposizioni di alcuni politici, che aman piuttosto di seguitare ciò, che trovano scritto ne' libri de' Protestanti, che attignere da' fonti de' Padri, e de' Concilj, e de' Sommi Pontefici, e delle Sacre Lettere la purità della dottrina. Tutta volta, giacchè vogliono eglino provocare alle mentovate leggi, vediamo, da chi furono pubblicate, e se alcuna cosa contraria all' antica, e comune, e vera sentenza contengano.

§. II.

## §. II.

### *Della legge* IV. Tit. de Episc. & Clericis *del Codice Teodosiano*.

*Dall' aver dato Costantino licenza di testare a favor della chiesa, tanto segue, che prima non avesse questa avuto la capacità di acquistare; quãto dall' aver egli detto di concedere la facoltà a chiunque di professare la cristiana religione, segue, che prima ognuno non avea la potestà di professare il cristianesimo.*

I. IN primo luogo ci vien opposta dal Sig. Campomanes (1), dal Ragionatore (2), e da qualcun altro la seguente legge di Costantino: ,, Habeat unusquisque ,, licentiam sanctissimo catholico, venerabilique con- ,, cilio, decedens, bonorum, quod optaverit, relin- ,, quere. Non sint cassa judicia ejus. Nihil enim est, ,, quod magis hominibus debetur, quam ut supremæ vo- ,, luntatis, postquam aliud jam velle non possunt, li- ,, ber sit stilus, & licens, quod iterum non redit arbi- ,, trium (3). ,, Questa legge fu pubblicata l'anno 321. Or che ne ricavano gli Avversarj (4)? *Che fu conceduta*, dicon eglino, *a' sudditi dell' impero per diritto, e concessione imperiale* la facoltà di testare a favore della Chiesa, *facoltà, che prima non aveano, e che conseguentemente ab-* biano



(1) *Tratado de la Regalia de Amortizacion. cap.*I. *num.*5. *p.*2.

(2) *Ragionam. pag.*42. *seq. della ediz. di Venezia dell' an.*1766.

(3) *Leg.*IV. *Tit. de Episc. & Eccles. & Cleric. lib.*XVI. *Cod. Theodos. Tom.*VI. *p.*23. *edit. Lugd. an.*1665. *& Cod. Justin. leg.*I. *Tit.*II. *de Sacros. Eccl. lib.*I.

(4) Ragionatore *p.*42. *seq. del suo Ragionam.* L' Autore delle *Osservazioni sulla carta di Roma* espilatore degli Opuscoli *del Giannone pag.*10. Campomanes *l. c. num.*5. *p.*2. *not.*6. e moltissimi altri, che per brevità si tralasciano.

*biano queſta chieſa , e queſti collegj acquiſtata allora ſolamente capacità di poſſedere beni temporali &c.*

CAP. IV.

Ma da quali eſpreſſioni della riferita legge deducon eglino , che le chieſe non aveſſero prima il diritto , o la facoltà , o la capacità legittima di acquiſtare ? Dalla parole , riſpondon eglino (1) , *habeat unuſquiſque licentiam &c.* Or bene , ripiglierò io , dunque , ſtando alla dialettica di ſua Signoria Ragionatrice , prima dell'anno 313. gli uomini non aveano avuto facoltà , capacità , diritto legittimo di farſi criſtiani , o di profeſſare il criſtianeſimo . Perchè ? Perchè Coſtantino ſteſſo , nella legge riportata da Euſebio nel lib.x. della ſtoria Ecleſiaſtica (2) , e da Lattanzio nel libro delle Morti de' Perſecutori (3) , volle , che ſi ſapeſſe , ſe *liberam, atque abſolutam colendæ religionis ſuæ facultatem chriſtianis dediſſe* . Se dunque per aver egli detto *habeat licen-*

(1) Ragionatore *Conferm. Part.*1. *p.*CXLVI.

(2) *Cap.*V. *pag.*427. *edit. Taur.* ἐλευθέραν, καὶ ἀπολελυμένην ἐξουσίαν τοῦ τημελεῖν τὴν ἑαυτῶν θρησκείαν τοῖς χριστιανοῖς δεδωκέναι.

(3) *Cap.*XLIII. *pag.*245. *Tom.*II. *Opp. edit. Pariſ. an.*1748. Nella legge Alemannica del Re Dagoberto dell'anno 650. *num.*1. *Tom.*1. *Capitular. Reg. Francor. p.*57. *edit. Balutii* ſi trova ſcritto : „ ſpontanea voluntate „ liceat Chriſtiano homini Deo ſer„ vire &c. „ O ſta a vedere , che gli Avverſarj pretenderanno , che agli Alemanni , prima di un tale anno , non foſſe *lecito di ſervire a Dio* . Così porta la loro dialettica coſtituente , ſecondo loro, il preſente ſecolo illuminato . E non ſi accorgono gli ſventurati , che τὸ φῶς τὸ ἐν αὐτοῖς , σκότος ἐστὶ . *Lucæ Evang. c.*XI. *v.*35.

*rentiam &c.* ſegue, che prima non aveſſero diritto, o *capacità di acquiſtare le chieſe*; per aver anche detto *ſe facultatem chriſtianis dediſſe &c.* ſeguirà, che non prima gli uomini aveſſero facoltà, o capacità di farſi criſtiani; e fatti che foſſero, non aveſſero diritto di profeſſare la criſtiana religione: e ſe dall' *habeat unuſquiſque licentiam &c.* viene in conſeguenza, che la capacità di acquiſtare allor conceduta ſi poſſa per diritto lecitamente ſcemare, e anche torre dal Sovrano (1) alle chieſe; colla ſteſſa logica dal *facultatem dediſſe &c.* ſi conchiuderà, che pel diritto lecitamente poſſano i Principi ſcemare, o torre la libertà, la capacità &c. agli uomini di ſeguitare il criſtianeſimo. Or chi è sì anticriſtiano, che giunga alla empietà di negare, che prima dell'anno 313. non aveſſero gli uomini e *poteſtà*, e *capacità*, e *diritto* di eſſere criſtiani, o di profeſſare il criſtianeſimo? Chi ardirà di pretendere, che una tale *capacità* ſia ſtata loro conceduta dagl'Imperatori, i quali talvolta abbiano il diritto d' impedirla, e anche toglierla?

*La legge di Coſtantino s' intende del poter con ſicurezza, che nō ſarebbe da' prefetti impedita la eſecuzione del teſtamento.*

II. Ma tale capacità ſi dee intendere, non della poteſtà libera, che foſſe data agli uomini di abbracciare; o abbracciato che l'aveſſero, di ſeguitare a profeſſare il criſtianeſimo; ma dell' ordine dato a' miniſtri Imperiali' e a' popoli idolatri di laſciare, che ogni mortale, *citra ullam inquietudinem, ac moleſtiam* (2) e abbracciaſſe,



(1) Così vuole il Ragionatore, e così pure pretende l'Oſſervatore *p.* 10.
(2) *Lactant. ibid.*

CAP. IV.

se, e pubblicamente professasse la evangelica religione. Laonde la conceduta quì da Costantino non fu in sustanza una facoltà data agli uomini di potersi fare, e dichiarare, e professare cristiani; ma fu realmente un aver legate le ingiuste mani a' Prefetti, e a' Governatori delle città, e delle provincie, e a' popoli idolatri di perseguitare la fede di Cristo sotto specie di voler osservare gl' iniqui consulti del senato, e i crudeli rescritti de' trapassati Imperatori. Ottimamente. Or perchè non si ha egli parimenti a dire, che l' *habeat unusquisque licentiam &c.* si abbia a intendere non già del diritto conceduto a' fedeli *decedentibus* di lasciare alle chiese cattoliche ciò, che avesser voluto; e alle chiese stesse di acquistare ciò, che fosse stato loro lasciato (1) (percciocchè, come si è di sopra mostrato colle leggi dello stesso Imperatore Costantino, e gli uni, e le altre aveano un tal diritto) ma della sicurezza, onde nè le ultime volontà fossero in avvenire violate dalla gentilesca superstizione, o dall'avarizia, o dal furor de' prefetti; nè fossero inquietate le chiese nell' impossessarsi de' beni, che *a decedentibus* fossero loro stati lasciati.

*Falso, che prima la chiesa potesse acquistare per compre, o per donazioni inter vivos, e non in vigore di testamenti.*

III. Diranno forse i nostri contraddittori, che prima i fedeli poteano per donazione *inter vivos* sovvenire le chie-

(1) *Vol. II. di questa opera c. II. p. 358. seqq.* Vedi il Gotofredo nel *commentar.* su questa legge §. 4. *Notandum p. 24.* dove osserva „ caussarum proponendi hujus edicti non eam generalem fuisse, ut TESTAMENTI FACTIO PASSIVA nunc primum ecclesiis TRIBUERETUR &c. „

chiese, ma che non poteano lasciar loro nulla per testamento? Ma se aveano diritto i fedeli di offerir, e di donare alle chiese, perchè non l'aveano ad avere per lasciare ad esse *decedentes* ciò, che avesser voluto? Non dice per avventura Costantino nella stessa legge: *Nihil est, quod MAGIS hominibus debeatur, quam ut supremæ voluntatis (postquam aliud jam velle non possunt) liber sit stilus, & licens, quod iterum non redit, arbitrium?* Dunque se al *diritto* delle chiese medesime appartenea, secondo Costantino, quel, ch'era loro stato offerto, o donato; molto più avrebbe dovuto appartenere al *diritto* di esse quel, che fosse loro stato lasciato da' decedenti, mentre *nihil est, quod magis hominibus debeatur &c.* E ciò sia detto della legge pubblicata da Costantino l'anno 321. intorno alla qual legge fanno sì grande strepito i nostri contradittori, varie altre riflessioni de' quali sono state da noi ampiamente confutate nel secondo capo di questo nostro secondo libro (1). Veniamo alla celebre legge di Valentiniano I., di cui talmente si abusa la nuova Protestante (2) politica,

(1) *Vol. I. pag. 361. seq.*

(2) *I Centuriatori di Magdeburgo Centur. IV. p. 503. edit. Basil. an. 1560. Giacomo Gotofr. In Cod. Theodos. lib. XVI. Tit. II. de Episc. Eccles. & Cleric. leg. XX. p. 390. edit. Lugdun. an. 1665. Samuele Basnag. Annal. Polit. & Eccles. ad ann. 370. n. XI. Samuele Strykio Disp. III. c. II. de Origin. & Progressu Secularizationis §. IV. p. 267. Tom. III. Opp. edit. an. 1752. l'Autore del Libello scritto in tedesco, e stampato l'an. 1753. col titolo* „ Brevis Tractatio de Jure Cæsaris in Ecclesiasticas personas, & bona „. *F. Paolo Sarpi* „ Trattato delle

ca (1), che spaccia, mentendo con incredibile franchezza, per istabilite in essa legge parecchie cose, le quali nè manco per sogno passarono mai per la mente a quel Sovrano.

## §. III.

*Della legge, per cui Valentiniano I. vietò, che dalle Vedove si lasciasse, o si donasse nulla a quegli Ecclesiastici, e Continenti, che* se privatim *alle stesse vedove* adjunxissent.

*Se dalla legge di Valentiniano segua, che a' Principi del secolo spetti il diritto di ristrignere, o di torre alla chiesa la capacità di acquistare.*

I. QUesta legge, ch' è la ventesima del titolo *de Episcopis, Ecclesiis, & Clericis* del Codice Teodosiano, fu pubblicata l' anno 370. a nome degli Imperatori Valentiniano I., Valente, e Graziano. Noi la riferiremo intiera a piè della seguente pagina, affinchè ognuno possa facilmente giudicare, quanto sia debole la causa degli Avversarj, dicendosi dal Ragionatore, esser ella

„ delle materie Beneficiarie §. VI. *p.* 410. „ *edit. Helmstad.* „ *Fra Fulgenzio* „ Confermaz. delle Considerazioni del „ Padre Maestro F. Paolo &c. *p.* 171. „ *edit. Ven. an.* 1606. *Pietro Giannone* „ Della storia di Napoli *l.* XI. „ *cap. ult.* §. IV. *p.* 144. *seq. edit Neapoli an.* 1723. e moltissimi altri.

(1) Sono questi seguitati dall' Autore delle Osservazioni sulla carta di Roma *p.* 12. *seq.* dal Ragionatore *Ragion. p.* 60. *e Conferm. del Ragionam. P.* I. *pag.* LXIII. *seqq. e dall' Autore della memoria per il ceto de' secolari di Molfetta*, e dal signor Campomanes *Trat. de la regalia &c. c.* I. *p.* 2. *seq. not.* 9. in somma da tutti gl' impugnatori del diritto della Chiesa di acquistar, e di possedere.

ella *il più ſplendido monumento di quanti poſſano recarſi in favore della poteſtà ſecolare ſopra le conceſſioni fatte agli eccleſiaſtici*. Leggaſi ella (1) pertanto, e ſi vegga, ſe poſſa quindi provarſi, che a' *luoghi eccleſiaſtici* ſia ſtata conceduta da' Sovrani del ſecolo l' *abilità di poſſedere*, e ſe, *per una coſtante pratica tenuta in tutti i Principati*, i Sovrani ſteſſi abbiano in ſe riconoſciuto il diritto, e il potere di *rivocare*, o di *moderare l' abilità* ſteſſa, e di *adattarla alle reſpettive economie de' proprj dominj, e dell' emergenze, che inſorgevano, ſecondo, che credevano convenire a' proprj riſpetti, e al bene de' ſudditi* (2).

A dire il vero, egli è un prendere troppo di baſſo il

(1) „ Impp. Valentinianus, Valens, „ & Gratianus &c. ad Damaſum Epi- „ ſcopum Urbis Romæ. Eccleſiaſtici, „ aut ex Eccleſiaſticis, vel qui Conti- „ nentium ſe volunt nomine nuncu- „ pari, viduarum, ac pupillarum do- „ mos non adeant; ſed publicis exter- „ minentur judiciis, ſi poſthac eos ad „ fines earum vel propinqui putaverint „ deferendos. Cenſemus etiam, ut „ memorati nihil de ejus MULIERIS, „ cui ſe PRIVATIM SUB PRÆTE- „ XTU RELIGIONIS ADJUNXE- „ RINT, LIBERALITATE QUA- „ CUMQUE, vel EXTREMO JU- „ DICIO POSSINT ADIPISCI, ET „ OMNE INTANTUM INEFFI- „ CAX SIT, QUOD ALICUI HO- „ RUM AB HIS FUERIT DERE- „ LICTUM, ut nec per ſubjectam „ perſonam valeant ALIQUID VEL „ DONATIONE, vel TESTAMEN- „ TO percipere. Quin etiam ſi forte „ poſt admonitionem legis noſtræ ali- „ quid iiſdem EÆ FEMINÆ VEL „ DONATIONE, VEL EXTRE- „ MO JUDICIO PUTAVERINT „ RELINQUENDUM, id fiſcus uſur- „ pet. Ceterum ſi earum qui volun- „ tate percipiunt, ad quarum ſucceſ- „ ſionem, vel bona jure civili, vel „ edicti beneficiis adjuvantur, capiant, „ ut propinqui „. *Lecta in Eccleſ. Romæ* IV. *Kal. Auguſt. Valentiniano, & Valente* III. *Augg. Coſſ.*

(2) Ragionatore *Conferm. Part.* I. *p.* LXV. *e Ragionam. p.* 59.

il cominciamento di *una pratica* ſpacciata per *tenuta tutti i tempi &c.* ſe non ſe ne apporta documento, che ſia più antico di queſta legge. Ella fu ſcritta venti anni dopo la metà del IV. ſecolo; laonde ſe è la più antica di quante ſe ne poſſano addurre, non potrà nel caſo dare motivo di ſtabilire nulla intorno alla pratica de' tre primi ſecoli, e mezzo, che la precedettero.

*Si accennano i quattro capi pe' quali la steſſa legge non pregiudica punto al detto diritto della chieſa.*

II. Ma ſia pure ſtata (1), ſe così piace al Ragionatore, una tal legge il FATTO *più proſſimo* a' tempi non dico di Coſtantino, ma anche di Adamo, qual giovamento mai gli può apportare? Ella 1. non riguarda nè punto, nè poco la pratica, nè la teorica *delle abilità de' luoghi eccleſiaſtici* di acquiſtare, e di poſſedere, e molto men la riguarda con quelle riſerve, che, ſognando, mentova il Ragionatore. 2. Ella non diſpone nulla

(1) Il Ragionatore nella *Conferm. P.* I. *p.* LIV. così ſcrive: „ Lo ſcopo „ mio, quando allegai queſta legge „ nel Ragionamento, fu QUESTO „ SOLO: *di provare con fatti inconcuſſi, e certi, che le permiſſioni, e le abilità date da' Principi alle Perſone, e luoghi eccleſiaſtici, e pii di poſſedere*, PER UNA CO- „ STANTE PRATICA TENUTA „ IN TUTTI I TEMPI, E IN „ TUTTI I PRINCIPATI, FURO- „ NO SEMPRE CONCESSE *ſenza* „ *diminuzione delle facoltà loro di* „ *confermarle, o di rivocarle, o di* „ *moderarle, o finalmente di adattarle alle reſpettive economie de' proprj dominj, de' tempi, e delle emergenze, che inſorgevano, ſecondo, che credeano convenire a' proprj riſpetti, e al bene de' ſudditi*. QUE- „ STO E' STATO IL MIO VERO „ SCOPO, e per provare queſta identica aſſerzion mia, che potete leggere a carte 59. del Ragionamento, „ HO COMINCIATO DAL FAT- „ TO PIU' PROSSIMO, CIOE' „ DALLA LEGGE DI VALENTI- „ NIANO. „

la circa il donare, o il lasciare per testamento a' chierici, o a' monaci in generale, ma solamente a certi malvagj continenti, e chierici. 3. Ella stessa prova tutto l'opposto di quello, che i nostri contradittori vorrebbero. 4. I Padri, che ne fecero menzione, benchè attestarono, ch'ella non toccava punto gli acquisti delle chiese, e i chierici, o i monaci, i quali per le chiese medesime, o pe' monasteri acquistassero; nientedimeno, poichè in essa solo si dispose contro di certi, i quali benchè truffatori, erano però dell' ordine degli ecclesiastici, e de' continenti, mostrarono di avere ragion di lagnarsene, e dichiararonsi eziandio di non la considerare, che come estranea, e di niun peso, e valore..



III. Veggiamo, se ho ragione. Quanto al 1. dimando al Ragionatore, e al Sig. Campomanes (1), in qual verso della legge si mentovino le chiese, e i monasterj, e si vieti alle vedove, o a qualunque altro di donare, o di lasciare loro alcune cose per testamento? Non altro ivi si ordina, se non se, *ne viduarum, vel pupillarum domos adeant* gli ecclesiastici, e i continenti,

*Non mentovandosi nella legge stessa le chiese, e i monasterj, non si può da essa ritrarre, che al Sovrano spetta il ristrignere il diritto, che hanno in ciò le chiese medesime, e i monasterj.*

(1) Apporta questi a favor suo nel *cap. 1. p. 2. seq. not. seq.* il testo seguente di Francesco Royes dal 2. libro delle Istituzioni del diritto canonico *Tit. 1.* „ Adeo profusæ fuerunt fidelium liberalitates in ECCLESIAM, „ ut statim ab Imperatoribus cohibitæ fuerint. Primus quidem Valentinianus prohibuit, ne QUILIBET Clerici, vel Monachi a viduis „ ALIISVE MULIERIBUS vel donatione, vel testamento aliquid accipiant „.

ti (1); e che quando avvenga, che eglino o *adeant* da per se, ovvero vi sieno condotti da' congiunti di esse vedove, o pupille, ne sieno *esterminati*, o sia cacciati per la pubblica autorità; e che que' tali chierici, e continenti, i quali *se privatim adjunxerint* (2) a qualcuna

(1) Per Continenti s'intendean que' tali, che professavano vita celibe, e penitente, ancorchè non vivessero ne'monasterj. Vedi S. Agostino *lib.*v. *contra Faustum c.*IX. *p.*145. *Tom.*VIII. *Opp. ed. Antuerp. an.*1700. Tra questi, dice il Santo, *multi fallaces, ac perditi deprehendebantur*. Vedi anche il *sermone* CCCLIV. dello stesso S.Dottore c.VIII. *T.*v. e Salviano *lib.*v. *De Providentia Dei p.*58. *ed. Rom. an.*1729. il quale dice di varj di costoro, che *temperabant a concubitu*, ma *non temperabant a rapina*. Il terzo Concilio di Cartagine dell'anno 397. *Can.*XXV. *T.*I. *Concil. p.*963. *edit. Parif. ann.*1714. ordinò, che „ Clerici, vel continentes ad viduas, vel virgines, nisi jussu, vel permissu Episcoporum, ac Presbyterorum, non accederent, & hoc non soli facerent, sed cum conclericis, vel cum his, cum quibus Episcopus jusserit, vel Presbyter „. De' Canoni anche più antichi concernenti somiglianti materie, parleremo nelle susseguenti annotazioni. Vedi il Concilio Cartag. sotto Grato *l'ann.*348. *cap.*III. *p.*686. *Tom. eod.*

(2) Or qui si può domandare, chi fossero quelli, i quali *se privatim* alle vedove *adjungebant*, e a' quali solamente è vietato dalla legge di acquistare ciò, che da quelle donne fosse loro o donato, o lasciato. Dico a' quali *solamente*, perchè di questi soli, e non di altri parla essa legge; e il volere stendere a tutti i chierici, e i continenti quel, che la legge medesima ordina per questi, è lo stesso, che volerla fare non da interprete della stessa legge, ma da legislatore. Non ognuno, che va a far visita a qualche vedova, o vergine, si può dire, ch'ei *sese privatim adjungat*. Il *privatim sese alicui adjungere* importa qualche cosa di più, come la stessa espressione il dimostra. Non vi è chi abbia un pò di tintura della storia Ecclesiastica, che non sia informato dell' abuso introdotto fino quasi da'principj, si può dire, del IV. secolo, degli Agapeti, e Agapete. Adelfi, e Agapeti, fratelli, e diletti, erano chiamati que' chierici, o continenti, i quali sotto specie di pietà essendosi introdotti nella familiarità di qualche vedova, o vergine, con esse coabi-

na di quelle femmine, non possano dalla liberalità di essa acquistare nulla o in dono, o per lascito; e che non abbia valore alcuno la disposizione testamentaria, o di altra sorta, per cui da essa femmina sia destinata loro alcuna cosa; e non abbia valore in guisa, che nè pure per qualunque interposta persona sia loro lecito di percepirne che che si voglia. Or dove sono quì mentovate le chiese, dove i monasterj, dove i luoghi pii? Sogna adunque il Ragionatore, o la fa piuttosto da impostore, allor-

coabitavano, e attendeano al governo delle loro case. Ciò fu vietato dal Concilio *Ancirano l'anno* 314. *canon*.XIX. *al*.XVIII. *T*.I. *Concil. p*.278. *seq*., " Virgines autem, quæ conveniunt cum aliquibus tamquam sororibus, separavimus ". Ciò peraltro non bastò. Bisognò pertanto, che il Concilio Niceno *l'anno* 325. *Can*.III. *Tom. eod. p*.323. proibisse a'chierici di coabitare con altre donne, che colla madre, colle sorelle, colle zie, in somma con quelle persone, delle quali non si potea sospettar male. Non si tolse nientedimeno un tale abuso. Nell'Africa l'an.348. il Concilio Cartaginese sotto Grato *Can*.III. *Tom. eod. pag*.686. stabilì, che gli *Agapeti*, o sia *diletti* si ritirassero dagli *Agapete*, o sia dalle *dilette* loro, perchè il diavolo " sub pretextu caritatis, & dilectionis incautas animas, vel ignaras irretire consuevit ": e fu anche prescritto " che nullus, nullaque deserviens sanctimoniæ, & virginitati in una domo cum extraneis penitus commorari deberet ", talchè il contraventore, se era chierico " honore privaretur ": se *laico*, tra'quali erano i continenti, *communione separaretur*. Ma non da per tutto potè riuscire di schiantare un sì gran male. Vedi S.Epifanio *Heresi* LXXVIII., *ch'è degli Antidicomarianiti n*.XI. *p*.1043. *edit. Petav*. S. Gregorio Nazianzeno *Carm*.III. *v*.118. *seq. p*.57. *Tom*.II. *Opp. edit. Colon. ann*.1690. e S. Girolamo nella *Ep*.LXXXIX. *ad Matrem*, *& Filiam al*.XLVII. *p*.732. *seqq. edit. Paris. ann*.1706. *Tom*.IV. *P*.II. *Opp*. Or io non trovo altri, che gli Agapeti, a' quali si possa adattare il *privatim se adjunxerint*. Così pure pensano Cristiano Lupo *dissert. de simonia Monasterior*. *c*.XII. e il Tillemont. *Vit. Damas. Art*.V. *T*.VII. A' *continenti* pertanto, e a' *chierici Agapeti*, e non ad altri fu vietato dalla legge di acquistare ciò, che fosse stato lasciato, o donato loro dalle sacre vedove.

allorchè ſcrive eſſer ella queſta legge uno *ſplendido monumento*, onde ſi provi, che le *abilità de' LUOGHI ECCLESIASTICI, E PII di poſſedere furono ſempre conceſſe ſenza diminuzione della facoltà de'* Principi *di rivocarle &c.* Sbaglia eziandio il Royes citato per teſtimonio dal Sig. Campomanes, il quale dice, che per queſta medeſima legge, *liberalitates in eccleſiam cohibitæ fuerint*,

Segue a preſcrivere Valentiniano, che ſe per avventura, non oſtante il ſuo divieto, *aliquid iiſdem continentibus, & eccleſiaſticis* (*qui ſe privatim* ad alcuna di eſſe vedove *adjunxiſſet*) *eædem feminæ vel extremo judicio putaverint relinquendum, id fiſcus uſurpet*. Non dice quel Sovrano *aliquid eccleſiæ, vel monaſterio putaverint relinquendum* (1), ma *iiſdem*, cioè a que' tali chierici, e continenti. Finalmente dichiara, che ereditino que' continenti, e que' tali chierici, come parenti, ſe *ad earum ſucceſſionem, vel bona jure civili, vel edicti beneficio adjuventur*. Ognuno vede, che nè manco in queſte ultime parole della ſteſſa legge ſi contien nulla, che riguardi i monaſterj, e i ſacri templi.

*La legge ſteſſa non diſpone nulla intorno agli acquiſti de' monaci, e degli eccleſiaſtici in generale, ma ſolo intorno agli Agapeti.*

IV. Ed eccoci al ſecondo punto, che mi era io prefiſſo di dimoſtrare, cioè, che la legge non parla generalmente

(1) Con tutta verità il Cardinal Baronio negli Annali *ad an.*370. *n.*CXXI. oſſerva, che per queſta legge „ nequaquam prohibentur ECCLESIÆ „ HÆREDITATES ACCIPERE, „ vel legata, vel quid hujuſmodi, ſed „ eccleſiaſticæ perſonæ „. Ma quali eccleſiaſtiche perſone? Quelle, la condotta delle quali deteſta S. Paolo *Ep. ad Titum cap.*I. & *Epiſt.*II. *ad Timoth. c.*III. poichè *penetrabant domos*, pel turpe guadagno, e *captivas ducebant mulierculas*.

mente de' chierici, o de' continenti, come tali, vale a dire, ch' ella non istabilisce, che non si doni, nè si lasci nulla da qualunque donna a qualunque ecclesiastico, o continente; ma che dalle vedove soltanto, e, se si vuole anche, dalle pupille (sebbene queste erano altronde impedite di donare, o di lasciare alcuna cosa a chiunque si fosse) non si doni, nè si lasci nulla a certuni, che *cum se privatim eis mulieribus adjunxissent*, invece di ottenere, estorcean piuttosto l' eredità, e le donazioni. Ognuno sa, che le leggi non altro vietano; che quel, ch'esprimono di vietare. Or, come si è veduto (1), nella legge, di cui trattiamo, non si mentovano, che le vedove, e le pupille solamente, e l'invalidità delle donazioni fatte da quelle donne, e l'eredità da esse lasciate a que' chierici, e a que' continenti, *qui eis privatim sub prætextu religionis se adjunxissent*. Non altre donazioni adunque, non altri lasciti, che quei delle vedove, e, se pur si vuole, delle pupille, si dichiarano dalla legge inefficaci, e di niun valore, che non ad altri son fatti, che a que' tali ecclesiastici, e continenti, i quali sotto pretesto di religione *eis se privatim adjunxissent*; e i quali non altri si può mostrare che fossero, che gli *Agapeti*, come si è dianzi provato (2). A torto pertanto il Signor Campomanes nel suo trattato *della Regalìa dell'Amortizazione* (3) spaccia indefinita-

 men-

(1) *Pag.*315. *di questo vol. not.*1. *e p.*318.

(2) *Not.*2. *p.*318. *di questo vol.*

(3) *Pag.*3. *n.*8. Nella *p.*2. *num.*8. inve-

CAP. IV.

mente, che dall' abuso fatto della pietà *delle vedove*, *e di altre persone divote dimanò l' essersi rivocata AGLI ECCLESIASTICI, E A' MONACI la capacità di acquistare*. Falsamente anche il Calvinista Gotofredo seguitato, più che qualunque Concilio, dal Ragionatore (1), pronunziò, che Valentiniano per questa istessa legge *fibulam imposuerit* agli acquisti ecclesiastici, e perocchè non erano ecclesiastici quegli acquisti, ma erano in realtà truffe fatte da certi scioperati, e impostori, che portavano la veste da continente, o erano stati inavvedutamente promossi al chiericato, e della semplicità delle vedove si abusavano per accrescere le private loro fortune.

*Assurdi, che seguono dal modo di ragionare de' nostri Oppositori.*

V. Per verità, se, come hanno incominciato, vorranno tirare innanzi ad argumentare i nostri Avversarj, arriveranno finalmente a decidere, che pel precetto del decalogo *non furaberis*, *fibula fuerit imposita* agli acquisti degli ecclesiastici, e della Chiesa, e di qualunque particolare, e di ogni repubblica (2). Noi non ci siamo mai

invece di *pupille*, come si ha dalla legge, ei scrive *pupilli*, stendendo la parola, colla mutazione di un *e* in un *i*, a una più ampla significazione.

(1) Vedi la *Conferm. del Ragionam. P.* I. *pag.*56.

(2) Imparino i nostri Avversarj dal Binghamo citato in altre occasioni, ma non in questa, dal Ragionatore, perchè quì non gli andava a fagiuolo, imparino, dissi, da quello scrittore, che sebben eretico, nulla di meno confessò schiettamente *lib.*v. *Orig. & Antiq. Eccles. cap.* IV. §. VI. *pag.*267. che le leggi di Costantino furono „ confirmatæ, non revocatæ, ut quidam „ FALSO arbitrantur: e *che* alii non „ MINUS INJURIOSI in quosdam „ ipsius

mai dilettati di una somigliante dialettica. Che se ce ne dilettassimo, oh da quante leggi di ogni età potremmo conchiudere, che i Monarchi, e i Rappresentanti delle repubbliche l'abbiano più volte *affibbiata* agli acquisti de' secolari (1)!



Ma della ridicolosa arte di ragionare de' nostri Avversarj sia ciò detto di passaggio. Frattanto noi abbiamo dimostrato, che Valentiniano non solamente non impedì i nuovi acquisti de' Monasterj, e delle Chiese; ma nè pure vietò a chiunque si fosse, e nè manco alle vedove, di donare, o di lasciare ciò, che avessero voluto generalmente agli ecclesiastici, e a' continenti.

*La legge di Valentiniano fu scritta a istãza di San Damaso, laonde non denota nell'Imperatore diritto di formare di propria autorità somiglianti leggi.*

VI. Già mi aspetto, che i nostri Osservatori, e Riflessionarj, e Ragionatori, e che so io, sieno per obbiettarci, che quella legge riguardava certuni, i quali benchè malvagi, erano però continenti, o dell'ordine ecc-



„ ipsius [Constantini] successores sunt, „ quando eos, TAMQUAM INJURIOSOS IN ECCLESIAM REPRÆSENTANT, DUM VIDUIS, „ ET PUPILLIS LEGARE QUIDQUAM IN ECCLESIAM INTERDIXERINT „. p.268. „ Qua „ lege . . . non prohibentur mulieres „ ipsis Ecclesiis aliquid relinquere, quod „ tamen PERPERAM VIRI DOCTI NONNULLI PUTARUNT; „ sed illa TANTUM ad corrigendam „ indignam QUORUMDAM ECCLESIASTICORUM PRAXIM „ SPECTAT, de qua vetusti ecclesiastici scriptores omnes uno ore conqueruntur „.

(1) Vedi i Digesti *lib.* IV. *Tit.* XLIX. *de Action. Empti, & Venditi*: il Codice di Giustiniano *lib.* II. *tit.* XXI. *de Adempt. Legator. & Translat. rer.* *lib.* VI. *Tit.* XXXI. *de Acquirenda, vel amittenda hæreditate*. Ma lasciamo i nostri Contraddittori ὅπου αἱ ἔλαφοι τὰ κέρατα ἀποβάλλουσιν.

CAP. IV.

eccleſiaſtico, e che nientedimeno convenne a S. Damaſo di farla pubblicare nella chieſa di Roma.

Ma ſe non altri, dovea almeno quel noſtro ariſtarco, che tanto ci vanta la ſua perizia nella ſtoria letteraria, dovea, dico, ſapere, ſoſtenerſi da eccellenti ortodoſſi (1) ſcrittori (dal ſentimento de' quali non hanno avuto il coraggio di allontanarſi alcuni eziandio de' proteſtanti) che quella legge ſia ſtata ſpedita da Valentiniano a iſtanza del Santo Pontefice Damaſo. Quindi Giacomo Gotofredo Calviniſta, della cui autorità fanno i noſtri oppoſitori grandiſſimo conto, *Damaſum*, dice, *edictum illud impetraſſe, haud adeo abnuam* (2): e Samuello Baſnagio pure Calviniſta confeſſa (3), *eſſe quidem veriſimile, ipſo Damaſo id agente editam eſſe legem deſtruendæ ſordidæ avaritiæ clericorum, & monachorum*. La legge certamente fu indirizzata a S. Damaſo, ed ei la fece leggere nelle chieſe di Roma, come coſta dal titolo, e dalla ſottoſcrizione di eſſa legge. Le Coſtituzioni

(1) Baron. *ad an.*370. *n.*CXXXIII. & *Paræneſi ad Remp. Venet. p.*24. *edit. Rom. an.*1606. Anaſtaſ. Germon. Archid. Taurin. *Aſſert. libert. Immunit. Eccleſiaſtic. &c. in qua reſpondetur etiam Peregrino, Othelio &c. jurium in Patavino Gymnaſio Profeſſoribus, cap.*VII. *p.*71. *edit. Rom. an.*1607. Joh. Anton. Bovius Carmelita *Riſpoſta alle Conſiderazioni del Padre M. Paolo da Venezia* P.III. *p.*41. *edit. Rom. an.*1606. Aſcanius Torrius *Pro libert. Eccleſ. Apolog. p.*17. *edit. Rom. an.*1607. Anton. Merenda *Opuſc. & Geſt. S. Damaſi ad an.*370. *p.*25. *edit. Rom. an.*1754.

(2) *In leg.*XX. *lib.*XVI. *Tit.*II. *cod. Theodoſ. p.*50.

(3) *Annal. Polit. Eccleſiaſt. ad an.*370. *num.*XI.

zioni indirizzate dagl' Imperatori a' Vescovi, e lette nelle chiese, da' Vescovi stessi erano ottenute (1). San Damaso stesso, e i Vescovi cattolici di quel tempo, e de' susseguenti altresì più volte chiamarono in ajuto contro i sediziosi, e i perturbatori della pace ecclesiastica il braccio della secolar potestà, come si prova dalle lettere del Concilio di Aquileja indirizzate agl' Imperatori Graziano, Valentiniano, e Teodosio (2), e dalla epistola sinodica del concilio Romano tenuto l' anno 378. (3) e come pure è manifesto dalle lettere di S. Agostino, di S. Celestino, di S. Leone, e di altri Padri, che lungo sarebbe a numerare. E per verità essendosi protestato Valentiniano I. *in caussa ecclesiastici ordinis eum judicare debere, qui nec munere impar sit, nec jure dissimilis* (4), non sembra, che da per se, e di suo proprio muovimento abbia voluto giudicare in quella guisa di que' tali ecclesiastici, e spedire contro di essi una



(1) Così la lettera di Teodosio il minore scritta contro i Nestoriani fu certamente pubblicata a istanza de' Vescovi in difesa della cattolica religione contro la temerità di que' novatori, e fu perciò letta ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ *nella chiesa &c. Tom. I. Concilior. edit. Parision. an. 1714. pag. 1721.* A istanza pure di S. Atanasio si dee supporre scritta la lettera da Costantino alla chiesa di Alessandria riferita da Teodoreto *lib. I. cap.* XXVI. *e* XXVII. *p.* 53. *della ediz. di Turino dell' anno* 1478. Per opera eziandio di alcuni Vescovi celebri per erudizione, ma Novatori, varie lettere furono spedite da quell' Imperatore, e furono prese anche delle violente risoluzioni, come riferisce Teodoreto medesimo *ivi capit.* XXXIII. *p.* 58.

(2) *Tom. I. Concilior. p.* 837. *seqq. edit. Paris.* 1714.

(3) *Ibid. p.* 840. *seqq.*

(4) Apud S. Ambrosium *Epist.* XXI. *num.* 2. *p.* 909. *Tom.* III. *edit. Venetae an.* 1751.

una sì fatta legge. I canoni contro i chierici, e i continenti frequentatori delle case delle vedove erano a tutti notissimi (1); e da' Padri pubblicamente si declamava contro de' chierici, e de' continenti medesimi, e specialmente degli agapeti, che andavano, per così dire, a caccia dell' eredità (2). Che se vi si aggiunsero le domande di ajuto fatte dal Pontefice Damaso al braccio secolare per raffrenare la insolenza, e per torre gli scandali cagionati da certi ecclesiastici, e da certi continenti in un tempo, in cui per lo scisma di Ursicino era vessata la Chiesa (3) Romana; qual maraviglia, che l' Imperatore *non sine caussa portans gladium*, abbia pubblicato quella legge (4), e abbia colla forza procurato di

(1) Vedi sopra *p.*318. *seq. not.*2.

(2) Vedi sopra *p.*319. *not. ead.* Che se a cagione di questa legge cessarono gl' inconvenienti riguardo agli Agapeti delle vedove, non cessarono però nel resto, che non era espresso nella stessa legge. Vedansi S. Ambrogio *lib.*I. *de Officiis c.*XX. *p.*28. *Tom.*III. *Opp.* & *lib.*III. *cap.*IX. *p.*144. *e c.*XI. *n.*73. *p.*149. e S. Girolamo *Epist.*XCV. *al.*IV. *ad Rusticum pag.*776. *Tom.*IV. *Opp. P.*II. & *Ep.*XCVIII. *al.*XII. *ad Gaudentium p.*798.

(3) Vedi la prefazione del Sirmondo al libello di Faustino, e di Marcellino Preti Romani fautori di Ursicino, e seguaci dello scisma Luciferiano, onde si scorge a qual eccesso di disobbedienza, e d' insolenza pervennero eglino; e quanto ci volea per reprimere i chierici refrattarj di quel tempo, *Tom.*I. *Opp. Sirmondi p.*218. *edit. Paris. an.*1696. Vedi anche il Baronio *ad an.*367. *n.*XIV. *ad an.*368. *ad an.*369. *n.*II. *seqq.*

(4) Così la Chiesa chiamò in ajuto il braccio secolare specialmente contro gli Agapeti sotto Teodosio il minore, e Valentiniano III. Vedi il *Cod. Giustinianeo lib.*I. *Tit.*II. *leg.*19. Di altri ricorsi fatti a' Sovrani per reprimere gli eretici, e i refrattarj, vedi *Euseb. lib.*VII. *H.E. c.*XXX. *p.*319. la novella di Valentiniano III. ad Aezio

di ottenere ciò, che non era alla Chiesa riuscito di conseguire colle Pontificie, e colle sinodali costituzioni; affinchè, come dicono S. Isidoro di Siviglia, e il Re Childeberto, ciò, che non potea ella conseguire colle ammonizioni, e co' precetti, e colla disciplina ecclesiastica, *rigore Principum impleretur per disciplinæ terrorem* (1). Sebbene deesi ciò fare di radissimo, e con grandissima cautela; perocchè altrimenti *consequens erit, ut dum SECULARIUM notitiam ex omnibus, quæ in rumorem veniunt, consulimus, CLERICORUM LIBERTATEM PRODAMUS* (2).

CAP. IV.

*Che se fosse stata scritta di propria autorità dal Sovrano, ella non provverebbe nulladimeno, che all'Imperatore appartega di far leggi intorno a' beni, e agli acquisti della Chiesa.*

VII. Ma permettasi pure a Fra Fulgenzio (3), e a quanti mai sono di accordo con esso lui, che tal legge sia stata



zio Conte tra le opere di San Leone *pag.*45. *dell' ediz. di Roma dell' anno* 1755. *S. Agostino Epistola* CCIX. *al.*CCLXI. *ad Cælestinum*. *n.*IX. *p.*593. *Tom.*II. *Opp. edit. Antuerp. an.*1700.

(1) Vedi sopra la *p.*209. *seqq. di questo Volume*.

(2) Avito Viennese *Ep.*LXI. *p.*105. *T.*II. *Opp. Sirmond. ed. Par. an.*1696. Cito volentieri Avito scrittore del secolo VI. sì perchè ci vien opposto dagli Avversarj, come anche perchè in questo passo, che conduce al caso nostro, nomina egli la *libertà* ecclesiastica, o de' chierici, la qual parola di *libertà* è temerariamente sfatata da Fra Paolo come non più antica del tredicesimo secolo.

(3) Costui *nella sua Confermaz. della Consideraz. di F. Paolo p.*171. *dell' ediz. di Venez. dell' an.*1606. dice di volere evidentemente provare, che tal legge non sia stata scritta a petizion di San Damaso. Argomenta egli pertanto in questa guisa. Se la volea quel Papa, perchè non farla egli stesso? perchè ottenerla dall' Imperatore contro la libertà ecclesiastica? Bisogna, che questo Religioso, che tanto sapea delle secolari cose, fosse ben ignorante di quelle del suo stato, Chi gli ha mai conceduto, che sia contrario alla libertà della Chiesa il chiamare in ajuto la potestà laica per la osservanza de' canoni, e dell' evangelio? Non era poi necessario, che S. Damaso

CAP. IV.

ſtata ſcritta, non perchè l' abbia domandata S. Damaſo; ma perchè così piacque a Valentiniano: che ne potranno eglino ricavare a lor vantaggio? Diceſi per avventura in eſſa legge, che l'impedire i nuovi acquiſti eccleſiaſtici, e il diſporre de' beni offerti a' ſacri templi, e a' monaſterj, appartenga al diritto dei Sovrani del ſecolo? Vieta ella, che alcuna coſa in avvenire paſſi alle mani morte, vale a dire al dominio della Chieſa? Comanda, che ſieno tolte le poſſeſſioni a' monaſterj, e alle chieſe, e ſieno confiſcate, o date a' laici, o impiegate in altri uſi? Ordina qualche coſa ripugnante a' canoni? Nulla di ciò ella ſtabiliſce. Ella per ſe ſteſſa non diſpone altro, ſe non ſe, che que' tali chierici, e continenti, *qui ſe privatim adjunxiſſent* alle vedove, non poteſſero impoſseſſarſi de' doni fatti loro da eſse, nè di ciò, ch' elle aveſsero loro laſciato per teſtamento; nel qual caſo ſi potea dal Pontefice paſsar ſopra ogni torto, che ſembraſse lor fatto anche in paragone di perſone di maggiore demerito; e cedere a qualunque diritto, ch' eglino altronde aveſſero potuto avere per l' acquiſto di que' beni; perocchè ſebbe-

maſo faceſſe da per ſe una ſimile legge. Gliene baſtavano i canoni de' Conciij Niceno, Anciran &c. Mancavagli per altro la forza; e perciò, non eſſendo obbedito, credè di dover ricorrere al braccio della poteſtà ſecolare. Aggiugne F. Fulgenzio, eſſere ſtato ordinato dall' Imperatore, che la ſuddetta legge foſſe letta nelle chieſe di Roma. *Lecta in Eccl. Romæ.* Il pover'uomo ſapea poco di latino. *Lecta in Eccl. Romæ*, vuol dire, ch' ella *fu letta nelle chieſe di Roma*, e non già, che l' Imperatore *ordinò*, ch' ella foſſe letta, del qual ordine non vi è nè pure veſtigio nella legge, o altrove.

sebbene vi erano de' più immeritevoli di essi, a' quali non si era vietato il ricevere sì fatti doni, ed eredità, tuttavolta non seguiva quindi, ch' essi per la disobbedienza loro a' sacri canoni non avessero meritato, come dice S. Girolamo, un tal castigo. Oltredichè, se, essendo *potestativo*, e non *precettivo*, come osserva S. Agostino (1) il diritto, che hanno da Dio e i ministri di vivere dell'altare, e le chiese di acquistare ciò, che viene loro offerto; quantunque chi nega a' primi il dovuto loro stipendio, e chi o impedisce, che si offra, o sopprime l'offerto alle seconde, sia gravemente colpevole presso Dio, nientedimeno e i ministri possono, e chi soprantende alle chiese può pel maggior bene, in certe occasioni, cedere al diritto medesimo; molto più potea cedere S. Damaso a qualunque diritto avessero potuto avere que' trasgressori de' canoni, a fine di evitare gli scandali, e gli sconcerti, ch'eglino cagionavano nella congregazion de' fedeli. Che se avesse dogmatizato Valentiniano, come dogmatizano ora i nostri politici (per politici intendo gli sconvolgitori della vera cristiana politica) che al diritto del Sovrano laico appartenga il disporre de' beni ecclesiastici, e il vieta-

(1) A questo proposito il citato Santo Dottore nel *lib. II. de Consensu Evangelistar. p. 46. Tom. III. Opp. P. II. scrive* : „ Cum a Deo aliquid „ IMPERATUR, nisi fiat, inobe- „ dientiæ culpa est; cum autem PO- „ TESTAS datur, LICET CUIQUE „ NON UTI, ET TAMQUAM DE „ SUO JURE CEDERE „. Vedi anche il *lib. de Opere Monachor. cap. VI. p. 351. Tom. VI.* e il *Tomo I. di questa nostra opera p. 35. seq.* S. Tommaso 1. 2. *q.* XCVI. *art.* IV. *in c.* dice, che tal volta si dee cedere al diritto proprio *ad vitandum scandalum, vel turbationem*.

vietare, che nulla più dagli ecclesiastici, e dalle chiese si acquisti, e nulla in avvenire si offra loro; non avrebbe mai permesso S. Damaso, che la sua legge fosse pubblicata nelle chiese di Roma. Ciò sarebbe stato un offendere non tanto la disciplina, quanto la dottrina; e un prevaricare, pubblicando la falsità contraria alla massima, e al dogma contenuto nelle sacre lettere, e nella perpetua divina tradizione. La dottrina, la massima, il dogma contenuto nelle divine scritture, e tradizioni, come si è da noi finora coll' autorità de' Libri sacri, e colle testimonianze de' Padri, e de' Concilj di ogni età comprovato, porta, che un tal diritto per divina ordinazione è della Chiesa. In fatti la Chiesa l' ha esercitato anche ne' tempi delle persecuzioni, non ostanti i divieti de' Principi. Errano pertanto, come pure costa dalle infrapposte annotazioni, coloro, i quali francamente scrivono, che la presente controversia non appartiene in modo alcuno al divin diritto, nè ha punto che fare colla massima cattolica appoggiata alla divina revelazione, che ci viene proposta dalla Chiesa (1) per mezzo della

(1) E non ci vien ella forse proposta solennemente da Sommi Pontefici, e da tanti Concilj celebeati in varj tempi, non solo Provinciali, e Nazionali, ma eziandio Generali, con avere anche condannate le proposizioni di alcuni eretici, che costituiscon ora que' capi di dottrina, che sostengono i nostri falsi politici, e appartengono alla presente controversia? Vedasi ciò, che abbiamo scritto nel *Volume* I. di questa opera *cap.* IV. *numer.* I. *pag.* 301. *seq.* e *num.* III. *p.* 312. *seq.* e 319. *seqq.* e *c.* V. *n.* II. *p.* 331. *seqq.* e *Vol.* II. *Introd.* *p.* 23. Or quello, che ci viene proposto da' Pastori adunati ne' Concilj di varie regioni del mondo, ed anche Ecumenici, e da' Sommi Pontefici, non è forse proposto a tenersi, e a difendersi da' fedeli?

della Scrittura, e della tradizione: quasicchè non vi sia verun luogo delle sacre Lettere, nè ombra di tradizione (1), che possa addursi a proposito della questione; e falsamente sostengono, ch' ella sia tutta di mera variabile disciplina; e a favor loro spacciano delle leggi, cominciando da Costantino (2), e scendendo a' susseguenti Imperatori, e altri Principi cattolici, alle quali leggi negano, che abbia mai riclamato la Chiesa (3).



*Falsamente spacciano i nostri contradittori, che presentemēte non si tratti da' politici, che di affari di esterior disciplina variabile. Si dimanda, che cosa s' intenda per esterior disciplina. Della parola* disciplina *si abusarono i Montanisti.*

VIII. Dalle quali annotazioni potranno anche scorgere

(1) Veggano se ve n' è qualche luogo, o se ve ne sono parecchi da noi descritti nel *Vol.* II. *di questa opera c.* I. *p.*43. *seq. e* II. §. II. *p.*251. *seq. e Vol.* III. *c.* III. §. I. *seq. p.*14. *seq.*

(2) Apportin eglino una legge pubblicata da Costantino, o da' susseguenti cattolici Imperatori, i quali abbiano dogmatizzato, che al diritto Imperiale appartenesse di torre i beni ecclesiastici, e di dargli ad altri, o di disporne secondo che stimassero meglio per lo bene dello stato, o di proibire alle Chiese di fare de' nuovi acquisti, o di vietare a' sudditi di lasciare, o di donare alcuna cosa a' monasterj, e a' sacri templi.

(3) Non riclamò forse la Chiesa sotto S. Simmaco Papa? Vedi il *T.* I. *di questa opera p.*313. Non riclamarono i Concilj Lateranesi ecumenici? Vedi lo stesso *Tom.* I. *p.*319. *seq.* Non riclamò Martino V. intorno a certi capi, che riguardano la presente controversia? Non riclamò Paolo V.? E prima di Paolo, e di Martino, non riclamò Innocenzo III., che nella lettera 76. *del lib.* XV. *pag.*627. *Tom.* I. *edit. Balut.* scrivendo a' Vescovi Cardicense, e Sitonense, e all' Arcidiacono Davaliense, disse espressamente, che *Constitutio* di Enrico Imperatore di Costantinopoli, per cui era stato ordinato „ ut nullus posset de suis possessionibus in vita, vel ultimo testamento aliquid ecclesiis elargiri „ è „ tam DIVINIS, quam humanis legibus inimica? „ Or ciò ch' è, secondo quel gran Pontefice, DIVINIS LEGIBUS INIMICUM, non sarà nè pure per ombra mentovato nelle divine Scritture, e Tradizioni? Non apparterrà punto al divin diritto? Sarà variabile? Sarà del tutto di mera mutabile disciplina?

gere i miei lettori, quanto vanamente si lusinghino i nostri contradittori, che si abbia loro facilmente a concedere, che non di altro presentemente si tratti, che di alcuni punti di disciplina esteriore, ch' è stata introdotta, com'essi dicono, nella Chiesa molto dopo il IV. secolo (1), e che può avere cominciato forse ne' tempi d' Isidoro Mercatore (2). Oltre di che vorrei, che mi si spiegasse da chi tanto si pregia di esser versato ne' canoni, e nella storia della chiesa, in che mai consista quella *disciplina* tanto decantata da tanti scrittorelli dell'età nostra, la qual *disciplina* per essere *esteriore*, sia soggetta, o si abbia a permettere che soggetta sia alle disposizioni de' Principi? Io non ne dimando a caso. Non sarebbe già questa la prima volta, che la parola *disciplina* abbia servito come di manto per ricuoprir qualch' errore. I Montanisti (3) fino dal secondo secolo se

(1) E che? è stata forse introdotta dopo il IV. secolo la disciplina, che i pastori soprantendano a' beni de' sacri templi, e ne sieno i dispensatori? Che gli ordini de' Sovrani disponenti di tali beni, o proibenti alla Chiesa di acquistare, non tengano? Vedasi ciò, che abbiamo scritto nel *Tom.* I. *c.* IV. e nel *Vol.* II. *cap.* II. *e* III.

(2) Isidoro visse nel IX. secolo. Ma abbia, se vogliono gli Avversarj, vissuto anche un secolo prima; non tenne per avventura il Sommo Pontificato nel principio del VI. S. Simmaco? Vedi il *Tom.* I. *di questa opera p.*313. *seq.* Non visse nel IV. S. Gregorio Nazianzeno? Vedi questo *Vol.* III. *p.*14. *seq.* Non visse nel III. S. Cipriano? Vedi il *Vol.* II. *p.*313. Non vissero nel II. Tertulliano, S. Giustino Martire &c.? Vedi il *Vol.* II. *p.*269. *seq.* Non vissero nel I. gli Apostoli? *Volume* II. *p.*257. *seq.*

(3) Tertull. *lib.* I. *de Jejuniis c.* XI. „ Paracletus *multa*, *quæ sunt* DISCIPLINÆ, *revelabit*. „ E *lib. de* *Veland.*

se ne abusarono a fine di non essere conosciuti per que' novatori, che in realtà erano. Torno pertanto a dire, che io vorrei, che mi si definisse quella tal *esterior disciplina*. Io temo, che nè pure coloro, i quali più frequentemente la mentovano, ne abbiano ancora formato la idea. Che se con tali parole intendono eglino d'indicare quanto è di visibile, o di cadente sotto i sensi nella Chiesa, eglino soggetteranno a' Principi la predicazion del vangelo, la professsion della fede, i sacri libri, i sacramenti colle materie, e le forme loro, in somma le funzioni più sacrosante, il ministero, il governo ecclesiastico, la Chiesa medesima; essendo questa, secondo il cattolico dogma visibile, e non vi essendo tra le mentovate funzioni, e cose, veruna, che si possa esercitare, o dire, senza che cada sotto i sensi. Or egli è da eretico il voler soggettare sì fatte cose al principato. Se poi per esse parole intendon eglino di significare qualche altra cosa, ce la indichino, e allora sapremo di che si tratti, e potremo categoricamente rispondere. Leggano frattanto ciò, che abbiamo scritto nel *c*.1.del 2.libro di questa opera *p*.125.*e seq.*, e vedranno se i punti, de'quali ora trattano i nostri politici, sieno di quella esterior disciplina introdotta ne' tempi d'Isidoro,

*Veland. Virginib. cap*.1. „ Lege fidei „ manente, cetera jam DISCIPLI- „ NÆ, & conversationis, admittunt „ novitatem correctionis .... Quæ „ est ergo paracleti ( Montani ) ad- „ ministratio, nisi hæc, quod DISCI- „ PLINA dirigitur „?

doro, talchè se ne possa permettere la decisione, o la mutazione a' Sovrani. Torniamo alla legge di Valentiniano. Non solamente non si dice in essa, che il diritto di disporre delle facoltà ecclesiastiche, o d' impedire, che la Chiesa ne acquisti delle altre, appartenga al Principe laico; ma nè pure si ordina di fatto, che le possessioni sieno tolte alle chiese, o a' monasterj, o che non si doni, nè si lasci loro nulla in avvenire. Ma che? se in essa si stabilisce anzi tutto il contrario di ciò, che vorrebbero i nostri contradittori?

*La legge di Valentiniano riguardava i beni laici, e che laici sarebbero rimasi se fossero passati alle mani de' continenti, e degli ecclesiastici.*

IX. E' questo il terzo punto, che mi era io prefisso di dimostrare. Veggiamo se ne potrò riuscire. Poco cale agli stessi nostri contradittori, che gli ecclesiastici come cittadini privatamente posseggano; perciocchè in tal caso i beni di questi, al dire de' medesimi nostri oppositori, non escono dal commercio degli uomini, e da una mano passano all' altra. Ciò, che loro preme, si è, che le facoltà, e specialmente i fondi non si acquistino da' sacri templi, e da' monasterj. Or la legge di Valentiniano prescrive tutto l' opposto. Vieta ella, che da certi particolari o chierici, o continenti si percepisca qualunque cosa, che sia loro dalle vedove donata, o lasciata pe' privati loro comodi; ma non vieta già a' monasterj, e alle chiese il possedere, o l' acquistare anche fondi, che da esse vedove, o da quali si vogliano altre persone sieno loro donati, o lasciati per testamento. Adunque la legge di Valentiniano ricerca tutto l' opposto

ſto di ciò, che pretendono i noſtri Avverſarj. E che a certi particolari chierici, e continenti, ma non già a' monaſterj, e alle chieſe, abbia ciò proibito Valentiniano, coſta dalle parole della ſteſsa di lui legge, per le quali non altri ſi eſcludono dalle donazioni, e da' laſciti delle vedove, che que' tali continenti, e chierici, *qui ſe privatim* a eſſe vedove *ſub prætextu religionis adjunxerint*. Dal che ancora ſi ſcorge, che quel Sovrano non s' intromiſe a determinar nulla intorno a' beni eccleſiaſtici, nè ordinò, che nulla più ſi donaſſe, o ſi laſciaſſe, o ſi offeriſſe alla Chieſa; ma ſolo parlò de' beni ſecolareſchi, quali erano i beni di quelle vedove, mentre poteano per eredità pervenire a' ſecolari; e de' beni, che ſarebbero rimaſi ſecolareſchi, ſe foſsero paſsati alle mani di que' chierici, e di que' continenti; perocchè coſtoro non eſsendo ſtati addetti a verun monaſtero, nè a veruna comunità religioſa, poteano, come cittadini poſſidenti (1), diſporre del loro, vendendolo, o donandolo, o laſciandolo a chiunque foſſe loro piaciuto.

(1) S. Girolamo nella *Ep.* XXXIV. *al.* II. *ad Nepotian. p.*265. riprende coſtoro, perchè *propriis ſtudebant divitiis*. E nella Epiſtola a Ruſtico Monaco *pag.*773. dice di uno di queſta ſorta di continenti: „ Vidimus nuper, & planximus CRŒSI OPES unius morte deprehenſas, urbiſque ſtipes quaſi in uſus pauperum congregatas STIRPI, ET POSTERIS DERELICTAS . . . Nec mirum, talem & ſocium, & magiſtrum habuit, qui egentium famem SUAS FECIT ESSE DIVITIAS „. Conchiude pertanto la Epiſtola ſteſſa il Santo, che perciò non deve Ruſtico ſtare colla ſua madre, ma dee entrare in un monaſtero: „ Volo ergo te & propter cauſſas, quas expoſui, non habitare cum matre „.

CAP. IV.

to. Per la qual cosa non solamente non diede egli motivo a veruno di pensare, che al Principe laico appartenga il diritto di poter diminuire, e torre alla Chiesa l'abilità di acquistare, e di possedere; ma mostrò eziandio di aver pensato diversamente, e al contrario affatto di quello, che suggerisce la moderna politica. E come potea egli pensare altrimenri, se volea (secondo, che in più occasioni mostrò di volere) stare agl' insegnamenti de' dottori, e de' maestri costituiti dal Signore pastori a reggere la sua Chiesa?. Abbiamo anche di sopra dimostrato, quali sieno stati in questo genere i sentimenti di S. Gregorio Nazianzeno (1), anzi de' Padri tutti (2), che fiorirono ne' quattro primi secoli del cristianesimo. S. Girolamo stesso, dell' autorità del quale estratta dalla epistola a Nepoziano si abusano gli Avversarj, nella epistola medesima riprovando la condotta di que' chierici, e di que' continenti truffatori de' beni delle sacre vedove, che *propriis studebant divitiis*;,, sit hæres, ,, *dice*, SED MATER FILIORUM, idest gregis sui ,, ECCLESIA, quæ ILLOS GENUIT, NUTRI- ,, VIT, & pavit (3),,: e più in giù ,, Amico quid- ,, quam rapere furtum est: ECCLESIAM FRAUDA- ,, RE, SACRILEGIUM EST. ,, E non è egli un defraudare la Chiesa, l' impedire, ch' ella percepisca ciò, che le venga lasciato, o donato da' suoi fedeli? E in

(1) Vedi *questo Vol.* III. *p.* 15. *seqq.* c. III. *p.* 13. *seqq.*
(2) *Vol.* II. *p.* 269. *seqq. Vol.* II. *P.* II. (3) *S. Hieron. Epist. cit. p.* 261.

in fatti, che ciò non fosse impedito da Valentiniano, costa dall' epistola di S. Girolamo a Oceano per la morte di Fabiola, in cui si narra, quanto contribuì ella a' monasterj (1). Al che pure si allude nella lettera a Furia *de viduitate servanda* (2), e negli Epitafj di Paola (3), e di Marcella (4). Nè mi si dica, che quando furono scritte queste lettere da S. Girolamo (5), era di già stata da Teodosio il grande rivocata la legge di Valentiniano. Perocchè se fosse ella stata tolta di mezzo da Teodosio, ciò sarebbe avvenuto l' anno 390. mentre quest' anno fu pubblicata da Teodosio stesso la legge riputata da alcuni, specialmente dal Signor Campomanes,





(1) *Ep.* LXXIV. *al.* XXX. *ad Ocean. Tom.* IV. *P.* II. *p.660.* „ Quod monasterium non illius opibus sustentatum est? Peragrabat insulas, & totum etruscum mare, Volscorum provinciam, & reconditos curvorum littorum sinus, in quibus monachorum consistunt chori, vel proprio corpore, vel transmissa per viros sanctos, ac fideles, munificentia circumibat „.

(2) *Ep.* XLVII. *al.* X. *p.556. Tom. eod.* dove riprende coloro, che contro i chierici, e i monaci, come i nostri contradittori, declamano. Vedi anche la *lettera* LXXXIV. *al.* IX. *ad Salvinam p.666.*

(3) *Ep.* LXXXVI. *pag.672.* „ Omnia illius regionis (Cypri) lustrans monasteria, prout potuit, REFRIGERIA SUMPTUUM FRATRIBUS DERELIQUIT „. Era ella vedova. E *p.677.* „ Quidquid in illos (Monachos) contulerat, in DOMINUM CONTULISSE LÆTABATUR . . . Nec multo post in Bethleem mansura perpetuo, angusto per triennium mansit hospitiolo, donec extrueret cellulas, & monasteria „. Et *pag.681.* „ Post virorum MONASTERIUM, quod viris tradiderat gubernandum, plures virgines, quas ex diversis provinciis congregarat, tam nobiles, quam medii, & infimi generis, in tres turmas, monasteriaque divisit „.

(4) *Epist.* XCVI. *p.782.*

(5) Furono scritte le dirette a Oceano, e a Furia l' an.400. L' epitafio di Paola fu composto l' an 404. e quello di Marcella l' an.412.

CAP. IV.

rivocatoria della Valentinianea. Ma non riconobbe S. Girolamo una tal rivocazione, avendo egli parlato, come di non rivocata, della legge di Valentiniano nella Epiſtola a Nepoziano ſcritta l'anno 394., o l'anno 395. vale a dire quattro intieri anni dopo la legge Teodoſiana. Nè ciò ſolamente ſi ſcorge dalle teſtimonianze del Dottor Maſſimo, ma eziandio dalle opere di altri, e in iſpecie di S. Ambrogio, aſſicurandoci queſti, che per la mentovata coſtituzione di Valentiniano, *ea, quæ vel donata, vel relicta erant ECCLESIÆ, non erant temerata* (1). Che ſe le vedove non erano da Valentiniano impedite, per quella legge, di donare, e di laſciare alle chieſe, molto meno lo erano impediti gli altri. Quattro anni dopo la pubblicazione di eſſa legge, S. Ambrogio, fatto che fu veſco-

(1) *Epiſt.* xviii. *num.* xiii. *p.* 882. Santo Epifanio veſcovo di Salamina, che fiorì nel ſecolo iv. e tanto fu celebrato da S. Girolamo nell' *Epitafio di S. Paola*, S. Epifanio, diſſi, ebbe da Olimpiade ſacra vedova per la ſua chieſa de' poderi κτήματα ἀγρῶν *poſſeſſioni di campi*. *Pallad. in vit. Chryſoſt.* c. xvii. *pag.* 65. *Tom.* xiii. *Opp. Chryſoſt. edit. Pariſ. an.* 1738. Vedi il Tillemont *Artic.* vii. *Vit. S. Epiph. p.* 212. *edit. Bruxel. in fol. Tom.* x. Nè ſolo S. Epifanio, ma anche S. Gregorio di Niſſa, e Pietro pur veſcovo fratelli di S. Baſilio il Grande, e S. Amfilochio &c. come racconta *ivi* Palladio. Nella vita dello ſteſſo S. Epifanio, ſcritta per altro parecchi ſecoli dopo la di lui morte, la qual vita è inſerita nel *T.* ii. delle opere del Santo medeſimo *p.* 351. *edit. Pariſ. an.* 1622. leggiamo, che la vedova di Carino Diacono „ obtulit „ al S. Veſcovo „ omnia: „ quam & fecit diaconiſſam Eccleſiæ „. Nè ciò è inveriſimile, avendo noi da Sozomeno *lib.* vii. *Hiſtor. Eccl.* c. xxvii. *pag.* 293. *edit. Taurin. an.* 1747. ch' „ erat opulentiſſima ejus „ eccleſia; multi enim ex variis orbis partibus, qui opes ſuas in pios „ uſus impendere ſtudebant, & SUPERSTITES ejus ECCLESIÆ ea „ præbebant, & MORIENTES EIDEM RELINQUEBANT „.

vescovo, offrì solennemente tutti i suoi fondi alla chiesa di Milano, avendone riservato l' usofrutto alla sua sorella (1). Anzi posso francamente asserire, che per la legge medesima non fu vietato nè pure alle matrone di donare, o di lasciare eziandio a que' chierici, e a que' continenti, che giravano per le case, a fine di strappare (2) alcuna cosa pe' loro privati comodi. La lettera a Eustochio *de Custodia virginitatis* fu scritta da S. Girolamo l' anno 383. vale a dire tredici anni dopo la stessa legge Valentinianea, e sette prima della Teodosiana. In quella lettera descrive il Santo ciò, che que' continenti, e chierici liberamente in Roma faceano, lo che non avrebbero fatto, per timore (3) della legge suddetta di



(1) Paulinus *in Vit. S. Ambros. n.*38. *p.*XI. *T.*IV. *Opp. edit. Venet. in Append.* „ Prædia, quæ habebat, reservato usufructuario germanæ suæ, „ donavit Ecclesiæ, nihil sibi, quod „ hic suum diceret, derelinquens „. Sono quì obbligato a omettere gli altri esempli, perchè altrimenti troppo mi dovrei diffondere.

(2) S. Girol. *Ep.*XVII. *p.*40. dopo di avere parlato di alcuni continenti, e fra questi di un certo Sofronio, e di un certo Antimo, viene a chierici, e così scrive: „ Quidam in hoc omne studium, vitamque posuerunt, ut MATRONARUM nomina, DOMOS, „ moresque cognoscant; ex quibus „ unum, qui hujus artis est princeps, „ breviter, strictimque describam, quo „ facilius magistro cognito, discipulos „ recognoscas. Cum sole festinus exurgit, salutandi ei ordo disponitur &c. „ & pene usque ad cubicula dormientium senex importunus ingreditur, „ Si pulvillum viderit, si mantile „ elegans, si aliquid domestice supellectilis, laudat, miratur, attrectat, „ & se his indigere conquerens, non „ tam impetrat, quam extorquet „.

(3) Il timore, che di quella legge aveano i continenti, e i chierici, è indicato da S. Girolamo nella *Ep* XXXIV. *a Nepoziano p.*261. Laonde scrive a proposito della legge medesima: „ Quasi „ majora sint Imperatorum scita, „ quam Christi; LEGES TIMEMUS, „ Evangelia contemnimus „ ...

di esso Valentiniano, se ella l'avesse vietato. Ma che? se non solamente riceveano eglino pubblicamente dalle matrone maritate, ma eziandio dalle vedove? Lo stesso Santo nella citata lettera a Eustochio, parlando di queste, e de' chierici (1) dice: „ tantum veste mutata, „ pristina non mutatur ambitio, & rubentibus buccis, „ cutis farta distenditur, ut eas putes maritos non „ amisisse, sed quærere... Clerici ipsi, quos in ma„ gisterio esse oportuerat... extenta manu, ut bene„ dicere eos putes velle, si nescias, PRETIA ACCI„ PIUNT SALUTANDI. Illæ interim, quæ sacerdotes suo viderint indigere præsidio, eriguntur in super„ biam; & quia maritorum expertæ dominatum vidui„ tatis præferunt libertatem, castæ vocantur, & non„ næ &c. „ Ma di costoro si dice, che riceverono danari, o altra roba, e non già fondi. Sia così. Per altro la legge non parla di fondi, ma di qualunque cosa si doni, o si lasci a que' tali chierici, e continenti, che *se viduis privatim adjunxerint*: per la qual cosa non essendo stati esclusi, come si scorge dalle riferite testimonianze di S. Girolamo, tutti i chierici, e continenti, che sotto specie di pietà frequentavano le case delle vedove, dal ricevere pe' loro privati comodi da esse ciò, ch' era loro donato, bisogna ben confessare, che que' soli n'erano esclusi, i quali non altrimenti *se privatim* alle vedove stesse *adjunxerant*, che con abitare con esse sotto specie di

(1) Pag. 33.

di religione. Non si vietava pertanto da quella legge alle chiese, a' monasterj, e anche a' privati ecclesiastici, e continenti, eziandio interessati, e frequentanti le case delle vedove, di ricevere da esse; ma a' soli Agapeti, e a questi per que' beni, ch' erano secolareschi, e secolareschi, come si è provato, sarebbero rimasi, se da questi fossero stati percepiti.



*La legge di Valentiniano fu stesa in maniera, che giustamēte fu cōsiderata da' Santi Padri Ambrogio, e Girolamo, come ingiuriosa allo stato ecclesiastico, e anche come ingiusta. Errano pertāto il Ragionatore, e gli altri, che pretendono il contrario.*

X. Egli è verissimo, che costoro meritavano di essere castigati, e repressi, acciocchè se ne togliesse lo scandalo, come pure l' offervò S. Girolamo, e a un tal fine si dee credere che tal legge fosse ordinata da Valentiniano; ma ella non fu espressa da chi la stese in maniera, che non abbia dato motivo di essere da' Padri considerata come ingiuriosa al sacerdozio, e al monachismo. Ed eccoci al quarto punto, che ho io da principio promesso di dimostrare. Negano ciò i nostri oppositori. Santo Ambrogio, dicon eglino, ci assicura, che non si trovò chi si lagnasse di quella legge, come nè pure di altra simile dello stesso Imperatore, in cui tra gli ecclesiastici, che venivano esclusi dal conseguire qualunque cosa dalle vedove, si comprendevano anche espressamente i Vescovi. *Nobis*, scrive S. Ambrogio, *privatæ successionis emolumenta recentibus legibus denegantur, & nemo conqueritur*; e apporta la ragione, perchè nè i Vescovi, nè verun altro tra gli ecclesiastici si lamentasse di quelle leggi: *non enim*, prosegue S. Ambrogio, *putamus injuriam, quia dispendium non dole-*

*mus*. S. Girolamo oltre di esserſi dichiarato di non ſi lagnare di sì fatte leggi, aggiugne, ch' elle erano giovevoli per lo riſtabilimento della diſciplina eccleſiaſtica. *Nec de lege conqueror*, egli dice, *ſed doleo cur meruerimus hanc legem*.

CAP. IV.

Si può egli dare maggiore sfrontatezza di ſpacciare per vera la falſità? E in primo luogo, con qual coraggio poſſon eglino dire, che non ſi trovò chi o ſi lamentaſſe, o moſtraſſe almeno di aver ragione di lamentarſi di una tal legge? Le ſeguenti parole di S. Ambrogio non moſtrano per avventura, ch'ei avea giuſto motivo di lamentarſene? *Scribuntur teſtamenta templorum* (ethnicorum) *miniſtris*; *nullus excipitur profanus*, *nullus ultime conditionis*, *nullus prodigus verecundiæ*. *SOLI EX OMNIBUS CLERICO COMMUNE JUS CLAUDITUR*, *A QUO SOLO PRO OMNIBUS VOTUM COMMUNE SUSCIPITUR*, *OFFICIUM COMMUNE DEFERTUR*. *Nulla legata vel gravium VIDUARUM*, *NULLA DONATIO* ... *QUOD SACERDOTIBUS FANI LEGAVERIT CHRISTIANA VIDUA*, *VALET*; *QUOD MINISTRIS DEI*, *NON VALET* (1). Chi è ſi cieco, che non vegga rappreſentarſi quì dal ſanto Veſcovo come ingiurioſa al clero, e come anche, inquanto ſolamente rammemora l'ordine eccleſiaſtico, ingiuſta una tal legge? Non ſi dee per avventura riputare ingiurioſa, e ingiuſta quella ordinazione, per cui a que' ſoli

(1) *Ep.* XVIII. *ad Valentinianum Aug.* num. XIV. p. 881.

*ſoli* ſi chiuda il comun diritto, che *ſoli commune votum ſuſcipiunt*, e *ſoli deferunt commune officium*; e per cui non eſſendo eſcluſi dall'eredità, e dalle donazioni anche delle vedove criſtiane gli ſcoſtumati, i profani, gli ſteſſi ſacerdoti degl'idoli, ſoltanto ne vengono eſcluſi i chierici, e i monaci, ſicchè ſembra, che non alla colpa, ma *officio mulcta preſcribatur*? E il rappreſentare con eſpreſſioni sì vive, come ſono rappreſentate da S. Ambrogio sì fatte coſe, non è lo ſteſſo, che moſtrare di aver avuto ragion di dolerſene? Con qual franchezza dunque gli Avverſarj ſi avanzano a ſcrivere, che non ſi trovò niuno, che indicaſſe di aver ragione di lagnarſene? Ma non diede a divedere di avere giuſto motivo di farne de i lamenti S. Girolamo. Nò eh? E di chi ſono queſte parole? (1) „ Pudet dicere, ſacerdotes idolorum, mimi, „ & au-



CAP. IV.

(1) *Ep.* XXXIV. *ad Nepotian. p.* 260. *Pudet dicere*, ſcrive S. Girolamo, ma non *pudet* già i noſtri Riformatori, Rifleſſionarj, Ragionatori, Oſſervatori, Sacerdoti della natura, che ſi vantano di ſoſtenere le parti del pubblico; *non pudet*, torno a dire, di celebraſe queſta legge, e di prendere quindi argumento di maggiormente ſparlare degli eccleſiaſtici, ſenza far mai parola della profuſione, e prodigalità eſtrema di tanti uomini del ſecolo, che con pregiudizio graviſſimo delle famiglie loro, de' poveri, e della repubblica, ſcialacquano in un deſinare quanto potrebbe baſtare per mantenere venti famiglie per un anno intiero, e forſe anche per cinque; che nelle mode, e nelle canterine [ nulla curandoſi, che il danaro eſca dallo ſtato ] profondono migliaja di pezze. Purchè gli eccleſiaſtici ſieno oppreſſi, ſi contentan eglino, anzi han piacere, che „ cantor non pellatur ut noxius; „ *che* fidicinæ, & pſaltriæ, & iſtiuſ„ modi chorus diaboli, quaſi mortifera „ ſirenarum carmina, non proturbentur „ ex ædibus, *e che* adhæreant laleri„ bus matronarum calamiſtrati, for„ moſi, candidi, & rubicundi aſſeclæ ( *S. Hie-*

CAP. IV.

„ & aurigæ, & ſcorta hæreditates capiunt; ſolis clericis, & monachis hoc lege prohibetur, & prohibetur „ non a perſequutoribus, ſed a principibus Chriſtianis. „ Non ſon elleno di quel gran Maeſtro, e non indicano rammarico, e dolore? *Pudeat* i noſtri contradittori, *pudeat*, dico, di non avere ravviſato indizio di doglianza in una lettera, in cui il ſanto autore, per aver veduto non già da' Neroni, nè da' Domiziani, nè da' Decj, nè da altri Principi gentili perſecutori del nome criſtiano, ma dagli ſteſſi criſtiani Imperatori, poſpoſti alle donne di mal affare, agl'iſtrioni, a' ſacerdoti degl'idoli i miniſtri di Gesù Criſto, talmente moſtra di aver ragion di dolerſene, che pare, chc arrivi fin al rimprovero. Sì, dice il Ragionatore, alludendo alle riferite parole del Dottor Maſſimo, *gridarono i chierici, e i monaci, e diſſero, che i cocchieri, i buffoni, e le meritrici erano capaci di eredità, e che a' ſoli chierici, e monaci, non già da' Principi perſecutori, ma da' criſtiani venivano proibite* (1); ma frattanto S. Girolamo *non laſciò di riconoſcere neceſſaria la regolazione* (2). Riconoſco le parole di ſua Signoria

(*S. Hieron. Epiſt.* XLVII. *pag.* 559.) „ & ſint in conviviis phaſides aves, „ attagen jonicus, & omnes aves, qui- „ bus ampliſſima patrimonia avolant (*S. Hieron. Epiſt.* LXXXV. *pag.* 667.) Quel, che loro eſtremamente diſpiace, ſi è l'onorarſi da' fedeli Dio colle loro ſuſtanze. Queſto ſolo è, ſecondo loro, pernicioſo alle repubbliche.

(1) *Ragionam. p.* 61.

(2) *Ragionatore ivi*: „ Gridarono, „ come in preſente, i chierici, e i „ monaci, e diceano, che i cocchie- „ ri &c. ma S. Girolamo non pertanto non laſciò di riconoſcere ne- „ ceſſaria la regolazione „. E nella *p.* 62.

ria Ragionatrice; e queste per l'appunto maggiormente la convincono di aver' ella, se non mentito, almeno gravemente errato; ne le giova per iscusarsene il dilemma(1) non



p.62 „ Il diritto di farle fu riconosciuto giusto, nè seppero in fatti „ dolersi nè Santo Ambrogio, nè San„ to AGOSTINO „. Per isbaglio ha egli scritto, S. AGOSTINO. Ei volea dire, *S. Girolamo*. Ma le parole, ch' ei mette in bocca a' chierici, e a' monaci, non sono forse de' Santi Ambrogio, e Girolamo, e non sono state da loro usate per esprimere non gli altrui, ma i proprj loro sentimenti? Di chi è il *pudet dicere: mimi &c.?* Di S. Girolamo. Di chi lo *scribuntur testameta templorum ministris &c.?* (*Vedi sopra la p.342. di questo volume*). Non son elleno parole di S. Ambrogio? Vi vuol altro, per liberarsi dalla giusta accusa di mala fede, che rispondere: *essere* la nostra una *opposizione da scolaretto* (*Conferm. p.* LXXI. *P.* I.) *che non trova sode ragioni per risolvere gli argomenti dell' opponente*. „ Vi dirò, *aggiugne sua* „ *Signoria Ragionatrice*, è vero, che „ le parole da me riferite apparisco„ no ne' libri di que' due Santi dette „ come da loro „. Così egli risponde alla osservazione del suo primo impugnatore, la qual osservazione sarà da lui chiamata opposizione da scolaretto. Or bene. Se quelle parole *appariscono ne' libri di que' due Santi, come dette da loro*, con qual fede le ha egli riferite come dette da altri, e come da loro non approvate?

(1) „ Vi replico (*segue egli a scrivere*) che o que' due Santi si dolsero „ essi, che ciò, ch' era lecito a' buf„ foni, e alle meretrici, e a' sacer„ doti pagani, non era lecito a' chie„ rici; o che hanno colle proprie „ parole voluto indicare quello, che „ da' chierici, e monaci si dicea al„ lora, com' è cosa non solamen„ te probabile, ma moralmente cer„ ta, che avranno fatto „. Piano. Costui quì con inviluppamento di parole procura d' ingarbugliare gli altri, e uscir egli d' imbarazzo. Parliam chiaro. Se egli intende di dire, che que' due Santi rappresentarono colle proprie parole ciò, che da molti chierici, e monaci si vociferava, e ch' essi due Santi non approvavano, e che tal cosa sia non solamente probabile, ma moralmente certa; ei senza dubbio, se non mente tradendo la verità conosciuta, erra almeno per ignoranza. S. Ambrogio non da contrassegno veruno, onde si possa anche congetturando argumentare, ch' ei usando quelle parole, abbia espresso l' altrui, e non la propria sentenza. Lo stesso dico di S. Girolamo. S. Ambrogio scrive

non meno ridicoloso, che impudente, e ingiurioso allo stesso



ve a Valentiniano II. e scrivendo brevemente a quell'Imperatore, confuta le richieste degl' idolatri, onde non avea nè mestiere, nè campo, nè motivo di esporre contro di questi ciò, che gli scioperati monaci, ed ecclesiastici vanamente andasser dicendo, ma quel, che portava la ragione fondata sul vero. S. Girolamo scrisse a Nepoziano, e istruendolo intorno alla vita clericale, e monastica, gli mentovò la vergognosa legge, a cui diede occasione la scandalosa vita di alcuni chierici, e continenti, e si mostrò pieno di onta, e disse: „ *pudet dicere: sacerdotes idolorum &c. haereditates capiunt: solis clericis, & monachis hac lege prohibetur*. Ma seguitiamo a copiare il prodigioso dilemma dell' acutissimo nostro Ragionatore: *se il primo*, egli dice; *non erano essi chierici, e almeno S. Girolamo anche monaco? Bene, dunque io ho detto il vero, che i chierici, e monaci si lamentarono, e gridarono*. Bella scappatoja in vero! Sì Signore. Era chierico S. Ambrogio; e monaco, e chierico insieme S. Girolamo; e il Ragionatore non avrebbe mentito, o errato, se avesse detto, *il chierico S. Ambrogio*, e il *chierico, e monaco S. Girolamo*, non già *gridarono*, ma esposero i motivi, che aveano di dolersene: Per altro avendo egli scritto, che i monaci, e i chierici gridarono, e *che non pertanto S. Girolamo, e S. Ambrogio non seppero in fatti dolersi*, mostrò di escludere questi due Santi dal numero di que' monaci, e di que' chierici, onde cade a terra la di lui conseguenza: *dunque ho detto il vero, che i chierici &c.* Dell' altra parte del di lui dilemma non dirò nulla, non sussistendo, che gli altri chierici, e monaci, e non i Santi Ambrogio, e Girolamo si lagnassero della legge. Or si contenti sua Signoria Ragionatrice, che, poichè ci ha ella provocati col suo, noi pure gli formiamo un altro dilemma. Giacchè dunque ella non nega, che se ne sieno lagnati que' due Santi, noi argumenteremo in questa guisa: O giustamente si lamentarono i Santi medesimi, o nò. Se giustamente, con qual fronte il Ragionatore ha osato di scrivere, non solo, ch' era giusta la legge; ma ch' eglino ancor riconobbero il *diritto* nell' Imperatore di far essa legge, *nè seppero in fatto dolersene*, e che S. Girolamo *non lasciò di riconoscerne necessaria la regolazione?* Se poi sosterà egli, che unitamente cogli altri chierici, e monaci per interesse, e ingiustamente i suddetti due Santi *se ne lagnarono*, dimostrerà il suo mal animo contro essi Santi Dottori della Chiesa, e confermerà ciò, che più volte abbiamo osservato, professarsi da lui maggior venerazione, e prestarsi credi-

ſteſſo Dottor Maſſimo, e a S. Ambrogio, con cui ha creduto di potere in qualche modo naſcondere il ſuo sbaglio.



Ma S. Girolamo ſi proteſta di non ſi lamentare di ſomiglianti leggi, che ſtima neceſsarie par la *regolazione*, o per lo riſtabilimento della eccleſiaſtica diſciplina

credito maggiore agli ſcrittori Proteſtanti, che a'Santi Padri; e non negando egli, che tali furono i ſentimenti de' ſuddetti Santi Dottori contro quella legge, quali erano ſtati quelli degli altri chierici, e monaci, ſarà ſtraſcinato in vigore de' ſuoi arzigogoli a tacciare i Santi medeſimi d' iniquità, come quelli, che abbiano gridato contro la verità, e la giuſtizia conoſciuta, e contro una legge, di cui non ſeppero negare *neceſſaria la regolazione*. Già preveggo, ch' egli ſi appiglierà alla ſeconda parte del noſtro dilemma, e, ſe gli ſarà ſaltata, ſi avanzerà a maltrattare quali diſobbedienti que' Padri, come altrove maltrattò alcuni Martiri, e tra queſti S. Lucina. In fatti così egli ſcrive nella *Conferm. P.* I. *p.* LXXII. „ Volete voi, che io „ ſia così goffo, che non abbia in„ teſo quello, che dice il teſto litte„ rale di que' due Santi? Vi porterò „ un eſempio calzante. Sebbene ſiete „ ſoli due o tre di voi quelli, che „ preſentemente gridano con ſcritti „ SEDIZIOSI contro i provvedimen„ ti ſalutari uſciti per raffrenare l'ec„ ceſſo degli acquiſti eccleſiaſtici; non „ ne ſono molti, che voi avete aſſo„ ciati dell'uno, e dell'altro clero, „ che gridano dietro di voi in tuono „ tale, che *Stentora vincere poſſent*? „ Bene, così avranno fatto anche al„ lora. Volete altro? DIETRO A „ QUE' DUE SANTI AVRA' GRI„ DATO UNA TURBA IMMEN„ SA DI CHIERICI, E DI MO„ NACI DELLA CITTA' DI RO„ MA, dove fu BISOGNO, che „ PARTICOLARMENTE la legge ſi „ pubblicaſſe „. Ecco intanto que' due Santi rappreſentati per autori di ſcritti ſedizioſi, e per caporioni di una turba di chierici, e di monaci ingiuſtamente declamanti contro la legge. Ma chi ſoffrirà, che ſi lamentino della ſedizione i Gracchi? Coſtui ſcrive libelli ſedizioſi contro la Chieſa, e nello ſteſſo tempo taccia di ſedizioſi co' Santi quelli, che lo confutano. Ciò poi, ch' egli dice della turba de' chierici, e de' monaci ſpecialmente di Roma, non ſolamente è da lui finto di pianta, non vi eſſendo monumento veruno, ſu cui ſi poſſa fondare; ma è ancora manifeſtamente contrario a' teſti de' mentovati due Santi Dottori, come appreſſo dimoſtreremo.

plina: „ *Nec de lege conqueror, sed doleo cur meruerimus hanc legem* „.



O le belle leggi atte alla direzione, e alla riparazione della disciplina ecclesiastica! Ci mancava questa, che una Dignità ci avesse a proporre, secondo S. Girolamo, come necessaria pel mantenimento, e per la ristaurazione della ecclesiastica disciplina una legge, di cui si vergognava di parlare S. Girolamo. *Pudet dicere &c.* Veramente ella è propria pel riparo della disciplina della Chiesa una costituzione, che permetta non già a' ministri di Gesù Cristo, ma *alle donne di mal affare, a' commedianti*, e a' *Sacerdoti degl' idoli* di fare degli acquisti, e d' impossessarsi anche de' beni, che sieno loro donati, o lasciati dalle sacre cristiane vedove, per meglio esercitarsi nel loro mestiere. Che se il Dottor Massimo dice di non si lamentare della legge, ma di dolersi, perchè l' abbiamo meritata; tanto egli mostra con ciò, ch' ella sia stata buona, e convenevole per lo ristoramento della disciplina, quanto mostrò di avere stimato per la riforma de' costumi convenevole, e lecito a' barbari l' avere disfatto l' esercito imperiale, allorchè scrisse, che pe' nostri peccati (1) avevamo ciò meritato.

Noi

(1) *Ep. xxxv. al. iii. Epitaph. Nepotian. p.* 274. „ Olim offensum sentimus, nec placamus Deum. NOSTRIS PECCATIS BARBARI FORTES *sunt*. Nostris VITIIS ROMANUS SUPERATUR EXERCITUS.. Proh pudor, & stolida usque ad incredulitatem mens...

Noi frattanto non neghiamo, che la cupidigia di certi chierici, e continenti aveſſe meritato di eſſere repreſſa; e che l'aver eglino così meritato, abbia recato, e abbia dovuto recare al S. Dottore grandiſſimo diſpiacimento; ma neghiamo bensì, che quindi ſi poſſa argomentare, che, ſecondo S. Girolamo, e S. Ambrogio, il reprimere tali perſone ſpetti al diritto del Sovrano; e neghiamo ancora, che abbiano ſtimata eglino giuſta, e non ingiurioſa al clero, e al monachiſmo una legge, per cui ſi permettea a ogni perſona infame di acquiſtare, e ſi proibiva a' ſoli eccleſiaſtici, da' quali *votum commune ſuſcipitur*.

Perchè dunque dice S. Girolamo: *nec de lege conqueror*? Perchè aggiugne, ch'ella è *un buon cauterio*? Perchè la chiama *provida*, (1) s'ella non era giuſta, e s'era pubblicata da chi non avea diritto d'intrometterſi in sì fatte materie? E ſe pensò S. Ambrogio diverſamente, come ſcriſſe, che niuno *conquerebatur* (2), e ch'ei non riputava ingiurioſa quella legge, perchè non ne *dolebat diſpendium*?

Quan-

(1) „ Nec de lege CONQUEROR, „ ſed doleo, cur meruerimus hanc „ legem. CAUTERIUM BONUM „ EST, ſed quo mihi vulnus, ut in„ digeam cauterio? PROVIDA, SE„ VERAQUE legis cautio; & ta„ men nec ſic refrenatur avaritia „. *Ep.*XXXIV. *p.*260. *ſeq*, *Tom.*IV. *P.*II.

(2) „ Nobis etiam privatæ ſucceſ„ ſionis emolumenta recentibus legi„ bus denegantur, & NEMO CON„ QUERITUR. Non enim PUTA„ MUS INJURIAM, quia DISPEN„ DIUM non DOLEMUS. „ *Ep.*XVIII. *num.*XIII. *p.*881. Il Ragionatore ſcrive DISPENDIUM NON HABEMUS. Così corrompe egli le teſtimonianze de' Padri per ricuoprire in qualche maniera il veleno de' ſuoi ſentimenti, e ingannare i ſuoi lettori.

CAP. IV.

Quanto a S. Girolamo, non vi ha chi non vegga; ch'ei pel testo di sopra riferito *pudet dicere &c.* mostrò di avere giusta ragione di lamentarsi di quella legge. Che se soggiunse, *nec de lege conqueror*, nol soggiunse come accennando, ch'ei non avesse giusto motivo di lamentarsene. Altrimenti si sarebbe manifestamente contradetto. Poichè e avrebbe mostrato di avere un tal motivo, avendo detto, *pudet dicere; sacerdotes idolorum, mimi &c. hæreditates capiunt, solis clericis, & monachis hoc lege prohibetur, & prohibetur . . . a Principibus christianis*: e non avrebbe mostrato di avere ragion di lagnarsene, come vorrebbero gli Avversarj. Nol soggiunse adunque assolutamente, ma comparativamente al dolore, che provava per essere stato meritato un somigliante sfregio da certuni aggregati all'ordine ecclesiastico, o che professavano il monachismo. Usò egli pertanto, lo che fu ben osservato dal P. Bovio, *una comparazione, come quando diciamo, non mi duole il danno, ma la vergogna. L'uno, e l'altro ne duole, ma poco il primo rispetto al secondo* (1). Così per l'appunto S. Ilario nel libro *contra Costanzo* (2): „ NON QUEROR, *dice*, quia caussam ignoro; „ sed tamen querela famosa est, JUSSOS A TE EPI- „ SCOPOS non esse, quos CONDEMNARE NUL- „ LUS

(1) Fra Fulgenzio nella *Confermazione delle Considerazioni del P. M. Paolo di Venezia p.173. della ediz. Veneta dell' an.1606.* s'ingegna a forza di riflessioncelle, di confutare questa osservazione del Padre Bovio, ma ognuno vede, quanto sia ella naturale, e quanto confacevole alla serie del discorso di S. Girolamo.

(2) *Num.x.*

„ LUS AUDEBAT „ ed „ etiamnum in ecclefiafticis „ frontibus fcriptos metallicæ damnationis titulos recen- „ feri. Adeft mecum Alexandria tot concuffa bellis &c. „ Si ha egli a dire, che Santo Ilario non avefse giufta cauſa di dolerfi, come fe ne dolfero altri, e fra quefti Lucifero di Cagliari, per avere quell' Imperatore fatto cacciare dalle fedi loro, e per avere condannati a' metalli que' Vefcovi cattolici, che niuno mai avea ofato di condannare? Nò certamente. Che fi ha egli adunque a penfare, fe non fe, che aveffe egli avuto giufto motivo di lamentarfene, come altri fe n' erano lamentati, ma non tanto, perchè non avea egli diftinta notizia delle cagioni di sì fatte condanne, quanto dolea di vedere la chiefa Aleffandrina agitata, e oppreffa, *ne ab Athanafio Chriftus prædicaretur*.

*Confutanſi le rifleſſioni di F. Fulgenzio, per le quali s' ingegna ei di provare, che la legge di Valentiniano fu giuſta ſecondo S. Girolamo.*

XI. Ma S. Girolamo aggiugne, che i chierici, e i monaci aveano meritato una fomigliante legge. Or niuno ftima, che da alcuno fi pofsa meritare una legge ingiufta. E' quefta una delle rifleffioni di Fra Fulgenzio degna di efsere inferita nelle Conferma-zioni di fua Signoria Ragionatrice. Se però può ella provare alcuna cofa a favore de' noftri contradittori, varrà eziandio per provare, che, fecondo S. Agoftino, giuftamente i tiranni abbiano incrudelito contro de' popoli; perocchè ofserva quefto S. Dottore, che „ res „ humanæ fuerint talibus dominis dignæ (1) „ cioè meritevoli

(1) *Lib. v. de Civ. Dei cap. xix. p. 106. Tom. vII.*

ritevoli di essere governate da somiglianti padroni. Seguirà pure dalla stessa riflessione, che Decio abbia giustamente perseguitati, e vessati i cristiani; perocchè molti di questi aveano meritato di soggiacere a patimenti, anche molto maggiori, dicendo Santo Cipriano: „ Cumque nos peccatis nostris PATI AMPLIUS MERE„ REMUR, clementissimus Dominus sic cuncta „ moderatus est, ut hoc omne, quod gestum est, ex„ ploratio potius, quam persecutio videretur (1). Verrà eziandio in conseguenza, che sia stata giusta la invasione de' barbari nell' impero Romano, giusta la disfatta dell' esercito imperiale succeduta verso la fine del quarto secolo, giusto il devastamento di tante provincie, poichè S. Girolamo scrive, come si è dianzi osservato, *peccatis nostris barbari fortes sunt: nostris vitiis Romanus superatus est exercitus* (2). Ma chi potrà mai inghiottire assurdi sì grossi, e sì manifesti?

Nientedimeno, ripigliano gli Avversarj, S. Girolamo riconosce per buona quella tal legge di Valentiniano, avendola egli appellata cauterio buono, *Cauterium bonum est &c.* Sì Signore, *buono* non altrimenti, che in quanto potè condurre a incutere timore a quegli ecclesiastici avari, e a raffrenare in qualche modo la cupidigia. Anche la persecuzione si chiama da San Cipriano *censura*, e *correzione*, e *medicina*, e *rimedio*, lo che in sustanza vale lo stesso, che il *caute-*

(1) *Lib. de Lapsis p.* 123.

(2) Vedi sopra *pag.* 348. *not.* 1.

*cauterio* di S. Girolamo. Ma fu ella *cenfura*, *medicina*, *rimedio* (1) quanto alle fue fequele, efsendo quindi avvenuto, che molti o fi fieno ravveduti de' loro falli, o abbiano conofciuto la cagione delle loro difavventure, e abbiano avuto un forte ftimolo per convertirfi *ad Domini timorem*: fu ella, torno a dire, la perfecuzione in un fenfo tale *cenfura*, *correzione*, *medicina &c.* ma non lo fu già per fe ftefsa, nè fu giuftamente eccitata da Decio, nè giuftamente può efsere mofsa da verun altro. Fu pure una fpecie di *buon cauterio*, benchè non giufta, la invafione de' barbari mentovata da S. Girolamo (2); perchè fe la legge di Valentiniano potè fervire per reprimere l'avidità di certi chierici, e continenti; anche la irruzione barbarica potè rifvegliare i Romani dal letargo loro, e incitargli a riflettere alle cagioni delle loro difavventure, e indurgli a rimuoverle. Siccome però S. Girolamo ofserva, che febbene la fud-



detta

(1) *S. Cipr. ibid.* „ Si cladis cauf„ fa cognofcitur, & MEDELA VUL„ NERIS invenitur. Dominus pro„ bari familiam fuam voluit, & quia „ traditam nobis divinitus difciplinam „ pax longa corruperat, JACENTEM „ FIDEM, & pene dixerim dormien„ tem CENSURA cæleftis erexit. „ Cumque nos peccatis noftris pati „ amplius MEREREMUR &c. „ E poco dopo: „ Nos datæ legis, & ob„ fervationis immemores, id egimus „ per noftra peccata, ut dum Domini „ mandata contemfimus, ad CORRE„ CTIONEM DELICTI, & PRO„ BATIONEM FIDEI REMEDIIS „ SEVERIORIBUS VENIREMUS. „ Nec faltem fero converfi ad DO„ MINI TIMOREM fumus, ut „ hanc CORREPTIONEM NO„ STRAM, PROBATIONEMQUE „ DIVINAM patienter, & fortiter „ fubiremus „.

(2) Vedi fopra *pag.* 348. *not.* 1. *di quefto Volume*.

derta legge fu *cauterio*, non per tanto *nec sic refrenata est avaritia*; così aggiugne, che quantunque l' eccidio dell' esercito imperiale abbia dovuto servire di avviso a' Romani per placare il Signore, tuttavolta „ olim offensum sentimus, nec placamus Deum.... & non intelligimus Prophetarum voces, nec amputamus caussas morbi, ut morbus pariter auferatur „.

Ma segue a dire F. Fulgenzio, se non si credè ella ben fatta da S. Girolamo, come potè da lui essere chiamata *provida cauzione*? Come? Inquanto ella (ancorchè non fatta bene) pel timore della forza potè reprimere l'avarizia. In un senso tale non meno *provvide*, riguardo a certuni, si potranno chiamare le *leggi*, per le quali s' intimarono le persecuzioni, essendo eglino stati pel timore del castigo di Dio eccitati a penitenza (1).

*Falso, che San Girolamo abbia scritto, che il contrafare alla legge di Valentiniano fosse un contrafare al Vangelo.*

XII. Avverte però F. Fulgenzio, *che, secondo S. Girolamo, il contrafare alla legge* di Valentiniano *per questa via, era un contrafare a Cristo, e temere le leggi de' Principi, e non il Vangelo*. E' questo un gruppo di spropositi. Dove mai dice il S. Dottore, che il *contrafare* a quella legge fosse lo stesso, che *contrafare a Christo*? Ei dice, che que' tali avari chierici, e continenti a fine

(1) Vedi S. Cipriano *l. c.* S. Girolamo *ivi pag.* 274. S. Agost. *Præfat. Enarrat.* II. *in Ps.* XXIX. *n.* 6. *p.* 103. *Tom.* IV. „ Unusquisque malus apud „ se habet voluntatem nocendi, ut „ autem possit nocere, non habet in „ potestate. Ut velit, jam reus est; ut „ possit, occulta dispensatione PRO„ VIDENTIÆ DEI in alium PER„ MITTITUR AD PŒNAM, IN „ alium PERMITTITUR AD PRO„ BATIONEM, in alium PERMIT„ TITUR AD CORONAM „.

fine di percepire in effetto i legati, e l' eredità lasciate loro dalle vedove, faceano apparire ne' testamenti come fedecommissaria de' beni lasciati una terza persona, e in tal guisa per *fideicommissa legibus illudebant*. Era questa un' arte proveniente dalla malvagia cupidigia tanto detestata ne' sacri Evangelj. Giustamente pertanto scrive il Santo Dottore, non già ch' eglino *contrafacessero*, perocchè non si è egli di tal parola, o di altra equivalente servito in questo passo, ma che *illuderent* alle leggi, le quali per timore mostravano di voler osservare, e che frattanto soddisfacendo all' avarizia loro, scosso il timore di Dio, quasicche sieno maggiori gli ordini de' Sovrani, che i comandamenti di Gesù Cristo, in realtà disprezzassero il Vangelo. Per la qual cosa non pel *contrafare* a quella tal legge, ma per l'avarizia, da cui mossi, deludendo la legge, faceano apparire ne' testamenti gli accennati *fedecommissi*, violavano que' continenti, e que' chierici il Vangelo medesimo. Ella è poi ridicolosa, e assurda la Fulgenziana osservazione, *che il contrafare alla legge* pe'fedecommissi fosse *un temere i Principi, e non il Vangelo*. Perocchè chi non vede, essere ciò lo stesso, che asserire, che il timore del Principe sia un non temere le di lui leggi? Perocchè se il *contrafare* alle di lui *leggi* è un *temerlo*, e chi *contrafà* alle di lui leggi, com' è da per se manifesto, non *teme* le di lui leggi; forza è, che il temere esso Principe sia un non temere le di lui leggi, o al-

meno conduca a non temerle; la qual cosa è ridicolosa, e assurda. Ma il povero Fra Fulgenzio sapea poco di logica, e meno di lingua latina. S. Girolamo non scrisse *violare legem per fidei commissa, est leges timere principum*; ma volle dire, che pel timore delle leggi imperiali mostravano que'chierici, e que'continenti di osservarle, e frattanto, essendo avari, non aveano timore di disprezzare il Vangelo. ,, Per fidei commiss ,, sa legibus illudimus, & quasi majora sint Impera- ,, torum scita, quam Christi, leges timemus, evan- ,, gelium contemnimus.

Dimando poi (se non per l'avarizia, che li rodeva, e suggeriva loro la maniera di vie più accumulare, non violando manifestamente, perchè le temevano, ma deludendo le leggi) come mai pe' fedecommissi que' chierici, e que' continenti *contempserint Evangelium?* Son eglino i fedecommissi proibiti, o vi è altra cosa vietata da quella legge, che sia pur proibita negli Evangelj? La legge di Valentiniano, benchè fatta a fine di raffrenare la cupidigia, non prescrive però altro, se non se, che gli ecclesiastici, e i continenti *viduarum, & pupillarum domos non adeant*, e che gli ecclesiastici, e que' continenti, *qui se privatim adjunxerint* a qualche vedova, non conseguiscano qualunque cosa sia loro da essa donato, o lasciato. Or dove mai ordina il Vangelo, che dalle vedove, o da altre donne non possano tali persone conseguire doni, eredità, e legati? Dove comanda,

che

che i sacri ministri, e i celibi *non se privatim adjungant* alle stesse vedove, o *earum domos non adeant?* Che se un tal comandamento si trovasse ne' sacri libri della nuova legge, non avrebbe mai S. Girolamo tessute le lodi di Malco Monaco, che per moltissimi anni fino alla estrema sua vecchiaja avea seco avuta in *contubernio* (1) una donna, che avea avuto marito. E che? Non leggiamo noi per avventura presso S. Paolo (2), ,, Numquid non habemus potestatem mulierem soro- ,, rem circumducendi, sicut & ceteri Apostoli, & ,, fratres Domini, & Cephas ,,? Al qual passo alludendo S. Agostino nel libro *de opere Monachorum* (3) scrive, che ,, fideles mulieres habentes terrenam sub- ,, stantiam ibant cum eis (*cioè co' Santi Apostoli*) & ,, ministrabant eis de substantia sua ,,: e alquanto dopo (4): ,, Christus se ipsum ipsis proposuit ad ejusdem ,, potestatis exemplum, cui fidelissimæ mulieres talia ,, necessaria de suis facultatibus administrabant ,,. Domin, che se da sane potean loro somministrare dalle facoltà loro il necessario, nol potessero lasciar loro da moribonde! Vero è, che per gl' inconvenienti, che dopo per l'avarizia, e per le altre viziose passioni di certi sacri ministri, e continenti seguirono, i Santi Padri ne' sinodi loro vietarono le familiarità degli Agape-

 ti,

(1) *Vita Malchi pag.* 91. *Tom.* IV. P. II. *Opp. edit. ejusd.*

(2) *Ep.* I. *ad Cor. c.* IX. *v.* 5.

(3) *Cap.* IV. *p.* 350. *Tom.* VI. *Opp. edit. Antuerp. an.* 1700.

(4) *Cap.* VII. *p.* 351.

ti, e la frequenza degli ecclesiastici, e de' monaci alle case delle sacre vergini, e vedove. Ma la legge di Valentiniano non mentova nè punto, nè poco sì fatti inconvenienti. Ella ordina in generale, che qualunque ecclesiastico, o continente, qui *privatim se* a qualche vedova *adjunxisset*, non avesse a percepire nè dono, nè legato, nè eredità da essa lasciatagli, senza averne eccettuato veruno, e nemmeno quelli, che per avventura, come Malco monaco, avessero con qualche vedova onestamente, e virtuosamente, ed esemplarissimamente vissuto. Vieta ella pertanto quel, che non è vietato nell'Evangelio.

*Si fa vedere, che secondo S. Girolamo, la legge stessa di Valentiniano si avea a riputare ingiusta.*

XIII. Finalmente da quali parole di S. Girolamo deduce egli, non esser ella *stata tenuta* dal Santo medesimo per *ingiusta* una tal *legge*? Da queste per avventura? „ *Et tamen* nec sic refrenatur avaritia. Per fidei „ commissa legibus illudimus, & quasi majora sint Im„ peratorum scita, qnam Christi, leges timemus, „ Evangelia contemnimus (1) „. Adunque dal non essere ella stata bastevole a reprimere l' avarizia di que' chierici, e continenti, e dall' avere costoro avuto più timore delle leggi imperiali, che de' comandamenti evangelici, seguirà, che sia ella stata giusta. Chi ha sì stravolta la mente, che possa quindi ritrarre una tal conseguenza? Veggiamo se da' contrattesti dello stesso Santo

(1) *Ep.xxxiv. ad Nepotian. p.261. Tom.iv. Opp. Part.1I. edit. Parif. an.1706.*

Santo ne posſa io ricavar la contraria. Egli nel luogo citato, come abbiamo di ſopra notato (1), ſcriſse: „ Pudet dicere: ſacerdotes idolorum, mimi, & au- „ rigæ, & ſcorta hæreditates capiunt; ſolis clericis, „ & monachis hoc lege prohibetur „. Dice qui S. Girolamo, che ſi vergogna di mentovare una sì fatta diſuguaglianza ammeſsa dalla legge. Or negli aggravj, qualunque diſuguaglianza è ingiuſta (2). Il medeſimo Dottor Maſſimo deteſta come ingiuſta, per la inuguaglianza, la diſpoſizione di que' genitori, che davano poco alla prole loro, che avea abbracciato lo ſtato religioſo, per laſciare ricca quella, che rimanea nel ſecolo, a fine di provvedere al comodo maggiore, e anche al luſſo delle loro caſe; e ſoggiugne: „ Fece- „ runt hoc multæ, PROH DOLOR! noſtri propoſi- „ ti feminæ &c. (3) „. Ma ſe tanto dolore cagionava in lui queſta diſugual diſtribuzione (e non l'avrebbe cagionato, s'ella non foſse ſtata da lui ſtimata ingiuſta) come non riprovò egli eziandio per ingiuſta quella legge, che a'buffoni, alle donne di mal affare, a'ſacerdoti degl' idoli,



(1) *Pag.* 343. *ſeq. di queſto Volume.*

(2) *S. Thom.* 1. 2. *q.* XCVI. *Art.* IV. *in c.* „ Injuſtæ ſunt leges... ex for- „ ma, puta cum inæqualiter onera „ multitudini diſpenſantur, etiamſi „ ordinentur ad bonum commune, & „ hujuſmodi magis ſunt violentiæ, „ quam leges, ſicut Auguſtinus dicit „ in libro de libero arbitrio: *lex eſſe* „ *non videtur, quæ juſta non fuerit*; „ unde tales leges non obligant in fo- „ ro conſcientiæ, niſi forte propter „ vitandum ſcandalum, vel turbatio- „ nem; propter quod homo juri ſuo „ debet cedere „.

(3) Vedi la *p.* 230. *not.* I. *di queſto Volume.*

idoli, benchè dediti alla ſuperſtizione, benchè avari, benchè pieni di altri vizj ancora, benchè empj, non vietava il ricevere de' doni, e l'ereditare, ma il vietava ſolamente a' chierici, e a' continenti criſtiani? Riduciamo tutto queſto diſcorſo a un ſillogiſmo. La diſpoſizione importante aggravj con diſuguaglianza è ingiuſta, ſecondo S. Girolamo. Or una legge, che ammette, che tutti gli altri anche vizioſi, anche ſcelerati, anche empj, come i buffoni, le donne di mal affare, i ſacerdoti degl' idoli, ſieno anche colmi di doni, e abbiano quanto ſia loro laſciato da chiunque; ma ciò non ammette pe' ſoli miniſtri, e continenti criſtiani, è una diſpoſizione importante aggravio con tale diſuguaglianza, che *pudet* di mentovarla, come atteſta lo ſteſso Santo Dottore. Adunque una tal legge, ſecondo S. Girolamo, è ingiuſta. E ciò ſia detto del Dottor Maſſimo, da' cui teſti non ſolamente non ſi ricava, che Valentiniano abbia avuto il diritto di fare di ſua propria autorità contro le chieſe, e i monaſterj, o generalmente contro i continenti, e gli eccleſiaſtici quella legge; ma ſi deduce anzi, ch' eſſa legge non riguarda in conto veruno i monaſterj, e le chieſe, e nè pure gli eccleſiaſtici, e i monaci, come tali, ma ſolo certi eccleſiaſtici, e certi continenti traſgreſsori de' canoni, in quanto coabitanti colle ſacre vedove, e di non altro li priva, che di percepire da eſſe vedove beni pe' privati lor comodi, i quali beni ed erano ſecolareſchi, e ſe da eſſi foſsero ſta-

ti

ti acquiſtati, rimaſi ſarebbero ſecolareſchi, perocchè ſarebbero ſtati di libera loro diſpoſizione. Raccoglieſi eziandio, che una tal legge ancorchè ſcritta per buon fine, ancorchè conducente a reprimere l'avarizia, ancorchè in ſuſtanza quanto a quegli eccleſiaſtici, e continenti, che per le colpe loro l'aveano meritata, giovevole; era nientedimeno giovevole, e provida, e un buon cauterio non altrimenti, per mancanza di chi l'avea ſteſa, che un buon cauterio, o rimedio, e provvida, e giovevole medicina ſi può chiamare una perſecuzione, onde ſegua il ravvedimento di molti; perocchè potea ella por freno agli avari, ma era per altro ingiurioſa all'ordin ſacro, e al monachiſmo, e per l'aggravio arrecato con diſuguaglianza, era anche ingiuſta. Torniamo a S. Ambrogio.

*Dimoſtraſi alieno dal vero, che Valentiniano abbia fatta un altra legge proibente a' Veſcovi di ricevere doni, o eredità delle vedove.*

XIV. „ Nobis, *ſcrive egli*, privatæ ſucceſſionis emo„ lumenta recentibus legibus denegantur, & nemo con„ queritur „ e rende la ragione, perchè nè Veſcovi, nè alcun altro ſi doleſſe di quelle leggi. Si noti, dicono, che il Santo dice *nobis*, comprendendo i ſacri Paſtori, perocchè Valentiniano avea pubblicata un' altra legge, ch' è la 22. del Tit. II. del lib. XVI. *del Codice Teodoſiano*, per cui avea ſteſa la 20. a' Veſcovi, e alle Vergini. „ Non enim, *ſegue S. Ambrogio*, putamus inju„ riam, quia diſpendium non dolemus „. Avrebbe ſcritto così, ſe quelle leggi aveſſero fatta ingiuria

ria alla chiesa (1) ? Or io rispondo prima, quanto alle leggi di Valentiniano, che la 22. fu scritta l'anno 372. e la 20. l'anno 370. Questa fu indirizzata a San Damaso, quella a Paolino Preside del nuovo Epiro. La 22. è preceduta da una legge, che riguarda non gli acquisti de' chierici, e de' continenti, ma la immunità dalle curie. La 22. è concepita in questa guisa. *Iidem A.A.A. ad Paulinum Presidem Epiri novæ. Forma præcedentis consulti etiam circa Episcoporum, virginumque personas, & circa alias, quarum statuto præcedenti facta complexio est, valeat, ac porrigatur. Dat. Calend. Decembr. Trev. Modesto, & Arintheo Coss.* Tal è quella legge. Ella non contiene una parola di più. Dimando, da quali parole possano prendere motivo gli Avversarj di asserire, ch'ella escluda nominatamente i Vescovi dal poter ricevere in dono, o dal poter ereditare alcuna cosa dalle vedove? Dal *forma precedentis consulti*? Ma chi

(1) Così sentono il Ragionatore *Ragion. p.61. seq.* l'Osservatore, il signor Campomanes, il Giannone, F. Paolo, F. Fulgenzio, e gli altri impugnatori del diritto della Chiesa, confutati gagliardamente da' nostri, cioè dal Card. Baronio, dal Torri, dal Germonio, dal P. Bianchi, e da quanti scrissero sotto Paolo V. e dopo in favore della giusta causa. In fatti come si può egli dire, che non sia ella stata come ingiuriosa all'ordine Ecclesiastico rigettata da S. Ambrogio quella legge, ch'egli stesso, come abbiam veduto, rappresentò qual pena imposta all'uffizio del chiericato? Vedremo appresso, parlando di alcune leggi della Francia, se i sacri pastori più volte di qualche disposizione somigliante a quella, che costoro vogliono che sia stata fatta da Valentiniano, come di lesiva della ecclesiastica libertà, altamente si lamentarono.

chi ha detto agli Avverſarj, che pel *precedente consulto* s' intenda la legge 20.? Quante leggi, e quanti ſtatuti in due intieri anni potè aver pubblicato Valentiniano? Qual ragione perſuaderà mai, che alla legge 20. per l' appunto, e non ad altro *ſtatuto*, o *conſulto precedente* abbia voluto alludere quel Sovrano? Le parole, *forma præcedentis conſulti*, e *ſtatuto præcedenti*, indicano piuttoſto un conſulto di freſco, non due anni avanti ſpedito; e ſpedito colla direzione allo ſteſſo Preſide, e non a S. Damaſo. Nè occorre dire, aver voluto Valentiniano, che la legge indirizzata a Damaſo valeſſe per tutto. Volle sì quell' Imperatore, ch' ella valeſſe dapertutto; ma per indicare, ch' ei ſcrivea di queſta al Preſide dell' Epiro, non ſembra veriſimile, che baſtaſſe il dire, *forma præcedentis conſulti*, mentre tra tanti *conſulti*, *o ſtatuti*, che in due anni avea pubblicati Valentiniano, non avrebbe potuto diſtinguere il Preſide, qual foſſe per l' appunto quel *precedente*, e quel precedente indirizzato non a lui, ma al Veſcovo di Roma. Il Gotofredo ſteſſo, il quale, purchè abbia ſognato, che qualche legge poſſa pregiudicare a' diritti eccleſiaſtici, ſubito l' afferra, e la commenta francamente a ſuo modo, il Gotofredo ſteſſo, torno a dire, non ha oſato di aſſolutamente aſſerire, che la 22. abbia quel ſignificato. „ Trahitur, *dice il Gotofredo*, ſeu extenditur ante„ rior ALIQUA conſtitutio ad Epiſcoporum & Virgi„ num perſonas hac Valentiniani ſenioris conſtitutione:

„ Vir-

„ Virginum, inquam, Deo dicatarum, & ſanctimo„ nialium; de quibus alioquin fuit quoque dictum ſupra „ *Tit.*xxv. *lib.*ix. &c. Quænam autem illa præcedens „ conſtitutio eſt? Sane hac in re OBSCURA vel il„ lud ſaltem ex *hac lege* colligere licet, ea lege de „ clericis, & ſimilibus actum eſſe „. E' vero poi, ch'egli *exiſtimat*, *intelligi hic legem* 20. *Supr. in qua agitur de eccleſiaſticis & continentibus*. Ma una legge, al dire dello ſteſſo eretico Gotofredo, *de re obſcura*, eſtendente *anteriorem ALIQUAM conſtitutionem*, che ſebbene ſi ſtima da eſſo Gotofredo, non ſi dà nientedimeno per ſicuro che ſia la 20., con qual ſincerità ſi può addurre come legge di coſa chiara, da non metterſi in controverſia? Ma che? ſe S. Girolamo non mentova altra, che una legge ſu di tal affare? *Nec de LEGE conqueror*, *ſed doleo*, *quod meruerimus HANC LEGEM*. *Provida*, *ſeveraque LEGIS cautio*. Se S. Ambrogio (1) non accenna altri, che le ſole vedove, dalle quali non foſse ſtato lecito a' chierici (nè mai dice eſpreſſamente a' Veſcovi) di ereditare, o di avere alcuna coſa in dono? *Nulla legata vel gravium VIDUARUM*, *nulla dona-*

(1) Ancorchè per una ſola legge ſi vieti alcuna coſa, ſi ſuol dire, che le leggi la vietano. Non è pertanto maraviglià, che S. Ambrogio abbia ſcritto *recentibus legibus*, per indicare la legge 20. Quindi i Monaci di S. Mauro nelle Annotazioni alla *lett.*xviii. *num.*13. alle parole *recentibus legibus*, notano: „ Volunt hic deſignari „ ab Ambroſio Valentiniani *legem* xx. „ *de Epiſcopis* „. Non altrimenti pensò Samuello Baſnagio, benchè Calviniſta. *Annal. Eccl. Polit. ad an.*376. *num.*xi.

*donatio ... Quod Sacerdotibus fani legaverit christiana VIDUA, valet; quod ministris Dei, non valet.* Delle vergini non parlano mai S. Ambrogio, e S. Girolamo; delle quali avrebbero certamente parlato, se la legge 22. spettasse alle materie, delle quali si dispone nella ventesima. Finalmente Marciano Imperatore quante leggi rammemora intorno a questo punto, scritte da Valentiniano? Una sola, che rivoca, e annulla, come appresso dimostreremo. Ma come avrebb' egli mentovata, e rivocata una sola, e quella riguardante i chierici, e i continenti agapeti; e avrebbe tralasciata quell'altra, ch'espressamente avesse toccati i Vescovi? Ella è dunque una improbabil congettura, un sogno, un non sapere ciò, di cui si parla, e quando si sappia, un voler ingannare, il pensare, e il procurare di dar ad intender agli altri, che per la legge 22. abbia fatto Valentiniano la proibizione alle sacre vergini di donare, o di lasciare per testamento, e abbia vietato a' Vescovi di percepire quel, che dalle vedove, e dalle vergini fosse stato loro donato, o lasciato.

*Per qual cagione S. Ambrogio abbia scritto, che niuno de' chierici si lamētava della legge di Valentiniano.*

XV. Dico secondo, esser verissimo, che il Santo Vescovo scrisse, *nemo conqueritur*; ma non perciò non dimostrò di avere avuto giusto motivo di lamentarsi della ventesima legge di Valentiniano, come di quella, che posponeva i ministri dell' altare alla gente più vile, e più scelerata del mondo, e chiudea il diritto comu-

ne

ne a chi per uffizio *commune votum fuscipiebat*. Egli intorno a ciò parla chiaro nella lett. XVIII. come si è veduto di sopra (1). Egli scrisse questa lettera a Valentiniano II. per confutare le pretensioni de' ministri degl' idoli proposte allo stesso Imperatore in un libello presentato a nome di Simmaco gentile Prefetto di Roma. In essa lettera ei notò la differenza, che passava tra' gentili, e i nostri. Eglino benchè non avessero ombra di ragione, tuttavolta talmente si lamentavano, che *Sacerdotibus suis ministris* non si dassero *alimenta publica*, che *hinc* un grande *tumultus verborum increpuerit* (2). Per l'opposito i cristiani, sebbene aveano giustissimi motivi indicati ivi dal Santo, come si è osservato, di dolersi della legge suddetta, tutta volta non solamente non istrepitavano, ma nè pure esponeano, lamentandosi, il torto, che per essa veniva loro fatto: *At contra nobis etiam privatæ successionis emolumenta recentibus legibus denegantur, & nemo conqueritur*. Ma egli è altro lo sfogarsi con fare delle doglianze; altro è l'avere ragione di dolersi della ingiuria, e della ingiustizia, e frattanto soffrirla tacendo con pazienza. I ministri Cristiani, come ne assicura S. Ambrogio, si attennero non al primo, ma a questo secondo partito. Onde anche si scorge, quanto falsamente abbia dianzi scrit-

(1) *Pag.*342. *di questo volume. num II. contra libellum Symmachi*

(2) *Epist.*XVIII. *ad Valentinia. viri idololatræ n.*13. *p.*881.

scritto il Ragionatore, che una turba di chierici, e di monaci specialmente di Roma abbia *gridato* contro la legge. Egli è smentito da S. Ambrogio, il quale a chiare note attesta, che *nemo conquerebatur*.

*Dall' aver detto S. Ambrogio, che non istimava ingiuria ciò, che avea ordinato Valentiniano, non si può dedurre nulla a favore degli Avversarj.*

XVI. Aggiugne il Santo: *Non enim putamus injuriam, quia dispendium non dolemus*. Ma che potrà ciò mai provare a favore del Ragionatore? Forse che non avessero i chierici giusta ragion di dolersene? Dal testo di S. Ambrogio si scorge, che se a' cittadini laici non si può chiudere il diritto comune di percepire dell' eredità, e delle donazioni, molto meno si possa chiudere agli addetti al sacro ministero, poichè da questi soli *commune votum suscipitur, officium commune defertur*. Or se a' cittadini si toglie la libertà, e, se venga a essere loro chiuso un tale diritto comune, si dà motivo giustissimo di dolersi; perchè non si ha egli a giudicare, che si faccia un torto maggiore agli ecclesiastici, chiudendo loro il diritto medesimo, che, secondo Santo Ambrogio, appartien loro con più ragione? Che se tal era la ingiuria fatta per essa legge all' ordine ecclesiastico, non era però tanto da dolersene, quanto lo sarebbe stato l' essere i chierici minori per grazia, che per ricchezza. Per la qual cosa soggiugne il Santo Vescovo, ch' ei non apportava i motivi, che avea giustissimi di dolersi, per effettivamente dolersene; ma per mostrare di quali cose, e quanto gravi non si lagnasse, all' opposto dei gentili, i quali di

di altre, sebbene non appartenenti punto al diritto loro; tuttavolta altamente lagnavansi. „ Quod ego non ut „ querar, sed ut sciant, quid non querar, compre. „ hendi: malo enim nos pecunia minores esse, quam „ gratia „. Quindi il P. Gian Francesco Bovio nella sua *Risposta alle Considerazioni di F. Paolo*, così scrive: „ Chi non vede, che vuol dire questo Santo? Non è „ che non potessimo con ragione dolerci, ma intanto „ non cene dogliamo, in quanto non facciam conto „ di questo danno „.

*Da' testi di S. Ambrogio non si proverà mai, che la legge non sia stata scritta soltanto contro gli Agapeti.*

XVII. Si opporrà, che il Santo Dottore non ristrigne la legge ne' soli Agapeti, ma la stende a tutti gli ecclesiastici, e fino a' Vescovi, poichè scrive: *nobis privatæ successionis emolumenta recentibus legibus denegantur, & nemo conqueritur*. Ridicolosa opposizione! Quasicchè quando si usa il *nobis* non si possa giustamente intendere non della propria persona, nè di altri del proprio grado più sublime, ma di alcuni, che sebbene di grado inferiore, nientedimeno al comune ordine appartengono. S. Girolamo nella Epistola a Nepoziano dice, *doleo, quod meruerimus hanc legem*. Or chi è sì strano nel pensare, che si possa persuadere, che tra coloro, i quali per lo cattivo loro operare aveano meritato quella legge, abbia numerato se stesso quel Santo? o abbia nnmerati i monaci, cenobiti de' quali altrove tesse sì grandi elogj? Santo Ambrogio indicando ciò, che riguardava nella legge l'ordine ecclesiastico, non accenna mai ch'ella distintamen-

te

te comprendesse i Vescovi. Ei mentava solo i *Chierici* (1); e in fatti degli *Ecclesiastici* si fa menzione nella legge, di cui trattiamo, e non mai distintamente de' pastori. Per altro quando nella lettera del Santo Dottore vi fosse alcuna espressione ambigua, o un pò forte, onde paresse, che si possa argumentare, che la legge sia stata più ampla (2); che fastidio ci potrebbe ella apportare? Ce l' apporterebbe per avventura, se la legge non esistesse. Ma esistendo ella, ed essendo chiara, e non riguardando altri, che quegli ecclesiastici, e continenti, i quali *se privatim* alle vedove *adjunxissent*, perchè ci abbiamo noi ad imbarazzare? Ella sarebbe una regola di critica inaudita, e nuova di zecca, e ridicolosa, il prescrivere, che i monumenti, de' quali si tratti, benchè esistenti, benchè indubitati, e chiarissimi per se stessi, si abbiano a interpretare con altri contesti, che sieno ambigui, e vaghi, e oscuri, e che non contengano intieramente i monumenti medesimi,

 ma

(1) *Soli ex omnibus clerico commune jus clauditur. Ep.* XVIII. *n.* 14. *p.* 881.

(2) In fatti S. Girolamo parlando della stessa legge di Valentiniano, dice, ch'ella vieta a' suoi monaci, e chierici di ereditare, senza dire da chi. Laonde pare, che abbia voluto dire, che da veruno non potessero percepire eredità i monaci, e i chierici; quando per altro la legge espressamente non da altre eredità esclude e gli uni, e gli altri, che delle sole vedove. Parla egli de' chierici, e de' monaci in generale; e pure la legge, come si è veduto, non altri monaci, e chierici esclude da esse eredità, che i soli, *qui se* alle vedove *privatim adjunxissent*. Parla finalmente dell'eredità sole; e nientedimeno nella legge si tratta eziandio delle donazioni. Santo Ambrogio mentova solo i chierici; laddove nella legge sono eziandio mentovati i continenti.

ma gli accennino per quella parte soltanto, che far potea per l'assunto dello scrittore, il quale abbia stimato di dovergli indicare. Ma a' nostri Ragionatori, e Osservatori, purchè possano ingarbugliare i loro lettori, poco premono le giuste regole della critica, nè dispiace qualunque cosa eziandio patentemente ripugnante al senso comune.

Diranno però gli Avversarj: che la legge non sia stata scritta soltanto contro degli Agapeti, si scorge evidentemente dalla stessa epistola di S. Ambrogio, in cui leggiamo: „ soli ex omnibus Clerico commune jus clau„ ditur, a quo solo pro omnibus votum commune su„ scipitur, officium commune defertur. Nulla legata „ vel gravium viduarum, nulla donatio, ET UBI „ IN MORIBUS CULPA NON DEPREHENDI„ TUR, TAMEN OFFICIO MULCTA PRÆ„ SCRIBITUR „.

Noi per altro rispondiamo, che la legge era generale contro tutti que' chierici, e continenti, *qui se privatim* a qualunque vedova *adjunxissent*. Or tra questi non vi potea essere per avventura chi onestamente, e santamente, come Malco Monaco tanto celebrato da San Girolamo, coabitasse con qualche vedova? Non essendo adunque stati eccettuati dalla legge que' chierici, che così onestamente, e piamente *privatim ei se mulieri adjunxissent*, ma essendo stati anzi da essa compresi, e compresi in maniera, che a' soli eccleśia-

clesiastici, e continenti, e non a' secolari *qui privatim se* alle vedove *adjunxissent*, non a' buffoni, non alle persone di mal affare, non a' ministri degl'idoli, si vieteva in essa di percepire qualunque cosa fosse loro dalle stesse vedove donata, o lasciata; a ragione potè scrivere Santo Ambrogio, sembrargli, che *soli ex omnibus Clerico commune jus clauditur, a quo solo pro omnibus commune votum suscipitur.. & ubi in moribus culpa non deprehenditur, tamen officio mulcta praescribitur. Quod Sacerdotibus fani legaverit Christiana vidua, valet; quod ministris Dei, non valet* (1).

*Falso, che gli ecclesiastici, e i monaci mentovati dalla legge fossero lo stesso, che quelle, che noi chiamiamo mani morte.*

XVII. Insta però il Ragionatore, sostenendo, che gli ecclesiastici, e i continenti mentovati dalla legge, viveano in comunità, laonde *erano lo stesso, che quelle, che noi chiamiamo mani morte*. Per ciò comprovare, quanto a' chierici, ei cita Niccolò le Maistre *licenziato* della Sorbona (2). Aggiugne, che *questa comunità*



(1) Il Tillemont nella Vita di San Damaso (*Art.* v. *Tom.* VIII. *Monum. Hist. Eccl. p.*168. *edit. Bruxell. in fol. an.*1732.) pretende, che o per l'uso, e la interpretazione comune avea la legge 20. di Valentiniano a escludere generalmente gli ecclesiastici da tutte le donazioni, che loco poteano fare le persone pietose; o che verso que' tempi se ne fosse fatta qualche espressa legge. Ma noi abbiamo veduto di sopra *p.*340. *sq.* co' testi di S. Girolamo, non esser vero, che tal fosse allora la comune interpretazione; e abbiamo anche provato, che da Valentiniano intorno a un tal punto non fu pubblicata, che la sola mentovata 20. legge. Che se alcuni interpretarono quella legge, come pensa il Tillemont, non sarebbe maraviglia, che S. Ambrogio abbia impugnato i gentili, servendosi della legge secondo tale interpretazione, mal fondata per altro, e nulla confacevole alla legge medesima.

(2) *Instit. aur. antiq. Episcopor. Principat. lib.* III. *cap.* V.

CAP. IV.

*tà dopo la pace della Chiesa fu osservata da quasi tutti i Vescovi, e che S. Agostino non fu il primo autore di questa disciplina, mentre era ella vigente anco in Milano al tempo di S. Ambrogio, che corrisponde appunto al tempo, di cui parliamo*. Riguardo poi a' monaci, ei ricorre al Cardinal Baronio, il quale scrive (1), che la Chiesa Romana *prima voluerit etiam intra Urbana, & in suburbiis cœnobia Monachorum*; e quindi conclude sua Signoria Ragionatrice, che i monaci tutti viveano in comunità, e *costituivano un corpo, o sia collegio*.

Bella maniera di decidere i punti di antichità! Costui se la sbriga cogli scrittori moderni, i quali, ancorchè ci fossero contrarj, nientedimeno non ci muoverebbero. Nè ci può egli dire, che i documenti antichi apportati da que' moderni, provano il di lui assunto. Quali sono que' documenti? La *disciplina vigente in Milano a' tempi di S. Ambrogio, che corrisponde appunto all' età, di cui parliamo*? Ma chi è sì poco versato nella storia, il quale non sappia che l' anno 370. in cui fu pubblicata la legge, e fu il *tempo, di cui parliamo*, Aussenzio Ariano (sotto cui non vi era tal unione di chierici) era vescovo di Milano, e non S. Ambrogio; e che S. Ambrogio non fu innalzato al vescovato, che l'anno 374.? Nulladimeno come si può affermare, che anche dopo l' an. 374. sotto S. Ambrogio tutti i chierici possedessero in comune, se egli nel 1. libro de *Officiis Mini-*

(1) *Ad an.328. num.XXI.*

*Ministrorum* composto circa l' anno 391. espressamente attesta, che alcuni almeno de' suoi chierici in proprietà possedeano (1)? Anzi vuol egli, che il ritenersi da' Sacerdoti parte del loro patrimonio per non AGGRAVARE la Chiesa, non è cosa, che indichi imperfezione (2): e ci fa sapere, che l'eredità, e le donazioni delle vedove, vietate a certi chierici, e continenti, non erano vietate al comun della chiesa, poichè *ea, quæ Ecclesiæ vel donata, vel relicta erant, non erant temerata* (3); ma a que' privati ecclesiastici, *nobis etiam PRIVATÆ SUCCESSIONIS emolumenta recentibus legibus denegantur* (4). Nè S. Girolamo mentova la vita comune de' chierici di Roma, o di Milano, o di altre città d' Italia. Egli anzi nella stessa epistola, in cui fa menzion della legge, parla di Nepoziano e chierico, e monaco dimorante nella propria casa, e vivente a proprie spese (5).



Egli

(1) *Cap.* XXXVI. *num.* 184. *pag.* 58. *Tom.* III. „ Qui fidei exercet militiam, ab omni usu negotiationis abstinere debet, AGELLULI SUI contentus fructibus, SI HABET; si non habet, stipendiorum suorum fructu „.

(2) *Ibid. cap.* XXX. *p.* 152. *num.* 48. „ Si quis ECCLESIAM NOLENS GRAVARE in sacerdotio aliquo institutus MINISTERIO NON TOTUM, QUOD HABET, conferat in pauperes; sed operetur cum honestate, quantum officio sat est, „ non mihi imperfectus videtur „. Laonde i monaci di S. Mauro notano: „ Ad Ambrosii sententiam Augustinus severitatis aliquid adjecit, „ qui clericos omnino patrimonio suo „ spoliatos volebat communem vitam „ simul agere „.

(3) *Epist.* XVIII. *n.* 15. *p.* 882.

(4) *Ibid. n.* 13. *p.* 881.

(5) *Epist.* XXXIV. *p.* 260. „ Mensulam tuam pauperes, & peregrini, „ & cum illis Christus noverit „. *Et pag.* 263. „ Turpe est ante FORES SACERDOTIS Christi . . .

listo.

CAP. IV.

Egli taccia quegli ecclesiastici, *qui sectantur opes*; e aggiugne, *ignominiam sacerdotum esse preopriis studere divitiis* (1); e tra questi numera coloro, de' quali era *in senes, & anus absque liberis turpe servitium*, e soggiugne, *o quanta apud Deum merces, si in præsenti pretium non sperarent? Quantis sudoribus hæreditas cassa expetitur?* Sicchè non solamente vi erano, anche pochi anni dopo la pubblicazion della legge, de' riprensibili chierici, i quali *propriis studebant divitiis*, ma di quegli eziandio, la virtù de' quali era celebrata, che nelle proprie case abitavano, e trattavansi a proprie spese, talchè ammettevano alla mensa loro que' tali, che stimavano a proposito. Oltre S. Girolamo, il Concilio III. di Cartagine celebrato 27. anni dopo la promulgazion della legge, ci assicura, che allora pure i chierici avean del proprio, e poteano lasciarlo, fuorchè a' gentili, a chi parea loro conveniente (2). Or come si potea ciò comporre colla vita comune, la quale non permettea, che alcuna cosa da' chierici si possedesse? Nè il le Maistre *licenziato* della Sorbona, ha mai detto, che in Milano prima del Vescovato di Santo Ambrogio i chierici non avessero nulla di proprio; o che dopo l' elezione dello stesso Santo al pastoral ministero,

„ lictores consulum, & milites excubare, judicemque provinciæ melius apud te prandere, quam in palatio „.

(1) *Ibid. pag.261.*

(2) *Canon* XIII. *pag.962. Tom.*I. *Concilior. edit. Paris. an.*1714. & *Canon.*XLIX. *p.968.*

ſtero, gli eccleſiaſtici tutti coſtituiſſero collegio, e poſſedeſſero inſieme. Anzi parlando egli della legge di Valentiniano, dice eſpreſſamente, che non *in templa lata eſt*; *ſed in avaritiam*, *&* *ſordes quorumdam ſub ſpecie pietatis turpiſſima lucra ſectantium* (1).

Veniamo a' continenti. Non occorre, che ſua Signoria Ragionatrice ci ſtia a rammentare, citarſi dal Baronio (2) S. Agoſtino, che conti di avere veduto in Roma de' monaſterj. Ciò non ſi mette da noi in controverſia. Quel, che neghiamo, ſi è, che tutti i monaci abitaſſero ne' monaſterj, viveſſero in comunità, e formaſſer collegio. S. Girolamo nella *Epiſtola* v. (3) a Eliodoro monaco ſcritta verſo l'anno 366. vale a dire intorno a quattro anni prima della pubblicazione della legge di Valentiniano, ci fa ſapere, ch' Eliodoro ſteſſo zio di Nepoziano dimorava nella ſua caſa paterna. Di Nepoziano pur monaco, ſcrive, che abitava col ſuo zio, perchè *domi habebat*, *unde diſceret* (4). Nel-



(1) *Lib.* II. *Illuſtrat. Sacr. Patrim.* *c.* I. *p.* 139.

(2) *Ad an.* 328. *num.* XX. Il Cardinal Baronio dice, che in Roma, e in Milano, e altrove vi erano de' monaſterj; ma non dice mai, che in Roma, e altrove non vi foſſer de' monaci, i quali abitaſſero nel'e caſe loro. Ei parla de' monaci, che viveano *ſuo arbitratu*, e aſpiravano alle donazioni, e all'eredità. Vedi gli Annali di quel Porporato *ad ann.* 328. *num.* XXXI. e *ad an.* 405. *num.* VIII.

(3) *Al.* I. *p.* 7. „ Quid facis in PATERNA DOMO delicate miles „? Et *p.* 9. „ Tu amplas porticus, & ingentia tectorum ſpatia metiris, hæreditatem expectans ſeculi „.

(4) *Epiſt.* XXXV. *al.* III. *an.* 396. *pag.* 270.

la *Epiſtola* xxxix. (1) riprende una vergine giovane; che invece di ſtare col ſuo fratello *monaco*, coabitava con uno e alieno, e *in ſordibus delicato*. Era coſtui chierico, mentre ſoggiugne il Santo, *Quid alienum ſervum obſides? Quid MINISTRUM CHRISTI famulum tibi facis?.. Ille in Eccleſia legit, in te aſpiciunt univerſi*. Nella *Epiſtola* xcv. ſcrive a Ruſtico Monaco, che convivea colla propria madre: *Volo te propter cauſſas, quas ſupra expoſui, NON HABITARE CUM MATRE* (2). Vorrei poi ſapere in quali monaſterj abbiano viſſuto S. Paolino, e Pammachio, de' quali ci dice S. Girolamo, che le ricchezze loro, & *ſeipſos Domino obtulerunt* (3)? Pammachio certamente reſtò in Roma, e ivi in caſa ſua profeſsò la vita monaſtica, talchè quelle porte, che prima *ſalutantium turbas vomebant*, allora a *miſeris obſiderentur* (4). Ma non occorre, che di più ci diffondiamo in un argomento sì patente, e sì noto a chiunque abbia un pò di tintura di ſtoria eccleſiaſtica (5). Or ſe tali erano molti monaci del quar-

(1) *Pag.*731.

(2) Vedi *p.*771. & 773.

(3) *Epiſt.*xcii. *ad Julian. p.*752.

(4) *Epiſt.*lv. *ad Pammach. p.*583. *ſeqq.*

(5) Anche nel quarto ſecolo vi erano parecchi di queſta ſorta di monaci, che giuſtamente poſſiamo chiamar ſecolari. Uno di queſti era Pelagio l'ereſiarca [Vedi S. Agoſtino *lib. de Geſt. Pelag. c.*xiv. *p.*143. *T.*x. e *cap.*xix. *pag.*145.] che prima di eſſere ſcoperto per quel, ch'egli era, quantunque abitaſſe in caſa particolare, era nientedimeno tenuto per ſanto. Vedi lo ſteſſo S. Agoſtino *lib.*iii. *de Peccator. meritis*, & *remiſſ. cap.*i. *p.*47.

quarto ſecolo e prima, e dopo la pubblicazion della legge, e tali ancora erano i chierici, quali ſono ſtati da noi dianzi deſcritti; con qual coraggio potea aſſerire il Ragionatore, che tutti formavan collegio, e ciò, che acquiſtavano, cadea nelle *mani morte*? Quel, che diceſi di cadere nelle mani morte, non ſi può laſciare *ſtirpi*, & *ſanguini*. Ma ciò, che que' tali monaci acquiſtavano, il poteano laſciare *ſtirpi*, & *ſanguini*, come abbiam di ſopra provato colle parole di S. Girolamo (1). Non cadea dunque ciò, che tali monaci acquiſtavano, nelle mani morte.

*Ridicoloſe rifleſſioni del Ragionatore ſulle parole* ex eccleſiaſticis, *uſate nella legge di Valentiniano, e ſu di un* etiam *di Santo Ambrogio.*

XVIII. Ma oſſerva ſua Signoria Ragionatrice, che nella coſtituzione di Valentiniano non ſolamente ſi legge *eccleſiaſtici*, ma eziandio *ex eccleſiaſticis*, come *ſe diceſſe*, aggiugne egli, *nè gli eccleſiaſtici, come eccleſiaſtici; nè come perſone particolari del corpo degli eccleſiaſtici; perocchè il teſto delle leggi Romane non iſpende in vano alcuna parola.*

Potea egli ſuggerire queſta bizzarra interpretazione al Gotofredo. Queſti non fu così avveduto, laonde ſtimò, che τὸ *ex eccleſiaſticis* valeſſe lo ſteſſo, che *nati ex eccleſiaſticis*, cioè *liberi eccleſiaſticorum*; e così credè di aver provveduto al decoro delle Romane leggi *non iſpendenti in vano alcuna parola*. Ma ſua Signoria Ragionatrice, che da un canto dimoſtra zelo sì grande per la eſatezza delle ſteſſe leggi, che vuole,

ne

(1) *Pag. 335. di queſto Volume not. 1.*

ne sia misteriosa ogni espressione; dall' altro ce le rappresenta monche, e in conseguenza le avvilisce. Imperciocchè se dovette aggiugnersi l' *ex ecclesiasticis* per significare il *nè come particolari persone del corpo ecclesiastico*; dovette pure dirsi *ex continentibus*, a fine di far sapere, che i *continenti come persone particolari* non poteano percepire ciò, che fosse donato loro dalle vedove, o lasciato per testamento. Or non iscorgendosi nella legge *l' ex continentibus*, forza è, che, secondo il Ragionatore, ella sia mancante con poco decoro delle Romane leggi. Non è questa di Valentiniano la unica tralle Imperiali costituzioni, specialmente di que' tempi, in cui con più frasi si denoti la stessa cosa, senza pregiudizio veruno della loro accuratezza. Nella 1I. del *Tit.* 1I. *lib.* XVI. del Codice Teodosiano leggiamo: *Qui divino cultui ministeria religionis impendunt, idest hi, qui Clerici appellantur*. Trovi sua Signoria Ragionatrice il mistero nella parola *religionis*, per cui ella venga a significare un'altra cosa diversa dal *cultui divino*; e mostri, che non sia stato bastevole il dire *Clerici*, e perciò sia stata necessaria, e non *ispesa invano*, quella filastrocca di parole, che in somma non significano altro, che *Clerici*. Nella *legge* V. dello stesso titolo troviamo, *hac sanctione sancimus*: *hac sanctione*, dirà qualcuno, sembra *speso in vano*. Spetterà pertanto al Ragionatore, per salvarne il decoro, di mostrare, qual mistero sia nascosto nell' *hac*, e qual significato apporti di più la parola

rola *fanctio* aggiunta al *fancimus*. Non la finirei mai, fe aveffi a mentovare tutte le Romane leggi, fpecialmente del IV. fecolo, *fpendenti* delle parole *in vano*, fe pure in vano fi abbiano a credere fpefe più parole ufate per chiarezza maggiore a fagnificare la ftefsa cofa. Baftin le riferite all' acuto noftro Ragionatore. Veggiamo, fe gli pofsa efsere di giovamento maggiore l' *etiam* di S. Ambrogio, di quel che gli fia ftato l' *ecclefiafticis* di Valentiniano. „ Nobis ETIAM, *dice il Santo*, privatæ fuc„ ceffionis emolumenta recentibus legibus denegantur „. *Vedete*, ripiglia fua Signoria Ragionatrice, *che dice* „ „ ETIAM privatæ fucceffionis „ *perchè era cofa chiara, che agli ecclefiaftici come tali, cioè in comune, o fiafi a' collegj fi riferiva la proibizione*.

Ma la parola *etiam* a chi è riferita da S. Ambrogio? Egli (1) rammemora gli fchiamazzi de' gentili, i quali fi lamentavano, che *facerdotibus fuis* foffero fottratti *alimenta publica*; e tofto foggiugne, *at contra nobis ETIAM privatæ fucceffionis emolumenta recentibus legibus denegantur, & nemo conqueritur*. Vuole adunque il Santo, che, fe non fi davano i pubblici alimenti a' facerdoti degl' idoli, *anche* a' noftri *denegabantur privatæ fucceffionis emolumenta*; e pure de' noftri *nemo conquerebatur*, laddove degli idolatri un gran tumulto *verborum increpuit*. L' *etiam* pertanto non fuppone, che il divieto di fuccedere abbia relazione a' collegj eccle-

fiafti-

(1) *Epift.* XVIII. *n.* 13. *p.* 881.

ſiaſtici ; ma eſprime ſolo , che ſiccome a' ſacerdoti degl' idoli non più ſi ſomminiſtravano i pubblici alimenti , così ancora a' noſtri chierici erano negate l' eredità per legge imperiale . E in vero eſpreſsamente atteſta il Santo , che per veruna legge *non erant temerata , quæ ſunt relicta eccleſiæ* .

*Contradizione del Ragionatore , il quale ora pretende di eſſere d'accordo con noi in un punto , intorno al quale ci ha ſempre ripugnato per lo paſſato .*

XIX. Ma è ſuperfluo, aggiugne il Ragionatore , l'addurre queſte parole di S. Ambrogio . Perchè ? Perchè , ripiglia egli (1) , *in queſto ſiam d' accordo , che colla legge di Valentiniano non furono proibiti nè i laſciti , nè le donazioni fatte alle chieſe* ,

Di accordo ? E finora non ha egli detto che per quella legge *al corpo de' collegj , o monaſterj ( giacchè (2) anche i chierici allora viveano uniti in certe canoniche , che a imitazione de' ritiri de' Cenobiti ſi diceano monaſterj )* era vietato di ricevere donazioni , ed eredità dalle vedove (3) ? Sì preſto ſi è egli dimenticato dell'*etiam* Ambroſiano tratto da lui forzatamente a ſignificare , che agli eccleſiaſtici *in comune , o ſiaſi a' loro collegj ſi riferiva la* proibizione ? Or il laſciare alle canoniche , alle comunità , a' collegj , non era per avventura lo ſteſso , che laſciar alle chieſe ? Il laſciar alle chieſe è forſe lo ſteſſo

(1) *Confer. del Ragion. P.II.p.LXII.*

(2) *Ivi pag.LXIV.*

(3) Abbiamo di già dimoſtrato nella *p.372. e ſegg.* che le *canoniche*, nelle quali foſſero collegialmente uniti *tutti* i chierici , e le fabbriche de' monaſterj , ne' quali viveſſero *tutti* i continenti , ſicchè non ve ne foſſero de' viventi nella caſa paterna , non ſono fondate , che ſulla ſtravolta immaginazione del Ragionatore nulla verſato nella Storia della Chieſa .

ſteſso per lui, che laſciare alle muraglie de' ſacri templi ,, e non al corpo de' chierici pel mantenimento loro, de' poveri, e delle fabbriche dedicate al divin culto? Ma che? s' egli ſteſso ſi eſpreſse, che lo ſcopo ſuo, *quando allegò queſta legge nel Ragionameno, fù queſto ſolo, di provare con fatti inconcuſſi, e certi, che le permiſſioni, e le abilità date da' Principi alle perſone, e LUOGHI ECCLESIASTICI, E PII di poſſedere, per una coſtante pratica tenuta in tutti i tempi, e in tutti i principati* (1) *furono ſempre conceſſe ſenza diminuzione delle facoltà loro di rivocarle &c.*? (2) Come dunque egli contradicendoſi vien ora a dire, che *ſiamo d' accordo &c.*

*Si forma un Sillogiſmo da tutte le oſſervazioni del Ragionatore, e ſe gli nega tutto a ragion veduta, e contro di lui ancor ſi ritorce.*

XX. Segue nulladimeno ſua Signoria Ragionatrice a ſcrivere: la legge di Valentiniano ,, modera la legge di ,, Coſtantino anteriore di ſoli quarantanove anni, e la ,, riſtrigne riſpetto alle ſole vedove, e a' beni DE' ,, PUPILLI (3), e la rivoca riſpetto a chierici, e ai ,, Monaci alle convenienze, e viſte ſue proprie, e ,, que-

(1) Quaſicchè la legge di Valentiniano ſia ſtata fatta *in tutti i tempi*, e pubblicata nella Perſia, e in tutti gli altri Regni, e Principati del mondo.

(2) *Conſerm. P. I. p. LIV.* Apporta egli a ſuo favore certi paſſi degli eretici Gotofredo, e Bingham, che appreſſo lui hanno peſo maggiore, che i Padri, e l Coucilj. Ma noi di tali paſſi nulla ci curiamo. Sebbene del Bingham, quanto in ciò, che riguarda la legge di Valentiniano, gli ſia contrario, ſi è veduto nella *p. 322. di queſto Volum not. 2.*

(3) La legge nomina le *pupille*, e non i *pupilli*. Ma alla buona fede Ragionatrice è piaciuto pe' ſuoi fini di mutare l' *e* in *i*,

,, questo non prova il mio assunto ? Signori dialettici ,, fate il sillogismo in forma , e poi negate la conseguenza , se vi dà l' animo ,, .

Si contenta di poco . Altro , che la conseguenza , ci basterebbe l' animo di negare , se dall' ammassamento, ch'ei fa di tante ciarle , e di tante fanfaluche , se ne potesse formare un sillogismo . Tentiamo ; se ci potrà riuscir di formarlo . Se può esserci riuscibile , sarà questo : ,, Le permissioni , e le abilità date da' ,, Principi alle persone , e a' luoghi ecclesiastici di possedere , si debbono credere concedute senza diminuzione della potestà loro di moderarle , e di rivocarle &c. se i Sovrani concedettero amplissime tali abilità , e di poi le moderarono , o le rivocarono . Ma il ,, Sovrano Costantino concedè amplissime tali permissioni , e abilità , e il Sovrano Valentiniano dopo ,, soli 49. anni le ristrinse rispetto alle vedove , e ,, a' pupilli , e le rivocò rispetto a' chierici , e a' monaci . Adunque le permissioni , e le abilità date da'Sovrani alle persone , e a' luoghi ecclesiastici di possedere &c. furono concedute senza diminuzione della ,, potestà loro di moderarle , di rivocarle &c. ,, Or io nego prima il supposto della maggior proposizione . Secondo , nego la maggiore . Terzo , nego tutte le parti della minore . Nego quarto la conseguente proposizione , e dico , che s' ella punto valesse , si dovrebbe ritorcere contro sua Signoria Ragionatrice . Ecco quante

te cose ci dà l'animo di negare in quel fillogismo, ch'ei volea formato dalle sue osservazioni.



Quanto alla maggiore: in questa ei suppone, che le abilità di acquistare, e di possedere beni temporali si abbiano dalla Chiesa non altronde, che dalla concessione de' Principi. Or ciò si è da noi dimostrato falso negli antecedenti capi di questo nostro secondo libro. Meritamente pertanto abbiamo negato il supposto della stessa maggior proposizione.

Falsa è ancora la proposizione universale, che se *alcuni Principi abbiano rivocate, o moderate le abilità* suddette, elle si abbiano a tenere per una volta concedute colle indicate riserve. Ognuno sa, essere state non di rado usate col fatto delle determinazioni contrarie a ogni diritto. Vi furono de' Sovrani, i quali concedettero a' mariti, che, ripudiate le mogli loro, potessero passare ad altre nozze (1); e alle mogli, che, lasciati i lor mariti, con altri si accasassero. Or chi è, che da questa determinazione possa conchiudere, che a' Principi sia stata riservata la facoltà di moderare il diritto intorno alla indissolubilità del matrimonio? Mille altri esempi se ne potrebbero apportare, che per brevità si tralasciano. Di più abbiamo noi addotte di sopra (2) delle testimonianze di Sovrani, dalle quali evidente-

(1) Vedi S. Girolamo *Ep.* LXXXIV. al. XXX. *ad Ocean. p.*658. e S. Gregor. *lib.* XI. *Ep.* XLV. *al. lib.* IX. *Ep.* XXXIX. *Tom.* II. *Opp. p.* 1130. *Edit. Parif. an.* 1705.

(2) *Pag.* 226. *seqq. di questo volume.*

dentemente si scorge, di aver eglino giudicate tali riserve insussistenti, e false. Giustamente pertanto abbiam noi negata la maggior proposizione.

Scendiamo alla minore. Ella ha due parti. La prima, che Costantino (1) abbia dato agli ecclesiastici, e alle chiese la facoltà, che non aveano, di acquistare, e di possedere i beni, che fossero loro lasciati. Tutto ciò è stato di sopra (2) dimostrato falsissimo. L' altra parte di essa minore proposizione è, che Valentiniano ristrinse quella legge di Costantino. E' questa pure ripugnante al vero. Perocchè Costantino nella sua legge parlò si della Chiesa, ma non de' particolari ecclesiastici; e Valentiniano non vietò mai, che si lasciasse, o si donasse alcuna cosa dalle vedove alla Chiesa, ma proibì, che si percepisse da certi particolari ecclesiastici, o continenti quel, che fosse loro donato, o lasciato da esse vedove. Con ragione adunque ho io negato le parti tutte della minore.

Resta la conseguente proposizione. S' ella fosse vera, seguirebbe, che i Sovrani abbiano il diritto di scemare, o di torre anche a' secolari le abilità di acquistare, e di possedere; lo che per altro non si ammette dal Ragionatore. Noi abbiamo dalle Romane imperiali costituzioni, che qualunque persona abbia con raggiri circonvenuto il testatore, sia privata di ogni diritto

(1) *Lege* IV. *habeat unusquisque & Cler. l.*xvi. del Codice Teodosiano *licentiam &c. Tit.*II. *de Episc. Eccl.* (2) *Pag.*310. *e segg. di questo vol.*

ritto sulla roba da esso circonvenuto lasciatale per testamento (1). Adunque se dall' avere ordinato Valentiniano, che gli ecclesiastici, e i continenti, che *privatim se adjunxerant alle vedove*, non percepissero ciò, che da esse venisse loro donato, o lasciato, si ha da dedurre, che i Principi si sieno riservati, e abbiano il diritto di scemare, e di torre le abilità, che hanno e la Chiesa, e gli ecclesiastici, di acquistare, e di possedere beni temporali; anche dalle accennate Romane Imperiali costituzioni disponenti, che da' secolari cittadini raggiratori non si acquistino l' eredità lasciate loro da' raggirati, dovrà dedursi, che a' Sovrani appartenga di ristrignere, e di torre a' cittadini laici, e alla repubblica le *abilità* di acquistare, e di possedere. Che se ciò non si ha onninamente a concedere, anche secondo il Ragionatore; dovrà egli confessare, che abbia io avuto ragione di negare la conseguente proposizione del sillogismo formato dalle osservazioni di lui sulla legge di Valentiniano; e di ritorcerla eziandio contro di lui medesimo. Ha pertanto egli provato per esperienza quante parti di esso sillogismo ci ha dato l' animo di ragionevolmente negare.

(1) *Digest. lib.* XXIX. *Tit.* VI. *Si quis aliquem testari prohibuerit, vel coegerit. Lege* I. §.2. *si plures heredes. Codic. Justin. lib.* VI. *Tit.* XXXIV. *leg.* I.

CAP. IV.

## §. IV.

### *Sulla legge* XXVII. *di Teodosiano il grande contenuta nel* XVI. *Lib. Tit.* II. *del Codice Teodosiano*

*Della legge di Teodosio, di cui si abusano gli Avversarj. Ella non istabilisce diritto ne' Sovrani di scrivere sì fatte leggi. Si prova con varj esempli, e colla rivocazione della stessa legge fatta dal medesimo Teodosio, e di poi da Marciano.*

I. PER questa legge dell' anno 390. ordinò Teodosio, che *Diaconissa, si quando diem obierit; nullam ecclesiam, nullum clericum, nullum pauperem scribat hæredem* (1). Il Ragionatore (2), il Sig. Campomanes (3), e parecchi altri se ne abusano. Noi crediamo, che se ne abbia a fare quel caso, che di somglianti leggi fecero i nostri maggiori, e specialmente S. Gregorio Nazianzeno (4). Tali stabilimenti non provan diritto (5). Ordinò eziandio quell'Imperatore, che una sinagoga degli Ebrei fosse rifabbricata a spese di un Vescovo (6). Comandò, che certi Sacerdoti *retraherentur a munere sacro, & curiæ deputarentur* (7). Concedet-

(1) Sozomeno fa menzione di questa legge nel sedicesimo capo del settimo libro della sua *Storia Ecclesiastica*, e stima, che la cagione di questa fu l'essere stata violata in Chiesa non so qual matrona da un Diacono. Legganfi su di ciò il Baronio *ad an.* 390. *n.* LXVII. e il Tillemont *Vit. S. Ambrof. Artic.* XVII. *pag.* 99. *Tom.* X. *Edit. Bruxell. in fol.*

(2) *Ragionam. p.* 62.

(3) *Cap.* I. *n.* 12. *p.* 4. *della Ediz. di Madrid. dell' an.* 1765. dove mentova questa legge, dicendo, ch'ella fu rivocata, ma che la rivocazione fu pregiudiziale alla chiesa. Vedi sopra *p.* 221. *di questo volume*.

(4) Vedi la *p.* 16. *di questo vol.*

(5) Vedi la *p.* 302. *e sq. di questo vol.*

(6) Vedi S. Ambrogio *Ep.* XL. *n.* 6. *p.* 1018. *Tom.* III.

(7) S. Ambrogio *ivi num.* XXIX.

cedette al Prefetto dell'Illirico di vendicarſi de' Teſsalonicenſi (1). Stabilì in queſta iſteſsa legge, di cui trattiamo, che dalle Diaconeſse non ſi faceſse veruna donazione a qualunque povero. Or chi è sì alieno dal cattolicismo, che poſſa difendere, doverſi quindi ritrarre, che a' Sovrani del ſecolo appartenga il diritto di fare ſimili diſpoſizioni? S. Ambrogio deteſtò (2) quella, che riguardava il riſtabilimento della ſinagoga, e fece sì, che lo ſteſſo Imperatore confeſſaſſe di aver ecceduto, ed emendaſſe il fatto (3). S. Innocenzo I. riprovò l'eſſere ritratti dal ſacro miniſtero alcuni Sacerdoti, ch' erano ſtati prima curiali, e l'eſſere ſtati obbligati di nuovo alla curia; e il riprovò, perchè ciò era lo ſteſso, che coſtringerli a ſoprantendere a' profani ſpettacoli inventati dal diavolo (4), da' quali dovea riguardarſi eziandio qualunque ſecolare (5). Che ſe da sì fatte ordinazioni non ſi può argumentare diritto, non ſi potrà nè pur dedurre dalla riferita legge. Della qual coſa ben preſto ſi avvidde lo ſteſso Teodoſio. Perocchè rivocò egli la medeſima legge il dì 23. di Agoſto dello ſteſso anno 390., vale a dire due meſi dopo, ch' ella fu pubblicata, e la rivocò in tutte le

 ſue

(1) *Theodor. lib. v. Hiſt. Eccl. c. xvii.*

(2) *Ep. xl. ad Theodoſ. n. 1. p. 1016.*

(3) *Epiſt. xli. num. 27. p. 1036.*

(4) *Epiſt. II. ad Victric. Rotomag. cap. xi. p. 754. Tom. 1. Epiſtol. Rom. Pontif. edit. an. 1721. & Epiſt. II. ad Synod. Tolet. cap. vi. pag. 770. & c. iv. p. 768. ſeq.*

(5) E in fatti ſe ne riguardavano molti, e perciò Giuliano Apoſtata *lib. xii. Cod. Theodoſ. T. 1. leg. 50.* ordinò, che *Decuriones, qui ut Chriſtiani declicant munia, revocentur*".

sue parti, come dal contesto si scorge (1), e rivocolla in maniera, che volle, *ut de omnium chartis, si jam nota esset, auferretur, neque quisquam aut litigator ea sibi utendum, aut judex nosset exequendum.* Nè solamente dal contesto medesimo è manifesto, ch' ella del tutto fu cassata, e annullata, ma dal giudizio anche del Senato di Costantinopoli, e di Marciano Augusto; la cui Novella abbiam voluto esattamente riferire a piè della pagina (2), giacchè la massima parte de' nostri contra-

CAP. IV.

(1) *Cod. Theodos. lib.* XVI. *Tit.* II. *de Episcop., & Cleric. & Eccl. lege* XXVIII. Il Sig. Campomanes *l. c.* vuole, che con questa legge Teodosio non solamente abbia rivocato l'anterior sua, ma eziandio quella di Valentiniano. Nega ciò, quanto alla Valentinianea, il Gotofredo, e quanto all'anteriore Teodosiana dice, ch'ella per la presente sia stata rivocata quanto alla parte soltanto proibente alle diaconesse di trasferire i loro beni mobili agli ecclesiastici, e alle chiese per donazione *inter vivos*. Ma erra questo novatore all'ingrosso. Il Tillemont nella vita di Santo Ambrogio *Artic.* LXVII. *Tom.* X. *delle Mem. per la Stor. Eccl. p.* 99. *della ediz. di Brusselles*, dice, parlando della presente rivocatoria Costituzione, che proibendo „ questa assolutamente di servirsi giammai dell'altra, e di produrla in giudizio, dà assai forte motivo per credere, ch'ei la cassò assolutamente in tutte le sue parti, benchè la parte seconda sia sola espressa nella rivocazione „.

(2) *Novell. de Testamentis Clericor. &c. in extremo Tom.* VI. *Cod. Theodos. pag.* 32. *edit. an.* 1665. *Data hæc novella fuit an.* 455. *Anthemio Cos.* „ Cum de Testamento clarissimæ memoriæ Hipatiæ, quæ inter alios viruum religiosum Anatolium Presbyterum in portione manifesta bonorum suorum scripsit hæredem, AMPLISSIMO SENATU PRÆSENTE TRACTARET pietas mea, & dubium videretur, an veræ esse deberent hæ voluntates VIDUARUM, quæ testamento suo aliquid his clericis relinquant, qui sub prætextu religionis hujusmodi feminarum domos adeunt, CUM LEX DIVÆ MEMORIÆ VALENTINIANI, Valentis, & Gratiani, ECCLESIASTICOS, VEL EOS, QUI SE CONTINENTIUM VOLUNT

contradittori ha avuto la leale accortezza di non ne fare nè pur menzione. Dalla qual Novella abbiamo, che *justa, & rationabili pœnitentia* furono tolte di mezzo da Teodosio non solo quella, ch'esso Teodosio avea dianzi promulgata, e ch'è la 27. *del tit.* II. *del lib.* XVI. *del Codice Teodosiano*, ma eziandio la 20. tanto dagli Avversarj decantata di Valentiniano. Laonde non veggo, come si pretenda, che elle possano stabilire diritto, se furono per confessione e del Senato, e di un tanto Imperatore, rivocate con *GIUSTA, e ragionevole penitenza*.

CAP. IV.

*Per qual motivo sieno state da que' Sovrani rivocate si fatte leggi.*

II. Nè vale il dire, che s'elle furono rivocate, indicano negl' Imperatori, che le rivocarono, il diritto di aver potuto farle rimanere in vigore, quando eglino avessero voluto. Perocchè altrimenti gl'Imperatori, i quali rivocarono gli editti o da essi una volta, o dagli antecessori loro pubblicati contro il Cristianesimo, avrebbero avuto il diritto di far valere gli editti medesimi,



quan-

„ LUNT NOMINE NUNCUPA-
„ RI, NIHIL QUACUMQUE LI-
„ BERALITATE VIDUARUM EX-
„ TREMO JUDICIO PERMIT-
„ TAT ADIPISCI; contra vero hoc
„ D. M. Valentiniani, Theodosii, &
„ Arcadii constitutio legeretur; inspi-
„ cientibus, & æstimantibus nobis la-
„ toris animum, VISUM EST, JU-
„ STA, ET RATIONABILI PŒ-
„ NITENTIA, priorum constitutio-
„ num vigorem antiquare voluisse.
„ Nam cum in prima lege (*la 20. di Valentiniano*) VIDUARUM
„ TANTUMMODO MENTIO FA-
„ CTA SIT, in secunda autem (*ch'è la citata 27. di Teodosio*) tantum-
„ modo mentio facta sit Diaconissa-
„ rum; intelligitur, eam constitutio-
„ nem (*la 28. di Teodosio*) quæ vi-
„ duarum, & diaconissarum meminit,
„ de lege utraque (*rivocandole*) di-
„ xisse „.

quando così fosse loro piaciuto: il che non si può, ch' empiamente, difendere. Oltredichè, non essendo che giusto ciò, ch' è fatto per diritto; non veggo, come si possa rivocare con *giusta penitenza*. Rivocansi poi da' Sovrani le leggi contrarie al diritto, non perchè abbian elle forza da per se stesse, nè perchè obblighino; ma perchè altrimenti il timor della pena ne' sudditti, e le violenze de' ministri de' Principi le manterrebbero in osservanza a onta della giustizia. E a questo fine abbiamo a credere, che Marciano, il quale riconobbe la *giusta penitenza* in Teodosio il grande, volle torre ogni ambiguità, e ogni dubbio, che nascer potesse a qualcuno circa la rivocazione delle due mentovate Costituzioni; e rivocandole di nuovo solennemente, provvedere alla sicurezza de' pii lasciti (1).

*Falsamente alcuni politici hanno scritto, che da' soli giurisconsulti sieno state le leggi di Valentiniano, e di Teodosio messe in disuso.*

III. Dal che si può eziandio comprendere, con qual buona fede, o con qual perizia della storia delle leggi certi moderni politici abbiano scritto, che da' soli Giurisconsulti

(1) *Ibid.* „ Sed ne in posterum, „ vel ex prioribus constitutionibus, „ quorum fecimus mentionem, & „ QUAS NUNC PRÆCIPIO PE- „ NITUS ABROGARI, vel ex præ- „ sentis negotii dubitatione, aliquid „ forte relinquatur ambiguum, secu- „ ritati, vel fiduciæ morientium pro- „ videntes, GENERALI, PERPE- „ TUOQUE VICTURA HAC LE- „ GE SANCIMUS, ut sive vidua, „ sive diaconissa, sive virgo Deo di- „ cata, vel sanctimonialis mulier, si- „ ve quocumque alio nomine religiosi „ honoris, vel dignitatis femina nun- „ cupetur, testamento, vel codicillo „ suo, quod tamen alias omnis juris „ ratione munitum sit, ecclesiæ, vel „ martyrio, vel clerico, vel mona- „ cho, vel pauperibus aliquid, vel ex „ integro, vel ex parte in quacumque „ re, vel specie crediderit relinquen- „ dum, id omnibus modis ratum, „ signatumque consistat „.

risconsulti sieno state messe in disuso le opposteci due leggi di Valentiniano, e di Teodosio; e che perciò debbano elleno essere mantenute in vigore, spettando non a' Giurisconsulti, ma alle potestà somme il rivocare, e il moderare le sovrane costituzioni. Imperciocchè non vi è chi non sappia, che Teodosio, e Marciano furono Sovrani; e da' monumenti, che adduciamo, è manifesto, che, quando ancora avessero avuto il diritto di formar quelle leggi, eglino stessi le rivocarono. Per la qual cosa qué' politici, i quali vogliono, che non da altri, che da' Giurisconsulti, sieno state le leggi medesime abolite, o non sanno ciò, che si scrivono, o procurano d' ingannare i loro lettori per arrivare a qualche malviaggio lor fine. Nè ci oppongan eglino, cavillando al solito loro, che questa Novella di Marciano non fu pubblicata, nè valse appresso i posteri. Perciocchè talmente fu ella promulgata, e valse, che fu anche di poi inserita nel codice di Giustiniano (1); e se pretendono egli-



(1) *Lib.* I. *Tit.* II. *de Sacrosanct. Eccl. lege* XIII. *Generali &c.* Quantunque non era bisogno di tal legge alla libertà cristiana di onorare Dio colle proprie sustanze. In fatti non solamente Proba matrona, come si scorge dalla lettera XXIII. di S. Celestino scritta a Teodosio il minore antecessore di Marciano [ *num.* IV. *p.* 1025. *Tom* I. *Epistolar. Romanor. Pontif. edit. Paris. an.* 1721. „ possessiones sic „ reliquit, ut majorem summam red„ dituum clericis pauperibus, & mo„ nasteriis præciperet annis singulis „ erogandam „ : e Peristeria nobil donna, come leggiamo nel memoriale d' Ischirione Diacono Alessandrino a S. Leone Magno, e al Santo Concilio di Calcedonia [ *Synod. Calcedonen. Action.* III. *p.* 327. *Tom.* III. *Concil. edit. Paris. an.* 1714. ] „ pro *anima* „ *sua* ὑπὲρ τῆς ἑαυτῆς ψυχῆς „ testa-

eglino, che di essa non fu fatto conto da' posteri, e che perciò non si abbia ad attendere; come dir si suole, si daranno la zappa su' piedi, e saranno astretti ad approvare ciò che disapprovano, che ad altri ancora, e non a' soli Sovrani, spetti di torre, o di moderare le leggi. Notisi quì di passaggio, che nella riferita Novella di Marciano non si mentova, nè si rivoca altra costituzione di Valentiniano, che la pubblicata l'an. 370. la qual è la 20. del lib.XVI. tit.II. del Codice Teodosiano, lo che avea io dianzi promesso di mostrare a' miei lettori.

Della osservazione fatta più volte dal Ragionatore (la quale si può pur adattare a Marciano, e a Giustiniano) che avendo gl' Imperatori pubblicate delle leggi favorevoli agli acquisti ecclesiastici, mostrarono di avere l' autorità di ampliare, e di ristrignere le *abilità* della Chiesa, non dirò altro, se non, che non si nega da noi la potestà a'Sovrani di promulgar leggi, per le quali vie più si promuova la osservanza de' canoni: Che così intesero di fare que' Sovrani; laonde Marciano nella legge XXII. inse-

„ testamentum condens, jussit multam quantitatem pecuniarum præstari monasteriis &c. „ e ciò anni prima del l'anno 451. laddove la Novella fu pubblicata l'an.455. ma Olimpiade ancora sacra vedova sotto gli occhi di Teodosio il grande, e sotto Arcadio di lui figliuolo „ sanctis „ Amphilochio, & Gregorio, ac Petro fratri Basilii, atque Epiphanio „ Cypri Episcopo agrorum possessiones, & pecunias dedit . . . Prætetea . . . non mediocriter refrigeravit in omnibus Antiochum, Acacium, & Severianum, atque, ut uno „ verbo dicam, omnes peregrinantes „ clericos &c. „ *Pallad. Vit. Chrysost. T.XIII. Opp. ejusd. Chrysost. pag.66. edit. Paris.* 1738.

inſerita da Giuſtiniano nel *cod. l.1. tit. de ſacroſ. eccl. & de reb. & Privil. ear. lege* xII. *Privil.* §. 1. ſi eſprime in queſta guiſa: Omnes pragmaticas ſanctiones, quæ contra „ canones eccleſiaſticos interventu gratiæ, vel ambitio- „ nis elicitæ ſunt, robore ſuo, & firmitate vacuatas eſ- „ ſe præcipimus. „ E tanto baſti circa la legge di Teodoſio il grande obbiettataci, non pel ben pubblico, ma forſe per fine Dioſcoriano (1) da certi moderni politici ſomiglianti a coloro, che ſono deſcritti da S. Maſſimo veſcovo di Turino (2).

§. V.

(1) Dico Dioſcoriano, perchè l'eretico Dioſcoro tolſe le rendite deſtinate da Periſteria a' monaſterj, e a' poveri, e le diſtribuì *θεατρικοῖς προσώποις alle perſone teatriche &c.* Vedi l'*Azione* III. *del Concilio di Calcedonia pag.* 327. *Tom.* II. *de' Concilj della cit. ediz.* Vedi anche *ivi p.* 331. ciò, che Atanaſio Prete ſcrive nel libello preſentato allo ſteſſo Concilio intorno a' laſciti fatti da San Cirillo al Veſcovo di Aleſſandria; e a ciò, che ne fece Dioſcoro.

(2) *Homilia de Avaritia pag.* 366. *edit. Venetæ an.* 1741. „ Eadem in „ plebe fides, ſed non in plebe eſt ipſa largitio [*che fu ne' tempi de' Ss. Apo- „ ſtoli*]. Nam PLERIQUE CHRI- „ STIANI NON SOLUM PRO- „ PRIA NON DISTRIBUUNT, „ ſed etiam diripiunt aliena: NON „ SOLUM, inquam, COLLIGEN- „ TES PECUNIAS SUAS AD PE- „ DES APOSTOLORUM NON „ DEFERUNT, ſed etiam CON- „ FUGIENTES FRATRES SUOS „ PROTRAHUNT A PEDIBUS „ SACERDOTUM. Nunc eſt illud „ tempus, quod deſcribit Apoſtolus „ dicens: *in noviſſimis diebus abun- „ dabit iniquitas multorum, & re- „ frigeſcet caritas*. Modo enim abun- „ dat avaritiæ iniquitas, quæ ante „ largitatis bonitate ceſſabat... Tu „ non certe dividis, qui de tanto au- „ ro tuo majorem partem mammonæ „ reſervas, QUAM DOMINO LAR- „ GIARIS... Ananias ex eo, quod „ promiſerat, partem ſubtrahit, SA- „ CRILEGII ſimul, & FRAUDIS „ CONDEMNATUR.... Si ergo, „ fratres, Ananias condemnatur, cum „ non totum dederit, quod de ſuo „ ipſe promiſerat; quid cenſemus de „ EO, QUI NON VULT RED- „ DERE, QUOD ALIUS REPRO- „ MISIT „?

CAP. IV.

## §. V.

### *Della legge contro le mani morte, che ſi pretende ſtabilita da Carlo Magno.*

*La legge di Carlo Magno pe' Saſſoni addottada' noſtri contradittori non fa al caſo.*

I. FRA Paolo, e Fra Fulgenzio oppongono come ſtabilita pe' Saſſoni da Carlo Magno una legge contro gli acquiſti delle mani morte. Il fonte, onde dicon eglino di aver attinta una sì fatta notizia, ſono i conſigli di Baldo (1). Ma Baldo non rammemora ivi nulla, che appartenga alla queſtione. Ei non dice, che ſia ſtato vietato da Carlo di più donare, o laſciare, o di vendere nulla a' monaſterj, o alle chieſe; lo che ſpetterebbe al noſtro punto: ei ſol racconta, eſſere ſtato ordinato da quel Sovrano, che i beni de' Saſſoni non ſi alienaſſero in guiſa, che paſſaſſero al potere, o dominio di chi non foſſe ſeggetto al loro Principe: e aggiugne, che un sì fatto ſtabilimento non ſolamente da' laici Saſſoni, ma eziandio dagli eccleſiaſtici ſia ſtato pacificamente oſſervato (2). La qual coſa non appartie-

(1) *Conſil.*174. *lib.*v.

(2) „ Statuit, & ordinavit, quod „ poſſeſſiones, res, & bona, quæ ad „ aliquem, cujuſcumque conditionis „ exiſtant, jure ſucceſſionis hæreditariæ devolvantur, ſine conſenſu expreſſo ex cauſſa tantum hæredum „ ſuccedentium per quamvis perſonam „ EXTRA JUDICIUM DOMINI, „ SUB CUJUS JURISDICTIONE „ IPSA BONA CONSISTUNT„. Aggiugne, che „ a tempore converſio„ nis

partiene al nostro istituto, non cercando noi quì, se possa giustamente il Sovrano comandare, che la roba de' suoi sudditi non passi a forestieri; e se co' laici possano unirsi gli ecclesiastici a osservare un tal comando.

CAP.IV.

II. Non erano i consiglieri di Carlo Magno somiglianti a' nostri nuovi politici, nè venne mai in pensiero a quel Sovrano d'impedire gli acquisti ecclesiastici, per avantaggiare i secolareschi. Egli ne' suoi capitolari si espresse più volte di considerare i fondi, e le altre facoltà delle chiese *quai voti de' fedeli, prezzi de' peccati, e patrimonj de' poveri, secondo la tradizione de' SS. Padri*; e si protestò non solo di avere stabilito di conservarli, ma di desiderare ancora di accrescergli; e si dichiarò di volere, che *neque suis, neque filiorum & Deo dispensante, successorum suorum temporibus, nullam penitus divisionem, aut jacturam* (1) *paterentur*; e riconobbe, che *omnia, quæ Domino offeruntur, procul dubio & consecrantur*; e che *a quibuscumque ultro offeruntur, Domino indubitanter consecrantur, & ad jus pertinent Sacerdotum*; e che, *quia Christus, & Eccl esia una persona est, quæcumque*

*Da altre leggi di quell'Imperatore si dimostra tutto l'opposto di ciò, ch' essi pretendono.*

„ nis prædictæ gentis (*Saxonum*) per „ Carolum factæ, (*una tal legge fu*) „ tam INTER CLERICOS, AC „ ETIAM LAICOS PACIFICE DI- „ CTARUM PARTIUM INCOM- „ MUTABILITER OBSERVATA,, Così Baldo, la cui autorità per altro nel riferire con esattezza le antiche leggi, non so, quanto mai possa valere.

(1) *Capitular. incerti anni cap.* III. *p.*520. *Tom.*I. *edit. Parif. Balutii*. Vedi anche il *cap.*IV.

*que ecclesiæ sunt*, *Cristi sunt*, e che *quæcumque ab Ecclesia ejus quocumque COMMENTO alienantur*, . . *sive alienando*, *sive minorando*, *Christo* sacrilegamente *tolluntur*, *qui est rex regum*, *& Dominus dominantium* (1): e prescrisse a' suoi successori, *& contestatus est*, che non togliessero, nè diminuissero nulla che appartenesse alle chiese, *nec volentibus talia facere consentirent*, SED ADJUTORES, ATQUE SUBLIMATORES ECCLESIARUM, ET CUNCTORUM SERVORUM DEI PRO VIRIBUS EXISTERENT: e si credè tenuto a stare a' decreti del Concilio Romano celebrato sotto S. Simmaco, e agli editti de' Santi Padri (2): e giusta i canoni del Concilio di Auvergne del VI. secolo detestò chiunque *fraudaverit*, o *suppresserit* ciò, che dalla pietà de' fedeli è lasciato, o donato a luoghi pii (3): e ammise volentieri la richiesta, in cui si esprimevano i popoli a lui soggetti in questa guisa (4): ,, Scimus res ecclesiæ ,, Deo esse sacratas, . . quapropter, si quis eas ab ec- ,, clesiis aufert, procul dubio sacrilegium committit . . ,, Quis-

CAP. IV.

(1) *Ivi cap.* XII. Vedi anche *il cap.* XIII. *seqq.* e il Concilio Troslejano *cap.* IV. *pag* 514. (*Tom.* VI. *Concilior. edit. Paris. an.* 1714.). Si confronti eziandio ciò, che abbiamo scritto di sopra *pag.* 226. *di questo volum. not.* 3. *&* 4. *e pag.* 227. *not.* 1. *seqq. & pag.* 228. *not.* 1. *seqq.*

(2) Nello stesso capitolare *cap.* I. *pag.* 525. *& cap.* II. *pag.* 526. *e c.* III. *pag.* 525. Vedi anche ciò, ch'egli stabilì (secondo il Concilio Arvernense celebrato *l'anno* 535. *cap.* V. *pag.* 181.) *T.* III. *Concil. ivi cap.* IV.

(3) Nello stesso *Capitolare cap.* IV. Vedi *il Conc. Arvern. cap.* XIV. e il Capitolar. *Aquisgran. dell'an.* 803. *c.* III. *p.* 379.

(4) Nella concessione della petizione del popolo *ivi pag.* 406. *&* 408. Vedi anche il Capitolare dello stesso anno 803. *cap.* II. *pag.* 410. *seq.*

CAP. IV.

„ Quisquis nostrum suas res ecclesiæ tradit, Domino „ Deo illas offert, ac dedicat: „ e non si sognò mai di punto intaccare la piena libertà de' suoi sudditi di donare, o di lasciare ciò, che fosse loro piaciuto de' beni loro, a' monasterj, e alle chiese (1), anzi egli medesimo accrebbe le ricchezze delle suddette chiese, e monasterj (2).

*Se negli stati di Carlo Magno nacquero degl' inconvenienti intorno agli ecclesiastici, ei non si avanzò a farne contro da per se degli stabilimenti.*

III. Che se egli vide nascere in qualche luogo del suo Impero degl'inconvenienti intorno a' nuovi acquisti di certe persone addette alla Chiesa, si contenne puramente ne' limiti di avvertirle; ma non si avanzò a farne contro degli stabilimenti (3), e, se gli avesse stimati necessarj, gli avrebbe fatti fare da' Vescovi giusta il tenore de' sacri canoni (4).

§. VI.

(1) Vedi il *Capitolare* VIII. *dell' an.*803. *pag.*406. *seqq. Tom.*1. *Capitolar. dell'ann.*794. *c.*XXXIX. *pag.*269. gli Annali Benedettini del P. Mabillon *an* 791. *num.*XXIX. *seqq. Tom.*1. *pag.*663. *della ediz. di Lucca*. Tralascio gli altri monumenti, per non diffondermi più del dovere, e molto più volentieri li tralascio, non negandosi ciò da molti de' nostri Avversarj, e specialmente dal Sig. Campomanes, il quale per altro dice *cap.*XII. *n.*3. *pag.*44. del suo Trattato della Regalia, che tali concessioni, o donazioni &c. aveano a essere raffermate dal Sovrano, altrimenti passavano i fondi alle mani morte coll'obbligo del tributo. Ma noi, come ho più volte avvertito, non trattiamo quì dell'obbligo del tributo, la qual cosa è di un altra ispezione, potendosi dare, che vi sieno de' beni dedicati a Dio, e che per varie condizioni sieno tributarj (*Vedi la lett. d'Innoc.III. lib.*XIII., e ciò, che abbiamo scritto in questo *vol. p.*103. *e seq.*) Noi trattiamo del diritto &c. di vietare gli acquisti ecclesiastici, e cerchiamo se competa a'Principi un tal diritto.

(2) Vedi il *Breviar. de' Tesori di Carlo Magno, e della dispostzione, ch'ei ne fece. Ivi pag.*487.

(3) *Capitular.*II. *an.*811. *c.*IV. *seq. p.*480.

(4) *Lib.* VI. *Capitular. cap.* 371. *pag.*990. Il Signor Campomanes *l. c. cap.*XI,

## §. VI.

### *Delle Novelle di Romano I., di Niceforo Foca, di Emanuello Comneno Imperatori.*

*Leggi di Romano I. Imperatore non considerate nè pure da' nostri contradittori.*

I. ROmano I. Imperatore circa l' anno 961. ordinò, che se qualcuno, avendo determinato di abbracciare lo stato monastico, volesse offerire qualche suo

*cap.*II. *n.*59. *p.*14. osserva: „ Che i „ Capitolari de' Re di Francia furo„ no un effetto di pura autorità di „ Carlo Magno, e de' successori di „ lui, perchè Leone IV. nell' an„ no 846. secondo che testificano Ivo„ ne Carnotense, e il Monaco Gra„ ziano, si offerì, che per quello, „ che a lui spettava, ei gli avrebbe „ fatti inviolabilmente osservare „. Ei cita Graziano *Dist.*10. *colle Annotazioni della Correzione Romana, e note del Boehmero* scrittor Luterano, e segue a pronunziare, che così fece Leone „ imitando il suo prede„ cessore S. Damaso, che pubblicò „ nella santa Romana Chiesa la leg„ ge, che proibiva agli ecclesiastici „ gli acquisti, e l'eredità „. Ma egli in primo luogo erra intorno a S. Damaso, non avendo questi fatto mai leggere verun ordine imperiale vietante gli acquisti *agli ecclesiastici* in generale (vedi la *p.*310. *sq. di questo volume*). 2. Non so con qual coraggio abbia il Signor Campomanes citato a suo favore Graziano, mentre questi pone per titolo del capo I. della stessa distinzione: *Constitutiones Principum Constitutionibus ecclesiasticis non praeminent, sed obsequuntur*: E del *cap.*III. *In ecclesiasticis caussis regia voluntas sacerdotibus est postponenda.* E del *c.*IV. *Decretis Romanorum Pontificum Constitutiones* de' Principi *contraire non possunt*. Dico de' Principi, perchè il Boehmero medesimo citato dall' Avversario nella *nota* 68. *p.*16. avverte, che *apte legitur* nella prima Correzzione Romana *Constitutiones Principum*; e perchè il capo, a cui Graziano prefisse un tal titolo, non veggo di quali altre costituzioni si possa intendere, del qual capo l'Autore fu Adriano I. essendo il capo stesso il XXXIX. di quegli statuti, che quel Papa verso l'anno 785. regnante Carlo Magno scrisse a Ingilramno (*Tom.*III. *Concilior.*

suo fondo al monastero, si contentasse di offerirne il prez-



*cilior. p.*2068. *edit. Parif. an.*1714.) ed è il seguente: *Constitutiones contra Canones, & Decreta Præsulum Romanorum, vel bonos mores, nullius sunt momenti*: e si noti, che lo statuto medesimo si legge *nel* VII. *libro de' Capitolari de' Re di Francia c.*CCCXLVI. *p.*1099. Ma così avviene a' nostri politici. Tacciono le molte, le chiare, le evidenti testimonianze, e si attaccano a qualcuna o dubbia, o duramente, e intricatamente espressa, e su di questa formano de' sistemi, e nientedimeno si spacciano per antiprobabilisti. 3. La lettera di Leone IV. non si trova, e sebbene alcuni brani di essa sono riferiti da Graziano, e da qualcheduno altro, sono però scorretti. Nientedimeno viene ella citata dal Signor Campomanes; e se ne fissa francamente la data nell'anno 846. non ostante, che nella Boehmeriana edizione, di cui ei si prevalse, si legga *circa an.*867. Ne' Codici di Graziano si riferisce in questa guisa il testo, su cui si fonda il suddetto Signore. „ De capitulis, vel præceptis Imperialibus vestris, vestrorumque Pontificum prædecessorum, irrefragabiliter custodiendis, & conservandis, „ quantum valuimus, & valeamus Christo propitio, & nunc, & in ævum „ nos conservaturos modis omnibus „ profitemur: & si fortasse quilibet „ aliter vobis dixerit, vel dicturus „ fuerit, sciatis eum pro certo mendacem „. Vorrà forse il Sig. Campomanes, che i predecessori di Lotario Imperatore sieno stati Pontefici? Non credo, ch'ei ci possa trovare de' predecessori di Lotario altri, che s' intitolassero *Pontifices Maximi*, che de' gentili, o di quelli, a' quali da' gentili si attribuiva il gentilesco Massimo Pontificato. Ivone legge, *De capitulis, & præceptis Imperialibus vestris*, NOSTRORUMQUE ETIAM PONTIFICUM PRÆDECESSORUM &c. e nella Panormia: NOSTRIS, NOSTRORUMQUE PONTIFICUM, & PRÆDECESSORUM. Queste lezioni sono molto più tollerabili della Grazianea. Perchè dunque lasciar queste mentovate anche nella edizione Boehmeriana *p.*18. e appigliarsi a quella? Perchè quella sebbene manifestamente scorretta, gli è sembrata atta a comprovare, che que' Capitolari, e decreti sieno stati fatti coll'autorità de' soli Imperatori. Anzi si avanza egli a citare Ivone a suo favore, quando peraltro i testi d' Ivone, come si è veduto, rovesciano il di lui vano sentimento. Di più Ivone nella *lettera* 171. *p.*72. *della ediz. di Parigi dell' anno* 1647. espressamente dice, che coll' autorità espiscopale furono costituiti que' Capitolari, che riguardano gli affari ecclesiastici; lo che maggiormente si conferma co' Capitolari medesimi

prezzo, potendo così essere più utile al luogo pio, e a' bisognosi; e verso l'anno 962. in un'altra sua Novella prescrisse, che niun patrizio, o pretore, o vescovo, o abate o pel Principe, o per la Chiesa, o pel Monastero ardisse di succedere in tutto, o in parte, per compra, o per eredità, ne' predj, e in altri fondi (1). Non vedo

mi *dell' an.*779. *p.*195. *dell' an.*794. *cap.*VI. *p.*265. *dell' anno* 799. *p* 327. *dell' an.*801. *p.*357. *dell' an.*803. *p* 379. *dell' anno incerto p.*519. e con altri, che per brevità si tralasciano. Nè altrimenti potea scrivere, stando alle sue massime, Leone IV. nella cui lettera I. *ad Episcopos Britanniæ c.* I. (*Tom.*V. *Concilior. p.*2. *edit. Paris. an.*1714. leggiamo: „ Quis extra episcopos promulgator esse quiverit Canonicarum sententiarum „? e nel *cap.*VI. *p.*3. *seq.* „ De libellis, & commentariis aliorum non convenit aliquem judicare, & sanctorum Conciliorum Canones relinquere, vel decretalium regulas, id est quæ habentur apud nos simul cum illis in canone . . . . . & cum illis regulæ Præsulum Romanorum . . . . Isti omnino sunt, per quos judicant episcopi . . . Quamobrem luculentius, & magna voce pronunciare non timeo, quia qui illa, quæ diximus, Sanctorum Patrum statuta, quæ apud nos canones prætitulantur, sive sit episcopus, sive clericus, sive laicus, non indifferenter acceperit, ipse se convincit nec catholicam, & apostolicam fidem . . . retinere „. Prodigioso cattolico pertanto si mostra colui, il quale sostenga, che coll' autorità de' Sovrani del secolo sieno stati promulgati que' capitolari, ne' quali si *scomunica*, si depone dal grado *ecclesiastico*, e si prescrive a' Vescovi quel, che *debbono insegnare*. Vedi i Capitolari *dell' an.*789. *seqq. pag.*213. & *c.*LXXX. *p.*240. *dell' an.*800. *c.*II. *p.*329. *dell' anno* 803. *cap.*VII. *p.*382. *dell' an.*813. *c.*XVII. *p.*504. *d' incerto anno cap.*XI. *p.*514. *dell' an.*814. *c.*IV. V. IX. XIII. *p.*528. *seqq.* Ma che? se il testo di Leone non fa al caso? Perocchè non altro si può quindi provare, se non se, che Papa Leone invece del diritto civile Romano, abbia fatto seguitare da' popoli a se soggetti nelle cause civili i Capitolari de' Re di Francia. Vedi l' Annotazione de' correttori Romani *p.*18. della citata edizione Boehmeriana, di cui dice di valersi il Signor Campomanes.

(1) *Novell. Rom. Imp. n.x. apud Leunclav. Jur. Græc. Rom. lib. Novellar p.*157. *seqq.* & *p.*159. *seqq. edit. Francoford. an.*1598.

vedo però, che i nostri contradittori si sieno mai fondati sù di sì fatte Novelle. Ciò sarà avvenuto, o perchè non ne hanno avuto cognizione, o perchè hanno preveduto, che sarebbesi loro risposto, che Romano visse nel secolo il più barbaro, che mai sia stato, e fu inoltre scismatico, e spergiuro, e superbo, e violento, e perciò non è degno di essere paragonato a Carlo Magno; e che le costituzioni di lui non furono considerate per *nulla*; onde Niceforo Foca peggior di lui credè di doverne fare delle altre.



*Della legge di Niceforo Foca rigettata perchè scritta da un uomo, che si facea giuoco della religione, perchè contrastata da' Vescovi, e perchè rivocata da' di lui successori.*

II. Niceforo tenne l'impero greco dall'anno 963. all'anno 969. Egli pubblicò una costituzione, per cui vietò di assegnare nuovi fondi a' monasterj, agli ospedali, a' vescovati, e alle sacre metropoli (1). Di questa fanno grandissimo conto, dopo il Wan-Espen (2), Fra Fulgenzio, e parecchi altri politici, che tralascio di



(1) Apud Leunciav. *l. II. Jur. Græc. Rom. p.* 113. „ Sancimus, ut quicumque „ Monasteria, Xenones, & Gerocomia „ constituere voluerint, eorum potius „ rationem habeant, quæ a longo „ tempore jam facta fuerunt, nec eis „ fundos, aut loca donent, vel ædificia struant; quippe sufficiunt ea, „ quæ jam ante facta sunt: sed eorum „ bonorum curam gerant, quæ jamdudum possident; loca scilicet propria secularibus vendentes, & eorum pretio restaurantes ædificia pro „ bobus, atque gregibus, & mancipiorum emtiones, & si quid tale „ fuerit. Quosdam arceri jubemus, „ ne mansiones novas, aut Xenones, „ aut Gerocomia faciant, adeo ut ab „ hoc tempore, quod initium est indictionis VII., nemini permissum sit „ agros, nec loca, nec villas ad Monasteria, vel Gerocomia, vel Xenones quocumque modo, nec ad „ metropoles, vel Episcopatus transmittere. Nihil enim hoc, nihil eis „ expedit „.

(2) *Jur. Eccl. Univ. p.* I. *Tit.* XXXIX. *c.* XII. *n.* 12.

di nominare, non essendomi io prefisso di scrivere la storia di costoro, ma d' impugnarne i sentimenti, il Ragionatore (1), e l'Autore delle *Memorie pel ceto de' secolari di Molfetta* (2): e molto più stimò il Ragionatore medesimo di doverla apprezzare, perchè la vide celebrata da Niceta Coniate, il quale nel rammemorarla chiama Niceforo *fortissimo, e prudentissimo Imperatore* (3).

Ma non ostanti gli elogi del Coniate, e di quanti altri

(1) *Ragionam. pag.65. Conferm. P.* II. *p.* LX.

(2) §.III. *p.25. dell' ediz. dell' anno* 1767. Tutte le stranezze, e i paralogismi di costui riguardanti le leggi di Valentiniano, e di Teodosio, sono da noi stati confutati ne' paragrafi antecedenti. Ora non potendo esso negare, che la legge di Foca fu dal successore di lui Basilio Porfirogenito rivocata come perniciosa alla chiesa, e alla repubblica, sfata il savio successore per sostenere il mal fatto dall' antecessore, così scrivendo: „ Il Porfirogenito facendo da secretario di gabinetto di sua „ divina Maestà, e interpretando gli „ arcani divini, disse, che questa legge era stata la causa di tutti i disastri „ dell' impero Greco „. E' questa la solita maniera di uscire d' imbarazzo usata da' nostri scrittorelli feudopolitici, e perciò realmente capitali nemici del pubblico bene. Lo stesso fa il Ragionatore *nella* XI. *Parte della sua Confermazione p.* LXXXIV. dove sparla del gran Card. Baronio, il quale per altro nulla di più dice delle vittorie di Teodorico di ciò, che disse S. Agostino *nel lib.* V. *de Civ. Dei cap.* XVIII. *seq. p.*105. *seq.* Come questi politici, così i Gentili non faceano conto degli avvisi de' nostri SS. Apologisti, i quali dicean loro, che dalla giusta vendetta di Dio, per le persecuzioni mosse contro la pietà cristiana, grandissimi danni provenivano alla repubblica. Vedi S. Cipriano *lib. ad Demetrian. p.*187. *edit. Oxon.* Se la rise Balacio degli avvertimenti di S. Antonio, ma ne pagò la pena. Vedi S. Atanasio *Vit. Anton. Tom.* I. *P.* II. *n.*86. *seq. p.*859. *edit. Parif. an.*1698. Vedi anche la vita di S. Ambrogio scritta da Paolino *p.* X. *T.* IV. *Opp. Ambr. edit. Venetæ an.*1751. e, quel ch' è più, leggi il libro Sacro dell' *Ecclesiastico cap.* V. *vers.* I. *seqq.*

(3) Vedi il *Ragionatore Ragionam. p.*65.

altri ſomiglianti a lui (1) poſſono citare gli Avverſarj, dico, doverſi riprovare quella coſtituzione, 1. come pubblicata in un ſecolo bujo da un uomo barbaro, e malvagio, e che ſi facea giuoco della religione criſtiana, 2. come quella, che fu contradetta da'Veſcovi, 3. perchè deteſtata, e rivocata come malvagia dagli ſteſſi Sovrani di lui ſucceſſori nell' impero. Quanto al 1., bell' eſempio in vero ci allegano i noſtri oppoſitori. Biſogna che queſti eroi del ſecolo, com' eſſi dicono, illuminato, ſieno di parere, che Niceforo abbia viſſuto ne' tempi di luce, e ſia ſtato l'eſemplare dei Sovrani per la probità, per lo ſapere, e pel deſiderio di promuovere criſtianamente il bene della repubblica. E pure viſſe egli nel ſecolo x. ch' è numerato tra' più oſcuri, e tenebroſi fino dagli ſteſſi noſtri Avverſarj, poco ricordevoli di ciò, che hanno ſcritto in altre occaſioni; e fu *barbaro, indocile, e rozzo* (2), e collo ſpergiuro, e con delle altre ſcelleratezze arrivò a occupare l'impero (3); e quindi ſtabilì, che niuno ſenza l' ordine imperiale foſse creato ve-

 ſcovo,

(1) Non era nulla migliore il Coniate di quel che ſia ſtato in queſti noſtri tempi lo Strychio Proteſtante. Vedi il trattato di lui intitolato *de Orig. Seculariſat. &c. Diſp.* III. *c.* I. citerò quì i Centuriatori di Magdeburgo, i quali *Centur.* x. *c.* xvi. *p.* 715. *edit. an.* 1567. „ Fuit, *dicono*, Nicephorus „ militaris homo, magis armis tractan„ dis, quam legibus, & pacis artibus „ deditus. Incredibili avaritia arſit, & „ aucupia pecuniarum invenit, neque „ erubuit vitiare monetam &c. „

(2) Luitprand. Legation. *apud Murator. p.* 479. *&* 485. *Tom.* II. *Scriptor. rerum Italicar.* Per dare nel genio al Ragionatore, che ſtima più i proteſtanti, che qualunque Santo Padre,

(3) Liutprand. Legat. apud Murator. *ibid.*

CAP. IV.

ſcovo, affinchè, morto che ne foſſe qualcuno, poteſſe egli ſoſtituirgli qualche ſuo familiare, o amico, il quale, ſpendendo poco, coſtituiſſe lui padrone del reſto dell' entrate del veſcovato. Nè ciò fece egli ſolamente, ma tentò anche di far valere una legge, per cui aveva preteſo, che a' ſoldati morti in guerra foſſero dati gli onori dovuti a' Santi Martiri (1) (lo che certamente fu un voler far giuoco della religione) e combattè il pubblico bene (2).

Che tal legge poi ſia ſtata contradetta da' Veſcovi, e ſpecialmente da Polieutto Patriarca, coſta dalle teſtimonianze di Glica (3), di Georgio Cedreno (4), di

(1) *Cedren. Compendi. Hiſt. 658. edit. Pariſ. an.1647. Parte I.*

(2) Perocchè ſoffrì, che i ſuoi ſoldati commetteſſero atroci delitti; ſi dilettò, che depredati foſſero i beni de' ſudditi sì plebei, che nobili, e anche di coloro, che l' aveano portato all' impero; commiſe intollerabili rapine; tolſe i ſalarj fino a' ſuoi Senatori ſotto preteſto, che avea biſogno di danaro per la guerra; in ſomma *attrivit rempublicam*. *Cedren. ib. Glycas Annal. P.IV. p.306. ſeq. edit. Pariſ. an.1660.* Zonaras *lib.XVI. Annal. p.200. ſeq. Tom.II. edit. Pariſ. an.1687.*

(3) *Ibid. p.*308. dove racconta, che Tzimiſce non fu coronato da Polieutto, ſe non ſe dopo, ch'ei lacerò la *novella*, o *il tomo*, ὃν ἐπὶ συγχύσει τῆς ἐκκλησίας ὁ φωκᾶς ἔθετο, *che Foca avea ſtabilito per confuſione della chieſa*. Non ſi ha, che Tzimiſce abbia ſu ciò ſcritto alcuna legge.

(4) *Loc. c.* Racconta queſti, che il Patriarca volle διαῤῥαγῆναι *che* FOSSE STRAPPATO *il tomo*, *che per confondere le coſe eccleſiaſtiche* ὁ νικηφόρος ἐξέθετο AVEA STABILITO NICEFORO, e che *apportato che fu* il tomo, fu ſtrappato, e fu reſtituita τῇ ἐκκλησίᾳ ἡ προτέρα ἐλευθερία ALLA CGIESA LA PRIMIERA LIBERTA'. Altri Veſcovi ancora reſiſtettero a Niceforo, i quali da lui furono eſiliati, ma furono di poi richia-

di Giovanni Zonara (1), e di parecchi altri istorici, che per brevità tralasciamo di nominare.

Finalmente, che i successori di Foca abbiano detestata, e rivocata la Novella medesima, costa dalle arrecate testimonianze, nelle quali si tratta di Tzimisce; e dalla novella di Basilio Porfirogenito data alla luce il mese di Aprile dell'anno 987, e riferita da Teodoro Balsamone celebre commentatore de' canoni, la qual Novella si può leggere nella infrappossta annotazione (2).



chiamati da Tzimisce: „ fu conceduto, scrive Cedreno *l. c.* „ a' perseguitati da „ Niceforo, di ritornare, e principal„ mente τοῖς ἀρχιερεῦσι A' PON„ TEFICI, per non aver questi vo„ luto ὑπογράψαι SOTTOSCRI„ VERE al tomo, che da lui (cioè „ *da Niceforo*) era stato pubblicato „ in ispogliamento, e contumelia del„ la Chiesa „.

(1) *Ibid. p.*308. „ Il Patriarca do„ mandò, che il Tomo, di cui ab„ biamo fatto menzione, διαῤῥαγῆναι „ FOSSE STRAPPATO „ e, che „ Tzimisce, preso τὸν τομὸν ἐκεῖ κομισθέντα, διεῤῥηξε *il tomo ivi* ARRECATOGLI, lo strappò.

(2) *Theodor. Balsam. Commentar. in can.* I. *Pseudo Synodi* VIII. *apud Bevereg. Tom.*I. *Pandectar. Canon. p.*333. *edit. Oxon. an.*1672. *Hanc novellam*, dice, *Porphyrogennetus Dominus Basilius novus sua novella mense Aprili indict.*1. *an.* (*mundi*) 6495. *emissa sustulit, quæ & hæc expresse continet.* „ Imperium nostrum, quod „ a Deo profectum est . . . legem de „ Dei ecclesiis, & sanctis domibus, „ vel potius contra ecclesias, & sanctas „ domos a D. Nicephoro, qui impe„ rio excessit, conditam αἰτίαν, καὶ „ ῥίζαν τῶν παρόντων γενέσθαι „ κακῶν, καὶ τῆς οἰκουμενικῆς „ ταύτης ἀνατροπῆς, καὶ συγχύ„ σεως PRÆSENTIUM MALO„ RUM CAUSSAM, ET RADI„ CEM FUISSE, ET UNIVERSA„ LIS HUJUS SUBVERSIONIS, „ ET CONFUSIONIS, ET QUÆ „ ad injuriam & contumeliam non „ solum ecclesiarum, & sanctarum „ domorum, sed etiam Dei ipsius fa„ cta

CAP. IV.

Per la qual cosa gli stessi Centuriatori di Magdeburgo, sebbene nemici capitali del cattolicismo, furono tuttavolta dalla forza della verità costretti a numerare tra' sacrilegj di Niceforo Foca, *eum ædibus, & locis Deo dicatis annuos redditus imminuisse, & NOVO DECRETO, ne immobilibus bonis ecclesiæ ampliarentur, cavisse* (1).

Ma Niceta Coniate (2) approva il rinnuovamento fatto da Emmanuello Comneno dell' antiquata legge di Niceforo (3). Mirabil cosa! Al vedere, richiede l'arte critica de' nostri politici, che a tutti gli storici di quella età, a' Vescovi, a Basilio Imperatore, a' Padri, a' sinodi si abbia ad anteporre un secolare, scismatico, e contradicente agli stessi suoi principj, qual era Niceta. Egli non vuole in conto veruno, che il Sovrano si mescoli in ciò, che alla dottrina, e al divin diritto, e agli affari ecclesiastici appartiene, e riprende Emmanuello, perchè osò d' intromettersi in sì fatte cose; e poi non solamen-

„ cta sit, intellexisset, & maxime cum „ id ἔργῳ opere (o piuttosto expe- „ riendo) comperisset (ex quo enim „ hæc lex observata est, NIHIL BO- „ NI PENITUS οὐδ' ὁποῦν χρηστὸν „ in hodiernum usque diem vitæ no- „ stræ occurrit, sed contra nullum „ penitus calamitatis genus defuit) „ per presentem auream bullam huic „ scripto annexam statuit, ut lex prædicta ab hoc præsenti die cesset, & „ deinceps infirma, & irrita PER- „ MANEAT „.

(1) *Centur.*x. *cap.*VI. *p.*373. *edit. Basil. an.*1567.

(2) E' questi citato non solamente da F. Fulgenzio, ma eziandio dal Marsili. Vedi il Gretsero *lib.*I. *Consideration.*VII. *p.*458. *ed. Ratisb. an.*1736. *Tom.*VII. *Opp.*

(3) In Emman. Comn. *l.*VII. *n.*IV. *p.*135. *edit. Paris. an.* 1647.

ſamente non ſi oppone al riſtabilimento di una tal legge, ma ardiſce eziandio di darne favorevole giudizio egli ſteſso, ſebbene laico (1), e imperito del divin diritto, e ben informato dell' avarizia, dell' avverſione dal pubblico bene, e dell' uſo malvagio di Emmanuello di malmenare le provincie dell' impero per arricchire chi non potea eſſere di giovamento veruno alla repubblica (2). Ma di Niceta ſi è detto a baſtanza.

Cc 4 III. Quan-

(1) Parlando Niceta nel lib. medeſimo *num.v. p.136.* della preſunzione, e della empietà di Emmanuello Imperatore: „ Plerique Romanorum Imperatorum, *ei dice*, imperare, aurum „ geſtare, communibus veluti privatis „ uti, eaque ſuo arbitratu, quibus „ volunt, donare non contenti, niſi „ ſapientes, forma diis, heroibus ſimiles, & ut Salomon divinitus edo- „ cti, & doctores divinitatis, & nor- „ mæ rectiſſimæ, & divinarum deni- „ que, humanarumque rerum interpre- „ tes veriſſimi habeantur, injuriam „ ſibi fieri cenſent: unde fit, ut cum „ audaciores, qui nova dogmata in „ eccleſiam introducunt, coercere, „ aut id munus iis, qui theologiæ „ ſcientiam profitentur, mandare de- „ berent, ipſi dogmatum auctores, & „ horum arbitri, ac diſceptatores exi- „ ſtant, ſæpe autem & punitores ſint „ eorum, qui ipſis non conſonant „. Tali ſi vorrebbero i Sovrani da parecchi de' noſtri falſi politici. Scende Niceta al particolare, e accuſa Emmanuello [*p.139.*] perchè *Pontifices*, i quali non acconſentivano a' decreti pubblicati da lui in materia di dottrina „ conviciis „ inſectabatur, & homines omnium „ ſtultiſſimos appellabat „ tra' quali decreti, ch' ei avea propoſti, ſuapte „ auctoritate, & aulicorum erudito- „ rum, quos tempori ſervire norat, „ miniſterio (*Nicet. ib. p.140.*) fin anche „ Mahometi delirium defendebatur, „ & ſuperiores Imperatores taxaban- „ tur „ (*p.140.*) come ſon ora da' noſtri falſi politici tacciati i Coſtantini, i Teodoſj, i Marciani, i Carli Magni, ed eſaltati ſino alle ſtelle i Diocleziani, i Giuliani, i Nicefori, &c. i quali politici, ſe non iſparlano de' preſenti Sovrani, non iſparlano non già perchè queſti diano loro nel genio, ma perchè vivono, e incuton loro timore. Ma di ciò ſi parlerà appreſſo più di propoſito.

(2) *Ibid. num.IV.p.135.* Emmanuel „ ſtipendia milliaria in fiſcum tam- „ quam

CAP. IV.

*Le leggi di Manuel Comneno furono contrastate, e alla fine rivocate da Alessio di lui figliuolo.*

III. Quanto a Emmanuello, dico, ch'ei pubblicò su di un tal affare due Novelle, la 1. nel mese di Settembre *Indizione* VII. per cui ,, (1) Definiit, ne ullis, qui immo-,, bilium donationem ab Imperatore accepissent, vel ,, acciperent, alio transferre quocumque modo, nisi ,, ad personas senatorii ordinis, vel numeri militaris, ,, liceret; sin autem aliter factum esset, immobilia ad ,, publicum redirent:,, La 2. chiamata *mediatrice della prima* (2), onde vanamente pensarono alcuni, che la prima sia stata rivocata per la seconda; la seconda, dico, fu data alla luce l'anno 1148., e fu alquanto più mite dell' altra, non per amore della pietà, ma pel timore, che non s'inaspriffero gli animi de' sudditi in un tempo, in cui Ruggiero Re di Sicilia aveagli preparato contro una poderosa flotta. Per essa seconda Costituzione assicurò egli a' monasterj, e alle chiese i fondi, de' quali eran elleno di già in possesso, ma non annullò la parte della prima, per cui venivano loro vietati i nuovi acquisti (3). A ragione pertanto scrisse Teodoro Balsamone, che la seconda contenea quasi lo stesso, che la prima; e a ragione fu contradetto e all' una, e all' altra,

,, quam in cisternam coegit ,, e fece sì, che ,, milites enervarentur, & maximum pecuniæ flumen in ignavos ,, ventres effunderetur, & Romanæ ,, provinciæ male tractarentur ,,.

(1) *Theodor. Balsam. Commentar. ad can.* 1. *Pseudo-Synodi* VIII. *Constantinop. l. c.*

(2) Vedi il *Baron. ad ann.* 1148. *num.* XLII.

(3) E' riferita questa novella dal Leunclavio *Jur. Græc. Rom. lib.* II. *Novellar. Imper. p.* 149. *seq. edit. Francford. an.* 1596.

tra, talchè non furono elleno di lunga durata, essendo state rivocate da Alessio Comneno figliuolo dello stesso Emmanuello (1).



## §. VII.

### *Degli stabilimenti di Enrico Imperatore di Costantinopoli intorno a' fondi da non essere lasciati, donati, o venduti a' luoghi pii*

I. Verso l' anno 1209. Enrico Imperatore di Costantinopoli ordinò: „ Ne quis de possessionibus suis in vita sua conferret, vel in extremo articulo conderet Ecclesiis testamentum (2). „ Ne riclamaron i Prelati, e specialmente gli Arcivescovi di quell'imperò (3) e ne fecero ricorso al Sommo Pontefice Innocenzo III. Se ne dolse pertanto coll' Imperatore

*La Costituzione di Enrico Imperatore di Costantinopoli fu combattuta da' Prelati della Chiesa, e rigettata da Innocenzio III. come contraria al divin diritto.*

(1) „ Quæ quidem statuta per posteriorem filii ejus D. Alexii aureæ „ bullæ definitionem mense Decembri 1. indict. an. 6691. ( cioè l'anno di Cristo 1183. ) editam sublata „ sunt „. *Balsam. ibid.*

(2) Innoc. III. *l.* XIII. *Ep.* XCVIII. *ad Henric. Imp. p.* 462. *Tom.* II. *edit. Balut. & lib.* XV. *Epist.* LXXVI. *p.* 628.

(3) Innoc. III. *lib.* XIII. *Ep.* XCVIII. *ad Henric. Imp. p.* 462. „ Gravem Venerabilium Fratrum nostrorum Archiepiscoporum, & dilectorum aliorum filiorum Prælatorum Imperii „ tui recepimus questionem, quod „ tu, & Barones tui in eorum inhibuisti gravissimum detrimentum &c. „ Cum igitur ex inhibitione hujusmodi & ecclesiarum dispendium, & „ INHIBENTIUM INTERITUS „ procuretur, excellentiam tuam monemus attentius, & hortamur, quatenus hujusmodi PRAVAM INHIBITIONEM & tu ipse relaxes, & „ a tuis Baronibus facias potestate tibi „ tradita relaxari „.

CAP. IV.

tore ſuddetto il Santo Padre (1). Ne ſcriſse eziandio a' Paſtori della Chieſa coſtituiti in quelle regioni (2), e fece vedere, eſser egli un sì fatto ſtabilimento non ſolamente contrario alle determinazioni de' cattolici precedenti Imperatori (3), ma eziandio alle divine leggi (4), e perciò invalido; ond' ei coll' autorità Apoſtolica il dichiarò nullo (5). Dalle accennate lettere evidentemente ſi ſcorge 1. che, ſecondo quel grande Pontefice peritiſſimo delle umane, e delle divine leggi, i Sovrani cattolici fin a quell' età non ſi erano mai avanzati a fare diſpoſizioni ſomiglianti a quelle di Enrico, e che anzi le ordinazioni loro erano ſtate contrarie alla nuova coſtituzione di quel Principe. 2. Che col

(1) Circa i Baroni dell' Impero vedi il *l.*XIII. dello ſteſſo Pontefice *Ep.*CX. *p.*465.

(2) Innoc. III. *lib.*XI. *Ep.*XIII. & *lib.*XV. *Ep.*LXXVII. *p.*628.

(3) *Lib.*XI. *Epiſt.* XII. *pag.* 144. „ Cum a Catholicis Imperatoribus „ fuerit conſtitutum, ſicut legales edo- „ cent ſanctiones, ut quilibet eccle- „ ſiis, & piis locis legare libere va- „ leat bona ſua, ſerenitatem tuam „ rogamus attentius, & monemus, & „ exhortamur in Domino, quatenus „ ſi milites, vel alii poſſeſſiones ſuas „ eccleſiis legare voluerint, nullate- „ nus impedias, vel teipſum opponas, „ ſed eas ſaltem cum onere ſuo ipſis „ legare permittas libere, ac quiete „. Vedi la *Epiſt.*XIII. *e* XIV. *e* XV. *ivi*.

(4) *Lib.*XV. *Ep.*LXXVI. *p.*628. *ſeq.* „ Ad noſtram noveritis audientiam „ perveniſſe, quod cariſſimus filius no- „ ſter Henr. Conſt. Imperat. illuſtr. „ conſtitutionem cum ſuis baronibus „ edidit, quæ vergit in periculum ani- „ marum, & eſt contraria prorſus ec- „ cleſiaſticæ libertati, videlicet, ut „ nullus poſſit de ſuis poſſeſſionibus „ in vita, vel ultimo teſtamento ec- „ cleſiis elargiri. Cum igitur conſti- „ tutio hujuſmodi tam DIVINIS, „ quam humanis SIT LEGIBUS INI- „ MICA, dilectioni veſtræ per Apo- „ ſtolica ſcripta mandamus, quatenus „ ipſam auctoritate noſtra decernatis „ frivolam, & inanem, & penitus „ non ſervandam „.

(5) Vedi la *nota antecedente*.

col consiglio non de' sacri Pastori, ma de' Baroni dell'impero (1), a' quali non appartiene il giudicare fin dove si stenda il divin diritto, fu stabilita la costituzione suddetta da Enrico; e che vi reclamarono i Prelati, e gli Arcivescovi costituiti dal Signore a governare in quelle regioni le chiese, e a indirizzare i popoli alla verità, e alla giustizia; e per ingiusta, e dannosa riprovarono la medesima costituzione; e che la Santa Romana Chiesa Madre, e Maestra di tutte le altre dichiarò essa costituzione contraria al divin diritto *divinis legibus inimicam*.



*Per avere permesso Enrico, che i suoi Baroni s' impossessassero de' beni ecclesiastici, e li ritenessero, fu ripreso dal Pontefice, e i Baroni stessi furono obbligati alla restituzione.*

II. Lo stesso Imperatore permise a' suoi Baroni d'impossessarsi de' beni ecclesiastici, e di ritenerli; per la qual cosa se ne risentì Innocenzio, e scrissegli, giusta la dottrina, e la tradizione de' Padri „ ad ecclesiastica bo„ na manus extendere non deberes . . nec gravare de„ bes ecclesias, quarum credis ministrorum precibus „ flecti Christum, ut te ab hostium gravaminibus tuea„ tur (2) „; e ordinò eziandio agli Arcivescovi Tebano, e Neopatrense „ ut detentores eosdem ad restitutionem „ integram detentorum cum satisfactione perceptorum „ fructuum, competenti monitione præmissa, per cen„ suram

(1) Bisogna bene, che quel Sovrano ne avesse preso l' esempio dagli scismatici Niceforo, ed Emmanuello, il quale, al dir di Niceta Coniate [*In Eman. lib.* VII. *n.6. p.*139.] „ suapte „ auctoritate, & aulicorum eruditorum, quos tempori servire noverat, „ ministerio decretum proposuit „.

(2) *Lib.* XIII. *Ep.c. ad Henricum Imp. p.*463.

„ ſuram eccleſiaſticam, ſicut juſtum erat, appellatio-
„ ne remota, compellerent (1).„

CAP. IV.

*Inſuſſiſtenti diſtinzioncelle del Signor Campomanes e del Ramos tra le leggi di Foca, di Manuello, di Enrico, e quelle, che ora da' politici ſi procurano. Le novelle di Niceforo, di Manuello, e di Enrico ſi dimoſtrano men gravoſe alla Chieſa delle procurate da' nuovi politici.*

III. Ma quì il Sig. Campomanes (2) ſeguitando il Ramos (3) noto giuriſconſulto, diſtingue tra leggi, e leggi. Ei vuole, che le pubblicate da Niceforo, da Emmanuello Comneno, e da Enrico impediſſero a' luoghi pii, in odio della Chieſa, ogni acquiſto, e perciò non valeſſero; ma che abbiano a valere quelle, che preſentemente ſi procurano da' politici, per eſſere elleno atte, a cagione di certi temperamenti, a promovere il ben comune, e la indennizazione della repubblica.

Io però non vedo con qual fondamento il Ramos abbia potuto fare una ſomigliante diſtinzione. Il Sig. Campomanes non fa verun conto di parecchi giuriſconſulti, e teologi anche della ſua nazione, perocchè, com' egli s' immagina, mancano *d' intelligenza, e di lettura de' fonti* (4). Or il Ramos citando le leggi di Fòca &c. e ſofiſticandoci ſopra con arbitrarie diſtinzioncelle,

(1) *Lib.*XIII. *Ep.*XCIX. *p.*463.

(2) *Tratado de la regalia de Amortizacion c.*II. *n.*70. *p.*42.

(3) *Franciſc. Ramos de Manzano ad leges Juliam, & Papiam lib.*III. *cap.*XLV. *num.*VII. *p.*392. *ſeq. apud Meberman. Tom.*V. *Theſauri juris Civilis, & Canonici edit. Hagæ Comit. an.*1752. Queſt' uomo per altro erudito, che inviluppa al ſolito degli altri, che impugnano i diritti eccleſiaſtici, e troncando i teſti, dà un altro aſpetto alle materie, delle quali tratta; in *quel capitolo n* I.*ſeq.* moſtra di eſſerſi dimenticato di ciò, che avea ſcritto circa l'autorità eccleſiaſtica *lib.*II. *c.*XLVII. *n.*XI. *ſeqq. p.*275. Ma del Ramos non occorre, che di più parliamo, perocchè avendo noi confutati gli altrui, abbiamo nello ſteſſo tempo dimoſtrata la inſuſſiſtenza de' di lui argumenti.

(4) *Campom. ivi n.*68. *p.*41.

celle, moſtra di non averle mai lette nel loro fonte. E in vero, ſebbene furono Niceforo, ed Emmanuello avari, ſpergiuri, ſciſmatici; non pertanto in quelle loro Novelle non ſolamente non diedero ſegno veruno di odio, e di malevolenza contro l'ordine eccleſiaſtico, ma ſi proteſtarono anzi di averle promulgate per quel bene maggiore della Chieſa, e della Repubblica, che ora, ſecondo il Ragionatore, il Signor Campomanes, e il Ramos, è il coſtitutivo della giuſtizia, e della validità de' ſuggeriti da loro nuovi ſtabilimenti. Niceforo nella ſua Novella cita quelle ſteſſe teſtimonianze del ſanto Vangelo, delle quali ſi abuſano il Ragionatore medeſimo, e varj altri moderni politici, vale a dire: che è (1) *difficile al ricco l'ingreſſo al regno de' cieli*: che il Signor noſtro Gesù Criſto ordinò a'ſuoi diſcepoli di non portare baſtone, di non aver due tonache, e di non penſare al dì venturo. Compiagne eziandio egli, così per l'appunto, come porta la nuova politica, i grandi acquiſti, i quali divertano dal fine loro gli eccleſiaſtici, eſsendo per eſſi motivi di mondane ſollecitudini. Oſserva che l'Apoſtolo S. Paolo viſse col lavoro delle proprie mani, e inſegnò, che, *habentes alimenta, & quibus tegamur, his contenti ſimus*. Provoca all' antica apoſtolica diſciplina, e ſi lagna, che non ſi faccia conto, da chi abbraccia lo ſtato monaſtico, del conſiglio di vender tutto, e di darne il prezzo a' poveri. Dice, eſser ella ſtata ragionevol

CAP. IV.

(1) *Apud Leunclav. lib. XI. Jur. Græc. Rom. p. 114. ſeqq.*

nevol cosa, che si abbia voluto fabbricare de' monasterj in quell' età, in cui erano rari, ma esser omai questi di numero cresciuti a dismisura. Ognuno vede, che questi sono i motivi, pe' quali i nostri zelanti recenti Ragionatori, e Trattatisti, e Osservatori, stimano, che da' Sovrani giustamente si possa, e si debba mettere argine a' nuovi acquisti de' monasterj, e delle chiese. Tiriamo innanzi a esaminare la legge di Niceforo. Vedremo, che in essa egli talmente si espresse, che apparve assai più de' mentovati scrittori pietoso. Aggiugne adunque Niceforo, di aver egli determinaro di opporsi all' ambizione; e di non aver egli davanti agli occhi, che Dio. Esser egli pertanto venuto a questi termini per Iddio, e per non dicadere dalla divina rimunerazione. Comandarsi adunque da lui, che in avvenire coloro, i quali abbiano preso il partito di abbracciare l' istituto religioso, vendano le facoltà loro, e le distribuiscan a' poveri (1). Ordinarsi, che non si fondino de' nuovi monasterj; ma non, che non si rifabbrichino i di già fondati (2). Anzi desiderar egli, che *his manus admoveantur*. Esortar egli coloro, i quali vogliano lasciare a luoghi religiosi, che prendano la cura de' più necessitosi, non dando campi, nè case (poichè bastan loro (3) que' beni, de' quali

(1) Ciò non si permette da alcuni nostri politici.

(2) A questo pure sono contrarj alcuni de' nostri oppositori, anzi vogliono, che gran parte di essi monasterj sieno soppressi.

(3) Non dice, che si tolgano loro, se pajano più che sufficienti. Ciò riserbò egli alla futura politica Ragionatrice.

quali sono in possesso ) ma somministrando loro da poter comprare de' servi, de' buoi, delle greggie, e de' giumenti (1). Vietarsi da lui le donazioni de' fondi a' luoghi pii, perocchè una volta, che questi se ne impossessino, i fondi medesimi diventano inalienabili secondo le leggi, onde nascono degl' inconvenienti (2). Comandarsi pertanto da lui, che di lì innanzi non sia lecito

(1) Questo è troppo, secondo la nuova politica.

(2) E' questa una delle ragioni politiche, onde da' nostri oppositori si deduce la utilità, e il valore delle leggi di amortizazione. Campomanes *ivi Proleg. p.* IV. sostiene, che la disciplina ecclesiastica stette ne' limiti del retto, e lodevole, finchè Alessandro III. acciocchè non rimanesse indotato il clero, proibì nel Concilio Lateranense l'anno 1179. in avvenire le alienazioni delle decime. Aggiugne, che furono parimente proibite le alienazioni de' fondi, che per giusti titoli fossero ricaduti alle chiese (*Tit. de Reb. Eccl. alienand. vel non*) non già per odio dello stato secolare, in cui pregiudizio ridondavano sì fatte proibizioni, ma per osservare le doti delle chiese. Dice di più, che la giustizia intrinseca di queste proibizioni fece sì, che foss' ella riguardata come giusta da' secolari. E alquanto dopo, non è, scrive egli, da maravigliarsi, che i Re verso que' tempi abbiano stabilite delle somiglianti leggi per preservare, come dotazion propria, i beni ne' lor vassalli: „ Così sono coe„ tanee le leggi di amortizazione alle „ canoniche proibizioni „. Mi scusi questo Signore. Io non veggo in questo discorso di lui, che un perpetuo non ordinario sbaglio in materia di storia de' canoni, e delle leggi. I. Egli suppone, che Alessandro III. abbia il primo fatte le mentovate proibizioni; e pure S. Leon Magno fino *dall' anno 447. nella Ep.* XVII. *ad univer. Episc. per Siciliam constitutos p.* 86. *Ed. Rom. an.* 1755. „ sine exceptione „ decrerat, ut ne quis Episcopus de „ ecclesiæ suæ rebus audeat, quidquam „ vel donare, vel commutare, vel „ vendere, nisi forte ita aliquid ho„ rum faciat, ut meliora prospiciat „. Vedi Graziano XII. *q.* II. *cap. sine exceptione*. Nè ci si ricorra alla scappatoja delle cause perdute di dire, ch' essa lettera è supposta. Le inette ragioni del Quesnello su di tal materia sono state egregiamente confutate non solo dal P. Cacciari nel monito alla stessa

lecito a veruno di lasciare, o di donare fondi a' monasteri,



stessa lettera, ma eziandio da' Sacerdoti Ballerini uomini dottissimi nell' *Ammonizione*, e nelle *note* alla *stessa lettera T.v. Opp. S. Leon. p.726. edit. Veneta an.*1753. e dallo stesso Tillemont *Tom.*xi *Mon. Hist. Ecclesiast. in Vit. S. Leon. not.*x. *p.*894. *edit. Parif.* Dopo S. Leone fu da S. Ilaro Papa sullo stesso punto fatto un decreto, come si scorge dalla *Epist.*viii. *ad Episc. diversar. Provinciar. Gall. cap.*v. *Tom.*v. *pag* 1043. *edit. Parif. Labbei*. In seguito Leone, e Antemio Imperatori l'anno 470. conformemente a' mentovati pontificj stabilimenti promulgarono la *legge* xiv. *Jubemus Tit.*II. *de sacr. Eccl.& de reb.& Privil. ear. lib.*I. *Cod. Justin.* Tanto è falso, che le leggi di amortizazione sieno state coetanee a sì fatte proibizioni. Nè altrimenti stabilì Simmaco Papa ne' principj del vi. secolo *in Decret. ad Cæsar. Episc. Arelat. c.*I. *&* II. *Tom.*II. *Concilior. edit. Parif. an.*1714. *p.*958. e ne' Sinodi Romani *an.* 502. *cap.*v. *p.*979. *seq. Tom. eod.* e di poi Giustiniano Imperatore *Authent. de non alienand. aut permut.* §. *sicut autem Tit.*I. *Novell.*vii. *c.*xii. *&* §. *quia vero Tit.*I. *seu Novell.*vii. *cap.*xi. e altrove; e successivamente Carlo Magno *Capitular. anno* 803. *pag.* 579. *Tom.* I. *edit. Balutii. Parif.* Con qual ragione adunque il Signor Campomanes nomina Alessandro III. come il primo, che l'an.1179. abbia fatta nel Concilio di Laterano una simile proibizione? 2. Se indirettamente anche essa proibizione era pregiudiziale a' secolari, come Leone, e Giustiniano, e Carlo Magno Imperatori, l'accortezza, e la prudenza de' quali era in questo genere singolare, non se ne avvidero, nè altri Sovrani arrivarono ad accorgersene prima de' bruti, piuttosto che Principi, Romano, e Niceforo Foca, i quali vissero nel decimo tenebrosissimo secolo? 3. In qual guisa Leone, e Giustiniano, e Carlo poteano fare, e i susseguenti Cesari, e Regi poteano riguardare come giusta una proibizione ridondante in pregiudizio de' laici loro sudditi? 4. Con qual disinvoltura asserisce il Sig. Campomanes, che le leggi di amortizazione sieno coetanee delle canoniche proibizioni delle alienazioni de' fondi ecclesiastici? Ne indichi una di alcun Sovrano CATTOLICO, non dico de' tempi di S. Leon Magno, nè di San Ilaro, nè di S. Simmaco, ma almen più antica dell' an. 1212.. Che se non la può indicare, come in fatti non potrà mai indicarne una non istiracchiata, indubitata, certa; potea fare a meno di darci per coetanee delle proibizioni di non alienare gli stabili ecclesiastici, le leggi, che non cominciarono a essere pubblicate nè pure dopo 30. anni dopo la morte di Alessandro

ſterj, agli oſpedali, a' veſcovati &c. e anche alle metropoli. Avvertirſi però da lui medeſimo, che, ſe vi ſieno delle caſe religioſe, o monaſterj, che per la mala amminiſtrazione non abbian fondi, *ea non impediantur, quo minus ex Imperatoris ſententia, & approbatione ſibi comparent, quantum ſatis eſt*. Proteſtarſi egli ancora, *tantum abeſſe*, che da lui *impediantur* i monaci *a cellis, & lauris in locis deſertis extruendis*, purchè *complexu ſuo terminentur ab ſe, ut etiam in LAUDEM POTIUS ea res ponatur*. Chi è de' nuovi politici, che ſtimi, doverſi permettere tanto alle caſe religioſe? E pure avea egli preveduto, *futurum, ut* egli PLERISQUE MOLESTA GRAVIAQUE DICERE VIDERETUR. Soggiunſe però, avendola fatta da precurſore alla recente politica, di non ſe ne curare; perocchè ſi luſingava, che gli uomini intendenti, e avvezzi non a reſtare nella conſiderazione della ſuperficie, ma a penetrare nel più profondo delle coſe (ecco le fraſi de' saccentelli de' noſtri tempi, che pretendono di aver penetrato nel midollo delle queſtioni, quando non ne hanno conſiderata nè pure la corteccia) avrebbero confeſſato, *ipſum non ſolum expedientia, ſed etiam utilia tam ſecundum Deum viventibus, quam* τῷ κοινῷ πάντι *toti communi* cioè *reipublicæ, protuliſſe*.



dro III. Poſſo poi giuſtamente eſiggere da un cattolico un pò più di riſpetto per un Pontefice Maſſimo, e per un Concilio generale rappreſentante tutta la Chieſa.

Non è mia colpa l' efsermi tanto diffuso nel riferir questa costituzione . Ella si deve tutta attribuire alle sottigliezze degli Avversarj , e alle cavillose loro distinzioni . Frattanto gli sfido a trovarmi in essa una espressione , una particella , un jota , onde si scorga l'astio , che spaccian eglino , di Niceforo contro la Chiesa . Chi non vede , esser ella in paragone di quelle , ch' eglino giornalmente van suggerendo, moderatissima ? E pure se diam loro retta , queste sono lodevoli , sono valide , sono giovevoli , e quella si ha a riputare degna di vitupero , invalida , perniciosa alla repubblica . Nientedimeno son eglino coloro , i quali si vantano di avere fondatamente studiate queste materie (1) .

Ciò , che finora si è detto della Costituzion di Niceforo , si dee dir anche delle Novelle di Emmanuello Comneno , e specialmente della seconda .

Ma sia pur vero , che per essere stati que' due Imperatori nemici del nome cattolico , abbiano nodrito negli animi loro dell'odio contro le chiese ; chi potrà accusare di una tal reità Enrico Imperatore di Costantinopoli , per quindi argumentare , ch' ei mosso dall' astio abbia vietato alle case religiose i nuovi acquisti ? Egli non fece altro , come abbiamo veduto , che pubblicare tale , qual è riferita da Innocenzo III. quella legge di amortizzazione , e permettere , che alcuni de' suoi Baroni s' impadro-

(1) Vedi il Campomanes c.1. n.71. p.17. e il libro intitolato *Examen Imperial des immunitez du Clergé* P.1. pag.1.

padroniſſero di certi beni eccleſiaſtici, e li riteneſſero, e per queſto ſolo fu ammonito, e ripreſo. A che va dunque il Ramos inventando in Enrico odj, e malevolenze, delle quali non vi è nè pur ombra nella lettera di quel Pontefice?



## §. VIII.

*Di una Coſtituzione di Federico II. Imperatore.*

*Della coſtituzione di Federigo II. Imperatore rivocata da lui medeſimo, e da' Re di lui ſucceſſori.*

I. ANtonio Genoveſi nel *lib.* I. *cap.* XI. del ſuo Trattato *De jure, & officiis*(1) mentova la legge di Federigo II., per cui fu vietato, che i monaci, e i ſacerdoti percepiſſero in avvenire de'legati di beni ſtabili; ordinando, ch' eſſi beni infra il termine di due giorni ſi vendeſsero, altrimenti ſi confiſcaſſero. Ella è pur quella legge citata da parecchi altri, che, per non dilungarci troppo, tralaſciamo di nominare. Veggiamo quanto meriti ella di eſſere conſiderata. In primo luogo per ſapere di qual tempra ella ſia, baſta averne deſcritto il promulgatore. Gli ſtorici di quell' età ne formarono giuſto il carattere. I Sommi Pontefici ne rappreſentarono l'ingratitudine (2), la mala fede, i raggiri, le calunnie



(1) §. XI. *pag.* 104. *edit. Neapol. an.* 1765. „ Fridericus II. Imperator „ vetuit Monachos, & Sacerdotes accipere ultra poſse teſtamenta, & legata, immobilium, juſſitque in biduo „ vendi, alias fiſco addicturus „.

(2) Gregorio IX. nella lettera, che ſcriſſe allo ſteſſo Federigo, ed è riferita

nie (1), le fceleratezze, e l'odio contro la vera Chiefa



ta tradotta in uno de' volumi intitolati *Deliciæ Eruditorum*, *feu Veterum Anecdotorum opufculorum collectanea: Joh. Lamius collegit, illuftravit, edidit Florentiæ* 1737. il qual volume contiene le *Vite de' Pontefici fcritte da Fra Leone da Orvieto p.*257. „ Tu „ ti poni nome di divozione, quando „ tu ti sforzi di recare in dubbio i be- „ nefizj della madre Ecclefia, altre- „ ficome fe per involvimento d'uno „ fi poteffe celare quello, ch'è faputo „ da molti... E certo quella maniera „ di fconofcenza, che niega i benefizj „ ricevuti, fuole ben dare alcuno turba- „ mento; ma quella contiene angu- „ ftie di fmifurato dolore, la quale „ profuma nel bene male, e nell'amo- „ re odio „.

(1) *Greg.IX. ivi* „ Nelle tue let- „ tere tu reputavi allo ftudio della „ madre Chiefa, e alle fatiche della „ tutrice ciò, che tu eri: e ora, che „ tu ti muti? Donde è nata così fu- „ bitana, così diverfa prefunzione? „ Certo, che la tua confcienza fi „ accordava colle molte lettere, che „ tu mandavi; conciofliachè poi non „ fia venuta niuna cagione di nuo- „ vo fapere, nè fapere di nuova ca- „ gione; perchè s'impugna CALUN- „ NIOSAMENTE contrario, che la „ femp'ice verità non foftiene. Ma „ fe quelle tali lettere non erano ac- „ cordanti alla tua credenza, penfi „ il tuo fapere, che di ciò fi debba „ credere, o fperare? Sono dunque „ quefti i fervigj, che tu PROMET- „ TEVI ALLA CHIESA DI DIO, „ fe bifogno veniffe?... Quante, e „ come grandi fatiche ha perduto la „ Chiefa, fe il mal figliuolo, ch'effa „ avea piantato, e coltivato con tan- „ ta follecitudine, fi converte in ama- „ rezza di vite campeftra?... Ecco „ la compenfazione, che ne rende la „ reale altezza „. *P.*261. „ Certo il „ tuo trovamento fi dovea ben tacere „ contro alla Chiefa, imperocchè co- „ lui, che rieda, e NEGA LA VE- „ RITA' DELLE COSE MANIFE- „ STE, RITIENE MENO FEDE „ NELLE COSE CELATE „ *P.*263. „ Entrafti nell'altrui opere mietendo „ quello, che tu non feminafti, e „ raccogliendo ciò, che tu non fpar- „ gefti... Ma per quefti, e altri be- „ nefizj ne rifpondi tu di cotal gui- „ derdone, che dì, che noi meno- „ mammo nelle noftre Coftituzioni la „ ragione, la quale i Re di Sicilia fo- „ gliono avere per ufanza nell'ele- „ zioni de' Prelati. Ma fe tu aveffi „ con follecita mano rivedute, e ri- „ volte le fcritture tue, e della tua „ madre, e vedeffi bene le coftituzio- „ ni de' SS. Padri, non incolpereſti „ la Chiefa intorno alla defenfione „ della ecclefiaftica libertà, perciò „ conciofliachè non debbe altrui bia- „ fima-

sà di Gesù Cristo. In secondo luogo possiamo dire, che avendo Federigo rivocate tutte le leggi (1) da se pubblicate contro la ecclesiastica libertà, *con giusta penitenza* abbia rivocato ancora questa. Terzo diciamo, ch' espressamente fu essa costituzione rigettata dal Re Carlo d'Angiò pietosissimo Principe, la cui legge è stata dal Re

CAP. IV.



" stimare della giustizia colui, il quale contende della mala usanza. Dicesti ancora, che oltre alla forma comunemente usata, noi senza tuo consiglio abbiamo messi Prelati in alquante chiese nel Regno vacate. Ma chente sia quella forma non sappiamo, se non che troppo sarebbe sformata, se il giudizio dell' Apostolica Sedia pendesse dal tuo arbitrio. Ma pertanto non è di nostra intenzione di promuovere persona sospetta, purchè tu non apponga maggiore suspicione, che l'ordine della ragione non patisca. Dopo tutto ciò non volemmo noi lasciare l'Arcivescovo di Taranto, il quale essendo appresso di te in altezza di grazia, subitamente il battesti in profondo di malevolenza.. e cacciato lui dalla sedia, e toltogli le sue possessioni, e contro Dio, e contro a ragione, seguendo tuo arbitrio, di già l'hai punito... In questa maniera, e in molte altre percuoti tu le colonne della Santa Chiesa, quando l'asprezza del tuo gravamento si stende nelle persone de' Prelati, e ne' gradi, e negli ordini de' chierici, e quasi volendo cuoprire, ed emendare gli altrui difetti, vai dicendo la negligenza de' Prelati ". Vedi ciò, che segue; e il Concilio I. Ecumenico di Lione, ne' cui atti si descrivono gli spergiuri di Federigo (*p.*382. *seq. T.*VII. *Ed. Par. an.*1714.) Ma i nostri contraddittori contro ogni ragione non fanno conto veruno delle pubbliche irrefragabili testimonianze, e solo a' detti di qualche scrittorello da nulla, appassionato, e venduto, e di malvagia fede, contro ogni regola dell'arte critica si attengono.

(1) *Constitut. post leg.* 12. *l.* 1. *Tit.* 1. *De Sacrosanct. Eccl. cod. Justin. Ed. Lips. an.*1735. " Cassa, & irrita esse denunciari per totam Italiam præcipimus omnia statuta, & consuetudines contra libertatem ecclesiæ, ejusque personas inductas ADVERSUS CANONICAS, ET IMPERIALES sanctiones, & ea de Capitularibus penitus aboleri mandat nova constitutio: & de cetero similia attentata ipso jure nulla esse decernit. Si quid contra fiat, pœnæ, quæ statutæ sunt, imminebunt &c. "

CAP. IV.

Re Ferdinando inſerita (1) in una ſua prammatica coſtituzione pel regno di Napoli. Come dunque ſi ha ella a rammentar una legge fatta da un tal Imperatore, e, come nulla, riprovata in generale cogli altri ſtatuti contrarj alla libertà della Chieſa, e di poi in particolare tenuta in effetto per nulla da' Re ſucceſſori? Vi vuole la fronte di chi ſi pregia del ſacerdozio della natura, per ricorrere a ſimili monumenti.

(1) Gian Franceſco de Ponte Marcheſe di Morcone una volta Reggente nel ſupremo Conſiglio d'Italia preſſo il Re Cattolico, e dipoi Collaterale Decano nel Regno di Napoli, nel ſuo *Reſponſum Juris* ſtampato *l'an.1607. p.*103. ſi obbietta la legge di Federigo, e *p.*104. riſponde 1. col d'Afflitto, ch' ella non valea, per non aver potuto farla l'Imperatore, eſſendo ella contraria alla libertà della Chieſa. 2. Dice, ch' ella tutta è ſtata corretta, o rivocata da Carlo II. pel capo che incomincia: „ Item ſtatuimus, quod poſſeſſiones „ il qual capitolo eſiſte tra' „ Capit. del „ Regno nella Rubrica de Privil. & „ Immunit. Eccl. „ dove benchè non ſi faccia eſpreſſa menzione della coſtituzione di Federigo, ſi ſtabiliſce però tutto il contrario di quel, ch' ella contenea. 3. Che queſto capit. di Carlo II. fu confermato da Papa Onorio IV. per la Bolla inſerita nella *Prammatica* del Regno pubblicata dal Re Ferdinando I. *l'an.*1469. le quali coſe ſono tutte inſerite, e ſtampate nel corpo del *diritto*, e delle coſtituzioni del Regno di Napoli. I noſtri politici [ che lodano i Re viventi per paura, ma lacerando i morti, moſtrano qual animo abbiano eziandio contro de' viventi medeſimi ] ſparlano contro de' Re Angioini. Ma la memoria di queſti ſarà tuttavolta in benedizione.

§. IX.

## §. IX.

### *Di alcune leggi della Francia obbiettateci da' nostri contradittori.*

*Sogni del Signor Campomanes, e del Royes circa nõ so quali temperamenti, che diconsi da loro presi nella Francia contro degli acquisti ecclesiastici ne' tempi del Re Chilperico.*

I. IL Signor Campomanes nel *n.1.* della *pag.44.* del suo trattato *de la Regalìa de amortizacion* apporta un testo del Royes, il quale sostiene, che i lamenti del Re (1) Chilperico contro gli acquisti ecclesiastici subito apportarono il temperamento (2) nella Francia, che non si donassero, nè si lasciassero beni immobili alle chiese senza il regio permissivo precetto; e per ciò provare, si vale dell' esempio di Floro Visconte d'Angiò, il quale domandò, e ottene di poter donare i suoi beni al Monastero Glannafoliense.

Ma de' lamenti di Chilperico abbiamo altrove parlato, come anche della disapprovazione, che ne mostrò



(1) Vedi la *p.273. seq. di questo vol.*

(2) „ De iis jam conqueritur etiam „ Chilpericus Rex Galliæ apud Græ- „ gorium Turonensem „ *l.* VI. *cap.46.* „ & in ea statim habitum est illud „ temperamentum, ut res immobiles, „ puta ædes, aut agri, Ecclesiæ do- „ nari, aut relinqui non possent abs- „ que præcepto Regio, quod illud per- „ mittat . . . Florus Vicecomes An- „ degavensis sub S. Mauro agens hoc „ petiit, & obtinuit, ut bona sua Mo- „ nasterio Glannafoliensi hodie San- „ cti Mauri ad Ligerim donare posset, „ ut est in vita S. Mauri „ *cap.* LIII. „ Innumera sunt alia hujusmodi im- „ munitatum exempla, in quarum „ formulis, & veteribus chartis fun- „ datores, aut prælati curant diligen- „ ter, leges illas a Principibus adhi- „ beri, ut ecclesiæ, & monasteria un- „ dequaque accipere, & acquirere pos- „ sent dona fidelium &c.

CAP. IV.

strò S. Gregorio Turonese. Mi maraviglio per altro, come i nostri scrittori del secolo illuminato ricorrano all'autorità di quel S. Vescovo, con arte mirabile sopprimendone le doglianze. Ma veniamo al punto del temperamento vantato dal Royes. Dimando, in qual monumento abbia questi letto, che *statim* fosse stato fatto nella Francia lo stabilimento, che i fondi non si potessero, senza il reale precetto di permissione donare, nè lasciar alle chiese? Obbiettasi dal Royes il fatto di Floro. Ma questo avvenne non nel regno di Chilperico, ma ne' luoghi soggetti a Teodoberto Re dell'Austrasia, non già *statim* dopo i lamenti di esso Chilperico, ma alcuni anni prima (1). Egli è poi falso, falsissimo, che *Florus petierit, & obtinuerit a Rege, ut bona sua monasterio &c. donare posset, ut est in vita S. Mauri cap.* LIII. E per verità, come potea Floro domandare, *ut bona sua donare posset*, se di già *ea tradiderat* al monastero, come costa dal citato luogo (2) della vita di S.Mauro? Ma Floro

(1) Ciò avvenne non dopo l'an.547. Vedi gli Annali Benedettini del P. Mabillon *Tom.*I. *ad an.*547. *num.*XXIX. Teodoberto morì l'anno 548. Vedi la *nota alla Vita di S.Mauro cap.*LIII. *Tom.*I. *degli Atti de' Santi dell' Ordine di S.Benedetto p.*293. *della ediz. di Parigi dell' an.*1668. Chilperico cominciò a' regnare l' anno 561. Vedi *S.Greg.di Tours lib.*IV. *Hist. c.*XXII. il quale nel *lib.*VI. *cap.*XLVI. *p.*324. *seq. della ediz. di Parigi dell'an.*1699. parla delle lagnanze di Chilperico medesimo.

(2) „ Florus accessit ad Regem, „ ( Theodobertum ), ut praeceptum „ regiae dignitatis facere juberet, quod „ ipse de propriis rebus, quas loco illi „ tradiderat, scribere rogaret „. *P.*293. *Tom.* I. *Actor. SS. Ord. S. Benedicti Fundum dederat*, dice il Padre Mabillon nell'indicato luogo degli Annali Benedettini.

Floro chiedette al Re *ut præceptum regiæ dignitatis facere juberet*, a fine di scrivere il testamento *de propriis rebus, quas loco illi tradiderat*. E che? Ricavasi per avventura da una tal petizione, che fosse proibito nella Francia il donare, o il lasciare a' monasterj, e a' sacri templi, senza averne prima ottenuta la real permissione, o licenza? Bisogna ben essere digiuno affatto degli usi, e della storia di que' tempi, per non sapere, che sì fatti precetti non erano, che testificazioni della reale tutela (1). Somiglianti precetti, o privilegj conceduti a monasterj, e a varie chiese da' Vescovi, e da' Sommi Pontefici (2) anche a petizione de' Re di Francia, si leggono nelle raccolte de' Concilj, negli Annali Benedettini, e in più collezioni di diplomi &c. Troviamo pure presso Marculfo delle formule, dalle quali si argomenta, che i Sovrani della Francia confermavano all' uomo, o sia cittadino privato ciò, ch' ei possedea. Or chi mai potrà

(1) Vedi il Tomassino *Part.* III. *de Ant. Eccl. Discipl. lib.* I. *de Benef. cap.* XXXV. *n.* VII. *p.* 128. *della ediz. di Lione dell' an.* 1705.

(2) Vedi S. Gregorio Magno *lib.* XIII. *Epist.* VIII. *p.* 1222. *e ivi l' Annot.* VI. *de' Monaci Maurini Tom.* II. *della ediz. di Parigi dell' an.* 1705. Giov. VI. *Annal. Benedict. T.* I. *in Append. n.* XVII. *seq.* S. Anemondo Arcivesc. di Lione *ivi num*, XIX. Bertefrido Vescovo d'Amiens *Tom.* III. *de' Conc. p.* 1010. *dell' ediz. di Parigi dell' anno* 1714. Girolamo Bignon nelle Annotazioni *al* I. *lib. di Marculfo cap.* I. *p.* 877. *Tom.* II. *de' Capitolari de' Re di Francia della ediz. del Baluzio* dice, che le immunità accordate alla Chiesa da Clodoveo, e da' susseguenti Sovrani della Francia *non erant alienæ ab amortizatione*. Ciò egli potrà per avventura provare de' predj fiscali, e de' feudi dati alle Chiese, e a' Monasterj, ma non degli altri fondi. Vedasi ivi ciò, ch' egli scrive intorno a' predj fiscali.

CAP. IV.

potrà quindi ritrarre, essere stato in que' regni ordinato, che non si donasse, nè si lasciasse nulla a' luoghi religiosi senza il precetto di concessione de' Vescovi, e de' Papi; o che senza tal precetto di conferma i privati non possedessero? Quanti documenti abbiamo noi di lasciti, e di donazioni fatte a' luoghi pii, non solo senza menzione di dipendenza veruna dagli ordini (1), e dalle concessioni reali, ma dimostranti anzi la piena evangelica libertà di ognuno (2) di poter, lasciando, e donando, *honorare Deum de sua substantia*?

*Esempj di amortizzazione del XII. secolo dati da alcuni Signori Baronali del regno di Frãcia, ma detestati da altri, e non conducenti al nostro proposito.*

II. Ma noi abbiamo (3) degli esempj di Amortizzazione dati fino da' Signori Baronali poco innanzi, o verso la metà del XII. secolo, come costa da una concessione del Visconte di Chasteaudun fatta alla Badia di Tiron l'an. 1159. per possedere beni stabili (4).

Il Visconte primieramente non dice, che la licenza di amortizzazione riguardo a' soli Baroni fosse nuova, ma

(1) Vedi il P. Tomassino *ivi n.* VII.

(2) Si vegga il monumento di donazione fatta al monastero de' Prati da S. Germano Vescovo di Parigi presso il *Mabill. T. I. Annal. Bened. in Append. n.* IX. e la donazione fatta l'anno VII. di Teodorico Re al Monastero Moisacense *ivi n.* XV. dove si legge: „ Ego „ Nizezius, & uxor mea Ermintrudis, „ oportet nobis, ut cum Deus IN „ MANU NOSTRA POSUIT, SE„ CUNDUM EVANGELICAM LE„ CTIONEM, RERUM DISPEN„ SATIONEM, exinde per Dei in„ troitum faceremus, & ut ad nos „ fiat Dominus, sicut in suo dignatus „ est Evangelio dicere: *Vade vende* „ *omnia &c.* & ideo dono ego &c. „ E il testamento di Vigilio Vescovo al Monastero di Monache *extra portam Autissiodorensem*: *ivi n.* XXIV.

(3) *Campoman. ivi p.* 44. *not.* 4.

(4) Appresso il Choppin *De legib. Andium Municipalibus l.* I. *c.* XXXVII. *p.* 305. *edit. Paris. an.* 1611.

ma il dice riguardo a chiunque in generale, com'è manifesto dalle ragioni, ch' ei ne adduce. 2. Detesta le amortizazioni (la qual cosa dal Signor Campomanes è stata gentilmente passata sotto silenzio), e ci fa conoscere, che appena nato quell' abuso piuttosto, che stabilimento, o legge (perchè di stabilimento, e di legge ei non parla) fu dagli uomini dabbene, qual egli era, riprovato (1). 3. Non dice di conceder egli al monastero Tironense di possedere que' fondi, mentre suppone, che li potea possedere coll' amortizazione, cioè pagando la terza parte (2), o più, o meno, del prezzo del fondo, affinchè possederli potesse liberamente; ma dice bensì, che condonava al monastero medesimo qualunque cosa, che, pel nuovo abuso, avesse dovuto pagare per l'amortizazione de' fondi (3), che avesse acquistato, o fosse per acquistare in avvenire. Adunque per una tale amortizazione non erano assolutamente proibiti alle chiese, e a' monasterj gli acquisti di beni stabili, ma si volea solo, che tali acquisti non si facessero senza paga-

(1) „ Cum ex MODERNORUM „ usu, qui non permittunt Ecclesiæ ei „ largita sine amortizatione tenere, „ MUNDI SEMPER CRESCEN„ TE MALITIA, PLURA DA„ MNA, ET INFESTATIONES EC„ CLESIIS INFERANTUR, PER „ QUÆ CULTUS DIVINUS MI„ NUITUR, RELIGIO DECRE„ SCIT &c. „

(2) Vedi il Ducange *Glossar. med. & inf. Latinit. ad v. Admortizatio*.

(3) Admortizavimus eis, & nunc ... „ regressi .. admortizamus quidquid ... „ acquisiverunt, & acquirent in posterum pro se, suoque Monasterio, „ vel membris dono, emtione, eleemosyna, vel alio quovis modo in, „ & sub terris, & dominiis nostris ... „ & æquitamus eis quæcumque recha„ ta, venditiones &c. „

pagare un tanto. 4. L'esempio del Visconte è di 20: anni anteriore al decreto del Concilio Lateranese celebrato sotto Alessandro III. Come dunque, se questo esempio ha da valere per fissar l'epoca delle amortizazioni, pretende il Signor Campomanes, ch' esso decreto di proibizione delle alienazioni de' fondi ecclesiastici diede motivo alle amortizazioni medesime, sicchè queste sieno state coetanee di essa proibizione? Non è egli questo un contradirsi manifestamente, e un iscrivere senza esame, e senza riflessione?

*Il Sig. Campomanes cita malamente un rescritto di Alessandro IV. e malamēte pur lo interpreta.*

III. Avverte di poi il Sig. Campomanes (1), che dell'abuso de' Signori Baronali di Francia tratta Alessandro IV. nel *capo Rescripto* §. *Sane intelleximus*, *de Immunit. Eccles. in* VI. *riprovando*, *che i particolari usassero tale facoltà*. E' questo autore quel desso, che nella stessa opera (2) taccia varj moderni scrittori, quasicchè manchino *de letura en los originales*. Ma in quali *originales* del sesto delle Decretali, anzi di tutto il diritto Canonico, ha egli trovato il *cap. rescripto*, vale a dire il capo, che incomincia colla parola *rescripto*? Tenga egli *por original* la edizione Boehmeriana, ch'ei cita come un testo particolare, e pregevole quanto qualunque altro, la volga, e rivolga tutta, e la consideri bene, e ne indichi, se gli basta l'animo, un tal capo. Ma a quel, che scorgo, ciò non gli potrà mai riuscire. Bisogna, ch'egli ne abbia *otros*, diversi affatto da'

(1) *Cap.* III. *p.*45. *n.*6.

(2) *Cap.* II. *p.*41. *n.*66.

da' comunemente riputati *originales*. In fatti l' *original* suo è stato il trattato di Monsieur Choppin intitolato *de Domanio Franciæ*. Questo autor franzese nel *lib.1.di esso trattato c.*XIII.*n.6.p.*164. scrisse: ,, Dominicam hanc po-,, testatem improbasse Alexander IV. videtur (qui Gallo-,, rum Rege Ludovico IX. præerat christianæ reipubli-,, cæ) RESCRIPTO I. DE IMMUNITATE EC-,, CLESIARUM ,,. Ecco pertanto, quali sieno *los originales* del Signor Campomanes. Ognuno però qui vede, che le parole *rescripto primo* indicano il *capo* 1. *del titolo de Immunit. Eccles.* Ma il Signor Campomanes, che non manca *de letura en los originales*, ha comandato contro tutto il Lazio, che le parole *rescripto primo*, non significhino più il 1. rescritto, ma *el cap.rescripto*, cioè il capo, la cui prima parola sia *rescripto*; sebbene il capo, di cui ragiona il Choppin, e di cui pure tratta ivi, senza averlo peraltro mai letto, il Signor Campomanes, che *no falta de letura en los originales*, è il cap. *Quia nonnulli* (1). Or nel §. *Sane intelleximus* di questo capo, non disse già Alessandro, che ciò a' soli Baroni, ma generalmente a chiunque ha dominio, e giurisdizion temporale non sia lecito (2). Che se non fece egli men-

(1) VI. *Decretal. l.*III. *Tit.*XXIII. *De Immunit. Eccl. c.*1.

(2) ,, Decernimus NON LICERE ,, præfatis Scabinis, & iis, QUI IN ,, EIS JURISDICTIONEM TEM-,, PORALEM OBTINENT &c.... ,, ipsas ecclesias, vel personas ad di-,, strahendum, aut alienandum, aut ,, extra manum suam ponendum ac-,, quisita jam, vel quæ deinceps ac-,, quirent, aliquatenus coarctare,,.

menzione de' Sovrani, non la fece, perchè quel mancamento era non di S. Luigi allora regnante in Francia, non avendo questi ordinato nulla intorno a un tal affare, ma de'ministri, o de'particolari, o de' subordinati signori del regno.

*Quando, e da chi sieno stati introdotti nella Francia gli impedimenti pubblici agli acquisti delle case religiose.*

IV. Ma torniamo al punto nostro, e veggiamo quando abbiano cominciato a introdursi nella Francia gl' impedimenti pubblici a' nuovi acquisti delle case religiose. Verso l'anno MCCXI. ricorse al Papa Innocenzo III. l'Arcivescovo di Rouen contro i giustizieri del Re Filippo Augusto, i quali non permetteano, che gl' infermi disponessero de' beni loro a favor della Chiesa. Scrisse pertanto a quel Monarca l'accennato Pontefice, che que' giustizieri (1) *postponentes penitus zelum Dei præpediebant laicos ægritudine laborantes, ne de terris suis, vel hæreditatibus, aliquid in eleemosynam alicui largirentur, sive pro animarum suarum salute, secundum ecclesiasticam sanctionem, vel conderent testamentum exinde in ultima voluntate, imponentes illis post obitum crimen usurarum .. ut prætexta criminis ... decedentium bona fisco regio in detrimentum juris ecclesiastici applicarentur*. Aggiunsegli *Quia igitur non decet, te hujusmodi sustinere, cum HOC VERGAT IN DEROGATIONEM ECCLESIASTICÆ LIBERTATIS, serenitatem regiam rogamus, & monemus, quatenus exequutores præfatos taliter ab hujusmodi temeritate, tradita tibi potestate, compescas, quod modera-*

(1) *Lib.* XIV. *Epist.* CXXXI. *pag.* 567. *Tom.* II.

*deramine regio* HÆC DETESTANDA EXTORSIO EXTIRPETUR. Fu ciò, come osserva Cristiano Lupo (1), *exordium manus mortuæ*. Ordinò pure Innocenzio all' Abate di S. Vittore (2) di ammonire il Re intorno a un affare di tanto peso, e d'indurlo con prudenza a secondare le pontificie esortazioni. Che se quel Sovrano avesse stabilita legge generale nel suo regno proibente le traslazioni de' fondi per qualunque titolo alle mani morte, come dice il Signor Campomanes (3) pretendersi da certuni, gli si sarebbe opposto Innocenzo, come si oppose a Enrico Imperatore di Costantinopoli (4). Nè si ha, che i successori di Filippo fino a S. Ludovico



(1) *De Simon. Monaster. cap.*XIV. *p.*79. *Tom.*XI. *Opp. edit. Venetæ*.

(2) Vedi il *Tom.*I. *delle lettere d'Innoc. III. della ediz. del Baluzio p.*567.

(3) *Cap.*III. *n.*XI. *p.*46.

(4) L'anno 1228. S. Luigi nello statuto, che pubblicò *pro libertatibus Eccl. Gallicanæ*, e indirizzò a' cittadini di Narbona, ordinò „ de magnorum, & „ prudentum consilio, quod ecclesiæ, „ & viri ecclesiastici in terris constitu- „ ti prædictis LIBERTATIBUS, ET „ IMMUNITATIBUS UTANTUR, „ QUIBUS UTITUR ECCLESIA „ GALLICANA, & eis plene gau- „ deant secundum consuetudinem Ec- „ clesiæ memoratæ „. *n.*I. *Tom.*VII. *Concil. p.*175. *edit. an.* 1714. Quali fossero queste libertà, si raccoglie dal Concilio di Tolosa dell'anno seguente 1229. il qual Concilio prescrisse, che per qualunque cosa ereditata da chierici non si esigesse nulla, se l'eredità non fosse di qualche possessione feudale, o censuale, *cap.*XIX. e *cap.*XXXIX. *Tom. eod. p.*179. e dal Concilio di Angers dell'an. 1269. *cap.*I. *Tom. eod. p.*647. dove si legge: „ Intelleximus, quod QUIDAM DOMINI TEMPORALES . . . inhibent subditis suis . . . in grave præjudicium ecclesiæ, & PERICULUM animarum, ne iidem subditi „ de rebus, quas tenent ab iisdem „ eleemosynæ, legati, aut donationis, vel alterius licitæ alienationis „ titulo transferant aliquid in eccle- „ sias,

CAP. IV.

dovico abbiano mai preso la risoluzione di promulgare somiglianti costituzioni. Anzi S. Ludovico medesimo fu celebrato con alte lodi da Alessandro IV., perocchè erasi mostrato in *conservatione libertatis ecclesiasticæ*

„ sias, vel alia pia loca: id præsentis „ auctoritate Concilii de cetero fieri „ prohibemus „. Erasi questo abuso introdotto, come si scorge da questo capitolo, da certi ministri, ma non dal Sovrano. Altrimenti non si rappresenterebbe dal Sinodo qnal cosa fatta *a quibusdam*. Abbiamo alcuni esempi *quorumdam dominorum*. Umberto Signore di Bellojoco, e il figliuolo di lui Guiccardo ne somministrano uno dell' an. 1233. [Vedi Luca d'Achery *Spicileg. T.* IX. *p.* 181. *seq. ed. Par. an.* 1669.] Bisogna, che gli statuti di que' Signori non fossero pervenuti alla notizia di Gregorio IX. perocchè non avrebbe egli omesso di opporsi loro, come realmente si oppose a Federigo II. che somiglianti violenze usava nel Regno (*Regest. l.* IX. *Ep.* CCCXCVIII. *apud Raynald. ad an.* 1239. *n.* XVI. *& Ep.* CCLII. *l.* X. *apud eund. ibid. num.* XVIII. *seq.*) Nè altrimenti avrebbe fatto Innocenzo IV. il qnale l'anno 1247. scrisse gravissime lettere contro alcuni Signori della Francia, i quali si erano uniti con Federigo II. ne' sentimenti, e aveano determinato d'impadronirsi de' beni della Chiesa, e diceano [come dicono alcuni presentemente) di voler ridurre gli ecclesiastici *ad statum ecclesiæ primitivæ*, acciocchè *in contemplatione viventes*, (laicis) *activam vitam ducentibus ostenderent miracula, quæ dudum a seculo recesserunt* (*Matth. Paris. Hist. Angl. ad annum* 1247. *p.* 483. *ed. an.* 1644.) in una delle quali lettere ei li riprende, perocchè abbandonati gli esempli de' loro progenitori, che *Ecclesiam non solum defensarunt, verum etiam & ampliarunt divitiis..., contra eamdem ecclesiam novæ, ac prorsus insolitæ adinventionis genere machinarentur* (*Apud Raynald. ad an.* 1247. *n.* XLIX. *seqq. & n.* LIII. *seq.*) Lo stesso Pontefice (*Apud Raynald. ad an.* 1254. *n.* XXII. *seq.*) ci assicura, essersi protestato San Luigi, che *suis* affectibus „ erat votivum, ut libertatis Ecclesiæ „ favor, & ecclesiarum, ac personarum ecclesiasticarum tranquillitas, & „ integritas jurium inconcussa servarentur, semperque in regno vigerent, & si talia circa præmissa committerentur interdum a suis officialibus, & balivis, nequaquam, postquam ad sui perferrentur notitiam, „ regalis sustinere posset æquitas incorrecta „. La qual libertà intorno a' nuovi acquisti è indicata dal Concilio di Alby dell' an. 1254. *cap.* XXXIX. *p.* 464. *Tom.* VII. *Concilior.*

*ſticæ ſtrenuus , in eccleſiarum , aliorumque piorum locorum conſtructione benevolus , & in eorum dotatione ac ditatione , largifluus* (1) . E in vero quel Santo Monarca nel VI. articolo della ſua celebre prammatica ſanzione „ laudavit , approbavit , & confirmavit libertates , „ franchiſias , immunitates , prærogativas &c. per incli„ tæ recordationis Francorum Reges prædeceſſores ſuos „ & ſucceſſive per ſe ipſum Eccleſiis, Monaſteriis, atque „ locis piis , religioſis conceſſas &c. , *e* diſtricte præci„ piendo mandavit univerſis juſticiariis &c. præſentibus, „ & futuris . . quatenus omnia , & ſingula prædicta . . „ cuſtodirent &c. (2) „ . Tralle libertà quivi mentovate non vi ha dubbio che debba eſſere numerata quella , che ſi rammemora da' Padri del Concilio Copriniacenſe celebrato in que' tempi , nel *cap.* XXVII. dove *in generali* ſono ripreſi tutti coloro , *qui contra libertatem eccleſiæ exiſtunt*; e quindi ſi avviſano della ſcomunica quelli , che *oblationes , legata , luminaria , & alia bona , quæ ex pia conſideratione fieri , dari , aut offerri conſueverunt ad honorem Dei , & ſalutem animarum , deviant , falſa ſuggeſtione reprimunt, & differunt conſilio , auxilio , facto ſuo , vel favore , & cauſſa avaritiæ retinent* (3) .

CAP. IV.



(1) Regeſt. *Ep.* CXXXXIII. *lib.* III. *apud Raynald. ad an.* 1258. *num.* XVI. *& ad an.* 1262. *n.* XVIII.

(2) Preſſo Pietro Pithou *Tom.* XI. *du Commentaire de M. du Puy ſur le traité des libertez, de l' Egliſe Gallic. edit. Pariſ. an.* 1715. *p.* 4.

(3) *Tom.* VII. *Conc. p.* 478. *edit. an.* 1714.

CAP. IV.

*Diranno i nostri contradittori, che le disposizioni di S. Luigi, e di altri Sovrani della Francia sieno state prodotte dalla ignoranza di que' secoli. Ma la faccenda nõ và così. Dalle barbarie anzi de' secoli provennero le costituzioni di Foca &c. sulle quali i medesimi nostri Avversarj fanno fondamento.*

V. Preveggo già la risposta, che sono per darci i nostri contradittori. Diranno, che così portavano que' secoli ignoranti, e facinorosi. Questi sono i begli epiteti, co' quali onoran eglino non tanto i tempi, quanto le persone più savie, e religiose de' secoli trapassati. Ma io rispondo loro, che la virtù, e la santità di S. Luigi sarà celebrata sempre da pertutto, nè vi sarà età mai, la qual taccia le di lui lodi. Circa que' secoli, rilpondo, che quanto più furono barbari, tanto maggiormente così portarono, come da' nostri contradittori si desidera, e si procura, che porti il presente. In fatti onde si han elleno a ripetere le origini delle disposizioni, ch'eglino cotanto promuovono, che presso i Greci, da Romano, da Niceforo Foca, da Manuello Paleologo; e presso i Latini da non si sa quali Signori, e di poi da Enrico Imperatore di Costantinopoli; i primi de' quali vissero, come si è veduto, nell'*ignorantissimo*, *e facinoroso* secolo X. e i secondi nel XII. e XIII. pure tenebrosi, ma forse meno di quel, che sia il nostro, in cui non si legge, che superficialmente, e libercoletti pieni d' ignoranza, e di menzogne; e non si studia nulla, e tuttavolta si pretende di saper molto?

Assai di più avrei a dire intorno alle leggi della Francia; ma, per non dilungarmi troppo, sono astretto a tralasciarne parte, e a riserbarmi l'esame dell'altre al terzo libro, riguardando elle alcuni punti, che ivi ho determi-

terminato d'illustrare. Frattanto dall'esposto finora ognuno potrà agevolmente argomentare, con qual fede, e con qual diligenza si sieno applicati i nostri contradittori a trattare di queste materie. Dissero pur bene gli Auditori della Sacra Ruota Romana nell'Asserzione, che pubblicarono su di tale argumento: gli impugnatori del diritto ecclesiastico *arripiunt incerta, cum certiora, immo certissima adducere e converso potuerint*, cioè, *innumeras regni Franciæ constitutiones ad favorem ecclesiarum editas, quibus & constructæ magnificentissimæ ecclesiæ in toto regno, & amplissimis redditibus, & luculentissimis prædiis ditatæ fuerint, & clero amplissima immunitas ubique concessa* (1).

CAP. IV.

## §. IX.

*Di alcune leggi antiche delle Spagne, sulle quali i nostri contradittori fanno grande fondamento.*

I. IL Signor Campomanes per disporre gli animi de' suoi alle nuove opinioni circa il diritto, che ha la chiesa di acquistare beni temporali, s' ingegna di persuader loro, che da altri, e non dalla chiesa di Roma, abbia

*Il Signor Campomanes dovea sapere che fin da principio le chiese di Spagna ricorrevano alla Santa Sede per ciò che riguardava la dottrina, e la disciplina ecclesiastica.*



(1) *Assert. Eccl. libert. p.71. edit. Rom. ann.*1605. Vedi le *Traité du Droit, & des prerogatives des Ecclesiastiques dans . l' administration de la Justice seculiere par Mr. Nicolas Petit-pied. A Paris.*1705. II. *Partie Chap.*1. *seqq. p.*75. *seqq.*

CAP. IV.

bia appresa la sua nazione la dottrina, e la disciplina ecclesiastica, e perciò a quelli, e non a questa si debba la nazione medesima attenere (1). Ei se non finse d' ignorare, bisogna bene che ignori i monumenti riguardanti la storia delle chiese di Spagna. Legga egli la lettera del S. Martire Cipriano scritta l'anno 254. alle chiese Legionense, e Asturicense (2). Legga l'epistola 1. di Siricio Papa indirizzata l'an. 385. a Imerio Vescovo di Tarragona (3), e confesserà, quando voglia trattare con buona fede, che i Pastori delle chiese Spagnuole fino dall' età più vetuste ricorrevano (4) alla S. Sede, ne ricercavano le istruzioni, e le correzioni (5), e a' decreti di

(1) *Cap.* III. *num.* I. *seq. pag.* 43. Non vogliam noi derogar nulla alla inclita gente, di cui egli parla in quel luogo; ma diciamo bensì, che citandone egli la dottrina contro quel che s' insegna dalla Santa Sede, la oppone in sustanza alla Santa Sede medesima; e fu di un tal supposto ( che per altro si nega, come alieno da' decreti de' Sinodi dell' indicata gente uniformissimi alle massime della chiesa Romana ) pretende, che la sentenza di essa gente abbia a essere come il modello di quelle, che debba segultar la Spagnuola: e si lagna di certi suoi concittadini, che declamano contro l' istruzione, che viene da' libri degli stranieri, e chi sa di quali libri egli parla.

(2) *Ep.* LXVII. *al.* LXVIII. *p.* 173. *ed. Oxon. an.* 1682. *e p.* 173. dove cita il decreto del Santo Papa Cornelio.

(3) *Numer.* I. *p.* 624. *Tom.* I. *Ep. Rom. Pont. ed. Par. an.* 1721.

(4) Siricio *ivi*. „ Directa ad decessorem nostrum Damasum fraternitatis „ tuæ relatio me in sede ipsius constitutum . . . invenit . . . Consultationi tuæ responsum competens non „ negamus . . . Portamus onera omnium, qui gravantur, quin immo „ hæc portat in nobis B. Petrus Apostolus, qui nos in omnibus, ut confidimus, administrationis suæ protegit, & tuetur hæredes „.

(5) *Ivi cap.* I. *p.* 627. „ Hactenus „ erratum in hac parte ( *nella regione d' Imerio circa il tempo dell' amministrazione del Battesimo* ) „ sufficiat. Nunc præfatam regulam „ omnes teneant Sacerdotes, qui nolunt ab Apostolicæ Petræ . . . soliditate divelli „.

di lei si rimettevano in materia sì di dottrina, che di disciplina, come le membra al loro capo (1). Comprenderà anche dall' Epistola d' Innocenzo I. (2) scritta l'anno 404., che i zelanti Vescovi della cattolica nazione Spagnuola *ad Sedem Apostolicam commeabant*, per rimediare agli sconcerti nati per avventura nelle loro Provincie: e dalle lettere di Zosimo (3), di S. Leone il grande (4), de' Prelati Spagnuoli a S. Ilaro Papa (5); e d' Ilaro a' Prelati medesimi (6), di Simplicio a Zenone di Siviglia (7), di Ormisda a Giovanni di Tarragona (8), e a tutti i Vescovi di que' regni (9), di Vigilio



(1) *Ivi numer.* XIX. *p.*637. „ Explicuimus . . . universa . . . & ad „ singulas caussas, de quibus . . . ad Romanam Ecclesiam, utpote AD CAPUT TUI CORPORIS, retulisti, „ sufficientia . . . . responsa reddidimus . . . Hæc . . . consulta in omnium coepiscoporum nostrorum perferri facias notionem, & non solum „ eorum, qui in tua sunt Dioecesi „ constituti, sed etiam ad universos „ Carthaginenses, ac Boeticos, Lusitanos, atque Gallecios: & quamquam STATUTA SEDIS APOSTOLICÆ, vel canonum venerabilia definita NULLI SACERDOTUM DOMINI IGNORARE „ SIT LIBERUM . . . . tamen pro „ antiquitate tui Sacerdotii dilectioni „ tuæ esse admodum poterit gloriosum, si ea, quæ ad te scripta sunt, „ per unanimitatis tuæ sollicitudinem „ in universorum fratrum nostrorum „ notitiam perferantur, quatenus quæ „ a nobis . . . sunt salubriter constituta, intemerata permaneant, & omnibus in posterum excusationibus „ aditus . . . obstruatur.

(2) *Ep.* III. *n.* I. *Tom. eod. p.*763. *e num.* III. *seq. p.*768. *seqq.*

(3) *Epist.* XV. *ivi p.*955.

(4) *Epist.* XV. ad Thuribium Asturicensem *p.*62. *seq. edit. Rom. an.*1755.

(5) *Ep.* I. *Tarrac. Prov. Episcopor. ad Hilar. Papam Tom.* IV. *Concilior. p.*1033. *edit. Paris. an.*1671.

(6) *Ep.* II. *c.* I. *seqq. ibid. p.*1035. & *Epist.* III. *p.*1037.

(7) Apud Aguir. *Tom.* II. *Concil. Hisp. p.*232. 234. *ed. Rom. an.*1694.

(8) *Epist.* XXIV. *ibid. p.*1463.

(9) *Epist.* XXVI. *pag.*1466. *seq.* & *Ep.* LI. *pag.*1501.

gilio a Profuturo Vescovo di Braga (1), e dagli Atti del Concilio Bracarense dell' an. 561. (2) conoscerà, come in ciò, che riguarda la dottrina, e i costumi, e la disciplina ecclesiastica, da' Sacerdoti di quella nazione agli ammaestramenti de' Sommi Pontefici si prestava filiale obbedienza, e sommissione.

*Il Pereira è convinto di essersi discostato dalle antiche, e perpetue sante, e vere massime delle chiese Spagnuole, le quali massime riguardano il ricorso alla S. Sede intorno a' punti spettanti alla dottrina, e alla disciplina, e la sommissione, e obbedienza a' decreti della medesima Santa Sede.*

II. Dal qual Concilio (3), e dagli altri accennati monumenti dee pure apprendere il nuovo dogmatista Pereira, quanto siasi egli discostato, e abbia procurato di far discostare i suoi concittadini dalle vere, e giuste, e sante massime de' lor maggiori. Per la verità delle quali massime, e per dimostrare, quanto avean elleno gettate profonde le radicici in quelle cattoliche regioni, non abbiamo noi mestiere di far mutare patria a veruno degli antichi scrittori, nè di trasformare Pelusio in Siviglia, o l' Egitto in Betica, nè di fare sì, che un Egizio divenuto Spagnuolo viva 200. anni dopo che ha cessato di vivere. La virtù di operare somiglianti geografiche, cronologiche, e istoriche

(1) Apud Aguir. *Tom. eod. p.*275.

(2) *Tom.* III. *Concil. edit. Parif. an.*1714. *p.*347. *e p.*350.

(3) *T.* III. *Conc. ed. Par. an.*1714. *p.*347. „ Cujus ( Beatissimi Papæ urbis Romæ Leonis, qui quadragesimus fere extitit Apostoli Petri successor ) PRÆCEPTO Tarraconenses, & Carthaginenses Episcopi Lusitani quoque, & Bœtici facto inter se concilio &c. „ E ciò intorno alla dottrina. Quanto poi alla disciplina, vedi quel che ivi *p.*350. si trova registrato „ circa *instructionem apud ipsos* Episcopos „ Apostolicæ Sedis, .. „ quæ [ *instructio*, e *auctoritas* ] ad „ INTERROGATIONEM ... Profuturi [ Ep. Bracharensis ] ab ipsa Beatissimi Petri cathedra directa est „.

che maraviglie è tutta propria di quegli ſpiriti, che ſpacciandoſi per iſtudioſi, e verſati *en los originales*, s'immaginano di eſsere le faci del ſecolo illuminato. Noi ci contenteremo dell' ordinario, e naturale corſo delle mondane coſe, e laſciando, che ogni ſcrittore ſia di quel paeſe, in cui nacque, e di quel tempo, in cui fiorì, apporteremo i teſti di S. Liciniano di Cartagena, e del vero S. Iſidoro di Siviglia, e di altri Veſcovi delle Spagne; da' quali teſti comprenderanno i miei lettori, poterſi da noi con tutta verità, e giuſtizia uſurpare per la noſtra cauſa quelle parole, che il Signor Campomanes, citando fuor di propoſito Iſidoro il Peluſiota pel Sivigliano, uſurpò per la ſua (1): „ Una irrefragabile teſtimonianza di queſta coſtante comune dottrina ci laſciò „ Santo Iſidoro Arciveſcovo di Siviglia Dottore celebratiſſimo in tutte le chieſe del mondo „ e alquanto dopo (2) „ e baſta per comprovare, che la Chieſa di „ Spagna, i ſuoi Concilj, e i ſuoi Dottori non credettero giammai diverſamente „. Or S. Iſidoro, che fu il primo a ſottoſcrivere gli Atti del Concilio IV. di Toledo, nè ſolamente egli, ma gli altri Veſcovi ancora, che a quel Sinodo plenario delle Spagne intervennero, atteſtarono, che nelle materie anche di mera diſciplina, qual era quella, ſe nel batteſimo *trina immerſio, vel ſimplex facienda ſit*, ſi avea a ſtare a' decreti della Santa Apoſtolica Sede; e così ſeguitare non la loro, ma la pa-



(1) Campom. *l. c. n.*33.

(2) Ivi *p.*10. *n.*35.

CAP. IV.

terna iſtituzione : „ Quid a nobis in hac diverſitate fi-
„ niendum ſit, *APOSTOLICÆ SEDIS INFORME-
„ MUR DECRETIS, NON NOSTRAM, SED PA-
„ TERNAM INSTITUTIONEM* (1) *SEQUEN-
TES* „. Liciniano di Cartagena ricorſe a S. Grego-
rio Magno, e ſcriſsegli (2) : „ Ecce *OBEDIENDUM*
„ eſt *PRECEPTIS TUIS* „. I Veſcovi della Pro-
vincia di Tarragona circa l' anno 465. ſi dichiararono
nella lettera indirizzata a Ilaro Papa (3), che „ *ETSI*
„ *NON EXTARET* neceſſitas *ECCLESIASTICÆ*
„ *DISCIPLINÆ*, expetendum revera nobis fuerat
„ illud *PRIVILEGIUM SEDIS VESTRÆ*, quo *SU-*
„ *SCEPTIS REGNI CLAVIBUS* poſt reſurrectionem
„ Salvatoris per totum orbem Beatiſſimi Petri ſingula-
„ ris prædicatio univerſorum illuminationi proſpexit,
„ cujus *VICARII PRINCIPATUS*, *SICUT EMI-*
„ *NET*, ita *METUENDUS* eſt *AB OMNIBUS*,
„ *ET AMANDUS* (4). Proinde *NOS DEUM IN*
„ *VOBIS PENITUS ADORANTES* (5), cui ſine
„ querela ſervitis, *AD FIDEM RECURRIMUS APO-*
„ *STO-*

(1) *Canone* VI. *Tom.* III. *Concil.* *p.*581. *edit. Pariſ. an.*1714.

(2) La lettera di Liciniano è la LIV. del *lib.* II. ne' regiſtri di S. Gregorio Magno *p.*620. *Tom.* II. *Opp. edit.* *an.*1705. Vedi anche la lettera di San Leandro di Siviglia a S. Gregorio *ivi* *lib.* I. *Ep.* XLIII. *p.*531. e le Epiſtole di eſſo S. Gregorio XLV. XLVI. *ad Joban. defenſor. euntem in Hiſpaniam* *p.*1250. *ſeq.*

(3) *Tom.* IV. *Concil. edit. Pariſ.* *Labbei an.*1671. *p.*1033.

(4) Non penſa così il Pereira, e perciò procura, che da ſuoi *nec ametur, nec metuatur*.

(5) Ciò ſarà un idolatria pel Pereira.

„ *STOLICO ORE LAUDATAM* (1), inde *RESPON-*
„ *SA QUÆRENTES, UNDE NIHIL ERRORE,*
„ nihil *PRÆSUMPTIONE, SED PONTIFICA-*
„ *LI TOTUM DELIBERATIONE* (2) *PRÆCIPI-*
„ *TUR* „. Dimandano quindi fu di un punto riguardante la difciplina intorno alla ordinazione di un Vefcovo fatta da Silvano Calaguritano fenza richiefta veruna del popolo, e così fcrivono „. Humilitatem noftram (Sil-
„ vanus) ad hoc ufque perduxit, ut . . . . *SEDIS*
„ *VESTRÆ UNICUM REMEDIUM FLAGITE-*
„ *MUS* (3). Hic . . . poftponens Patrum regulas, &
„ *VESTRA INSTITUTA DESPICIENS* (4), nul-
„ lis petentibus populis, epifcopum ordinavit . . . Quæ-
„ fumus *SEDEM VESTRAM, UT QUID SUPER*
„ *HAC PARTE OBSERVARI VELITIS, APO-*
„ *STOLICIS AFFATIBUS INSTRUAMUR* (5),
„ qua-

(1) Oibò, dirà il Pereira, che tanto ricufa di acconfentire alla Romana dottrina, che non vuole infino, che gli fi citino Scrittori Italiani, e nè pure Spagnuoli, che mai fieno ftati in Roma.

(2) Tutto il contrario infegna il Pereira.

(3) Nè pure ciò fi ammette dal Pereira. Non fi avea (fe fi vuole ftare alle di lui maffime) ad afpettare tal rimedio dalla Sede Apoftolica, effendo il rimediarvi, fecondo lui, tutto appartenente a' Vefcovi, che nelle diocefi, e nelle Provincie loro hanno autorità affoluta, e indipendente.

(4) Non acconfente a' Padri Tarraconefi il Pereira. Egli in quefto la tien da Silvano.

(5) E che? Non vi era allora, dirà il Pereira, qualche Prete, che pereirizzaffe, e la faceffe da iftruttore di que' Vefcovi, fenza ch' eglino ftimaffero di dover cercare *quid vellet* il Papa, e chiedeffero di effere iftruiti *affatibus Apoftolicis*? Ma nò certamente, non vi era; e fe ve ne foffe ftato qualcuno, farebbe ftato da que' Padri trattato, come

„ quatenus *AUCTORITATE* vestra *SUBNIXI*, quid „ oporteat de ordinatore, & de ordinato fieri, intel- „ ligere, Deo adjuvante, possimus „. Che se volessimo scorrere tutti i monumenti delle chiese di Spagna, scorgeremmo, che non solamente allora, ma in tutti anche i secoli susseguenti, non altri furono i sentimenti loro sì intorno alla dottrina, che alla disciplina, e che perciò ricorsero sempre alla Sede Apostolica per sentirne gli oracoli, e sentiti, che gli ebbero, religiosissimamente gli osservarono, persuase che l' ossequio, e la pronta obbedienza prestata alla cattedra del Principe degli Apostoli, ridondasse in gloria, e sicurezza dell' inclita loro Nazione (1).

*Di alcune leggi de' Re Wisigoti malamente, e fuor di proposito citate dal Signor Campomanes.*

III. Ma torniamo al nostro poposito. Il Sig. Campomanes (2) per dimostrare, che *la legge proibitiva di ulteriori acquisti delle mani morte di fondi secolari* non è nuova, ma anzi conforme *alle primitive disposizioni della Spagna*, ne apporta alcune riguardanti i dipartimenti de' terreni fatte da' Re Wisigoti; e perchè egli tutto vede

come fu Silvano trattato dal Vescovo di Saragoza, il quale viene lodato dagli stessi Padri di quel Sinodo „ siquidem cunctis in vicinia episcopis, ne „ se schismatico adjungerent, contra- „ dixit.

(1) Vedi la Epistola di Adriano I. a' Vescovi delle Spagne, e de' Vescovi della Italia a' medesimi, presso l'Aguirre (*Tom.* III. *Conc. Hispan. p.*91. *& p.*95. *seqq. e p.*101. *Ed. Rom. an.*1694.) di Carlo Magno a Elipando (*ivi p.*112.) e la lettera di Giovanni VIII. al Re Adelfonso (*ivi p.*154.) e gli Atti del Concilio di Oviedo dell' an.873. (*ivi p.*155.) e la Epistola di Stefano VI. diretta a' Vescovi di Urgel, e di Girona l' anno 887. e il documento riguardante l' uffizio delle Chiese Spagnuole (*ivi p.*174.) approvato nel secolo x. dalla S. R. C.

(2) *Cap.* XVIII. §.1. *p.*186.

de *en los originales*, ci avvisa di averle riscontrate non già nel testo latino (1), ch' è realmenre il primigenio, ma nella interpretazione castigliana secondo un *manoscritto del dodicesimo secolo*, ch'ei tiene per *più corretto della edizione di Alfonso di Villadiego*. Dopo di avere egli apportate sì fatte leggi, osserva, che alcune delle terre conquistate da' Goti, furono assegnate alle chiese per dote, oltre quelle, ch'esse chiese dianzi aveano, ma ch'elle rimasero soggette a' tributi, inclusevi eziandio le terre assegnate alle cattedrali, come spiega, al dire

(1) Ecco la legge in latino: *l.x. Tit.I. de Divisione, & Terris ad placitum datis. Lege* VIII. *p.*985. *T.*III. *Hisp. illustratæ ed. Francofor. an.*1606. „ Divisio inter Gothum, & Romanum facta de portione terrarum, „ sive silvarum, nulla ratione turbetur, si tamen probatur celebrata divisio; nec de duabus partibus Gothi „ aliquid sibi Romanus præsumat, aut „ vendicet, aut de terra Romani Gothus sibi aliquid audeat usurpare, „ aut vendicare, nisi quod de nostra „ forsitan ei fuerit largitate donatum; „ sed quod a parentibus, vel vicinis „ divisum est, posteritas immutare „ non tentet „. Ognuno vede, che una tal legge non appartien punto al nostro istituto. Si confronti poi colla version Castigliana, di cui si serve il Signor Campomanes (*not. a. p.*187.) e chiaramente si comprenderà, non esser ella sì esatta, come egli pretende. L'altra legge è la sedicesima dello stesso titolo *p.*986. „ Judices singularum civitatum, villici, atque præpositi, tertias Romanorum ab illis, „ qui occupatas tenent, auferant, & „ Romanis sua exactione sine aliqua „ dilatione restituant, ut nihil fisco „ debeat deperire, si tamen eos quinquaginta annorum numerus non excluserit „. Il Sig. Campomanes bisogna, che supponga, che quì pe' *Romani* s' intendano gli ecclesiastici, e la chiesa; altrimenti non veggo qual forza possa egli fare su questa legge, e specialmente sulle parole di essa, *ut nihil fisco depereat*, che nella sua version Castigliana sono malamente tradotte, e da lui apportate con lettere majuscole, *qu'el Roy no pierda nada de su derecho* „ che il Re non perda „ nulla del suo diritto „. Per verità non è ella più letterale questa versione, di quel ch'ella sia atta al nostro proposito.

dire di lui, chiaramente il Re Flavio Egica nella sua cedola reale diretta al sedicesimo sinodo di Toledo dell' anno 693.

Ma egli così facendo salta a piè pari fuor di questione. Noi quì non andiamo investigando, nè si è proposto egli a discutere, se i fondi, passando alle mani morte, passino co' loro pesi. Quel ch'egli, e noi cerchiamo, è, se la proibizione della traslazione de' fondi alle mani morte non sia nuova, e sia conforme alle antiche leggi; e quando lo sia, se provi diritto di farle nel Principe. Or se le testè riferite leggi provassero, che co' pesi loro i fondi si trasferissero alle mani morte, importerebbero il peso sì, ma ammetterebbero, non escluderebbero, una sì fatta traslazione. Lo che viepiù si può dimostrare colle Wisigotiche costituzioni. Recaredo, che pervenne al regno 100. anni prima di Egica, mostrò di essere stato sì lontano dal pensare di poter egli proibire a' suoi sudditi di offerire ciò, che avessero stimato opportuno a' sacri templi, che anzi credè di essere tenuto a raffermare le offerte da essi fatte colla irrevocabile perennità delle leggi. „ Si „ famulorum meritis (così egli nella *lege* 1. *Tit.* 1. *de* „ *ecclesiast. reb. lib.* v.) *JUSTE COMPELLIMUR* „ *DEBITÆ COMPENSARE LUCRA MERCE-* „ *DIS, QUANTO JAM COPIOSIUS PRO RE-* „ *MEDIIS ANIMARUM DIVINIS CULTIBUS* „ *ET TERRENA DEBEMUS IMPENDERE,* „ *ET*

„ *ET IMPENSA LEGUM SOLIDITATE SERVARE?* Quapropter quæcumque res ſanctis Dei Baſilicis aut (per) Principum, aut per *QUORUMQUE FIDELIUM COGNATIONES COLLATÆ REPERIUNTUR, VOTIVE*; ac perſonaliter *PRO CERTO CENSEMUS IRREVOCABILI MODO LEGUM ÆTERNITATE FIRMENTUR* „ (1). Nè ci opponga ſua Signoria, che intanto avea a ciò condiſceſo quel Principe, perchè erano allora facili le alienazioni de' fondi eccleſiaſtici. Tale facoltà fu, ſecondo i canoni, nello ſteſso tempo vietata per la terza legge del medeſimo titolo, lo che ſi comprova pure colla IV. che, per non diffondermi di vantaggio, ſono obbligato a tralaſciare.

Inol-

(1) Il Signor Campomanes attribuiſce queſta legge a Receſvinto, che cominciò a regnare l'an. 649. Per altro nel titolo dell' eſemplare latino, di cui ci ſerviamo, ſi legge *Reds.* che indica Recaredo, il quale fu ſalutato Re l'anno 586. Nella verſione Caſtigliana tanto ſtimata dallo ſteſſo Signor Campomanes il riferito teſto dalle parole *quapropter quæcumque &c.* in giù, è tradotto in queſta maniera: „ Por ende „ eſtablecemos (di queſto *eſtablecemos* STABILIAMO non vi è nè pure veſtigio nel latino) „ que todas las „ coſas, que fueren dadas a las Eigle- „ ſias por los Principes, o por otros „ fieles de Dios, que ſean ſiempre fu- „ madas en ſu juro de la Eigleſia „. Ognuno vede come ſia troncato, guaſto, mal tradotto queſto paragrafo dal latino; e pure tal verſione ha da valere, e ha da eſſere ſtimata, ſecondo il Signor Campomanes, perchè contenuta in un codice del XII. ſecolo, ſe pur è vero. Vi fa egli poi di ſopra i ſuoi almanacchi, e oſſerva, che dalla legge non ſi diſtingue, ſe le donazioni in eſſa mentovate ſieno ſtate di fondi. Biſogna ch' ei creda, che i fondi non ſiano *coſe*, onde ſi poſſa dire, che non ſi comprendano nelle parole QUÆCUMQUE RES „ todas las coſas „ le quali parole non eſcludono nulla che *ſia coſa*.

CAP.IV.

Inoltre dal sesto Concilio Toletano dell' anno 638. tenuto sotto il Re Chintilano, apprendiamo, che la possession della Chiesa appartiene al divin diritto (1); e che tanta sia l' autorità de' sacri pastori, che ad essi appartenga di provvedere alla indennità, e alla fermezza, e alla permanenza di quel, che la Chiesa possiede, o sarà per acquistare; e di comandare, che per niun caso se le possa levare in qualunque tempo (2). Ma il Signor Campomanes, che cita la cedola reale al sedicesimo Concilio Toletano, passa sotto alto silenzio i riferiti canoni del sesto, come anche il decreto dell' ottavo, onde si può scorgere a chi, secondo la sentenza de' Vescovi delle Spagne di quell' età, appartenga di decidere intorno alle possessioni (3); e gli stabilimenti del nono, da' quali costa, che a' Pastori ecclesiastici spetta il disporre, e il determinare de' beni, e dell'eredità delle chiese (4); e le ordinazioni del XII. dell' anno

(1) *Can.*V. *p.*604. *Tom.*III. *Concil. edit. Parif. an.*1714. „ Quisqnis Clericorum, vel aliarum quarumlibet „ personarum quæcumque in usum „ perceperit, debet utiliter laborare, „ ut nec res DIVINI JURIS videatur aliqua occasione negligi, & subsidium ab Ecclesia, cui deserviunt, „ percipere possint clerici „.

(2) *Can.*XV. „ Æquum est maxime, ut rebus Ecclesiarum Dei adhibeatur a nobis providentia opportuna, adeo ut quæcumque . . . rerum „ Ecclesiis Dei a Principibus juste concessa sunt, vel fuerint, vel cujuscumque alterius personæ quocumque titulo illis non injuste collata sunt, „ vel extiterint, ita in earum jure persistere firma jubemus, ut evelli quocumque casu, vel tempore nullatenus possint „.

(3) *Ibid. p.*968.

(4) *Canon.*I. *seq. ibid.p.*973. *seqq.* Vedi anche il Conc. Emetritense dell' *an* 666. *can.*XIII. XIV. XXI. *p.*1003. *e* 1006.

no 681. sotto il Re Ervigio, le quali dimostrano, che *majorum institutionibus contraire*, *&* *Sanctorum Patrum decreta convellere* non sia altro, che *vinculum societatis Christi abrumpere*, *&* *usurpatæ præsumptionis licentia statum totius ecclesiæ dissipare*; e che perciò avendo obbedito Stefano Vescovo Emeritense al Re Vamba, che avea comandato uno smembramento di parte di una diocesi (che non più era contrario a' decreti de' Santi Padri, e a' canoni, di quel che sia ciò, di cui trattiamo) abbia fatto malamente, poiche *CANONICA INSTITUTIO id fieri omnimoda ratione refellit*; laonde abbia dovuto *prostratus*, e *medicamine PRÆCEPTI* del sinodo *sibi dari veniam petere*; e abbiano i Padri creduto di dover *pro tam insolenti disturbationis licentia*, *quid de hac re haberent canonum instituta*, *perlegere*; e *his fortissimis regulis effectum pii operis apponere*; e *de cetero generale edictum ponere*, che *si quis contra hæc apostolica jussa, hæc canonum interdicta venire conatus fuerit, sit in conspectu omnipotentis Dei anathema* (1).

Veniamo alla cedola del Re Egica diretta a' Padri del Concilio xvi. di Toledo l' an. 693. E' vero, che in essa il Re propone, che dal Sinodo stesso si ordini, che *nemo Episcoporum pro regiis inquisitionibus exhibendis parochialium Ecclesiarum jura contingat*; *sed de prædiis suarum sedium regio culmini solita perquisitione obsequia deferat*

(1) *Can.* IV. *p.*1720. *seq.* Vedi anche il *can.* IX. *del* XIII. *Conc. Tolet. ivi p.*1743. *seq.*

*ferat* (1) ; ma è anche vero , che que' Vescovi non istabilirono nulla circa le mentovate inquisizioni , o esazioni regie da' poderi delle cattedrali , e solo dissero , che *secundum antiquorum canonum instituta* (2) *tertias sibi debitas unusquisque episcopus assequi si voluerit , facultas illi omnimoda erit ; ita videlicet , ut citra ipsas tertias , nullus Episcoporum quidpiam pro regiis inquisitionibus a parochianis ecclesiis exigat , nihilque de prædiis ipsarum ecclesiarum cuiquam aliquid caussa stipendii dare præsumat* (3) : Nè l' aver tralasciato eglino di ordinar nulla intorno all' esazioni de' predj delle loro sedi , offese quel Sovrano ; anzi mostrò egli di esserne rimaso soddisfattissimo . Oltredichè in essa cedola reale non si specifica di qual sorta sieno stati que' predj , a cagione de' quali si aveano a rendere le solite perquisizioni alla real eminenza . Poteano essere fiscali , ed essendo tali passare co' pesi loro al dominio delle chiese . Finiamola però : noi quì , torno a replicare , non trattiam de' tributi (4) . Ma se

CAP. IV.

(1) *Tom.* III. *Conc. ed. Parisien. an.* 1714. *p.* 1787.

(2) *Concil. Tarraconen. an.* 516. *canon.* VIII. *p.* 1042. *Tom.* II. *Conc. ed. ejusd. & Conc. Tolet.* IV. *an.* 633. *c.* XXXIII. *p.* 587. *Tom.* III.

(3) *Ib. p.* 1796.

(4) Come anche non trattiamo , se i chierici ,, ab omni publica indictione ,, habeantur immunes ,, sulla qual cosa fa lunga diceria il Sig. Campomanes , benchè senza conclusione . Egli *nella p.* 188. *num.* 8. *seq.* osserva , che ,, præcipiente Sisenando rege ,, fu dal Concilio IV. di Toledo ( *can.* 47. *T.* III. *Conc. pag.* 589. *edit. Paris. an.* 1714.. ) stabilito ,, ut omnes ingenui clerici pro ,, officio religionis ab omni publica ,, indictione haberentur immunes ,, . Ma dal ,, præcipiente rege Sisenando ,, non potrà ricavare nulla di più intorno al real diritto di obbligare i chierici

Se il Sovrano, dirà egli, potea da' predj, e da' servi fiscali





rici a' pesi pubblici, di quel che ricavar possa dal *præcipit* del Re Recaredo (*Conc.* III. *Tol. Can.* XIV. *p.* 481. *T. eod.*) che il Principe abbia diritto di concedere a' Giudei di avere delle concubine, e delle concubine cristiane; o che dalla liberalità reale abbian ottenuto i cristiani, che le figliuole loro non si prostituissero a que' perfidi. Era massima de' Vescovi della Spagna di aver eglino autorità di redarguire, e di correggere i giudici Regj, qualora questi si avanzavano ad aggravare qualcuno; e di ricorrere alla Real forza, se non si fosse fatto conto delle loro ammonizioni (*Concil. Tolet.* IV. *Can.* XXXII. *p.* 587.). Era, secondo gli stessi Vescovi, un attentato, *ausus*, il voler obbligare non solamente i chierici, ma eziandio i servi loro, a' pubblici pesi, e funzioni (*Can.* XXI. *Con.* III. *Tolet. p.* 484.) laonde privaron eglino della comunione ecclesiastica qualunque si fosse „ Judicem, & Actorem, qui Cle- „ ricum, aut servum Clerici, vel Ec- „ clesiæ in publicis, ac privatis nego- „ tiis occupare vellet (*Ibid.*). Non riconosceano eglino pertanto derivata dall' autorità Reale come da fonte una tal libertà de' Chierici, e de' loro servi, ma la teneano come dovuta loro, e perciò riputavano un attentato il contravenirle; e stimavano di dovere affrenare i contraventori colla censura ecclesiastica, e di ricorrere contro di essi al braccio secolare, quando non se ne fossero ravveduti. E in vero, se credean eglino, che nè pure da' Vescovi poteano essere i Monaci obbligati alle opere servili, per essere questi illustre porzione di Cristo (*Synod. Tolet.* IV. *Can.* LI.) come avrebbero ammesso, che ciò si potesse fare dalla podestà laica contro de' chierici, de' quali è il grado molto più sublime del monastico non clericale nella cristiana repubblica? Or che si ha egli a dire, se non, che il *præcipiente* non per altro fine fu usato da' Padri, che per tenere a freno i giudici, e gli attori suddetti? Falso è poi, che prima dell' anno 633. sotto i Re Wissigoti i Chierici anche d' ingenue famiglie fossero soggetti a' pesi pubblici. Fino dall' an. 589. il Concilio III. di Toledo, che fu il primo celebrato dopo la conversione di Recardo, e della nazion Wisigota al cattolicismo, era ciò stato vietato sotto pena di separazione dalla comunion della Chiesa. Che se Sisenando volle l' anno 633. che ciò dal Sinodo IV. intorno a' chierici ingenui si ristabilisse, bisogna, che abbia riconosciuta l' autorità nella Chiesa di fare tali stabilimenti. Sisenando regnò dopo Suintila uomo „ qui propria sce- „ lera metuens, seipsum regno priva- „ vit „ (*Conc.* IV. *Tolet. Canon.* LXXV. *p.* 595. *Tom. eod.* III.) Non è pertanto da maravigliarsi, che sotto un tal principe, il quale per 10. anni tiranneg.

fiscali donati alla Chiesa esiggere de' tributi, e se potea impedire, che i beni de' servi fiscali passassero al dominio della medesima Chiesa; sicchè per potergli ella ritenere con sicurezza, quando le fossero stati offerti, era di mestiere, che se ne fosse cercata la permissione dal Principe, lo chę era una specie di amortizazione; qual ragione osterà mai, ch' egli non abbia anche avuto il diritto di ordinare generalmente, che da chiunque non si donasse, nè si lasciasse alcun fondo a' monasterj, e a' sacri templi?

Rispondo, che, supposto, come sostien l'Avversario, che i Padri de' Concilj Toletani abbiano riconosciuto su de' servi del fisco ordinati chierici il diritto regio di esiggere i tributi personali; e posto ancora quanto ei dice de' predj, e de' beni de' servi fiscali; turtavolta non ne verrebbe ciò, ch' ei pretende, in conse-

ranneggiò quella nazione, i giudici, e gli attori si avanzassero a sottoporre a' pesi suddetti i chierici anche ingenui, non ostante, che fino dall'anno 589. „ jubente Domino Recaredo rege „ PRÆCEPISSET Sacerdotale CONCILIUM „ che nè pure „ Clericos „ ex familia fisci ullus auderet a principe donatos expetere &c. Sed reddito (secondo le convenzioni) capitis „ sui tributo, ecclesiæ Dei, cui essent „ alligati, usque dum viverent, regulariter administrarent (*Concil.* III. *Tol. can.* VIII. *p.*480.). Degli sconcerti nati in Ispagna fino dal prncipio del V. secolo per la ordinazione de' chierici addetti alla curia, vedasi *S. Innoc. I. Epist.* XXIII. *ad Synod. Tolet. c.* IV. *Tom.* I. *Concil. edit. Paris. an.* 1714. *p.* 1020. Dell'autorità che ha la Chiesa di ordinarli, leggansi San Girolamo *in Epist. ad Philem. pag.* 449. *seqq. Tom.* IV. *P.* I. *edit. Paris. an.* 1706. S. Gian Grisostomo *Homil.* II. *in Ep. ad Philem. num.* I. *pag.* 780. *Tom.* XI. *edit. Paris. an.* 1734. e S. Tommaso *in Ep. ad Philem. lect.* I. *p.* 638. *edit. Lugd. an.* 1689.

conſeguenza. Ognuno può diſporre, come crede meglio, della ſua roba, e offerendola alla Chieſa, la può offerire con quelle condizioni, che più gli aggradano. Il fiſco regio, e i ſervi, e i predj fiſcali ſono del Re, e del fiſco: e al Re, e al fiſco propriamente appartenea la roba, che i ſervi ſteſſi aveano. Poteanſi adunque dare i predj, e i ſervi fiſcali alla chieſa con imporre loro que' peſi, che il Re aveſse ſtimati convenevoli; e potea il Sovrano negare, che la roba del fiſco, e i ſervi altresì, come quelli, che a lui apparteneano, paſſaſſero alle mani di chiunque ſi foſse; onde affinchè e i ſervi ſteſſi, e i predj offerti alla Chieſa, e dalla Chieſa accettati ſotto certe condizioni, a eſſa Chieſa rimaneſsero con ſicurezza, non è da maravigliarſi, che dal Principe ſe ne chiedeſſe la conceſſione. Per la qual coſa delle chieſe ſolamente fabbricate da' ſervi del fiſco, e de' beni, co' quali dagli ſteſſi ſervi fiſcali eran elleno ſtate per avventura arricchite, ſcriſſero i Padri del III. Concilio di Toledo (1), che ſe ne procuraſſe dal Veſcovo la real con-



(1) *Can.* XV. *p.* 482. *Tom.* III. *Conc. edit. ejuſd.* Nè ci ſtia a dire l'Avverſario, che queſti ſervi fiſcali ſi conoſcono nel diritto civile col nome di coloni, e di vaſſalli, ſecondo che giudica il P. Catalano nelle note a queſto canone. *Campoman. p.* 190. *n.* 16. Il P. Catalano 1. non dice, che i ſervi fiſcali ſi conoſcano nel jus civile con que' nomi, mentre ei non fa ivi del jus medeſimo veruna menzione. Che ſe nel corpo del civil diritto ſi nominano i Coloni, e talvolta ſi poſſono prendere pe' ſervi del fiſco, tuttavolta non ſo onde mai abbia raccapezzato l'Avverſario, che ivi pure ſi mentovino i VASSALLI. 2. Non dice il P. Catalano così aſſolutamente, che i ſervi fiſcali ſi trovino

conferma. Sicchè pe' beni, de' quali ogni cittadino, essendone proprietario, avesse voluto far dono, o lascito alla Chiesa, non vi era bisogno della reale permissione, o conferma. Ed eccovi atterrate le riflessioni, o gli almanacchi piuttosto fatti dal Signor Campomanes su' testi delle leggi de' Re Wisigoti, e su' canoni delle Spagne.

Ma se le chiese erano capaci di acquistare, non lo erano almeno le monasteriali (1), come si raccoglie dal Choppino (2). Sogna il Sig. Campomanes. Il Choppino nel luogo da lui citato scrive: ,, immo & Wisigothorum lege rata sunt, quæcumque sanctis Dei Basilicis data proponantur ,, . Dove si nominan quì le chiese parrochiali, e cattedrali in modo, che se n'esclu-

vino appellati anche coloni, e vassalli, ma che ,, QUIDAM ex iis supradictis ,, fiscalibus servis dicti sunt vassalli, ,, coloni, vel homines fiscalini ,, . 3. L'essere stati chiamati coloni i servi fiscali, non prova, ch'eglino non fossero di condizione servile. ,, Servi manentes in colonis ,, si mentovano nella *Donaz. alla chiesa di Salisburgo c.*1. Nel *capitolare* XXXVI. di Carlo Calvo *c.*XX. *p.*182. *Tom.* II. *capitular. reg. Francor. colono*, e *servò* si prendono per lo stesso, e si oppongono agli uomini di libera condizione. Quindi S. Remigio nel suo testamento presso Flodoardo *lib.* I. *Hist. Remens. c.*XVIII. donò la libertà ad alcuni COLONI della Chiesa &c. Quanto al resto aggiunto ivi dal Padre Catalano intorno a' servi, che intanto fabbricavano de' templi, e li dotavano colla povertà de' loro acquisti, perchè essendo coltivatori delle campagne, erano lontani dalle altre chiese, dico, ch'è tutto ideale, e si pretende fondato solo sopra di un esempio, che non è a proposito, ed è preso dalle memorie de' principj del XV. secolo della Chiesa [ Vedi *Euseb. lib. de Martyrib. Palæstinis c.*XIII. *p.*383. *Histor. Eccles. edit. Taurin. an.*1746. ] quando il canone, di cui si ragiona, è dell'an.89. del secolo sesto.

(1) *Campom. p.*192. *n.*27.

(2) *De Doman. Franc. l.* I. *Tit.* XIII. *num.* IX.

n'escludano le monastiriali? Ma il sinodo di Barcellona dell'anno 540. (1) prescrive *de Monachis, quod Synodus Chalcedonensis constituit*. E bene? Dove il Concilio di Calcedonia ordinò mai, o riconobbe ne' Sovrani il diritto di ordinare, che non si donino, nè si lascino fondi a' monasterj? De' monaci si parla solo ne' canoni III. VI. VII. VIII. XXIII. e XXIV. (2) di questo concilio; e in questi canoni tutti non vi è nè pur ombra di tal riconoscimento, o di tal ordinazione: anzi dicendosi in essi, che si conservino a' monasterj τὰ προσήκοντα αὐτοῖς πράγματα *le cose appartenenti a essi*, si argumenta appunto, che i monasteri medesimi fossero capaci di donazioni di beni temporali.

Bisogna ben, che quest' uomo diffidi molto della sua causa, e perciò si vada appiccando, come dir si suole, a' rasoj (3). Frattanto ci costrigne a perdere il tempo



(1) *Can. x. p. 279. Tom. II. Concil. Hispan. edit. Rom. an. 1694.*

(2) *Pag. 601. seqq. Tom. II. Conc. edit. Paris. an. 1714.*

(3) Dice anche nella *p.* 193. *n.* 30. che non più di un monastero vi potea essere in una diocesi nella Spagna. Lo prova col Concilio III. di Toledo, il quale permise, che il Vescovo nella sua diocesi possa ergere un SOLO MONASTERO, *convertendo in esso alcuna delle chiese parrocchiali*. Ei 1. non la vuol capire. Qui non si ttatta di ciò, che possa determinar un Concilio; si tratta, se abbia diritto un Sovrano di proibire i nuovi acquisti alle mani morte. 2. Egli malmena il canone IV. del Concilio III. di Toledo (*Tom. III. Conc. p.* 480.). Il canone latino è questo: „ Si Episcopus unam de parochianis ecclesiis suis monasterium „ dicare voluerit, ut in ea monachorum regulariter congregatio vivat, „ hoc de consensu concilii sui habeat „ licentiam faciendi; qui etiamsi de „ rebus ecclesiæ pro eorum substantia „ aliquid, quod detrimentum eccle- „ siæ

po nell' impugnarlo, e a essere, diffondendoci, nojosi a' no-



„ sitæ non exibent, eidem loco donaverit, sit stabile „. Dove si legge quì il *pueda en su dioceßi* erigir UN SOLO MONASTERIO „? Il concilio, come si scorge da chi punto punto intende il latino, non vieta, dissi, che dal Vescovo, e da chiunque si possano fondare quanti monasterj si vogliono colle facoltà proprie in una diocesi; solo dice, che se il Vescovo vuol convertire una delle sue chiese parrocchiali in monastero, e gli donerà *pro monachorum substantia* qualche cosa delle robe della Chiesa, che non apporti detrimento, sia ciò, ch' egli avrà fatto, stabile. S. Fruttuoso sebbene nè Vescovo ancora, nè paroco, fondò il monastero d'Alcalà, *suisque facultatibus impense ditavit*. Vedi il Mabillon *lib.*XIII. *Annal. ad an.*464. *n.*XXXV. Or quì veda il Campomanes, s'erano allora capaci le chiese monasteriali di donazioni. La facilità di fondare monasterj nella Spagna da chiunque si fosse, si scorge dalla regola più diffusa di S. Ftuttuoso *cap.*I. e II. *p.*208. *seqq.* Che molti monasterj fossero nella Betica, si raccoglie dal Concilio II. di Siviglia dell'anno 619. *can.*10. *p.*561. *T.*III. *Concil. edit. Parif. an.*1714. Che molti pur fossero nella Provincia Toletana, si argumenta da' canoni XXIV. *p.*586. LI. e LIII. *pag.*589. del Concilio IV. di Toledo *dell'an.*633. e dal *can.*V. *p.*622. *seq.* del settimo *dell' anno* 646. e dal *can.*III. *p.*979. del decimo dell' anno 656. dal qual canone si scorge ancora, che varj di que' monasterj eran sì ricchi, che alcuni Vescovi per procurare *commoda lucra sanguine sibi propinquis*, a' monasteri medesimi *statuerent* costoro *in prælatos*. Vedi anche ciò, che scrive de' Monasterj fondati nell'Asturia, e nella Gallizia, e altrove da S. Fruttuoso il Mabillon (*lib.*XIII. *Annal. Bened. ad an.*647. *n.*I. *seq.*). Obbiettasi nientedimeno dal Signor Campomanes il Concilio IX. di Toledo celebrato l'an.655., che nel *canon.*V. (*Tom. eod.* XII. *Concilior. p.*574.) determinò la quota di dotazione pe' monasterj. Ricopiamone il canone: „ Quisquis Episcoporum in „ parochia sua monasterium construe„ re forte voluerit, & hoc EX RE„ BUS ECCLESIÆ, CUI PRÆSI„ DET DOTARE DECREVERIT, „ non amplius ibidem, quam quin„ quagesimam partem, dare debebit „. E un pò dopo. „ Ecclesiam vero, quæ „ monasticis non informabitur regu„ lis, aut quam pro suis munificare „ voluerit sepulturis, non amplius, „ quam centesimam partem census ec„ clesiæ, cui præsidet, ibidem conferre „ licebit, ea tamen cautela servata, „ ut unam tantummodo, quæ placue„ rit, ex his duabus remunerandam „ assumat „. La quota, di cui quì si ragio-

a' nostri lettori. Non istarò io adunqne a confutare ciò ch'egli aggiugne intorno a'monasterj, ch'erano, al parere di lui, come tanti ritiri de'chierici rei di qualche grave colpa per fare penitenza; e ch'erano soggetti a' Vescovi; e che in essi non vi erano de' soggetti destinati a insegnare; perocchè eravi a questo fine un Seminario chiamato *conclave* (1), del cui governo era incaricato un Sacerdote attempato, e dotto, e timorato di Dio. Tralascio eziandio ciò, ch' egli armeggia circa

Ff 4 i mo-

ragiona, era *ex rebus ecclesiæ*, a cui presedea il Vescovo. Dunque il Concilio non vietò, che il Vescovo, o altri potessero de' beni proprj dotare più monasterj; altrimenti pet avere anche fissato quel Concilio la *quota* di rimunerazione *e censu ecclesiæ* per la chiesa, *quæ monasticis non esset informanda institutis*, si avrebbe a conchiudere, che una sola chiesa fosse in ogni diocesi, *quæ monasticis non informaretur institutis*; la qual cosa ognuno vede quanto sia strana a pensare, e ridicolosa.

(1) Cita egli perciò i Canoni XXIV. e XXV. del IV. Concilio di Toledo (*Tom. eod.* III. *p.*586.) Quì egli dimostra al solito il suo valore nella lingua latina. Nel Canone XXV. si legge, che „ si qui in clero puberes, aut „ adolescentes existunt, omnes in uno „ conclavi atrii commorentur „. Or chi è, ptesso cui le parole „ clerici in „ uno conclavi atrii commorentur „ significhino che i *chierici dimorino in un seminario, che si chiama conclave*? Bisogna ben che il Sig. Campomanes s'immagini, che i monasterj pure si chiamassero conclavi, leggendosi nella regola detta la seconda di S. Fruttuoso *cap.*XV. *p.*215. che fiorì in quell' istesso secolo, in cui fu tenuto il Concilio IV. di Toledo „ sed nec in „ eodem CONCLAVI, vel tecto (mo„ nachi cum sororibus) manere com„ muniter queant „. Chiunque sa mediocrissimamente il latino, intende, che l'*in uno conclavi* non indica un luogo, a cui fosse appropriata l' appellazion di conclave, ma, come dice Festo, qualunque di quegli edifizj sotto lo stesso tetto, *quæ una clavi clauduntur*. Nel canone poi non si dice, che i Sacerdoti dovessero apprendere la scienza delle sacre lettere dal Prete soprantendente de' giovani chierici; ma che dovessero leggere, e meditare le divine scritture, e i canoni. Non vedo pertanto, qual cosa ne possa ricavare il Signor Campomanes a suo favore.

i monaci, che potean testare; e circa il non essere alieno dalla disciplina della Spagna, che gli ecclesiastici possano disporre delle facoltà da loro acquistate, per lo qual fine ei cita il quarto canone del nono concilio di Toledo; e circa l'essere stata in quei tempi vietata a' chierici ogni specie di negoziazione, e di commercio, e molto più a' monaci, com'è manifesto dal Concilio di Tarragona dell' anno 516., perocchè tutte queste sono spampanate, che non montan un fico, e non hanno connessione veruna col nostro punto. E pure questo Autore così poco esatto nel riferire i testi altrui, così negligente nel consultare i fonti, così poco versato nelle lingue, e nel arte di ragionare, si prende la libertà di farla da precettore a' più celebri, e illustri giurisconsulti, e canonisti della sua nazione; e di riprenderli come uomini da nulla, o poco versati nelle leggi, e nella disciplina ecclesiastica. Il Dottor Montalvo, per lui, era di poca puntualità, ed esattezza nelle antiche leggi del regno. Diego Perez Glossatore delle leggi dell' Ordinamento seguì le vestigie del Montalvo, e citò passi, che non fanno al caso. Il Dottor Alfonso da Azevedo dovea avere riguardo al Driedone. Altri, ch' ei non nomina, e sono, posso dire, quasi innumerabili, si lasciarono trarre dall' esteriore autorità di simili Glossatori. Alcuni pochi per lui si hanno ad ascoltare. E pure ei vuol apparire probabiliorista. Per altro al suo probabiliorismo di nuova foggia fa peso il P. Luigi Molina. Luigi Maxia

xia è uno di quelli, le opinioni de' quali bastano, secondo lui, a sollevare lo spirito de' pusillanimi, come quegli, che afferma *essere valide queste leggi per le stesse ragioni, che sono citate* ,, *de los Padres Suarez* ; ,, *y Molina*. ,, Ma finiamola una volta. Già non vi è chi non vegga, quanto sieno aliene dallo scopo nostro le leggi, che dagli Avversarj nostri si apportano. Che se ne apportan eglino alcune appartenenti alla questione, elle, come si è di sopra dimostrato (1), non proveranno mei, che al Principe laico competesse, o competa il diritto di stabilirle. Sebbene oltre quella di Teodosio, che per altro fu da lui medesimo *justa pœnitentia* rivocata, non ne possono addurre nè pure una fatta da un Sovrano cattolico prima del XIII. secolo, ch'è tra' secoli barbari numerato dagli stessi nostri contradittori. Nè ciò io dico, perchè stimi doversi fare conto maggiore delle vecchie leggi, che delle nuove; o perchè creda, che i Sovrani anticamente avessero autorità maggiore di quel, che abbiano presentemente. Stimerà per avventura così lo scrittore di certe lettere teologiche critiche stampate sei anni fa in Venezia, che non crede di dovere fare gran caso di un sinodo, perchè non antico, come quello, che fu celebrato nel VII. secolo: quasicchè dir si possa senza errore, e senza sconvolgere i principj del cattolicismo, che i sinodi più recenti sieno di autorità minore de' più antichi; o che Gesù Cristo abbia

(1) *Pag.* 302. *seq.*

bia promesso ( ciò, ch' è ripugnante alle divine lettere, e tradizioni ) di assistere a' più vetusti, e non a' moderni; e ne vada collo scorrere de' tempi scemando l' assistenza in ragion duplicata delle distanze. Noi apprezziamo tanto le nuove, quanto le antiche leggi de' Principi; e tanta autorità riconosciamo ne' Sovrani viventi, quanta doveano riconoscere i nostri maggiori ne' Regnanti de' loro tempi; ma diciamo bensì, che se dalle costituzioni delle potestà laiche si avesse a fissare la tradizione riguardante il diritto loro intorno al potere disporre degli acquisti, e de' possedimenti ecclesiastici, una tradizione tale sarebbe troppo recente, poichè non sorpasserebbe il barbaro tredicesimo secolo; e non si potrebbe ammettere in verun conto, essendo stata sempre contrastata, e rigettata dalla potestà spirituale, a cui spetta, come si è dianzi provato (1), il giudicare di sì fatte materie.

(1) *Tom.II. P.II. di questa opera pag.302. seq.*

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

§. XI.

## §. XI.

*Dello ſpirito nemico non meno de' Principati, che della Religione, con cui certuni, e ſpecialmente il Genoveſi, hanno ſcritto ſu di queſte materie.*

*Soſtenendo noi la cauſa della Chieſa, ſoſteniamo quella de' Sovrani del ſecolo, contro cui in realtà combattono i falſi politici.*

I. AVendo noi ſoſtenuta la cauſa della Chieſa, poſſiamo veracemente dire di avere inſieme difeſa quella de' Principati. *Cum enim eccleſiæ cauſſam, tum regni veſtri agimus, & ſalutis*, ſcriſſe S. Leone il grande a Teodoſio II. Imperatore (1). Siamo fedeli, e fedeli miniſtri di Gesù Criſto, laonde ſecondo gl' inſegnamenti di lui, *eſſendo piiſſimamente, e giuſtiſſimamente affetti verſo Dio, e il Regno..., preghiamo certamente pel principato, acciocchè il figliuolo al padre, com' è giuſtiſſimo, ſucceda nel regno, e che il principato ſi accreſca, e ſi aumenti* (2); e oſſerviamo le leggi, non come coloro, che in pubblico le lodano, e, quando non ſieno ſentiti, o veduti, le traſgrediſcono

(1) *Ep. XLI. pag. 182. Ed. Rom. an. 1755.*

(2) Così Atenagora *Legat. pro chriſtianis ad Marc. Aurel. Antonin. & L. Aurel. Commod. num. 1.* ἡμεῖς δὲ οἱ χριστιανοὶ ... εὐσεβέστατα διακείμενοι πρός τε τὸ θεῖον, καὶ τὴν .... βασιλείαν, (n. 37.) περὶ μὲν τῆς ἀρχῆς .... εὐχόμεθα ἵνα παῖς μὲν παρὰ πατρὸς κατὰ τὸ δικαιότατον διαδέχητε τὴν βασιλείαν, αὔξησιν δὲ καὶ ἐπίδοσιν καὶ ἡ ἀρχὴ ... λαμβάνῃ.

ſcono, e le diſprezzano; come quelli, che ſappiamo, non vi eſſere coſa veruna naſcoſta a Dio, il quale vuole, che ſia lealmente oſſervato ciò, che ſenza offeſa della pietà, e della religione vien ordinato dalle poteſtà più ſublimi; e ne intima a' traſgreſſori tormenti e grandi, e ſempiterni (1). Eſsendo pertanto queſti i noſtri ſinceriſſimi, e veracemente criſtiani ſentimenti, deſideriamo, che le poteſtà laiche, affinchè ſieno proſperate, non iſtendano le mani ſu gli altari, nè tocchino il ſantuario, nè diſpongano delle coſe offerte a Dio (2), nè pregiudichino alla libertà della madre loro, qual è la Chieſa; nè aſcoltin coloro, che affettano di apparire amanti, e difenſori della reale autorità, quando in realtà non ne ſono, che i nemici, e gl' impugnatori.

(1) Vedi Tertulliano *Apologetici capit.* XLV.

(2) Monſignor di Pontac Veſcovo di Bazas nella Rimoſtranza recitata a nome dell' adunanza del Clero di Francia l'anno 1579. in preſenza del Re Enrico III. *Tom.* XII. *des Actes du Clergé p.* 9. *de la edit. de l' an.* 1740. ,, Noi ſiamo ben certi, o Sire, *dice*, ,, che voi non ignorate i caſtighi, a' ,, quali per ſomiglianti peccati ſoggiac- ,, quero Eliodoro, Antioco, Diocle- ,, ziano, Giuliano l' Apoſtata, e in- ,, finiti altri, per tacere le ſtorie do- ,, meſtiche: da' quali eſempi la Maeſtà ,, voſtra, quando vi voglia fondata- ,, mente penſare, potrà facilmente ,, conoſcere l' affezione, e la fedeltà ,, di coloro, che vi danno sì fatti ,, conſigli; i quali ſi rapportan di ,, tutto punto a quello, che fu dato ,, da un ſuo ſegretario all' Imperator ,, Federigo; il qual ſegretario, eſſendo ,, ſtato offeſo dal detto Imperatore ,, per la perdita di un occhio, come fu ,, rimeſſo da lui in grazia, non ceſsò ,, finchè non gli perſuaſe di metter le ,, mani ſu beni eccleſiaſtici, e dipoi eſ- ,, ſendo ſtato interrogato, perchè aveſ- ,, ſe dato un conſiglio sì pernicioſo, ,, ſi vantò, che ciò avea egli fatto, per ,, vendicarſi di lui, e affinchè Dio lo ,, diſtruggeſſe, come in fatti ben preſto dopo avvenne ,,.

ri. Altre volte per avere i Sovrani condiſceſo a' progetti di ſimil gente, e ricuſato di ſtare a' ſuggerimenti de' ſacerdoti del Signore, ſi vide offeſa la Maeſtà Regia, e meſſa in confuſione la repubblica. Moltiſſimi ne ſono gli eſempi. Noi ne apporteremo qualcuno, premendoci di eſſere brevi. Abbiamo di ſopra deſcritti i conſigli dati dal Santo Abate Wala all' Imperatore Ludovico Pio (1). Or che ne ſeguì? Racconta Paſcaſio Radberto ſcrittore illuſtre del IX. ſecolo, che non ſi rimediò al male per gli oſtacoli poſti *a conſulibus*, i quali ,, quia ,, noluerunt recipere ſpiritum veritatis ad correptionem, ,, receperunt ſpiritum erroris ad vertiginem ,,. Aggiugne: ,, Hinc jam rarus, qui Regibus fidem exhi- ,, beat, nullus patriæ, aut civibus qui recte conſulat... ,, populus Imperialibus non ſuffragatur officiis; aucto- ,, ritas non viget Prælatorum, quia Imperialis, & Re- ,, gum deperiit (2) ,,. Peggiori, e più funeſti ad altre nazioni furono i diſordini (3) ſeguiti dall' avere qualche

(1) Vedi la *p.*294. *ſeq. di queſto volume*.

(2) Preſſo il Mabillon *ad an.*829. *num.*XXVI. *Annal. Benedict.*

(3) Vedi la riſpoſta del Clero di Francia ſcritta da Monſignor d'Eſpinac Arciveſcovo di Lione al Signor Preſidente di Bellievre ſotto Enrico III. *Tom.*XII. degli Atti del Clero di Francia *p.*64. *ſeq. della ediz. dell' an.*1740. ,, Les Princes protecteurs des biens, & ,, privileges de l'Egliſe, ont été favoriſez de bons, & héureux ſuccez. ,, Ainſi tous ceux qui ſe ſont voulu ,, emparer & aggrandir du patrimoine de l'Egliſe, & du bien conſacré a Dieu, ou les moleſter en ſes ,, droits, privileges, & immunitez, ,, ont ſenti la main rigoureuſe, & ,, vengereſſe de Dieu s' etendre deſſus eux ,,. Si legga anche la Rimoſtranza di Monſignor d'Angennes Veſcovo

che Principe adottato le proposizioni di certuni riputati da lui non alieni dalla vera credenza, e addetti alla corona, quando non ad altro in realtà le mire di costoro tendeano, che a rovesciare la religione, e a fondare colle rovine di questa la indipendenza dal principato. Sappiamo le origini, e i progressi dello sconvolgimento del cattolicismo, e successivamente del Principato in Inghilterra. Il Cranmer, il Cromvel, e gli aderenti loro, i quali aveano ideato di cancellare dalle menti de' loro concittadini la cattolica fede, a cui di già essi aveano rinunziato, finsero di volerla mantener illibata (1) nello stesso tempo, che ne procuravano la distruzione. Così circonvennero eglino Enrico VIII. (2). Ammisero il sacramento della penitenza, la presenza reale di N. S. Gesù Cristo nell' eucaristia, il culto delle imagini (3): promossero la celebrazion delle messe (4): approvavano l' uso di offerire il sacrifizio per la liberazione delle anime (5) penanti de i defonti. Frattanto avendo rappresentato la Chiesa, come non avente vero potere, e co-

scovo di Noyon recitata l' an. 1585. *ivi p.* 115. *seq.* e quella di Monsignor l'Angelier Vescovo di Brieuc detto stesso anno *ivi p.* 127. *seqq.* e *p.* 137. *seqq.* 140. *seq.*

(1) Vedi il Bossuet *lib.* VII. *delle Variaz. n.* IX. *seqq.* e *n.* XXIV. *seqq. num.* XXXV. *seqq.*

(2) „ Le malheureux Prince, qui ne „ sçavoit rien de ces liaisons, ni de „ ces desseins, se lioit lui meme insen„ siblement avec les ennemis de la foi... „ & par leurs trames secretes, il ser„ voit sans y penser au dessein de la „ détruire „. Bossuet *l.* VII. *delle Variazioni &c. n.* VIII.

(3) *Num.* XXIV. *seqq.*

(4) *Num.* XVII.

(5) *Num.* XXVIII.

e comando (1); e per l' oppofito la poteltà civile come l' unica proveniente da Dio; foggettarono l' autorità Ecclefiaftica alla Reale (2). Il Cromvel coftituito Vicegerente del Re fu degli affari ecclefiaftici, incominciò le fue vifite, onde feguì la foppreffione de' monafterj, prima de' piccoli, e poi de' grandi, de' quali il Re ful fuppofto, che i beni loro al Sovrano apparteneffero, fe ne appropriò le rendite (3), non oftanti i clamori non folo de' cattolici, ma eziandio de' falfi *riformati, contro tal facrilega depredazione delle facoltà confacrate a Dio* (4), Sottopofta nel regno l' autorità della Chiefa alla Regia, ancorchè il Re, e i fuoi miniftri fi proteftaffero di non efferfi dipartiti da' dogmi della cattolica fede, e fi moftraffero zelanti difenfori della dottrina de' Sacramenti, e devoti del facrifizio dell' altare; nientedimeno, come ben offerva Monfignor Boffuet (5), „ ogni forta di errori s' introduffero infenfibilmente in „ Inghilterra, e i popoli non fapeano più a che attener-„ fi,

(1) *Num.* XLIII. Je n' ai pas be„ foin de rejetter ce prodige de do„ ctrine tant refuté par Calvin, & „ par tous les autres Proteftans, puifque „ Monfieur Bournet en rougit lui-me„ me *pour* Cranmér „ *dice Monfignor Boffuet ivi*.

(2) *Num.* XLII.

(3) *Num.* XIX. *e* XXXI.

(4) *Num.* XIX. „ Ces vifites furent „ fuivies de la fuppreffion des Mona„ ftéres, dont le Roi s' appropria le „ revenu. On cria dans la reforme, „ come dans l' Eglife, contre cette fa„ crilege depredation des biens confa„ crez a Dieu; mais au caractére de „ vengeance, que la reformation Angli„ cane avoit déja dans commencement, „ il y fallut joindre celui d' une fi „ honteufe avarice, & ce fut un des „ premiers fruits de la primauté de Hen„ ri, qui fe fit chef de l' Eglife pour „ la piller avec titre „.

(5) *Ivi n.* LXXI.

CAP. IV.

„ ſi, quando videro, ch' era vilipeſa la cattedra di „ S. Pietro, onde ſapevaſi che la fede era venuta „ in quella grand' Iſola „. Così pervennero a poco a poco i miſcredenti conſiglieri al fine loro, e a tal partito riduſſero il cattoliciſmo, che gli eccitarono contro l' odio pubblico della lor nazione (1); laonde ſi credettero di eſſere arrivati al punto di rivoltarſi contro il loro legittimo Principe (2). Che ſe per allora non potè ciò loro riuſcire, riuſcì tuttavolta a' poſteri, ne' quali aveano eglino trasfuſa la loro dottrina, ſicchè non ſolamente, come aveano eglino ſteſſi ſacrificata la poteſtà della Chieſa, a quella del Principe, così poſcia fu ſacrificata l' autorità del Principe alla volubilità, e alla inſolenza de' popoli; ma ſi vide anche condannato uno de' loro Re a eſſere ſu di un palco ferale privato di vita.

*Sebbene non tutti quelli, che hañò ſcritto di queſte materie, hanno voluto impugnare l' autorità de' Sovrani; non perciò ſi dee credere, che alcuni non ſi ſieno moſſi a ſcrivere per un tal fine.*

II. Veniamo a noi. Appena comparvero i libri de' noſtri nuovi antiecclesiaſtici politici alla pubblica luce, che que' minuti filoſofi, che ſi arrogano la denominazione di *ſpiriti forti*, ne fecero de' gran trionfi. Ognuno ſa quali ſentimenti nodriſcano coſtoro intorno al governo ſpecialmente monarchico. Nè dico già io, che tutti i moderni impugnatori de' diritti (3), ch' eglino chiamano *preteſi*, della

(1) *Num.*xciii. xciv. xcv.

(2) *Num.*xcix.

(3) Il Clero di Francia rappreſentò l' an.1639. *il dì 20. di Aprile al Re Luigi XIII. Tom.*xii. *degli Atti del Clero medeſimo p.*489. *della Ed. di Parigi dell' anno* 1740. „ eſſere ſtata „ tolta alla Chieſa la ſua immunità, „ avvilita la ſua dignità ſpirituale, e „ uſurpata dagli uffiziali della giuſti- „ ia

della Chiesa, sieno con essi di accordo, e abbiano dirette le trame loro alla indipendenza. Non dubito, che alcuni si sieno indotti a scrivere per una certa leggerezza di comparire begli ingegni nell' atto stesso, che dovettero palesare la loro ignoranza (1); altri per la speranza di accrescere per una tal via le loro fortune, avendo posposto all' interesse loro temporale la loro religione, e la eterna loro salvezza (2); altri anche per zelo





„ zia secolare, ad essa, a cui il cielo „ ha dato il potere di assolvere da' „ peccati, ridotta alla necessità di soggiacere al tribunale, che processa i „ criminali.... Sembra, che i nemici della Chiesa veglino per suscitare le antiche persecuzioni... „ Provenire ciò da coloro, che trasportati troppo dal zelo temporale, „ se sono lontani dal sangue, che „ gl' infedeli versarono,... non si „ astengono intieramente dalla violenza,.. e benchè sotto il regno „ di un sì religioso Monarca, tuttavolta nè hanno difficoltà d' intraprendere su' diritti della Chiesa; „ nè si fanno scrupolo di torre agli ecclesiastici i lor PRIVILEGJ, e i „ LORO BENI „. Vedi anche la *p.*495. e le Rimostranze del Clero medesimo del dì 30. Aprile dell' an.1641. *ivi p.*502. *e de'* 30. *Luglio dell' anno* 1646. *ivi p.*565. *seq. e de'* 12. *Luglio dell' an.*1650. *ivi p.*573. *seq. &c.*

(1) Vedi la *seguente Annotazione*.

(2) Il Clero suddetto nella Rimostranza *de'* 30. *Luglio dell' an.*1646. *p.*569. così parlò alla Regina Reggente madre del Gran *Luigi XIV.* „ A noi „ basta di testificarvi in questa adunanza i pensieri, che noi abbiamo „ su di questo punto, e di mostrarveli „ cogli effetti, che sono peravventura „ superiori alle nostre forze, ma che „ sono certamente assai al di sotto „ della nostra affezione; e se non fossero questi i nostri sentimenti, non „ saremmo noi degni di comporre il „ principal corpo del vostro Reame. „ Ma noi SAREMMO PREVARICATORI DELLA CAUSA DI „ DIO, DELLA DIGNITA' DEL „ NOSTRO CARATTERE, DELLA ECCLESIASTICA LIBERTA', se non vi dicessimo, CHE „ LA CHIESA NON E' TRIBUTARIA; che la sola volontà sua „ deve essere la SOLA REGOLA „ DE' SUOI DONATIVI; CHE LE „ IMMUNITA' SUE SONO COSI' „ AN-

zelo del principato, a cui per altro, senza avvederſene, realmente allora ſi oppongono, quando abbagliati dall' apparenza delle ragioni a primo aſpetto ſilarchice, ſi luſingano di potergli eſſere di giovamento (1). Ma non perciò

„ ANTICHE, COM' E' ANTICO „ IL CRISTIANESIMO; che I „ ſuoi PRIVILEGJ hanno penetrato „ TUTTI I SECOLI, che gli han „ riſpettati, che ſono ſtati ſtabiliti, e „ continuati da tutte le leggi Reali, Imperiali, e Canoniche; che gl'INFRAT„ TORI DI ESSI SONO STATI „ ANATEMATIZZATI NE' CON„ CILJ; ch' ella è una empietà, „ che non ha punto di ſcuſa, il non „ mettere (sì fatti beni) NEL „ RANGO DELLE COSE LE „ PIU' SACRE; ch' eſſi ſono co„ me della eſſenza della religione, „ poichè ne ſoſtengono il culto eſte„ riore, che n'è una parte eſſenziale; „ che TUTTE LE MASSIME, LE „ QUALI SONO CONTRARIE A „ QUESTI ARTICOLI DI FEDE „ DECISI DA' CONCILJ GENE„ RALI, provengono DALLA IGNO„ RANZA, ſono MANTENUTE „ DALL' INTERESSE, e PRODU„ CONO LA EMPIETA'„.

(1) Lo ſteſſo Clero l'anno 1626. il dì 22. Luglio nella Rimoſtranza a Luigi XIII. „ Queſto è, *diſſe*, il ſog„ getto de' lamenti, che noi preſen„ tiamo a voſtra Maeſtà, che a ben „ comprenderlo, và più contro di lei, „ che contro di noi; perocchè RIDON„ DA IN DIMINUZIONE DELLA „ CORONA VOSTRA, TANTO E' „ FALSO, CHE L'ACCRESCA, „ COME S'IMMAGINANO CO„ LORO, CHE NON FANNO „ PUNTO DI DIFFERENZA DE' „ TERMINI DELLA RAGIONE „ DA QUEI DELLA FORZA, E PER „ UNA INSOPPORTABILE PRE„ SUNZIONE VOGLIONO SOG„ GETTARE LE DIVINE LEGGI „ alle fantaſie umane . . . Egli è pro„ prio de' buoni Re di eſaminare tutto „ ciò, che i ſudditi loro vogliono in„ traprendere a nome loro: tanto ſon „ eglino lontani dal ſoffrire, che UNA „ SACRILEGA USURPAZIONE DI „ UN DIVIN DIRITTO SIA COL „ REAL NOME INTITOLATA. „ Sire, quando in queſta materia noi „ ci ſerviamo della parola *ſacrilegio*, „ uſiamo il linguaggio de' Re voſtri „ predeceſſori: di Luigi XII. per eſem„ pio, che l'anno 1499. proibì a' ſuoi „ uffiziali, ſotto pena di eſſere puniti „ come SACRILEGHI, d'ingerirſi, e „ di metter le mani negli Arciveſco„ vati, Veſcovati, e altri benefizj „ ne' quali non vi foſſe diritto di re„ galia: E il Re Enrico il grande pa„ dre

perciò crediamo noi, che una buona parte di costoro, che in questi ultimi tempi hanno aguzzato la penna contro i diritti ecclesiastici, non abbiano preso di mira la sovranità, e non isperino di averne a scuotere la possanza, quando venga lor fatto di rovesciare ne'paesi loro il cattolicismo. Veggiamo, se ho colpito nel segno, o se queste sieno mie malinconiche insussistenti immaginazioni.



*De' sentimenti dell' Abate Antonio Genovesi.*

III. Noi abbiamo più volte parlato de' sentimenti di quell'Abate Antonio Genovesi (1), il quale come disdegnando il carattere, ch'egli ha di sacerdote di Gesù Cristo, si pregia di essere *semplice, e ignudo sacerdote della natura*, „ ego naturæ simplex nudusque sacerdos (2) „. Ne ricapitoleremo alcuni testi, affinchè in un' occhiata si vegga, verso dove ne sieno rivolte le mire.

Egli per l'ordinario ne' suoi libri vuol apparire cattolico, e regalista. Mostra di zelare sì per la istruzione de'popoli nella verità della fede, e nelle buone massime de'costumi, che pe' diritti del Re, e per la utilità, e la salute del Regno. Ma siccome niuna cosa violenta è durevole, e ciò, che si ha sommamente a cuore, per quanto se ne procuri il celamento, non si rattiene ordinariamente in modo, che non trapeli; così benchè usi

 egli

„ dre di V. M., la cui grandezza „ sorpasserà sempre tutte le lodi degli „ uomini, avendo veduto nascere questo mostro, lo soffocò l'anno 1606. „ con un editto espresso.. Vostra Maestà.. l'anno 1629. non tralasciò di „ abbattere di nuovo un mostro tale „ con una simile dichiarazione „.

(1) Vedi il *Vol.*I. *di questa opera p.*114. *not.*3. *p.*130. *not.*2. *p.*131. *not.*1. *&c.*

(2) *Nell' epigramma*, ch' egli ha prefisso al suo compendio *de Jure, & Officiis*.

egli della cautela, nientedimeno (come colui, che per la continua lettura di libri perniciosi alla religione, e alla sovranità, siasi invaghito dell'indifferentismo, e sia colmo delle antimonarchice massime, e nello stesso tempo sia *plenus rimarum*, non altrimenti, che il Terenziano Parmenone) non può sempre stare sì attento, nè si può contenere in maniera, che *hac, atque illac non perfluat*, e non ne spanda il veleno, e ciò per lo più mentre uno men se l'aspetta, e in que' libri, che tutt' altro riguardano. Ei nelle sue *Lezioni di Commercio* (1) usando le frasi stesse, che nel sinodo scismatico, ed eretico di Londra dell'anno 1562. usarono i Cromvelliani (2), chiama il Papato una *potenza straniera*, come se il centro sia straniero riguardo al circolo, la radice riguardo all' albero, e il sole riguardo al suo raggio (3), e come se stranieri sieno stati a' fedeli della chiesa di Antiochia S. Pietro, e gli altri Apostoli, ch' erano in Gerusalemme, e perciò non abbiano eglino dovuto stare agli ordini di questi circa la osservanza de i legali (4). Così egli dichiara le chiese del Regno come separate dalla Chiesa cattolica, o sia dalla universale,

(1) *Part*.I. *cap*.XXII. *p*.368. „ In „ questo framentre una POTENZA „ STRANIERA non si stancava mai „ di lavorar sotto mano a fondare tra „ noi un imperio quanto più sordo, „ tanto più formidabile &c. „ Così egli con calunniosa ingiuria. Sono a queste somiglianti l'espressioni di altri moderni politici.

(2) Vedi il Bossuet *Hist. des Variations &c. l*.X. *n*.XIII. *e l*.VII. *n*.IX. XI. XIV. *seq*. XVII. *seq*.

(3) Vedi S. Cipriano *lib. de Unit. Eccl. p*.108. *seq*.

(4) *Act. Apost. c*.XV. *v*.I. *seq*.

le, di cui è il Capo, il Padre, e il Sovrano pastore il Papa (1). Confonde egli inoltre *chiesa*, e *nazione* (2), e considera le facoltà ecclesiastiche come proprie dello stato civile; e contro le dichiarazioni, e le determinazioni de' sacrosanti concilj fondate sulle divine scritture, e tradizioni, le soggetta al Sovrano laico, affinchè ei ne disponga nelle più gravi occorrenze (3); e per





(1) Il Clero di Francia nella Rimostranza recitata l'an. 1651. il dì 23. Febbrajo alla presenza del gran Monarca Luigi XIV. *l. c. p.* 590. così espose contro certi falsi politici le sue doglianze: „ Vostra Maestà, che porta l'augusto titolo di figliuol primogenito della Chiesa, permetterà mai, che il Papa con nuovo ardimento sia trattato nel suo Reame DA PRINCIPE STRANIERO, DA POTENZA PARZIALE, O SOSPETTA negl'interessi della sua corona, dopo di esser egli stato venerato per tanti secoli come il CAPO VISIBILE DELLA CHIESA, IL SUCCESSORE DEL PRINCIPE DEGLI APOSTOLI, IL SOVRANO PASTORE DELLE ANIME, E IL PADRE COMUNE DI TUTTI I FEDELI? A che può dunque tendere l'affettata oscurità di quella clausola, che *prestasi giuramento ad altri Principi, che al Re*, se non a eccitare uno scisma, se noi veniamo a ferire la comunione, che noi dovia- mo tenere colla Santa Sede „?

(2) Nel *Tom. II. delle Lezioni di Commercio c.* VII. *p.* 78. *not* a. „ E' tra noi una specie di erario, o tesoro della NAZIONE, E QUESTO E' L'ORO, L'ARGENTO, LE RICCHEZZE DE' TEMPLI. Esse sono VERAMENTE CONSACRATE a Dio, ma PER SOVVENIRE ALLA CHIESA, CIOE' A TUTTA LA NAZIONE NE' PIU' GRAN BISOGNI, I SOVRANI nelle pubbliche calamità di guerre, di peste, di fame &c. non hanno mai trovato più bello, e più pronto sussidio &c. „

(3) Vedi il *Vol. I. di questa opera p.* 312. *sq. e Vol.* II. *p.* 41. *seq. e questo vol. p.* 14. *seq.* Il Clero di Francia nella Rimostranza recitata l'anno 1951. il dì undici di Aprile al Re Luigi XIV, usò quelle precise parole: „ Non vi crediate, o Sire, che il desiderio di acquistare maggiori ricchezze animi i nostri discorsi, e che sia di un vi- „ le,

CAP. IV.

per ciò confermare si prevale non già dell' autorità di qualche S. Padre, o di qualche Concilio, o di qualche Canone di quegli *antichi*(1) almeno, de' quali mostra egli di far

„ le, e sordido interesse la causa, che „ noi sosteniamo. Questi sono beni „ del FIGLIUOLO DI DIO, DE' „ QUALI SIAMO NOI DISPEN- „ SATORI, E DOBBIAM REN- „ DERE CONTO; e ciò non sola- „ mente perchè questi beni sono de- „ stinati agli alimenti di quelli, che „ servono a' suoi altari; nè solamente „ perchè sono come il prezzo, per cui „ i fedeli hanno conseguita l' applica- „ zione su di loro del suo adorabil „ sangue; ma perchè ancora princi- „ palmente sono i fondi proprj de' po- „ veri, gl' interessi de' quali non pos- „ siamo noi persuaderci che non sie- „ no gli stessi, che quelli di Gesù „ Cristo, senza rinunziar alla fede, „ che noi dobbiam al Vangelo &c. „ Poco innanzi avean detto parlando dello stesso soggetto: „ Si tratta del „ vostro interesse, o Sire, di non „ soffrire, che certuni si abusino del- „ la vostra religione, e ch' espenga- „ no alla collera del cielo il vostro „ nome, e il vostro stato „.

(1) „ E' una legge di natura, *egli dice*, confermata dagli ANTICHI „ CANONI, che le rendite ecclesia- „ stiche s' impieghino in sollievo de' „ NIPOTI di coloro, che le hanno „ fondate zappando, e risparmian- „ do „. *Tom.* I. *delle Lez. di Commercio* c. XXI. §. XXI. *p.* 343. Io non sapea, che i Signori, e i Sovrani stessi, che per lo più sono stati i *fondatori delle rendite ecclesiastiche*, fossero usciti dalla *zappa*, o abbiano vissuto a stecchetti. Vorrei poi, che il Reverendo *Sacerdote della natura* mi dimostrasse stabilito *dalla natura* per *legge*, che tali *rendite* si abbiano a spendere in *sollievo de' nipoti de' fondatori*. Mal pe' ministri dell' altare. Perirebbero di stento, se ciò fosse vero. Quanto a' canoni, e gli antichi, e i moderni non altro prescrivono, se non se, che le *rendite ecclesiastiche* si abbiano a impiegare pe' sacri ministri, per lo mantenimento delle chiese, pe' poveri, tra' quali vengono contati anche i *pellegrini*, i miserabili eziandio di lontanissimi paesi, le chiese necessitose anche lontane, come colle testimonianze de' Padri, e fin dell' Apostolo, si potrebbe a evidenza provare. De' nipoti de' fondatori, se mai fossero bisognosi, porterebbe la convenienza, e una certa equità, che sieno considerati più degli altri, che in uguali strettezze si trovino, ma non porta già la legge di *natura* che le *rendite* stesse *s' impieghino in lor sollievo*. Non veggo poi, come un catto-

CAP. IV.

far qualche conto, perchè non ne ha trovato veruno, che anche in apparenza gli possa essere favorevole; ma di un moderno scrittore Inglese, qual'è il Mandeville, e potea citarne degli altri, dalla scuola de' quali pare ch'egli abbia appreso le dottrine circa la fede, e il principato. Fa egli inoltre di tanto in tanto cadere il discorso su de' sacri ministri, e ne forma la pittura a modo suo: veda egli se per altro fine, che per commuovere contro di loro il



cattolico osi di anteporre a' canoni nuovi gli antichi, quasicchè non sieno di uguale autorità, essendo certissimo, che Gesù Cristo ha promesso alla sua Chiesa, che ha stabiliti gli antichi, e i recenti, uguale assistenza fino alla fine de' secoli.

(1) *Tom.* I. *delle Lez. di Commercio p.*257. §.XXXI. *c.* II. *p.*128. nella nota, dove tratta da *selvaggi* intieri corpi di Frati, e ciò per la scipita ragione, che „ studiano molto, e „ non vi saprebbero dire, quanto fosse un quadrato, o un cubo di un' „ unità „. E pure ha egli il coraggio di tacciare i Frati medesimi, come se perdano il tempo *in minuzie pedantesche*: *Lezioni di Commercio Tom.* I. *c.* IV. §. VI. *p.*61. Circa i ministri vedi anche lo stesso I. *Tomo c.* V. §. XXIV. *pag.*85. *seq. c.* X. §. XXX. *p.*156. *e Tom.* II. *c.* X. *p.*141. *not.* a. Il Clero di Francia nella Rimostranza del dì 19. *Aprile dell' an.*1646. *p.*550. „ Sempre, *dice*, in tutti i secoli i „ CATTOLICI, VERI CATTOLICI, hanno considerate le nostre persone come l'imagine viva di Gesù „ nostro capo, i nostri beni, e le nostre possessioni, come cose consacrate alla divinità, e inviolabili; e „ senza esaminare il MERITO DELLE QUALITA' NOSTRE PERSONALI, si sono contenuti in una „ altissima venerazione del nostro divino carattere. Io non so per qual „ disavventura da alcuni anni in quà, „ sia che l' avarizia predominante abbia... indotti i secolari fino a non „ riconoscere più la distinzione del sacro dal profano; sia che lo scemamento in essi della religione, abbia „ fatto sì, ch'eglino disprezzino ugualmente i servitori, e il padrone; „ noi certamente siamo oppressi dalle violenze di alcuni, e ridotti a ricorrere alla pietà, e alla giustizia „ della Maestà vostra... Sono oltraggiati i sacerdoti da coloro, che „ non rispettano nè la divina, nè la „ vostra possanza &c. „

CAP. IV.

il popolo, affinchè avendoli questo a vile, non ne ascolti gl'insegnamenti. Oltre di ciò rappresenta egli mutabile il governo della Chiesa, e lo fa in conseguenza di umana istituzione: „ Appare dagli Atti Apostolici, *ei dice*, che „ la Chiesa fu ne' primi anni DEMOCRAZIA, ben- „ chè sotto la ispezione di un capo; la virtù dunque „ n' era l' anima. Divenne poi il quarto secolo aristo- „ cratica; e la virtù vi scemò. Il x. secolo prese la „ forma di monarchia assoluta; e la virtù divenne an- „ cora minore (1). „ Così egli imitando il presbiteriano Blondello (2), e contro le divine Scritture, e tradizioni (3) fingendo mutazioni nel governo ecclesiastico, e fissandone a capriccio con incredibil franchezza l' epoche, insinua, senza dirlo espressamente, che per far rifiorire l' antica virtù, sia d' uopo di sconvolgere l' ordine stabilito certamente da Gesù Cristo. Rappresentato a sangue freddo in un libro, dove non si tratta, che di commercio, rappresentato, dissi, come di mera disciplina, e mutabile il governo ecclesiastico; avviliti i sacri ministri, e ridotti a poter essere spogliati de' loro beni, sicchè non abbiano da poter sovvenire la povertà; consi-

(1) *Lezioni di Commercio Part.* I. *p.*86. *not. a.*

(2) Questo Calvinista scrisse la Dissertazione *De jure plebis in Regimine Ecclesiastico* stampata l' an.1648. dopo il libro del Grozio altro fonte del *Sacerdote della natura*, colla falsa data di Parigi.

(3) Non è questo il luogo di ciò provare. I monumenti sono chiari, e si hanno in pronto, e si apporteranno al *Sacerdote della natura*, quando egli ci voglia contradire.

considerato il Papato qual potenza ſtraniera ; che reſta , ſe non , che diſprezzate le perſone , e le iſtruzioni de' ſacerdoti cattolici , e non attendendoſi più , come prima, gl' inſegnamenti , e le deciſioni dalla cattedra di S. Pietro , i popoli non ſappiano , come avvenne in Inghilterra , a che ſi attenere (1) , e vi s' introduca la confuſione , e la miſcredenza ? In fatti ei ſi luſinga di avere ridotti a un tal termine , ſe non tutti i ſuoi concittadini , almeno gran parte de' ſuoi lettori , e de' ſuoi diſcepoli . Perocchè ſe non ſe ne luſingaſſe , ei non ſi ſarebbe avanzato a ſtabilire qual legge nel ſuo libro *De Jure , & Officiis* (2) ,, Civis PATRIAM RELIGIONEM ſervato , proque ea pugnato . Nam religio unum eſt , ut ,, diximus , e tribus reipublicæ fulcris . Quid , inquit ali- ,, quis , ſi falſa ſit ? Nihil falſum , quod toti prodeſt rei- ,, publicæ : & ſi nocet publice , ea diſquiſitio non eſt pri- ,, vatorum civium . Deo res committenda eſt , & ſummis ,, poteſtatibus (3) ,, . In queſta maniera il Cineſe dovendo

(1) Vedi il Boſſuet *l.*VII. *delle Variazioni delle chieſe de' Proteſt. numer.*LXXI.

(2) *Lib.*II. *c.*X. §.VI. *p.*239. *edit. Neapol. an.*1765.

(3) Biſogna , ch'egli ſia ſtato aſtretto a emendare una tal empietà . Sebbene non era ciò baſtevole . Era neceſſario di rimpaſtare tutta l'opera , e di avviſare il pubblico , che gli eſitati eſemplari della prima edizione debbano rigettarſi come contrarj alla vera religione , e in conſeguenza allo ſtato . Ciò però non ſi è fatto . Si è giudicato , che il male ſi poteſſe rimediare , detraendo agli eſemplari non ancora ſpacciati una carta , e ſoſtituendone un altra . Ma che ? Se in queſta ha egli confermata , non emendata la empia propoſizione ? Eccone le parole : ,, Civis religionem ſervato , ,, proque ea pugnato ... Quid , inquit ,, ali-

do mantenere, e difendere la religione della sua patria, sarà

CAP. IV.

„ aliquis, si falsa sit? Nemini um- „ quam falsitas defendenda est. Ve- „ rum ea disquisitio non privatorum „ est civium, sed eorum, quibus rei- „ publicae commissa est cura. Deo res „ committenda est, & summis pote- „ statibus „. Quì prima non si dice, *qual religione*, ma indefinitamente che *la religione* si abbia a osservare, e a difendere dal cittadino. 2. Si stabilisce, che quando la religione di un paese sia falsa, niuno l'abbia a sostenere; ma che non appartenga peraltro a' privati cittadini il cercare s'ella sia falsa, ma a quegli, a' quali è commessa la cura della repubblica. Per la qual cosa dovrà il privato cittadino non cercar altro, e seguitar a difendere alla cieca la religione, ancorchè falsa in realtà, del suo Sovrano, o de' governanti della repubblica, vale a dire delle potestà somme, toccandone a queste privatamente l'esame. Due anni dopo la prima edizione di essa opera *de Jure*, *& Officiis*, ne fece egli la seconda, e la pubblicò l'anno 1767. colle stesse approvazioni dell' an.1765. In questa, non avendo mentovato nè punto, nè poco la prima, nè detestata, o rigettata la empietà contenuta, come si è veduto, in essa, riguardante la falsa religione, così scrisse *lib.* II. *cap.* X. §. VI. „ Civis „ Christianam Religionem servato, pro- „ que ea pugnato. Quid, inquit ali- „ quis, si falsa cui videatur? Nulla „ lex falsa, quae toti prodest reipu- „ blicae. In regulis is index veri, si „ cum insita naturae regula SALUS „ PUBLICA congruat. Et si quis „ nocere, stulte sibi persuasit, non „ impurus est, & facinorosus, qui ad- „ versus publicam legem connititur? „ Ea enim disquisitio non privato- „ rum est civium, Sed eorum, quibus „ reipublicae permissa est cura. Deo „ igitur res committenda est, & „ summis potestatibus „. Confessa, è vero, che il cittadino dee seguitare la Cristiana religione, ma non dice la cattolica; non dice se ciò s'intenda de' soli cittadini, de' quali sia la patria religione il Cristianesimo, ovvero se di tutti gli uomini, de' quali non sia patria religion la Cristiana; e non dicendo ciò, resta non revocato il *civis patriam religionem servato*. Aggiugne „ nulla lex falsa, *quae toti* prodest reipublicae „. Quì bisogna vedere, se la sola Cristiana, o se ve ne sieno delle altre, che, secondo lui, *toti prosint reipublicae*. Egli nella Diceosina *T.*1. *p.*237. *not. d.* „ Nella „ China, *dice*, i delitti son pochi, e „ MOLTA VIRTU' „. Vogliamo noi dire, ch'ei non pensi, che la religione di una nazione di MOLTA VIRTU' *toti non prosit reipublicae*? Che se vi possono essere più religioni, che *toti prosint reipublicae*, non saranno false, secondo

sarà tenuto a essere idolatra, e a combattere per Confucio; e un suddito del gran Turco, sarà obbligato a professare la credenza maomettana, e ad ammetterla per vera, perchè dal suo Sovrano è stimata giovevole a tutta la repubblica, appartenendo alle potestà somme, e non a' privati cittadini, il ricercare s'ella sia pubblicamente nocevole, e in conseguenza s' ella sia falsa; poichè la pietra di paragone, e la misura della verità della religione, non è, secondo lui, che l' esser ella giovevole a tutta la repubblica, del che non ad altri spetta il giudicare, che a' Sovrani. Ma egli allora per l'appunto, quando prescrive a ogni cittadino il dover osservare, e difendere la religione della propria patria, trasgredisce, e impugna quella della sua. Egli è nato nel Regno, e la

condo lui. Dice di più, che se qualcuno stoltamente si persuaderà, che la religione Cristiana sia nocevole, sarà impuro, e facinoroso: e perchè? perchè *adversus publicam legem connititur*. Vuole adunque, che intanto sia facinoroso, non perchè ripugna alla verità, ma perchè ripugna alla *pubblica legge*. Se dunque non è ella la *pubblica della patria*, non sarà facinoroso, mentte non *connitetur adversus publicam legem*; laonde ritorna a' primigenj suoi sentimenti: *civis patriam religionem servato*. Il cercare poi, se la Cristiana religione, poichè di questa egli parla nell' ultimo riferito testo, sia *nocevole*, e in conseguenza falsa, *est*, secondo lui, *eorum, quibus reipublicæ permissa est cura*, e dice, che una tal ricerca *committenda sit summis potestatibus*. L' Imperator della Cina terrà certamente il Cristianesimo per nocevole a tutta la repubblica. E' somma potestà. Dunque, bisogna lasciar fare a lui, e rimettersi alle sue decisioni. Ei vorrà per buona la sua come quella, che seco porta *molta virtù*, se ascoltiamo il Genovesi: A questa pertanto si dovranno attenere i cittadini, e per questa combattere. E con tutti questi modi di esprimersi, si ha egli a credere, che il Sacerdote della natura abbia o ritrattata, o cattolicamente interpretata la sua prima proposizione?

la Religione vigente nel Regno onninamente richiede, che non altra religione si debba da chiunque ( sia Malabaro, sia Cinese, sia Mogolista, sia Persiano, sia Turco &c.) seguitare, e sostenere fino collo spargimento del proprio sangue, che la unica vera, qual è la Cristiana Cattolica Apostolica Romana. Or contro di ciò sostien egli, che ogni cittadino dee seguitare la religione della sua patria. Anche in altri suoi libri parla egli con una grandissima indifferenza della religione. Nel Tomo 1. delle *Lezioni di Commercio* (1) lodata la saviezza di Chang-hi Imperator della Cina, ci spaccia per offerto all'Altissimo un superstizioso sacrifizio da esso Chang-hi realmente offerto al falso nume. ,, Come riseppe, *ei dice di quel Sovrano*, che ,, il cielo cominciava a spargere le sue feconde ruggia- ,, de, fu il primo a bandire un solenne sacrifizio, e rin- ,, graziamento all'Altissimo ,,. Nello stesso volume (2) così scrive. ,, L'uomo, come ogni animale, è dalla NA- ,, TURA portato alla venere, L'EDUCAZIONE NE ,, VUOL FAR NOZZE. I popoli vogliono un culto: ,, se non è quel di Minos, sarà quel di Numa; se non ,, quel di Confucio, sarà quel di Maometto ,,. A'soli savj riserva egli il debito di scegliere *quello*, *la cui essenza è l' amore, e la virtù* (3). Sarà questa per avventura la Cinese. ,, Nella Cina, *ei dice*, i delitti sono pochi, ,, e *MOLTA VIRTU'* ,,. ( *Diceos. T.* 1. *p.* 237. *not. d.* ) Ma la riserva dello sceglere fatta da lui propria de' savj,

(1) *Cap.* IV. §. I. *p.* 56. (2) *Ivi c.* I. §. XXII. *p.* 25. (3) *Ivi*.

vj, nel libro *de Jure, & Officiis* è da lui tolta, come abbiam veduto, a chiunque ſi ſia, eccettuate le poteſtà ſomme, vale a dire, com' altrove ſi ſpiega, *eorum, quibus reipublicæ permiſſa eſt cura*. Or chi non vede, eſſere ciò lo ſteſſo, che voler indurre i mortali a non credere per la vera, e in conſeguenza a non dover oſſervare, e ſoſtenere veruna religione? Non vi ha uomo, il quale, facendo punto punto uſo della ſua ragione, non ſappia, poterſi dare, che ſentenze varie, e tra loro ripugnanti, le quali riguardino un ſoggetto, tutte ſieno falſe; ma non poterſi già dare in verun conto, che ne ſia vera più di una ſola (1). Ma ſe più di una non può eſſere vera, non potrà eſſervi più di una ſola religione, che ſia la vera. Se una è la vera, queſta ſola ſi dovrà da tutti oſſervare, e difendere. Che ſe non vi ſia niuna determinatamente, che ſi debba da tutti oſſervar, e difendere; ma ſi conceda, anzi ſi richiegga da ognuno, che oſſervi, e difenda la patria religione; e ſe le religioni di varj popoli ſieno, come lo ſono in realtà, tra loro varie, e ripugnanti; che altro ſe ne potrà inferire, ſe non ſe, che tutte ſieno tenute in apparenza per vere, ma in realtà ſi tengano tutte per falſe? Poſta una tal perſuaſione, non veggo qual altra coſa ſe ne poſſa aſpettare, che la irreligione, e la

(1) *Cicer. de Natur. Deor. c.* XI. trattando della varietà delle ſentenze de' filoſofi gentili intorno alla divinità, così ſcrive: „ Quorum opiniones „ cum tam variæ ſint, tamque inter „ ſe diffidentes, alterum fieri profecto „ poteſt, ut earum nulla, alterum certe „ non poteſt, ut plus una vera ſit „.

e la perturbazion della società (1), e ſpecialmente dei governi. In fatti queſte ſono ſtate le ſequele degli ſtudj letterarj di Monſieur Rouſſeau uomo notoriamente ſenza religione, e autor di ſollevazioni de' popoli, i quali ſtudj del Rouſſeau, da lui detto Roſsò, benchè per buttare la polvere negli occhi a' ſuoi lettori ſieno in parte alle volte impugnati dal Sacerdote della natura, ſono però, quando la occaſione ſe gli offre, da lui celebrati quali ſtudj di gran profitto. „ Roſsò, *egli dice* (2), combatte le lettere, e le ſtudia con maraviglioſa diligenza, e CON GRAN PROFITTO „. E che tal profitto indichi il Genoveſi di aver ritratto da sì fatti ſtudj, ſi ſcorge primieramente dalla opera, ch' egli ha intitolato *Diceoſina*, ſtampata in Napoli l'anno 1766. (3), cioè un anno dopo il libro *de Jure & officiis*, e il I. *Tomo delle Lezioni di commercio*; e un anno avanti la pubblicazione del ſecondo volume di eſſe *Lezioni*. Nel I. *libro capo* II. §. VI. *pag.* 23. della ſteſſa *Diceoſina, o ſia della Filoſofia del giuſto*

(1) *Cicer. ibidem*. „ In ſpecie fictæ ſimulationis ſicut reliquæ virtutes, ita pietas ineſſe non poteſt, cum qua ſimul & ſanctitatem, & religionem tolli neceſſe eſt, quibus ſublatis perturbatio vitæ ſequitur, & magna confuſio. Atque haud ſcio an pietate adverſus Deos (diciam noi *verſo Dio*) ſublata, fides etiam, & ſocietas humani generis, & una excellentiſſima virtus juſtitia tollatur „.

(2) Genoveſi *Tom.* II. *delle Lezioni di Commercio cap.* X. §. IX. *pag.* 143. *not. a.*

(3) Queſta opera è ſtata approvata, e celebrata con alte lodi dal Signor Bernardo Ambrogi profeſſore dell'Univerſità: „ Intererat, *ei dice*, noſtræ juventutis (honeſtatis præcepta) patrio ſermone conſcripta, ac veluti familiaria habere, quo facilius frequentiuſque ad hunc OMNIS VE-

„ RÆ

*giusto*, *e dell' onesto PER GLI GIOVANETTI*: „. Trascrivo qui VOLENTIERI, *ci dice*, un luogo di „ un POLITICO, che conoscea ben gli uomini, e „ VOLEA DIRE LA VERITA', e CIO' PER FAR „ MEGLIO SENTIRE LA FORZA DI QUEL, „ CH' E' DETTO „. Chi è egli questo politico, che conoscea ben gli *uomini*, *e volea dire la verità?* Ei ce lo manifesta dopo di averne *trascritto il luogo*. Eccovelo. NICCOLO' MACCHIAVELLI, DISCORSO X. LIB.I. Adunque il condannatissimo da tutto l'umano genere, il nemico de' regni successivi, Niccolò

CAP. IV.

„ RÆ VIRTUTIS FONTEM ACCEDERET. ID NUNC PRÆSTAT VIR OMNI PRÆCONIO MAJOR ANTONIUS GENUENSIS SACRORUM MAJESTATIS JURIUM CUSTOS DILIGENTISSIMUS, BONIQUE MORIS EGREGIUS FORMATOR „. *Ivi p.*x. „ O præclarum custodem Ovium „ ut ajunt, lupum „! Nè solamente dall' Ambrogi, ma eziandio dall' altro Approvatore *ivi pag.*x. „ Ho letto, „ *scrive questi*, ho letto la Diceosina „ opera del chiarissimo Signor Abate „ Genovesi, e non solo NON VI „ ha cosa, che OFFENDA LA SANTA FEDE, e la SANA MORALE, *che anzi* il disegno del dotto „ autore è stato mettere la filosofia „ de' COSTUMI NEL MIGLIOR „ LUME, E ASPETTO, CHE „ POSSA MAI RICEVERE. *E ben* „ *gli è riuscito*. Lontano da quelle „ guaste opinioni, anzi manifesti errori, che in argumento sì serio fan vergogna a' filosofi, non che a' maestri „ della cristiana morale, ricavando le „ cose da' loro fonti (*cioè*, *dico io*, *da'* „ *Pufendorfi*, *da' Macchiavelli &c.*) „ e riducendo tutte le proposizioni „ a' PROPRJ SANI, E GIUSTI „ PRINCIPJ, ha con tutta quella „ chiarezza, precisione, e DOTTRINA trattato un tale argomento, „ QUALE APPUNTO DA UN „ TANTO FILOSOFO SI ASPETTAVA. Stimo dunque per COMODO DEL PUBBLICO doversene „ permettere la stampa „. Non dubiti: ha accomodato il pubblico per le feste.

CAP. IV.

colò Macchiavelli è il *politico* , *che volea dire il vero* , *e conosceva ben gli uomini* (*p.*26.) . Or che scrive egli il Macchiavelli , che volea *dire la verità* , *e conoscea ben gli uomini* , e il cui testo si apporta *per far meglio sentire la forza di quel',ch'e detto* dal Genovesi Flamine del nuovo *sacerdozio della natura*? Il Macchiavelli nel passo medesimo,ivi copiato dal Reverendo Sacerdote della natura, contro il Regno successivo così scrive : ,, Si vedrà ancora ,, per la lezione di questa Istoria , come si possa ordinare ,, un REGNO BUONO ,,. Sentitene il perchè,,: PER- ,, CHE' TUTTI GLI IMPERATORI , CHE SUC- ,, CEDERONO ALL'IMPERIO PER EREDITA' , ,, eccetto Tito , FURONO CATTIVI ; quelli , che ,, PER ADOZIONE,FURONO TUTTI BUONI,co- ,, me furono que'cinque da Nerva a Marco . E COME ,, L'IMPERIO CADDE NEGLI EREDI , EI RI- ,, TORNO' ALLA SUA ROVINA ,, . Ecco i fonti , da' quali ricava le cose il Genovesi , de' regj diritti ( al dire di uno degli Approvatori ) CUSTODE DILIGENTISSIMO ; poste le quali , riduce le proposizioni a' PROPRJ principj , detti SANI , e GIUSTI dall'altro Approvatore. Dio mio ! E in un Regno per la Dio grazia successivo , qual è il regno di Napoli , si hanno con tanta libertà , e sfacciataggine a proporre alla studiosa gioventù i testi del detestabile riprovatore della successione ne' Regni , e si hanno a proporre con lode , fino a dire , ch'ei conoscea *ben gli uomini* , *e volea dire la verità* , e aggiu-

aggiungnendo, che si propongono *per far meglio sentire la forza di quel ch'è detto*, si ha egli a mostrare di acconsentirvi, e di non riconoscere in conseguenza per buono il regno successivo; quel regno, io dico, conformissimo alla ragione, tenuto per *giustissimo* da'nostri Santi Padri (1), e raffermato per tale dalle divine Scritture (2)? Si ha egli a tollerare, che contro un tal regno si adducano con sì fatte lodi somiglianti testi per meglio far sentire la forza di quel che ha detto un pubblico professore; e si adducano nelle pubbliche scuole dallo stesso professor pubblico; e si divulghino per le stampe; e sieno passati da' censori con attestati pubblici di approvazione delle opere contenenti sì rei sentimenti, con celebrarne l'Autore qual custode de' regj diritti? Tiriamo innanzi. Nello stesso libro *cap.* XII. §. III. *pag.* 172. se la prende contro la successione de' primogeniti ne' principati. ,, Dove si ,, dilata troppo, *egli dice*, il DIRITTO di PRI- ,, MOGENITURA, venendo a sottrarre agli altri ,, socj i mezzi del vivere, diventa iniquo, e sor- ,, gente d'infinite malvagità. Finalmente essendo ,, l'impero ordinato, non al ben privato, ma al ,, pubblico, *SI AVREBBE DOVUTO METTERE* ,, *UN' ECCEZIONE ALLA LEGGE DI PRIMO-* *GENI-*



(1) δικαιότατοι (dice Atenagora nella *Legazion pe' Cristiani n.* XXXVII.) *giustissima* cosa essere, che ὁ παῖς παρὰ πατρὸς *il figliuolo dal Padre* riceva τὴν βασιλείαν *il regno*.

(2) *Genes. c.* XV. *v.* 3. *Psalm.* CXXXI. *v.* 11. Ma che stiamo a indicare i luoghi, se tal verità riluce da per tutto ne' libri sacri.

„ *GENITURA, PURCHE' SIA IL PIU' SAVIO,*
„ *E IL PIU' ATTO*. Gl' Imperatori della China ſo-
„ no nel poſſeſſo di ſervirſi di queſta eccezione, e i
„ Principi Wiſigoti la fecero ſpeſſo valere nellaSpagna,„:
e nella nota b. „ N' abbiamo un recente, e ſavio eſem-
„ pio fra noi „. S' iſtillino queſti ſentimenti negli ani-
mi de' popoli; e poi ſi pretenda, che non ſi abbia-
no a temere ſconcerti ſimili alle ſollevazioni, guer-
re civili, ſconvolgimenti, che ſuccedettero nelle
regioni, ch' ei rammemora, e in molte altre, per
quella eccezione per l' appunto, ch' ei vorrebbe ag-
giunta al *diritto di primogenitura* nella ſucceſſion degl'
imperj. Ella è poi una intollerabil calunnia l' aſſerire,
che tra noi ſe ne *abbia un recente eſempio*. Sappiamo di
chi ei vuol parlare. Quel gran Monarca, com'è notorio,
ha uſato tutte la diligenze per non pregiudicare punto al
ſuo Primogenito; e ſe gli preferì il Secondo, nol preferì
perchè il primo foſſe men *ſavio, e meno atto*; ma perchè,
come ognuno ſa, il vide con eſtremo ſuo dolore aſſoluta-
mente *non atto* a regnare. Gettati sì perniciosi ſemi di
dottrine, e di eccezioni, che portano a dividere in fa-
zioni i popoli; ſi avanza egli in altri ſuoi libelli ad eſal-
tare qual governo, cui l' anima ſia la virtù, il ſolo de-
mocratico; e a rappreſentare l' ariſtocratico come alla
virtù medeſima alquanto pregiudiziale; e molto più
nocevole il monarchico. Imperocchè da qual motivo
pretende egli di dedurre per legittima conſeguenza,
che

che ne' primi anni l' anima della Chiefa era la virtù, fe non fe dall' avere falfamente fuppofto, ch'era allora democratico il di lei governo? ,, Appare dagli Atti Apo-,, ftolici (1), che la chiefa fu ne' primi anni democra-,, zia, benchè fotto la ifpezione di un capo; LA ,, VIRTU' DUNQUE N' ERA L'ANIMA. Diven-,, ne poi il quarto fecolo ariftocratica; E LA VIRTU' ,, VI SI SCEMO'. Il decimo fecolo prefe la forma di ,, monarchia affoluta; E LA VIRTU' DIVENNE ,, ANCORA MINORE (2) ,,. Si può egli credere, ch'ei non abbia procurato di perfuadere a' fuoi difcepoli (de'quali fento dire, che poffa finora contare da 10000. almeno) che non fi abbiano a procurare, quando fe ne prefenti loro opportuna la occafione, un *GOVERNO*, di cui egli fteffo dogmatizza che fia l' anima la virtù; e abbiano a foffrire piuttofto la monarchia, per cui, com' ei penfa, la virtù diviene minore; la qual monarchia è, fecondo lui, non buona fe venga a effere

Hh 2 fuc-

(1) Bifogna che coftui fi creda, che S. Luca abbia fcritto gli Atti Apoftolici ne' principj del IV. fecolo. Altrimenti non ne potrebbe ricavare, che ne' tre primi fecoli il governo della chiefa fia ftato democratico. Impone egli inoltre a' fuoi lettori, infegnando loro, che dagli Atti medefimi fi argomenti democratico il governo fuddetto ne' primi tempi. Tale impoftura è ftata patentemente convinta, e abbattuta da' noftri; onde non occorre, che noi impieghiamo punto di tempo nel confutarla. Erra pur egli dogmatizzando, che nel IV. fecolo divenne la chiefa ariftocrazia, fenza aggiugnervi altro. Di ciò pure è ftato trattato da altri; per la qual cofa ci afteniamo di parlarne, per non trattenerci in queftioni, che non appartengono al noftro iftituto. Nella Diceofina *p.*247. chiama *governo crudeliffimo il teocratico*.

(2) *Tom.*1. *Lezioni di Commercio pag.*86. *not.*

CAP. IV.

succeſſiva (1); e la quale non è sì giovevole alla repubblica, che non ſi abbia a cedere a' ſecondogeniti, quando queſti ſieno più ſavj, e più atti a governare? Nè ſi è contentato egli di aver in un luogo ſolo preferito gli altri governi al monarchico. Egli ha voluto, che una tal maſſima reſtaſſe ben impreſſa negli animi di chi l'aſcoltava, e di chi avea a leggere i ſuoi libri. Ha egli pertanto giudicato di doverla ripetere nella *p.*25. *dello ſteſſo* 1. *Tomo delle lezioni di commercio*, dove così ſcrive: „ I popoli vogliono un impero. Se loro non „ date un' ariſtocrazia, ſi creeranno una democrazia: „ *E SE NON HANNO NE' L' UNA, NE'* „ *L' ALTRA, VORRANNO UN REGNO, E* „ *DELLE VOLTE SI ACCONCERANNO AN-* „ *CHE ALLA TIRANNIDE* „. Bella vicinanza in vero, ch'egli, così ſcrivendo, accenna, della monarchia alla tirannide, quando i popoli non poſſano avere i governi o democratico, di cui *l'anima è la virtù*, o ariſtocratico, che non *iſcema tanto la virtù* ſteſsa, quanto la diminuiſce il *monarchico*! E certamente dov' è minor libertà (come parlando egli nella Diceoſina de' *popoli ſchiavi*, lo indica ſenza eſprimerlo) i popoli ſono peggiori (2): „ Dove ſono, *interroga egli*, più furbi, „ più nemici l'uno dell'altro, più crudeli, più ſcelera- „ ti „

(1) Guai, s'egli in un caſo tale ſi reputi per uno di que' ſavj, de' quali dice nella *pag.*25. dello ſteſſo Tomo, che „ debbono ſciegliere quello, la cui „ eſſenza è l'amore, e la virtù „.

(2) *Cap.*xx. §.xxxiv. *p.*263.

„ ti? „ E risponde: „ Dove sono più rigide le dogane. „ Dove sono più appetiti? Dove sono più *vetita* „: e dà la regola: „ Volete togliere la massima parte di delitti? „ Premete poco, e *LASCIATE SFOGARE LA NA-* „ *TURA* pe' suoi legittimi canali, e mettetevi colla „ legge da' fianchi „. Ecco, forse, una delle ragio- „ ni, per le quali la monarchia si mette da lui così affine alle tirannide, e perchè ella diminuisce di sua ragione quella *virtù*, ch'è l'*anima* della *democrazia*. Dio voglia, ch'ei per popoli *schiavi* non intenda i popoli retti da un governo monarchio. Nè vi vorrà molto per argomentare a che tendano coloro, i quali ne'loro animi nodriscono sì fatte massime. Ma egli non può far nulla. Non cerco, quel ch'egli può: rappresento ciò, ch'egli insegna; benchè il più delle volte procuri di nascondersi, e talora mostri di asserire il contrario, quando per altro il contradirsi in materia specialmente di tanto rilievo, è non iscusa, ma conferma del reo sentimento. Del resto si può temere, che la incredulità trami per la Europa una generale cospirazione contro de i Monarchi. Sono troppo significanti a un tal proposito l'espressioni di uno de' capi della fazione, i cui studj sono celebrati dal Genovesi quali studj di *gran profitto*. Egli è il Rousseau, che nel suo Emilio così scrive: (1) „ Io tengo

 per

(1) *Lib.* III. *p.*54. *in not. Tomo* I. *P.* II. *edit. Paris. an.*1762. „ Je tiens „ pour impossible, que les grandes „ Monarchies de l'Europe aient en- „ core long-tems a durer: toutes ont „ brillé, & tout etat qui brille, est „ sur

„ per *IMPOSSIBILE*, che le grandi *MONARCHIE* „ *DELLA EUROPA ABBIANO ANCORA A* „ *DURARE LUNGO TEMPO*. Tutte hanno brilla- „ to, e ogni ſtato, che brilla, è nella ſua declinazio- „ ne. Io ho dal *CANTO MIO* delle *RAGIONI* più „ *PARTICOLARI*, *CHE* queſta maſſima; ma *NON* „ *CONVIENE IL DIRLE*, e ognuno pur troppo le „ vede „. Le vede sì, ſe punto punto riflette ſulle maſſime, che coſtoro vanno ſpargendo, e ſe legge i loro libri. Di quì ſi argomenti, ſe per tal fine il Sacerdote della natura ſiaſi avanzato a così ſcrivere in uno ſtato, in cui con pace ottaviana vige la monarchia. Ma non abbia egli per ora tanto in mano; a che però mai ſi avanzerebbe in qualche, *quam Deus avertat*, critica circoſtanza? Una ſcintilla può cagionare un grande incendio. Da coſe aſſai meno conſiderabili ebbero alle volte le origini loro grandiſſime rivoluzioni. In una tal occorrenza il potere de' finanzieri, che tanto faſtidio recano al Sacerdote della natura (1); le cacce Reali, le quali ſono da lui appreſe per leſive del ſuo ſacerdozio (2); il caſtigare con pena di morte gli omicidi, e altri

„ ſur ſon déclin. J'ai de mon opi- „ nion des raiſous plus particulieres, „ que cette maxime; mais il n'eſt „ pas a propos de les dire, & cha- „ cun ne les voit, que trop „. *not. a. Lezioni di Commercio Tomo* I.

(1) *Diceoſina lib.*I. c.XI. §.XXIV.

(2) *Diceoſ .lib.*I. *c.*V. §.VIII. *p.66.* „ Del dolore, *ei dice*, che recaſi alle „ beſtie, non ſaprei che dirmi .. Del „ reſto perchè la legge del mondo è „ tale,

altri malfattori, il qual diritto è quasi del tuto contrastato a'Sovrani dagli autori di que' libelli, de' quali ei tesse grandissimi elogj (1) sebbene mostra di non ne seguitare in tutto i sentimenti; e varie altre somiglianti cose si prenderanno per offese del diritto primitivo de' sudditi; laonde si metterà in esecuzione quella inappellabil legge universale stabilita dal Rousseau, e raffermata dalla *sacerdotal naturale* autorità senza ecccettuazione di veruno, e registrata con lettere cubitali nel *Tom.* 1. delle *Lezioni di Commercio capo* 1. §.XIII. *p.* 18. „ *CHE NIUNO IN* „ *NIUNA MANIERA* attenti *A' DIRITTI PRI-* „ *MITIVI DI NIUNO*, e attentandovi *SIA REO* „ *DI TAGLIONE*, cioè di perdere *QUEL DIRIT-* „ *TO, CHE HA IN ALTRI TENTATO DI* „ *OFFENDERE, O HA OFFESO* „. Alcune altre proposizioni di lui sono io astretto a tralasciare, che tendono al rovesciamento della Religione, alla corruzione de' costumi, e a ferire il governo specialmente monarchico. Basteranno le riferite, affinchè si scorga com'egli pensi; come abbia istruita la gioventù, a cui ha indiriz-

 zato

„ tale, che le vite de' piani inferiori, „ servono a quelle de' superiori, non „ perciò SAREBBE A NOI LECI- „ TO FARNE ALTRO USO, che „ quel medesimo, che ci mostra la „ NATURA, cioè PER LA SOLA „ NECESSITA' DI SOSTENERCI. „ La crapola non è dell'ordine della „ natura, e il devastamento delle spe- „ cie, unicamente per soddisfare il „ nostro piacere, l'è contraria „.

(1) *Diceosina lib.* 1. *cap.* XX. §. III. *p.* 237. „ Tra gli Scrittori moderni, „ *ei dice*, merita grandissima lode „ l'autore di un operetta assai dotta, „ e ragionata DE' DELITTI, E „ DELLE PENE „.

zato i suoi libri ; e se abbia avuto degli approvatori . I sentimenti di altri ancora , che vantano un certo partriotismo alla moda , portano alla totale indipendenza . Si leggano con attenzione certe lettere , e certi opuscoli , ne' quali si rammemorano con sapore non so quali nazioni viventi felicemente senza subordinazione , o governo , per rimanerne pienissimamente convinti . Lascio di nominarne gli Autori , e di farne l' analisi , perchè non la finirei mai . Chi sa , che non ne abbiamo una volta a fare compita la descrizione . Per ora basti l'avere ciò detto in generale pel ben degli stati , per la felicità de' quali sinceramente da veri cristiani cattolici zeliamo .

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

CAPO

## CAPO V.

CAP. V.

*La Chiesa per diritto libero, non impedibile, divino, può acquistare, e possedere, e acquista, e possiede beni temporali.*

*Primo argumento, con cui si prova un tale diritto nella Chiesa.*

I. Gli è superfluo; che ci diffondiamo su di un tale capitolo. E' questo una legittima conseguenza de' quattro antecedenti, ne' quali abbiamo a evidenza dimostrato colle Scritture, colla Storia, co' Padri, co' Sinodi anche generali della Chiesa cattolica, esser ella una incontrastabile verità, che per diritto divino la Chiesa possa acquistare, e possedere, e acquisti, e possegga beni temporali. Parlo con coloro, i quali si pregiano di essere Cristiani Cattolici Apostolici Romani. Questi non mi possono negare, che ognuno debba attenersi non solamente all'autorità delle sacre Lettere, non negata nè pure da' Protestanti; ma eziandio alle divine Tradizioni, le quali a noi sono pervenute pel canale delle opere de' santi Dottori, de'sacri Concilj, e di altri ecclesiastici monumenti; e ci sono proposte a tenere dalla santa Apostolica Sede, o dal comun de' Pastori uniti col capo loro, qual è il sommo Pontefice. Adunque se dalle Scritture, e da' Padri, e da' Sinodi sì particolari, che generali, e da'monumenti della storia Ecclesiastica &c. si deduce

duce a evidenza il libero divin diritto che ha la Chiesa di acquistare, e di possedere; non sarà lecito a verun Cristiano Cattolico di ripugnarvi. Che ciò a evidenza si conchiuda da'mentovati monumenti, non credo, che mi si possa negare da chiunque avrà letto la prima, e la seconda parte del secondo libro di questa opera. Tutto quel, che si è dimostrato nei capi antecedenti dello stesso secondo libro, si può ridurre ai seguenti due brevissimi argomenti. Chiunque acquista, e possiede; acquista, e possiede per qualche diritto o umano, o divino. Or la Chiesa acquistò, e acquista, possedette, e possiede. Dunque con diritto o umano, o divino. Ella acquistò, e possedette fino dai primi secoli non per diritto umano, dunque per divino. Il divin diritto non è soggetto alle umane potestà, e se non è soggetto alle potestà umane, è assoluto, e libero. La Chiesa dunque può acquistare, e possedere, e acquista, e possiede per diritto assoluto, libero, divino. Non vi ha poi chi possa negare, che chiunque acquista, e possiede, acquisti, e possegga per qualche diritto. Altrimenti, se acquistasse, e possedesse senza verun diritto, non sarebbe legittimo acquistatore, e possessore, e sarebbe, secondo il decalogo stesso, tenuto a restituire ciò, che acquista, e possiede, a chi ne sia il legittimo padrone. Inoltre che il diritto, con cui si acquista, e si possiede sia o umano, o divino, non si può mettere in controversia, essendo questo il sentimento non del solo

Santo

Santo Agostino (1), ma il comune di tutti, fondato anche, come ognuno sa, sulle divine Lettere, e Tradizioni.



Che la Santa Chiesa abbia acquistato, e posseduto per diritto non umano, e in conseguenza abbia acquistato, e posseduto per divin diritto, è manifesto dalle divine scritture, e dalla storia, e dalle opere de'Santi Padri. Se la Chiesa avesse acquistato, e posseduto per uman diritto, avrebbe acquistato e posseduto o pel diritto civile, o pel diritto delle genti. Acquistò ne'primi tre secoli non per diritto civile; anzi acquistò, e possedette ripugnante il diritto civile; perchè gl' Imperatori e prima della venuta di Cristo, e dopo costantemente aveano vietato per legge, che niun collegio, o società, e perciò nè pure la chiesa acquistasse, e possedesse beni temporali non solo stabili, ma eziandio mobili, e danari, s'ella non era espressamente approvata dal Sovrano, o dal Senato. Nè acquistò ella, o possedette pel diritto delle genti, non impedendo un tale diritto, che il Principe vieti l'acquistare, e il possedere a quelle società, o collegj, ch'ei non istima a proposito per lo stato, che acquistino, e posseggano; nè difendendosi da veruno, che il Sovrano non possa interpretare il diritto stesso, e dichiarare, che in certe congiunture non si debba da certi ceti, o persone godere (2). Resta dunque, che avendo la

(1) Vedi *questo volume pag.* 199. *seqq.*

(2) Che se qualcuno sostenesse, che pel diritto delle genti la chiesa abbia acqui-

CAP. V.

la Chiesa acquistato e posseduto per diritto non umano, abbia acquistato, e posseduto per divin diritto.

Che la Chiesa contro i divieti de' Principi, e perciò, come si è detto, non per diritto civile, nè delle genti, ma per diritto libero non impedibile dalle potestà laiche, divino, abbia da principio, e susseguentemente ne' tre primi secoli acquistato, e posseduto, la qual potestà non si può dire che le sia mai stata tolta, o scemata, costa evidentemente da ciò, che abbiamo dimostrato nel capo I., e II., e III. di questo secondo libro. E che abbia acquistato per diritto (altrimenti i Santi Pastori, i Martiri, gli Apostoli sarebbero stati ingiusti detentori, o avrebbero dato mano alla ingiustizia, lo che è un' empietà a pensare) si è provato nello stesso capo II. (1) di questo istesso libro. Tutte le opposizioni, o piuttosto cavillazioni, inventate dagli Avversarj, o proposte contro un tale argumento, sono state da noi preoccupate, e disciolte nel cit. cap. I. 2. e 4.

*Secondo argumento, onde si dimostra, che la Chiesa possa per divin diritto acquistare, e possedere.*

II. Il secondo mio argumento è il seguente. Quel ch' è offerto a Dio, ed è di Dio, e senza sacrilegio non

acquistato giustamente, e posseduto, non ostanti le proibizioni de' Principi, verrebbe a concedere, che il diritto di acquistare, e di possedere che ha la Chiesa, benchè diritto delle genti, sia libero, e independente dagli stessi Principi. Lo stesso verrebbe a concedere, se dicesse, che per diritto stabilito dalla Chiesa, essa Chiesa acquistò, e possedette giustamente non ostanti i divieti de' Principi. Perocchè sarebbe ciò un evidente argumento della potestà da Dio conceduta alla Chiesa di fare sì fatti stabilimenti, e per essi giustamente acquistare, e possedere independentemente dalla volontà, anzi contro la volontà anche degli stessi Sovrani del secolo.

(1) *Pag.65. seqq.*

non si può torre non solamente da' privati, ma eziandio da' Sovrani, si possiede per divin diritto. Or ciò, che possiede la Chiesa, secondo la Scrittura, e Tradizione, è offerto a Dio, è di Dio, e senza sacrilegio non si può torre non solamente da' privati, ma eziandio da' Sovrani.

In fatti noi abbiam dimostrato, colle autorità de' Sinodi, e degli altri monumenti della Tradizione, che tali beni sono τοῦ θεοῦ *di Dio* (1), *cose di Dio* (2), perchè *senza dubbio consacrati a Dio* (3), come quelli, che sono *voti* de' fedeli fatti a Dio (4), e perciò οἰκεῖα τοῦ θεοῦ *proprj di Dio* (5); laonde non si hanno a computare tralle cose del *mondo*, *ma di Dio* (6); e ch' essendo essi di Dio sia *empio*, *e sacrilego* (7) *o reo di grande sacrilegio* (8) *come lo fu Giuda* (9), e percosso *prolixiori* (10) *ana-*

(1) *Can. Apost.* Vedi il *T.* II. *P.* I. *di questa opera p.*60. *not.*

(2) Conc. Rom. sub Symm. *ivi*.

(3) *Conc. Afric. Tom.* I. *di questa opera p.*311. Carlo Magno ne' suoi Capitolari. *T.* II. *P.* I. *di questa opera pag.*87. *seq.* S. Gregor. Nazianz. *T.* II. *P.* II. *di questa opera p.*17.

(4) *Prud. in Hymn. de S. Laur. Ivi Tom.* II. *P.* I. *p.*315. *S. Basil.* Vedi il *Tom.* II. *Part.* II. *di questa opera p.*157. 241.

(5) S. Greg. Naz. *Tom.* II. *Part.* II. *di questa opera p.*17. Lo stesso si ha da' più canoni de' Sinodi sì particolari, che generali da noi riferiti, nel I. *Tomo cap.* IV. *p.*311. *seqq. e* 315. *seqq.*

(6) *Julian. Pomer. T.* II. *di questa opera P.* II. *p.*267.

(7) *S. Cipriano*. Vedi il *Tom.* II. *di questa opera P.* I. *p.*313. S. Massimo *Serm. de S. Laurent. ivi p.*317. S. Ambrogio *ivi P.* II. *p.*22. *n.* I. *San Basilio ivi pag.*157. 241. *Concil.* tenuto *da S. Gian Grisost. ivi Tom.* I. *p.*395.

(8) *Il Concilio Rom. sotto. S. Simmaco l. c. Concil. Vasense. Ivi T.* II. *pag.*69.

(9) S. Agostino *ivi T.* II. *P.* I. *p.*60. *not.*2. *P.* II. *p.*163.

(10) *Concil. di Lerida T.* II. *P.* II. *p.*269.

*anathemate* (1) chi ne *defrauda la Chiesa* (2), e chi alla Chiesa li toglie (3), o impedisce che se ne impossessi la Chiesa (4), e chi li dà, ancor che ne sia domandato a nome del Sovrano, sia tenuto per *traditore*, *& exors religionis* (5), *e per disprezzatore della sua anima* (6), perchè li toglie a Cristo (7), al cui tempio *nihil potest decerpi* (8), essendo posseduto per *divin diritto*, ciò ch' esso tempio possiede (9): laonde si hanno a considerare per leggi *estranee* le vietanti, che nulla si possegga, o alcuna cosa si tolga, o non si acquisti nulla dalla Chiesa (10). Quindi Monsignor Bossuet, *scimus* dice, *omnia*, (i beni della Chiesa anche i principati), *ut res dicatas Deo sacrosanctas esse*, *nec sine sacrilegio rapi*, *& ad secularia revocari posse* (11): E altrove lo stesso Prelato istruendo un Principe: ,, qual attentato, *dice*, rapire ,, a Dio ciò, che vien da lui, ch'è di lui, .. e ciò, ,, che a lui si dona, e stendervi la mano per ripigliarlo ,, su degli altari (12) ,, ? Tralascio di ricapitolare moltissi-

(1) *Concil. sotto Simmaco l. c.* e i *Concilj Lateran. T.I. di questa opera p.320. seqq.*

(2) S. Girol. *ivi T.II. P.II. p 226. S. Bonif. Vesc. di Magonza pag 165. seq. ivi e p.227.*

(3) *Concil.* sotto Simmaco *Tom.I. p.315. Capit. Reg. Francor. Tom.II. P.II. p.227.*

(4) *Tom.I. p.308.*

(5) S. Massimo di Turino *ivi T.II. P.I. p.318.* Vedi anche la *p.82.*

(6) *Tom.I. di questa opera p.308.*

(7) *Capit. Reg. Francor. ivi T.II. P.II. pag.226.*

(8) S. Ambros. *Tom.II. Part.II. pag.60. seq.*

(9) S.Agost. *T.II. P.II. p.169. seq.*

(10) S.Greg. Nazianz. *ivi Tom.II. P.II. p.16. seqq.* Tralascio una infinità di altri testi riferiti nell'corpo dell' opera, per non essere di noja maggiore a' lettori.

(11) *Pag.71. Vol.II. di questa opera.*

(12) *Ivi p.75.*

tiſſime altre autorità, e ragioni riportate nel decorſo dell'opera, per non diffondermi di vantaggio, eſſendomi diffuſo a baſtanza, e più forſe di quel, che avrei deſiderato. Ma così richiedea la gravità della queſtione. Avverto, che il diritto dato da Dio alla ſua Chieſa di acquiſtare, e di poſsedere, è diritto di poteſtà, non di precetto; vale a dire, non le ha Iddio comandato di acquiſtare, ma gliene ha dato la poteſtà (1), talchè volendo ella fare acquiſto de'beni temporali, non vi è potere umano, a cui ſia lecito di negarglielo, o di oſtarle.

*Benchè il dominio aſſoluto, e di proprietà de' beni eccleſiaſtici ſia di Dio, l'uſo però (per divina diſpoſizione) e la diſpenſazione, è della Chieſa; laonde in verun conto non è lecito al principe laico d'impoſſeſſarſene, o di convertir eſſi beni in altri uſi.*

III. Mi ſi opporrà, che il dominio aſſoluto, e di proprietà de' beni eccleſiaſtici, non è preſſo la Chieſa, nè preſſo coloro, che le preſeggono. Ma io dimando, appreſſo che ſia? Forſe preſſo i Principi ſecolari? Se preſſo queſti, con qual giuſtizia le Chieſe criſtiane ne'tre primi ſecoli avrebbero avuto il poſſeſſo, l'uſo, la diſpoſizione, la diſpenſazione di que' beni, che godettero, ſenza la permiſſione, o la licenza, anzi contro la volontà de' proprietarj, e aſſoluti padroni di eſſi beni? E ſe, perchè contro la volontà di eſſi Principi, che ne foſsero ſtati gli aſſoluti padroni, e proprietarj, ingiuſtamente godettero elleno un tale uſo &c. che ſe ne ricaverà egli, ſe non ſe, che elle, e i Santi Veſcovi, e Martiri, e gli Apoſtoli ſteſſi, che per qualche tempo le governarono, ſieno ſtati ingiuſti uſurpatori de' diritti altrui, lo che è una

(1) Così parla pure S. Agoſtino del potere dato, non del precetto impoſto a'miniſtri del Vangelo dal Signore. *Vedi il 1. Tom. di queſta opera p. 35. ſeq.*

una solenne empietà a difendere? Che se giustamente, secondo anche i Santi Apostoli, godettero il possesso, l'uso stesso, la dispensazione le Chiese senza permissione, e licenza, anzi contro la volontà de' medesimi Principi; dunque, ripiglierò io, secondo gli stessi Apostoli, il dominio assoluto, e la proprietà di essi beni non è presso gli stessi Principi; non essendo giusto, come si è detto, che senza la concessione del padrone proprietario, o di chi ha l'assoluto dominio di alcuna cosa, la cosa medesima sia da un altro posseduta, goduta, dispensata &c.

Or non essendo un tal dominio, e una tale proprietà dei Principi, cerco di chi ella sia? Non di altri, mi si potrà rispondere, che di Cristo. Ma se è di Cristo, perchè non sarà eziandio della Chiesa, cioè del corpo mistico, di cui è Cristo il capo (1)? Mi si dirà, che i beni ecclesiastici, per la offerta fatta di essi a Dio, sono del dominio assoluto, e della proprietà speciale (2) di Dio

(1) Vedi la *p.227. di questo volume, e la pag.396. e nota* 1. e il Concilio Troslejano *cit. ivi not.*1.

(2) Benchè tutte le cose sieno di Dio, nientedimeno dalla offerta, che gli si fa de' beni, segue una speciale appropriazione di essi beni riguardo a Dio medesimo. E che tal appropriazione speciale segua dalla offerta, è manifesto, perchè altrimenti non vi sarebbe differenza veruna tra le cose offerte, e le non offerte, e come le non offerte, così anche le offerte si potrebbero senza ingiuria del Signore impiegare in usi profani, lo che non si può ammettere da verun Cristiano massimamente cattolico. E' vero, che vi sono dei Teologi, i quali dicono, che il dominio de' beni suddetti è presso la Chiesa: ma eglino anche concedono, ch'essi beni in vigore del voto, o dell'offerta, sono sacri, e per la virtù di religione includente la giustizia dovuti e appropriati al diritto, e dominio di Dio. Laonde facil-

Dio; e non altro ha ſu di eſſi la Chieſa, che il dominio utile, o l'uſofrutto. Non ripugno. Frattanto non vi ha dubbio, che ſe ſono i beni medeſimi dell'aſſoluto dominio, e della proprietà ſpeciale di Dio, ſieno dovuti a Dio; e ſieno perciò del diritto di Dio. Di più, ſe il dominio utile, o l'uſofrutto è della Chieſa, ricerco, da chi l'abbia ella avuto? Se da Dio; dunque lo ha ella per diritto divino. Se da' Principi: mi ſi moſtri con quale autorità abbiano queſti diſpoſto de' beni, de' quali non hanno la proprietà, o il dominio aſsoluto. Ma ciò non ſi potrà mai moſtrare; anzi ſi moſtra colle ſacre ſcriture, e co' monumenti della tradizione tutto l'oppoſto, avendo noi dagli Atti Apoſtolici, e dalla ſtoria de' tre primi ſecoli, che non da' Principi ebbe la Chieſa il diritto di godere de' beni offerti a Dio, ma lo ebbe anzi contro i divieti de' Principi. Se non da' Principi; dunque molto meno dagli altri uomini. Dunque da chi ne ha l'aſſoluto dominio, e la proprietà ſpeciale. Dunque da Dio. Un paſſo più in là. Se i beni eccleſiaſtici ſono della proprietà ſpeciale; e dell'aſſoluto dominio di Dio, e perciò del diritto di Dio, e di eſſi, per diritto avuto da Dio, ha la Chieſa il dominio utile, o l'uſofrutto, e la dipoſi-

 zione;

facilmente queſti Teologi ſi poſſono cogli altri accordare ammettendo, che i detti beni, ſe ne venga conſiderato il fine, ſono di Dio; e ſe l'uſo, ſon della Chieſa. E ciò baſti intorno a una tal controverſia, ch'è più di parole, che di altro.

zione (1); come potrà il Principe laico appropriarsi ciò, ch'è del dominio assoluto, e della proprietà speciale di Dio, e perciò del diritto di Dio; e donare ad altri, e trasferire in altri usi, e dispensare ciò, ch'è per divin diritto del dominio utile, o usofrutto della Chiesa, e di cui è da Dio costituita dispensatrice la Chiesa medesima? Giustamente pertanto fu insegnato da' Santi Padri, e dichiarato, e difinito da' sacri Concilj, che *valde iniquum, & ingens sacrilegium sit, ut quæcumque vel pro remedio peccatorum, vel salute, vel requie animarum suarum unusquisque venerabili Ecclesiæ contulerit, aut certe reliquerit, ab his, a quibus maxime servari convenit, idest Christianis, & super omnia PRINCIPIBUS, ET PRIMIS REGIONUM, IN ALIUD TRANSFERRI, VEL CONVERTI. Propterea qui hæc non præviderit, & aliter, quam scriptum est, PRÆDIA ECCLESIIS TRADITA petierit, vel acceperit, aut possederit, vel injuste defenderit, aut retinuerit, nisi cito se correxerit, quo iratus Deus animas percutit, anathemate feriatur; sitque accipienti, & danti, & pos-*

(1) I dispositori, e i dispensatori de' beni ecclesiastici furono da principio gli Apostoli, e quindi i Vescovi; nè tal facoltà fu loro data dagl' Imperatori, o dal Senato. Dunque l'ebbero eglino altronde. Non da altri uomini; dunque dà Dio. Quindi dal Concilio Romano sotto S. Simaco celebrato *l'an.* 503. fu dichiarato, che non tocchi „ quibuslibet laicis, quamvis „ religiosis, vel potentibus in quacumque civitate quolibet modo aliquid „ decernere de ecclesiasticis facultatibus, quarum SOLIS SACERDOTIBUS DISPONENDI INDISCUSSE A DEO CURA COMMISSA DOCETUR „. Vedi il *Tom. I. di questa opera pag.* 313.

*& possidenti anathema*. Vedasene il resto nella *p.*315. del primo volume di questa opera, onde si scorge, essere stata fatta questa decisione secondo le sentenze de' Santi Padri; e si legga quindi la *pag.*316. *not.*3., dove si cita il luogo del Sinodo Gangrense, e la *pag.*319. *segg.* dove ho riferite le decisioni de' Concilj generali Lateranensi, l'autorità de' quali non credo che da un cattolico si possa lecitamente posporre alle sofisticherie di certi teologi, o alle allegazioncelle di qualche storcileggi, come osano di fare certuni, i quali mentre affettano di comparire probabilioristi, sono in realtà i seguaci del più largo probabilismo, che mai si possa fingere.

Chiuderò questo capitolo ripetendo ciò, che disse il Clero Gallicano alla Regina Reggente madre di Luigi XIV. Re di Francia, l'anno 1646. il dì 30. Luglio (1). „ A noi basta di testificarvi i pensieri, che „ noi abbiamo su questo soggetto, con degli effetti, che „ sono per avventura superiori alle nostre forze, ma „ che certamente sono molto al di sotto della nostra affe„ zione; e se non fossimo noi di questi sentimenti, noi „ saremmo indegni di comporre il principal corpo del „ vostro Reame. *MA NOI SAREMMO PREVA„ RICATORI DELLA CAUSA DI DIO, DELLA „ DIGNITA' DEL NOSTRO CARATTERE, DEL„ LA LIBERTA' ECCLESIASTICA*, se noi non



(1) *Vedi sopra pag.*464. *seq. di questo volume*.

CAP. V.

„ vi diceffimo, che *LA CHIESA NON E' GIA'*
„ *TRIBUTARIA*; che *LA SUA VOLONTA' SO-*
„ *LA DEE ESSERE LA SOLA REGOLA DE'*
„ *SUOI DONATIVI*; che le *SUE IMMUNITA'*
„ *SONO SI' ANTICHE, CHE* il *CRISTIANESI-*
„ *MO*; che i *SUOI PRIVILEGJ HANNO PENE-*
„ *TRATO TUTTI I SECOLI*, che *GLI HANNO*
„ *RISPETTATI*; che fono ftabiliti, e continuati per
„ tutte le leggi Reali, Imperiali, e Canoniche; che i
„ loro infrattori fono ftati colpiti d'anatema da'Concilj;
„ ch' ella è una *EMPIETA', LA QUALE NON*
„ *HA PUNTO DI SCUSA, IL NON MET-*
„ *TERE I BENI TEMPORALI DELLA CHIE-*
„ *SA NEL RANGO DELLE COSE SACRE*;
„ ch' effi fono *COME DELLA ESSENZA DEL-*
„ *LA RELIGIONE, SOSTENENDONE IL CUL-*
„ *TO ESTERIORE, CHE NE E' UNA ESSEN-*
„ *ZIAL PARTE*; che tutte le maffime, le quali
„ fono contrarie *A QUESTI ARTICOLI DI FE-*
„ *DE DECISI DA' CONCILJ GENERALI*, pro-
„ vengon dalla *IGNORANZA, SONO MANTE-*
„ *NUTE DALL' INTERESSE, PRODUCONO*
„ *L' EMPIETA'* „.

*Fine del fecondo Libro.*

IN-

# INDICE

## DELLA PARTE SECONDA

### DEL SECONDO TOMO

### CAPO III.

## §. II.

## §. III.

§. IV.

## §. V.

§. VI.



§. VII.

§. VIII.



§. IX.

§. X.



§. XI.



§. XII.

§. XIII.



## CAPO IV.



§. I.

§. II.



§. III.

XI. Con-

§. IV.



§. V.



§. VI.

## §. VI.



## §. VII.



§.VIII.

## §. VIII.



## §. IX.



§.X.

## §. X.



## §. XI.



CAPO

## CAPO V.

| ERRORI. | CORREZIONI. |
|---|---|
| Pag. 11. lin.5. possessioni (2)a'privati | possessioni a' privati |
| Ivi not. col.2. *empietà*. (2) Teodoreto | *empietà*. Teodoreto |
| Pag. 74. not. lin.6. fideicommisis | fideicommissis |
| Pag.139. not. col.2. lin.25. vedistis | vidistis |
| Pag.262. lin.26. dal | del |
| Pag 279. lin.1. §.xI. | §.x. |
| Pag.280. lin.16. cognitrice | conoscitrice |
| Pag.285. lin.10. §.xII. | §.xI. |
| Pag.286. lin.12. erisiarca | eresiarca |
| Pag.322. not. lin.3. di un a | di un e |
| Pag.363. lin.26. constituito | constitutio |
| Pag.371. lin.12. xvII. | xvIII. |
| Pag.377. lin.12. xvIII. | xIx. |
| Pag.380. lin. 7. xIx. | xx. |
| Pag.381. lin.14. xx. | xxI. |
| Pag.388. lin.6. annulata | annullata |
| Pag.433. not. lin.4. Phithou | Pithou |
| Pag.435. lin.14. §.Ix. | x. |
| Pag.447. lin.23. inquisitionibis | inquisitionibus |